Com.
933

GIORNALE MILITARE

1906

PARTE PRIMA

VOGHERA ENRICO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE
—
Roma, 1906

GIORNALE MILITARE

ANNO 1906

—

PARTE PRIMA

—

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pagina
22 sett. 1905	COLONIA ERITREA. — R. decreto n. 507 che approva l'ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea	214	153
12 dic. 1905	UFFICIALI IN CONGEDO. — Modificazione all'*Atto* 114 del 1905 relativo agli ufficiali in congedo che risultino sprovvisti di uniforme od irreperibili	1	1
20 »	MILITARI DI TRUPPA. — Cambio dei militari aggregati alle compagnie di sanità . . .	2	2
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto (edizione 1904)	3	2
22 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 587 che proroga le disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, sulla cedibilità degli stipendi . .	12	28
23 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Passaggio della frazione « Isola Cervesina » dal comune di Zinasco (distretto di Pavia) a quello di Cervesina (distretto di Voghera).	4	3
23 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Magazzini militari di distribuzione viveri	5	3
23 »	ARMI, MUNIZIONI E SUPPELLETTILI. — Aggiunte e varianti all'*Atto* 328 del 1902, riguardante la somministrazione di materiali d'artiglieria alle società di tiro a segno nazionale	6	3

23	dic. 1905	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della mantellina per i marescialli di fanteria e del genio.	7	4
23	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi	8	10
28	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 618, che autorizza la spesa dell'esercizio 1905-906 per le truppe distaccate in Oriente (Candia)	13	29
31	»	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. decreto che autorizza le persone appartenenti all'associazione italiana della Croce rossa di fregiarsi di appositi distintivi . .	14	29
2	genn. 1906	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione .	9	10
3	»	TRASPORTI. — Documenti di viaggio per le parenti-domestiche dei sottufficiali . . .	10	19
3	»	TRASPORTI. — Istruzione sui documenti di viaggio e di trasporto	11	19
7	»	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 21 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1906 .	12	71
11	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 8 che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra	15	30
11	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per l'accertamento delle persone che debbono quietanzare i mandati di pagamento.	16	31
11	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro del mortaio da 210	17	34
12	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria	18	35
12	»	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Aggiunte all'*Atto* 328 del 1902	19	36
13	»	DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunta al regolamento sull'uniforme ed all'istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito . .	20	36
14	»	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. X che costituisce in ente morale la fondazione « Francolini » e ne approva lo statuto organico.	43	72
15	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Quaderni e fascicoli di caricamento del parco d'artiglieria d'assedio	21	36
17	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — Istruzione sul cavallo	22	38

17 genn. 1906	Reclutamento. — Spese di leva	23	38
18 »	Servizio veterinario. — Istituzione di un gabinetto di battereologia veterinaria militare.	24	38
20 »	Disposizioni varie. — Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria* anno 1905	25	40
23 »	Equipaggiamento. — Adozione di un berretto di panno per le compagnie di disciplina .	26	40
23 »	Disciplina militare. — Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa	27	41
25 »	Equipaggiamento. — Adozione di guanti di lana pettinata per alpini e per artiglieria da montagna	28	41
27 »	Equipaggiamento. — Modificazioni ai cappotti ed alle giubbe di panno da granatieri	29	42
28 »	Servizio del genio. — R. decreto che determina le zone di servitù militare intorno al polverificio sul Liri	61	111
30 »	Avanzamento. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei corpi di commissariato e contabile	30	54
31 »	Equipaggiamento. — Adozione di una borsa di tela per il trasporto dei ferri da cavallo.	31	56
31 »	Trasporti. — Viaggi degli ufficiali subalterni nei treni direttissimi	32	56
31 »	Trasporti. — Variazioni sui libretti di viaggio modello A ed A bis.	33	57
31 »	Servizio del genio. — Cambio di denominazione di caserme nel territorio dell'VIII corpo d'armata	34	58
1° febbr. 1906	Disciplina militare. — Servizio territoriale. — Istruzioni ed esercitazioni militari. — Servizio sanitario. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto che approva varianti al regolamento di disciplina militare; al regolamento pel servizio territoriale; al regolamento per le licenze nel R. esercito; al regolamento d'istruzione e di servizio interno per le varie armi, per le direzioni, sezioni, uffici locali di commissariato e per le compagnie di sussistenza e al regolamento del servizio sanitario militare territoriale .	35	59
1° »	Disciplina militare. — Modificazioni all'*Atto* 75 del 1903	36	65

1° febb.	1906	DISPOSIZIONI VARIE. — Cessioni ad istituti di beneficenza ecc. di oggetti di corredo fuori uso	37	65
1°	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901	38	66
1°	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Semplificazione nella documentazione delle contabilità.	39	66
1°	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assunzione in servizio dei medici e veterinari civili	40	69
1°	»	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Istruzione sui servizi ad economia del commissariato militare	41	69
1°	»	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. decreto n. 38 di nomina dei membri della commissione centrale del tiro a segno nazionale . .	49	94
8	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria	44	74
8	»	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Ordinamento del servizio di commissariato militare; riparto del personale fra le direzioni, sezioni ed uffici locali	45	75
8	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla nuova polveriera della piazza di Alessandria (frazione Castello)	67	119
10	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	46	78
12	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Aggiunta di una nuova suddivisione di taglia per le giubbe di panno e per quelle di tela di alcune specialità dell'arma di artiglieria	47	79
12	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio degli invogli di carta ed invogli di cartoncino ricavati dalla scomposizione dei pacchi di cartucce e dall'impiego delle medesime.	48	90
18	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto n. 43 che istituisce presso il Ministero della guerra una « Commissione tecnica per gli studi sull'educazione fisica nell'esercito ».	62	112
22	»	DISCIPLINA MILITARE. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto portante modificazioni al regolamento di disciplina militare . .	50	93

22 febbr. 1906	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	51	95
22 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto n. 56 che stabilisce il servizio militare in generale e quelli d'artiglieria, del genio, di sanità, di commissariato e della giustizia militare	68	120
26 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi (edizione 1904)	52	95
28 »	AVANZAMENTO. — Norme per gli esami di concorso per la nomina a sottotenente veterinario in servizio attivo permanente .	53	96
1° mar. 1906	STATO DEGLI UFFICIALI. — Permanenza degli ufficiali in posizione di servizio ausiliario .	54	101
1° »	DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunta alla istruzione per la divisa degli ufficiali dei carabinieri reali	55	102
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Visita sanitaria agli ufficiali subalterni del genio, da trasferirsi alla brigata ferrovieri	56	102
2 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento nell'equitazione pei sottufficiali delle armi a cavallo e corso militare di mascalcia. . .	57	103
2 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'affardellamento, attendamento e accampamento per l'artiglieria da montagna.	58	107
2 »	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazioni all'*Atto* 53 del 1897 relativo agli attendenti degli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa	59	108
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione .	60	108
4 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 86 che determina le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2° del corpo di stato maggiore e dell'ufficiale generale addetto	75	139
8 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei corpi di commissariato e contabile	63	113
8 »	DISCIPLINA MILITARE. — Ufficiali che cessano dal servizio militare per aver raggiunto i limiti di età	64	116

9 mar. 1906		TRASPORTI. — Impianto di una nuova biglietteria militare a Genova	65	116
10	»	DISCIPLINA MILITARE. — Domande e proposte per cambi di corpo o residenza e destinazioni in genere degli ufficiali in servizio attivo permanente	66	116
11	»	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. decreto che indice la V gara generale di tiro a segno per l'anno 1907	108	253
15	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazioni dei comuni alle truppe . . .	69	132
16	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici	70	132
17	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Norme relative all'impiego delle automobili militari . . .	71	133
20	»	UFFICIALI IN CONGEDO. — Modificazioni alle disposizioni pel servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento	72	135
22	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Formazioni e caricamenti delle batterie da 70 da montagna	73	136
22	»	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 128 portante modificazioni al regolamento sul reclutamento del R. esercito	98	171
22	»	MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 136 portante modificazioni al regolamento sullo stato dei sottufficiali	109	254
23	»	SERVIZIO SANITARIO. — Norme per il servizio balneario militare.	74	138
24	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ristampa a formato ridotto dei modelli 1022 e 1022 bis	76	145
26	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio d'artiglieria	77	145
26	»	ARMI MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Adozione di una pistola automatica per gli ufficiali .	78	148
26	»	ARMI MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Aggiunte e varianti all'*Atto* 328 del 1902	79	148
29	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	80	148
29	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto che apporta aggiunte e varianti al regolamento pel servizio territoriale	129	315

31 mar. 1906	DISCIPLINA MILITARE. — Varianti al regolamento sull'uniforme, all'istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito ed all'istruzione per la divisa dell'arma dei carabinieri reali	81	150
2 apr. 1905	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Dichiarazione da apporsi appiedi del registro analitico-riassuntivo mod. B dei magazzini non sottoposti a riscontro effettivo	82	153
2 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserme nel territorio dell'XI corpo d'armata	83	153
4	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazioni dei comuni alle truppe . . .	84	155
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Semplificazioni contabili	85	155
4 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserme nel territorio del VII corpo d'armata	86	157
5 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche di artiglieria	87	158
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 108 che abolisce la ritenuta straordinaria sulle prime nomine e sulle promozioni degli impiegati civili e militari	91	163
10 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Adozione di un nuovo copricanna di fucile mod. 91. .	88	159
14 »	CAVALLI. — Cavalli di carica.	89	160
14 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale pel servizio di commissariato	90	162
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pubblicazione del Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi	92	164
16 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.	93	164
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*.	94	165
17 »	RECLUTAMENTO. — Disposizioni relative alle richieste dei certificati di penalità e delle dichiarazioni del casellario per gli inscritti di leva arruolati nella 1ª categoria	95	165
17 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Sedi fisse dei reggimenti	96	168

18 apr. 1906		ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Cessioni di materiali d'artiglieria alle amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra ed alle amministrazioni provinciali e comunali	97	168
19	»	PENSIONI. — Legge n. 135 che modifica l'articolo 123 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari	111	259
25	»	RECLUTAMENTO. — Modificazioni alla istruzione permanente per le operazioni della leva	99	175
25	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Norme che regolano gli esami di concorso ai posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe	100	181
25	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Norme che regolano gli esami per l'avanzamento a capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe	101	214
25	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C, presso i corpi ed al volume I delle istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria e la cavalleria .	102	234
26	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento dei caricatori per armi mod. 91, vuoti, ai laboratori pirotecnici.	103	236
26	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sul cavallo	104	237
26	»	DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme	105	237
26	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni	106	237
26	»	PENSIONI. — R. decreto n. 168 per nomina del presidente della commissione esecutiva delle leggi pei veterani e della commissione per il riconoscimento della campagna dell'agro romano	119	267
26	»	COLONIA ERITREA. — R. decreto n. 172 che apporta un'aggiunta agli articoli 143 e 145 dell'ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea	222	325
27	»	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento nell'equitazione pei sottufficiali delle armi a cavallo, e corso militare di mascalcia . .	107	252

3	magg. 1906	RECLUTAMENTO. — Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito	110	257
7	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Disposizioni per la riscossione delle rendite delle masse speciali, e per la liquidazione delle eredità giacenti di militari defunti . . .	112	260
9	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi da militari addetti al servizio aereostatico	113	260
9	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Depositi degli allievi della scuola militare aspiranti all'arma di cavalleria	114	261
10	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Modificazioni della carretta da battaglione (11-57) per rendere le fiancate amovibili, e le stanghe in due pezzi	115	262
10	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche di artiglieria	116	263
10	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Quaderni e fascicoli di caricamento del parco d'artiglieria d'assedio.	117	264
10	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Ristampa del catalogo degli stampati	118	265
15	»	AVANZAMENTO. — Esame d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici	120	268
17	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Disposizioni relative a domande per titoli nobiliari	121	280
17	»	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. CLXXVII, che abroga i regi decreti 15 settembre 1904, n. CCCCVIII, e 1° gennaio 1905, n. III, riguardanti la « Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Torate » ed approva il nuovo statuto dell'ente	146	343
18	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione .	122	290
19	»	SCUOLE MILITARI. — Destinazioni di ufficiali alle scuole militari	123	306
21	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare .	124	311
22	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme di servizio per il comando del corpo di stato maggiore .	125	312
23	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Memoria descrittiva dei fornelli tipo Balsamello, adottati per le cucine della truppa, contenente le avvertenze da aversi nel loro uso.	126	313

25	magg. 1906	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle manovre di forza per le artiglierie d'assedio (edizione 1905).	127	313
26	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Adozione per le batterie da campagna dei collari di finimenti per le batterie a cavallo	128	313
26	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria	130	316
27	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Aggiunte e varianti alla categoria I del Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi	131	317
4	giug. 1906	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzioni pratiche per l'artiglieria	132	319
4	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Quinta serie di varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie da costa	133	320
5	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazione dei comuni alle truppe. . . .	134	320
10	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 258, col quale alcuni stabilimenti militari sono sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256 . .	153	355
10	»	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n. 423, che apporta aggiunte e varianti al regolamento di servizio in guerra, parte II — servizio delle intendenze — servizio telegrafico	195	423
12	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per il taglio e la costruzione degli oggetti di corredo	135	323
12	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di edifici militari nei territori del V e VI corpo d'armata	136	324
13	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.	137	326
14	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti alla categoria II del Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi	138	327
14	»	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. decreto n. 294 per sostituzione del presidente della commissione centrale del tiro a segno nazionale .	162	371
16	»	TRASPORTI. — Regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e sulle navi) — parte 1ª	139	328
16	»	TRASPORTI. — Funzionari ferroviari con i quali le autorità militari debbono prendere accordi per determinati trasporti	140	329

17 giug. 1906	TRASPORTI. — Istruzione per l'eseguimento dei trasporti dei materiali dell'amministrazione militare	141	337
18 »	MILITARI DI TRUPPA. — Passaggio nell'arma dei carabinieri reali di militari di truppa sotto le armi	142	337
22 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Parte II della nuova istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio e da fortezza . . .	143	339
22 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	144	340
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ristampa del volume I della parte seconda del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio	145	341
25 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alla istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria ed all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi	147	348
25 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti alla tariffa n. 7 dell'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi	148	349
26 »	ITRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — 1ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione tattica per le batterie da campagna ed a cavallo	149	350
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegno cancelleria per i riparti d'artiglieria da costa da fortezza ed operai	150	350
28 »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 279 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1886. . .	154	357
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Servizio delle piccole riparazioni al corredo della truppa per mezzo degli operai militari . .	151	351
29 »	TRASPORTI. — Trasporti sulla ferrovia elettrica Chieti stazione-Chieti città	152	352
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 269 che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa di vari Ministeri, non approvati il 30 giugno 1906	155	359
1° lug. 1906	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 282 che approva le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-1906	156	360

1° lug.	1906	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 290 che approva la maggiore assegnazione di L. 5663.62 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-1905	163	372
1°	»	UFFICIALI IN CONGEDO. — Legge n. 298 che stabilisce sanzioni penali per gli ufficiali in congedo appartenenti a classi di leva ancora obbligate al servizio militare, i quali non rispondono alle chiamate per istruzione . .	164	373
3	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	157	363
4	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di edifici militari nel territorio del I corpo d'armata.	158	363
4	»	SERVIZIO SANITARIO. — Edifici militari ai quali è assegnato un carretto reggi-barella per il trasporto degli infermi agli stabilimenti sanitari.	159	366
4	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Sostituzione del morso snodato al morso con guardia nelle briglie per cavallo montato di mezzo e di volata delle batterie da campagna ed a cavallo . .	160	369
5	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna	161	369
8	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 305 che istituisce i farmacisti militari di complemento e che apporta modificazioni alla tabella organica dei farmacisti militari effettivi	165	374
8	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto che approva le modificazioni apportate al regolamento per l'acquisto diretto dal commercio del pane e del foraggio per le regie truppe	226	529
12	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 323 che stabilisce l'organico dell'amministrazione centrale della guerra .	166	381
12	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 330 che approva eccedenze d'impegni su taluni capitoli di spese obbligatorie e d'ordine risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1904-905	175	395

12	lug. 1906	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 343 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	176	397
15	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 360 che apporta modificazioni alle leggi sulle pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra	177	397
15	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 399 che approva il regolamento per il reclutamento dei capitani commissari e che apporta modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito. .	186	409
17	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Servizio foraggio nel 1907	167	383
18	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Sezione di automobilisti militari presso la brigata ferrovieri del genio	168	384
18	»	TRASPORTI. — Commissioni militari di linea.	169	389
19	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione ai cuscinetti sottobanda di selle da cavalleria (VIII-372)	170	390
19	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1906	171	391
19	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Certificati di quietanze di tesoreria per le somme versate e da reintegrare al bilancio	172	392
19	»	MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 372 recante provvedimenti per i sottufficiali	178	399
19	»	PENSIONI. — Legge n. 389 che apporta aggiunte all'art. 87 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari	187	414
19	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 431 che approva il regolamento per l'avanzamento del personale dell'amministrazione centrale della guerra.	196	426
19	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 454 che modifica le norme per l'ammissione nel personale dei ragionieri geometri del genio militare . .	228	535
20	»	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Somministrazione di materiali d'artiglieria ed esecuzione di lavori alle società di tiro a segno nazionale	173	392

20 lug.	1906	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Nuove tavole di tiro — 1ª serie di aggiunte e varianti alle tavole di tiro del mortaio da 210 (edizione 1906)	174	392
22	»	Colonia Eritrea. — R. decreto n. 461 che approva le tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali	215	508
25	»	Trasporti. — Biglietterie militari	179	405
26	»	Amministrazione e contabilità. — Eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di competenza di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905	180	405
27	»	Disciplina militare. — Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa	181	406
28	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Nuove tavole di tiro	182	407
28	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — 1ª serie di aggiunte varianti alle tavole di tiro del mortaio da 149	183	407
28	»	Equipaggiamento. — Adozione di strumenti leggeri da zappatori, per fanteria . . .	184	408
29	»	Ordinamento del R. esercito. — R. decreto n. 412, che costituisce la sezione staccata del genio di Belluno in sottodirezione, conferendole autonomia tecnica ed amministrativa .	197	432
29	»	Onorificenze. — R. decreto n. 470 che autorizza a portare il nastro in luogo delle medaglie commemorative e la croce per anzianità di servizio	210	449
2 agos.	1906	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Varianti alla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri geometri del genio	185	408
4	»	Servizio del genio. — Norme da osservarsi nelle provviste di gelatina esplosiva e dei relativi accessori	188	415
4	»	Trasporti. — Reclami contro l'amministrazione delle ferrovie dello Stato	189	419
4	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — 14ª serie di aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione delle richieste per provvista di materiali e norme da eseguirsi nelle collaudazioni	190	420
6	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — 1ª serie di aggiunte e varianti alle tavole di tiro a livello del mare, dell'obice da 280 corto .	191	420

6 ag.	1906	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione al bastone della bandiera per telegrafia a segnali. .	192	420
8	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità ai carabinieri reali citati come testimoni .	193	421
9	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento degli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali in servizio di pubblica sicurezza.	194	422
13	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Nuove tavole di tiro	198	433
13	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio delle batterie da costa .	199	434
14	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Autorizzazione ai musicanti per suonare in luoghi pubblici. .	200	434
14	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per la concessione di musiche e fanfare	201	435
16	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso d'istruzione per militari aspiranti fuochisti e conduttori delle locomotive ferroviarie .	202	437
16	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.	203	440
16	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Modificazioni al R. decreto 7 aprile 1892 e al relativo regolamento sulle indennità eventuali	216	519
16	»	PENSIONI. — R. decreto n. 499 per sostituzione di un membro della commissione esecutiva delle leggi pei veterani e della commissione per il riconoscimento della campagna dell'agro romano	223	526
21	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto che sopprime le zone di servitù militare intorno al già magazzino per munizioni da guerra in Lodi	229	536
22	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Quaderni e fascicoli dei caricamenti dei materiali di artiglieria d'assedio	204	443
22	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Fascicolo dei caricamenti dei materiali di artiglieria.	205	444
23	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Nuove tavole di tiro	206	444
23	»	TRASPORTI. — Concessioni speciali pei viaggi per proprio conto degli impiegati dello Stato	207	444
28	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alla polveriera di Aosta	235	545

28 ag. 1906	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera di Sonico in Valcamonica.	236	546
30 »	TRASPORTI. — Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie	208	447
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che modifica l'allegato I al R. decreto n. 470 del 3 dicembre 1903	230	537
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazioni dei comuni alle truppe . . .	209	448
1° sett. 1906	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alla cinta di sicurezza di Spezia.	237	546
4 »	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazioni al regolamento sull'uniforme	211	450
4 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna.	212	452
5 »	AVANZAMENTO. — Norme e programmi per il reclutamento dei capitani commissari dai tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo contabile militare. . .	213	452
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 513 che determina le norme per le ispezioni alle ragionerie delle amministrazioni centrali dello Stato e a quelle delle intendenze di finanza.	231	539
10 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. - Nuove tavole di tiro.	217	521
12 »	DISCIPLINA MILITARE. — Varianti al regolamento per le licenze nel R. esercito . . .	218	521
12 »	TRASPORTI. — Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie.	219	521
13 »	AVANZAMENTO. — Proposte e commissioni d'avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente.	220	522
13 »	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazioni all'istruzione sulla divisa e sull'uniforme del R. corpo di truppe coloniali.	221	522
17 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.	224	527
18 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Nuove tavole di tiro.	225	527

23 sett.	1906	RECLUTAMENTO. — Modificazioni di forma da apportare alla istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato, 13 luglio 1903, in conseguenza del nuovo ordinamento ferroviario e delle nuove norme sulla costituzione e sulle attribuzioni delle commissioni militari di linea (*Atto* 169 a. c.)	227	530
27	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Norme e programma per gli esami d'avanzamento al grado di segretario nell'amministrazione centrale della guerra . . .	238	547
28	»	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 539 che esonera gli operai straordinari della guerra, già in servizio sotto l'impero del regolamento 12 giugno 1892, dal limite di età posto per la iscrizione a ruolo.	242	557
1° ott.	1906	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Quaderni e fascicoli dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio.	232	542
4	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Suole centrali di tiro d'artiglieria.	233	543
5	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. - 2ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria .	234	543
5	»	ONORIFICENZE. — R. decreto n. 562 col quale sono arrecate modificazioni al R. decreto n. 463 in data 3 novembre 1894 che istituiva la medaglia a ricordo delle campagne d'Africa.	257	659
8	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del panno turchino per vestiario da carabinieri in sostituzione di quello turchino per vestiario da sottufficiali.	243	558
9	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Norme e programma d'esame per l'avanzamento al grado di archivista nel personale dell'amministrazione centrale della guerra.	244	620
10	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — 2ª serie di aggiunte e varianti al fascicolo 56° dei caricamenti dei materiali d'artiglieria. . .	239	552
11	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione al regolamento d'amministrazione. .	240	552
11	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che stabilisce nuove tabelle organiche per gli operai delle direzioni e sottodirezioni autonome del genio, dei magazzini centrali militari, dell'istituto geografico militare e della farmacia centrale militare	253	632

11	ott. 1906	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alla cinta di sicurezza della piazza di Spezia.	268	677
13	»	AVANZAMENTO. — Composizione delle commissioni d'avanzamento di grado superiore. .	241	554
16	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Istruzione per l'eseguimento del regolamento per l'acquisto diretto dal commercio del pane e del foraggio per le R. truppe	245	622
16	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti alla categoria II del Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi.	246	625
16	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Seconda serie di aggiunte e varianti al fascicolo 55° dei caricamenti dei materiali d'artiglieria.	247	626
17	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria.	248	626
19	»	DISCIPLINA MILITARE. — Note caratteristiche degli ufficiali.	249	628
19	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazioni dei comuni alle truppe . . .	250	629
20	»	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Adozione della cartuccia a pallottola frangibile per armi mod. 91.	251	630
22	»	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — MILITARI DI TRUPPA — Modificazioni all'istruzione per l'esecuzione del R. decreto 23 ottobre 1904, n. 577, che istituisce i carabinieri aggiunti.	252	631
3	nov. 1906	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — R. decreto n. 590, che approva le norme per il concorso al posto di assistente alla biblioteca centrale militare.	264	673
6	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Acquisto di materiale da scherma.	254	647
6	»	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazione al regolamento sull'uniforme	255	648
8	»	DISCIPLINA MILITARE. — Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa.	256	648
12	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Richiesta di stampati al 2° reclusorio militare. . .	258	661
14	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901. . . .	259	662

14	nov. 1906	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria	260	666
16	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Scuole militari. — Varianti al regolamento per le sale di scherma dei corpi di truppa e delle scuole militari e programmi per l'insegnamento della scherma — Regolamento per la gara di scherma divisionale	261	667
19	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Quaderni e fascicoli dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio	262	671
24	»	Avanzamento. — Avanzamento degli ufficiali in congedo.	263	671
29	»	Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico. — Indirizzo da usarsi per la sezione staccata d'artiglieria di Tenda . .	265	674
1°	dic. 1906	Trasporti. — Facilitazioni pei trasporti sulle guidovie a vapore Mantova-Asola e Mantova-Viadana.	266	174
6	»	Trasporti. — Viaggi per proprio conto degli impiegati civili dello Stato	267	675
10	»	Equipaggiamento. — Mantelline per i marescialli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	269	678
10	»	Servizio del genio. — Somministrazioni a pagamento immediato ai corpi ed uffici del R. esercito di materiali e di lavori per parte dell'officina di costruzione del genio di Pavia.	270	685
11	»	Servizio sanitario. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie.	271	686
11	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Impiego della cartuccia a pallottola frangibile, per parte della truppa	272	687
12	»	Trasporti. — Trasporto dei materiali dell'amministrazione militare — Casse vuote per galletta.	273	687
13	»	Avanzamento. — Norme e programmi per il reclutamento dei capitani commissari dai tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo contabile militare . .	274	688
13	»	Equipaggiamento. — Adozione di coreggiuole per strumenti leggeri da zappatore . . .	275	688
14	»	Amministrazione e contabilità. — Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901 . .	276	689

18	dic. 1906	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Caricamento della carretta alpina	277	691
19	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna.	278	691
21	»	TRASPORTI. — Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie	279	692
21	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di guanti di pelle scamosciata color marrone. . . .	280	692
27	»	RECLUTAMENTO. — Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento	281	695
27	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'istruzione tattica per le batterie da campagna ed a cavallo . . .	282	695
27	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Disposizioni amministrative per l'attuazione della legge 19 luglio 1906, n. 372, recante provvedimenti pei sottufficiali.	283	696
28	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione. .	284	699

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli *Atti* contenuti nel *Giornale militare* 1906.

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
11 gennaio	R. decreto n. 8, che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra . . .	15	30
25 aprile	Norme che regolano gli esami di concorso ai posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe	100	181
25 »	Norme che regolano gli esami per l'avanzamento a capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe	101	214
26 »	Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni.	106	237
3 luglio	Legge n. 305 che istituisce i farmacisti militari di complemento e che apporta modificazioni alla tabella organica dei farmacisti militari effettivi	165	374
12 »	Legge n. 323 che stabilisce l'organico dell'amministrazione centrale della guerra . . .	166	381
19 »	R. decreto n. 431, che approva il regolamento per l'avanzamento del personale dell'amministrazione centrale della guerra.	196	426
19 »	R. decreto n. 454, che modifica le norme per l'ammissione nel personale dei ragionieri geometri del genio militare	228	535
2 agosto	Varianti alla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri geometri del genio	185	408
30 »	Decreto ministeriale che modifica l'allegato I al R. decreto n. 470 del 3 dicembre 1903	230	537
27 settembre	Norme e programma per gli esami d'avanzamento al grado di segretario nell'amministrazione centrale della guerra	238	547

9 ottobre	Norme e programma d'esame per l'avanzamento al grado di archivista nel personale dell'amministrazione centrale della guerra.	244	620
5 novembre	R. decreto n. 590, che approva le norme per il concorso al posto di assistente alla biblioteca centrale militare	264	673
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.		
21 dic. 1905	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto (edizione 1904)	3	2
23 »	Aggiunte e varianti al Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. . . .	8	10
28 »	Legge n. 618, che autorizza la spesa dell'esercizio1905-906 per le truppe distaccate in Oriente (Candia)	13	29
2 gennaio	Modificazioni al regolamento d'amministrazione.	9	10
11 »	Norme per l'accertamento delle persone che debbono quietanzare i mandati di pagamento	16	31
1° febbraio	Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901 . .	38	66
1° »	Semplificazione nella documentazione delle contabilità.	39	66
1° »	Assunzione in servizio dei medici e veterinari civili.	40	69
12 »	Conteggio degli invogli di carta ed invogli di cartoncino ricavati dalla scomposizione dei pacchi di cartucce e dall'impiego delle medesime	48	90
3 marzo	Modificazioni al regolamento d'amministrazione	60	108
15 »	Somministrazioni dei comuni alle truppe. .	69	132
24 »	Ristampa a formato ridotto dei modelli 1022 e 1022 bis	76	145
2 aprile	Dichiarazione da apporsi appiedi del registro analitico-riassuntivo mod. *B* dei magazzini non sottoposti a riscontro effettivo . . .	82	153
4 »	Somministrazioni dei comuni alle truppe. .	84	155
4 »	Semplificazioni contabili	85	155
8 »	Legge n. 108, che abolisce la ritenuta straordinaria sulle prime nomine e sulle promozioni degli impiegati civili e militari .	91	163
16 »	Pubblicazione del Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi	92	164

26 aprile	Versamento dei caricatori per armi mod. 91, vuoti, ai laboratori pirotecnici	103	236
7 maggio	Disposizioni per la riscossione delle rendite delle masse speciali, e per la liquidazione delle eredità giacenti di militari defunti .	112	260
9 »	Depositi degli allievi della scuola militare aspiranti all'arma di cavalleria	114	261
18 »	Modificazioni al regolamento d'amministrazione.	122	290
5 giugno	Somministrazioni dei comuni alle truppe .	134	320
10 »	R. decreto n. 258, col quale alcuni stabilimenti militari sono sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256	153	355
12 »	Norme per il taglio e la costruzione degli oggetti di corredo	135	323
14 »	Aggiunte e varianti alla categoria II del Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi	138	327
22 »	Ristampa del volume I della parte seconda del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio	145	341
28 »	Assegno cancelleria per i riparti d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai	150	350
29 »	Servizio delle piccole riparazioni al corredo della truppa per mezzo degli operai militari	151	351
30 »	Legge n. 269, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa di vari Ministeri, non approvati al 30 giugno 1906	155	359
1° luglio	Legge n. 282, che approva le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-906.	156	360
1° »	Legge n. 290 che approva la maggiore assegnazione di L. 5663.62 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904 905	163	372
3 »	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	157	363
8 »	R. decreto che approva le modificazioni apportate al regolamento per l'acquisto diretto dal commercio del pane e del foraggio per le R. truppe	226	529

12 luglio	Legge n. 330 che approva eccedenze d'impegni su taluni capitoli di spese obbligatorie e d'ordine risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1904-905	175	395
17 »	Servizio foraggio nel 1907	167	383
19 »	Certificati di quietanze di tesoreria per le somme versate e da reintegrare al bilancio .	172	392
26 »	Eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di competenze di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905	180	405
31 agosto	Somministrazioni dei comuni alle truppe. .	209	448
8 settembre	R. decreto n. 513 che determina le norme per le ispezioni alle ragionerie delle amministrazioni centrali dello Stato e a quelle delle intendenze di finanza	231	539
11 ottobre	Modificazioni al regolamento d'amministrazione.	240	552
16 »	Istruzione per l'eseguimento del regolamento per l'acquisto diretto dal commercio del pane e del foraggio per le R. truppe . .	245	622
16 »	Aggiunte e varianti alla categoria II del Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi	246	625
19 »	Somministrazioni dei comuni alle truppe. .	250	629
6 novembre	Acquisto di materiale da scherma	254	647
12 »	Richiesta di stampati al 2° reclusorio militare	258	661
14 »	Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901	259	662
14 dicembre	Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901	276	689
28 »	Modificazioni al regolamento d'amministrazione.	284	699
	ARMA DEI CARABINIERI REALI.		
22 ottobre	Modificazioni all'istruzione per l'esecuzione del R. decreto 23 ottobre 1904, n. 577, che istituisce i carabinieri aggiunti	252	631

	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE.		
23 dic. 1905	Aggiunte e varianti all'*Atto* 328 del 1902, riguardante la somministrazione di materiali d'artiglieria alle società di tiro a segno nazionale	6	3
12 gennaio	Aggiunte all'*Atto* 328 del 1902 (come sopra)	19	36
26 febbraio	Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi (edizione 1904)	52	95
26 marzo	Adozione di una pistola automatica per gli ufficiali	78	148
26 »	Aggiunte e varianti all'*Atto* 328 del 1902, riguardante la somministrazione di materiali d'artiglieria alle società di tiro a segno nazionale	79	148
10 aprile	Adozione di un nuovo copricanna di fucile mod. 91	88	159
18 »	Cessioni di materiali d'artiglieria alle amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra ed alle amministrazioni provinciali e comunali	97	168
20 luglio	Somministrazione di materiali d'artiglieria ed esecuzione di lavori alle società di tiro a segno nazionale	173	392
20 ottobre	Adozione della cartuccia a pallottola frangibile per armi mod. 91	251	630
	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA.		
29 dic. 1905	R. decreto che autorizza le persone appartenenti all'associazione italiana della Croce rossa di fregiarsi di appositi distintivi . .	14	29
	AVANZAMENTO.		
30 gennaio	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei corpi di commissariato e contabile	30	54
28 febbraio	Norme per gli esami di concorso per la nomina a sottotenente veterinario in servizio attivo permanente.	53	96

8 marzo	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei corpi di commissariato e contabile	63	113
15 maggio	Esame d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici	120	268
15 luglio	R. decreto n. 399, che approva il regolamento per il reclutamento dei capitani commissari e che apporta modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito	186	409
5 settembre	Norme e programmi per il reclutamento dei capitani commissari dai tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo contabile militare	213	452
13 »	Proposte e commissioni d'avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente . .	220	522
13 ottobre	Composizione delle commissioni d'avanzamento di grado superiore	241	551
24 novembre	Avanzamento degli ufficiali in congedo . .	263	671
12 dicembre	Norme e programmi per il reclutamento dei capitani commissari dai tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo contabile militare.	274	688
	CAVALLI.		
14 aprile	Cavalli di carica.	89	160
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
23 dic. 1905	Passaggio della frazione « Isola Cervesina » dal comune di Zinasco (distretto di Pavia) a quello di Cervesina (distretto di Voghera)	4	3
10 febbraio	Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	46	78
22 »	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	51	95
22 »	Relazione a S. M. il Re e R. decreto n. 56 che stabilisce il servizio militare in generale e quelli di artiglieria, del genio, di sanità, di commissariato e della giustizia militare.	68	120

26 marzo	Circoscrizione territoriale per il servizio d'artiglieria.	77	145
29 »	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	80	148
14 aprile	Circoscrizione territoriale per il servizio di commissariato	90	162
16 »	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	93	164
17 »	Sedi fisse dei reggimenti	96	168
13 giugno	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	137	326
23 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	144	340
16 agosto	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	203	440
17 settembre	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	224	527
	COLONIA ERITREA.		
22 sett. 1905	R. decreto n. 507, che approva l'ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea . .	214	435
26 aprile	R. decreto n. 172, che apporta un'aggiunta agli articoli 143 e 145 dell'ordinamento organico per la colonia Eritrea	222	525
22 luglio	R. decreto n. 461, che approva le tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali	215	508
	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.		
29 novembre	Indirizzo da usarsi per la sezione staccata d'artiglieria di Tenda	265	674
	DISCIPLINA MILITARE.		
13 gennaio	Aggiunta al regolamento sull'uniforme ed all'istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito	20	36
23 »	Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa . .	27	41
4° febbraio	Relazione a S. M. il Re e R. decreto che approva varianti al regolamento di disciplina militare; al regolamento per le licenze nel R. esercito e ad altri regolamenti . . .	35	59
1° »	Modificazioni all'*Atto* 75 del 1903	36	65

22 febbraio	Relazione a S. M. il Re e R. decreto portante modificazioni al regolamento di disciplina militare.	50	93
1° marzo	Aggiunta alla istruzione per la divisa degli ufficiali dei carabinieri reali	55	102
2 »	Modificazioni all'*Atto* 53 del 1897 relativo agli attendenti degli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa.	59	108
8 »	Ufficiali che cessano dal servizio militare per aver raggiunto i limiti di età.	64	116
10 »	Domande e proposte per cambi di corpo o residenza e destinazioni in genere degli ufficiali in servizio attivo permanente. . .	66	116
31 »	Varianti al regolamento sull'uniforme, all'istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito ed all'istruzione per la divisa dell'arma dei carabinieri reali	84	150
26 aprile	Aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme	105	237
27 luglio	Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa . .	181	406
4 settembre	Modificazioni al regolamento sull'uniforme .	211	450
12 »	Varianti al regolamento per le licenze nel R. esercito.	218	521
13 »	Modificazioni all'istruzione sulla divisa e sull'uniforme del R. corpo di truppe coloniali	221	522
19 ottobre	Note caratteristiche degli ufficiali	249	628
6 novembre	Modificazione al regolamento sull'uniforme .	255	648
8 »	Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa . .	256	648

DISPOSIZIONI VARIE.

22 dic. 1905	Legge n. 587 che proroga le disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, sulla cedibilità degli stipendi	12	28
14 gennaio	R. decreto n. X, che costituisce in ente morale la fondazione « Francolini » e ne approva lo statuto organico	43	72
20 »	Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1905	25	40
1° febbraio	Cessioni ed istituti di beneficenza, ecc., di oggetti di corredo fuori uso	37	65
18 »	Relazione a S. M. il Re e R. decreto n. 43 che istituisce presso il Ministero della guerra una « Commissione tecnica per gli studi sull'educazione fisica nell'esercito » . . .	62	112

2 marzo	Visita sanitaria agli ufficiali subalterni del genio, da trasferirsi alla brigata ferrovieri	56	102
16 aprile	Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*	94	165
10 maggio	Ristampa del catalogo degli stampati	118	265
17 »	Disposizioni relative a domande per titoli nobiliari	121	280
17 »	R. decreto CLXXVII, che abroga i regi decreti 15 settembre 1904, n. CCCCVIII, e 1° gennaio 1905, n. III, riguardanti la « Casa Umberto I, dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate » ed approva il nuovo statuto dell'ente	146	343
21 »	Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare	124	311
22 »	Norme di servizio per il comando del corpo di stato maggiore	125	312
15 luglio	Legge n. 360, che apporta modificazioni alle leggi sulle pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra	177	397
19 »	Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1906	171	391
14 agosto	Autorizzazione ai musicanti per suonare in luoghi pubblici	200	434
14 »	Norme per la concessione di musiche e fanfare	201	435
28 settembre	R. decreto n. 539, che esonera gli operai straordinari della guerra, già in servizio sotto l'impero del regolamento 12 giugno 1892, dal limite di età posto per la iscrizione a ruolo	242	557
11 ottobre	Decreto ministeriale che stabilisce nuove tabelle organiche per gli operai delle direzioni e sottodirezioni autonome del genio, dei magazzini centrali militari, dell'istituto geografico militare e della farmacia centrale militare	253	632
	EQUIPAGGIAMENTO.		
23 dic. 1905	Adozione della mantellina per i marescialli di fanteria e del genio	7	4
23 gennaio	Adozione di un berretto di panno per le compagnie di disciplina	26	40
25 »	Adozione di guanti di lana pettinata per alpini e per artiglieria da montagna	28	41
27 »	Modificazioni ai cappotti ed alle giubbe di panno da granatieri	29	42

31 gennaio	Adozione di una borsa di tela per il trasporto dei ferri da cavallo	31	56
12 febbraio	Aggiunta di una nuova suddivisione di taglia per le giubbe di panno e per quelle di tela di alcune specialità dell'arma di artiglieria	47	79
9 maggio	Distintivi da militari addetti al servizio aereostatico	113	260
27 »	Aggiunte e varianti alla categoria I del Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi	131	317
4 luglio	Sostituzione del morso snodato al morso con guardia nelle briglie per cavallo montato di mezzo e di volata delle batterie da campagna ed a cavallo	160	369
19 »	Modificazione ai cuscinetti sottobanda di selle da cavalleria (VIII-372)	170	390
28 »	Adozione di strumenti leggeri da zappatori, per fanteria	184	408
6 agosto	Modificazione al bastone della bandiera per telegrafia a segnali	192	420
8 ottobre	Adozione del panno turchino per vestiario da carabinieri in sostituzione di quello turchino per vestiario da sottufficiali	243	358
10 dicembre	Mantelline per i marescialli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . .	269	678
13 »	Adozione di coreggiuole per strumenti leggeri da zappatore	275	688
21 »	Adozione di guanti di pelle scamosciata color marrone	280	692

ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.

11 gennaio	Tavole di tiro del mortaio da 210 . . .	17	34
12 »	Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria	18	35
15 »	Quaderni e fascicoli di caricamento del parco d'artiglieria d'assedio	21	36
17 »	Istruzione sul cavallo	22	38
1° febbraio	Relazione a S. M. il Re e R. decreto che approva varianti al regolamento d'istruzione e di servizio interno per le varie armi, per le direzioni, sezioni, uffici locali di commissariato e per le compagnie di sussistenza e ad altri regolamenti.	35	59
8 »	Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria	44	71

2 marzo	Istruzione sull'affardellamento, attendamento e accampamento per l'artiglieria da montagna.	58	107
16 »	Aggiunte e varianti al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici . . .	70	132
22 »	Formazioni e caricamenti delle batterie da 70 da montagna	73	136
5 aprile	Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria	87	158
25 »	Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi ed al volume I delle istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria e cavalleria	102	234
26 »	Istruzione sul cavallo	104	237
10 maggio	Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche di artiglieria	116	263
10 »	Quaderni e fascicoli di caricamento del parco d'artiglieria d'assedio	117	264
25 »	Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle manovre di forza per le artiglierie d'assedio (edizione 1905). . . .	127	313
26 »	Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria	130	316
4 giugno	Istruzioni pratiche per l'artiglieria	132	319
4 »	Quinta serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie da costa. .	133	320
22 »	Parte II della nuova istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio e da fortezza. . . .	143	339
25 »	Aggiunte e varianti alla istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria ed all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi	147	348
25 »	Varianti alla tariffa n. 7 dell'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi	148	349
26 »	1ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione tattica per le batterie da campagna ed a cavallo	149	350
20 luglio	Nuove tavole di tiro. — 1ª serie di aggiunte e varianti alle tavole di tiro del mortaio da 210 (edizione 1906).	174	392
28 »	Nuove tavole di tiro	182	407
28 »	1ª serie di aggiunte e varianti alle tavole di tiro del mortaio da 149	183	407
4 agosto	14ª serie di aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione delle richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni	190	420

6 agosto	1ª serie di aggiunte e varianti alle tavole di tiro a livello del mare dell'obice da 280 corto	191	420
13 »	Nuove tavole di tiro	198	433
13 »	Istruzione sul servizio delle batterie da costa	199	434
16 »	Corso d'istruzione per militari aspiranti fuochisti e conduttori di locomotive ferroviarie	202	437
22 »	Quaderni e fascicoli dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio	204	443
22 »	Fascicolo dei caricamenti dei materiali di artiglieria	205	444
23 »	Nuove tavole di tiro	206	444
10 settembre	Nuove tavole di tiro	217	521
18 »	Nuove tavole di tiro	225	527
1° ottobre	Quaderni e fascicoli dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio	232	542
4 »	Scuola centrale di tiro d'artiglieria	233	543
5 »	2ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria	234	543
10 »	2ª serie di aggiunte e varianti al fascicolo 56° dei caricamenti dei materiali d'artiglieria	239	552
16 »	2ª serie di aggiunte e varianti al fascicolo 55° dei caricamenti dei materiali d'artiglieria	247	626
17 »	Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria	248	626
14 novembre	Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria	260	666
15 »	Varianti al regolamento per le sale di scherma dei corpi di truppa e delle scuole militari e programmi per l'insegnamento della scherma. — Regolamento per la gara di scherma divisionale	261	667
19 »	Quaderni e fascicoli dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio	262	671
14 dicembre	Impiego della cartuccia a pallottola frangibile per parte della truppa	272	687
18 »	Caricamento della carretta alpina	277	691
27 »	Aggiunte e varianti all'istruzione tattica per le batterie da campagna ed a cavallo	282	695
	MILITARI DI TRUPPA.		
20 dic. 1905	Cambio di militari aggregati alle compagnie di sanità	2	2
22 marzo	R. decreto n. 136, portante modificazioni al regolamento sullo stato dei sottufficiali	109	254
18 maggio	Passaggio nell'arma dei carabinieri reali di militari di truppa sotto le armi	142	337

19 luglio	Legge n. 372, recante provvedimenti per i sottufficiali	178	399
22 ottobre	Modificazioni all'istruzione per l'esecuzione del R. decreto 23 ottobre 1904, n. 577, che istituisce i carabinieri aggiunti . . .	252	634
	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.		
10 giugno	R. decreto n. 423, che apporta aggiunte e varianti al regolamento di servizio in guerra, parte II — servizio delle intendenze — servizio telegrafico	195	423
	ONORIFICENZE.		
29 luglio	R. decreto n. 470 che autorizza a portare il nastro in luogo delle medaglie commemorative e la croce per anzianità di servizio . .	210	449
5 ottobre	R. decreto n. 562 col quale sono arrecate modificazioni al R. decreto n. 463 in data 3 novembre 1894 che istituiva la medaglia a ricordo delle campagne d'Africa.	257	659
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
4 marzo	R. decreto n. 86 che determina le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2° del corpo di stato maggiore e dell'ufficiale generale addetto	75	139
8 luglio	Legge n. 305 che istituisce i farmacisti militari di complemento e che apporta modificazioni alla tabella organica dei farmacisti militari effettivi	165	374
12 »	Legge n. 343 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	176	397
15 »	R. decreto n. 399 che approva il regolamento per il reclutamento dei capitani commissari e che apporta modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito	186	409
18 »	Sezione di automobilisti militari presso la brigata ferrovieri del genio.	168	384
29 »	R. decreto n. 412, che costituisce la sezione staccata del genio di Belluno in sottodirezione, conferendole autonomia tecnica ed amministrativa.	197	432

	PENSIONI.		
19 aprile	Legge n. 135 che modifica l'articolo 123 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari	111	259
26 »	R. decreto n. 168 per nomina del presidente della commissione esecutiva delle leggi pei veterani e della commissione per il riconoscimento della campagna dell'agro romano.	119	267
19 luglio	Legge n. 389 che apporta aggiunte all'art. 87 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari	187	414
16 agosto	R. decreto n. 499 per sostituzione di un membro della commissione esecutiva delle leggi pei veterani e della commissione per il riconoscimento della campagna dell'agro romano	223	526
	RECLUTAMENTO.		
7 gennaio	R. decreto n. 24 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1906.	42	71
17 »	Spese di leva	23	38
22 marzo	R. decreto n. 128 portante modificazioni al regolamento sul reclutamento del R. esercito.	98	171
17 aprile	Disposizioni relative alle richieste dei certificati di penalità e delle dichiarazioni del casellario per gli inscritti di leva arruolati nella 1ª categoria.	95	165
25 »	Modificazioni alla istruzione permanente per le operazioni della leva	99	175
3 maggio	Istruzione complementare al reclutamento del R. esercito	110	257
28 giugno	Legge n. 279 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1886.	154	357
23 settembre	Modificazioni di forma da apportare alla istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato, 13 luglio 1903, in conseguenza del nuovo ordinamento ferroviario e delle nuove norme sulla costituzione e sulle attribuzioni delle commissioni militari di linea (*Atto* 169 a. c.)	227	530
27 dicembre	Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento	281	695

	SCUOLE MILITARI.		
2 marzo	Corso di perfezionamento nell'equitazione pei sottufficiali delle armi a cavallo, e corso militare di mascalcia.	57	103
17 aprile	Corso di perfezionamento nell'equitazione pei sottufficiali delle armi a cavallo, e corso militare di mascalcia	107	252
19 maggio	Destinazioni di ufficiali alle scuole militari. .	123	306
16 novembre	Varianti al regolamento per le sale di scherma dei corpi di truppa e delle scuole militari e programmi per l'insegnamento della scherma. — Regolamento per la gara di scherma divisionale	261	667
	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA.		
10 maggio	Modificazioni della carretta da battaglione (11-57) per rendere le fiancate amovibili, e le stanghe in due pezzi	115	262
26 »	Adozione per le batterie da campagna dei collari di finimenti per le batterie a cavallo. .	128	313
	SERVIZIO DEL GENIO.		
28 gennaio	R. decreto che determina le zone di servitù militare intorno al polverificio sul Liri . .	61	111
31 »	Cambio di denominazione di caserme nel territorio dell'VIII corpo d'armata.	34	58
8 febbraio	R. decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla nuova polveriera della piazza di Alessandria (frazione Castello) .	67	119
17 marzo	Norme relative all'impiego delle automobili militari	71	133
2 aprile	Cambio di denominazione di caserme nel territorio dell'XI corpo d'armata	83	153
4 »	Cambio di denominazione di caserme nel territorio del VII corpo d'armata	86	157
23 maggio	Memoria descrittiva dei fornelli tipo Balsamello, adottati per le cucine della truppa, contenente le avvertenze da aversi nel loro uso.	126	313
12 giugno	Cambio di denominazione di edifici militari nei territori del V e VI corpo d'armata . .	136	324
4 luglio	Cambio di denominazione di edifici militari nel territorio del I corpo d'armata . . .	158	363
4 agosto	Norme da osservarsi nelle provviste di gelatina esplosiva e dei relativi accessori . . .	188	415

21 agosto	R. decreto che sopprime le zone di servitù militare intorno al già magazzino per munizioni da guerra in Lodi	229	536
28 »	R. decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alla polveriera di Aosta. . .	235	545
28 »	R. decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera di Sonico in Valcamonica	236	546
1° settembre	R. decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alla cinta di sicurezza di Spezia	237	546
11 ottobre	R. decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alla cinta di sicurezza della piazza di Spezia	268	677
10 dicembre	Somministrazioni a pagamento immediato ai corpi ed uffici del R. esercito di materiali e di lavori per parte dell'officina di costruzione del genio di Pavia	270	685
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO.		
23 dic. 1905	Magazzini militari di distribuzione viveri .	5	3
1° febbraio	Istruzione sui servizi ad economia del commissariato militare	41	69
8 »	Ordinamento del servizio di commissariato militare; riparto del personale fra le direzioni, sezioni ed uffici locali	45	75
	SERVIZIO SANITARIO.		
1° febbraio	Relazione a S. M. il Re e R. decreto che approva varianti al regolamento sul servizio sanitario militare territoriale e ad altri regolamenti	35	59
23 marzo	Norme per il servizio balneario militare . .	74	138
4 luglio	Edifici militari ai quali è assegnato un carretto reggi-barella per il trasporto degli infermi agli stabilimenti sanitari	159	366
11 dicembre	Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie.	271	686
	SERVIZIO TERRITORIALE.		
1° febbraio	Relazione a S. M. il Re e R. decreto che approva varianti al regolamento pel servizio territoriale e ad altri regolamenti. . . .	35	59
29 marzo	R. decreto che apporta aggiunte e varianti al regolamento pel servizio territoriale . . .	129	315

	SERVIZIO VETERINARIO.		
18 gennaio	Istituzione di un gabinetto di batteriologia veterinaria militare	24	38
	STATO DEGLI UFFICIALI.		
1° marzo	Permanenza degli ufficiali in posizione di servizio ausiliario.	54	101
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.		
5 luglio	Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna	161	369
8 »	Legge n. 305 che istituisce i farmacisti militari di complemento e che apporta modificazioni alla tabella organica dei farmacisti militari effettivi	165	374
8 agosto	Indennità ai carabinieri reali citati come testimoni	193	421
9 »	Trattamento degli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali in servizio di pubblica sicurezza	194	422
16 »	Modificazioni al R. decreto 7 aprile 1892 e al relativo regolamento sulle indennità eventuali	216	519
4 settembre	Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna	212	452
19 dicembre	Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna	278	691
27 »	Disposizioni amministrative per l'attuazione della legge 19 luglio 1906, n. 372, recante provvedimenti pei sottufficiali	283	696
	TIRO A SEGNO NAZIONALE.		
1° febbraio	R. decreto n. 38 di nomina dei membri della commissione centrale del tiro a segno nazionale.	49	91
11 marzo	R. decreto che indice la V gara nazionale di tiro a segno per l'anno 1907	108	253
14 giugno	R. decreto n. 294 per sostituzione del presidente della commissione centrale del tiro a segno nazionale	162	374

	TRASPORTI.		
3 gennaio	Documenti di viaggio per le parenti-domestiche dei sottufficiali	10	19
3 »	Istruzione sui documenti di viaggio e di trasporto.	11	19
31 »	Viaggi degli ufficiali subalterni nei treni direttissimi	32	56
31 »	Variazione sui libretti di viaggio mod. *A* ed *A bis*.	33	57
9 marzo	Impianto di una nuova biglietteria militare a Genova	65	116
16 giugno	Regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e sulle navi), parte 1ª	139	328
16 »	Funzionari ferroviarii con i quali le autorità militari debbono prendere accordi per determinati trasporti	140	329
17 »	Istruzione per l'eseguimento dei trasporti dei materiali dell'amministrazione militare . .	141	337
29 »	Trasporti sulla ferrovia elettrica Chieti stazione - Chieti città	152	352
18 luglio	Commissioni militari di linea, ...	169	389
25 »	Biglietterie militari	179	405
4 agosto	Reclami contro l'amministrazione delle ferrovie dello Stato	189	419
23 »	Concessioni speciali pei viaggi per proprio conto degli impiegati dello Stato	207	444
30 »	Regolamento sui trasporti militari sulle ferrovie	208	447
12 settembre	Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie	219	521
1° dicembre	Facilitazioni pei trasporti sulle guidovie a vapore Mantova-Asola e Mantova-Viadana. .	266	674
6 »	Viaggi per proprio conto degli impiegati civili dello Stato	267	675
12 »	Trasporto dei materiali dell'amministrazione militare. — Casse vuote per galletta . .	273	687
21 »	Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie	279	692
	UFFICIALI IN CONGEDO.		
12 dic. 1905	Modificazioni all'*Atto* 111 del 1905 relativo agli ufficiali in congedo che risultino sprovvisti di uniforme od irreperibili	1	1
20 marzo	Modificazioni alle disposizioni pel servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento	72	135
1° luglio	Legge n. 298 che stabilisce sanzioni penali per gli ufficiali in congedo appartenenti a classi di leva ancora obbligate al servizio militare, i quali non rispondono alle chiamate per istruzione	164	373

DECISIONI DI MASSIMA

N. d' ordine	OGGETTO	Pagina
1	Preavviso mod. 83 per i carabinieri reali che entrano in ospedali civili	70
2	Divisa degli ufficiali trasferiti nel ruolo del personale permanente dei distretti	70
3	Rimborso degli assegni pagati agli aggregati ai soli effetti disciplinari	90
4	Accertamento delle infermità, lesioni e ferite dipendenti da cause di servizio	109
5	Spese pel riscaldamento di locali in alta montagna	118
6	Variazione matricolare relativa alla nomina a comandante di deposito e relatore del consiglio permanente	169
7	Autorizzazione di scarico pei materiali addebitati alle imprese dei trasporti militari	378
8	Sottufficiali alla sala di disciplina di rigore in attesa del giudizio d'una commissione di disciplina o proposti per la sospensione dal grado	378
9	Viaggi a tariffa ridotta dei capi operai dei corpi	422
10	Assunzione in forza e conteggio dell'indennità fissa spese di viaggio per gli aspiranti ai plotoni d'istruzione	445
11	Aggregazione dei militari della brigata ferrovieri del genio in viaggio colle automobili	646
12	Carabinieri aggiunti	704
13	Quota da rimborsarsi alle stazioni di vettovagliamento per razioni viveri somministrati	704
14	Militari in cura nei manicomi	705

INDICE

delle tavole comprese nel Giornale militare — parte I^a^

Quantità delle tavole	DENOMINAZIONE DELLE TAVOLE	Atto di cui fanno parte
2	Mantellina per i maresciali delle armi a piedi	7
5	Distintivi per gli appartenenti all'associazione della Croce rossa italiana	14
1	Berretto per compagnie di disciplina	26
1	Distintivo per aereostieri	113
1	Modificazione ai cuscinetti sottobanda di sella da cavalleria.	170
1	Congegno di unione dei due pezzi del bastone delle bandiere per telegrafia a segnali.	192

189

16-27

DISPENSA 1ª **1906** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 gennaio.

1905 DICEMBRE 12. — Modificazione all' *Atto* 111 del 1905 relativo agli ufficiali in congedo che risultino sprovvisti di uniforme od irreperibili, *pag.* 1.
» » 20. — Cambio dei militari *aggregati* alle compagnie di sanità, *pag.* 2.
» » 21. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 2.
» » 23. — Passaggio della frazione « Isola Cervesina » dal comune di Zinasco (distretto di Pavia) a quello di Cervesina (distretto di Voghera) *pag.* 3.
» » 23. — Magazzini militari di distribuzione viveri, *pag.* 3.
» » 23. — Aggiunte e varianti all'*Atto* 328 del 1902, riguardante la somministrazione di materiali d'artiglieria alle società di tiro a segno nazionale, *pag.* 3.
» » 23. — Adozione della mantellina per i marescialli di fanteria e del genio, *pag* 4.
» » 23. — Aggiunte e varianti al Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 10.
GENNAIO 2. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione, *pag.* 10.
» 3. — Documenti di viaggio per le parenti-domestiche dei sottufficiali, *pag.* 19.
» 3. — Istruzione sui documenti di viaggio e di trasporto, *pag.* 19.

Atto N. 1. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Modificazione all'*Atto* 111 del 1905 relativo agli ufficiali in congedo che risultino sprovvisti di uniforme od irreperibili.** — 12 dicembre 1905.

Al n. 4 dell'*Atto* 111 del corrente anno è fatta la seguente aggiunta:

« I comandi di divisione e di distretto militare, che hanno a ruolo ufficiali in congedo unicamente per ragioni di residenza, dovranno essere rispettivamente informati dai comandi di divisioni, di corpo, deposito, distaccamento od ufficio centro di mobilitazione o di distretto, ai quali detti ufficiali sono effettivi od assegnati, se agli ufficiali stessi debba essere richiesta oppure no, la suindicata dichiarazione.

Tali informazioni saranno fornite mediante elenco nominativo che dovrà essere trasmesso entro il mese di settembre di ogni anno ». »

Il Ministro — E. Pedotti.

N. **2**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Cambio dei militari *aggregati* alle compagnie di sanità.** — 20 dicembre 1905.

A compimento della riserva espressa nel § 85 del regolamento del servizio sanitario militare territoriale (*Atto* 185 del 1904), il Ministero determina quanto segue circa il periodo massimo di aggregazione oltre il quale dovrà aver luogo la sostituzione presso le compagnie di sanità dei militari di truppa appartenenti ad altri corpi.

Gli *aggregati* alle compagnie di sanità, se attendenti, resteranno alle compagnie stesse fino al termine della ferma sotto le armi, o finchè conservino la qualità di attendente.

Se addetti al servizio generale, resteranno alle compagnie di sanità, in massima, non più di sei mesi, e per una volta sola.

La durata dell'aggregazione dei militari destinati al servizio generale non potrà essere prolungata se non quando:

a) essi diventino attendenti degli ufficiali (medici e contabili) addetti all'ospedale militare;

b) debbano essere tra breve promossi di grado col contemporaneo trasferimento alla compagnia di sanità;

c) il reggimento al quale appartengono debba trasferirsi da uno ad altro corpo d'armata territoriale per cambio di guarnigione, nel qual caso però la durata dell'aggregazione non potrà essere prolungata oltre 8 mesi.

Ogni due mesi avrà luogo il cambio di *un terzo* dei militari aggregati alle compagnie di sanità per il servizio generale.

Quanto sopra è detto per le compagnie di sanità si applica anche pel plotone autonomo di sanità della Sardegna, il quale funziona come una vera e propria compagnia di sanità.

Il Ministro — E. Pedotti.

N. **3**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto (edizione 1904).** — 21 dicembre 1905,

Si sono pubblicati:

il 2° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1904, ed un fascicolo di foglietti a stampa contenente le aggiunte e le parti di composizione tipografica da incollarsi nei volumi (Parte 1ª e 2ª).

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto del fascicolo, quanto dei foglietti, eguale a quello, per ciascuno di essi, stabilito dall'*Atto* 233 del 1888.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali ed impiegati che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti secondo le norme dell'*Atto* 183 del 1896 modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ogni esemplare del 2° fascicolo è di L. 0,35 e quello del fascicolo dei foglietti per le aggiunte è di L. 0,30.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. 4. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Passaggio della frazione « Isola Cervesina » dal comune di Zinasco (distretto di Pavia) a quello di Cervesina (distretto di Voghera).** — 23 dicembre 1905.

Per effetto del R. decreto n. 335 del 5 agosto scorso, la frazione Isola Cervesina cessò di appartenere al comune di Zinasco (circondario di Pavia), e passò a far parte del comune di Cervesina (circondario di Voghera).

Il Ministero dichiara che la detta frazione di comune non deve più far parte del territorio del distretto militare di Pavia, sibbene di quello del distretto militare di Voghera.

Il Ministero ha già provveduto presso le competenti autorità, per quanto concerne le operazioni della leva a cominciare da quella della classe 1880, e si riserva di impartire opportune istruzioni ai comandi di distretto militare interessati per provvedere per i movimenti di forza che derivano dalla suddetta modificazione alla circoscrizione amministrativa.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. 5. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Magazzini militari di distribuzione viveri.** — 23 dicembre 1905.

Nei capiluoghi delle divisioni militari di Chieti, Livorno e Perugia sono istituiti magazzini militari di distribuzione viveri, i quali dovranno funzionare a cominciare dal 1° gennaio 1906 con le norme indicate dall'*Atto* 267 del 1897.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. 6. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Aggiunte e varianti all'*Atto* 338 del 1902, riguardante la somministrazione di materiali d'artiglieria alle società di tiro a segno nazionale.** — 23 dicembre 1905.

Sono apportate le seguenti aggiunte e varianti all'*Atto* predetto:

Nel comma: *Cartucce*, dello specchio che fa seguito all'*Atto*, *alla voce*:

»	—	Caricatori per armi M. 91 con cartuccia con carica ridotta	»	0,24

sostituire:

»	572	Caricatori per armi M. 91, completi, per tiri a segno	»	0	24

In fine al comma, *aggiungere:*

»	596	Pacchi di cartucce a pallottola per armi M. 91, ridotte	»	2	40
»	492	Caricatori per armi M. 91, completi, per tiri a salve.	»	0	36

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. 7. EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della mantellina per i marescialli di fanteria e del genio.** — (Con due tavole di disegno). (1) — 23 dicembre 1905.

Il Ministero, mentre si riserva di recare altre varianti alla divisa dei marescialli, determina, intanto, che sia adottata per quelli di fanteria, dei bersaglieri, degli alpini e del genio, una mantellina di panno da sottufficiali, in sostituzione degli attuali cappotti e delle mantelline di truppa.

Mantellina da marescialli di fanteria di linea e dei granatieri. — È formata di panno azzurrato per vestiario da sottufficiali e si compone essenzialmente di un corpo e di un bavero.

Il corpo, non a ruota intiera, è costituito di due parti uguali (tavola II, fig. 1ª) unite fra loro con doppia cucitura lungo i lembi posteriori. I lembi anteriori sono ripiegati e rinforzati nella parte interna e per tutta la loro lunghezza con una striscia dello stesso panno della mantellina, restringentesi dal colletto alle falde. Nell'interno del lembo sinistro può essere applicata una tasca. Le spalle e la parte superiore del dorso, per un'altezza di 25 a 30 centimetri, sono foderate con satino di lana nera.

Il bavero (tavola II, fig. 2ª), fatto con lo stesso panno della mantellina e rinforzato internamente con tela di lino cruda per asciugatoi, è attaccato nel mezzo del cerchio formato dal corpo di detta mantellina; la parte rovesciata misura un'altezza di millimetri 60 circa al centro e di millimetri 70 circa alle due estremità e la sua lunghezza deve esser tale da adattarsi bene alla persona.

Le estremità del bavero formano angolo alquanto acuto con le punte leggermente arrotondate e presentano, in giusta posizione, un foro per il passaggio del gambo della stelletta di divisa; sono

(1) Le tavole di disegno saranno unite ad una prossima dispensa.

Mantellina per marescialli delle armi a piedi.

Fig. 1ª

Scala di 1 : 10

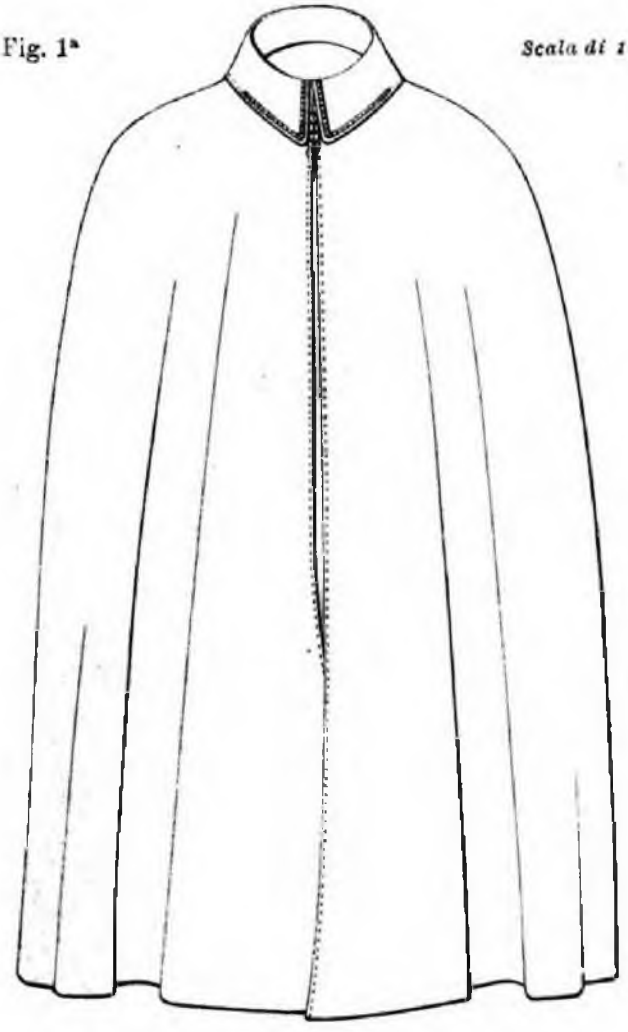


Fig. 2ª

Fermaglio



Scala di 1 : 2

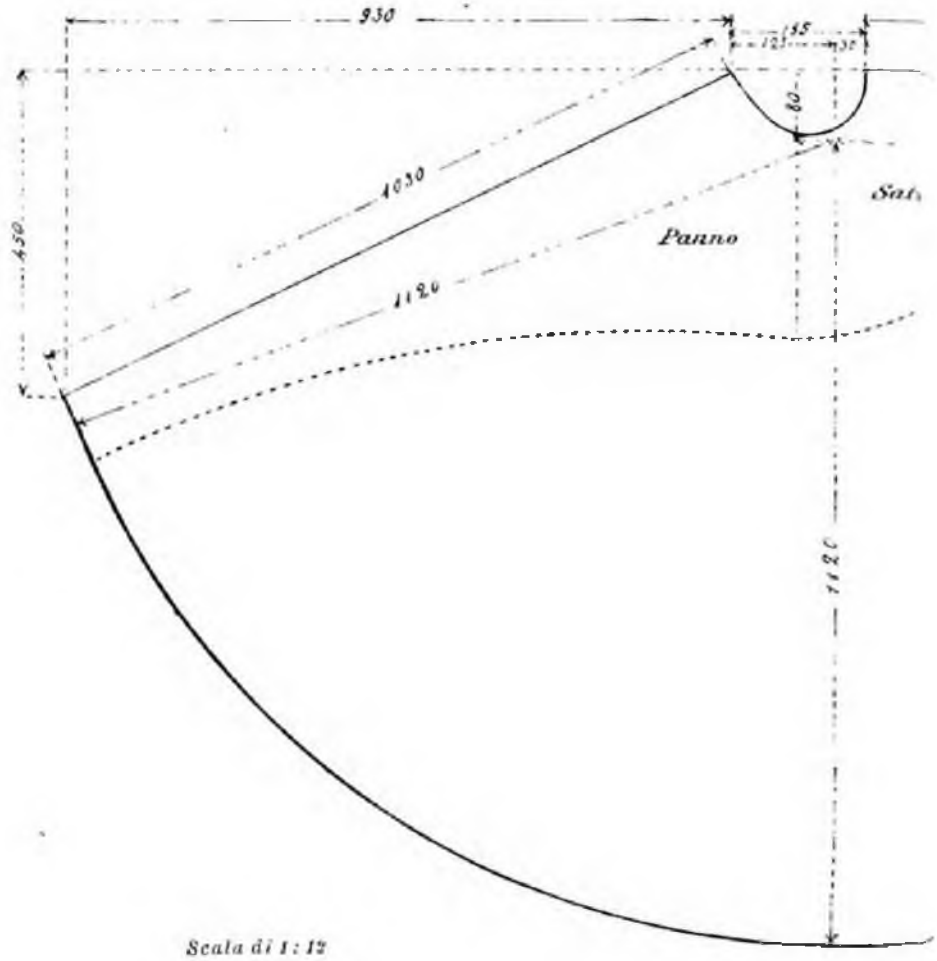
Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra





Modello (patrons) della mantellina

Mezzo corpo



Scala di 1 : 12

Laboratorio foto-litografico

...ne per marescialli delle armi a piedi.

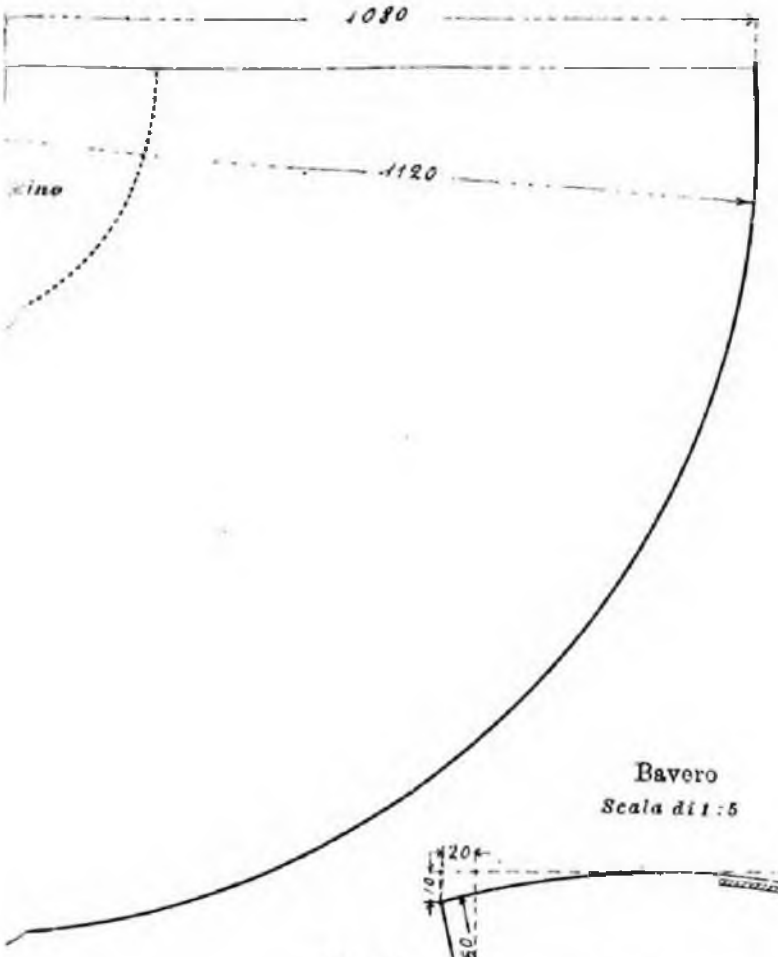


Fig. 1ª

Bavero

Scala di 1 : 5

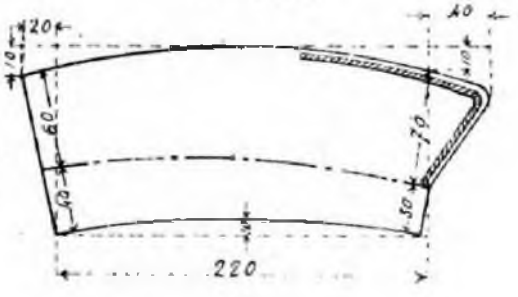


Fig. 2ª



Inoltre guarnite, ad una distanza di 2 a 3 millimetri dall'orlo, con galloncino d'argento e seta nera alto millimetri 6, il quale, partendo dalla piegatura anteriore del bavero, corre lungo i lati corti e si prolunga per 12 centimetri su ambe le parti del lato lungo.

La mantellina viene chiusa sul davanti per mezzo di un gangherello nero e rispettiva maglietta fissati al bavero presso la sua attaccatura, e di un fermaglio di metallo argentato (tavola I, fig. 2ª) costituito di due borchie a testa di leone fissate al corpo sotto le estremità del bavero, di cui quella di sinistra è munita di catenella, l'altra di gancio.

Le mantelline sono allestite su misura e la loro lunghezza deve esser tale da non scendere oltre 5 centimetri al disotto del ginocchio.

La lavorazione deve essere molto accurata.

Mantellina per marescialli degli alpini. — È identica per forma e dimensioni a quella della fanteria di linea, senonchè:

a) la mantellina è formata di panno turchino per vestiario da sottufficiali;

b) il bavero è ornato, oltrechè del galloncino d'argento e seta nera, di mostrine di panno verde-chiaro per mostreggiature, eguali a quelle della giubba.

Mantellina da marescialli dei bersaglieri. — È identica per forma e dimensioni a quella della fanteria di linea, senonchè:

a) la mantellina è formata di panno turchino per vestiario da sottufficiali;

b) il galloncino di cui è ornato il bavero è in oro e seta nera;

c) il fermaglio è di metallo dorato.

Mantellina da marescialli del genio. — È identica per forma e dimensioni a quella della fanteria di linea, senonchè:

a) la mantellina è formata di panno bigio per vestiario da sottufficiali;

b) il galloncino di cui è ornato il bavero è in oro e seta nera;

c) il fermaglio è di metallo dorato;

d) le spalle e la parte superiore del dorso sono foderate con satino di lana color bigio.

I cappotti e le mantelline in distribuzione saranno ritirati in magazzino e sostituiti con mantelline di nuovo modello.

In conseguenza di quanto precede rimangono abrogati la descrizione e i conti di costruzione del cappotto da marescialli dei granatieri, fanteria di linea e genio inseriti nell'*Atto* 97 del *Giornale militare* 1903.

SPECCHIO *delle misure delle mantelline da marescialli.*

TAGLIE	Lunghezza della parte anteriore mm.	Lunghezza della parte posteriore mm.	Lunghezza del fianco mm.	Altezza del bavero sul davanti mm.	Altezza del bavero sul dietro mm.	*Annotazioni*
1ª	1130	1180	1220	90	100	La lunghezza del bavero sarà regolata a seconda della conformazione dell'individuo.
2ª	1080	1130	1170	90	100	
3ª	1030	1080	1120	90	100	
4ª	980	1030	1070	90	100	

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle mantelline da marescialli dei granatieri.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali alto m. 4,30 — Quantità per ogni capo		Quantità per ogni taglia		*Annotazioni*
1ª	50	4	50	225	00	
2ª	50	4	25	212	50	
Totali . . .	100			437	50	
		Media		4	37	

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle mantelline da marescialli di fanteria, alpini, bersaglieri e genio.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno azzurrato o turchino o bigio per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo		per ogni taglia		Annotazioni
2ª	25	4	25	106	25	
3ª	50	4	00	200	00	
4ª	25	3	75	93	75	
Totali . . .	100			400	00	
Media . . .				4	00	

CATEGORIA I

CONTO DI COSTRUZIONE *della mantellina da marescialli degli alpini.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità		Prezzo parziale		Importo	
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m 1,30	M	4	00	9	70	38	800
Panno verde chiaro per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0	015	7	50	0	112
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m 0,64	»	0	10	0	57	0	057
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6	»	0	40	1	30	0	520
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	»	—	—	—	—	7	000
Prezzo di costo . . . L.						46	489
Prezzo di conteggio . . . L.						46	50

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 fermaglio di metallo argentato, 1 gancherello con rispettiva maglietta ed il satino di lana nera per foderare le spalle e la parte superiore del dorso.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della mantellina da marescialli dei bersaglieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M.	4 00	9 70	38 800
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 10	0 57	0 057
Galloncino d'oro e seta nera, alto mm. 6 .	»	0 40	1 55	0 620
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	—	—	6 400
Prezzo di costo . . . L.				45 877
Prezzo di conteggio . . . L.				45 90

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 fermaglio di metallo dorato, 1 gangherello con rispettiva maglietta ed il satino di lana nera per foderare le spalle e la parte superiore del dorso.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della mantellina da marescialli di fanteria di linea.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M.	4 00	8 50	34 000
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0.64	»	0 10	0 57	0 057
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6	»	0 40	1 30	0 520
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	—	—	6 400
Prezzo di costo . . . L.				40 977
Prezzo di conteggio . . . L.				41 00

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 fermaglio di metallo argentato, 1 gangherello con rispettiva maglietta ed il satino di lana nera per foderare le spalle e la parte superiore del dorso.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della mantellina da marescialli del genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M.	4 00	8 00	32 000
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 10	0 57	0 057
Galloncino d'oro e seta nera, alto mm. 6	»	0 40	1 55	0 620
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	6 400
Prezzo di costo . . . L.				39 077
Prezzo di conteggio . . . L.				39 40

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 fermaglio di metallo dorato, 1 gancherello con rispettiva maglietta ed il satino di lana color tigio per foderare le spalle e la parte superiore del dorso.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della mantellina da marescialli dei granatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M.	4 37	8 50	37 145
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 10	0 57	0 057
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6	»	0 40	1 30	0 520
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	6 400
Prezzo di costo . . . L.				44 122
Prezzo di conteggio . . . L.				44 20

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 fermaglio di metallo argentato, 1 gancherello con rispettiva maglietta ed il satino di lana nera per foderare le spalle e la parte superiore del dorso.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **8**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi.** — 23 dicembre 1905.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	1	Abiti di grande uniforme (1) (*) .	N.	25 40	Variante
»	2	Abiti di piccola uniforme (1) (*) .	»	25 20	Id.
»	81	Cappotti da marescialli di fanteria	»	30 50	Abolito
»	82	Cappotti da marescialli dei granatieri	»	33 90	Id.
»	83	Cappotti da marescialli del genio.	»	32 60	Id.
»	142	Coreggiuole per arrotolare le mantelline da truppe coloniali. . .	»	0 18	Variante
»	143	Coreggiuole per speroni	P.	0 20	Id.
»	445	Mantelline da marescialli degli alpini	N.	46 50	Aggiunta
»	445*bis*	Mantelline da marescialli dei bersaglieri.	»	45 90	Id.
»	446	Mantelline da marescialli di fanteria	»	41 00	Id.
»	446*bis*	Mantelline da marescialli del genio	»	39 10	Id.
»	447	Mantelline da marescialli dei granatieri	»	44 20	Id.
»	620	Guanti di lana per bersaglieri ciclisti	P.	1 45	Id.

Il Ministro — E. PEDOTTI.

N. **9**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni al regolamento d'amministrazione.** — 2 gennaio.

Al regolamento d'amministrazione e contabilità per i corpi del R. Esercito sono apportate le seguenti modificazioni:

1.

§ 116. Nella lettera d), *dopo la parola*: « giorno » *interpolare*: « (eccettuato il corpo invalidi e veterani pel quale l'assegno continua anche per gli uomini in licenza speciale di sei mesi o di un anno) ».

2.

§ 171. *Sostituirvi il seguente:*

« § 171. Le razioni di foraggio sono di quattro specie: *di stazione, di accantonamento, di marcia per via ordinaria, di marcia sulle ferrovie o a bordo.*

La composizione delle varie razioni è fissata dal Ministero ».

3.

§ 172. *Soppresso.*

4.

§ 178. *Sostituirvi il seguente:*

« § 178. Per la giacitura della truppa i corpi si danno debito. per ogni giornata di presenza degli individui, di una quota fissa di L. 0,035 qualunque sia la specie di giacitura somministrata, cioè tanto se vengono distribuiti letti completi, quanto effetti letterecci isolati, ovvero anche sola paglia, come giacitura ordinaria o di accantonamento e accampamento.

Dalle giornate di presenza saranno dedotte soltanto, quando ne sia il caso, quelle dei posti alloggi ricevuti gratuitamente dai comuni ».

5.

§ 193. Nel secondo comma *togliere le parole*: « e gli assegni di L. 100 dovuti ai sottufficiali ammessi alla prima rafferma con soprassoldo ».

6.

§ 196. *Alle parole*: « Indennità di viaggio » *sostituire*: « Indennità eventuali ».

7.

§ 238. Nel primo comma, *alle parole*: « Indennità di viaggio » *sostituire*: « Indennità eventuali ».

8.

§ 239. *Alla lettera* e) *sostituire:*

« *e*) i soprassoldi e le indennità speciali nei movimenti e servizi di presidio che è stabilito dalle relative disposizioni debbano essere conteggiati su tale rendiconto ».

9.

§ 260. Nella lettera a), *alle parole*: « fissato per l'arrivo » *sostituire*: « dell'arrivo ».

10.

§ 806. Nel secondo comma *togliere le parole*: « e non dia luogo a punizioni di sorta ».

11.

§ 811. *Sostituirvi il seguente:*

« § 811. I sottufficiali di qualsiasi arma ricoverati nelle infermerie di corpo ricevono, per ogni giornata, una indennità eguale a quella stabilita dal n. 31 dello *Specchio* III sulle indennità eventuali pei ricoverati negli ospedali (§ 822bis).

Una consimile indennità di L. 0.20 ricevono i caporali e di L. 0.10 i soldati ammessi negli stabilimenti balneari militari ».

12.

§ 812. *Sostituirvi il seguente:*

« § 812. Le indennità di cui al primo comma del paragrafo precedente sono pagate dai corpi per proprio conto all'uscita dei sottufficiali dalle infermerie (§ 1242), meno per gli uomini dell'arma dei carabinieri reali, pei quali le indennità vanno accreditate alla massa individuale; salvo però, per gli uni e per gli altri, il disposto del § 1402.

Le indennità indicate nel secondo comma sono pagate dagli stessi stabilimenti balneari per conto ed a carico degli ospedali dai quali essi dipendono, con le norme indicate nel § 2575 ».

13.

Art. 107. Nell'intestazione dell'articolo, *alle parole*: « soprassoldi speciali a carico del bilancio » *premettere*: « Indennità e ».

14.

§ 822. Dopo il § 822 *aggiungere*:

« § 822bis. Le indennità d'ospedale stabilite dal n. 31 del detto Specchio III sono pagate:

a) pei ricoverati negli stabilimenti balneari (compresi gli uomini dell'arma dei carabinieri reali), dagli stessi stabilimenti,

con le norme indicate nel § 2575, per conto degli ospedali dai quali essi dipendono;

b) pei ricoverati negli altri luoghi di cura, dai luoghi medesimi, ed al momento dell'uscita da essi, per conto dei rispettivi ospedali, meno per gli uomini dell'arma dei carabinieri pei quali le indennità vanno accreditate alla massa individuale per cura delle legioni cui questi appartengono; e salvo, per gli uni e per gli altri, il disposto del § 1402 ».

15.

§ 827. Nel secondo comma, *dopo le parole*: « oltre il soldo » *aggiungere*: « e, per gli allievi carabinieri, oltre il soldo e il vitto in contanti ».

16.

§ 863. Nel secondo comma *togliere le parole:* « e di accantonamento ».

17.

§ 877. *Aggiungere*, come 3° comma, quanto segue:

« Le razioni pane prelevate erroneamente in meno s'intenderanno abbandonate ».

18.

§ 886. *Aggiungere*, come 5° comma, quanto segue:

« Le razioni viveri prelevate erroneamente in meno, s'intenderanno abbandonate, epperciò non dovranno essere compensate ».

19.

Art. 115. *Abrogato.*

20.

§ 1120. Dopo la parola: « Roma », *mettere il segno*: « (1) », e in fondo alla pagina *fare la seguente nota:*

« (1) Per quanto riguarda i pagamenti, dovranno affidarsi all'ufficio dei personali militari vari soltanto quelli di una certa importanza e sono esclusi, ad ogni modo, i pagamenti che possono farsi con mezzi gratuiti, come, ad esempio, quelli per abbonamenti a periodici ».

21.

§ 1242. Nel primo comma (*Atto* 152-1904), *a*: « (§ 811) », *sostituire:* « (§ 811 e 822bis) ».

22.

§ 1278. Alla fine della lettera *c*) *porre il segno*: « (1) », e quindi, a piè di pagina, *fare la seguente nota*:

« (1) Nei casi di richiami di lunga durata o di durata incerta, come quando, per esempio, si tratta di uomini richiamati per essere sottoposti a cure speciali, i richiamati non vanno presi fuori forza, ma devono, dal corpo cui sono assegnati, essere assunti nella forza effettiva con assegno ».

23.

§ 1402 (*Atto* 152-1904). Nel primo comma, *a*: « (§ 811) », *sostituire*: « (§ 811 e 822bis) ».

24.

§ 1409. A pag. 405, nella penultima riga, *dalla voce*: « Brescia, Livorno, Novara, Savigliano, Venezia » (*Atto* 92-1903), *togliere*: « Novara »; e nell'ultima riga, *alla voce*: « Chieti, Padova » (*Atto* 92-1903), *aggiungere:* « Novara ».

25.

§ 1439. Al primo comma *sostituire il seguente:*

« Al personale di truppa incaricato delle istruzioni nei plotoni allievi ufficiali e allievi sergenti potranno essere corrisposte gratificazioni variabili da un minimo di L. 35, qualunque sia il numero degli allievi, ad un massimo di L. 2 per ogni allievo in forza al plotone al 1° aprile di ogni anno ».

26.

§ 1452. Nel secondo comma, *alle parole:* « è data una sovrapaga mensuale da fissarsi nell'atto stesso della loro ammissione », *sostituire:* « è data la sovrapaga mensile stabilita dall'*Atto* 216 del 1901 ».

27.

§ 1453. *Togliere le parole*: « e l'assegnazione della sovrapaga ».

28.

§ 1454. I comma primo e secondo sono *soppressi*.

29.

§ 1462. Nel primo comma, *a*: « 8000 », *sostituire:* « 7000 (1) » e in fondo alla pagina *mettere la seguente nota*:

« (1) Fino al 1° luglio 1906 la dotazione sarà di L. 7500 ».

Nel secondo comma, *sopprimere le parole*: « specialmente nell'assegnare la sovrapaga ».

30.

§ 1463. Nella lettera *a*), *alle parole*: « e dell'indennità annua ai capimusica (*Atto* 206-1895) », *sostituire*: « (*Atto* 216-1901) (1) », e in fondo alla pagina *porre la seguente nota*:

« (1) Transitoriamente sulla dotazione annuale della musica grava anche una parte dell'antica indennità annua stabilita per i capi musica (vedi *Atto* 139-1904, n. 7) ».

31.

§ 1501. Nel secondo comma, *alle parole*: « tanto pei cavalli degli ufficiali quanto pei cavalli di truppa » *sostituire*: « pei cavalli di truppa, mentre quello dovuto per i cavalli degli ufficiali è corrisposto agli ufficiali medesimi ».

32.

§ 1506. Al secondo comma *sostituire il seguente*: « La riforma dei cavalli è normalmente fatta in primavera ed in autunno ».

33.

§ 1834. *Soppresso.*

34.

§ 1836. Nel primo comma, *alle parole* « Boni *separati* » *sostituire*: « appositi *buoni* ».

Al secondo comma *sostituire il seguente*: « L'importo di tali somministrazioni verrà ritenuto agli utenti, i quali faranno tenere le somme direttamente al consegnatario del magazzino principale del casermaggio ».

35.

§ 1837. *Sostituirvi il seguente:*

« § 1837. Per le somministrazioni di casermaggio, di cui i corpi si danno debito a mente del § 178 sarà allegato allo

Specchio mod. 403 (§ 235 *b*) il *Riepilogo delle giornate di presenza* mod. 350 (1), desumendo i dati dai *Giornali di contabilità* mod. 253 e 718 ».

36.

§ 1875. Il terzo comma è *soppresso*.

37.

§ 1936. Nel terzo comma, lett. *b*), *alle parole*: « Indennità di viaggio » *sostituire*: « Indennità eventuali ».

38.

§ 2014. *Sopprimere le parole*: « ma composto del solo fascicolo primo (colla copertina) ecc. ecc. » sino alla fine.

39.

§ 2191. Dopo la lettera *f*) *aggiungere*:

« *f'*) le spese per la manutenzione e rinnovazione degli oggetti ed utensili da cucina (sacchi per viveri, reti, ceste pel trasporto del pane e della carne, marmitte, caffettiere, forchettoni ecc..) e per l'affitto di quelli che si abbiano a prendere a nolo per i distaccamenti; esclusi gli utensili del genio cui debbasi provvedere a carico dell'assegno per la manutenzione degli immobili ».

40.

§ 2137. La lettera *f*) è *soppressa*.

41.

§ 2207. *Sostituirvi il seguente*:

« § 2207. Nelle spese per le sale di ritrovo — quanto alla provvista di libri, giornali e riviste periodiche — non si potrà oltrepassare l'annua somma di lire 200 per il comando degli stabilimenti militari di pena; di lire 100 pei reggimenti di qualsiasi arma, per la legione allievi carabinieri e per la brigata ferrovieri; di lire 50 per la brigata d'artiglieria da costa della Maddalena e per la brigata d'artiglieria da montagna del Veneto; di lire 25 per le direzioni di commissariato; di lire 50 per tutti gli altri istituti militari pei quali non sia diversamente stabilito.

---

(1) Il mod. 350 è stato già stampato dal reclusorio militare.

La scelta dei libri e periodici è lasciata nelle facoltà del comandante del corpo; di questi ultimi dovrà però, nel mese di gennaio di ogni anno essere trasmesso l'elenco al comandante della divisione ».

42.

§ 2229. Nel primo comma *sopprimere le parole*: « e paglia, letti ».

43.

§ 2296. Alla fine del paragrafo *mettere il segno*: « (1) » e in fondo alla pagina *fare la seguente nota*: « (1) V. nota al § 1120 ».

44.

§ 2341. *Alle parole*: « dall'ufficiale d'amministrazione » *sostituire*: « dall'ufficiale pagatore ».

45.

§ 2349. Nel primo comma, *alle parole*: « dall'ufficiale d'amministrazione » *sostituire*: « dall'ufficiale pagatore ».

46.

§ 2392. L'ultimo periodo « Per la contabilità ecc. » *è soppresso*.

47.

§ 2409 (Soppresso con l'*Atto* 152-1904). *Sostituirvi il seguente*:

« § 2409. Alle reclute provenienti dall'estero sono dovuti gli assegni di viaggio (indennità di trasferta e spese di trasporto) dalla frontiera al distretto, sempre che risulti in modo certo la loro provenienza ».

48.

§ 2575 (*Atto* 1521 904). *Sostituirvi il seguente*:

« § 2575. L'indennità d'ospedale spettante agli uomini di truppa ricoverati negli stabilimenti balneari militari (§§ 811, 812 e 822 *bis*) è fatta pagare dal direttore dello stabilimento nei giorni che meglio crede, tenuto conto delle condizioni dei ricoverati, e osservando, quando occorra, le disposizioni del § 1402 ».

49.

§ 2692. Nel quadro della retta, *al titolo*: « *a*) Ufficiali » *sostituire*: « *a*) Ufficiali in servizio » e dopo il detto titolo *aggiungere*: « *a bis*) Ufficiali in congedo provvisti di pensione »

	Ospedali	Stab. balneari
Con pensione di oltre lire 7000	8.00	10.00
Idem. da lire 4000 o più	5.00	6.00
Idem. id. 2800 o più	3.50	4.00
Idem. inferiore a lire 2800	2.50	3.00

Nell'ultimo comma (*Atto* 20-1901) *togliere le parole*: « per gli ufficiali della posizione ausiliaria ecc... » sino alla fine.

50.

§ 2702. Dopo questo paragrafo *aggiungere*:

« § 2702 *bis*. L'indennità d'ospedale stabilita dal n. 31 dello Specchio III sulle indennità eventuali sarà conteggiata sul rendiconto generale trimestre per trimestre in base alle giornate di degenza, anche quando il pagamento agli individui — da forsi soltanto all'uscita dai luoghi di cura — debba avvenire in trimestre successivo ».

51.

§ 2726. Nella lettera *e*) *togliere le parole*: « viveri somministrati ai medici di guardia ».

52.

§ 2727. Dopo la lettera *l*) *aggiungere*: « *m*) le spese pel vitto prelevato gratuitamente dagli ufficiali di guardia (§ 198 Regol. serv. sanit.) ».

53.

§ 3077. *Sostituirvi il seguente*:

« § 3077. Di mano in mano che vengono compilati i rendiconti sono trasmessi al Ministero (*Direzione generale revisione dei conti*) ».

54.

Allegato V, pag. 939. Nell'indirizzo, *alle parole*: « (Direzione generale servizi amministrativi) » *sostituire*: « (*Direzione generale revisione dei conti*) ».

55.

Pag. 940. Alla *Annotazione* posta in fondo alla pagina (*Atto* 152-1904), *sostituire la seguente*:

« *Annotazione.* — Nelle giornate di presenza della truppa da inscriversi alla col. 2 devono essere comprese le giornate di licenza con assegno, escluse le prime 60 giornate delle licenze straordinarie superiori a giorni 60, le quali devono rimanere a favore del corpo e risultare alla col. 15. Vanno pure escluse le giornate relative ai richiamati per istruzione ».

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **10.** — TRASPORTI. — **Documenti di viaggio per le parenti-domestiche dei sottufficiali.** — 3 gennaio.

Alla dichiarazione da apporre sulle tessere di riconoscimento per le *parenti-domestiche* dei sottufficiali, prescritta dal secondo capoverso del § 15 dell'*Atto* 22 del 1903, sostituire la seguente:

Per le parenti-domestiche dei marescialli:

« *Si certifica che nel libretto di viaggio della famiglia del maresciallo non sono inscritte nè la titolare della presente nè altre persone di servizio, e che la suddetta titolare è convivente col maresciallo e con la sua famiglia ed a carico di lui* ».

Per le parenti-domestiche degli altri sottufficiali:

« *Si certifica che nello stato di famiglia del sottufficiale non sono inscritte altre persone di servizio e che la titolare della presente è convivente col sottufficiale e con la sua famiglia ed a carico di lui* ».

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **11.** — TRASPORTI. — **Istruzione sui documenti di viaggio e di trasporto.** — 3 gennaio.

Per la custodia, richiesta, distribuzione, ecc., dei documenti di viaggio e di trasporto, prescritti dal Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno quale fu modificato dall'*Atto* 103 del 1905, si osserveranno le seguenti norme, le quali sostituiscono quelle date con l'*Atto* 23 del 1903 e con le modificazioni successivamente apportatevi.

§ 1. I documenti di viaggio e di trasporto devono essere custoditi con ogni cura dalle autorità che li hanno in consegna, analogamente a quanto fanno pei documenti personali o riservati. Esse rispondono disciplinarmente e pecuniariamente delle sottrazioni di tali documenti, qualora chi ne venisse in possesso, non avendovi diritto, se ne valesse.

Libretti.

§ 2. Ogni qual volta occorra provvedere del libretto mod. *A* (mod. 193 del catalogo degli stampati) un ufficiale di nuova nomina, un allievo d'istituto militare superiore od un maresciallo, il capo di corpo, di stabilimento, d'ufficio, ecc., ne fa domanda al Ministero della guerra (*Direzione generale dei servizi amministrativi*) trasmettendogli la fotografia (formato *visita*, e su semplice carta) dell'ufficiale, dell'allievo o del maresciallo, al quale dev'essere consegnato. La fotografia deve ritrarre: l'ufficiale in *uniforme* o in *abito borghese;* l'allievo o il maresciallo in *uniforme*.

L'ufficiale, l'allievo od il maresciallo appone alla fotografia la propria firma per modo che risulti visibile dopo che la fotografia sarà stata introdotta nel *passe partout*. I libretti sono poi timbrati dal Ministero con un bollo a secco che prende ad un tempo la fotografia e la copertina.

Sono del pari richiesti al Ministero i libretti di viaggio mod. A^{bis} (mod. 194 del catalogo) per le persone di famiglia degli ufficiali e dei marescialli ammesse al trasporto a tariffa differenziale.

Gli ufficiali ed i marescialli, che non abbiano conviventi ed a carico persone di famiglia fruenti di tale concessione, non possono essere provvisti del libretto mod. A^{bis} per le loro persone di servizio, dovendo queste, in tal caso, viaggiare unicamente con richieste o con tessere di riconoscimento.

Sui libretti di viaggio mod. A^{bis}, rilasciati tanto agli ufficiali quanto ai marescialli, non potranno in verun caso essere inscritte, quali domestiche, le *parenti* che nelle case loro disimpegnino funzioni di servizio, tali persone essendo escluse dal fruire di riduzione, se parenti d'ufficiali, e dovendo, se parenti dei marescialli, viaggiare con richiesta mod. *D* e con tessera di riconoscimento, osservato quanto dispone il § 15 dell'*Atto* 22 del 1903, modificato dall'*Atto* 10 del 1906.

§ 3. Se un ufficiale, un allievo od un maresciallo dichiara di aver smarrito il proprio libretto o quello della propria fa-

miglia, o che l'uno o l'altro si è reso inservibile, le predette autorità ne chiedono uno nuovo al Ministero.

Se il libretto smarrito è rinvenuto, deve essere trasmesso al Ministero della guerra per l'annullamento. I libretti divenuti inservibili sono dai Capi di corpo o d'ufficio ritirati allorchè consegnano i nuovi, e mandati poscia al Ministero per l'annullamento.

§ 4. L'ufficiale, l'allievo od il maresciallo che smarrisce il libretto proprio o quello della propria famiglia mentre trovasi assente dal proprio corpo od ufficio (o dalla scuola) deve tosto farne la dichiarazione, per mezzo dell'autorità militare locale, al capo del corpo, ufficio, stabilimento, ecc., cui appartiene, richiedendo un nuovo libretto.

Qualora nel frattempo gli occorra di viaggiare o di far viaggiare la propria famiglia, l'autorità militare locale gli rilascia, secondo i casi, le richieste mod. *B* o *D* pel trasporto personale e *C* (parte 2ª) pel trasporto del bagaglio, delle quali è parola nel successivo § 17, oltre i documenti d'identità personale. Qualora detta autorità non sia provvista delle richieste mod. *D* e *C* e delle tessere di riconoscimento (§ 18) l'ufficiale deve domandarle al corpo, allo stabilimento, all'ufficio, ecc. cui appartiene.

§ 5. Se la fotografia annessa al libretto mod. *A* debba essere cambiata perchè non più somigliante al titolare, la nuova fotografia, di data recente, dev'essere mandata al Ministero insieme al libretto stesso.

§ 6. Se il cartoncino del libretto mod. *A* od A^{bis} diviene comunque inservibile, i comandanti di corpo, capi d'ufficio, di stabilimenti, ecc., provvedono a sostituirlo con altro. All'uopo ne fanno domanda al Ministero in quantità tale da averne sempre un fondo di scorta disponibile.

§ 7. I libretti mod. *A* ed A^{bis} portano sul cartoncino un numero d'ordine corrispondente a quello dei *registri-matricola* tenuti dal Ministero. I libretti sono assolutamente personali e non possono mai in veruna occasione, nè per qualsiasi motivo, essere ceduti a chicchessia.

§ 8. Le variazioni che si riferiscono a cambi di corpo debbono essere fatte dal comando del corpo, ufficio, ecc., al quale l'ufficiale od il maresciallo cessa d'appartenere.

Trattandosi d'ufficiali o marescialli distaccati dalla sede del corpo, ufficio o stabilimento, le variazioni suddette e quelle per promozione sono vidimate dal comandante del presidio.

Per gli ufficiali allievi della scuola d'applicazione di arti-

glieria e genio, che cessano di appartenervi, e per gli allievi dell'accademia militare, della scuola militare e della scuola di applicazione di sanità militare nominati sottotenenti ed assegnati ai corpi, la relativa variazione a tergo del cartoncino è apposta dal comando del corpo al quale essi vengono destinati.

Per gli allievi dell'accademia militare e della scuola militare nominati sottotenenti e rispettivamente assegnati alla scuola d'applicazione di artiglieria e genio o comandati alla scuola di cavalleria, le conseguenti variazioni debbono essere fatte dai comandi delle scuole stesse.

§ 9. I libretti degli ufficiali e dei marescialli, che per qualsiasi causa cessano (*temporaneamente* o *definitivamente*) dall'effettivo servizio, e quelli delle rispettive famiglie, nonchè i libretti degli allievi che per qualsiasi motivo vengono dimessi, sono ritirati dai comandanti di corpo, capi di uffici o di stabilimenti militari prima che gli ufficiali od i marescialli stessi lascino il loro posto, a' sensi del § 111 del regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno e dei relativi atti addizionali.

Se l'ufficiale od il maresciallo non consegna il proprio libretto, nè, se del caso, quello della propria famiglia, l'autorità predetta ne riferisce tosto al Ministero.

L'inosservanza di questa prescrizione rende disciplinarmente e pecuniariamente responsabile il comandante di corpo od il capo d'ufficio delle conseguenze dell'indebito uso che l'ufficiale od il maresciallo facesse del libretto di viaggio.

§ 10. Ad ognuno dei libretti mod. *A* ed A^{bis} sono unite due serie di scontrini: l'una di *quaranta* pei viaggi, l'altra di *venti* pel trasporto del bagaglio nei casi di trasferta o licenza. Per sostituire le nuove serie di scontrini a quelle esaurite le autorità ed i capi di servizio incaricati delle distribuzioni dei libretti ne fanno richiesta al Ministero per averne sempre un fondo di scorta disponibile.

§ 11. Non può essere rilasciato più d'un fascicolo scontrini per volta; prima di rilasciarne un nuovo debbono ritirarsi le matrici del fascicolo esaurito ed il relativo frontespizio e conservarsi per sei mesi, trascorsi i quali vengono annullati.

Della distribuzione degli scontrini è tenuto conto in una apposita colonna dei *registri-matricola* di cui al successivo § 13.

§ 12. L'iscrizione del numero del libretto sul cartoncino, sul frontespizio degli scontrini e su questi ultimi deve aver luogo, sotto la responsabilità di chi firma i cartoncini e i frontespizi stessi, prima del rilascio loro ai richiedenti, non dovendo mai nel libretto trovarsi alcuno scontrino col numero in bianco.

§ 13. Per inscrivere i libretti di viaggio degli ufficiali, degli allievi, dei marescialli e delle rispettive famiglie e seguire il loro movimento sono stabiliti i seguenti registri:

a) Registri-matricola pei libretti mod. *A* ed A^{bis}, tenuto dal Ministero. — In questi registri sono inscritti, secondo il loro numero d'ordine progressivo, tutti i libretti che vengono distribuiti e sono annotate le successive variazioni; la prima serie di questi registri è destinata all'iscrizione dei libretti degli ufficiali e degli allievi; la seconda serve pei libretti delle famiglie degli ufficiali; la terza pei libretti dei marescialli; l'ultima pei libretti delle famiglie dei marescialli.

b) Registro di conto corrente, tenuto dal Ministero. — In esso sono aperte tante partite quanti sono i comandi, corpi, uffici, stabilimenti, ecc. cui vengono mandati i documenti di viaggio e sono annotate tutte le variazioni al caricamento e le nuove spedizioni;

c) Registri-matricola (mod. 199 e 200 del catalogo) che debbono essere tenuti dai comandi, corpi, uffici, stabilimenti, ecc. in corrispondenza coi registri *a)* e *b)* tenuti dal Ministero; in essi i libretti dei marescialli saranno inscritti dopo quelli degli ufficiali e degli allievi, lasciando alcune pagine in bianco fra i libretti delle due categorie; ugualmente si praticherà per l'iscrizione dei libretti mod. A^{bis} assegnati alle famiglie dei marescialli.

d) Registri dei libretti in deposito (mod. 201 *A* e 201 *B* del catalogo) che debbono essere tenuti dai comandi dei distretti militari per iscrivervi i libretti degli ufficiali in disponibilità, in aspettativa o in posizione ausiliaria, e quelli delle rispettive famiglie.

§ 14. L'ufficiale, l'allievo od il maresciallo, il quale cessa di appartenere o d'essere comandato al corpo, ufficio o istituto da cui ricevette il libretto proprio e, se del caso, anche quello per la famiglia, dev'essere cancellato dai relativi *registri-matricola* ed inscritto su quelli del corpo, ufficio, ecc., presso il quale è destinato.

Successivamente, ad ogni cambio di corpo, si faranno le stesse cancellazioni e nuove iscrizioni.

§ 15. Le intestazioni delle colonne e le *avvertenze* sul frontispizio di ognuno dei detti registri indicano chiaramente il modo con cui i medesimi debbono essere tenuti.

Tali *avvertenze* s'intendono far parte della presente Istruzione ed essere perciò diligentemente osservate.

§ 16. Perchè il Ministero possa tenere al corrente la serie

dei registri-matricola dei libretti di viaggio dei marescialli e delle rispettive famiglie (§ 13-*a*) le autorità militari, dalle quali i marescialli direttamente dipendono, gli manderanno al 1° di ogni mese l'elenco delle variazioni concernenti le dette persone (1).

Richieste mod. B, C e D e tessere di riconoscimento.

§ 17. Le richieste mod. *B* (mod. 195 del catalogo) sono riunite in registri di due specie: l'una di 60, l'altra di 120 richieste; le richieste *C* — parti 1ª, 2ª e 3ª (mod. 196 del catalogo), sono parimente riunite in registri di due specie: l'una di 50, l'altra di 100 richieste; le richieste *D* (mod. 197 del catalogo) sono invece riunite in registri di 100 ciascuno (2).

Ogni richiesta ha stampato il numero del registro cui appartiene, oltre il proprio numero progressivo.

§ 18. La tessera di riconoscimento (mod. 198 del catalogo) è documento d'identità *personale* di carattere *permanente* da prodursi dalle persone che viaggiano *con richiesta*. Essa dev'essere rilasciata ad ogni componente la famiglia viaggiante con *richiesta* e può essere rinnovata soltanto in caso di smarrimento.

§ 19. Le richieste mod. *B* e *C*, ed eventualmente quelle modello *D* e le relative tessere di riconoscimento, che occorrono agli ufficiali in congedo richiamati in servizio o che, pur rimanendo nell'attuale loro posizione, muovono d'ordine dell'autorità militare, sono rilasciate dall'autorità stessa o da quella che ne dà comunicazione all'interessato.

§ 20. La distribuzione dei registri di *richieste* e delle *tessere* alle autorità che, a' termini del regolamento, rilasciano i varî documenti di viaggio o di trasporto, è fatta dal Ministero o dall'amministrazione che esso incaricherà.

§ 21. Ogni qual volta che abbiano luogo cambi di distaccamento appartenenti ad uno stesso corpo il comandante del

---

(1) Il primo elenco che le autorità militari manderanno al Ministero per effetto della disposizione di cui sopra conterrà tutte le variazioni, interessanti i libretti dei marescialli e delle rispettive famiglie, verificatesi dalla data della loro emissione al 31 dicembre 1905. Tale norma non è applicabile ai Comandi delle legioni dei carabinieri reali.

(2) Le richieste mod. *B* e *C* (parti 1ª, 2ª e 3ª) di colore *rosa*, valevole pei trasporti in caso di mobilitazione (cioè in *conto corrente*), sono riunite in fascicoli: da 30, 60 e 120 richieste mod. *B*; da 10, 25 e 50 richieste mod. *C*.

distaccamento cessante consegnerà a quello che lo surroga i registri dei documenti di viaggio e di trasporto che ha in caricamento.

Se il distaccamento che dà il cambio appartiene ad un altro corpo, deve essere provvisto da quest'ultimo degli occorrenti registri, e quello che riceve il cambio riconsegna al proprio corpo i registri che aveva seco. Il corpo li custodisce per consegnarli ad altri distaccamenti fino a che ne siano esaurite tutte le richieste.

§ 22. In caso di soppressione di uffici o di stabilimenti i registri non esauriti debbono essere spediti al Ministero della guerra (*Direzione generale dei servizi amministrativi*).

§ 23. Le richieste mod. *B*, *C* e *D* devono essere completate in ogni loro parte prima di consegnarle al richiedente. L'inosservanza di tale prescrizione può rendere responsabile disciplinarmente e pecuniariamente l'autorità che rilascia la richiesta.

Le richieste staccate dalla matrice, che non venissero poi adoperate, debbono essere restituite al corpo, ufficio, stabilimento, ecc., che le ha rilasciate, affinchè le annulli con alcune linee trasversali, conservandole unite alle matrici.

Tutte le matrici dei registri di richieste mod. *B*, *C* e *D* debbono essere conservate per un biennio presso i corpi per poterle comunicare al Ministero quando le richieda per gli opportuni controlli. Scaduto detto termine le matrici vengono distrutte.

Costo e pagamento dei documenti di viaggio e di trasporto (1).

§ 24. Il costo dei documenti di viaggio sopra accennati è stabilito come segue:

Libretti di viaggio (completi) mod. *A* per gli ufficiali, per gli allievi d'istituti superiori e pei marescialli, per ciascuno . . . . . L.	1,50
Libretti di viaggio (completi) mod. *A bis*, per le famiglie degli ufficiali e dei marescialli, per ciascuno . . »	0,50
Cartoncini pei libretti mod. *A* od *A bis*, per ciascuno »	0,05
Fascicoli scontrini pei viaggi degli ufficiali, dei marescialli o delle loro famiglie, per ciascuno. . . . »	0,10

(1) Pel costo dei documenti di viaggio e di trasporto *di color rosa* vedasi circolare n. 121 del 1903.

Fascicoli scontrini pel trasporto dei bagagli degli ufficiali, dei marescialli e delle loro famiglie, per ciascuno . . . . . » 0,05
Registri di richieste mod. *B* da 60 richieste, per ciascuno . . . . . » 0,15
Registri di richieste mod. *B* da 120 richieste, per ciascuno . . . . . » 0,30
Registri di richieste mod. *C* (parte 1ª) da 50 richieste, per ciascuno . . . . . » 0.28
Registri di richieste mod. *C* (parte 1ª) da 100 richieste » 0,55
Registri di richieste mod. *C* (parte 2ª) da 50 richieste, per ciascuno . . . . . » 0,35
Registri di richieste mod. *C* (parte 2ª) da 100 richieste » 0,65
Registri di richieste mod. *C* (parte 3ª da 50 richieste, per ciascuno. . . . . » 0,40
Registri di richieste mod. *C* (parte 3ª) da 100 richieste » 0,80
Registri di richieste mod. *D*, per ciascuno. . . . . » 0,50
Tessere di riconoscimento per ciascuna . . . . . » 0,05

§ 25. Le spese pei registri di richieste mod. *B*, *C* e *D* per uso delle amministrazioni militari, degli ufficiali, dei sottufficiali e delle loro famiglie è a carico delle masse dei corpi, delle direzioni o degli stabilimenti richiedenti; pei distretti di 2ª classe è a carico del consiglio d'amministrazione del distretto che li amministra; infine per gli uffici è a carico delle spese d'ufficio.

Il prezzo dei registri mod. *B* occorrenti pei comuni, per le prefetture e per le sottoprefetture sarà dai distretti conteggiato sul conto delle spese di leva.

Tutti gli altri documenti di viaggio debbono essere pagati dagli ufficiali, dai militari di truppa o dagli operai richiedenti.

Ciascun comando di corpo e ciascun capo di ufficio o stabilimento militare, che chiede e distribuisce documenti di viaggio e di trasporto, domanderà un estratto del presente *Atto* all'ufficio d'amministrazione di personali militari varî.

Il Ministro — L. Majnoni.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 2ª **1906** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 febbraio.

1906 DICEMBRE 23. — Legge n. 587 che proroga le disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, sulla cedibilità degli stipendi, *pag.* 28.

» » 28. — Legge n. 618 che autorizza la spesa dell'esercizio 1905-906 per le truppe distaccate in Oriente (Candia), *pag.* 29.

» » 31. — R. decreto che autorizza le persone appartenenti all'Associazione italiana della Croce rossa di fregiarsi di appositi distintivi, *pag.* 29.

1907 GENNAIO 11. — R. decreto n. 8, che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 30.

» 11. — Norme per l'accertamento delle persone che debbono quietanzare i mandati di pagamento, *pag.* 31.

» 11. — Tavole di tiro del mortaio da 210, *pag.* 34.

» 12. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria, *pag.* 35.

» 13. — Aggiunte all'*Atto* 328 del 1902, *pag.* 36.

» 13. — Aggiunta al regolamento sull'uniforme ed all'istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito, *pag.* 36.

» 15. — Quaderni e fascicoli di caricamento del parco d'artiglieria d'assedio, *pag.* 36.

» 17. — Istruzione sul cavallo, *pag.* 38.

» 17. — Spese di leva, *pag.* 38.

» 18. — Istituzione di un gabinetto di batteriologia veterinaria militare, *pag.* 38.

» 20. — Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1905, *pag.* 40.

» 23. — Adozione di un berretto di panno per le compagnie di disciplina, *pag.* 40.

» 23. — Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa, *pag.* 41.

» 25. — Adozione di guanti di lana pettinata per alpini e per artiglieria da montagna, *pag.* 51.

» 27. — Modificazioni al cappotti ed alle giubbe di panno da granatieri, *pag.* 42.

» 30. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei corpi di commissariato e contabile, *pag.* 54.

» 31. — Adozione di una borsa di tela per il trasporto dei ferri da cavallo, *pag.* 56.

» 31. — Viaggi degli ufficiali subalterni nei treni direttissimi, *pag.* 56.

» 31. — Variazioni sui libretti di viaggio modello *A* ed *A*^{bis}, *pag.* 57.

» 31. — Cambio di denominazione di caserme nel territorio dell'VIII corpo d'armata, *pag.* 58.

» FEBBRAIO 1°. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto che approva varianti al regolamento di disciplina militare; al regolamento pel servizio territoriale; al regolamento per le licenze nel R. esercito; al regolamento d'istruzione e di servizio interno per le varie armi per le direzioni, uffici locali di commissariato e per le compagnie di sussistenza; ed al regolamento del servizio sanitario militare territoriale, *pag.* 59.

» 1°. — Modificazioni all'*Atto* 75 del 1903, *pag.* 65.

» 1°. — Cessione ad istituti di beneficenza ecc. di oggetti di corredo fuori uso, *pag.* 65.

» 1°. — Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901, *pag.* 66.

FEBBRAIO 1°. — Semplificazioni nella documentazione delle contabilità, *pag.* 66.
» 1°. — Assunzione in servizio dei medici e veterinari civili, *pag.* 69.
» 1°. — Istruzione sui servizi ad economia del commissariato militare, *pag.* 69.
— Decisioni di massima, *pag.* 70.

Atto N. **12**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 582 che proroga le disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, sulla cedibilità degli stipendi**. — 22 dicembre 1905.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La proroga accordata fino al 31 dicembre 1905 con la legge 23 dicembre 1904, n. 663, alle disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, concernente la cedibilità degli stipendi, è estesa fino al 31 dicembre 1906.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.
CARCANO.
E. FINOCCHIARO-APRILE.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 178 del 1905, pag. 522. — Nello specchio delle misure degli abiti di grande e piccola uniforme da carabiniere, colonna « lunghezza: parte esterna della manica » alla taglia 5ª, suddivisioni 1ª e 2ª, *leggasi:* mm. 590, *invece di:* mm. 290.

Atto 7 del corrente anno, pag. 5 — Nella penultima ed ultima riga, *dove rispettivamente è detto:* 97-1903, *sostituire:* 143-1904.

N. 13. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 618, che autorizza la spesa dell'esercizio 1905-906 per le truppe distaccate in Oriente (Candia).** — 28 dicembre 1905.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire quattrocentottantamila da inscriversi in speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra dell'esercizio 1905-906 con la denominazione « Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.
L. MAJNONI.
CARCANO.

N. 14. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — **R. decreto che autorizza le persone appartenenti all'Associazione italiana della Croce rossa di fregiarsi di appositi distintivi.** — (Con cinque tavole di disegni). — 31 dicembre 1905.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, e col Ministro della marina.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le persone appartenenti all'Associazione della Croce rossa italiana, ascritte come soci, sia in Italia che all'estero, sono autorizzate a fregiarsi, in occasione di ricevimenti, feste ed

altre cerimonie, dei distintivi indicati nelle annesse tavole, firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.
L. MAJNONI.
C. MIRABELLO.

N. **15**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 8, che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra.** — 11 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III. ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 1° luglio 1905, n. 291, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906;

Sentito il parere del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra, approvato con Nostro decreto in data 29 giugno 1902, n. 315, è sostituito il ruolo seguente a datare dal 1° luglio 1905:

4	capi uscieri	stipendio	annuo	L. 1700
35	uscieri	»	»	» 1500
25	uscieri	»	»	» 1300
10	uscieri	»	»	» 1100
2	commessi	»	»	» 1800
1	commesso	»	»	» 1600
1	legatore di libri . . .	»	»	» 1500
1	legatore di libri . . .	»	»	» 1350

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.
L. MAJNONI.



CROCE ROSSA ITALIANA

DISTINTIVI

PER GLI APPARTENENTI ALL'ASSOCIAZIONE

N. B. *Tutti i distintivi recati dalle annesse tavole sono da portarsi unicamente in occasione di ricevimenti, feste, ed altre cerimonie. Gli uomini porteranno il distintivo all'occhiello superiore sinistro dell'abito. Le signore lo porteranno appuntato in modo corrispondente a quello indicato per gli uomini.*

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Presidente dell'Associazione.

Distintivo. — *Di forma ovale d'azzurro carico di uno scudo parimente ovale di bianco con una croce di rosso scorciata; il tutto posto entro una ghirlanda di quercia intrecciata da un nastro di oro.*



Cimato da corona reale d'oro.

Comitato centrale.

Distintivo. — *Di forma ovale d'azzurro carico di uno scudo parimente ovale di bianco con una croce di rosso scorciata; il tutto posto entro una ghirlanda di quercia intrecciata da un nastro di oro.*

Vice Presidenti.



Cimato da corona turrita d'oro.

Membri del Consiglio Direttivo.



Cimato da stella d'oro.

Consiglieri.





Sotto Comitati Regionali. — Sezioni rispettive Dame. — Delegazioni Generali all'estero.
Delegati per la costituzione dei Sotto Comitati Regionali.
Socie e Soci perpetui. — Socie e Soci temporanei.

Distintivo. — *Targa incartocciata con sostegni di due rami di alloro decussati, il tutto d'oro, alla rotella di bianco carica di una croce di rosso scorciata.*

Presidenti.
Delegati Generali all'estero.



Cimata da corona turrita d'oro.

Vice Presidenti.
Vice Presidenti delle Sezioni femminili.
Membri Delegazioni Generali all'estero.
Delegati per la costituzione
dei Sotto Comitati Regionali.



Cimata da due stelle d'oro.

Membri del Consiglio Direttivo.



Cimata da una stella d'oro.

Consiglieri. — Consigliere.



Socie e Soci perpetui
dei Sotto Comitati Regionali
e delle Delegazioni Generali all'estero.



Targa incartocciata d'oro alla rotella di bianco carica di una croce di rosso scorciata.

Socie e Soci temporanei
dei Sotto Comitati Regionali
e delle Delegazioni Generali all'estero.



Scudo d'oro alla rotella di bianco carica di una croce di rosso scorciata. (per l'estero cimato di due bandierette nazionali).



Sotto Comitati di Sezione. — Sezioni rispettive Dame.
Delegaz. all'estero. — Delegati per la costituzione dei Sotto Comitati di Sezione.
Socie e Soci perpetui. — Socie e Soci temporanei.

Distintivo. — *Targa incartocciata di rosso (amaranto) bordata d'oro con sostegni di due rami di alloro decussati d'oro, alla rotella di bianco carica di una croce di rosso scorciata.*

Presidenti.

Delegati all'estero.



Cimata da corona turrita d'oro.

Vice Presidenti.
Vice Presidenti delle Sezioni femminili.
Membri delle Delegazioni all'estero.
Delegati per la costituzione dei Sotto Comitati di Sezione.



Cimata da due stelle d'oro.

Membri del Consiglio Direttivo.



Cimata da una stella d'oro.

Consiglieri. — Consigliere.



Socie e Soci perpetui dei Sotto Comitatidi Sezione e delle Delegazioni all'estero.



Targa *incartocciata di rosso (amaranto) bordata d'oro alla rotella di bianco carica di una croce di rosso scorciata.*

Socie e Soci temporanei dei Sotto Comitati di Sezione e delle Delegazioni all'estero.



Scudo di rosso (amaranto) bordato d'oro alla rotella di bianco carica di una croce di rosso scorciata.
(per l'estero cimata di due bandierette nazion.)



Sotto Comitati Locali — Sezioni rispettive Dame.
Delegati per la costituzione dei Sotto Comitati Locali.
Socie e Soci perpetui. — Socie e Soci temporanei.

Distintivo. — *Targa incartocciata di bianco bordata d'oro con sostegni di due rami di alloro decussati d'oro, alla rotella di bianco carica di una croce di rosso scorciata.*

Presidenti.



Cimata da corona turrita d'oro.

Vice Presidenti.
Vice Presidenti delle Sezioni femminili.
Delegati per la costituzione dei Sotto Comitati Locali.



Cimata da due stelle d'oro.

Membri del Consiglio Direttivo.



Cimata da una stella d'oro.

Consiglieri. — Consigliere.



Socie e Soci perpetui dei Sotto Comitati Locali.



Targa incartocciata di bianco bordata d'oro alla rotella di bianco carica di una croce di rosso scorciata.

Socie e Soci temporanei dei Sotto Comitati Locali.



Scudo di bianco bordato d'oro alla rotella di bianco carica di una croce di rosso scorciata.



Sotto Comitati Comunali. — Sezioni rispettive Dame.
Delegati per la costituzione dei Sotto Comitati Comunali.
Socie e Soci perpetui. — Socie e Soci temporanei.

Distintivo. — *Targa incartocciata di verde bordata d'oro con sostegni di due rami di alloro decussati d'oro, alla rotella di bianco carica di una croce di rosso scorciata.*

Presidenti.



Cimata da corona turrita d'oro.

Vice Presidenti.
Vice Presidenti delle Sezioni femminili.
Delegati per la costituzione
dei Sotto Comitati Comunali.



Cimata da due stelle d'oro.

Medici condotti. — Segretari.



Cimata da una stella d'oro.

Consiglieri. — Consigliere.



Socie e Soci perpetui
dei Sotto Comitati Comunali



Targa incartocciata di verde bordata d'oro alla rotella di bianco carica di una croce di rosso scorciata.

Socie e Soci temporanei
dei Sotto Comitati Comunali.



Scudo di verde bordato d'oro alla rotella di bianco carica di una croce di rosso scorciata.



N. **16**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme per l'accertamento delle persone che debbono quietanzare i mandati di pagamento.** — 11 gennaio.

Il Ministero del tesoro ha richiamato gli uffici ordinatori delle spese dello Stato all'esatta osservanza degli articoli 355, 341 e 445 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, rammentando specialmente la necessità d'indicare nei mandati ed altri ordini di pagamento il nome e cognome delle persone che debbono dare quietanza.

Tale indicazione dovrà pertanto sempre risultare dai documenti che le amministrazioni dipendenti trasmettono a questo Ministero pel pagamento di qualunque somma a carico del bilancio. Sarà solamente omessa per i pagamenti a favore di amministrazioni o funzionari dello Stato (art. 333 del regolamento succitato) e per quelli a favore:

delle provincie;

dei comuni;

delle istituzioni di beneficenza soggette alla legge 17 luglio 1890, n. 1972 (serie 3ª), purchè tale circostanza risulti dal contesto dei titoli di spesa.

Per i pagamenti a questi enti morali basterà indicare sui mandati che la quietanza sarà data dal rispettivo tesoriere, cassiere o altro incaricato delle riscossioni.

Per accertare in tutti gli altri casi quali sieno le persone che debbono dar quietanza, si osserveranno le seguenti norme:

1.

Per quanto riguarda le società civili erette per qualunque scopo, ed altre istituzioni, come società di mutuo soccorso, società operaie, opere pie non contemplate nella succitata legge, e altri enti non soggetti alle leggi commerciali nè a speciale sorveglianza di altre autorità, i pagamenti potranno essere ordinati in base ad informazioni da richiedersi dalle amministrazioni ordinatrici della spesa al prefetto o sottoprefetto nella cui circoscrizione tali enti abbiano la loro sede, e dalle quali risulti il nome, il cognome e la qualità delle persone che hanno la facoltà di riscuotere in rappresentanza di essi.

Gli uffici ordinatori della spesa daranno notizia agli enti della persona alla quale si farà il pagamento, avvertendoli che se, per qualche cambiamento, il medesimo dovesse farsi ad altra persona, dovranno informarne l'ufficio che abbia ordinata la spesa, per le variazioni da farsi nei relativi ordini.

2.

Per le ditte commerciali che non appartengono a società legalmente costituite, ma ad una sola persona, il pagamento potrà ordinarsi a favore di questa, previe notizie da chiedersi dalle amministrazioni ordinatrici della spesa al cancelliere del tribunale, ovvero alla camera di commercio competenti, da cui risulti a chi appartiene la ditta, e che non esistono soci; e, qualora i detti uffici non siano in grado di dare le chieste informazioni, queste potranno essere supplite da un atto di notorietà, da redigersi presso la competente pretura a richiesta degli interessati.

Nel mandato dovrà indicarsi il nome della ditta o quello della persona cui deve farsi il pagamento; e nella quietanza il nome della ditta o di chi esige per essa.

3.

Per i pagamenti da farsi alle società commerciali in nome collettivo, sarà richiesta la presentazione dell'atto costitutivo della società, da rimettersi, a cura delle amministrazioni ordinatrici della spesa, al cancelliere del tribunale civile, perchè faccia conoscere se l'atto sia vigente, se abbia subito modificazioni e quali esse sieno, e se la società si trovi nel libero esercizio dei suoi diritti.

Il pagamento potrà farsi anche a persone che non siano i soci o coloro che sono designati ad esigere nel contratto sociale, su presentazione di regolare procura rilasciata da tutti i soci, oppure dalle sole persone delegate ad esigere, purchè risultino autorizzate a farsi sostituire in tale incarico da altre persone.

Nel caso di presentazione d'un atto di procura, la cui validità non sia limitata ad uno o a determinato pagamento, ogni successivo pagamento si farà ai procuratori, senza responsabilità dello Stato, finchè a cura degl'interessati non sia denunciata la cessazione del mandato; e di ciò le amministrazioni ordinatrici daranno formale avviso ai rappresentanti delle società.

4.

Per le società commerciali anonime, e in accomandita semplice e per azioni, il pagamento potrà farsi previa presentazione dello statuto o patto sociale, e delle disposizioni modificative se

esistano, unitamente ad una dichiarazione dei rappresentanti della società, munita di loro firma autenticata da notaio, dalla quale risultino il nome, il cognome e la qualità della persona o delle persone incaricate di riscuotere per conto della società, sia in forza delle disposizioni dello statuto, sia per legale provvedimento dell'ente; e, quando desiderino di riscuotere altre somme dallo Stato senza produrre altri documenti, dovranno in tale dichiarazione obbligarsi a far conoscere alle pubbliche amministrazioni qualunque variazione avvenga nei loro statuti, o nelle corrispondenti deliberazioni sociali, che importi mutamento nelle persone di ciò incaricate, esonerando lo Stato da qualunque responsabilità, qualora, per mancata comunicazione al riguardo, si pagassero somme a chi non avesse diritto di esigerle.

Gli uffici ordinatori della spesa rimetteranno l'atto costitutivo della società e, occorrendo, gli atti modificativi, al competente cancelliere del tribunale civile, perchè informi se l'atto sia l'ultimo, se e quali variazioni abbia subito, e se la società si trovi nel libero esercizio dei suoi diritti.

5.

Per le casse di risparmio si possono seguire le medesime regole di cui al precedente n. 4, con la sola variante che le notizie circa la vigenza del loro statuto, le variazioni occorse e il libero esercizio dell'ente, dovranno richiedersi al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

6.

La produzione dei documenti di cui sopra non occorrerà quando le persone, che debbono esigere per conto degli enti o ditte, siano designate nei contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni, in conformità però delle regole stabilite nei loro statuti.

Pertanto, quando occorra stipulare un contratto con una società commerciale anonima, in accomandita semplice o per azioni, se non sia stata già presentata la dichiarazione di cui al n. 4, dopo aver accertato nelle persone che stipulano per la società la facoltà di legalmente rappresentarla, dovranno le medesime essere invitate a dichiarare nel contratto a chi debbano eseguirsi i pagamenti. Ciò potrà farsi con un articolo del seguente tenore:

« Tutti i pagamenti da farsi alla società in dipendenza del

presente contratto saranno, senza responsabilità dello Stato, ordinati a favore del Sig. . . . . procuratore (o cassiere, direttore ecc.) della società medesima, giusta. . . . . e ciò finchè l'amministrazione non sia avvertita che debba procedersi in altro modo ».

7.

Qualora occorra di fare altri pagamenti per conto di enti o ditte, le quali avessero già fatto conoscere le persone delegate ad esigere per loro, non sarà necessario che le medesime presentino altri atti; ma basterà che indichino all'amministrazione ordinatrice della spesa l'ufficio cui siano stati presentati ed al quale ne sarà fatta richiesta, salva sempre la facoltà di accertare se non siano avvenuti cambiamenti nelle persone che hanno la suddetta facoltà.

8.

Quando alcuni documenti non potessero essere ritenuti dalle amministrazioni ordinatrici della spesa senza danno dei creditori, esse ne faranno un estratto regolare per la parte che si riferisce alla facoltà di dar quietanza, e questo, munito della dichiarazione di conformità, sarà annesso al mandato.

9.

L'accertamento delle persone delegate a dar quietanza potrà esser fatto anche con mezzi diversi da quelli suesposti quando, o per precedenti accertamenti, o per conoscenza delle persone, o per esiguità della somma, o per altre ragioni, lo si creda possibile senza pericolo di danno per lo Stato.

In tali casi le Amministrazioni ordinatrici della spesa ne riferiranno al Ministero che si riserva di decidere caso per caso.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **17.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro del mortaio da 210.** — 11 gennaio.

È stato pubblicato il fascicoletto delle tavole di tiro del mortaio da 210, in sostituzione di quello edito con l'*Atto* 24 del 1895.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto di che si tratta quante loro ne occorrono in sostituzione del fascicoletto abolito col presente *Atto*.

Le richieste del medesimo, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 75.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **18**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria**. — 12 gennaio.

2ª serie di aggiunte e varianti alle: *Norme per la gestione amministrativa, manutenzione e conservazione del materiale d'artiglieria da impiegarsi dai reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza per istruzione od altre esigenze.* (*Appendice all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria*).

Pag. 14, n. 27, linea 1ª. — *Cancellare*: cambio o; ed *aggiungere* dopo il 1° comma il seguente:

« Contemporaneamente alla nota dei materiali da riparare è trasmessa anche la nota di quelli che occorre prelevare in sostituzione di altri ridotti inservibili ».

Pag. 14, n. 27, linea 10ª. — *Cancellare*: o cambiare, *e sostituire*: « e ritirare quelli da prelevare ».

Pag. 14, n. 27, linea 12ª. — *Cancellare*: i cambi o.

Pag. 14, n. 27, linee 13ª e 14ª. — *Cancellarle.*

Pag. 14, n. 27, dopo il comma 4°, *aggiungere*:

« Per i materiali inservibili, e perciò da dichiararsi fuori servizio, i reggimenti osservano le prescrizioni contenute nell'articolo 48 delle istruzioni pel servizio del materiale d'artiglieria ».

Pag. 15, n. 28. — *Aggiungere*:

« Se però fra i materiali così restituiti ve ne fossero alcuni da dichiararsi fuori servizio, questi saranno descritti in due distinte note, da firmarsi dai delegati alla rimessione della consegna.

Una di tali note è consegnata alla direzione perchè possa giustificare la proposta di dichiarazione fuori servizio dei materiali inservibili avuti in restituzione, l'altra nota viene trattenuta dal riparto che restituisce i materiali ».

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **19**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Aggiunte all'*Atto* 328 del 1902**. — 12 gennaio.

Allo specchio che fa seguito all'*Atto* sopra citato, *aggiungere* nella categoria: Congegni per verifiche:

XII	3131	Verificatore della distanza fra il piano della testa del cilindro ed il cono di raccordamento nella camera di canne di armi M. 91	»	4 00
»	3138	Verificatore della sporgenza della punta del percussore sul piano della testa del cilindro nelle armi M 91 . . .	»	2 00
»	—	Verificatore della forza di sollevamento dell'elevatore di armi M. 91 . . .	»	3 65
»	—	Leva di controllo del verificatore della forza di sollevamento dell'elevatore di armi M. 91	»	1 90
»	—	Scatoletta di latta per la conservazione degli strumenti verificatori per armi M. 91	»	0 55

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **20**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunta al regolamento sull'uniforme ed all'istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito**. — 13 gennaio.

Al n. 30 del regolamento sull'uniforme, al n. 113 del § 18 dell'istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito, *aggiungere*:

« Gli ufficiali di ogni arma o corpo che montano a cavallo per diporto, o per servizio al quale non intervengano riparti di truppa, possono far uso di guanti di pelle colore marrone scuro ».

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **21**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Quaderni e fascicoli di caricamento del parco d'artiglieria d'assedio**. — 15 gennaio.

Sono stati pubblicati alcuni quaderni e fascicoli di caricamento del parco d'artiglieria d'assedio.

L'elenco dei medesimi sarà comunicato ai comandanti di

corpo d'armata, cui i comandi, corpi ed uffici si rivolgeranno, per conoscere l'elenco stesso ed i prezzi delle singole pubblicazioni.

Le richieste delle pubblicazioni suddette saranno rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari dalle autorità e nel modo qui di seguito indicati:

Quaderni.

Essi potranno richiedersi nel numero di una sola copia per ciascuna specie dai:

Comandi di corpo d'armata — Comandi di divisione militare — Ispettorati d'artiglieria — Comandi di artiglieria — Reggimenti d'artiglieria (3° artiglieria fortezza copie 5) — Brigate d'artiglieria da montagna del Veneto e da costa della Sardegna — Direzioni d'artiglieria (meno quelle di Alessandria, Piacenza e Mantova) — Stabilimenti d'artiglieria — Comandi delle scuole ed istituti militari (scuola d'applicazione d'artiglieria o genio ed accademia militare copie 3).

Il comando del corpo di stato maggiore potrà richiederne 4 copie.

Le direzioni d'artiglieria di Alessandria, Piacenza e Mantova richiederanno il numero di copie che sarà loro indicato dai rispettivi comandi di corpo d'armata.

Fascicoli.

Essi saranno richiesti solo dalle direzioni d'artiglieria di Alessandria, Piacenza e Mantova, nel numero loro indicato dai rispettivi comandi di corpo d'armata.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari richiederà al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) le pubblicazioni occorrentigli per le distribuzioni da effettuare a mente del presente *Atto*.

Le spese di stampa saranno a carico della massa generale del predetto ufficio d'amministrazione, che si reintegrerà delle spese stesse con le distribuzioni che farà ai diversi comandi, corpi ed uffici.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **22.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — **Istruzione sul cavallo.** — 17 gennaio.

E' stato pubblicato il volume I dell'istruzione sul cavallo per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, il quale sostituisce l'istruzione sul cavallo (edizione 1897) e la parte I dell'istruzione sul condurre (edizione 1897).

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del volume di che si tratta quando loro ne occorrono per sostituire quelle possedute dell' istruzione sul cavallo (edizione 1897) suddetta.

Le richieste del medesimo, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896 modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del volume è di cent. 75.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **23.** — RECLUTAMENTO. — **Spese di leva.** — 17 gennaio.

A modificazione di quanto fu stabilito coll'*Atto* 162 del 1900 il Ministero determina che lo specchio delle spese, occorse per le operazioni di leva dell'ultima classe chiamata alle armi, sia per l'avvenire mandato soltanto dai distretti militari di 1ª classe e dagli ospedali militari principali.

Lo specchio sarà inviato alla Direzione generale revisione conti e vi saranno omesse le indicazioni relative alle indennità di viaggio corrisposte agli ufficiali comandati alla leva.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **24.** — SERVIZIO VETERINARIO. — **Istituzione di un gabinetto di batteriologia veterinaria militare.** — 18 gennaio.

In conformità della legge n. 347, che apporta modificazioni alla tabella n. XIV del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, si dispone quanto segue:

Alla dipendenza dell'ufficio d'ispezione veterinaria, è istituito un gabinetto di batteriologia, che ha per iscopo:

1° Lo studio sperimentale delle malattie infettive, che producono maggiori danni fra i quadrupedi dell'esercito;

2° Lo studio dei sieri e dei vaccini, e di altri mezzi di profilassi, atti a combattere tali infezioni;

3° L'esame di pezzi o prodotti patologici, che i direttori delle infermerie cavalli, nella ricorrenza di epizoozie e di casi gravi sospetti d'infezione invieranno, perchè venga accertata la diagnosi con ricerche batteriologiche;

4° Di offrire agli ufficiali veterinari dei corpi, che verranno a turno comandati al gabinetto, per brevi corsi d'istruzione, i mezzi per lo studio pratico della micrografia e batteriologia veterinaria.

Del gabinetto fanno parte:

Un ufficiale superiore veterinario — *Direttore;*

Un capitano veterinario — *Addetto.*

Il capo dell'ufficio d'ispezione veterinaria, indicherà al direttore del gabinetto quali malattie dovranno essere studiate, vigilerà sulle esperienze in corso, ed a lui verrà fatta particolareggiata relazione sui risultati ottenuti negli esperimenti e nelle ricerche diagnostiche.

I direttori delle infermerie cavalli, invieranno i materiali patologici, dei quali desiderano che sia fatto l'esame batteriologico, sollecitamente, per pacco postale, in modo congruo, accompagnandoli con una succinta relazione clinica e necroscopica, al *Direttore del gabinetto batteriologico di veterinaria militare, presso i laboratori della sanità pubblica — Piazza Vittorio Emanuele — Roma.*

Per facilitare la buona riuscita delle esperienze in parola, vengono concessi al gabinetto alcuni cavalli, scelti al momento opportuno dal direttore, fra quelli di riforma dei reggimenti d'arma a cavallo del presidio di Roma o dei viciniori, e, qualora occorresse qualche puledro, fra quelli dei depositi di allevamento, che per lesioni chirurgiche incurabili, fossero destinati ad essere venduti.

A tale scopo, il nominato direttore, al momento del bisogno, richiederà il numero degli equini necessari, indicando anche quali requisiti dovranno avere, affinchè il Ministero possa stabilire da qual corpo o deposito debbano essere prelevati.

Questi quadrupedi saranno inviati al gabinetto, continuando, per gli effetti amministrativi, ad essere effettivi al corpo o deposito dal quale provengono, ed aggregati ad uno dei reggimenti di arma a cavallo del presidio di Roma, qualora appartenessero a corpi residenti altrove.

I corpi i quali hanno in aggregazione i cavalli in esperimento, devono provvedere al mantenimento degli oggetti di

governo e di scuderia, ed alla regolare manutenzione della ferratura dei cavalli stessi.

Dei predetti animali, quelli che verranno a morire nel corso delle esperienze, saranno dal direttore tosto denunziati al corpo, cui erano effettivi od aggregati, affinchè ne sia fatto regolare processo verbale; e per quelli che sopravvivessero a tali esperienze e non fossero più utili al gabinetto, il Ministero si riserva di decidere se dovranno essere venduti o sacrificati.

Al gabinetto sono comandati due soldati, uno di cavalleria e uno d'artiglieria, per la custodia di detti quadrupedi e per le attribuzioni manuali di laboratorio.

Le spese di laboratorio (oggetti e strumenti necessari per le ricerche scientifiche, mezzi di cultura, piccoli animali da innesto, reagenti, sostanze coloranti, ecc.), sono stabilite in apposito capitolo del bilancio della guerra.

L'*Atto* 163, del 4 giugno 1903, resta abrogato.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **25**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1905.** — 20 gennaio.

È stata pubblicata la 3ª dispensa dell'anno 1905, alla quale sono uniti la copertina e l'indice dell'annata. I comandi, corpi ed uffici, ne acquisteranno il numero di copie indicato nell'*Atto* 110 del 1893, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896 modificato da quello 99 dal 1906.

Il prezzo della dispensa è di centesimi 45.

Il Ministro — L. MAJNONI.

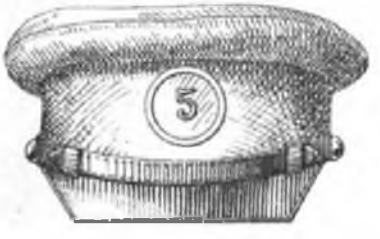
N. **26**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un berretto di panno per le compagnie di disciplina.** — (Con una tavola di disegno) — 23 gennaio.

È adottato per i militari incorporati nelle compagnie di disciplina speciali e di punizione un berretto di panno azzurrato da truppa con soggolo e visiera di cuoio dritta, in sostituzione degli attuali berretti e chepi.

Il fregio del berretto è costituito di un semplice disco di panno turchino con cerchio e numero della compagnia, ricamati in lana gialla per le compagnie di punizione, ed in lana bianca per quelle speciali.

Berretto per compagnie di disciplina.





Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



I berretti degli ascritti alla seconda classe nelle compagnie di punizione sono forniti di un cordoncino di lana gialla, applicato intorno al tondino.

Il Ministero provvederà per le opportune varianti all'allegato *B* al regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina e per la distribuzione dei campioni, dei conti di costruzione, dei *patrons* e di quanto altro occorra per l'allestimento dei berretti.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **27**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa.** — 23 gennaio.

Allo specchio n. 3 « Riparto degli attendenti fuori corpo del genio » di cui all'*Atto* 55 del 1898 (modificato con *Atto* 213 del 1902), viene apportata la seguente variante:

1° genio. — *Cancellare*: « Collegio militare di Roma. »

In conseguenza, si dovrà fare la seguente aggiunta a piè della pagina:

« (2) Il 1° genio fornirà attendenti anche agli ufficiali del collegio di Roma, solo nel caso che essi appartengano all'arma ».

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **28**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di guanti di lana pettinata per alpini e per artiglieria da montagna.** — 25 gennaio.

Viene adottato per gli alpini e per l'artiglieria da montagna un nuovo tipo di guanti di lana pettinata, di color marrone-bigio, in sostituzione dell'attuale di flanella (*alphetik*). Essi sono formati dell'*avambraccio*, (che s'indossa al di sopra delle manopole della giubba) del *polsino*, *del corpo* (dorso e palmo) e di *tre dita* (uno pel pollice, uno per l'indice e l'altro pel medio, anulare e mignolo).

Sono lavorati a maglia con filato ritorto a due capi, accoppiato a tre fili nell'avambraccio e nel polsino, a quattro fili nella parte rimanente, ad eccezione delle estremità delle dita in cui sono lavorati con ritorto accoppiato di cinque fili. Nel corpo e nelle dita la maglia è liscia; nel polsino è a costa (2 a 2); nell'avambraccio è a costa (1 a 1). La maglia è fitta, regolare, elastica e senza cuciture, tranne nel polsino e nell'avambraccio, i cui lembi laterali sono uniti con punto a sopragitto, maglia a maglia, e con filato uguale a quello dei due lembi.

Le estremità dei fili devono risultare tutte nell'interno del guanto ed essere annodate per evitare lo sfilacciamento.

I guanti sono appaiati (uno per la mano sinistra ed uno per la destra) e distinti in due taglie come appresso:

Taglie	Lunghezza totale massima del guanto	Lunghezza dello avambraccio	Lunghezza del polsino	Lunghezza misurata dall'estremità libera dello avambraccio all'origine del dito		Larghezza del corpo del guanto	Numero di maglie per ogni due centimetri di larghezza nel corpo e nelle dita	Numero delle coste formanti		Peso ogni 10 paia guanti
				pollice	indice			il polsino	l'avambraccio	
	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.				grammi
1ª	390	120	60	240	290	110	7	21	42	1000
2ª	380	120	60	235	285	100	7	21	42	900

Il magazzino centrale di Torino somministrerà ai depositi dei reggimenti alpini ed a quello del reggimento artiglieria da montagna il campione dei guanti anzidetti.

Gli attuali guanti di flanella (*alphelik*) esistenti in magazzino od in distribuzione verranno adoperati fino a consumazione.

Alla categoria 1ª del Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi è fatta la seguente aggiunta:

| 621 | Guanti di lana pettinata color marrone-bigio | P | 1,60 | |

Il Ministro — L. MAINONI.

N. **29.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni ai cappotti ed alle giubbe di panno da granatieri.** — 27 gennaio.

Questo Ministero ha determinato di recare alcuni miglioramenti al taglio dei cappotti e delle giubbe di panno da granatieri allo scopo di rendere tali capi di vestiario meglio adatti alla persona.

Vengono, pertanto, pubblicati gli specchi delle misure, le dimostrazioni ed i conti di costruzione per i cappotti e per le giubbe di panno da granatieri, i quali sostituiscono i corrispondenti pubblicati con gli *Atti* 91 del 1902, 297 del 1903 e 143 del 1904. Gli specchi delle misure per cappotti e giubbe comuni da fanteria, sanità e sussistenza, granatieri e genio pubblicati rispettivamente con gli *Atti* 91 del 1902 e 297 del 1903 resteranno in vigore per la fanteria, sanità, sussistenza e genio.

Il magazzino centrale militare di Torino invierà ai reggimenti granatieri i campioni dei cappotti e delle giubbe di panno, nonchè i relativi modelli *patrons*, tavole grafiche, ecc.

SPECCHIO *delle misure dei cappotti da granatieri.*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza della parte posteriore		Metà lunghezza della parte posteriore		Lunghezza delle maniche dalla parte esterna	Metà larghezza della manica			Lunghezza della parte anteriore dalla cucitura della spalla al fondo del cappotto	Metà larghezza della parte anteriore		Metà grossezza dell'imbusto		Lunghezza del bavero all'attaccatura	Altezza del bavero		Altezza delle manopole	
		sino alla taglia	totale	alla spalla	al fondo		superiormente	al gomito	al polso		al torace dal 3° occhiello alla cucitura della manica	al fondo	alla taglia	al petto, dalla punta della parte posteriore al 2° occhiello		sui davanti	sui dietro	dalla parte superiore sino alla punta	dalla parte inferiore
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1ª. .	520	1290	225	410	660	235	220	150	1350	380	640	700	630	varia da 420 a 440	75	75	90	60
	2ª. .	520	1290	220	400	660	230	210	150	1350	360	630	680	620	400 a 420	75	75	90	60
2ª	1ª. .	510	1260	215	390	650	230	210	150	1320	360	620	670	610	400 a 420	75	75	90	60
	2ª. .	500	1260	215	390	640	225	210	150	1320	350	620	660	600	400 a 420	75	75	90	60
3ª	1ª. .	490	1250	210	380	640	225	210	150	1320	350	620	660	600	400 a 410	75	75	90	60
	2ª. .	490	1250	210	370	610	220	210	150	1320	340	620	650	580	390 a 410	75	75	90	60

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei cappotti da granatieri.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno azzurrato per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Panno azzurrato per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª	1ª	10	2 55	25 50	2 92	29 20	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
	2ª	10	2 53	25 30	2 86	28 60	
2ª	1ª	30	2 45	73 50	2 82	84 60	
	2ª	30	2 44	73 20	2 80	84 00	
3ª	1ª	10	2 44	24 40	2 80	28 00	
	2ª	10	2 40	24 00	2 80	28 00	
Totali		100		245 90		282 40	
			Media	2 45		2 82	

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto da granatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno azzurrato per vestiario da truppa, alto m 1.30	M.	2 450	6 50	15 925
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30	»	0 055	7 00	0 385
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 0075	7 50	0 056
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 820	0 35	0 987
Tela di lino cruda per asciugatoio, alta m. 0,64	»	0 060	0 57	0 034
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	N.	8 —	% 50	0 120
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	—	2 190
Prezzo di costo . . . L.				19 697
Prezzo di conteggio . . . L.				19 70

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni mezzani d'osso nero a due fori, 18 grammi d'ovatta di cotone ed un gangherello di ferro con rispettiva maglietta.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei cappotti da sottufficiali dei granatieri.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali alto m. 1.30 — Quantità per ogni capo	Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali alto m. 1.30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m 0,62 — Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª	1ª	10	2 62	26 20	2 92	29 20	
	2ª	10	2 61	26 10	2 86	28 60	
2ª	1ª	30	2 52	75 60	2 82	84 60	
	2ª	30	2 51	75 30	2 76	82 80	
3ª	1ª	10	2 51	25 10	2 74	27 40	
	2ª	10	2 45	24 50	2 70	27 00	
Totali		100		252 80		279 60	
			Media	2 52		2 79	

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto da sottufficiali dei granatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno azzarrato per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M.	2 520	8 50	21 420
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	»	0 055	9 70	0 534
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 075	7 50	0 056
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 790	0 35	0 976
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 060	0 57	0 034
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	N.	8 —	%1 50	0 120
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	4 190
Prezzo di costo . . . L.				27 33
Prezzo di conteggio . . . L.				27 40

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni mezzani d'osso nero a due fori, 48 grammi di ovatta di cotone ed un ganghierello di ferro con rispettiva maglietta.

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di panno da granatieri.*

TAGLIE		Sudditisioni	Lunghezza della parte posteriore: sino alla taglia	Lunghezza della parte posteriore: totale	Metà larghezza della parte posteriore alla schiena	Lunghezza della manica compresi cm. 3 del risvolto delle mano-pole	Metà larghezza della manica: superiormente	Metà larghezza della manica: al gomito	Metà larghezza della manica: al polso	Lunghezza della parte anteriore dalla cimma della spalla al fondo della giubba	Metà larghezza della parte anteriore di fuora al 3/4 occhiello	Lunghezza del fianchetto da sotto al bracco sino al fondo	Metà grossezza dell'imbusto: alla taglia	Metà grossezza dell'imbusto: al petto dalla metà della parte posteriore passando sotto l'ascella al 3/4 occhiello	Lunghezza degli sparati	Lunghezza del bavero all'attaccatura	Altezza del bavero: sul davanti	Altezza del bavero: sul dietro	Altezza delle manopole: dalla parte superiore sino alla punta	Altezza delle manopole: dalla parte inferiore
			mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1ª		510	755	215	670	230	225	155	820	250	530	560	610	260	varia da 420 a 440	75	75	90	60
	2ª		510	755	210	660	225	220	155	820	240	530	550	580	260	410 a 430	75	75	90	60
2ª	1ª		500	740	210	660	225	220	155	800	230	520	540	560	260	410 a 430	75	75	90	60
	2ª		500	740	205	650	220	215	155	800	230	520	520	540	260	400 a 420	75	75	90	60
3ª	1ª		490	725	205	650	220	215	155	785	220	510	510	530	260	400 a 420	75	75	90	60
	2ª		490	725	200	640	220	215	155	785	220	510	500	520	260	390 a 410	75	75	60	60

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno da granatieri.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª	1ª	5	1 42	7 10	2 80	14 00	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario, terranno presenti, per quanto riguarda il riporto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata delli 5 febbraio 1889, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
	2ª	10	1 42	14 20	2 80	28 00	
2ª	1ª	25	1 38	34 50	2 78	69 50	
	2ª	30	1 38	41 40	2 78	83 40	
3ª	1ª	20	1 34	26 80	2 75	55 00	
	2ª	10	1 24	13 40	2 75	27 50	
Totali		100		137 40		277 40	
			Media	1 37		2 77	

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da granatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M.	1 375	7 00	9 590
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 075	7 50	0 262
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 105	7 50	0 787
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 770	0 35	0 969
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 100	0 57	0 057
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	N.	10 —	% 1 50	0 150
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	4 —	» 1 00	0 040
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	2 340
Prezzo di costo . . .			L.	14 195
Prezzo di conteggio . . .			L	14 20

(1) Nella fornitura sono compresi 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, 5 grammi d'ovatta di cotone, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della tascliina per il pacchetto da medicazione.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno da sottufficiali dei granatieri.*

TAGLIE	Suddivisioni	In costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1.30 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1.30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	1ª	10	1 51	15 10	2 80	28 00	
	2ª	10	1 51	15 10	2 80	28 00	
2ª	1ª	25	1 46	36 50	2 78	69 50	
	2ª	25	1 46	36 50	2 78	69 50	
3ª	1ª	15	1 42	21 30	2 75	41 25	
	2ª	15	1 42	21 30	2 75	41 25	
Totali		100		145 80		277 50	
			Media	1 45		2 77	

CATEGORIA I

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali dei granatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1.30	M.	1 450	9 70	14 065
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1.30	»	0 035	7 50	0 262
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1.30	»	0 105	7 50	0 787
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62.	»	2 770	0 35	0 969
Tela di lino crada per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 100	0 57	0 057
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria.	N.	10 —	% 1 50	0 150
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	4 —	» 1 00	0 040
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	4 740
Prezzo di costo . . . L.				21 070
Prezzo di conteggio . . . L.				21 10

(1) Nella fornitura sono compresi 1 gancheretto di ferro con rispettiva maglietta, 5 grammi d'ovatta di cotone, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto di medicazione.

CATEGORIA 1

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli dei granatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M.	1 450	9 70	14 065
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	7 50	0 375
Panno scarlatto per mostreggiature alto m. 1,30	»	0 105	7 50	0 787
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0.62	»	2 770	0 35	0 969
Tela di lino cruda per asciugatoio, alta m. 0,64	»	0 100	0 57	0 057
Alamari in argento da granatieri	P.	1 —	1 40	1 400
Galloncino d'argento e seta nera, altomm 6	M.	3 300	1 30	4 290
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	N.	10 —	%1 50	0 150
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	6 —	» 1 00	0 060
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	5 950
Prezzo di costo . . . L.				28 103
Prezzo di conteggio . . . L.				28 20

(1) Nella fornitura sono compresi 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

Alla categoria I del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi sono apportate le seguenti varianti:

N. d'ordine categorie	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
80	Cappotti da granatieri	N.	19 70	
84	Cappotti da sottufficiali dei granatieri.	»	27 40	
354	Giubbe di panno da marescialli dei granatieri	»	28 20	

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **30**. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei corpi di commissariato e contabile.** — 30 gennaio.

All'*Atto* 70 del 1904 sono apportate le seguenti varianti:

1.

PROGRAMMA II. — *Per i capitani d'artiglieria aspiranti alla promozione a maggiore nelle specialità non da fortezza.*

Al programma che fa seguito alla suddetta intestazione *sostituire il seguente:*

« 1. Cenni generali sulla fortificazione permanente — Criteri attuali che presiedono alla fortificazione delle piazze — Ordinamento delle piazze forti, loro parti costitutive — Sbarramenti — Armamento di una piazza forte — Armamento di sicurezza e di difesa.

2. Attacco di una piazza forte — Varie modalità di attacco — Assedio regolare — Attacco di viva forza — Costruzione di batterie d'assedio — Organizzazione dei vari servizi di

batteria — Gruppi di batterie — Condotta del fuoco delle batterie e del gruppo.

3. Difesa — Sua organizzazione — Cenni sullo svolgimento della difesa di una piazza forte durante le varie fasi dell'attacco.

4. Parco d'artiglieria — Sua costituzione — Suo funzionamento durante l'assedio — Trasporto del parco — Trasporto in montagna — Carrelli a cingoli.

5. Tiro preparato — Principi fondamentali — Osservatori: permanenti - eventuali — Capi-gruppo — documenti per il capo-gruppo — Documenti per il comando della batteria — Servizio telefonico — Congegni Bonagente ».

2.

VI. — Capitani contabili.

Sopprimere il capoverso relativo alla *Prova seconda.*

Ai capoversi riguardanti la *Prova terza, sostituire i seguenti:*

« *Prova seconda* (orale). — Amministrazione e contabilità generale dello Stato con speciale riferimento a quanto riguarda l'amministrazione militare, il suo bilancio e le sue relazioni coi vari organi dell'amministrazione pubblica e specialmente col Ministero del tesoro, colla Corte dei conti, col Consiglio di Stato e coll'Avvocatura erariale. Si avrà inoltre cura di accertare che i candidati abbiano, in fatto di diritto commerciale e bancario, quelle cognizioni pratiche elementari che hanno relazione col loro servizio. (Titoli di credito; cambiale ed assegno bancario; banche e loro operazioni; pagamenti internazionali; cambio).

Prova terza (orale):

a) Amministrazione e contabilità dei corpi e servizi matricolari.

b) Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi: leggi e regolamenti sugli assegni e stipendi fissi; indennità eventuali; indennità per le truppe in campagna; amministrazione e contabilità del R. corpo di truppe coloniali; convenzioni sui trasporti militari; istruzione per le matricole: il tutto limitatamente alle disposizioni fondamentali di carattere generale che più interessano l'ufficiale superiore contabile.

c) Servizio esecutivo tecnico e contabile negli stabilimenti di commissariato: Regolamenti ed istruzioni relative e nozioni

tecnologiche elementari sulle vettovaglie e sul materiale di casermaggio.

d) Organica e servizio in guerra: Con speciale svolgimento di tutto quanto, interessa l'ufficiale contabile in fatto di ordinamento di pace, di mobilitazione e di formazione di guerra e di servizio esecutivo negli stabilimenti di campagna specialmente di commissariato.

Avvertenza. — La commissione esaminatrice è in facoltà di richiedere al candidato la discussione dei temi svolti per iscritto quando, durante una qualsiasi delle prove orali, se ne presenti l'opportunità ».

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **31**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di una borsa di tela per il trasporto dei ferri da cavallo**. — 31 gennaio.

Per trasportare, al seguito immediato degli squadroni, un certo numero di ferri da cavallo, fucinati, indispensabile per provvedere agli eventuali bisogni di un riparto in campagna, il Ministero ha adottato, per ciascun soldato di cavalleria, una borsa di tela, che deve essere appesa all'arco posteriore della sella e al lato sinistro di essa, e destinata a contenere una coppia di ferri da cavallo, l'uno per piede anteriore, l'altra per piede posteriore, con un pacchetto di 20 chiodi.

Le tavole di costruzione ed i sunti descrittivi relativi a tale borsa saranno pubblicati nell'Atlante del materiale di artiglieria, e verranno apportate le conseguenti aggiunte al Modello per gli inventari (Parte 1ª e 2ª).

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **32**. — TRASPORTI. — **Viaggi degli ufficiali subalterni nei treni direttissimi**. — 31 gennaio.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato, in vista del numero sempre crescente dei viaggiatori che intendono profittare dei treni *direttissimi*, ha determinato di revocare dal 1° corrente la concessione fatta — in via di esperimento — nel giugno del 1903 dalla Società allora esercente la Rete mediterranea, di ammettere cioè nella prima classe dei suoi *direttissimi*

anche gli ufficiali subalterni che ne sarebbero stati esclusi ai termini del § 23 del Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (edizione febbraio 1903).

Pertanto l'*Atto* 185 del 1903, col quale davasi notizia della suddetta concessione, deve considerarsi abrogato.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **33**. — TRASPORTI. — **Variazioni sui libretti di viaggio modello A ed A bis.** — 31 gennaio.

Ad evitare che i libretti di viaggio modello A ed A *bis*, assegnati ad ufficiali collocati in disponibilità, aspettativa o posizione ausiliare, possano venire indebitamente usati, il Ministero determina che sui libretti stessi si faccia constare della speciale posizione in cui si trovano i rispettivi titolari.

Perciò all' Istruzione sui documenti di viaggio, pubblicata con l' *Atto* 11 del corrente anno, è aggiunto il paragrafo seguente:

§ 9 *bis*. È obbligo dei comandanti di corpo, capi d'ufficio o di stabilimenti militari, che ritirano i libretti viaggio modello A ed A *bis* agli ufficiali collocati in disponibilità, in aspettativa o nella posizione di servizio ausiliario (§ 9) di far constare sui libretti stessi della speciale posizione in cui si trovano i rispettivi titolari prima di spedire tali documenti ai competenti comandi di distretto.

La relativa variazione sarà fatta:

a) pei libretti modello A, a tergo del cartoncino fisso.

b) pei libretti modello A bis, a tergo del frontispizio dei fascicoli scontrini pei viaggi e pel trasporto dei bagagli.

Tale variazione sarà fatta dai comandi dei distretti qualora le autorità di cui sopra sono abbiano potuto provvedervi.

Quando poi i detti ufficiali non richiamati in servizio la variazione relativa è fatta dal comando del distretto che restituisce loro il libretto (od i libretti) di viaggio perchè possano senz'altro valersene.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **34**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserme nel territorio dell'VIII corpo d'armata.** — 31 gennaio.

D'ora innanzi le caserme indicate nell'elenco che segue, prenderanno rispettivamente il nome per ciascuna di esse a fianco segnato.

PRESIDIO	Denominazione attuale delle caserme	Nuova denominazione
Firenze	Cavallerizza coperta	Principe Eugenio di Savoia.
Arezzo	Santa Caterina . . .	Carlo Corsi.
Pistoia	SS. Annunziata . . .	Magazzino d'artiglieria.
Id.	S. Lorenzo	Francesco Ferruccio.
Livorno	Picchetto	Vittorio Emanuele III.
Id.	Scuola Normale . . .	Domenico Cucchiari.
Lucca	S. Romano	Umberto I.
Id.	Cappuccini	Castruccio Castracane.
Id.	S. Francesco	Principe Amedeo.
Pisa	Ex Cittadella	Cittadella
Spezia	Caserma d'artiglieria .	Ferdinando di Savoia.
Sarzana	Caserma S. Francesco	Savoia.
Portoferraio . .	Caserma S. Francesco	Cesare De Laugier.

Il Ministro — L. MAINONI.

N. 35. — DISCIPLINA MILITARE — SERVIZIO TERRITORIALE — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — SERVIZIO SANITARIO. — **Relazione a S. M. il Re e R. decreto che approva varianti al regolamento di disciplina militare; al regolamento pel servizio territoriale; al regolamento per le licenze nel R. esercito; al regolamento d'istruzione e di servizio interno per le varie armi, per le direzioni, sezioni, uffici locali di commissariato e per le compagnie di sussistenza e al regolamento del servizio sanitario militare territoriale.** — 1° febbraio.

SIRE!

Il decentramento delle attribuzioni, riconosciuto necessario in tutti gli ordinamenti amministrativi per la economia dei servizi, per la speditezza e la semplicità di trattazione degli affari, conviene particolarmente, anche per più importanti ragioni, alla amministrazione della guerra.

In essa, la maggior precisione dell'organamento gerarchico, disciplinare ed amministrativo stabilisce meglio le singole responsabilità, ed è guida e garanzia più sicura ad una più larga autonomia dei vari organi; mentre l'esercizio abituale di quelle e di questa grandemente giova a consolidare in ciascuno quelle doti di carattere e di prestigio, che sono indispensabili agli alti fini per i quali l'esercito è costituito.

Da quest'ordine di idee discende una serie di disposizioni, le quali, mirando agli scopi innanzi accennati, renderanno più agile e più efficace l'azione della amministrazione centrale della guerra e dei dipendenti comandi e servizi. Di esse fanno parte le varianti ai regolamenti di disciplina, di servizio territoriale, di servizio interno e per le licenze, che ora ho l'onore di sottoporre alla Sovrana approvazione della Maestà Vostra, in attesa di proporre gli altri provvedimenti, intesi al medesimo fine, di mano in mano che saranno compiuti gli studi relativi.

Colla circostanza venne introdotto nel R. decreto una aggiunta al n. 293-348 del regolamento pel servizio territoriale, riflettente l'intervento degli ufficiali della R. marina alle riviste e parate del R. esercito, nonchè una variante al n. 60 di detto regolamento circa la denunzia delle offese fatte in pubblico all'esercito, che l'esperienza ha dimostrato necessaria.

Il Ministro — L. MAJNONI.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. decreto 1° dicembre 1872, che approva il regolamento di disciplina militare.

Visti i Regi decreti 29 gennaio e 24 aprile 1899, che approvano talune aggiunte e varianti al regolamento suddetto;

Visto il R. decreto 2 luglio 1905, che approva il regolamento pel servizio territoriale;

Visti gli articoli 126 e 400 del codice penale comune;

Visto l'art. 2 della legge 19 luglio 1894 n. 315 sull'istigazione a delinquere e sull'apologia dei reati commessi per mezzo della stampa;

Visto il R. decreto 7 settembre 1903, che approva il regolamento per le licenze nel R. esercito;

Visto il R. decreto 28 luglio 1904, col quale sono approvate aggiunte e modificazioni al regolamento oradetto;

Visto il R. decreto 3 maggio 1892, col quale è approvato il regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1892, col quale è approvato il regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria;

Visto il R. decreto 8 dicembre 1904, col quale è approvato il regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria;

Visto il R. decreto 6 aprile 1893, col quale è approvato il regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1903, col quale è approvato il regolamento d'istruzione e di servizio interno per le direzioni, sezioni, uffici locali di commissariato e per le compagnie di sussistenza;

Visto il R. decreto 24 dicembre 1903, col quale è approvato il regolamento del servizio sanitario militare territoriale;

Visto il R. decreto 8 giugno 1905, che apporta modificazioni al regolamento d'istruzione e di servizio interno per le varie armi, per le direzioni, sezioni, uffici locali di commissariato e per le compagnie di sussistenza; ed al regolamento del servizio sanitario militare territoriale:

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti varianti:

Al regolamento di disciplina militare;

Al regolamento pel servizio territoriale;

Al regolamento per le licenze nel R. esercito;

Al regolamento d'istruzione e di servizio interno per le varie armi, per le direzioni, sezioni, uffici locali di commissariato e per le compagnie di sussistenza;

Al regolamento del servizio sanitario militare territoriale.

Regolamento di disciplina militare.

Ai §§ 212, 213, 214, al 1° alinea del § 274, ai §§ 242, 506, al 2° alinea del § 571, al § 572 *sostituire i seguenti*:

« § 212. È pure in facoltà del comandante di corpo di trasferire i militari di ogni grado d'uno in altro battaglione o compagnia e di destinare ufficiali a disposizione, avvertendo però che questi cambiamenti debbono farsi il più raramente possibile e solo quando giustificati da vere necessità di servizio (1).

Nell'artiglieria e nel genio occorre l'autorizzazione del Ministero per il trasferimento degli ufficiali da una specialità all'altra.

Per i carabinieri reali tutti i trasferimenti sono determinati dal Ministero della guerra, su proposta del comando generale dell'arma.

§ 213. Al comandante di corpo spetta di nominare ed esonerare gli ufficiali dalle cariche di:

Comandante di deposito e relatore del consiglio permanente;

Relatore al consiglio d'amministrazione del reggimento pei reggimenti disgiunti dal deposito;

Ufficiali a disposizione ed al deposito;

Aiutante maggiore in 1° ed in 2°;

Ufficiali di vettovagliamento, alle armi, agli zappatori e, presso i reggimenti disgiunti dal deposito, ufficiale d'amministrazione.

A lui pure spetta ripartire, secondo le prescrizioni del regolamento d'amministrazione, ed alternare fra gli ufficiali subalterni contabili le varie cariche di ufficiale pagatore, di matricola, dei conti delle compagnie, di magazzino.

Le nomine e le esonerazioni da tali cariche verranno pubblicate all'ordine permanente del corpo.

Il direttore dei conti è sempre nominato direttamente dal Ministero della guerra.

Pei carabinieri reali provvede il Ministero, su proposta del comando generale dell'arma.

§ 214. Nei reggimenti d'artiglieria e del genio, la facoltà di cui al paragrafo precedente, è estesa anche alla nomina ed esonerazione di ufficiali al materiale.

§ 274. Nei reggimenti delle varie armi, un ufficiale superiore, designato dal comandante del corpo, riunisce le cariche di comandante il deposito e di relatore del consiglio di amministrazione permanente.

§ 242. Cadendo ammalato alcun ufficiale, fa che si metta subito in cura ed ogni giorno si informa del suo stato (1).

§ 506. È concesso di impiegare come scrivani negli uffici del corpo quel numero limitatissimo di caporali e soldati, richiesto da assolute esigenze di servizio, da approvarsi dal comandante della divisione.

§ 571 2° alinea. Quando però la competente autorità giudiziaria avesse omesso di dare un tale avviso, il comandante del corpo o del distaccamento non può opporsi a che la giustizia abbia il suo corso, ma deve riferirne al comandante del corpo d'armata, per gli schiarimenti da chiedersi all'autorità giudiziaria.

§ 572. Ove il militare citato a comparire personalmente ne sia impedito o per malattia o per altro legittimo motivo, il comandante del corpo ne informa l'autorità giudiziaria da cui ha ricevuto la citazione, riferendone eziandio, ove sia d'uopo, al comandante del corpo d'armata ».

Regolamento per il servizio territoriale.

Ai numeri 50 e 138 *sostituire i seguenti:*

« N. 50. Il comandante del presidio e, nei luoghi dove non esiste comando di presidio, l'arma dei carabinieri reali, segnala al Ministero della guerra, per via gerarchica, ogni offesa all'esercito commessa dalla stampa locale od in pubbliche riunioni o adunanze.

Ove invece trattisi di offese contro un corpo, istituto od ufficio militare, spetta al rispettivo capo riferirne gerarchicamente al Ministero della guerra.

---

(1) I comandanti di corpo devono riferire al comandante del corpo d'armata sulle malattie degli ufficiali da loro dipendenti, ogni volta questi continuino ad essere ricoverati in un ospedale od a curarsi nella propria abitazione per un tempo eccedente i tre mesi, indicando nel loro rapporto se per causa di esse malattie si preveda siano necessarie disposizioni ministeriali. Soltanto nel caso affermativo il comandante del corpo d'armata fa procedere ai necessari incombenti e quindi trasmette le proposte documentate al Ministero.

In entrambi i casi suindicati il Ministero decide ed impartisce le necessarie istruzioni alle autorità dipendenti.

Infine ove trattisi di offese contro un militare, le quali non siano affatto estranee alla disciplina ed al servizio militare, l'offeso, prima di produrre querela all'autorità giudiziaria, deve informare il Ministero del suo intendimento di querelarsi ed attenderne l'autorizzazione.

N. 138. Le guardie per esigenze d'ordine militare sono determinate dal comandante della divisione, su proposta del comandante del presidio ».

N. 293. Al penultimo alinea *sostituire*:

« A queste parate intervengono come spettatori tutti gli ufficiali non comandati di servizio, e sono invitati, dal comandante del presidio, gli ufficiali della R. marina e gli ufficiali in congedo sia del R. esercito, sia della R. marina. La superiore autorità militare locale ordina poi quali ufficiali montati debbano far parte del seguito; tutti gli altri ufficiali intervengono a piedi ».

N. 348. Dopo il secondo comma, *aggiungere il seguente*:

« In modo analogo a quello sopra stabilito, sarà osservata la precedenza fra gli ufficiali del R. esercito e quelli della R. marina, che, giusta il disposto dal precedente n. 293, siano eventualmente invitati alle parate ».

Alla nota *a*) dello specchio a pag. 76 *sostituire la seguente*:

« Oltre alle ricorrenze e solennità indicate nello specchio che precede, la bandiera nazionale è inalberata sugli edifizi militari, in seguito a disposizioni date dal comandante del corpo d'armata, quando nel luogo si commemorino avvenimenti o ricorrenze di carattere nazionale ».

Allegato *A*. — In corrispondenza delle diciture della 1ª colonna: « Comandi di corpo d'armata — Comandi di divisione — Comandi di corpo » *sopprimere* tutte le prescrizioni riflettenti l'invio della tabella di dislocazione e situazione numerica delle truppe (mod. 951 del catalogo) la cui compilazione resta abolita. In conseguenza cancellare: nell'indice dei modelli il n. 12 e la dicitura: « Tabella di dislocazione e situazione numerica delle truppe » ed il modello stesso a pag. 201 e seguenti.

Allegato *A*. — In corrispondenza della dicitura della 1ª colonna « Comandi di divisione » *sopprimere* le prescrizioni riflettenti l'invio al Ministero ed al comando di corpo d'armata dello stato indicante le guardie in ciascun presidio (mod. 140 del catalogo), limitando la trasmissione di detto documento dal comando di corpo a quello di divisione.

Regolamento per le licenze nel R. esercito.

Al 2° alinea del n. 22 *sostituire il seguente:*

« Esaurite tali licenze o quando anche prima che le licenze siano esaurite, la durata continuativa della malattia abbia raggiunto il massimo delle licenze consentite in un biennio, senza che l'ufficiale sia in grado di riprendere servizio, se ne riferirà gerarchicamente al comandante del corpo d'armata, il quale fa procedere ai necessari incombenti e quindi trasmette le proposte documentate al Ministero ».

Al n. 23 *sostituire il seguente:*

« I comandanti di corpo devono informare, per via gerarchica, il comandante della divisione di ogni licenza straordinaria che concedono, indicandone la natura e la durata ».

Regolamento d'istruzione e di servizio interno per le varie armi, per le direzioni, sezioni, uffici locali di commissariato e per le compagnie di sussistenza.

Al 5° alinea:

del n. 94 del regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria;

del n. 112 dell'analogo regolamento per la cavalleria;

del n. 119 dell'analogo regolamento per l'artiglieria;

del n. 108 dell'analogo regolamento per il genio;

del § 55 dell'analogo regolamento per le direzioni, sezioni, uffici locali di commissariato e per le compagnie di sussistenza;

sostituire il seguente:

« Nessuna citazione od altro atto giudiziario, per il quale il militare debba allontanarsi dal proprio corpo, può, in massima, essere notificato ed eseguito in caserma senza un preavviso al comandante del corpo. Tuttavia questi, quando l'autorità giudiziaria abbia omesso tale formalità, non si deve opporre che l'azione della giustizia abbia il suo corso; ne riferisce però per via gerarchica al comandante del corpo d'armata per gli schiarimenti da chiedersi all'autorità giudiziaria ».

Regolamento del servizio sanitario militare territoriale.

Al 2° alinea del § 485, *sostituire il seguente:*

« Quando anche il direttore dell'ospedale non abbia ricevuto alcun preavviso dell'arresto da eseguirsi in luogo di sua dipen-

denza, egli non potrà opporvisi, ma ne dovrà riferire per via gerarchica al comandante del corpo d'armata, per gli schiarimenti da chiedersi all'autorità giudiziaria ».

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

L. MAJNONI.

In applicazione dei criteri esposti nella relazione a S. M. il Re per il R. decreto 1° febbraio 1905 (*Atto* 35), il Ministero emana le seguenti disposizioni intese a conseguire i medesimi scopi di decentramento delle attribuzioni e di semplificazione nel disbrigo degli affari.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **36**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazioni all'*Atto* 75 del 1903**. — 1° febbraio.

Sono soppressi i §§ 189bis e 209bis del regolamento di disciplina militare, stati approvati con *Atto* 75 del 1903.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **37**. — DISPOSIZIONI VARIE — **Cessioni ed istituti di beneficenza ecc. di oggetti di corredo fuori uso.** — 1° febbraio.

Il Ministero delega ai comandanti di corpo d'armata la facoltà di autorizzare la cessione, da parte dei corpi, degli oggetti di corredo fuori uso da devolversi ad istituzioni di beneficenza, istruzione od educazione, cioè: congregazioni, ricoveri,

riformatori, istituti e simili, che se ne servano per i loro ricoverati od altrimenti beneficati.

Tali cessioni, previo accertamento dello scopo cui devono servire, saranno limitate agli oggetti esuberanti ai bisogni interni dei corpi; saranno fatte ai prezzi che di solito si ricavano nelle vendite all'asta od a partiti privati e con rimborso delle spese di trasporto, quando il prelevamento non sia fatto alla sede del corpo cedente.

I comandi di corpo d'armata potranno rivolgere ad altro comando di corpo d'armata le richieste che non potessero essere soddisfatte, in tutto od in parte, dai magazzini dipendenti.

Non potranno essere fatte cessioni a titolo gratuito, nè di oggetti di classe.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **38**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901.** — 1° febbraio.

All'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901, sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

1. § 261, 4° alinea, *cancellare le parole:* « per il consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza e »

2. Nello stesso paragrafo, dopo il 7° alinea, *aggiungere:* « in L. 200 per ogni compagnia di sussistenza; »

3. § 263, 1° alinea, *alla parola:* « Ministero », *sostituire:* « Comando del corpo d'armata ».

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **39**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Semplificazione nella documentazione delle contabilità.** — 1° febbraio.

1. *Documenti da trasmettere in semplice esemplare.*

D'ora innanzi saranno inviati in semplice esemplare:

a) lo *Specchio delle somministrazioni in natura*, mod. 403 (§ 235 regolamento d'amministrazione), al quale inoltre non sa-

ranno più annesse le copie delle richieste di scarico relative alle vettovaglie di riserva consumate. In luogo del secondo esemplare sarà inviato l'estratto (mod. 403 *C*) contenente la sola dimostrazione delle dette vettovaglie prelevate dalle dotazioni del corpo;

b) i *Rendiconti delle spese per acquisto di pane, foraggio, combustibile e paglia*, mod. 402-*B*, 402-*C* e 402-*D* (§ 1376, 1550, 1842, 1850 ivi);

c) i *Rendiconti delle spese per acquisti di combustibile e per l'illuminazione dei locali*, mod. 402-*E* (Parte II dell'istruzione per i servizi ad economia del commissariato);

d) i *Rendiconti delle spese per alloggi*, mod. 346 e 347 (§ 89 — *Atto* 104 del 1899);

e) i *Rendiconti delle spese a carico del bilancio pei vari servizi*, mod. 400 (da compilarsi a senso dei §§ 382, 387, 518 e 3042 regolamento d'amministrazione e di qualsiasi altra disposizione in vigore);

f) i *Rendiconti dei pagamenti a carico del bilancio* modello 659 (§ 67 del regolamento pei magazzini centrali. — *Atto* 9 del 1905);

g) i *Rendiconti delle anticipazioni*, mod 814, dei panifici militari e dei magazzini casermaggio, e la *Nota delle materie acquistate*, mod. 808, da annettere ad essi rendiconti (Parte II e III dell'istruzione pei servizi ad economia del commissariato);

h) i *Rendiconti delle spese delle biblioteche militari*, modello 511, corredati della sola serie dei documenti giustificativi originali e di due copie delle richieste di carico relative alle opere ed ai mobili acquistati e conteggiati nelle spese di prima e seconda specie (*Atto* 123 del 1894).

2. *Situazione dei raffermati*, mod. 381. — Tale situazione, da annettere al rendiconto generale a giustificazione dei premi e soprassoldi di rafferma (§ 219 regolamento d'amministrazione), sarà d'ora innanzi numerica, anzichè nominativa, e secondo il nuovo modulo da richiedersi al reclusorio militare di Gaeta.

3. *Statistica degli assegni di viaggio*. — Per questa statistica i corpi adopreranno, dal 1° luglio p. v., un nuovo modulo 225 molto più semplice, da richiedersi al reclusorio.

I moduli di vecchio tipo saranno adoperati per le minute.

4. *Certificati di viaggio*, mod. 417. — Non vi sarà più allegata la dichiarazione della reale effettuazione del trasporto dei cavalli e vetture di ufficiali isolati (§ 241, terzo comma, del regolamento d'amministrazione).

5. *Conteggio del soprassoldo di centesimi 15 pei carabinieri reali.* — Le legioni non invieranno più al Ministero il mensile *Prospetto dimostrativo* mod. 745: allegheranno invece al rendiconto generale uno specchio del soprassoldo di cent. 15 *ai carabinieri che non hanno conseguito alcuna rafferma con premio*, mod. 386, a giustificazione della relativa partita di credito.

6. *Ruoli amministrativi degli allievi dell'accademia e della scuola militare* (prescritti dall'istruzione sull'amministrazione e contabilità delle pensioni e del corredo degli allievi degli istituti militari) — Non saranno più inviati al Ministero.

7. *Versamenti di somme in tesoreria.* — La relativa quietanza non sarà più unita agli ordini di pagamento (§ 1056 del regolamento d'amministrazione): su questi saranno indicati la data e il numero delle quietanze, e la sezione di tesoreria in cui i versamenti furono eseguiti.

8. *Pagamenti di spese dipendenti da disposizioni ministeriali.* — Sugli ordini di pagamento di anticipazioni per acquisto di cavalli d'agevolezza, indennità di rafferma, gratificazione o qualsiasi altra spesa autorizzata dal Ministero saranno citati i relativi dispacci (data, numero e Divisione del Ministero) senza annettervene copia com'è ora stabilito dal § 2236, quarto comma, del regolamento succitato.

9. *Pagamenti di provviste di oggetti a carico del bilancio, compresi gli oggetti speciali pei sottufficiali.* — Agli ordini di pagamento non si annetteranno più le copie delle fatture che vengono unite in originale ai relativi rendiconti: però vi si noteranno gli sconti ottenuti sui prezzi di tariffa.

10. *Pagamento di gratificazioni d'assegno concesse ai militari di truppa congedati in seguito a rassegna di rimando* — Agli ordini di pagamento non sarà unita la copia dei fogli di rassegna mod. 41: ma vi sarà indicata l'autorità che ha concesso la gratificazione e la data della concessione.

È abolita la dichiarazione di riconoscimento dei creditori (§ 1242 del regolamento d'amministrazione): per l'accertamento dell'identità personale gl'individui saranno presentati all'ufficiale pagatore da un graduato del riparto cui sono effettivi od aggregati.

11. *Comunicazioni relative a trasporti di esplosivi con treni speciali* — Quando i comandi di corpo d'armata concedono l'autorizzazione pel trasporto di esplosivi con treni speciali (n. 17 dell'*Atto* 104 del 1905), non ne informeranno più il Ministero (Direzione generale revisione dei conti); per la liquida-

zione degli averi delle imprese basteranno le annotazioni che in siffatti casi devono essere apposte sulle lettere di vettura (n. 19 ivi).

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **40**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Assunzione in servizio dei medici e veterinari civili.** — 1° febbraio.

Il Ministero ha determinato che, a datare dal 15 corrente, gli accordi conclusi dai corpi coi medici e veterinarî civili assunti in servizio nei presidî nei quali non si trovano ufficiali medici o veterinari vengano sottoposti senza distinzione alla sola approvazione dei comandi di divisione militare.

I comma 3° e 4° del § 1987 del regolamento d'amministrazione sono perciò sostituiti col seguente:

« Il consiglio, esaminata la relazione, emette le sue decisioni con apposita deliberazione e, se questa è favorevole, ne trasmette copia direttamente al comando della divisione militare, e se si tratta di distaccamento di stanza in altra circoscrizione, direttamente al comando della divisione militare dal quale il distaccamento dipende. Il comando di divisione, sentito in ogni caso il parere della direzione del dipendente ospedale militare, e riconosciuta la convenienza e la regolarità degli accordi, vi dà la sua approvazione. Ottenuta questa, il corpo ne prende nota sul registro degli atti amministrativi e ne informa il distaccamento affinchè vi dia esecuzione. »

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **41**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Istruzione sui servizi ad economia del commissariato militare.** — 1° febbraio.

Nel penultimo capoverso dell'articolo 7 della parte II dell'istruzione sui servizi ad economia del commissariato militare (casermaggio militare e servizi affini) pubblicata con l'*Atto* 158 dello scorso anno, *togliere l'ultimo periodo:* del tutto s'informa poi il Ministero, ecc.

Il Ministro — L. MAJNONI.

DECISIONI DI MASSIMA

1.

Preavviso mod. 83 per i carabinieri reali che entrano in ospedali civili. — Per evitare possibili dubbi si avverte che, in seguito alle nuove disposizioni contabili speciali per l'arma dei carabinieri reali (*Atto* 156 1904), il *Preavviso mod.* 83 per gli uomini dell'arma che entrano in ospedali civili non deveessere più trasmesso agli ospedali militari rispettivi in duplice copia, come prescrive il § 1398 del regolamento d'amministrazione, ma basta che sia trasmesso in copia unica, dovendo ora gli ospedali militari avere il rimborso della retta dalle legioni, cui spetta conteggiarla a carico del bilancio. (*Div. assegni*).

2.

Divisa degli ufficiali trasferiti nel ruolo del personale permanente dei distretti. — Per togliere ogni dubbio circa la interpretazione del comma *b*), n. 2, § 1 della vigente istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito, il Ministero comunica che la facoltà di portare la divisa dell'arma o corpo di provenienza deve intendersi estesa a tutti gli ufficiali trasferiti nel personale permanente dei distretti, senza alcuna restrizione relativa alla data del loro trasferimento nel personale stesso, escludendosi, ben inteso, l'uso alternato della divisa predetta e di quella dei distretti, nonchè l'uso promiscuo di oggetti propri di ciascuna divisa. (*Div. Stato maggiore*).

Roma, 1906. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 3ª 1906 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 febbraio.

GENNAIO 7. — R. decreto n. 21 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1906, *pag.* 71.
» 14. — R. decreto n. X che costituisce in ente morale la fondazione «Francolini» e ne approva lo statuto organico, *pag.* 72.
FEBBRAIO 8. — Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria, *pag.* 74.
» 8. — Ordinamento del servizio di commissariato militare: riparto del personale fra le direzioni, sezioni ed uffici locali, *pag.* 75.
» 10. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 78.
» 12. — Aggiunta di una nuova suddivisione di taglia per le giubbe di panno e per quelle di tela di alcune specialità dell'arma di artiglieria, *pag.* 79.
» 12. — Conteggio degli invogli di carta ed invogli di cartoncino ricavati dalla scomposizione dei pacchi di cartucce e dall'impiego delle medesime, *pag.* 90.
———— — Decisioni di massima, *pag.* 90.

Atto N. **42**. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 21 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1906**. — 7 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 6 agosto 1888, n. 5655;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi al tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario di un anno nel R. esercito pel 1906 è stabilita in lire milleseicento per l'arruolamento nell'arma di ca-

ERRATA-CORRIGE.

Atto 32, linea 4ª, *alle parole:* « 1° corrente » *sostituire:* « 1° febbraio p. v. »

Atto 33, penultimo capoverso, linea 2ª, *alle parole:* « sono abbiano » *sostituire:* « non abbiano »; ultimo capoverso, linea 1ª, *alle parole:* « non richiamati » *sostituire:* « sono richiamati ».

valleria e in lire milleduecento per l'arruolamento nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

L. MAJNONI.

N. **43**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. X che costituisce in ente morale la fondazione « Francolini » e ne approva lo statuto organico.** — 14 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli atti dai quali risulta che il 31 ottobre 1905 il maggior generale nella riserva cav. Girolamo Francolini, in attestazione del suo costante affetto per l'esercito, faceva la generosa offerta di lire quindicimila a favore del 36° reggimento fanteria, di cui tenne già il comando, per premiare con l'annua rendita derivante da tale somma i militari del detto reggimento che maggiormente si distinguano nelle gare d'armi;

Ritenuto che l'offerta ha il nobile scopo di incoraggiare l'amore allo studio del maneggio delle armi e del loro più perfetto impiego in guerra, e cioè mira a fine altamente educativo e patriottico;

Visti gli articoli 1 e 51 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Visto l'articolo 2 del R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817 contenente disposizioni circa le formalità da seguire per la costituzione dei corpi morali:

Visto il parere del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza del 5 gennaio 1906;

Visto lo Statuto organico della fondazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'oblazione di lire quindicimila fatta il 31 ottobre 1905 dal Maggior generale nella riserva cav. Girolamo Francolini, a favore del 36° reggimento fanteria per la costituzione di premi annui ai militari vincitori delle gare d'armi, è costituita in ente morale.

Art. 2.

E' approvato lo Statuto organico della detta fondazione, composto di sei articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

L. MAJNONI.

Statuto organico della « Fondazione Francolini ».

Art. 1.

Avrà nome di *Fondazione Francolini* l'oblazione di lire *quindicimila* fatta il 31 ottobre 1905 dal maggior generale nella riserva cav. Girolamo *Francolini* a favore del 36° reggimento fanteria.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale di lire quindicimila investito in una cartella di rendita consolidata intestata « Fondazione Francolini » e depositata presso il 36° reggimento fanteria.

Art. 3.

L'amministrazione della Fondazione è affidata al comandante del reggimento predetto.

Art. 4.

Le rendite dell'ente saranno impiegate dal comandante del corpo nella costituzione dei premi da conferirsi, nell'annua

ricorrenza della festa del reggimento, ai militari vincitori di apposite gare.

Le gare saranno le seguenti, divise nelle categorie per ciascuna indicate:

Tiro col fucile: sottufficiali. / caporali maggiori e caporali. / soldati.

Tiro colla pistola: sottufficiali. / caporali e soldati.

Scherma di sciabola: sottufficiali.

Scherma di spada: sottufficiali.

Alle gare di tiro col fucile saranno attribuiti i due terzi della rendita totale.

Art. 5.

Le somme che eventualmente rimanessero indistribuite in un anno, saranno cumulate colla rendita dell'anno successivo.

Art. 6.

Disposizione transitoria.

Alle spese di tasse ed altro occorrenti per la costituzione in ente morale della Fondazione sarà fatto fronte con le prime rendite provenienti dal capitale della Fondazione.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
L. MAJNONI.

N. 44. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria.** — 8 febbraio.

È stata pubblicata l'*Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria*, la quale sostituisce quella dell'edizione 26 aprile 1892 ed abroga le *Norme per la gestione amministrativa, manutenzione e conservazione del materiale d'artiglieria da impiegarsi dai reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza per istruzione od altre esigenze — appendice alla istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria — edizione 1903.*

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie dell'istruzione di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste della medesima, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo dell'istruzione è di L. 3,25.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **45**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Ordinamento del servizio di commissariato militare; riparto del personale fra le direzioni, sezioni ed uffici locali.** — 8 febbraio.

All'*Atto* 90 del 1904 è sostituito il seguente:

1. Il servizio di commissariato in ciascun corpo d'armata viene così ripartito:

a) *Direzione di commissariato militare del..... corpo di armata*;

b) *Sezione di commissariato della divisione militare di*. . . . . (sede e numero).

Normalmente ogni divisione militare ha una sezione di commissarato alla sede del comando della divisione; eccezionalmente però ne può avere due, una delle quali stanziata fuori di detta sede; in questo caso la giurisdizione sul territorio della divisione viene ripartita fra le due sezioni, che assumono la denominazione di *sezione 1ª* (o *2ª*) *di commissariato della divisione militare di* . . . . . (sede e numero) *in* . . . . . (sede);

c) *Ufficio locale di commissariato militare del presidio di*. . . . .

2. Il riparto del personale assegnato alle direzioni, sezioni ed uffici locali di commissariato risulta dal seguente specchio:

Corpo d'armata	DIREZIONI SEZIONI ED UFFICI LOCALI	Ufficiali commissari (1)						Ufficiali contabili		Ufficiali d'ordine	
		Colonnelli direttori	Maggiori addetti alla direzione e relatori	Capi di sezione o di ufficio			Capitani addetti	Capitani direttori dei conti	Subalterni addetti (5)	Pel servizio di commissariato	Pel servizio d'amministrazione
				Tenenti colonnelli	Maggiori (2)	Capitani					
I	Direzione - Torino	1	1	—	—	—	(3) 5	1	2	2	3
	Sezione - Torino	—	—	1	—	—	4	—	—	2	—
	Id. - Novara	—	—	—	1	—	3	—	—	2	—
II	Direzione - Alessandria	1	1	—	—	—	4	1	—	2	2
	Sezione - Alessandria	—	—	1	—	—	3	—	—	2	—
	Id. - Cuneo	—	—	—	1	—	3	—	—	2	—
III	Direzione - Milano	1	1	—	—	—	4	1	1	2	2
	Sezione - Milano	—	—	1	—	—	3	—	—	2	—
	Id. - Brescia	—	—	—	1	—	3	—	—	2	—
IV	Direzione - Genova	—	1	—	—	—	3	1	1	2	2
	Sezione - Genova	—	—	1	—	—	3	—	—	2	—
	Id. - Piacenza	—	—	—	1	—	2	—	—	2	—
V	Direzione - Verona	—	1	—	—	—	3	1	—	2	2
	Sezione - Verona	—	—	1	—	—	3	—	1	3	—
	Id. - Padova	—	—	—	1	—	3	—	—	3	—
VI	Direzione - Bologna	1	1	—	—	—	4	1	1	2	2
	Sezione - Bologna	—	—	1	—	—	3	—	—	2	—
	Id. - Ravenna	—	—	—	1	—	2	—	—	2	—
VII	Direzione - Ancona	—	1	—	—	—	2	1	1	2	1
	Sezione - Ancona	—	—	1	—	—	2	—	—	2	—
	Id. - Chieti	—	—	—	1	—	2	—	—	2	—
VIII	Direzione - Firenze	1	1	—	—	—	(4) 6	1	2	3	3
	Sezione - Firenze	—	—	1	—	—	3	—	—	2	—
	Id. - Livorno	—	—	—	1	—	3	—	—	2	—
	Ufficio loc. - Spezia	—	—	—	—	1	2	—	—	2	—
IX	Direzione - Roma	1	1	—	—	—	(4) 6	1	1	2	2
	Sezione - Roma	—	—	1	—	—	3	—	—	2	—
	Id. - Perugia	—	—	—	1	—	3	—	—	2	—
	Id. - Cagliari	—	—	—	—	1	2	—	—	2	—
X	Direzione - Napoli	1	1	—	—	—	(3) 7	1	2	3	3
	Sezione - Napoli	—	—	1	—	—	3	—	—	2	—
	Id. - Caserta	—	—	—	1	—	3	—	—	2	—
	Id. - Salerno	—	—	—	—	1	2	—	—	2	—

XI	Direzione - Bari	1	1	—	—	—	2	1	1	2	1	
	Sezione. . - Bari	—	—	1		1	2	—	—	2	—	
	Id. . . - Catanzaro .	—	—	—	—		1	—	—	2	—	
XII	Direzione - Palermo . .	1	1	—	—	—	2	1	1	2	2	
	Sezione. . - Palermo . .	—	—	1	—	—	2	—	—	3	—	
	Id. . . - Messina . .	-	—	—	1	—	2	—	—	3	—	
		12	37			114	12	15		125		

(1) Gli ufficiali commissari comandati al Ministero della guerra vengono trasferiti effettivi alla direzione di commissariato del IX corpo d'armata in eccedenza al personale in organico.

Sono assegnati alle direzioni, alle sezioni od agli uffici locali, in più dell'organico e sino ad esaurimento, i tenenti commissari in servizio attivo permanente tuttora esistenti. Essi sono destinati in primo luogo a fare le veci dei capitani commissari mancanti, perchè comandati al Ministero della guerra, e poi a coadiuvare gli ufficiali commissari organicamente assegnati alle direzioni e sezioni maggiormente gravate di lavoro, con preferenza per quelle dei primi 6 corpi d'armata.

(2) L'eventuale destinazione di maggiori commissari alla carica di capo delle sezioni di Ancona e di Bari avrà luogo quando siano addetti tenenti colonnelli commissari al comando del corpo di stato maggiore ed alla scuola di guerra, come ne fanno facoltà le rispettive tabelle graduali e numeriche.

(3) Compresi i capitani commissari controllori assegnati all'ufficio controllo costituito presso il dipendente magazzino centrale militare.

(4) Compresi i capitani commissari controllori segretari della commissione permanente per l'esame delle robe consegnate nei magazzini centrali militari.

(5) Gli ufficiali subalterni contabili e gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti, assegnati in più alle direzioni di commissariato di Torino, Firenze e Napoli (1 ufficiale subalterno contabile e 2 ufficiali d'ordine per direzione) sono diminuiti dall'organico del dipendente magazzino centrale militare per il fatto che il governo disciplinare ed amministrativo del personale del magazzino è divenuto di competenza della direzione di commissariato.

3. Nell'esercizio dell'autorità di comandante di distaccamento loro conferita dai vigenti regolamenti, i capi delle sezioni e degli uffici locali sono considerati come ufficiali superiori, ancorchè rivestano il grado di capitano commissario.

4. Allo scopo di fare acquistare agli ufficiali commissari inferiori la necessaria pratica nei vari rami del servizio, sia delle direzioni, che delle sezioni od uffici locali, la destinazione degli ufficiali stessi sarà di massima regolata in modo, che ne venga a risultare una conveniente ruotazione tra le direzioni e le sezioni od uffici locali.

5. Gli ufficiali commissari non potranno rimanere per più di cinque anni consecutivi in ciascuno degli impieghi indicati, per gli ufficiali commissari stessi, nelle tabelle graduali e numeriche n. 2, 41 e 45, approvate con R. decreto 3 agosto 1903 (*Atto* 44 del 1904) e nel R. decreto 8 dicembre 1904 (*Atto* 9 del 1905).

6. Tutti i tenenti colonnelli commissari devono in massima reggere, col detto grado, una sezione di commissariato per non meno di due anni.

Disposizioni transitorie.

1. Il passaggio del tenente colonnello commissario dalla direzione alla sezione alla sede di essa e del maggiore commissario dalla detta sezione alla direzione (quale addetto e relatore) sarà effettuato con decorrenza dal 1° marzo 1906, senza che occorra attendere il relativo *Bollettino*.

2. La sistemazione degli altri ufficiali commissari, in base alle prescrizioni del n. 5 del presente *Atto*, sarà dal Ministero attuata gradatamente entro il 30 giugno 1906, in base alle proposte che dovranno essere inoltrate dai rispettivi capi di corpo o di servizio.

3. Il passaggio di 1 ufficiale subalterno contabile e di 2 ufficiali d'ordine da ogni magazzino centrale militare alla direzione di commissariato rispettiva, sarà pure effettuato con decorrenza dal 1° marzo 1906 dai comandi di corpo d'armata, su proposta dei rispettivi direttori, comunicando poi al Ministero il nome dei trasferiti per l'inserzione nel *Bollettino*.

4. La sistemazione degli altri ufficiali contabili sarà eseguita gradatamente, a cura del Ministero in relazione alle *esigenze del servizio delle sussistenze e del casermaggio*, ed alla attitudine di ciascun maggiore contabile a coprire l'impiego di consegnatario di uno stabilimento dell'uno o dell'altro degli accennati servizi. Sarà pertanto ammessa la destinazione ai consigli d'amministrazione delle direzioni di commissariato di maggiori contabili direttori dei conti meno anziani dei maggiori commissari relatori, finchè il ruolo non comprenda ufficiali *pratici dei servizi delle sussistenze e del casermaggio*.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **46**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali**. — 10 febbraio.

Si avvertono le autorità militari che è stato istituito il seguente comando d'ufficiale nell'arma dei carabinieri reali, e che è stata modificata la denominazione di quelli pure in appresso indicati.

Comando istituito.

Legione di Torino. — Sezione di 1ª classe di Chieri.

Modificazione alla denominazione di taluni comandi.

Legione di Cagliari. — La sezione di 1ª classe di S. Pantaleo ha preso il nome di sezione di 1ª classe di Dolianova.

Id. Milano. — Le tenenze di Milano interna e di Milano esterna hanno preso rispettivamente il nome di tenenze di Milano 1ª e di Milano 2ª.

Id. Roma. — Le tenenze di Ponte e Trastevere hanno preso rispettivamente il nome di tenenze di Prati e di Roma suburbana.

Id. Torino. — Le tenenze di 1ª e 2ª interna di Genova hanno rispettivamente preso il nome di tenenze di Piazza Corvetto e di Piazza Principe.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **47**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Aggiunta di una nuova suddivisione di taglia per le giubbe di panno e per quelle di tela di alcune specialità dell'arma di artiglieria.** — 12 febbraio.

Le giubbe di panno per artiglieria da costa, da fortezza ed operai nonchè quelle di tela per le stesse specialità e per l'artiglieria da montagna, pur risultando di giuste proporzioni per quanto riguarda la lunghezza, difettano invece per ampiezza toracica a cagione dell'eccezionale sviluppo che si riscontra in parecchi militari.

Il Ministero, per evitare gli inconvenienti cui tale fatto può dar luogo, ha determinato di aggiungere una suddivisione *0* per ciascuna taglia delle giubbe di panno e per le prime sei taglie delle giubbe di tela, la quale si distingue dalle altre per una maggiore ampiezza dell'imbusto.

Vengono pertanto pubblicati i nuovi specchi delle misure, le nuove dimostrazioni delle quantità di stoffe ed i nuovi conti di costruzione relativi a detti capi di corredo per le specialità

summenzionate, che, per le giubbe di panno, sostituiscono i corrispondenti ora in vigore contenuti negli *Atti* 297 del 1903 e 143 del 1904.

Per quelle di tela, invece, lo specchio di misure viene aggiunto a quelli inseriti nell'*Atto* 194 del 1904; la nuova dimostrazione delle quantità di stoffa ed il nuovo conto di costruzione sostituiscono quelli corrispondenti inserti nell'*Atto* stesso.

In dipendenza di tale pubblicazione l'intestazione dello specchio delle misure delle giubbe di tela di cotone color bigio, a pag. 804 del *Giornale militare* del 1904, viene modificata nel seguente modo:

Specchio delle misure delle giubbe di *tela* di cotone color bigio per tutte le armi (esclusi i carabinieri, l'artiglieria da costa, da fortezza, da montagna ed operai ed il genio).

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di panno d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai.*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza della parte posteriore: Sino alla taglia	Lunghezza della parte posteriore: Totale	Metà larghezza della parte posteriore alla schiena	Lunghezza della manica dalla parte esterna compreso il rivolto della manica	Metà larghezza della manica: superiormente	Metà larghezza della manica: al gomito	Metà larghezza della manica: al polso	Lunghezza della parte anteriore dalla metà del bavero al fondo della giubba	Metà larghezza della parte anteriore del torace al secondo occhiello	Lunghezza del fianchetto da sotto il braccio fino al fondo.	Metà grossezza dell'imbusto: alla taglia	Metà grossezza dell'imbusto: al petto dalla metà della parte posteriore passando sotto l'ascella al 3° occhiello	Lunghezza del bavero all'attaccatura	Altezza: del bavero: sul davanti	Altezza: del bavero: sul dietro	Altezza: delle manopole: alla punta	Altezza: delle manopole: di sotto	Lunghezza degli sparati
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	0	500	670	220	660	230	225	160	810	260	445	580	615	460	70	60	90	60	250
	1	500	670	215	650	220	217	160	810	255	450	550	585	460	70	60	90	60	250
	2	500	670	210	650	217	217	160	805	250	450	545	575	450	70	60	90	60	250
2ª	0	490	660	215	650	225	225	160	795	255	435	575	605	450	70	60	90	60	250
	1	490	660	210	640	217	217	160	795	250	440	545	575	450	70	60	90	60	250
	2	490	660	205	640	212	215	155	795	245	440	540	560	440	70	60	90	60	250
3ª	0	480	650	210	640	220	220	155	785	250	435	570	590	440	70	60	90	60	250
	1	480	650	205	630	212	215	155	785	245	430	540	560	440	70	60	90	60	250
	2	480	650	200	630	205	210	155	780	240	430	520	545	430	70	60	90	60	250
4ª	0	470	640	205	630	215	215	155	770	245	415	550	575	430	70	60	90	60	250
	1	470	640	200	620	210	210	155	770	240	420	520	555	430	70	60	90	60	250
	2	470	640	195	620	205	205	150	770	230	420	510	530	420	70	60	90	60	250
5ª	0	460	630	200	620	210	210	150	760	235	405	540	560	430	70	60	90	60	250
	1	460	630	195	610	200	205	150	760	230	410	510	530	430	70	60	90	60	250
	2	460	630	195	610	200	205	150	760	230	410	500	510	420	70	60	90	60	250
6ª	0	450	620	200	610	210	210	150	750	235	395	530	535	420	70	60	90	60	250
	1	450	620	195	600	200	205	150	750	230	400	500	525	420	70	60	90	60	250
	2	450	620	190	600	200	205	150	750	220	400	485	505	420	70	60	90	60	250
7ª	0	440	610	195	600	210	210	150	740	225	385	515	535	420	70	60	90	60	250
	1	440	610	190	590	200	205	150	740	220	390	485	505	420	70	60	90	60	250

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30. Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30. Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62. Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62. Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	0	2	1 45	2 90	2 74	5 48	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
	1	7	1 35	9 45	2 50	17 50	
	2	5	1 34	6 70	2 49	12 45	
2ª	0	4	1 42	5 68	2 70	10 80	
	1	15	1 31	19 65	2 46	36 90	
	2	10	1 30	13 00	2 45	24 50	
3ª	0	4	1 38	5 52	2 64	10 56	
	1	14	1 28	17 92	2 43	34 02	
	2	10	1 26	12 60	2 40	24 00	
4ª	0	2	1 34	2 68	2 54	5 08	
	1	8	1 25	10 00	2 36	18 88	
	2	6	1 23	7 38	2 35	14 10	
5ª	0	1	1 30	1 30	2 46	2 46	
	1	3	1 20	3 60	2 27	6 81	
	2	2	1 19	2 38	2 26	4 52	
6ª	0	1	1 26	1 26	2 38	2 38	
	1	3	1 17	3 51	2 24	6 72	
	2	1	1 16	1 16	2 23	2 23	
7ª	0	1	1 22	1 22	2 30	2 30	
	1	1	1 14	1 14	2 21	2 21	
Totali		100		129 05		243 90	
			Media	1 29		2 43	

CATEGORIA 1

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M.	1 290	7 00	9 030
Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1.30.	»	0 020	7 50	0 150
Tela di cotone basino color bigio, per fodere, alla m. 0,62	»	2 430	0 35	0 850
Tela di lino cruda per asciugatoi, alla m. 0,64	»	0 140	0 57	0 079
Velluto di seta nero, alto m. 0,49	»	0 014	10 00	0 140
Bottoni grandi d'artiglieria	N.	10 —	1/0 1 00	0 100
Bottoni piccoli d'artiglieria	»	6 —	» 0 65	0 039
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	2 070
Prezzo di costo			L.	12 458
Prezzo di conteggio			L.	12 50

(1) Nella fornitura sono compresi 4 gangherello di ferro con rispett va maglietta, la sola per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno da sottufficiali d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª	0	2	1 56	3 12	2 74	5 48	
	1	7	1 46	10 22	2 50	17 50	
	2	5	1 44	7 20	2 49	12 45	
2ª	0	4	1 53	6 12	2 70	10 80	
	1	15	1 42	21 30	2 46	36 90	
	2	10	1 39	13 90	2 45	24 50	
3ª	0	4	1 45	5 80	2 64	10 56	
	1	14	1 35	18 90	2 43	34 02	
	2	10	1 34	13 40	2 40	24 00	
4ª	0	2	1 41	2 82	2 54	5 08	
	1	8	1 32	10 56	2 36	18 88	
	2	6	1 31	7 86	2 35	14 10	
5ª	0	1	1 39	1 39	2 46	2 46	
	1	3	1 29	3 87	2 27	6 81	
	2	2	1 27	2 54	2 26	4 52	
6ª	0	1	1 34	1 34	2 38	2 38	
	1	3	1 25	3 75	2 24	6 72	
	2	1	1 23	1 23	2 23	2 23	
7ª	0	1	1 30	1 30	2 30	2 30	
	1	1	1 22	1 22	2 21	2 21	
Totali		100		137 84		243 90	
			Media	1 37		2 43	

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali d'artiglieria da costa da fortezza ed operai.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto, m. 1,30	M.	1 370	9 70	13 289
Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 020	7 50	0 150
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 014	10 00	0 140
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alto m. 0,62	»	2 430	0 35	0 850
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 57	0 079
Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria	N.	10 —	% 10 00	1 000
Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria	»	6 —	» 6 50	0 390
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	— —	— —	4 400
Prezzo di costo . . . L.				20 298
Prezzo di conteggio . . . L.				20 30

(1) Nella fornitura sono compresi i gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

CATEGORIA 1

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli d'artiglieria da costa e da fortezza.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30.	M.	1 370	9 70	13 289
Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 020	7 50	0 150
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1.30	»	0 040	7 50	0 300
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 014	10 00	0 140
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62.	»	2 430	0 35	0 850
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 57	0 079
Galloncino d'oro e seta nera, alto mm. 6.	»	3 300	1 55	5 115
Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria.	N.	10 —	» 10 00	1 000
Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria.	»	6 —	» 6 50	0 390
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	L.	— —	— —	5 300
Prezzo di costo . . . L.				26 613
Prezzo di conteggio . . . L.				26 70

(1) Nella fornitura sono compresi i gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne e per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di tela di cotone color bigio, senza sparati laterali, d'artiglieria da costa, da fortezza, da montagna ed operai.*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza della parte posteriore	Metà larghezza della parte posteriore alla schiena	Lunghezza della manica alla parte esterna	Metà larghezza della manica			Metà larghezza della parte anteriore del torace al 2° occhiello	Metà grossezza dell'imbusto		Lunghezza del bavero	Altezza del bavero		Altezza delle manopole		Lunghezza degli sparati
					superiormente	al gomito	al polso		alla taglia	al petto dalla metà della parte posteriore passando sotto l'ascella al 2° occhiello		sulla parte posteriore	sulla parte anteriore	alla punta	di sotto	
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	0	740	225	680	255	245	160	265	630	640	470	60	70	90	60	240
	1	740	220	680	250	240	160	260	610	620	470	60	70	90	60	240
2	0	730	220	670	250	240	160	260	620	630	460	60	70	90	60	240
	1	730	215	670	245	235	160	255	600	610	460	60	70	90	60	240
3	0	720	215	660	250	240	160	255	610	620	460	60	70	90	60	240
	1	720	210	660	245	235	160	250	590	600	460	60	70	90	60	240
4	0	710	210	650	245	235	155	250	595	605	450	60	70	90	60	230
	1	710	205	650	240	230	155	245	575	585	450	60	70	90	60	230
5	0	690	210	640	245	235	155	245	580	590	445	60	70	90	60	230
	1	690	205	640	240	230	155	240	560	570	445	60	70	90	60	230
6	0	680	205	630	240	230	155	240	565	575	440	60	70	90	60	230
	1	680	200	630	235	225	155	235	545	555	440	60	70	90	60	230

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle giubbe di tela di cotone color bigio, senza sparati laterali, d'artiglieria da costa, da fortezza, da montagna ed operai.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0,71 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª	0	2	3 04	6 08	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
	1	19	2 92	55 48	
2ª	0	4	2 98	11 92	
	1	31	2 86	88 66	
3ª	0	4	2 86	11 44	
	1	26	2 80	72 80	
4ª	0	2	2 77	5 54	
	1	6	2 74	16 44	
5ª	0	1	2 68	2 68	
	1	3	2 66	7 98	
6ª	0	1	2 60	2 60	
	1	1	2 58	2 58	
Totali		100		284 20	
Media				2 84	

CATEGORIA I.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di tela di cotone color bigio, senza sparati laterali, d'artiglieria da costa, da fortezza, da montagna ed operai.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0,71.	M.	2 84	— 90	2 556
Tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0,74	»	— 07	— 40	— 028
Bottoni grandi di frutto color bigio . .	N.	5 —	% 80	— 040
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	L.	— —	— —	— 700
Prezzo di costo . . .	L.			3 324
Prezzo di conteggio . . .	L.			3 40

(1) Nella fornitura sono compresi 1 gancherello di ottone con rispettiva maglietta.

Per effetto di quanto precede sono portate le seguenti *varianti* alla categoria 1ª del Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi:

399	Giubbe di panno da marescialli d'artiglieria da costa e da fortezza	N.	26	70
400	Giubbe di panno da sotiufficiale d'artiglieria da costa e da fortezza ed operai	»	20	30
401	Giubbe di panno d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai.	»	12	50

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **48.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Conteggio degli invogli di carta ed invogli di cartoncino ricavati dalla scomposizione dei pacchi di cartucce e dall'impiego delle medesime.** — 12 febbraio.

Per semplificazione di conteggio, questo Ministero determina che, allorquando occorre assumere in carico invogli di carta e di cartoncino provenienti da scomposizione di pacchi e pacchetti di cartucce o da ricupero nei tiri, essi sieno inventariati a peso (reale) anzichè a numero; contabilizzando i primi come ritagli di carta (II-393), gli altri come ritagli di cartone di paglia (II-589).

Resta invariato il conteggio delle fasciature di nastro ed invogli di legno dei pacchi stessi.

Il Ministro — L. MAJNONI.

DECISIONI DI MASSIMA

3.

Rimborso degli assegni pagati agli aggregati ai soli effetti disciplinari. — A complemento degli schiarimenti dati con la *Decisione di massima* n. 4 del 1903, si avverte che anche il soprassoldo delle solennità, il supplemento soldo ai sottufficiali, il supplemento vitto pei caporali e soldati, le razioni supplementari di pane, ecc. che si corrispondono agli aggregati ai soli effetti disciplinari devono andare a carico dei relativi corpi cui gli uomini sono effettivi. Del relativo importo debbono, perciò, questi ultimi corpi dare rimborso ai corpi d'aggregazione. (*Div. assegni*).

Roma, 1906. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 4ª **1906** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 marzo.

FEBBRAIO 1°. — R. decreto n. 38 di nomina dei membri della commissione centrale del tiro a segno nazionale, *pag.* 91.
» 22 — Relazione a S. M. il Re e R. decreto portante modificazioni al regolamento di disciplina militare, *pag.* 93.
» 22. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio, *pag.* 95.
» 26. — Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi (edizione 1904), *pag.* 95.
» 28. — Norme per gli esami di concorso per la nomina a sottotenente veterinario in servizio attivo permanente, *pag.* 96
MARZO 1°. — Permanenza degli ufficiali in posizione di servizio ausiliario, *pag.* 101.
» 1°. — Aggiunta all'istruzione per la divisa degli ufficiali dei carabinieri reali, *pag.* 102.
» 2. — Visita sanitaria agli ufficiali subalterni del genio, da trasferirsi alla brigata ferrovieri, *pag.* 102.
» 2. — Corso di perfezionamento nell'equitazione pei sottufficiali delle armi a cavallo e corso militare di maniscalchi, *pag.* 103.
» 2. — Istruzione sull'affardellamento, attendamento e accampamento per l'artiglieria da montagna, *pag.* 107.
» 2 — Modificazioni all'*Atto* 53 del 1897 relativo agli attendenti degli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa, *pag.* 108.
» 3 — Modificazioni al regolamento d'amministrazione, *pag.* 108.
Decisioni di massima, *pag.* 109.

Atto N. **49.** — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **R. decreto n. 38 di nomina dei membri della commissione centrale del tiro a segno nazionale.** — 1° febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3ª), che istituisce il tiro a segno nazionale;

Vista la legge 21 febbraio 1892, n. 58, che approva il passaggio della parte amministrativa del tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Visto il R. decreto 11 agosto 1896 che costituisce presso il Ministero della guerra una commissione centrale del tiro a segno nazionale;

ERRATA-CORRIGE.

Atto 19, pag. 36. — Nella seconda colonna dello specchio in corrispondenza alle tre ultime voci, *porre*, successivamente, i numeri categorici: 3438-3436-3437.

Atto 46, pag. 79. — Nell'ultimo capoverso, linee 3ª e 4ª, *alle parole:* tenenze di Piazza Corvetto e di Piazza Principe, *sostituire:* tenenze di Piazza Principe e di Piazza Corvetto.

Decisione di massima n. 3, pag. 90. — *Dove è detto:* dei relativi corpi, *leggasi:* dei corpi.

Visto il R. decreto 23 maggio 1901 che modifica la costituzione della predetta commissione;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1904 di nomina dei membri della commissione scaduta per compiuto biennio nel corrente anno.

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di State per gli affari della guerra, dell'interno e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il tenente generale in posizione ausiliaria Mirri cav. Giuseppe, senatore del regno, è confermato presidente della commissione centrale del tiro a segno nazionale.

Art. 2.

I signori:

Di San Giuseppe barone Benedetto, senatore del regno;

Libertini-Pluchinotta dottor Gesualdo, deputato al Parlamento nazionale;

Battaglieri avv. comm. Augusto, deputato al Parlamento nazionale;

Marzocchi comm. Claudio, colonnello del genio in posizione ausiliaria;

Lang avv. Filippo;

sono confermati membri della commissione centrale medesima.

Art. 3.

I signori:

Frola avv. cav. Secondo, senatore del Regno;

Danieli prof. avv. Gualtiero, deputato al Parlamento nazionale;

Burzio comm. Emilio, maggiore generale nella riserva;

Sforza-Cesarini duca Lorenzo, presidente della società di tiro a segno di Roma;

Capomazza Emilio marchese di Campolattaro, presidente della società di tiro a segno di Napoli;

sono nominati membri della commissione anzidetta.

Art. 4.

Il segretario, addetto all'ufficio del tiro a segno, Pollio-Salimbeni dott. cav. Adolfo è incaricato delle funzioni di segretario della commissione centrale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 febbraio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.
L. MAJNONI.
E. DE MARINIS.

N. **50**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Relazione a S. M. il Re e R. decreto portante modificazioni al regolamento di disciplina militare.** — 22 febbraio.

SIRE,

Nel 1898, allo scopo di dare indirizzo uniforme alle decisioni di passaggio alle compagnie di disciplina di militari colpevoli di propositi o mene sovversive contro le patrie istituzioni, fu stabilito con decreto Reale che le decisioni stesse dovessero essere sempre devolute al Ministro della guerra, non solo, ma che anche la convocazione delle commissioni di disciplina che debbano emettere parere in materia fosse sempre preventivamente autorizzata dal Ministro della guerra.

Ora la esperienza degli anni trascorsi avendo dimostrato che i provvedimenti di cui si tratta possono senza alcun inconveniente, anzi con vantaggio e con semplificazione del servizio, essere deferiti ai comandanti di corpo d'armata, i quali già giudicano dei passaggi alle compagnie di disciplina per tutti gli altri casi, il sottoscritto si onora proporre alla Sovrana sanzione di Vostra Maestà l'unito schema di decreto, col quale si portano le conseguenti modificazioni al § 752 del regolamento di disciplina militare.

Il Ministro — L. MAJNONI.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Nostro decreto 17 febbraio 1898 è abrogato.

Al § 752 del regolamento di disciplina militare è sostituito il seguente:

« § 752. Il passaggio alle compagnie di disciplina per i casi previsti dai capoversi *a*), *b*), *d*), *e*) del paragrafo precedente è proposto, dietro il parere affermativo di una commissione di disciplina, dal comandante di corpo per via gerarchica al comandante di corpo d'armata ed a questo spetta la decisione previo però l'avviso dell' ispettorato di sanità militare per i simulatori d'infermità.

Il comandante del corpo, quando la commissione si pronuncia negativamente, ed il comandante del corpo d'armata, quando non crede di approvare la proposta per il passaggio ad una compagnia di disciplina, possono applicare quell'altra punizione che credono del caso.

Quando si tratta di uno dei casi previsti dal capoverso *c*) del paragrafo precedente, la decisione è pure rimessa al comandante del corpo d'armata al quale però deve essere anche preventivamente chiesta l'autorizzazione di convocare la commissione di disciplina.

Per il caso contemplato dal capoverso *f*) non occorre il parere preventivo di una commissione di disciplina e sulle proposte dei comandanti di corpo giudica il comandante di corpo d'armata.

La commissione è formata e procede come una commissione di disciplina reggimentale pei sottufficiali, senonchè:

1° il militare sottoposto alla commissione non comparisce innanzi ad essa, salvo questa lo ravvisi utile. Egli non ha diritto di presentare testimoni, ma la commissione può ammettere quelli che essa creda utile di sentire;

2° la questione che il presidente della commissione deve proporre alla votazione è la seguente: *Il soldato* (cognome e nome) *merita di essere trasferto alle compagnie di disciplina?* ».

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

L. MAJNONI.

N. **51**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.** — 22 febbraio.

Alla tabella della circoscrizione territoriale pel servizio del genio pubblicata con l'*Atto* 102 del 1899 e modificata con i successivi *Atti* 114 e 142 del 1900; 130 e 293 del 1901; 28, 54 e 246 del 1902; 54, 148 e 320 del 1903; 121, 164, 186, 237 del 1904 e 77 del 1905, sono apportate le seguenti varianti:

Direzione di Firenze. — Nella colonna degli uffici locali *sopprimere*: Pistoia, Arezzo.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **52**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi (edizione 1904).** — 26 febbraio.

§ 9. Nel 2° periodo del 1° comma, *alle parole*: « l'aiutante maggiore in 1° od il capitano al deposito », *sostituire*: « l'aiutante maggiore in 1°, il capitano al deposito o l'ufficiale di magazzino ».

§ 86. Nel 1° comma, *dopo le parole*: « pei reggimenti di fanteria » *aggiungere*: « di linea e bersaglieri ».

§ 91. Al 2° periodo del 1° comma, *sostituire il seguente*:

« Detto gruppo, unitamente alle munizioni occorrenti per le varie esercitazioni di tiro ed a quelle per i servizi di guardia e di pubblica sicurezza è tenuto in consegna dall'aiutante maggiore in 1° sotto la sorveglianza del comandante del corpo ».

Al 2° comma *aggiungere*: « sotto la sorveglianza del comandante del deposito stesso ».

Dopo l'ultimo comma *aggiungere il seguente*:

« Le persone che hanno in consegna le cartucce ne tengono, naturalmente, in consegna anche gli accessori ».

§ 92. *Togliere le parole*: « (§ 332 e 333 ed art. 73) in quanto sono d'accordo con quelle della presente istruzione ».

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **53.** — AVANZAMENTO. — **Norme per gli esami di concorso per la nomina a sottotenente veterinario in servizio attivo permanente.** — 28 febbraio.

1. L'*Atto* 59 del 1900 è *abrogato*.

2. Gli esami di concorso dei sottotenenti veterinari di complemento, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente, di cui al § 74 del regolamento sull'avanzamento, avranno luogo: quelli teorici presso il Ministero della guerra e quelli teorico-pratici presso l'infermeria cavalli presidiaria di Roma del 13° reggimento artiglieria campagna.

La commissione esaminatrice sarà composta come segue:

Capo dell'ufficio d'ispezione veterinaria — presidente;

Quattro tenenti colonnelli o maggiori veterinari — membri;

Il meno anziano di questi ultimi farà da segretario.

3. Le modalità per l'ammissione agli esami saranno indicate mediante apposita circolare da pubblicarsi nel *Giornale militare* parte 2ª.

Prima dell'inizio degli esami, il Ministero trasmetterà al presidente della commissione esaminatrice le carte personali dei concorrenti.

4. Le materie delle quali constano gli esperimenti (scritto, verbale e teorico-pratico) formano oggetto di quattro diversi esami, ai quali è attribuito il coefficiente, rispettivamente sottoindicato:

A) Esperimento in iscritto (durata sei ore). — Igiene, ippotecnia e polizia sanitaria — 1° esame, coefficiente 3;

B) Esperimento orale (durata un'ora circa). — Anatomia fisiologica e patologica, fisiologia, patologia generale e speciale, medica e chirurgica, materia medica — 2° esame, coefficiente 3;

C) Esperimento teorico-pratico (durata a giudizio della commissione). — Clinica medica e chirurgica — 3° esame, coefficiente 2;

D) Operazioni chirurgiche (durata a giudizio della commissione). — 4° esame, coefficiente 2 — totale 10.

5. Il tema per l'esame scritto sarà compilato dalla commissione esaminatrice al momento dell'esame stesso. I candidati lo svolgeranno nel termine di tempo fissato, senza il soccorso di alcun libro o manoscritto ed alla presenza e sotto la responsabilità di quei membri della commissione che saranno delegati per la sorveglianza.

Scopo di questo esame è di riconoscere nei candidati, oltre le cognizioni sull'argomento, anche l'ordine e la correttezza nella esposizione delle idee.

I candidati dichiarati idonei nell'esame scritto saranno poi chiamati a sostenere gli ulteriori esami.

6. *Norme per l'esame orale.* — Durerà un'ora circa. — Ogni candidato dovrà estrarre a sorte un tema del programma *B* e lo svolgerà, fermandosi specialmente su quelle parti del tema che gli venissero indicate dalla commissione, e rispondendo inoltre alle domande che gli verranno fatte sul tema stesso.

7. *Norme per gli esami di clinica medica e chirurgica.* — Durata ad arbitrio della commissione. — Il candidato estrarrà a sorte due numeri corrispondenti a due cavalli, uno dei quali presentante un caso di clinica medica e l'altro di clinica chirurgica, quindi procederà successivamente alla visita dei cavalli indicati, esponendo dapprima i connotati di detti quadrupedi, indi i sintomi che osserva, rispondendo alle analoghe interrogazioni della commissione. In ultimo farà la diagnosi e la prognosi e tratterà della cura.

I cavalli da servire per l'esame clinico saranno scelti dalla commissione esaminatrice fra quelli esistenti nell'infermeria presidiaria, o fra quelli delle infermerie cavalli dei corpi stanziati nella guarnigione. A questo scopo il presidente della commissione si rivolgerà al comandante il corpo d'armata, il quale impartirà quelle disposizioni che saranno del caso, ordinando essenzialmente che i cavalli ammalati dei vari riparti di truppa siano fatti condurre alla suddetta infermeria di presidio nel giorno ed ora che saranno indicati.

8. *Norme per le operazioni chirurgiche.* — Durata a giudizio della commissione. — Il candidato estrarrà a sorte due numeri del programma *D*, per le operazioni chirurgiche, quindi farà l'esposizione delle malattie, delle lesioni o dei casi per i quali sono richieste le operazioni toccategli in sorte: dirà dei vari processi operatori e sceglierà quello che intenderà di adottare, specificando le ragioni della preferenza. Poscia, fatto assoggettare in modo conveniente e sotto la sua direzione il cavallo da operare, eseguirà su questo le operazioni stabilite.

9. Per ciascun candidato e per ogni esame verranno fatte due votazioni, la prima per *si* e per *no*, a fine di stabilire l'*idoneità* o meno del candidato, la seconda per classificazione.

Per i *non idonei* la votazione per classificazione si farà con punti da 0 a 9, e per gli *idonei* con punti da 10 a 20.

Dividendo per 10 la somma del punto medio di ogni singolo gruppo di esami, moltiplicato rispettivamente pel corrispondente coefficiente d'importanza, si avrà il punto di merito di ciascun esame.

Il punto finale di classificazione si ottiene dalla somma dei punti riportati nei diversi esami divisa per quattro.

Nel caso che due o più concorrenti avessero ottenuto nella media finale un egual numero di punti, si darà la precedenza nella classificazione al candidato fornito di qualche titolo importante od, in mancanza di questo, al maggiore di età.

PROGRAMMA *A*.

Igiene, ippotecnia e polizia sanitaria. (*Esame in iscritto*).

1. Scopo ed importanza della igiene veterinaria, applicata specialmente ai quadrupedi del R. esercito.
2. Suolo. — Acqua. — Atmosfera e climi.
3. Scuderie. — Lettiere. — Finimenti. — Disinfezioni.
4. Governo della mano. — Tosatura. — Bagni.
5. Alimenti. — Bevanda.
6. Igiene del piede del cavallo. — Ferratura.
7. Igiene del lavoro. — Allenamento.
8. Produzione ed allevamento degli equini in Italia.
9. Polizia sanitaria, applicata specialmente ai quadrupedi del R. esercito.
10. Ispezioni delle carni da macello.

PROGRAMMA *B*.

Anatomia fisiologica e patologica; fisiologia; patologia generale e speciale, medica e chirurgica; terapia medica e chirurgica; materia medica (*Esame verbale*).

1. Sangue; sua costituzione istologica e chimica; sua coagulabilità; gas contenuti; sua funzione; Discrasie; pletora; anemia e leucemia; loro patogenesi, etiologia, forme cliniche, anatomia patologica, prognosi e terapia. — Valore curativo del siero fisiologico.

2. Malattie d'infezione. — Microorganismi patogeni e loro biologia. — I batteri del carbonchio ematico e le inoculazioni preventive. — Moccio e farcino; patogenesi, etiologia, forme cliniche, anatomia patologica, mezzi diagnostici e misure di polizia sanitaria.

3. Febbre; suo concetto; fenomeni febbrili, decorso della febbre, tipi, stadi, esiti; significato della febbre nella diagnosi e prognosi delle malattie. — Influenza, concetto, etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, cura e profilassi.

4. Processo infiammatorio, etiologia, sintomi, fenomeni istologici; produttività infiammatorie; esiti dell'infiammazione; cura antiflogistica.

5. Circolazione linfatica. — Linfangite; etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. — Adenite equina; patogenesi, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura.

6. Sistema muscolare. — Anatomia e fisiologia dei muscoli. — Reumatismo muscolare ed articolare; etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche; diagnosi, prognosi e cura. — Iniezioni ipodermiche e loro tecnica.

7. Sistema nervoso. — Descrizione anatomica dell'encefalo. — Meningo encefalite; etiologia, forma clinica, anatomia patologica, diagnosi, prognosi, e cura. — Tetano; etiologia, forma clinica, diagnosi, prognosi e cura. — Antitossina dal tetano.

8. Circolazione sanguigna; generalità anatomiche e fisiologiche. — Semeiotica dei toni cardiaci e del polso. — Insufficienza valvolare e suoi effetti sulla circolazione. — Pericardite; etiologia, lesioni anatomo patologiche, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. — Trombosi ed embolia.

9. Anatomia del tubo digerente. — Funzione della digestione. — Assorbimento intestinale. — Catarro acuto e cronico gastro intestinale; gastro enterite tossica; etiologia, forme cliniche, anatomia patologica, diagnosi differenziale, prognosi e cura. — Coliche del cavallo.

10. Peritoneo; generalità anatomiche e fisiologiche. — Peritonite; etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. — Tumori del peritoneo quali cause di ostruzione intestinale. — Fegato; generalità anatomiche e fisiologiche. — Bile e glicogene e loro funzioni. — Lesioni anatomo-patologiche più frequenti a riscontrarsi nel fegato.

11. Reni; generalità anatomiche e fisiologiche. — Nefrite; etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo patologiche, sintomi, decorso, esiti, prognosi e cura. — Calcoli in generale ed in particolare di quelli urinari; loro caratteri fisici e composizione chimica; disturbi funzionali dovuti alla loro presenza nell'apparecchio urinario e valore della cura medica e chirurgica.

12. Cavità nasali, faringe e laringe; cenni anatomici e fisiologici. — Processi infiammatori della mucosa nasale, dei seni, del faringe e del laringe. — Distinzioni, etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura di dette infiammazioni. — Corneggio.

13. Bronchi, polmoni e pleure; generalità anatomiche. — Re-

spirazione polmonare. — Meccanica respiratoria. — Modificazioni subite dall'aria e dal sangue nei polmoni. — Bronchite, polmonite, pleurite; distinzioni, etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo patologiche, prognosi e cura.

14. Anatomia e fisiologia della pelle. — Malattie più frequenti cui va soggetta e loro distinzioni. — Orticaria, eczema, rogna, erpete tonsurante, tumori cutanei, scottature; forme cliniche, diagnosi, prognosi e cura.

15. Ferite e loro distinzioni. — Fenomeni primitivi locali; emorragia e mezzi per arrestarla. — Complicazioni generali; processo di cicatrizzazione; diagnosi, prognosi e cura delle ferite. — Asepsi ed antisepsi.

16. Ossa, cartilagini d'incrostamento e sinoviali articolari: generalità anatomiche e fisiologiche. — Fratture; loro distinzioni e complicazioni; etiologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. — Processo di riunione delle ossa fratturate. — Osteomi. — Ferite articolari ed artrite traumatica; sintomi, esiti, prognosi e cura. — Lussazioni in generale ed in particolare di quella della rotula; sintomi e cura.

17. Glandole salivari ed in particolare della parotide; generalità anatomiche. — Saliva parotidea e mista, caratteri e composizione; azione ed ufficio della saliva. — Parotite; etiologia, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura; successioni morbose. — Fistole salivari; sintomi e cura.

18. Apparecchio genitale maschile e femminile: generalità anatomiche. — Anatomia intima del testicolo e dell'ovaia. — Secrezione spermatica. — Malattie più frequenti dell'apparecchio genitale maschile e femminile. — Orchite, acrobustite, balanite; loro etiologia, sintomi, prognosi e cura. — Fungo del cordone spermatico. — Morbo coitale: concetto, sintomi e cura. — Ernie in generale: ernie inguinali; cause, sintomi, prognosi e cura.

19. Apparecchio della visione. — Anatomia del globo oculare. — Mezzi di esplorazione dell'occhio. — Congiuntivite, cheratite, oftalmia interna, e specialmente di quella periodica; etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. — Amaurosi.

20. Piede del cavallo: anatomia e fisiologia: secrezione della sostanza cornea. — Difetti di proporzione, di forma e di direzione dei piedi. — Ferratura normale e correttiva. — Chiovardo e carie della cartilagine alare; podoflemmatite e podotrochilite; etiologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura.

PROGRAMMA *D*.

Operazioni chirurgiche (*Esperimento teorico pratico*).

1. Trapanazione d'un seno frontale.
2. Id. id. mascellare.
3. Allacciatura del condotto stenoniano.
4. Id. della giugulare.
5. Id. della carotide.
6. Esofagotomia.
7. Tracheotomia.
8. Salasso (con la fiamma e con lancettone).
9. Toracentesi, paracentesi e puntura dell'intestino.
10. Applicazione del catetere ed uretrotomia.
11. Cistotomia e litotrisia.
12. Caudotomia e miotomia caudale.
13. Castrazione del cavallo.
14. Cauterizzazione trascorrente.
15. Id. a punte.
16. Id. sottocutanea alla De Nanzio.
17. Tenotomia dei tendini del flessore esterno ed obliquo del metacarpo.
18. Id. del perforato.
19. Id. del perforante.
20. Id. del peroneo-prefalangeo.
21. Nevrotomia plantare.
22. Suture.
23. Fasciature delle estremità.
24. Tecnica delle iniezioni ipodermiche, tracheali ed endovasali.

NB. — Per i numeri 9-13-14-15-16-22-24 le operazioni da eseguire saranno indicate dalla commissione esaminatrice al momento dell'esame.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **54**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Permanenza degli ufficiali in posizione di servizio ausiliario.** — 1° marzo.

Questo Ministero ha determinato che a datare dal 1° luglio p. v. la permanenza degli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario sia fissata, in massima, a *quattro anni* per gli ufficiali di qualsiasi grado non richiamati in servizio temporaneo, ed a *cinque anni* per i richiamati in servizio.

Sarà concesso però di rimanere *otto anni* in tale posizione agli ufficiali che siano stati nominati sottotenenti di artiglieria e del genio senza aver compiuto, oppure avendo compiuto soltanto in parte, i corsi dell'accademia militare, in grazia di titoli universitari o di equivalenti studi o prove in materia d'ingegneria; ed agli ufficiali veterinari. Questa maggiore permanenza in ausiliaria, ispirata dal concetto stesso che consigliò la presentazione alla Camera dei deputati nella seduta del 16 marzo 1903 di un disegno di legge per modificazioni all'art. 67 della legge sulle pensioni civili e militari, permetterà ai detti ufficiali di aver computati, in confronto agli altri *due* anni di più nella liquidazione della pensione definitiva, compensandoli in parte del ritardo nell'inizio della carriera militare dovuto al fatto degli studi universitari compiuti in precedenza.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **55**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunta alla istruzione per la divisa degli ufficiali dei carabinieri reali**. — 1° marzo.

Al n. 59 del § 12 della istruzione predetta aggiungere quanto segue:

« Gli ufficiali che montano a cavallo per diporto o per servizio, al quale non intervengono riparti di truppa, possono far uso di guanti di pelle color marrone scuro ».

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **56**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Visita sanitaria agli ufficiali subalterni del genio, da trasferirsi alla brigata ferrovieri**. — 2 marzo.

Affinchè gli ufficiali subalterni del genio da destinarsi alla brigata ferrovieri, possano tutti trovarsi in grado di essere impiegati nel servizio della linea Torino-Torre Pellice, affidato alla brigata stessa, occorre che essi posseggano i requisiti di attitudine fisica (specialmente per quanto concerne la facoltà visiva) richiesti per il servizio ferroviario.

Nell'intento di accertare tali requisiti, secondo i criteri adottati dalla amministrazione delle ferrovie dello Stato, il Ministero, presi i necessari accordi coll'amministrazione predetta, ha determinato che gli ufficiali subalterni da proporsi per il trasferimento alla brigata in parola, siano d'ora in poi sotto-

posti a visita medica negli uffici sanitari esistenti presso le direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato.

All'uopo si prescrive che i reggimenti ed uffici dell'arma, quando occorra far sottoporre ufficiali subalterni alla visita di cui trattasi, prendano i necessari concerti col capo del servizio sanitario delle direzioni compartimentali suaccennate, prevenendolo almeno una settimana prima del numero degli ufficiali da visitarsi, e stabilendo di comune accordo il luogo dove dovrà essere effettuata la visita.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. 57. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento nell'equitazione pei sottufficiali delle armi a cavallo e corso militare di mascalcia.** — 2 marzo.

Sono approvate le seguenti norme le quali sostituiscono quelle degli *Atti* 499 e 500 della *Raccolta del Giornale militare* e quelle degli *Atti* 142 del *Giornale militare* del 1898 e 81 del *Giornale militare* del 1902 relative al corso di perfezionamento nell'equitazione pei sottufficiali delle armi a cavallo ed al corso militare di mascalcia.

§ 1.

Corso di perfezionamento nell'equitazione.

1. Il corso di perfezionamento nell'equitazione, istituito presso la scuola di cavalleria pei sottufficiali delle armi a cavallo avrà principio il 1° ottobre di ogni anno e terminerà il 30 agosto dell'anno successivo.

2. Saranno annualmente ammessi al corso ora detto:

a) un sottufficiale per ogni reggimento di cavalleria ed uno per il reggimento d'artiglieria a cavallo;

b) sei sottufficiali dei carabinieri reali scelti dal comando generale dell'arma;

c) alternativamente per ogni anno un sottufficiale per ciascun reggimento dispari ed uno per ciascun reggimento pari d'artiglieria da campagna.

3. Per ottenere tale ammissione i sottufficiali dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) siano giudicati meritevoli per condotta, intelligenza ed attitudine ed offrano fondata presunzione di riuscire esperti cavalieri;

b) siano ancora tenuti pei loro obblighi di servizio a rimanere sotto le armi per altri due anni dopo terminato il corso, ovvero sottoscrivano una dichiarazione in cui si obblighino a rimanere alle armi pel detto periodo di tempo dopo ultimato il corso con buon successo, indipendentemente dagli obblighi che loro incombano per causa di ferma o rafferma.

A parità delle accennate condizioni saranno preferiti coloro che contino maggiore anzianità nel grado di sottufficiale.

4. I sottufficiali che durante il corso non tenessero buona condotta o comunque dimostrassero di non possedere le qualità necessarie per ottenere un buon risultato saranno rinviati al corpo rispettivo.

5. Le pratiche relative alla designazione dei sottufficiali da ammettersi al corso, al loro invio alla scuola di cavalleria, ed al rinvio di coloro che fossero giudicati non idonei a senso del numero precedente saranno espletate direttamente dai corpi interessati e dal comando generale dell'arma dei carabinieri reali col comando della scuola di cavalleria.

Ciascuno quindi dei reggimenti indicati al n. 2 come pure il comando generale dell'arma dei carabinieri reali trasmetteranno non più tardi del 1° settembre di ogni anno al comando della scuola di cavalleria i fogli originali matricolari mod. 59 e caratteristici mod. H dei sottufficiali che avranno prescelto per l'invio al corso e provvederanno che questi si trovino alla detta scuola pel 1° ottobre successivo.

6. L'istruzione da impartirsi agli allievi del corso comprende le seguenti materie:

1° Equitazione teorico pratica di maneggio;
2° Equitazione di campagna;
3° Istruzioni accessorie e speciali dell'arma;
4° Elementi d'ippologia e mascalcia;
5° Scherma.

7. Il corso si chiude con un esperimento finale che ha luogo dinanzi ad una commissione nominata dal comando del I corpo d'armata presieduta dal comandante della prima brigata di cavalleria e composta di:

tre ufficiali superiori di cavalleria, uno dei quali appartenente alla scuola;

dell'istruttore di ciascuna materia.

8. Secondo il risultato ottenuto nell'esperimento finale gli allievi vengono distinti in tre classi: *ottimi, buoni e mediocri*, e la classificazione di ognuno viene iscritta nel rispettivo foglio caratteristico mod. H coll'annotazione seguente:

« Ha compiuto il corso di perfezionamento nell'equitazione pei sottufficiali presso la scuola di cavalleria, nell'anno . . . . e nell'esperimento finale è stato giudicato . . . . . (ottimo, buono o mediocre) ».

9. Terminato il corso, sarà trasmesso per cura del comandante la scuola di cavalleria al Ministero (Direzione generale leve e truppa) un elenco dei sottufficiali che lo frequentarono colla classificazione da ciascuno ottenuta.

§ 2.

Corso di mascalcia

10. Il corso militare di mascalcia istituito presso la scuola di cavalleria ha per iscopo di provvedere abili maniscalchi ai reggimenti delle armi a cavallo.

11. La direzione di tale corso è affidata, sotto la sorveglianza del comandante della scuola di cavalleria, all'ufficiale superiore veterinario, il quale sarà coadiuvato dagli altri ufficiali veterinari della scuola stessa.

12. Il corso di mascalcia avrà principio col 25 settembre di ogni anno e terminerà il 31 agosto dell'anno successivo.

Vi sarà destinato un soldato per ogni reggimento di cavalleria, d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna ed uno per ogni reggimento alpini in qualità di aspirante maniscalco.

13. Per essere ammessi al corso di mascalcia i soldati dovranno saper leggere e scrivere, farne domanda in carta libera al comandante del corpo, ed avere almeno sei mesi di servizio.

Essi non dovranno contrarre la ferma di cinque anni prescritta dall'art. 124 del testo unico delle leggi sul reclutamento, dovranno però vincolarsi con dichiarazione scritta a rimanere sotto le armi almeno pel tempo necessario a compiere il corso di cui si tratta.

14. Ricevute le domande degli aspiranti i comandanti di corpo si accerteranno che essi soddisfino alle condizioni di cui al precedente n. 13, invieranno quindi entro il mese di agosto di ogni anno direttamente al comandante della scuola di cavalleria i fogli matricolari e caratteristici mod. 59 degli ammessi e cureranno che questi si trovino alla detta scuola pel giorno stabilito per l'inizio del corso.

In caso di esuberanza di domande verranno prescelti coloro che abbiano già pratica di mascalcia od anche semplicemente

di lavori di fucina, ovvero che per intelligenza, istruzione ed attitudine fisica offrano maggiori probabilità di riuscita.

15. Al loro arrivo alla scuola gli aspiranti saranno, a cura del comandante, sottoposti ad apposito esperimento onde accertarne l'attitudine. Quelli fra essi che non diano affidamento di buona riuscita saranno subito dal detto comandante rinviati direttamente ai corpi che dovranno, possibilmente, sostituirli con altri.

16. Al termine del corso gli aspiranti maniscalchi saranno sottoposti ad un esperimento teorico-pratico dinanzi ad apposita commissione per constatare la loro idoneità al servizio della mascalcia.

Detta commissione sarà nominata dal comandante del I corpo d'armata e composta di un colonnello o tenente colonnello di cavalleria presidente, di un ufficiale superiore e di un capitano veterinarii membri.

17. Terminati gli esami il comandante della scuola trasmetterà al Ministero (Direzione generale leve e truppa) uno stato indicante la classificazione degli allievi che ottennero l'idoneità a maniscalco.

18. Gli allievi riconosciuti idonei rientreranno ai loro corpi in attesa di posti vacanti da maniscalco sia nel proprio reggimento sia in altro a designazione del Ministero.

19. Quelli invece non riconosciuti idonei rimarranno presso la scuola altri tre mesi dopo i quali saranno nuovamente sottoposti all'esperimento dell'idoneità. Ove non siano riconosciuti idonei una seconda volta rientreranno ai loro corpi.

20. L'amministrazione della scuola metterà a disposizione del corso di mascalcia il locale, gl'istrumenti ed in generale tutto l'occorrente per l'insegnamento teorico pratico della mascalcia.

21. Per il corso di mascalcia saranno destinati due abili maniscalchi da scegliersi dal comandante della scuola fra i maniscalchi della scuola stessa. Uno di essi funzionerà da capo maniscalco e verrà incaricato dell'insegnamento pratico della ferratura, l'altro funzionerà da sotto-capo maniscalco e coadiuverà il primo sostituendolo in caso di assenza. Il capo maniscalco avrà una gratificazione mensile di lire 30, il sotto-capo di lire 15.

22. L'istruzione sarà divisa in due parti, teorica e pratica, secondo il programma che fa seguito all'*Atto* 142 del *Giornale militare* del 1898, il quale per questa parte soltanto si considererà sempre in vigore.

Dell'istruzione teorica sono incaricati gli ufficiali veterinari

e della pratica i due maniscalchi su menzionati sotto la sorveglianza e responsabilità dell'ufficiale superiore veterinario addetto alla scuola.

23. Le esercitazioni di ferratura si faranno su cavalli della scuola di cavalleria.

Gli allievi maniscalchi saranno presenti alle medicazioni dei cavalli ricoverati all'infermeria e saranno esercitati nelle medesime.

Agli allievi, per turno, saranno dati in consegna uno o più cavalli ammalati ai quali dovranno somministrare i medicinali e praticare le medicazioni secondo le istruzioni degli ufficiali veterinari.

24. Il numero ed il riparto delle varie lezioni ed esercitazioni la loro durata e tutte le altre istruzioni relative all'attuazione ed al buon andamento della scuola di mascalcia saranno fissate dal comandante della scuola di cavalleria.

§ 3.

Norme amministrative.

25. La scuola di cavalleria farà fronte alle spese inerenti al corso di perfezionamento nell'equitazione ed al corso di mascalcia nonchè alle relative gratificazioni coi propri fondi ed alla fine dei corsi ripartirà la spesa totale fra i reggimenti delle armi a cavallo, richiedendone ai medesimi rimborso in conto corrente a carico delle loro rispettive masse cavalli.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **58**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sull'affardellamento, attendamento e accampamento per l'artiglieria da montagna.** — 2 marzo.

È stata pubblicata l'Istruzione sull'affardellamento, attendamento e accampamento per l'artiglieria da montagna, la quale sostituisce quella edita con l'*Atto* 129 del 1898.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie dell'istruzione di che si tratta, quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste della medesima, tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo dell'istruzione è di L. 0,35.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **59**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazioni all'*Atto* 53 del 1897 relativo agli attendenti degli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa.** — 2 marzo.

N. 5, *alle parole*: al Ministero (Direzione generale competente) *sostituire le seguenti*: al comando di corpo d'armata.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **60** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni al regolamento d'amministrazione.** — 3 marzo.

Al regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi del R. esercito sono apportate le seguenti aggiunte e modificazioni:

1.

§ 1569. *Aggiungere*: È in facoltà degli ufficiali, per la manutenzione e rinnovazione della ferratura dei propri cavalli, di valersi dell'opera del maniscalco del corpo, alle stesse condizioni stabilite per i cavalli di truppa.

Gli ufficiali non effettivi ad un corpo a cavallo, potranno valersi del maniscalco di altro corpo residente nella stessa sede.

La quota dovuta dagli ufficiali sarà loro trattenuta sui rispettivi assegni e pagata direttamente ai maniscalchi.

2.

§ 1581. Nel primo comma *togliere*: « o per mezzo dell'amministrazione del corpo o direttamente all'impresa ». *Aggiungere dopo il terzo comma*: « L'importo dovuto dagli ufficiali per acquisto di paglia e di torba, sarà loro trattenuto sugli assegni mensili e corrisposto dai corpi direttamente ai fornitori ».

Il Ministro — L. MAJNONI.

DECISIONI DI MASSIMA

4.

Accertamento delle infermità, lesioni e ferite dipendenti da cause di servizio. — A modificazione della decisione di massima n. 11 del 1901, e per norma dei consigli d'amministrazione e delle autorità che ne facciano le veci, nell'accertamente delle infermità, lesioni e ferite provenienti da causa di servizio e per uniformità di interpretazione degli articoli 40 e 41 del Regolamento sulle pensioni 5 settembre 1895, n. 603, si avverte che debbono sempre considerarsi in servizio comandato gli ufficiali, aventi diritto a razione foraggio, che montino a cavallo in qualsiasi condizione di tempo e di luogo. (*Div. pensioni, sussidi e servizio interno*).

Roma, 1906 — Tip. E Voghera

DISPENSA 5ª 1906 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 marzo.

GENNAIO 28. — R. decreto che determina le zone di servitù militare intorno al polverificio sul Liri, *pag.* 111.
FEBBRAIO 18. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto n. 43 che instituisce presso il Ministero della guerra una « Commissione tecnica per gli studi sull'educazione fisica nell'esercito », *pag.* 113.
MARZO 8. — Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei corpi di commissariato e contabile, *pag.* 113
» 8. — Ufficiali che cessano dal servizio per aver raggiunto i limiti di età, *pag.* 116.
» 9. — Impianto di una nuova biglietteria militare a Genova, *pag.* 116.
» 10. — Domande e proposte per cambi di corpo o residenza e destinazioni in genere degli ufficiali in servizio attivo permanente, *pag.* 116.
——— Decisioni di massima, *pag.* 118.

Atto N. **61.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto che determina le zone di servitù militare intorno al polverificio sul Liri.** — 28 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico succitato, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le zone di servitù militare stabilite attorno al polverificio di Fontana Liri col R. decreto 19 novembre 1891, n. 720 e modificato col successivo R. decreto 18 giugno 1899, n. 210 p. s. sono determinate, entro i limiti stabiliti dal testo unico di leggi, precitato, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

L. MAJNONI.

N. **62**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Relazione a S. M. il Re e R. decreto n. 43 che institutsce presso il Ministero della guerra una « Commissione tecnica per gli studi sull'educazione fisica nell'esercito »**. — 18 febbraio.

SIRE!

Un sano e patriottico movimento si va accentuando nella Nazione a favore dello sviluppo dell'educazione fisica, primo e sicuro coefficiente di forza e di potenzialità per gli eserciti di ogni tempo e d'ogni paese.

Le società ginnastiche si sono andate via via moltiplicando in Italia e spiegano un'attività nuova, vigorosa, che le Federazione ginnastica italiana intelligentemente dirige, feconda e propaga per l'intera penisola e che l'interessamento vivo e manifesto di eminenti scienziati, illustra e rafforza.

Tanto fortunato risveglio, così nel campo scientifico, come in quello pratico, al quale partecipa con entusiasmo la gran massa degli italiani, non poteva certo sfuggire al Ministero; rese anzi più evidente la necessità di provvedimenti pronti e di riforme intese non solo a confermare il sentimento e la pratica dell'educazione fisica militare, ma anche a migliorare o rinnovare metodi e mezzi, per trarre il massimo utile dalle iniziative private, ritemprarne e coordinarne l'opera a vantaggio reciproco dell'esercito e del paese.

La speciale importanza e la molteplice varietà delle questioni e dei problemi che al riguardo si dovranno trattare e risolvere, hanno deciso il Ministero a proporre l'istituzione di una *Commissione tecnica per gli studi sull'educazione fisica nell'esercito*, la quale possa rappresentare un ente consultivo autorevole ed efficace.

A tal fine, ho l'onore di sottoporre alla Maestà Vostra il qui unito schema di decreto, perchè approvandolo, voglia degnarsi munirlo dell'Augusta Sua firma.

Il Ministro — L. MAJNONI.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E instituita presso il Ministero della guerra una « Commissione tecnica per gli studi sull'educazione fisica nell'esercito » al fine di:

a) esprimere il suo avviso su progetti o soluzioni inerenti all'educazione fisica nell'esercito, formulati e studiati dal Ministero della guerra;

b) studiare e risolvere tutti i problemi al riguardo, che le venissero eventualmente sottoposti dal Ministero stesso.

Art. 2.

La commissione è costituita come segue:

Presidente:

Tenente generale nella riserva Taverna conte comm. Rinaldo, senatore del Regno.

Membri effettivi:

Todaro prof. comm. Francesco, senatore del Regno e presidente della Federazione ginnastica italiana;

Mosso prof. comm. Angelo, senatore del Regno;

Lucchini prof. comm. Luigi, deputato al Parlamento;

Borsarelli di Rifreddo march. Luigi, deputato al Parlamento;

Menarini cav. Giuseppe, maggiore dei bersaglieri, a disposizione del Ministero della guerra e con le funzioni di segretario;

Alessandrini sig. Romeo, capitano dei granatieri, addetto alla scuola magistrale militare di scherma e con le funzioni di segretario aggiunto.

Art. 3.

Il presidente convoca quando crede la commissione e può avvalersi della competenza tecnica speciale di *membri consultivi*, designati dal Ministro della guerra, invitandoli ad intervenire alle sedute della commissione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

L. MAJNONI.

N. **63**. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei corpi di commissariato e contabile.** — 8 marzo.

All'*Atto* 70 del 1904, modificato con *Atti* 138 del 1904 e 10 del 1905, sono apportate le seguenti varianti:

Alla tabella del n. 8 sostituire la seguente:

ARMI E CORPI	COM:	
	LORO SEDE	CHI LE NOMINA
Fanteria	Uno o più comandi di corpo d'armata designati dal Ministero.	Comandante del corpo o dei corpi d'armata designati.
Cavalleria (esclusi i capitani addetti ai depositi allevamento cavalli e quelli addetti ai depositi cavalli stalloni).		Gli ispettori generali di artiglieria e genio e l'ispettore di cavalleria nominano i membri che debbono essere dell'arma e richiedono al Ministero la designazione di quelli di altra arma.
Artiglieria e genio (1)	Ispettorati, e, quando occorra piazze forti designate dal Ministero.	
Carabinieri	Comando generale dell'arma.	Comandante generale dell'arma
Cavalleria (capitani addetti ai depositi allevamento cavalli ed ai depositi cavalli stalloni di cui al n. 7bis).	A destinarsi	Ministero
Commissariato	Comando del corpo di stato maggiore (Riparto intendenza).	Capo di stato maggiore dell'esercito.
Contabile	Comando della divisione militare di Roma.	Ministero

(1) Per la prova tecnica di cui al n. 6 prescritta per gli ufficiali del genio, sarà nominata dall'ispettore generale una sotto commissione che si riunirà presso l'ispettorato delle costruzioni, presieduta da un generale ispettore del genio e formata da due membri effettivi (due colonnelli o tenenti colonnelli del genio) e da un membro supplente (tenente colonnello del genio). Essa si riunirà poi alla corrispondente commissione dell'arma, in seduta plenaria, per emettere il giudizio definitivo circa gli ufficiali del genio sottoposti alla prova tecnica.

(2) Per la cavalleria l'ispettore; per l'artiglieria e il genio un generale ispettore od un comandante dell'arma.

MISSIONI		
LORO COMPOSIZIONE		
Presidente	Membri effettivi	Membri supplenti
1 ufficiale generale (2).	4 colonnelli o tenenti colonnelli (due dei quali dell'arma).	2 tenenti colonnelli dell'arma.
1 maggiore generale o colonnello dell'arma.	2 colonnelli o tenenti colonnelli dell'arma.	1 tenente colonnello dell'arma.
1 ufficiale generale (3)	1 colonnello o tenente colonnello veterinario. 1 delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio (4).	1 tenente colonnello di cavalleria.
1 ufficiale generale o colonnello (5).	1 colonnello o tenente colonnello di stato maggiore. 1 colonnello o tenente colonnello commissario.	1 tenente colonnello commissario.
1 maggiore generale o colonnello.	1 colonnello o tenente colonnello commissario. 1 colonnello o tenente colonnello contabile.	1 tenente colonnello contabile.

(3) Per i capitani addetti ai depositi allevamento cavalli, l'ispettore di cavalleria, o, in sua vece, il maggiore generale addetto all'ispettorato; per i capitani addetti ai depositi cavalli stalloni, l'addetto all'ispettorato di cavalleria.

(4) Per i capitani addetti ai depositi cavalli stalloni l'ispettore del servizio zootecnico.

(5) Il capo del riparto intendenza od il capo dell'ufficio intendenza del comando del corpo di stato maggiore.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **64**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Ufficiali che cessano dal servizio militare per aver raggiunto i limiti di età.** — 8 marzo.

Il Ministero determina che le disposizioni emanate coll'*Atto* 221 della *Raccolta* siano integralmente applicabili agli ufficiali che cessano dal servizio per aver raggiunto i limiti di età (art. 8 e 9 della legge di avanzamento), nello stesso giorno in cui raggiungono tali limiti, senza che occorra, d'ora innanzi, alcuna speciale preventiva partecipazione al riguardo, da parte del Ministero, e indipendentemente dalla pubblicazione, nel *Bollettino*, del relativo R. decreto.

In conseguenza, le autorità interessate disporranno perchè gli ufficiali di cui trattasi diano in tempo le consegne, per poter rimettere il comando, del quale sono investiti, non oltre il giorno suindicato.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **65**. — TRASPORTI. — **Impianto di una nuova biglietteria militare a Genova.** — 9 marzo.

È stata istituita in Genova, nei locali di quella stazione ferroviaria di Piazza Principe, una biglietteria militare la quale funziona con le norme date con l'*Atto* 233 del 1902.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **66**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Domande e proposte per cambi di corpo o residenza e destinazioni in genere degli ufficiali in servizio attivo permanente.** — 10 marzo.

Ferme restando le disposizioni in vigore circa le destinazioni a cariche ed impieghi speciali e la permanenza nelle cariche o negli impieghi stessi (aiutanti di campo, ufficiali d'ordinanza, applicati di stato maggiore, personale delle scuole, dei collegi, dei tribunali ecc.) questo Ministero determina che i cambi di corpo o di residenza e le destinazioni in genere degli ufficiali, per ragioni di privato interesse, in seguito a proposte delle competenti autorità o a domande degli interessati, siano regolate dalle seguenti norme, le quali verranno introdotte, alla prima occasione, nelle istruzioni vigenti:

1. In previsione della nomina a sottotenente in servizio attivo permanente, gli allievi delle scuole militari ed i sottotenenti di complemento possono esprimere, per mezzo delle competenti autorità (comando della scuola, di reggimento, di

distretto, ecc.) i propri desideri circa i reggimenti ai quali preferirebbero di essere assegnati all'atto della nomina;

2. Gli ufficiali già inscritti sui quadri d'avanzamento hanno facoltà di esprimere, in qualsiasi tempo e mediante regolare domanda, i loro desideri circa la destinazione che preferirebbero all'atto della promozione. Analoga domanda possono presentare gli ufficiali in previsione di trasferimento per cambio di servizio o di richiamo dell'aspettativa;

3. I comandanti di corpo ed i capi di servizio hanno facoltà di far pervenire al Ministero, in qualsiasi tempo e per via gerarchica, quelle proposte di trasferimenti che giudicassero necessarie nell'interesse di quegli ufficiali da essi dipendenti, i quali appartengono da due anni almeno al corpo o servizio. I comandanti di corpo e capi di servizio hanno sempre facoltà, in casi di eccezionale gravità da essi accertati, di presentare, sotto la loro intera responsabitità, proposte di trasferimento per gli ufficiali, i quali appartengono al corpo o servizio anche da meno di due anni;

4. Dopo quattro anni almeno di permanenza ad un corpo o ad un servizio, gli ufficiali hanno facoltà di presentare, in qualunque tempo, al Ministero per via gerarchica, domanda di essere trasferiti. In tal caso, l'ufficiale, ove ottenga il trasferimento, non ha diritto ad alcuna indennità di trasferimento nè per sè, nè per la famiglia.

Nei casi di cui ai numeri 2, 3 e 4, le autorità che danno corso alla domanda debbono esprimere in merito il loro parere. Il Ministero cercherà di soddisfare i desideri degli ufficiali nella maggior misura consentita dalle esigenze del servizio e dei posti disponibili. Nelle decisioni che esso sarà per prendere, terrà conto, non solo di detto parere, ma delle speciali condizioni in cui versano gli ufficiali, della permanenza nelle località che desiderano di abbandonare, delle loro note caratteristiche, ed a parità di questi fattori, dell'anzianità di ciascuno di loro.

Disposizione transitoria.

Nella credenza che i cambi di guarnigione avvenissero nel corrente anno secondo il preavviso dato colla circolare n. 165 del *Giornale militare* del 1905, taluni ufficiali furono proposti per cambi di corpo, od hanno chiesto, e qualcuno anche ottenuto, speciali destinazioni; e però il Ministero, vista la mutata situazione di fatto, autorizza, per tali casi, la presentazione di nuove proposte e domande, le quali, nella misura del possibile, saranno benevolmente accolte.

Il Ministro — L. MAJNONI.

DECISIONI DI MASSIMA

5.

Spese pel riscaldamento di locali in alta montagna. — Qualche magazzino principale del casermaggio ha compreso nei *Rendiconti* mod. 402-*e*) spese occorse pel riscaldamento delle camerate occupate dalla truppa e dagli uffici dei comandi di compagnia in alta montagna, il che non è regolare, poichè al riscaldamento *dei locali dei corpi* si provvede con la quota legna compresa nell'assegno giornaliero della truppa, mentre al riscaldamento dei *locali in alta montagna* si fa fronte con speciale assegnazione di bilancio.

Ad evitare il ripetersi dell'errore il Ministero avverte che le spese per riscaldamento in alta montagna da conteggiare sul *Rendiconto* mod. 402-*e*) sono quelle fatte per: uffici dei comandi e delle cariche speciali; alloggi degli ufficiali; mense e sale di convegno degli ufficiali; alloggi dei sottufficiali con incarichi speciali (guarda-forti, guarda-batterie, guarda-magazzini, guarda-colombai, ecc.); infermerie presidiarie; uffici postali, telegrafici e telefonici, e corpi di guardia ai forti e di presidio. (*Div casermaggio e trasporti*).

Roma, 1906. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 6ª **1906** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 marzo.

FEBBRAIO 8. — R. decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla nuova polveriera della piazza di Alessandria (frazione Castello), *pag.* 119.
» 22. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto n. 56 che stabilisce il servizio militare in generale e quelli d'artiglieria, del genio, di sanità, di commissariato e della giustizia militare, *pag.* 130.
MARZO 15. — Somministrazioni dei comuni alle truppe, *pag.* 132.
» 16. — Aggiunte e varianti al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici, *pag.* 132.
» 17. — Norme relative all'impiego delle automobili militari, *pag.* 133.

Atto N. **67**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla nuova polveriera della piazza di Alessandria (frazione Castello)**. — 8 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 10 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico succitato, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla nuova polveriera della piazza di Alessandria (frazione Castello), sono determinati, entro i limiti stabiliti dal testo unico precitato, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

L. MAJNONI.

N. **68**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Relazione a S. M. il Re e R. decreto n. 56 che stabilisce il servizio militare in generale e quelli d'artiglieria, del genio, di sanità, di commissariato e della giustizia militare**. — 22 febbraio.

SIRE!

Per la circoscrizione territoriale militare stabilita con R. decreto n. 395 dell'11 agosto 1897, il territorio del V corpo d'armata appoggiasi alla linea di confine terrestre e marittimo sul lunghissimo tratto che va dal Garda fino alle foci del fiume Po. Gli studi del tempo di pace, relativi alla organizzazione militare della frontiera, riescono perciò troppo onerosi pei comandi ed uffici di un solo corpo d'armata e d'altro canto in relazione alla predisposizione di mobilitazione ed all'organizzazione del comando e dei servizi in caso di radunata del R. esercito, fu riconosciuta la necessità che quel lungo tratto di frontiera sia suddiviso fra due corpi d'armata contigui.

Questo intento si può raggiungere nel modo più semplice e sollecito senza varianti alle disposizioni di legge passando tutto l'attuale territorio dei distretti militari di Rovigo, Udine e Venezia dal V al VI corpo d'armata.

Il presente schema di R. decreto provvederebbe appunto a sistemare la circoscrizione di comando e tutti i vari servizi d'artiglieria, genio, sanità, commissariato e della giustizia militare in armonia al passaggio ora accennato; epperciò sentito anche il parere del Consiglio dei Ministri, ho l'onore di sottoporre detto schema alla Augusta firma della Maestà Vostra.

Il Ministro — L. MAJNONI.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 56 della legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898 — modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904 e n. 347 del 9 luglio 1905;

Visti i Nostri decreti n. 395 dell'11 agosto 1897, del 26 agosto 1897 che stabilisce la giurisdizione dei tribunali mili-

tari territoriali e speciali, del 15 settembre 1897 che conferisce autonomia tecnica ed amministrativa alle sottodirezioni del genio di Cuneo, Cagliari, Taranto e Messina, del 15 settembre 1897 che istituisce a Ravenna una direzione di ospedale militare principale, n. 503 del 20 novembre 1897, del 20 novembre 1897 che istituisce in ciascuno dei presidi di Savigliano e di Caserta una direzione di ospedale militare principale, n. 413 del 15 settembre 1898, n. 97 del 2 marzo 1899, n. 344 del 1° agosto 1899, n. 489 del 21 dicembre 1899, del 21 dicembre 1899 che istituisce nel presidio di Venezia una direzione di ospedale militare principale, n. 208 del 24 maggio 1900, n. 508 del 1° dicembre 1901, n. 50 del 23 febbraio 1902, n. 402 del 21 agosto 1902, del 21 dicembre 1902 che trasferisce la sede del tribunale militare territoriale e del tribunale militare speciale del IV corpo d'armata e n. 306 del 12 giugno 1904;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio territoriale militare in generale e quelli di artiglieria e del genio, di sanità, di commissariato militare e la giurisdizione dei tribunali militari saranno ordinati conforme è stabilito dalle tabelle annesse al presente decreto e, per ordine Nostro, firmate dal Ministro della guerra.

Art. 2.

Il Ministro della guerra determinerà la data nella quale ciascuna delle circoscrizioni indicate nelle tabelle stesse dovrà entrare in vigore.

Art. 3.

Col presente decreto vengono abrogati i Nostri decreti n. 395 dell'11 agosto 1897, del 26 agosto 1897 che stabilisce la giurisdizione dei tribunali militari territoriali e dei tribunali militari speciali, n. 503 del 20 novembre 1897, n. 413 del 15 settembre 1898, n. 344 del 1° agosto 1899, n. 489 del 21 dicembre 1899, n. 50 del 23 febbraio 1902, n. 402

del 21 agosto 1902 e del 21 dicembre 1902 che trasferisce la sede del tribunale militare territoriale e del tribunale militare speciale del IV corpo d'armata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SIDNEY SONNINO.
L. MAJNONI.

In esecuzione del presente decreto, il Ministero stabilisce quanto segue:

1°. Le tabelle annesse al presente decreto avranno vigore a partire dal 1° aprile 1906.

2°. Colla pubblicazione del presente *Atto* s'intendono abrogati gli *Atti* del *Giornale militare*:

170, 197 e 293 del 1897 — 199 del 1898 — 170 del 1899 — 10 del 1900 — 52, 229 e 341 del 1902.

Il Ministro — L. MAJNONI.

TABELLA N. 1

CIRCOSCRIZIONE *territoriale militare per il servizio generale.*

Corpi d'armata	Divisioni militari	Distretti militari	Circondari compresi in ciascun distretto militare
I Torino	Torino (1ª)	Torino . .	Torino.
		Pinerolo .	Pinerolo, Susa.
	Novara (2ª)	Novara . .	Novara, Pallanza, Domodossola, Varallo.
		Vercelli. .	Vercelli, Biella.
		Ivrea . . .	Ivrea, Aosta.
II Alessandria	Alessandria (3ª)	Alessandria . . .	Alessandria, Acqui.
		Casale . .	Casale, Asti.
		Voghera .	Voghera, Tortona, Novi.
		Pavia . . .	Pavia, Mortara.
	Cuneo (4ª)	Cuneo. . .	Cuneo, Saluzzo.
		Mondovì .	Mondovì, Alba.
III Milano	Milano (5ª)	Milano . .	Milano, Abbiategrasso, Treviglio.
		Monza . .	Monza.
		Como . . .	Como.
		Lodi. . . .	Lodi, Crema.
		Varese . .	Varese, Gallarate.
	Brescia (6ª)	Brescia. .	Brescia, Breno, Chiari, Salò.
		Lecco. . .	Lecco, Sondrio.
		Bergamo.	Bergamo, Clusone.
IV Genova	Piacenza (7ª)	Piacenza .	Piacenza, Fiorenzuola, Bobbio.
		Cremona .	CremonaCasalmaggiore, Verolanuova.
		Parma . .	Parma, Borgo S. Donnino, Borgotaro.
		Reggio Emilia .	Reggio Emilia, Guastalla.
	Genova (8ª)	Genova . .	Genova, Chiavari.
		Savona . .	Savona, Albenga, Porto Maurizio, S. Remo.

V Verona	Verona (9ª)	Verona . .	Verona (provincia).
		Vicenza. .	Vicenza (id).
		Mantova .	Mantova (id).
	Padova (10ª)	Padova . .	Padova (provincia).
		Belluno. .	Belluno (id.)
		Treviso. .	Treviso (id).
VI Bologna	Bologna (11ª)	Bologna .	Bologna, Vergato.
		Modena. .	Modena, Mirandola, Pavullo.
		Ferrara. .	Ferrara, Cento, Comacchio.
		Rovigo . .	Rovigo (provincia).
		Venezia. .	Venezia (id).
		Udine. . .	Udine (id).
	Ravenna (12ª)	Ravenna .	Ravenna, Lugo, Imola, Faenza.
		Forlì . . .	Forlì, Cesena, Rimini, Rocca S. Casciano.
VII Ancona	Ancona (13ª)	Ancona . .	Ancona.
		Pesaro . .	Pesaro, Urbino.
		Macerata.	Macerata, Camerino.
	Chieti (14ª)	Chieti . . .	Chieti, Lanciano, Vasto.
		Teramo. .	Teramo, Penne.
		Ascoli Piceno . .	Ascoli, Fermo.
		Aquila . .	Aquila, Cittaducale.
		Sulmona .	Sulmona, Avezzano.
		Campobasso . .	Campobasso, Larino, Isernia.
		Foggia . .	Foggia, Bovino, S. Severo.
VIII Firenze	Firenze (15ª)	Firenze. .	Firenze.
		Arezzo . .	Arezzo, Montepulciano.
		Pistoia . .	Pistoia, S. Miniato.
	Livorno (16ª)	Livorno. .	Livorno, Pisa (meno i mandamenti di Pisa e Vicopisano), Portoferraio, Volterra.
		Siena . . .	Siena, Grosseto.
		Lucca. . .	Lucca, Castelnuovo di Garfagnana, Pisa (mandamenti di Pisa e Vicopisano).
		Massa. . .	Massa, Spezia, Pontremoli.

IX Roma	Roma (17ª)	Roma. . .	Roma, Civitavecchia, Rieti
		Frosinone	Frosinone, Velletri, Sora
	Perugia (18ª)	Perugia. .	Perugia.
		Spoleto . .	Spoleto, Foligno, Terni.
		Orvieto . .	Orvieto, Viterbo.
	Cagliari (25ª)	Cagliari. ,	Cagliari, Iglesias, Lanusei, Oristano.
		Sassari . .	Sassari, Alghero, Nuoro, Ozieri, Tempio.
X Napoli	Napoli (19ª)	Napoli. . .	Napoli, Pozzuoli, Casoria.
		Caserta . .	Caserta, Piedimonte.
		Gaeta . . .	Gaeta.
		Benevento	Benevento, Cerreto, S. Bartolomeo.
	Salerno (20ª)	Salerno. .	Salerno.
		Campagna	Campagna, Sala Consilina, Vallo.
		Avellino .	Avellino, S. Angelo, Ariano.
		Nola. . . .	Nola, Castellammare.
XI Bari	Bari (21ª)	Bari. . . .	Bari, Altamura.
		Barletta. .	Barletta, Melfi.
		Lecce. . .	Lecce, Gallipoli, Brindisi.
		Taranto. .	Taranto, Matera.
		Potenza. .	Potenza, Lagonegro.
	Catanzaro (22ª)	Catanzaro.	Catanzaro, Nicastro, Monteleone
		Reggio Calabria	Reggio Calabria, Palmi, Gerace.
		Cosenza. .	Cosenza, Paola.
		Castrovillari . .	Castrovillari, Rossano, Cotrone.
XII Palermo	Palermo (23ª)	Palermo ·	Palermo, Corleone.
		Girgenti. .	Girgenti, Bivona, Sciacca.
		Trapani. .	Trapani, Alcamo, Mazzara.
		Cefalù. . .	Cefalù, Termini, Mistretta.
	Messina (24ª)	Messina .	Messina, Castroreale, Patti.
		Siracusa .	Siracusa, Modica, Noto, Caltagirone.
		Caltanissetta. .	Caltanissetta, Piazza Armerina, Terranova.
		Catania . .	Catania, Acireale, Nicosia.

Roma, addì 22 febbraio 1906.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
L. MAJNONI.

TABELLA N. 2

CIRCOSCRIZIONE *territoriale*
per il servizio d'artiglieria pei comandi d'artiglieria da campagna.

Comandi d'artiglieria da campagna	Corpi d'armata nel cui territorio i comandi d'artiglieria hanno giurisdizione
Milano	I e III corpo d'armata.
Alessandria	II corpo d'armata.
Verona	IV e V corpo d'armata.
Bologna	VI e VII corpo d'armata.
Firenze	VIII e IX corpo d'armata.
Napoli	X, XI e XII corpo d'armata.

Roma, addì 22 febbraio 1906.

V^t^. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
L. MAJNONI.

TABELLA N. 3

CIRCOSCRIZIONE *territoriale per il servizio d'artiglieria pei comandi d'artiglieria da costa e da fortezza.*

Comandi d'artiglieria da costa e da fortezza	Corpi d'armata nel cui territorio i comandi di artiglieria hanno giurisdizione.	Direzioni d'artiglieria	Divisioni militari al cui territorio provvedono le direzioni di artiglieria.
Torino	I corpo d'armata	Torino	Torino (1ª) Novara (2ª)
	II corpo d'armata	Alessandria	Alessandria (3ª) Cuneo (4ª)
	III e V corpo d'armata	Mantova	Milano (5ª) Brescia (6ª)
		Verona	Verona (9ª) Padova (10ª)
Piacenza	IV e VI corpo d'armata	Venezia	Bologna (11ª)
		Genova	Genova (8ª)
		Piacenza	Piacenza (7ª) Ravenna (12ª)
	VII e VIII corpo d'armata	Spezia	Ancona (13ª) Chieti (14ª) Firenze (15ª) Livorno (16ª)
Roma	IX corpo d'armata	Roma	Roma (17ª) Perugia (18ª)
		Maddalena	Cagliari (25ª)
	X corpo d'armata	Napoli	Napoli (19ª) Salerno (20ª)
	XI corpo d'armata	Taranto	Bari (21ª) Catanzaro (22ª)
	XII corpo d'armata	Messina	Palermo (23ª) Messina (24ª)

Roma, addì 22 febbraio 1906.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
L. MAJNONI.

TABELLA N. 4

—

CIRCOSCRIZIONE *territoriale per il servizio del genio.*

Comandi del genio	Corpi d'armata nel cui territorio i comandi del genio hanno giurisdizione	Direzioni del genio	Sotto direzioni	Divisioni militari al cui territorio provvedono le direzioni e sotto direzioni del genio
Torino	I corpo d'armata	Torino —	— Novara*	Torino (1ª). Novara (2ª)
	II corpo d'armata	Alessandria —	— Cuneo*	Alessandria (3ª). Cuneo (4ª).
Verona	III corpo d'armata	Milano —	— Brescia	Milano (5ª). Brescia (6ª).
	V corpo d'armata	Verona —	— Padova	Verona (9ª). Padova (10ª).
	—	Venezia	—	Bologna (11ª), (*pel territorio dei distretti di Rovigo, Venezia e Udine*).
Spezia	VI corpo d'armata	Bologna —	— Ravenna	Bologna (11ª), (*pel territorio dei distretti di Bologna, Modena e Ferrara*). Ravenna (12ª).
	VIII corpo d'armata	Firenze Spezia	— Livorno*	Firenze (15ª). Livorno (16ª).

Genova	IV corpo d'armata	— Genova	Piacenza* —	Piacenza (7ª). Genova (8ª).
Roma	VII corpo d'armata	Ancona —	— Chieti	Ancona (13ª). Chieti (14ª).
	IX corpo d'armata	Roma	— Perugia* Cagliari* Maddalena*	Roma (17ª). Perugia (18ª) Cagliari (25ª) (meno l'Arcipelago della Maddalena). Cagliari 25ª) (solo l'Arcipelago della Maddalena).
Napoli	X corpo d'armata	Napoli —	— Salerno	Napoli (19ª) Salerno 20ª).
	XI corpo d'armata	Bari —	Taranto* Catanzaro*	Bari (21ª) Catanzaro (22ª).
	XII corpo d'armata	Palermo Messina	— —	Palermo (23ª) (più la provincia di Caltanissetta) Messina (24ª) (meno la provincia di Caltanissetta).

* Queste sotto direzioni sono tecnicamente ed amministrativamente autonome.

Roma, addì 22 febbraio 1906.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
L. MAJNONI.

TABELLA N. 5.

CIRCOSCRIZIONE *territoriale*
per i servizi di sanità e di commissariato.

Comandi di Corpo d'armata	Direzioni di sanità	Direzioni di ospedale principale	Direzioni di commissariato
I Torino	Torino	Torino, Novara	Torino
II Alessandria	Alessandria	Alessandria, Savigliano	Alessandria
III Milano	Milano	Milano, Brescia	Milano
IV Genova	Genova	Genova, Piacenza	Genova
V Verona	Verona	Verona, Padova	Verona
VI Bologna	Bologna	Bologna, Venezia Ravenna	Bologna
VII Ancona	Ancona	Ancona, Chieti	Ancona
VIII Firenze	Firenze	Firenze, Livorno	Firenze
IX Roma	Roma	Roma, Perugia, Cagliari	Roma
X Napoli	Napoli	Napoli, Caserta Salerno (Cava dei Tirreni)	Napoli
XI Bari	Bari	Bari, Catanzaro	Bari
XII Palermo	Palermo	Palermo, Messina	Palermo

Roma, addì 22 febbraio 1906.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
L. MAJNONI.

TABELLA N. 6

GIURISDIZIONE *dei tribunali militari territoriali e speciali.*

Numero	Sede dei tribunali	Divisioni sulle quali si estende la giurisdizione di ciascun tribunale
		Tribunali militari territoriali.
1	Torino	Per le divisioni militari di Torino e Novara.
2	Alessandria	Id. Alessandria e Cuneo.
3	Milano	Id. Milano e Brescia.
4	Piacenza	Id. Genova e Piacenza.
5	Verona	Id. Verona e Padova.
6	Venezia	Id. Bologna e Ravenna.
7	Ancona	Id. Ancona e Chieti.
8	Firenze	Id. Firenze e Livorno.
9	Roma	Id. Roma e Perugia.
10	Napoli	Id. Napoli e Salerno.
11	Bari	Id. Bari.
12	Palermo	Id. Palermo.
13	Messina	Id. Messina e Catanzaro
14	Cagliari	Id. Cagliari.
		Tribunali militari speciali.
1	Torino	Per le divisioni militari di Torino e Novara.
2	Alessandria	Id. Alessandria e Cuneo.
3	Milano	Id. Milano e Brescia.
4	Piacenza	Id. Genova e Piacenza.
5	Verona	Id. Verona e Padova.
6	Venezia	Id. Bologna e Ravenna.
7	Ancona	Id. Ancona e Chieti.
8	Firenze	Id. Firenze e Livorno.
9	Roma	Id Roma, Perugia, Cagliari.
10	Napoli	Id. Napoli e Salerno.
11	Bari	Id. Bari e Catanzaro.
12	Palermo	Id. Palermo e Messina.

Roma, addì 22 febbraio 1906.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
L. MAJNONI.

N. **69**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Somministrazioni dei comuni alle truppe**. — 15 marzo.

Nell'elenco dei comuni del territorio veneto e mantovano, di cui all'allegato *G* all'istruzione per l'eseguimento del R. decreto 26 marzo 1899, n. 155 (*Atto* 104 del 1899), deve aggiungersi quello di Breonio, che ora risulta compreso fra i comuni aventi il catasto di pigione di L. 8 e più.

Pertanto al comune di Breonio saranno corrisposti, d'ora in poi, per gli alloggi e gli accessori relativi, che eventualmente fornirà agli ufficiali, alla truppa ed ai quadrupedi del R. esercito, i compensi stabiliti dall'allegato *E* alla detta istruzione pei comuni del territorio veneto e mantovano ascritti alla 1ª classe.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **70**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici**. — 16 marzo.

Al 2° alinea del n. 1, *sostituire il seguente*:

« A tali corse possono prendere parte gli ufficiali in servizio attivo permanente, secondo le circoscrizioni di cui al § 2 ».

Al testo attuale del n. 11, *aggiungere*:

« ed a quelle di cui al n. 6 ».

Al n. 28 *sostituire il seguente*:

« È proibito agli ufficiali di montare in corsa assieme ai fantini, fatta eccezione per il Gran-Steeple di Roma ».

Al n. 31 *sostituire il seguente*:

« A tali corse possono prendere parte tutti gli ufficiali intervenuti alle manovre, ma solo con cavalli che abbiano prestato servizio durante le medesime ».

Al 2° alinea del n. 34 *sostituire il seguente*:

« Durante la corsa e durante il lavoro di allenamento preparatorio ad essa, stabilito in giorni *quindici*, il cavallo è considerato in servizio per gli effetti di cui al § 87 del regolamento sulle indennità eventuali e la indennità relativa è dovuta anche nel caso che il cavallo sia riconosciuto, dal consiglio d'amministraziane del reggimento o da quello di un altro corpo a cavallo, non più atto al servizio ».

Al testo attuale dei numeri 26 e 52 *aggiungere*:

« Nelle iscrizioni dovrà sempre figurare la qualifica di ufficiale, prima di ogni altro titolo nobiliare ».

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **71**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Norme relative all'impiego delle automobili militari**. — 17 marzo.

Il Ministero mentre si riserva di emanare apposita istruzione che regoli nei riguardi tecnici ed amministrativi l' impiego delle automobili militari prescrive, intanto, che siffatti veicoli siano usati dai comandi, corpi ed uffici che li hanno in consegna, esclusivamente per ragioni di servizio, sempre quando non convenga o non sia possibile di servirsi di altri mezzi di trasporto celeri e più economici (ferrovie, tramvie, ecc.).

Da ogni comando, corpo ed ufficio dovrà, per ogni automobile, tenersi esatto conto dei viaggi fatti, registrando accuratamente volta per volta lo scopo del viaggio compiuto, l'itinerario seguito, il numero dei chilometri percorsi, il tempo impiegato, le spese occorse per consumo di benzina e di lubrificanti, per riparazioni e rinnovazioni di parti della macchina e per altri accessori inerenti al funzionamento della medesima.

Alla fine di ogni trimestre dell'esercizio finanziario, i dati su accennati, riassunti in apposito prospetto conforme al modello tracciato in seguito, dovranno rimettersi al Ministero, unitamente a quelle osservazioni e proposte che si credesse di fare nell'interesse del servizio automobilistico, affinchè si possano avere gli elementi necessari per stanziare in bilancio i fondi all'uopo occorrenti, e vedere altresì se convenga o no estendere maggiormente nell'esercito l'uso dell'automobile,

Infine per le riparazioni occorrenti alle automobili, per le quali non sia necessario ricorrere alla casa costruttrice, i comandi, corpi ed uffici si varranno delle officine private.

PROSPETTO dei viaggi compiuti dall'automobile militare N. . . nel . . . trimestre dell'esercizio . . .

Data	Itinerario del viaggio	Motivo del viaggio	Km. percorsi	Spesa per benzina e lubrificanti in ogni viaggio			Spesa per manutenzione dell'automobile in ogni trimestre			Annotazioni
				Oggetto	L.	C.	Oggetto	L.	C.	

Il Ministro — L. MAJNONI.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

189

DISPENSA 7ª 1906 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 marzo.

MARZO 20. — Modificazioni alle disposizioni pel servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento, *pag.* 135.
» 22 — Formazioni e caricamenti delle batterie da 70 da montagna, *pag.* 136.
» 23. — Norme per il servizio balneario militare, *pag.* 138.

Atto N. **72.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Modificazioni alle disposizioni pel servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento.** — 20 marzo.

Sono apportate le seguenti varianti ed aggiunte all'*Atto* 3 del 1898:

1. Al n. 12 *è sostituito il seguente:*

« 12. Per l'ufficiale il quale sia obbligato ad un servizio di prima nomina non superiore a quattro mesi e mezzo, il tempo da lui trascorso all'ospedale o nella propria abitazione, per malattia non proveniente da cause di servizio, sarà computato come servizio utile, quando non ecceda la durata di 15 giorni. Per l'ufficiale invece il quale abbia obbligo di prestare più di quattro mesi e mezzo di servizio, il tempo trascorso nelle condizioni predette, sarà computato come servizio utile quando non sia superiore ai trenta giorni.

Superando tali termini di tempo, l'ufficiale che avrà ripreso servizio come è detto al precedente n. 11, dovrà prestare ancora, oltre il giorno nel quale dovrebbe essere inviato in congedo, tanti giorni di servizio quanti corrispondono alla durata della malattia, meno, a seconda dei casi, i 15 oppure i 30 giorni sopra detti, computabili come servizio utile ».

ERRATA-CORRIGE.

Atto 68 — Pag. 122. — Nella penultima riga, *al numero:* 293, *sostituire:* 263.

Pag. 130. — Nella terz'ultima riga della terza colonna della tabella, *invece di:* Salerno (Cava dei Tirreni), *pongasi:* Cava dei Tirreni (Salerno).

2. Al n. 13 *è sostituito il seguente:*

« 13. Trattandosi di infermità proveniente da cause di servizio, l'ufficiale sarà inviato in congedo se avrà prestato almeno un periodo di servizio continuativo corrispondente ai due terzi del servizio complessivo di prima nomina cui è obbligato. In caso contrario dovrà, a guarigione ottenuta, riprendere servizio per compiere il tempo prescritto, a termine del precedente n. 12.

Potrà sempre però l'ufficiale, quando risulti guarito, rinunciare all'invio in congedo per riassumere ed ultimare il servizio ».

Sono apportate le seguenti varianti ed aggiunte all'*Atto* 199 del 1902:

1. Il n. 4 *è sostituito dal seguente:*

« 4. Di massima i sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina debbono, durante i primi sei mesi del servizio stesso, essere assegnati a riparti (od uffici) alla sede del comando del corpo (o del capo servizio).

Dopo sei mesi di servizio, potranno essere inviati in distaccamento (o ad altro ufficio) quei sottotenenti di complemento i quali abbiano la capacità a disimpegnare i servizi straordinari che possono loro essere affidati nei distaccamenti (o in altri uffici); nondimeno si eviterà per quanto è possibile di assegnarli a distaccamenti di compagnia ».

2. Il n. 5 *è sostituito dal seguente:*

« 5. Gli ufficiali di complemento i quali abbiano l'obbligo di prestare un servizio di prima nomina non superiore a quattro mesi e mezzo verranno, a servizio ultimato, sottoposti a speciali esperimenti sulle esercitazioni ed istruzioni di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3. Tutti gli altri ufficiali obbligati ad un servizio maggiore ne saranno esentati.

Gli esperimenti avranno luogo in presenza del rispettivo comandante di corpo (o capo di servizio) ».

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **73**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Formazioni e caricamenti delle batterie da 70 montagna**. — 22 marzo.

È stato pubblicato il volume avente per titolo: *Formazioni e caricamenti delle batterie da 70 mont.*

Dal predetto volume si sono stralciati i seguenti fascicoli che sono pure pubblicati a parte:

Fascicolo 9° — Caricamento dell'affusto da 70 mont.
» 10° — » del cofano per batteria da 70 mont. per munizioni e caricamento dei cofani per batt. da 70 mont. per munizioni della colonna munizioni;
» 11° — » dei cofanetti n. 1 e 2 per batteria da 70 mont. per attrezzi;
» 12° — » dei cofanetti per apparato ottico da campo per truppe alpine;
» 13° — » della fucina mont. e del cofano mont. per attrezzi da fucina;
» 14° — » del cofano per batterie da 70 mont. per attrezzi da veterinario;
» 15° — » del cofano per batterie da 70 mont. del n. 1 da sellaio;
» 16° — » del cofano per batterie da 70 mont. per la contabilità;
» 17° — » del cofano per batterie da 70 mont. per cucina ufficiali;
» 18° — » delle cassette per ufficiali di batteria da 70 mont., del cofanetto per dotazioni cartografiche e delle cassette per ufficiali;
» 19° — » del cofanetto per medicinali per batterie da 70 mont.;
» 20° — » delle due corbe di giunchi per viveri ordinari di truppa, dei portamarmitte e dei sacchi;
» 21° — » della borsa da maniscalco per batteria da 70 mont. con strumenti;
» 22° — » della borsa da sellaio per batteria da 70 mont. con strumenti;
» 23° — » del cofano per batt. da 70 mont. di maestranza;
» 24° — » del cofano per batt. da 70 mont. del n. 2 da sellaio;
» 25° — » del cofano per batt. da 70 mont. per viveri di riserva;
» 27° — » delle carrette da battaglione per parco di batteria da 70 mont.
» 28° — Robe da caricarsi sulla carretta da battaglione per comando di brigata di batteria da mont.

Conseguentemente sono aboliti il volume delle *Formazioni* e *caricamenti delle batterie da 75 da montagna* pubblicato con

Atto 137 del 1897 ed i corrispondenti fascicoli dei caricamenti stati pubblicati con l'*Atto* 188 del 1897.

Di quest'ultimo volume saranno però conservati nell'archivio dell'ufficio personali della direzione generale di artiglieria e genio del Ministero dieci esemplari completamente al corrente con le varianti successivamente introdotte nel volume stesso con gli *Atti* 278 del 1897; 81, 126, 234 del 1898; 72 del 1899; 49 e 150 del 1900; 286 del 1901; 106, 167, 262 del 1903. Tali esemplari saranno rimessi al Ministero a cura dell'ispettorato di artiglieria da campagna.

I fascicoli di caricamento n. 26 e 26bis, pubblicati con l'*Atto* 233 del 1904, dovranno essere posti in corrente con le varianti introdotte nei fascicoli dello stesso numero compresi nel volume di *Formazioni e caricamenti delle batterie da 70 mont.*, pubblicato col presente *Atto*.

Le autorità militari acquisteranno tante copie del volume e dei fascicoli di che trattasi quante loro occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste dei medesimi, tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del volume è di L. 0,70.

Il prezzo di ciascuno dei fascicoli 23° e 27° è di cent. 10, quello di tutti gli altri è di cent. 5. *Il Ministro* — L. MAJNONI.

N. **74** — SERVIZIO SANITARIO. — **Norme per il servizio balneario militare**. — 23 marzo.

Questo Ministero ha determinato, che per lo stabilimento balneario militare di Casciana, le mute siano portate a cinque e che la stagione balnearia per il suddetto stabilimento decorra dal 1° giugno al 26 agosto.

In conseguenza di ciò nella tabella indicante le mute, la quale fa seguito al § 30 delle *Norme per il servizio balneario militare*, per lo stabilimento di Casciana, *si sostituirà*:

Stabilimenti militari balneari e idropinici	1ª muta — Giorni di cura		2ª muta — Giorni di cura		3ª muta — Giorni di cura		4ª muta — Giorni di cura		5ª muta — Giorni di cura	
	Primo	Ultimo	Primo	Ultimo	Primo	Ultimo	Primo	Ultimo	Primo	Ultimo
Casciana . . .	1° giu.	15 giu.	19 giu.	3 lug.	7 lug.	21 lug.	25 lug.	8 ag.	12 ag.	26 ag.

Il Ministro — L. MAJNONI.

Roma, 1906. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 8ª 1906 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 marzo.

MARZO 4. — R. decreto n. 86 che determina le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2° del corpo di stato maggiore e dell'ufficiale generale addetto, *pag.* 139.
» 24. — Ristampa a formato ridotto dei modelli 1022 e 1022*bis*, *pag.* 145.
» 26. — Circoscrizione territoriale per il servizio d'artiglieria, *pag.* 145.
» 26. — Adozione di una pistola automatica per gli ufficiali, *pag.* 148.
» 28. — Aggiunte e varianti all'*Atto* 328 del 1902, *pag.* 148.
» 29. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio, *pag.* 148.
» 31. — Varianti al regolamento sull'uniforme, all'istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito ed all'istruzione per la divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 150.

Atto N. 75. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 86 che determina le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2° del corpo di stato maggiore e dell'ufficiale generale addetto**. — 4 marzo.

Vista la legge di ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato dalle leggi 7 luglio 1901, n. 285 e 21 luglio 1902, n. 303;

Visto il R. decreto 29 luglio 1882, n. 968 (serie 3ª) che determina le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2° del corpo di stato maggiore e del maggiore generale addetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

ERRATA-CORRIGE.

Atto 40 del 1905, pag. 106 — Nella colonna: peso minimo gr., *ai numeri*: 680, 630, 580, *sostituire rispettivamente*: 520, 500, 480.

ERRATA-CORRIGE alla parte IV del Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi.

A pag. 11, *alle parole*: « Copriletti di lana per carabinieri » *sostituire*: « Copriletti di lino per carabinieri ».

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2° del corpo di stato maggiore e dell'ufficiale generale addetto al comando stesso sono le seguenti:

Capo I.

Attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito.

§ 1. Il capo di stato maggiore dell'esercito dirige, in tempo di pace, tutti gli studi per la preparazione alla guerra.

§ 2. Egli esercita in campagna le attribuzioni stabilite, per la sua carica, dal regolamento di servizio in guerra.

§ 3. In relazione alle attribuzioni di cui al § 2. il capo di stato maggiore dell'esercito stabilisce i concetti fondamentali a cui deve informarsi la preparazione alla guerra, prepara i progetti di operazioni di guerra da svolgersi durante e dopo la radunata, e comunica fin dal tempo di pace alle autorità interessate le direttive che stabiliscono i compiti dei comandanti delle grandi unità durante il periodo della mobilitazione e radunata.

§ 4. Il capo di stato maggiore dell'esercito deve essere tenuto a giorno della situazione politico-militare, per quanto possano esserne interessati gli studi e le predisposizioni per la guerra.

Egli ha piena ed esclusiva competenza per prendere, in vista della mobilitazione e durante la medesima, con gli stati maggiori degli eserciti eventualmente vincolati da trattati di alleanza e nei limiti dei trattati stessi, tutte le disposizioni e gli accordi necessari pel migliore impiego delle forze mobilitate.

§ 5. Il capo di stato maggiore dell'esercito esplica la sua azione in accordo col Ministro della guerra.

Egli emana tutte le disposizioni ed istruzioni necessarie in ordine alle sue attribuzioni, prendendo preventivi concerti col Ministro della guerra per tutte quelle che implicano un onere allo Stato e per quanto riguarda i progetti per la mobilitazione e radunata di tutto o di parte dell'esercito, in base ai concetti fondamentali ai quali crede di dover informare la preparazione alla guerra.

§ 6. Con le restrizioni di cui al § precedente, al capo di stato maggiore dell'esercito compete la trattazione di tutte le questioni che si riferiscono alla mobilitazione, alla formazione di guerra dell'esercito e alla difesa dello Stato, e perciò egli provvede:

a) agli studi ed alla compilazione e diramazione delle istruzioni e dei documenti riferentisi all'ordinamento ed equipaggiamento dell'esercito in guerra e alla mobilitazione dei corpi e servizi, esclusi i documenti relativi alle chiamate di classi;

b) alla compilazione e diramazione dei documenti relativi ai progetti di radunata dell'intero esercito ed a quelli per eventuali mobilitazioni parziali;

c) alla compilazione e diramazione dei documenti relativi all'impianto e funzionamento dei servizi d'intendenza durante il periodo della mobilitazione e radunata dell'esercito;

d) alle predisposizioni relative alla protezione delle ferrovie e alla vigilanza e protezione costiera, d'accordo col Ministero della marina per quanto ha attinenza ai mezzi ed ai servizi da detto Ministero dipendenti;

e) alle disposizioni relative all'organizzazione del servizio delle interruzioni stradali.

§ 7. Il capo di stato maggiore dell'esercito, in base ai deliberati della Commissione suprema mista per la difesa dello Stato (R. decreto 19 luglio 1899 n. 331, mod. dal R. decreto 8 novembre 1900 n. 381) formula le direttive per gli studi di competenza delle autorità tecniche del R. Esercito.

A lui sono devolute le decisioni che riguardano tutti i provvedimenti relativi alla difesa dello Stato, in accordo col Ministero della guerra in quanto può riguardare l'impiego delle somme stabilite in bilancio al riguardo.

§ 8. Per gli studi ed i provvedimenti che implicano necessità di accordo fra le forze terrestri e quelle navali nella preparazione alla guerra; per le disposizioni riferentisi ad eventuali spedizioni d'oltremare; nonchè per quanto riguarda lo assetto difensivo delle piazze marittime prenderà direttamente concerti col Ministero della marina.

§ 9. Il capo di stato maggiore dell'esercito, in relazione agli studi di cui ai §§ precedenti, concreta e presenta al Ministro della guerra quelle proposte che egli ritiene necessarie o convenienti in rapporto alla preparazione alla guerra e che possono interessare leggi, disposizioni regolamentari o comunque il bilancio della guerra.

Egli dev'essere consultato dal Ministro della guerra sempre quando questi intenda di modificare le leggi ed i regolamenti

riflettenti il reclutamento del personale e l'avanzamento degli ufficiali.

§ 10. Ogniqualvolta il Governo creda di convocare una commissione straordinaria di ufficiali generali dell'esercito o dell'armata di mare, per averne l'avviso su qualche questione militare, il capo di stato maggiore dell'esercito dovrà in ogni caso farne parte.

La riunione di tali commissioni può anche aver luogo in seguito a proposta del capo di stato maggiore dell'esercito.

§ 11. Il capo di stato maggiore dell'esercito provvede per l'impiego in guerra del personale appartenente allo stato maggiore generale del R. Esercito.

§ 12. Per effetto delle disposizioni del § 6, al capo di stato maggiore dell'esercito è devoluta la trattazione di tutte le questioni relative:

a) alla istruzione delle truppe;

b) al personale ed ai servizi del corpo di stato maggiore, del quale ha il comando;

c) alle truppe coloniali e truppe distaccate all'estero;

d) al servizio tecnico-sanitario e alla Croce Rossa.

§ 13. In relazione al comma *a*) del § precedente, il capo di stato maggiore dell'esercito sovraintende alla compilazione dei regolamenti relativi:

a) all'impiego tattico delle grandi unità di guerra;

b) al servizio in guerra;

c) alle istruzioni delle truppe, col diretto concorso degli ispettori generali d'artiglieria e del genio e dell'ispettore di cavalleria, per quanto più propriamente riguarda il tecnicismo di queste armi e specialità.

§ 14. Il capo di stato maggiore dell'esercito ha l'alta direzione delle grandi esercitazioni annuali, comprese quelle combinate fra esercito e marina, sempre quando l'azione della flotta non rappresenti che il necessario concorso alle operazioni delle forze di terra.

In base ai fondi che annualmente il Ministero metterà a sua disposizione, consultati gli ispettori generali d'artiglieria e del genio e l'ispettore di cavalleria per quanto può riguardare le rispettive armi, determina, d'accordo col Ministro della guerra, quali siano le esercitazioni da svolgersi.

Annualmente pure, sentiti i comandanti di corpo d'armata e presi concerti col Ministro della guerra, per quanto può riguardare la parte finanziaria, dispone per le esercitazioni da eseguirsi sotto la direzione dei comandi di corpo d'armata (tiri collettivi, campi di brigata, manovre di divisione e di corpo d'armata).

§ 15. Il capo di stato maggiore dell'esercito, in relazione a quanto precede, corrisponde direttamente:

col Ministero della marina;

cogli ufficiali generali designati pel comando di una armata in guerra;

coi comandanti di corpo d'armata;

col comandante generale dell'arma dei carabinieri reali;

cogli ispettori generali d'artiglieria e del genio;

coll'ispettore di cavalleria;

coll'ispettore capo di sanità militare;

con tutte le autorità militari e civili colle quali occorra mettersi in relazione per gli studi ed i provvedimenti di sua spettanza.

§ 16. Quando lo reputi opportuno il capo di stato maggiore dell'esercito può richiedere agli ispettori generali d'artiglieria e del genio la convocazione delle commissioni permanenti delle due armi o la convocazione della commissione plenaria. — Egli dovrà sempre intervenire a quest'ultima assumendone la presidenza.

§ 17. Dal capo di stato maggiore dell'esercito dipendono le truppe del genio, per quanto riguarda l'indirizzo del loro speciale servizio in relazione al loro impiego in guerra, ad eccezione dei reggimenti zappatori.

Sono posti sotto la sua alta direzione l'istituto geografico militare, per quanto riguarda l'indirizzo dei lavori che vi si compiono, e la Scuola di guerra per quanto concerne l'indirizzo degli studi e delle istruzioni pratiche.

Capo II.

Del comandante in 2° del corpo di stato maggiore.

§ 18. Il comandante in 2° del corpo di stato maggiore coadiuva il capo di stato maggiore dell'esercito nell'esercizio del comando e disimpegna quelle speciali incombenze relative a tale esercizio che gli vengono affidate dal capo di stato maggiore stesso.

§ 19. Il comandante in 2° del corpo di stato maggiore è chiamato in tempo di guerra a disimpegnare le funzioni di sotto-capo di stato maggiore dell'esercito. A tal uopo egli dev'essere perfettamente informato degli intendimenti del capo di stato maggiore ed attendere con lui e sotto la sua direzione agli studi, che si riferiscono alla preparazione alla guerra.

Capo III.

Dell'ufficiale generale addetto al comando del corpo di stato maggiore.

§ 20. L'ufficiale generale addetto al comando del corpo di stato maggiore coadiuva il capo di stato maggiore dell'esercito ed il comandante in 2° del corpo di stato maggiore nell'esercizio del comando di detto corpo.

§ 21. L'ufficiale generale addetto al comando del corpo di stato maggiore è chiamato in tempo di guerra a disimpegnare la carica di intendente generale o di capo di stato maggiore dell'intendenza generale. Sono perciò di sua speciale pertinenza gli studi d'indole logistico-amministrativa che, sotto l'alta direzione del capo di stato maggiore dell'esercito, si compiono presso il comando del corpo di stato maggiore.

Capo IV.

Ordinamento degli uffici del comando del corpo di stato maggiore.

§ 22. L'ordinamento degli uffici del comando del corpo di stato maggiore sarà stabilito da apposite norme.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto andranno in vigore a datare dal 1° aprile 1906 e dalla data stessa s'intenderanno abrogati il R. decreto 29 luglio 1882, n. 968 (serie 3ª) e tutte le altre disposizioni che siano in contraddizione colle attuali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1906.

VITTORIO EMANUELE.

Sidney Sonnino.
L. Majnoni.
C. Mirabello.

N. **76.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Ristampa a formato ridotto dei modelli 1022 e 1022-bis.** — 24 marzo.

Si è riconosciuto che il formato attuale del *Registro analitico riassuntivo delle rimanenze e dei movimenti nel materiale* mod. 1022 del catalogo e del *Riepilogo a valore* mod. 1022 *bis*, è troppo grande per talune amministrazioni che hanno un limitato movimento di materiali, come i corpi delle varie armi (esclusi quelli d'artiglieria e del genio), gli stabilimenti delle sussistenze militari, i magazzini di casermaggio militare e gli ospedali militari, ed è causa di spreco di carta. E pertanto è stato, disposto presso il 2° reclusorio militare che, così dell'uno come dell'altro modulo, sia anche allestito un formato di *metà altezza* dell'attuale, del quale però conserverà identiche dimensioni, sia nella larghezza che nelle *fincature*.

I modelli di cui trattasi, di formato ridotto, potranno sin d'ora essere richiesti al detto reclusorio.

Le amministrazioni sono poi autorizzate a cedere gratuitamente gli stampati attuali che avessero tuttora in fondo, che loro più non servissero a cagione del formato troppo grande, alle amministrazioni dello stesso presidio che ne debbono far uso. Anzi queste, prima di rivolgersi al reclusorio per rifornirsi di modelli di formato grande, dovranno chiedere alle amministrazioni del presidio se ne avessero disponibili.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **77.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale per il servizio d'artiglieria.** — 26 marzo.

In applicazione del R. decreto 22 febbraio c. a. (*Atto* 68), la tabella *B* della *Circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria pei comandi d'artiglieria da costa e da fortezza*, stabilita dall'*Atto* 230 del 1902 è sostituita da quella annessa al presente *Atto*, nella quale risultano abolite le sezioni staccate di Treviso, Chioggia, Modena e Nettuno, ed istituite quelle di Sampeyre, Turchino e Bracciano.

Il Ministro — L. MAJNONI.

Circoscrizione territoriale per il servizio d'artiglieria

Sedi dei comandi d'artiglieria da costa e da fortezza	Corpi d'armata nei cui territorio hanno giurisdizione i comandi d'artiglieria da costa e da fortezza.	REGGIMENTI D'ARTIGLIERIA — DA COSTA: Sede del comando	DA COSTA: Num. e sedi delle brigate	DA FORTEZZA: Sede del comando	DA FORTEZZA: Num. e sedi delle brigate	STABILIMENTI D'ARTIGLIERIA
TORINO	I	—	—	1° Torino	1ª Torino 2ª Torino 3ª Torino 4ª Torino	Arsenale di costruzione d'artiglieria di Torino Officina di costruzione di artiglieria di Torino
	II	—	—	2° Alessandria	2ª Alessandria 3ª Alessandria 4ª Alessandria	Polverificio di Fossano
	III e V	—	—	—	1ª del 2° regg. (Verona) 1ª del 3° regg. (Mantova) Gruppo delle compagnie operai (Mantova)	Fabbrica d'armi di Brescia
PIACENZA	IV e VI	1° Genova	1ª Venezia 2ª Genova 3ª Genova 4ª Savona	—	3ª del 3° regg. (Piacenza) 5ª del 1° regg. (Bologna)	Officina di costruzione di artiglieria di Genova Laboratorio pirotecnico di Bologna
	VII e VIII	2° Spezia	1ª Spezia 2ª Spezia 3ª Spezia	—	—	—
ROMA	IX	—	Brigata della Sardegna	3° Roma	1ª Roma 2ª Roma	Laboratorio di precisione Fabbrica d'armi di Terni R. polverificio sul Liri
	X	—	4ª del 3° regg. (Gaeta)	—	—	Officina di costruzione di artiglieria di Napoli Arsenale di costruzione d'artiglieria di Napoli Laboratorio pirotecnico di Capua. Fabbrica d'armi di Torre Annunziata
	XI	—	1ª del 3° regg. (Taranto) 3ª del 3° regg. (Reggio Cal.)	—	—	—
	XII	3° Messina	2ª Messina	—	—	—

NB. Al comando d'artiglieria da costa e da fortezza di Piacenza è devoluto quanto si riferisce tale comando per tutto ciò che concerne il parco stesso.

Fino a nuove disposizioni sono poste alla dipendenza disciplinare e tecnica del comando di gruppo delle compagnie operai, la 1ª brigata del 1° reggimento da costa e le direzioni di artiglieria

(1) Le sezioni stampate in *corsivo* sono rette da ufficiali del personale delle fortezze.

ei comandi d'artiglieria da costa e da fortezza

DIREZIONI di ARTIGLIERIA	SEZIONI STACCATE (1) dipendenti da ciascuna direzione d'artiglieria	PIAZZE e SBARRAMENTI	DIVISIONI MILITARI al cui territorio provvedono le direzioni d'artiglieria
Torino	*Bard — Moncenisio — Susa — Bardonecchia — Exilles — Cesana Torinese — Fenestrelle.*	Bard — Moncenisio — Susa — Bardonecchia — Exilles — Cesana — Fenestrelle.	Torino (1ª) Novara (3ª)
Alessandria	Casale — *Sampeyre — Vinadio — Tenda.*	Alessandria — Casale — Sampeyre — Vinadio — Tenda.	Alessandria (3ª) Cuneo (4ª)
Mantova	Milano — *Rocca d'Anfo*	Mantova — Rocca d'Anfo	Milano (5ª) Brescia (6ª)
Verona	*Peschiera — Legnago — Rivoli Veronese — Asiago — Valle dei Signori — Primolano — Pieve di Cadore.*	Verona — Peschiera — Legnago — Rivoli Ceraino — Val d'Assa ed Astico (sez. Asiago) — Val Leogra (sez. Valle dei Signori) — Brenta Cismon (sez. Primolano) — Val Gordevole e Cadore (sez. Pieve di Cadore).	Verona (9ª) Padova (10ª)
Genova	*Nava — Zuccarello — Melogno — Altare — Savona — Giovo — Turchino*	Genova - Nava - Zuccarello - Melogno - Altare - Vado (sez. Savona) - Giovo - Turchino	Genova (8ª)
Piacenza	—	Piacenza	Piacenza (7ª) Ravenna (12ª)
Venezia	Bologna — *Osoppo*	Venezia — Osoppo	Bologna (11ª)
Spezia	Ancona — Firenze — *Monte Argentario.*	Spezia — Monte Argentario	Ancona (13ª) Chieti (14ª) Firenze (15ª) Livorno (16ª)
Roma	Civitavecchia — Bracciano	Roma	Roma (17ª) Perugia (18ª)
Maddalena	Ozieri	Maddalena	Cagliari (25ª)
Napoli	Capua — Gaeta	Capua — Gaeta	Napoli (19ª) Salerno (20ª)
Taranto	—	Taranto	Bari (21ª) Catanzaro (22ª)
Messina	*Castrogiovanni* — Villa San Giovanni	Messina — Castrogiovanni	Palermo (23ª) Messina (24ª)

al parco d'artiglieria d'assedio, e pertanto le direzioni di Alessandria e di Mantova dipendono da

artiglieria da campagna di Verona la 8ª brigata del 4° reggimento da fortezza, la 1ª del 2°, il di Verona, Venezia e Mantova.

N. **78.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Adozione di una pistola automatica per gli ufficiali.** — 26 marzo.

È adottata una pistola automatica, per tutti gli ufficiali dell'esercito, denominata *pistola automatica Glisenti*.

Con la pistola sono anche adottati:

a) il caricatore, capace di n. 8 cartuccie;

b) la fondina, che serve a custodire l'arma e portarla appesa al cinturino;

c) il cordone per pistola da ufficiali, identico a quello attuale per le pistole mod. 89.

Con apposite disposizioni il Ministero regolerà la distribuzione di tale nuova arma ed il ritiro di quelle mod. 89 attualmente possedute dagli ufficiali e che intendano disfarsene.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **79** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Aggiunte e varianti all'*Atto* 328 del 1902** — 26 marzo.

Specchio a pag. 1004.

VI	1540	Cinturini di cuoio mod. 77 . .	N.	2 30	Variante
»	1616	Giberne mod. 77/87	»	3 10	»
»	1617	Tasche da caricatori	»	2 30	»
»	1660	Borse di bufalo per cinturini mod. 91 (annerite).	»	0 70	Aggiunta
»	1678	Fasce di bufalo per cinturini mod. 91 (annerite).	»	1 90	Variante

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **80.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.** — 29 marzo.

Alla tabella della circoscrizione territoriale pel servizio del genio, pubblicata con l'*Atto* 102 del 1899 e modificata con i successivi *Atti* 114 e 142 del 1900; 130 e 293 del 1901; 28, 54 e 246 del 1902; 54, 148 e 320 del 1903; 121, 164, 186, 237 del 1904; 77 del 1905 e 51 del 1906 sono apportate le seguenti varianti:

Direzioni	Sottodirezioni	Sezioni	Uffici locali	Divisioni militari al cui territorio provvedono le direzioni e sottodirezioni del genio
Nel territorio del comando del genio di Verona:				
Milano	—	1ª Milano 2ª Milano	Como —	Milano (5ª)
	Brescia	3ª Brescia 4ª Brescia	Bergamo-Alto —	Brescia (6ª)
Verona	—	1ª Verona 2ª Verona 3ª Verona 4ª Mantova**	Peschiera Ceraino Vicenza —	Verona (9ª)
	Padova	5ª Padova 6ª Belluno**	Treviso Tai di Cadore-Arsiè	Padova (10ª)
Venezia	—	1ª Venezia 2ª Venezia 3ª Udine**	Chioggia Mestre —	Bologna (11ª) (pel territorio dei distretti di Rovigo, Venezia e Udine)
Nel territorio del comando del genio di Spezia:				
Bologna	—	1ª Bologna 2ª Bologna 3ª Bologna	Ferrara — Modena	Bologna (11ª) (pel territorio dei distretti di Bologna Modena, e Ferrara.
	Ravenna	4ª Ravenna 5ª Forlì**	— Faenza-Rimini	Ravenna (12ª)
Firenze	—	1ª Firenze 2ª Firenze	— —	Firenze (15ª)
Spezia	—	1ª Spezia 2ª Spezia	— Pisa-Lucca	Livorno (16ª)
—	Livorno *	1ª Livorno 2ª Livorno	Cecina-Porferraio Siena-Orbetello	

Il Ministro — L. Majnoni.

N. **81**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti al regolamento sull'uniforme, all'istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito ed all'istruzione per la divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali.** — 31 marzo.

Al regolamento sull'uniforme sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

Al n. 30 *sostituire*:

« 30. Colla grande uniforme e con quella ordinaria gli ufficiali fanno sempre uso di guanti bianchi, neri per i bersaglieri, ai quali è però fatta facoltà di portare i guanti bianchi fuori servizio.

Colla piccola uniforme e con quella di marcia tutti gli ufficiali indistintamente usano guanti color marrone.

In tutti i servizi, armati o non, i guanti dovranno sempre essere calzati; fuori di servizio saranno calzati o portati in mano, a piacimento dell'ufficiale ».

Al n. 64 *sostituire i seguenti*:

« 64. La fascia di lana è normalmente indossata durante la rigida stagione; eccezionalmente anche in altra stagione, quando ragioni igieniche lo consiglino.

64.bis Colla grande uniforme i sottufficiali fanno uso di guanti bianchi (neri per i bersaglieri); coll'uniforme ordinaria e di marcia fanno uso anch'essi di guanti di color marrone, colle norme date per gli ufficiali.

I caporali e soldati in servizio non fanno uso di guanti, fatta eccezione nella rigida stagione e nei presidi nordici, nei quali fanno uso di speciali guanti di lana, ogni qual volta ciò venga ordinato dai comandanti di presidio.

Ai caporali e soldati è fatta facoltà di portare guanti color marrone durante la libera uscita ».

Al n. 113 dell'istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito *sostituire*:

« 113. I guanti sono di pelle scamosciata o liscia, a piacimento dell'ufficiale; di color bianco (nero per i bersaglieri) o marrone.

Gli ufficiali fanno uso degli uni o degli altri secondo le prescrizioni del regolamento sull'uniforme ».

Al n. 59 dell'istruzione per la divisa dell'arma dei carabinieri reali *sostituire*:

« 59. Colla grande uniforme e con quella ordinaria gli ufficiali fanno sempre uso di guanti bianchi; colla piccola uniforme e coll'uniforme di marcia usano sempre guanti color marrone.

In tutti i servizi, armati o non, i guanti dovranno essere calzati; fuori di servizio saranno calzati o portati in mano, a piacimento dell'ufficiale ».

Nulla è variato per quanto riguarda la qualità dei guanti e l'uso dei medesimi per i militari di truppa dei carabinieri reali.

Il Ministero si riserva di provvedere per la provvista dei guanti di pelle color marrone per i sottufficiali e dei guanti speciali di lana per la truppa, nonchè per l'impiego, fino a consumazione, dei guanti attualmente esistenti presso i corpi.

Gli *Atti* 20 e 55 del corrente anno sono abrogati.

Il Ministro — L. MAJNONI.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 9ª **1906** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 aprile.

APRILE 2. — Dichiarazione da apporsi appiedi del registro analitico-riassuntivo mod. *B* dei magazzini non sottoposti a riscontro effettivo, *pag.* 153.

» 2. — Cambio di denominazione di caserme nel territorio dell'XI corpo d'armata, *pag.* 153.

» 3. — Somministrazioni dei comuni alle truppe, *pag.* 155.

» 4. — Semplificazioni contabili, *pag.* 155.

» 4. — Cambio di denominazione di caserme nel territorio del VII corpo d'armata, *pag.* 157.

» 5. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria, *pag.* 158.

Atto N. **82.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Dichiarazione da apporsi appiedi del registro analitico-riassuntivo mod. B. dei magazzini non sottoposti a riscontro effettivo.** — 2 aprile.

In conseguenza dell'*Atto* 141 del 1905 le amministrazioni non sottoposte al *riscontro effettivo* debbono apporre la seguente dichiarazione in fine del Registro analitico-riassuntivo mod. B, che per esse costituisce il conto giudiziale della gestione.

« Il Consiglio sottoscritto dichiara che il suo carico al 1° luglio . . ., gli aumenti e le diminuzioni avvenute nel corso dell'esercizio ed il conseguente carico al 30 giugno . . . ., sono nelle precise quantità e valori risultanti dal presente registro.

A . . . addì . . . 190 . .

Il Consiglio d'amministrazione ».

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **83.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserme nel territorio dell'XI corpo d'armata.** — 2 aprile.

D'ora innanzi le caserme indicate nell'elenco che segue prenderanno rispettivamente il nome per ciascuna di esse a fianco segnato.

PRESIDIO	Denominazione attuale delle caserme	Nuova denominazione
Bari	S. Chiara e S. Francesco La Scarpa	Regina Elena.
	Caserma ex convento S. Antonio	(Compresa colla caserma Puglie).
	Caserma S. Francesco di Paola	Panificio militare.
Barletta. . .	Ex convento S. Pasquale	Alessandro Lamarmora
	S. Giovanni di Dio e Celestini	Ettore Fieramosca.
Bitonto . . .	Caserma S. Francesco. .	Umberto I.
Brindisi . . .	Caserma S. Benedetto . .	Ettore Carafla.
	Caserma S. Teresa . . .	Gabriele Manthonè.
Lecce. . . .	Caserma S. Antonio. . .	Infermeria presidiaria.
Potenza. . .	Ex Gesuiti	XVIII agosto.
	S. Luca.	Mario Pagano.
	S. Maria	(Compresa colla caserma Basilicata).
	S. Lorenzo	Francesco De Rosa.
Taranto. . .	Erigenda caserma per la brigata d'artiglieria da costa	Carlo Mezzacapo.
	Caserma S. Francesco . .	Cesare Rossaroi.
	Caserma S. Domenico . .	Nicola Ricciotti.
Catanzaro . .	Caserma S. Caterina. . .	Francesco Stocco.
	Caserma S. Rocco . . .	Soveria Mannelli.
Monteleone .	Caserma S. Maria . .	Michele Morelli.
	Caserma Gesù	Giovanni Nicotera.
	Caserma Clarisse. . .	Ruggiero di Lauria.
	Caserma Cappuccini. .	Floreslano Pepe.
Reggio Calab.	Caserma S. Agostino . .	Luigi Arcovito.
Cosenza . . .	Caserma S. Domenico . .	Fratelli Bandiera.
	Caserma S. Francesco di Paola	Domenico Moro.
Rossano . .	Caserma S. Chiara . . .	Antonio Morici.
Castrovillari .	Caserma S. Francesco di Assisi	Giuseppe Pace.
Palmi. . . .	Caserma Annunziata	Duca di Genova.

Il Ministro — L. MAGNONI.

N. **84**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazioni dei comuni alle truppe.** — 4 aprile.

Nell'elenco dei comuni del territorio veneto e mantovano, di cui all'allegato *C* all'istruzione per l'eseguimento del R. decreto 26 marzo 1899 n. 155 (*Atto* 104 del 1899), deve aggiungersi quello di Chiusaforte, che ora risulta avere un catasto di pigione medio mensile di L. 8 e più.

Quindi d'ora innanzi saranno corrisposti al comune di Chiusaforte, per gli alloggi e gli accessori relativi, che eventualmente fornirà agli ufficiali, i compensi stabiliti dall'allegato *E* alla detta istruzione pei comuni del territorio veneto e mantovano ascritti alla 1ª classe.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **85**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Semplificazioni contabili.** — 4 aprile.

Con riserva di modificare i vari regolamenti sulla materia il Ministero determina quanto segue:

1. *Documentazione delle spese per acquisti.* — Per i materiali acquistati dal commercio conteggiati sul rendiconto del corredo mod. 357 e sugli altri rendiconti delle spese ad economia dei corpi (§ 522 regolamento d'amministrazione) e dei vari stabilimenti militari sarà allegata, insieme colle note dei provveditori, una sola copia delle corrispondenti richieste di carico.

Sulle note delle provviste dovrà però essere apposta la seguente dichiarazione firmata dal relatore e, per gli stabilimenti non aventi consiglio, dal consegnatario:

« Le robe descritte nella presente nota furono provviste in buone condizioni di servizio ed assunte in carico con richiesta n. . . delli . . . . .

2. *Rendiconti delle spese del corredo.* — Ad evitare per quanto è possibile rettificazioni di rendiconti mod. 357 dipendenti da differenze rilevate in ritardo, si determina che l'invio al Ministero (*Divisione conti del materiale*) di tali rendiconti (§ 259 ivi) sia fatto per il 20° giorno del secondo mese successivo al trimestre cui si riferiscono.

3. *Gestione dei panifici militari.* — Per gli acquisti fatti coi fondi delle anticipazioni e per le riparazioni ai materiali, anche se queste eccedono la somma di lire 50, non occorre che si proceda a formali operazioni di collaudo, da constatarsi in ver-

bali, ma basterà che sulle note delle provviste o dei lavori sia apposta la dichiarazione d'eseguimento di cui al § 33 della Istruzione sulla stipulazione dei contratti.

Ai rendiconti delle anticipazioni si unirà la *Nota delle spese fatte* mod. 815 *A* in semplice esemplare ed un corrispondente *Riepilogo* mod. 815 *B*.

4. *Conti dazio.*— Le amministrazioni non dovranno più comunicare i conti dazio mod. 818 alle direzioni di commissariato (§ 640 ivi), ma, tosto ricevuto dagli uffici daziari, debitamente firmato, uno degli esemplari del conto, ne effettueranno il pagamento nei modi stabiliti (§ 651) e invieranno poscia la contabilità al Ministero (*Divisione conti del materiale*) il quale, dopo fattane la verificazione, ne disporrà il rimborso per mezzo dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari varî (§ 652).

Qualora in un trimestre non si abbia avuto da pagare alcun onere daziario (§ 653), i corpi si asterranno dal compilare e trasmettere i conti mod. 818.

Se poi la somma stata pagata nei vari comuni non avesse raggiunto complessivamente *una* lira, la spesa sarà applicata alla massa interessata, unendo al titolo di cassa il relativo conto corredato dalla quietanza dell'ufficio daziario.

I panifici militari non dovranno mai eseguire pagamenti per dazio; ma faranno pervenire i loro conti mod. 818 al Ministero (*Divisione conti del materiale*), il quale provvederà per la emissione dei corrispondenti mandati a favore dell'incaricato della riscossione dei dazi (§ 651) nei comuni interessati.

5. *Abolizione di documenti.* — *La dichiarazione di conferma* mod. 233 delle risultanze dei rendiconti degli assegni e la *Nota di verificazione* complessiva per ogni esercizio finanziario (§§ 3112 e 3116 ivi) sono abolite.

Le disposizioni contenute nel presente *Atto* saranno applicate a cominciare dalla gestione del 3° trimestre 1905-906.

Il Ministro — L. Majnoni.

N. **88.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserme nel territorio del VII corpo d'armata.** — 4 aprile.

D'ora innanzi le caserme indicate nell'elenco che segue prenderanno rispettivamente il nome per ciascuna di esse a fianco segnato.

PRESIDIO	Denominazione attuale delle caserme	Nuova denominazione
Ancona	Caserma Cappuccini	Stamura.
	» Cittadella	Tibaldeo Franzini.
	» S. Bartolomeo	Fazio.
	» P. Cavour	Generale Ferretti.
Pesaro	» S. Giovanni	Generale Pes di Villamarina
	» Polveriera nuova	Domenico Angherà.
Macerata	» Nuova	Mario Compagnoni.
	» Missioni	Castelfidardo.
	» S. Lorenzo	Pietro Paolo Floriani.
Senigallia	» Posta vecchia	Generale Avogadro di Casanova.
Fabriano	» S. Domenico	Fratelli Spacca.
Camerino	» S. Domenico	Gentile da Varano.
Urbino	» S. Francesco	Federico di Montefeltro
Fossombrone	» di fanteria	Generale Avenati.
Fano	» Montevecchio	Generale di Montevecchio
Chieti	» S. Maria	Adelchi Pierantoni.
	» S. Agostino	Silvino Olivieri.
	» Stalloni	Vittorio Emanuele II.
Ascoli Piceno	» S. Pietro Martire	Salvatore Emidio Mancini
	» Le Vergini	Alberto Leotardi.
	» Carmine	Candido Augusto Vecchi
Foggia	» Nuova	Miale da Troja.
	» Gesù e Maria	Camillo Cavour.
	» Onorati	Salvatore Valentini.
	» S. Antonio	Cesare Oddone.
	» Cappuccini	Vincenzo Bruno.
	» Civitella	Giovan Sabato Pastore.
Lanciano	» S. Chiara	Duca degli Abruzzi.
Pescara	» a Mare	Fernando Francesco d'Avalos.
	» Rampigna	Manfredo Fanti.

Sulmona . .	Caserma S. Domenico . .	Gioacchino Regis.
	» Carmine . . .	Giuseppe Garibaldi.
	» S. Monaca . .	Luigi De Amicis.
	» RR. CC. . . .	Chiaffredo Bergia.
	Casermetta Badia Moronese .	Efisio Cugia.
Teramo. . .	Caserma Nuova	Luigi Mezzacapo.
	» S. Francesco . .	Ferdinando Pinelli.
Isernia . . .	» Benedettine . .	Paolo Griffini.
Tremiti . . .	» Distaccamento .	Umberto I.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **87**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche di artiglieria.** — 5 aprile.

Sono stati pubblicati i seguenti fascicoli di aggiunte e varianti alle sottonotate istruzioni:

1. Un fascicolo (17ª serie) per la istruzione sulle munizioni, edizione 1896;

2. Un fascicolo (6ª serie) per l'elenco delle pubblicazioni in vigore, costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace (direzioni e stabilimenti), edizione 1900;

3. Un fascicolo (3ª serie), per l'elenco delle pubblicazioni in vigore, costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace. — Fascicolo I — dotazioni degli ispettorati, comandi, direzione superiore delle esperienze, scuola centrale di tiro, reggimenti, edizione 1902;

4. Un fascicolo per l'istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna; 2ª serie per la parte prima, fascicolo *B*. — Nomenclatura del materiale da 75 *A*, edizione 1904; 1ª serie per l'appendice alla parte II, conservazione del materiale (materiale da 75 *A* e da 70 mont.), edizione 1905;

5. Un fascicolo per i fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria del caricamento del carreggio per servizi di mobilitazione e di quello dei carri delle batterie da campagna.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie dei fascicoli di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste dei medesimi, tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ciascuno dei primi quattro fascicoli è di cent. 5; quello di cui al n. 5 è di cent. 10.

Il Ministro — L. MAJNONI.

R[illegible]a, 1903 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 10ª 1906 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 aprile.

APRILE 10. — Adozione di un nuovo copricanna di fucile mod. 91, *pag* 159.
» 14. — Cavalli di carica, *pag.* 160.
» 14. — Circoscrizione territoriale pel servizio di commissariato, *pag.* 162.

Atto N. 88. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Adozione di un nuovo copricanna di fucile mod. 91.** — 10 aprile

È adottato un nuovo copricanna di fucile mod. 91 in sostituzione di quello regolamentare (6ª-786).

Detto copricanna è più lungo di quello regolamentare ed oltrepassa la fascetta del fucile, collegandosi a questa senza parti metalliche, mediante apposita gola praticata nel legno.

Conseguentemente è anche stata modificata la sagoma interna della fascetta attuale, in modo da permetterle d'investirsi e adattarsi sulla gola del copricanna.

Il Ministero, mentre si riserva di fare apportare le necessarie aggiunte e varianti all'atlante del materiale d'artiglieria ed al modello per gl'inventari, ha stabilito che la sostituzione dei copricanna e la modificazione delle fascette regolamentari si effettui, gradatamente, per cura della fabbrica d'armi di Terni, colle seguenti norme:

a) le direzioni d'artiglieria verseranno alla fabbrica d'armi di Terni tutte le fascette di fucili mod. 91 che hanno attualmente in carico;

b) la fabbrica d'armi di Terni, che ha già sospesa la fabbricazione dei copricanna regolamentari, procederà all'allestimento di n. 6400 copricanna di nuovo tipo. Modificherà le fascette versate dalle direzioni d'artiglieria, quelle esistenti nei propri magazzini e, se del caso, allestirà, a nuovo, quel numero di esse occorrenti, per disporre complessivamente di n. 6400 fascette del nuovo tipo.

Con tali fascette e copricanna, detto stabilimento provvederà le direzioni d'artiglieria in proporzione del numero dei corpi armati di fucile mod. 91 della rispettiva circoscrizione (in base a n. 50 serie per ogni reggimento, legione allievi carabinieri od istituto);

c) effettuata tale distribuzione, le direzioni d'artiglieria ritireranno dai corpi i copricanna e le fascette di riserva e distribuiranno loro altrettanti copricanna di nuovo tipo e fascette modificate, indi, riunite tutte le fascette ritirate dai corpi, le verseranno alla fabbrica d'armi di Terni perchè siano modificate;

d) i copricanna di nuovo tipo saranno dai corpi conservati per essere impiegati nelle sostituzioni che si renderanno necessarie alle armi in distribuzione. Le fascette che, per tale sostituzione, si renderanno disponibili, verranno riunite e versate, annualmente, senza effettuare movimento contabile, alla fabbrica d'armi di Terni, la quale provvederà a modificarle ed a completare la serie con altrettanti copricanna di nuovo tipo che distribuirà, a pagamento, agli stessi corpi;

e) le direzioni d'artiglieria utilizzeranno i copricanna di ricambio, che hanno in carico, nelle sostituzioni dei copricanna rotti, provenienti dalle società di tiro a segno, o quelli che si trovassero deteriorati nelle armi depositate nei propri magazzini.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **89**. — CAVALLI. — **Cavalli di carica**. — 14 aprile.

1. A parziale modificazione dell'*Atto* 225 del 10 settembre 1902, *a datare dal 1° luglio prossimo l'uso facoltativo del cavallo di carica* è esteso alle seguenti categorie di ufficiali:

Ufficiali superiori e inferiori di stato maggiore, di cavalleria, di artiglieria da campagna e a cavallo (escluso il treno), dell'ispettorato generale d'artiglieria, dell'ispettorato e dei comandi di artiglieria da campagna.

2. Il numero dei cavalli di carica presso i reggimenti di arma a cavallo verrà quindi gradatamente aumentato, e l'organico definitivo ne verrà ulteriormente fissato in relazione all'effettivo fabbisogno che sarà per risultare.

2. Senza modificare l'assegnazione dei cavalli di carica attualmente in distribuzione, e nel limite di quelli mano a mano disponibili, l'ulteriore assegnazione si farà in ragione inversa di grado e di anzianità, e a parità di grado con precedenza agli ufficiali che fanno effettivo servizio ai reggimenti.

Finchè il numero dei cavalli non corrisponda a quello degli ufficiali che ne facciano richiesta l'assegnazione di quelli che si renderanno mano a mano disponibili sarà tempora-

nea, e per soddisfare le successive richieste di ufficiali inferiori quando nessun altro cavallo fosse distribuibile, si ricorrerà a quelli distribuiti agli ufficiali superiori, incominciando da quelli dei più elevati in grado.

4. Per i cavalli di carica da assegnare agli ufficiali superiori di stato maggiore si seguiranno le norme in vigore per quelli dei capitani. Gli ufficiali addetti al comando del corpo medesimo sono considerati, per il prelevamento dei cavalli, come facenti gruppo con quelli del X corpo d'armata, con facoltà tuttavia di estendere, quando occorra, le richieste all'VIII e IX corpo d'armata.

Gli ufficiali di stato maggiore che, procedenti secondo la legge 2 luglio 1896, richiederanno d'ora innanzi il cavallo di carica, lo riceveranno dai reggimenti di cavalleria se provenienti dalle armi di fanteria e cavalleria, e dai reggimenti d'artiglieria se provenienti dalle armi di artiglieria e genio.

5. Ai cavalli di carica per gli ufficiali di cavalleria e di artiglieria non addetti ai reggimenti dell'arma provvederanno rispettivamente i reggimenti residenti nel medesimo corpo d'armata. Per quelli residenti in Roma le richieste potranno, quando occorra, essere estese al X e all'VIII corpo d'armata.

6. Gli ufficiali trasferiti di corpo che continuino ad avere diritto al cavallo di carica potranno portarlo seco a farlo prendere in forza dal nuovo corpo.

7. L'ufficiale avente in consegna il cavallo di carica e che per promozione o trasferimento si trovi ad avere ancora diritto a razione foraggio, ma non più a cavallo di carica, potrà fin d'ora dietro domanda, essere autorizzato ad acquistare il cavallo di carica che sia a lui assegnato da non meno di tre anni.

Il prezzo di cessione sarà stabilito dal consiglio d'amministrazione del corpo o da altro delegato dal medesimo, in base al valore reale attuale del cavallo, e la sua iscrizione sul ruolo dei cavalli di agevolezza nella categoria che i requisiti del cavallo stesso consentono, verrà fatta con le norme che regolano la concessione dei cavalli d'agevolezza distribuiti dai corpi, esclusa però la facoltà di restituzione entro i 40 giorni.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **90.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale pel servizio di commissariato.** — 14 aprile.

In relazione al R. decreto 22 febbraio 1906, n. 56, la circoscrizione territoriale pel servizio di commissariato militare rimane stabilita come dalla seguente tabella:

DIREZIONI di commissariato	Comandi di corpo d'armata	SEZIONI di commissariato	TERRITORIO nel quale hanno giurisdizione le sezioni	Uffici locali di commissariato	Presidi nei quali hanno giurisdizione gli uffici locali
Torino	I	Torino	Div. Torino	—	—
		Novara	» Novara	—	—
Alessandria	II	Alessandria	» Alessandria	—	—
		Cuneo	» Cuneo	—	—
Milano	III	Milano	» Milano	—	—
		Brescia	» Brescia	—	—
Genova	IV	Genova	» Genova	—	—
		Piacenza	» Piacenza	—	—
Verona	V	Verona	» Verona	—	—
		Padova	» Padova	—	—
Bologna	VI	Bologna	» Bologna	—	—
		Ravenna	» Ravenna	—	—
Ancona	VII	Ancona	» Ancona	—	—
		Chieti	» Chieti	—	—
Firenze	VIII	Firenze	» Firenze	—	—
		Livorno	» Livorno, eccettuato il presidio di Spezia	Spezia	Spezia
Roma	IX	Roma	» Roma	—	—
		Perugia	» Perugia	—	—
		Cagliari	» Cagliari	—	—
Napoli	X	Napoli	Dis. Napoli (Div. Napoli	—	—
		Caserta	» Caserta	—	—
			» Gaeta e Benevento	—	—
		Salerno	Div. Salerno	—	—
Bari	XI	Bari	» Bari	—	—
		Catanzaro	» Catanzaro	—	—
Palermo	XII	Palermo	» Palermo	—	—
		Messina	» Messina	—	—

Il Ministro — L. MAJNONI.

Roma, 1906. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 11ª 1906 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 aprile.

APRILE 8. — Legge n. 103 che abolisce la ritenuta straordinaria sulle prime nomine e promozioni degli impiegati civili e militari, *pag.* 163.
» 16. — Pubblicazione del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 164.
» 16. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio, *pag.* 164.
» 16. — Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1906, *pag.* 165.
» 17. — Disposizioni relative alle richieste dei certificati di penalità e delle dichiarazioni del casellario per gli inscritti di leva arruolati nella 1ª categoria, *pag.* 165.
» 17. — Sedi fisse dei reggimenti, *pag.* 163.
» 18. — Cessioni di materiali d'artiglieria alle amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra ed alle amministrazioni provinciali e comunali, *pag.* 168.
— Decisioni di massima, *pag.* 169.

Atto N. **91** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Legge n. 103 che abolisce la ritenuta straordinaria sulle prime nomine e sulle promozioni degli impiegati civili e militari.** — 8 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È abrogato l'articolo 1°, dell'allegato *U*, della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SONNINO.
L. LUZZATTI.

Nota. — La presente legge, stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 13 aprile, andrà in vigore dal giorno 28 successivo e quindi da questo giorno dovrà cessare la ritenuta straordinaria per gli impiegati civili e per gli ufficiali che vi sono attualmente soggetti.

ERRATA-CORRIGE

Atto 89, pag. 160. — Alla fine del 2° capoverso del n. 1 *aggiungere*: e della scuola centrale di tiro d'artiglieria di Nettuno.

La liquidazione degli stipendi dovrà esser fatta sin dal mese corrente, tenendo conto anche delle presenti disposizioni.

L'art. 2 dell'allegato *C* del regolamento d'amministrazione è abrogato. *Il Ministro* — L. MAJNONI.

N. **92**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pubblicazione del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi.** — 16 aprile.

Riferendosi all'*Atto* 159 del 1905, il Ministero avverte che nel venturo mese di maggio sarà pubblicata la parte del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi concernente i materiali pel servizio generale comune. (Categoria II).

I comandi, i corpi, le direzioni, gli uffici, acquisteranno il numero di esemplari ad essi necessario.

Le richieste relative saranno subito fatte con le norme dell'*Atto* 183 del 1896 modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ogni esemplare rilegato in tela è di L. 0,90.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **93**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.** — 16 aprile.

Alla tabella della circoscrizione territoriale per il servizio del genio pubblicata coll'*Atto* 102 del 1899, e modificato con i successivi *Atti* 114 e 142 del 1900; 130 e 293 del 1901; 28, 54 e 246 del 1902; 54, 148 e 320 del 1903; 121, 164, 186, 237 del 1904; 77 del 1905; 51 e 80 del 1906 sono apportate le seguenti varianti:

DIREZIONI	SOTTODIREZIONI	SEZIONI	UFFICI LOCALI	DIVISIONI MILITARI al cui territorio provvedono le direzioni e sottodirezioni del genio
Napoli	—	1ª Napoli 2ª Napoli 3ª Caserta** 4ª Gaeta**	— — Capua —	Napoli (19ª)
	Salerno	5ª Salerno	—	Salerno (20ª)

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **94.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1906.** — 16 aprile.

È stata pubblicata la 1ª dispensa dell'anno 1906 delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*. I comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie indicato nell'*Atto* 110 del 1898, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo della dispensa è di centesimi 10.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **95.** — RECLUTAMENTO. — **Disposizioni relative alle richieste dei certificati di penalità e delle dichiarazioni del casellario per gli inscritti di leva arruolati nella 1ª categoria.** — 17 aprile.

1. Giusta il disposto dall'art. 26, ultimo capoverso, del regolamento sul casellario giudiziale, stato approvato con R. decreto, n. 548 del 15 ottobre 1905, tutte indistintamente le richieste dei certificati di penalità debbono conservarsi per ordine alfabetico presso le rispettive cancellerie; e quindi anche nella compilazione degli elenchi, di cui è cenno nei §§ 213 e 218 del regolamento sul reclutamento, per la richiesta da parte dei prefetti e sottoprefetti dei certificati penali degli inscritti di ciascun mandamento stati arruolati nella 1ª categoria, dovrebbe seguirsi rigorosamente l'ordine alfabetico, non ostante che detti inscritti figurino sulle liste di estrazione secondo l'ordine del numero avuto in sorte.

Allo scopo di evitare un lavoro eccessivo agli uffici di leva e la possibilità di errori nella compilazione di tali elenchi, che non potrebbe a meno di cagionare contestazioni e ritardi, il Ministero della guerra prescrive che i certificati di penalità relativi agli inscritti di leva stati arruolati nella 1ª categoria dovranno essere richiesti, non già con un elenco complessivo, ma mediante un foglio di richiesta individuale per ciascun inscritto, conforme al modello che fa seguito al presente *Atto*.

2. I prefetti e sottoprefetti, appena ricevuti i certificati di penalità, li trasmetteranno anche se negativi al comandante del rispettivo distretto militare, il quale dovrà in ogni caso farli pervenire ai comandanti dei corpi a cui le reclute saranno

assegnate; e ciò agli effetti del § 217 del regolamento sul reclutamento.

3. A complemento poi delle disposizioni contenute nell'*Atto* 272 del 24 settembre 1903 si avverte che, a senso del combinato disposto dagli articoli 26 e 31 del citato regolamento sul casellario giudiziale, le richieste dei certificati penali e quelle delle dichiarazioni di cui nell'art. 14 del R. decreto, n. 107 del 13 aprile 1902 debbono comprendere fra le generalità della persona designata anche il cognome e nome della madre; e quindi le autorità prefettizie e militari ogni qualvolta loro occorre di servirsi delle richieste di dichiarazione del casellario, conformi ai modelli n. 42 e 42-A del catalogo, allegati n. 1 e 2 al ricordato *Atto* 272, avranno cura di far completare le richieste stesse con le indicazioni relative alla maternità.

4. Il Ministero della guerra provvede per una prima distribuzione ai prefetti e sottoprefetti del modello che fa seguito al presente *Atto* (n. 42-C, del catalogo); avvertendo che per le successive ordinazioni le autorità stesse dovranno rivolgersi direttamente al comando del 2° reclusorio militare in Gaeta.

Il Ministro — L. MAJNONI.

Allegato all'*Atto* 95 del 1906 — Mod. n. 42-C del catalogo

CIRCONDARIO DI . . . . . .

OGGETTO

Richiesta di certificato penale relativo ad un militare di 1ª categoria.

Al Signor

Procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di

. . . . . .

Nell'interesse del servizio militare, ed ai termini dei §§ 213 e seguenti del regolamento sul reclutamento, si richiede a codesto tribunale il certificato di penalità relativo al militare di 1ª categoria

. . . . . .

(1) . . . . . .

figlio di . . . . . .

e della. . . . . .

nato addì . . . . . .

nel comune di . . . . . .

Addì . . . . . 190 . .

IL . . . PREFETTO

(L. S).

(1) Si indichi — se l'abbia — anche il soprannome o pseudonimo.

N. **96**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Sedi fisse dei reggimenti.** — 17 aprile.

Nell'anno in corso non avranno luogo altri cambi di guarnigione, oltre quello preannunciato colla circolare n. 55 del corrente anno.

Con ciò resta stabilito il principio che in massima d'ora innanzi le sedi reggimentali resteranno fisse, salvo quei movimenti che si rendessero necessari per nuove formazioni di unità o per gravi ragioni imprevedibili.

In relazione a questa determinazione, ogni corpo dovrà anzitutto cercare con tutti i mezzi a sua disposizione di sistemarsi nelle attuali sedi nel miglior modo possibile, e, come avviamento a ciò, il Ministero preavvisa che sarà assegnata ad ogni comando di corpo d'armata una conveniente somma per provvedere all'impianto delle scuole e sale di ritrovo per caporali e soldati e per dare un miglior assetto alle infermerie reggimentali.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **97** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Cessioni di materiali d'artiglieria alle amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra ed alle amministrazioni provinciali e comunali.** — 18 aprile.

All' *Atto* 52 del 1903 (specchio a pag. 163 e 164) sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

VI	1540	Cinturini di cuoio mod. 77 . .	N.	2	30	Variante
»	1616	Giberne mod. 77/87.	»	3	10	»
»	1617	Tasche da caricatori	»	2	30	»
VII	24	Cartucce a pallottola, per pistole mod. 74 e mod. 89	»	0	03	Aggiunta
»	459	Cartucce a pallottola mod. 90, per pistole mod. 74 e mod. 89 .	»	0	09	»
»	528	Cartucce a pallottola mod. 90/99 per pistole mod. 74/89 . .	»	0	09	»

Il Ministro — L. MAJNONI.

DECISIONI DI MASSIMA

6.

Variazione matricolare relativa alla nomina a comandante di deposito e relatore del consiglio permanente. — In relazione a quanto fu disposto con l'*Atto* 35 del corrente anno si avverte che la nomina alla carica di comandante di deposito e relatore del consiglio permanente e la esonerazione dalla medesima, le quali per effetto della detta disposizione non vengono ora pubblicate nel bollettino delle nomine, debbono sempre essere inscritte sugli stati di servizio degli ufficiali interessati, e quindi le relative variazioni dovranno essere comunicate al Ministero con apposito elenco mod. 54 a senso del § 29 dell'istruzione per le matricole del R. esercito. (*Div. matricole*).

Roma, 1906 — Tip. **E.** Voghera.

DISPENSA 12ª **1906** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 aprile.

MARZO 22. — R. decreto n. 128 portante modificazioni al regolamento sul reclutamento del R. esercito, *pag.* 171.
APRILE 25. — Modificazioni alla istruzione permanente per le operazioni della leva, *pag.* 175.
» 25. — Norme che regolano gli esami di concorso ai posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe, *pag.* 184.
» 25. — Norme che regolano gli esami per l'avanzamento a capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe, *pag.* 214.
» 25. — Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi, ed al volume I delle istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria e la cavalleria, *pag.* 234.
» 26. — Versamento dei caricatori per armi mod. 91, vuoti, ai laboratori pirotecnici, *pag.* 236.
» 26. — Istruzione sul cavallo, *pag.* 237.
» 26. — Aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme, *pag.* 237.
» 26. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni, *pag.* 237.
» 27. — Corso di perfezionamento nell'equitazione pei sottufficiali delle armi a cavallo, e corso militare di mascalcia, *pag.* 252.

Atto N. **98.** — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 128 portante modificazioni al regolamento sul reclutamento del R. esercito.** — 22 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il regolamento approvato con R. decreto del 2 luglio 1890 n. 6952 (serie 3ª) per la esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito; successivamente modificato con regi decreti 21 giugno e 16 agosto 1891 n. 330 e 503 e con altri decreti;

Riconosciuta la opportunità di deferire ai consigli di leva le decisioni relative ai passaggi alla 3ª categoria per modificazioni sopraggiunte alla composizione della famiglia dopo lo arruolamento;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai §§ 798 *bis*, 806, 813 *bis*, 816 *bis*, 817 del citato regolamento sono rispettivamente sostituiti e seguenti:

« § 798 *bis*. I prefetti e sottoprefetti sottoporranno le domande di passaggio alla 3ª categoria ai consigli di leva rispettivi, ai quali spetta decidere in proposito, convocati, se occorra, in seduta straordinaria ».

« § 806. I comandanti dei corpi o dei distretti militari devono unire alle domande di cui al paragrafo precedente, copia del foglio matricolare del militare richiedente, e daranno subito corso alle domande stesse, ancorchè non vi siano annessi tutti i documenti prescritti, i quali dovranno però essere presentati dall'interessato o da chi per esso, al prefetto o sottoprefetto.

Alle domande degli ufficiali di complemento pel passaggio alla milizia territoriale, invece della copia del foglio matricolare, si dovrà unire copia del loro stato di servizio ».

« § 813 *bis*. I prefetti e sottoprefetti sottoporranno le domande di passaggio alla 3ª categoria ai consigli di leva rispettivi, ai quali spetta decidere in proposito, convocati, se occorra, in seduta straordinaria ».

« § 816 *bis*. Contro le decisioni dei consigli di leva sulle domande di passaggio alla 3ª categoria è ammesso il ricorso al Ministro della guerra.

Il ricorso dovrà essere presentato al prefetto o sottoprefetto del circondario in cui il militare avrà concorso alla leva, e dovrà, senza eccezione alcuna, essere trasmesso al ministro della guerra con tutti i documenti prodotti dall'interessato e con rapporto spiegativo dei motivi di diritto e di fatto pei quali fu emessa la decisione impugnata.

Il ministro della guerra deciderà in proposito dopo aver sentito il parere della commissione di cui all'art. 18 della legge sul reclutamento ».

« § 817. Delle decisioni prese dai consigli di leva riguardo alle domande di passaggio alla 3ª categoria i prefetti o sottoprefetti informano, mediante invio di apposita dichiarazione (mod. n. 90), il comandante del distretto o corpo che trasmise le domande.

In base a tale dichiarazione il comandante di distretto o corpo effettuerà, ove sia il caso, il passaggio alla 3ª categoria, provvedendo perchè il militare, se trovasi alle armi, sia congedato.

Di ogni passaggio poi alla 3ª categoria, tanto se trattasi di militare in congedo, quanto se trattasi di militare alle armi, il comandante del distretto darà partecipazione all'autorità prefettizia che inviò la dichiarazione ed al sindaco del comune di leva del militare.

Agli effetti previsti nel capoverso dell'art. 95 e nel quarto capoverso dell'art. 96, spetta al prefetto o sottoprefetto far risultare gli avvenuti passaggi alla 3ª categoria sulle liste di estrazione ed ai sindaci sulle liste di leva.

Se le decisioni di passaggio alla 3ª categoria sono prese dal Ministero della guerra in via di ricorso, giusta le norme del § 816 *bis*, il Ministero stesso provvederà alle conseguenti comunicazioni al prefetto o sottoprefetto ed al comandante di distretto o corpo ».

Art. 2.

Al precitato regolamento è aggiunto il modello n. 90, annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1906.

VITTORIO EMANUELE.

L. MAJNONI.
SONNINO.

MODELLO N. 90
(§ 817 del Regol. sul reclut.)

REGIA . . . . PREFETTURA DI . . . . . .

DICHIARAZIONE
relativa alle domande di passaggio alla 3ª categoria

(1) . . . . . .
figlio di (2) . . . . . .
e di (3) . . . . . .
militare di . . categoria
della classe . . . . . .
col N. . . . d'estrazione
del mandamento di . .
. . . . . *al N. . . di*
matricola del distretto
militare di . . . . . .
. . . . . .

Si dichiara che il Consiglio di leva di questo circondario, avendo esaminato i documenti allegati alla domanda di passaggio alla 3ª categoria del militare controsegnato, ha riconosciuto che il militare stesso (4) . . . si trova nelle condizioni previste dal (5). . . . . .
. . . . . del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito per far passaggio alla 3ª categoria.

. . . . . li . . . . . 190 . .

IL . . . PREFETTO

Bollo

(1) Nome e cognome del militare. — (2) Paternità. — (3) Maternità. — (4) *Non* ovvero riempire con un trattino. — (5) *dall'articolo* ovvero *dal combinato disposto degli articoli.*

N. **99.** — RECLUTAMENTO. — **Modificazioni alla istruzione permanente per le operazioni della leva.** — 25 aprile.

In relazione alle modificazioni apportate al regolamento sul reclutamento del R. esercito, col R. decreto 22 marzo 1906, n. 128 (*Atto* 98 del corrente anno), al capo XIV dell'*istruzione permanente per le operazioni della leva* (7 marzo 1904) è sostituito il seguente:

Capo XIV.

Passaggi alla 3ª categoria di militari di 1ª o 2ª categoria in applicazione degli articoli 95 e 96 della legge.

§ 149. Per effetto dei §§ 793 e 804 del regolamento sul reclutamento, tutte le domande relative a passaggi in 3ª categoria in applicazione degli articoli 95 e 96 della legge debbono essere rivolte ai prefetti e sottoprefetti.

§ 150. I prefetti e sottoprefetti, dopo aver completata o regolarizzata, ove occorra, la documentazione delle domande per passaggio in 3ª categoria, le sottopongono all'esame dei consigli di leva, ai quali spetta decidere in merito.

Prima di sottoporre le domande stesse all'esame del consiglio di leva, i prefetti e sottoprefetti, dovranno bene esaminare che il titolo invocato derivi da una modificazione avvenuta nella famiglia del militare nel senso voluto dal citato art. 96, onde non avvenga che siano sottoposte alla decisione del consiglio di leva pel passaggio alla 3ª categoria, domande che, pur essendo dirette ad invocare il passaggio, debbano ritenersi invece veri e propri ricorsi per denegate assegnazioni alla 3ª categoria nel senso dell'art. 18 della legge sul reclutamento.

In tal caso, essendo la competenza riservata esclusivamente al Ministero in via di ricorso (fatta eccezione per quanto è disposto dal § 121 della presente istruzione), dovranno i ricorsi essere inviati al Ministero, seguendo la procedura prescritta dai §§ 128 e seguenti dell'istruzione stessa.

Beninteso, dovranno invece esser sottoposte, come tutte le altre, all'esame del consiglio di leva le domande di passaggio alla 3ª categoria presentate agli inscritti indicati dal § 349 del regolamento sul reclutamento, da quelli cioè che, per quanto appartenenti alla leva in corso, siano venuti ad acquistare diritto al passaggio alla 3ª categoria per modificazione soprag-

giunta nello stato di famiglia dopo il giorno di apertura della leva.

§ 151. I prefetti e sottoprefetti cureranno che la convocazione dei consigli di leva per la risoluzione delle domande di passaggio in 3ª categoria, abbia luogo nel più breve termine possibile.

§ 152. Nell'applicazione dell'art. 95 della legge saranno tenute presenti le seguenti avvertenze:

a) che il militare di 2ª categoria allora soltanto ha diritto al passaggio alla 3ª categoria per l'art. 95, quando sia comprovato che non ha potuto procurare al fratello germano o consanguineo, che concorse regolarmente alla leva dopo di lui, l'assegnazione alla 3ª categoria per l'applicazione dell'art. 87 della legge stessa, pel solo ed esclusivo motivo di essere stato ascritto alla 2ª categoria invece che alla 1ª (§§ 791 e 792 regolamento);

b) che anche quando sia comprovato quanto sopra, il militare di 2ª categoria non ha diritto al detto passaggio, qualora, per avere ritardato a farlo valere, abbia fatto sì che altro fra i suoi fratelli abbia potuto conseguire l'assegnazione alla 3ª categoria (§ 797);

c) che le domande di passaggio alla 3ª categoria dipendenti dal solo fatto dell'arruolamento volontario di un fratello minore non possono essere accolte e debbono essere dichiarate intempestive; giacchè si potrà far luogo all'applicazione dell'art. 95 allora soltanto che il fratello minore, arruolato volontariamente, abbia concorso regolarmente alla leva colla propria classe di nascita.

§ 153. Per l'applicazione dell'art. 96 della legge sul reclutamento, a complemento delle norme stabilite dal regolamento (§§ 799 e seguenti), si osserveranno le seguenti istruzioni:

a) ai termini del primo alinea dell'art. 96 della legge e dell'ultimo alinea del § 799 del regolamento, il militare di truppa non ha diritto al passaggio alla 3ª categoria pei titoli di cui ai numeri 3, 5, 7, 9, 10 e 12 dell'art. 86 della legge quando abbia un fratello maggiorenne.

Devesi per altro tener presente che la esistenza di un fratello maggiorenne nei casi ora indicati non può ostare alla applicazione dell'art. 96 ove il fratello stesso sia riconosciuto trovarsi nelle condizioni dell'art. 93; poichè in tal caso, qualunque sia il limite di età del detto fratello, esso deve considerarsi, per espressa disposizione della legge, come non esistente in famiglia.

Parimenti la età maggiore del fratello non pregiudica il diritto al passaggio alla 3ª categoria, pei titoli dianzi accennati, se il fratello maggiorenne trovasi ascritto alla 1ª categoria, ancorchè non sia attualmente sotto le armi; giacchè in questo caso deve intendersi che, giusta il concetto del legislatore, esso non sia disponibile per la famiglia;

b) per l'applicazione dell'art. 96, ogniqualvolta il titolo al passaggio sia quello previsto dagli articoli 87 e 88 della legge, è necessario che in queste condizioni il militare venga a trovarsi per *una vera e propria modificazione nella costituzione della famiglia*. L'arruolamento quindi di un fratello, o il suo passaggio per libera elezione dalla 3ª, o dalla 2ª, alla 1ª categoria, nonchè la riforma conseguita da un fratello per decisione del consiglio di leva od in seguito a rassegna speciale o di rimando, non sono modificazioni nella costituzione della famiglia e non possono perciò di per sè soli far nascere a favore del militare il diritto al passaggio;

c) ai termini del combinato disposto dell'art. 86 (n. 3 e 7) e dell'art. 96 della legge, hanno diritto al passaggio alla 3ª categoria i militari che per modificazioni sopraggiunte nel loro stato di famiglia siano venuti a trovarsi nella condizione di figlio primogenito di padre entrato nel 70° anno di età o di nipote unico di avolo entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi

Si osserva a questo riguardo che la sola circostanza naturale di essere il padre o l'avolo entrati nel 70° anno di età non basta a costituire il figlio od il nipote nella condizione di potere ottenere il passaggio alla 3ª categoria, ma occorre altresì che siasi verificata nella famiglia una delle circostanze specificate nel 2° e 3° alinea dell'art. 96;

d) giusta il disposto del 3° alinea dell'art. 96 della legge e del 2° comma del § 802 del regolamento, è considerata quale circostanza modificante lo stato di famiglia di un inscritto, il passaggio a seconde nozze della madre del militare.

Giova a tale proposito notare che se il passaggio a seconde nozze è una circostanza modificante lo stato di famiglia, del pari dovrà, ai termini del § 378 del regolamento, considerarsi quale circostanza modificante lo stato stesso il ritorno della madre nella condizione di vedova in seguito alla morte del padrigno del militare. Però si terrà presente che, giusta il disposto del § 379 del regolamento, il padrigno e la madrigna non possono essere considerati come non esistenti in famiglia in applicazione dell'art. 93 della legge: cosicchè la madrigna

non può considerarsi ritornata allo stato vedovile, agli effetti del citato § 378, qualora il marito si trovi nelle condizioni previste dal detto art. 93;

e) come è stabilito dal succitato 3° alinea dell'art. 96 della legge è ritenuto quale circostanza modificante lo stato di famiglia di un militare anche il riconoscimento dei figli naturali.

Qui giova osservare che, siccome gli inscritti che sono figli naturali legalmente riconosciuti non possono aspirare all'assegnazione alla 3ª categoria se non che pei titoli di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 86, così del pari i militari non possono conseguire il passaggio alla 3ª categoria, per essere stati legalmente riconosciuti dopo il loro arruolamento, se non pei titoli di cui ai detti numeri e sempre quando il padre non abbia figli legittimi.

f) il § 810 del regolamento determina i casi nei quali è sospeso l'esercizio del diritto al passaggio alla 3ª categoria e fra questi annovera quello in cui i militari si trovino per punizione alle compagnie di disciplina da meno di sei mesi. In seguito a disposizioni relative all'ordinamento delle compagnie di disciplina, tale prescrizione deve intendersi modificata nel senso che non occorrono più sei mesi di permanenza nelle compagnie di punizione, bastando invece che il militare abbia cessato di appartenere alla 2ª classe di punizione.

Non vanno compresi nel novero dei detti militari quelli che si trovano in una compagnia di disciplina speciale per effetto del disposto dell'art. 219 del codice penale militare, e nemmeno quelli che si trovano in una compagnia di disciplina di punizione per il motivo di cui alla lettera *d*) del § 751 del regolamento di disciplina militare, e, cioè, perchè, dopo subita una condanna al carcere od alla reclusione militare, siano stati ritenuti immeritevoli, per la natura del reato commesso, di rientrare al corpo.

§ 154. Nel caso di domanda di passaggio in 3ª categoria, in applicazione dell'art. 96 della legge, presentata da un militare dopo la apertura della sessione della leva, alla quale concorra un di lui fratello che ripeta dal militare stesso il diritto alla assegnazione alla 3ª categoria, non potrà farsi luogo al passaggio, se fra i documenti a corredo della domanda, non verrà prodotta una dichiarazione con cui il fratello esplicitamente rinunci a qualsiasi diritto all'assegnazione in 3ª categoria.

§ 155. Analogamente a quanto è stabilito dal § 380 del regolamento sul reclutamento per le domande di assegnazione

in 3ª categoria, quando l'esistenza del diritto al passaggio in 3ª categoria dipenda dalla non computabilità in famiglia di qualche membro della medesima per alcuna delle imperfezioni od infermità enunciate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 93 della legge sul reclutamento, i consigli di leva dovranno procedere all'accertamento dell'addotta imperfezione od infermità mediante visita medica, e si dovrà inoltre accertare che l'imperfezione od infermità siasi verificata od aggravata dopo l'apertura della leva nella quale il militare fu arruolato.

Se da detta visita, verrà a risultare che la malattia del visitato, pur non raggiungendo gli estremi voluti dall'art. 93 della legge, sia però di tal grado che possa derivarne titolo all'invio in congedo illimitato per anticipazione a termine delle lettere *b* e *c* del § 676 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, i consigli di leva, dopo aver risolto negativamente la domanda per passaggio in 3ª categoria, trasmetteranno l'incartamento al Ministero per i provvedimenti relativi all'invio in congedo anticipato.

§ 156. I ricorsi per passaggio in 3ª categoria, presentati contro la decisione del consiglio di leva che non ha riconosciuto applicabile l'art. 93 della legge sul reclutamento a qualche membro della famiglia del militare, dovranno essere trasmessi al Ministero dai prefetti o sottoprefetti dopo che questi avranno provveduto per la visita collegiale in grado d'appello.

Per l'effettuazione di tali visite si terranno presenti le disposizioni contenute nei §§ 133, 134, 135 e seguenti dell'istruzione permanente, salvo il § 144 che resta abrogato.

§ 157. Sull'applicazione dell'art. 93 della legge ai membri della famiglia nei rapporti col diritto al passaggio alla 3ª categoria, tanto i consigli di leva quanto i collegi medici che sono chiamati a dare il loro giudizio peritale in sede di ricorso dovranno aver presenti le seguenti istruzioni:

a) ai termini del § 807 del regolamento, nell'applicazione del combinato disposto degl'art. 96 e 94 della legge non può tenersi conto di infermità importanti l'inabilità temporanea, poichè la legge non ammette il passaggio temporaneo alla 3ª categoria.

Per conseguenza le infermità di carattere transitorio (demenza, mania) contemplate dal detto art. 94 sopravvenute dopo l'apertura della leva nella quale il militare fu arruolato non possono per massima procurare il diritto al passaggio alla 3ª categoria agli effetti dell'art. 96; ma dànno titolo soltanto

al congedo per anticipazione, giusta la lettera *d*) del § 676 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, riportato nel successivo § 160.

b) il fatto per altro che l'allegata infermità sia una di quelle previste dall'art. 94, non dispensa il consiglio di leva dal disporre la visita sanitaria poichè anche queste infermità possono per il grado o la speciale natura importare inabilità assoluta al lavoro e può quindi farsi luogo all'applicazione dell'art. 93 anche ad individui affetti da demenza o mania.

§ 158. I prefetti o sottoprefetti terranno presente che la dichiarazione d'assenza d'un membro della famiglia del militare pronunziata dal tribunale, non può mai dar luogo al passaggio in 3ª categoria, giacchè essendo questo di sua natura definitivo non può conciliarsi con una condizione giuridica temporanea, quale l'assenza.

Perciò i prefetti ed i sottoprefetti, qualora fosse presentata domanda di passaggio basata su una dichiarazione di assenza, dovranno — astenendosi dal sottoporre la domanda stessa al consiglio — trasmetterla al Ministero, affinchè questo esamini se l'avvenuta dichiarazione di assenza possa, nei termini in cui sia stata pronunziata, far considerare la domanda, anzichè come domanda diretta ad ottenere il passaggio per l'art. 96, come ricorso per assegnazione alla 3ª categoria.

§ 159. Qualora pervengano domande per passaggio in 3ª categoria in applicazione degli art 95 e 96 della legge sul reclutamento, fatte in favore di militari residenti all'estero da loro parenti residenti nel Regno, i consigli di leva potranno pronunziare la decisione di passaggio in 3ª categoria, anche se manchi la prescritta domanda del militare, salvo l'obbligo alle famiglie di farla pervenire in seguito.

§ 159-*bis*. Delle decisioni favorevoli emesse sulle domande degli ufficiali di complemento per passaggio col loro grado alla milizia territoriale, i prefetti e sottoprefetti informeranno, oltre che il comandante del distretto o corpo che trasmise le domande, anche il Ministero della guerra per gli ulteriori provvedimenti.

Il Ministro — L. Majnoni.

N. **100**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Norme che regolano gli esami di concorso ai posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe** (1). — 25 aprile.

1. A senso del R. decreto 28 aprile 1901, n. 202, la nomina a capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe è conferita in seguito ad esame di concorso.

2. Le specialità per le quali potrà essere aperto il concorso, sono le seguenti:

a) Fabbriche d'armi e meccanico;

b) Fabbro fucinatore, fabbro legnaiuolo e meccanico;

c) Chimico, polverista, pirotecnico, meccanico;

d) Fonditore, lavorazione e collaudazione di bocche da fuoco e meccanico;

e) Disegnatore, litografo e fotografo.

3. Potranno prendere parte a siffatto concorso:

A) I disegnatori, i capi armaiuoli militari, i sottufficiali capi operai dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, i sottufficiali dei reggimenti del genio, ascritti ai ferrovieri ed agli specialisti, e gli individui di truppa delle compagnie operai d'artiglieria, i quali siano dai rispettivi capi di servizio giudicati meritevoli di avanzamento a capotecnico;

B) I capi operai e gli operai borghesi degli stabilimenti e direzioni d'artiglieria e delle officine di costruzione del genio, che siano dai rispettivi capi di servizio giudicati meritevoli d'avanzamento a capotecnico;

C) Gli allievi delle scuole industriali del Regno che abbiano compiuto l'intero corso di studio delle scuole stesse ed ottenuto il relativo diploma di licenza e che non abbiano oltrepassata l'età di 26 anni all'epoca della pubblicazione del concorso.

4. I capi operai ed operai borghesi e gli allievi delle scuole industriali dovranno inoltre soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) avere soddisfatto agli obblighi di leva, vale a dire essere assegnato alla 2ª o 3ª categoria, od essere in congedo illimitato se di 1ª categoria;

c) avere buona condotta;

d) avere in modo assoluto l'idoneità fisica al servizio militare.

---

(1) Il presente *Atto* abroga gli *Atti* 181 del 1901 e 69 del 1905.

5. Una metà dei posti pei quali è indetto il concorso, in ogni specialità, è riservata agli allievi delle scuole industriali; l'altra metà agli altri concorrenti complessivamente.

Quando per una determinata specialità il concorso fosse indetto per un solo posto, spetta la nomina a quel concorrente che avrà riportato una miglior classificazione negli esami. A parità di classificazione, avrà la preferenza il candidato che appartiene ad una delle categorie indicate alle lettere *A*) e *B*) del precedente n. 3.

I posti riservati agli allievi delle scuole industriali, potranno, in difetto di questi, essere occupati dai concorrenti di cui alle lettere *A*) e *B*) del precedente n. 3, e viceversa potranno essere occupati dagli allievi delle scuole industriali i posti riservati agli altri concorrenti, qualora questi non raggiungessero il numero occorrente, cessando nell'una e nell'altra categoria il diritto di occupare più tardi la quota di vacanze che sarebbe ad essa spettata.

6. Gli aspiranti al concorso dovranno far pervenire al Ministero per mezzo del rispettivo comandante di corpo o direttore, se disegnatori, sottufficiali, militari di truppa, capi operai ed operai, e per mezzo dei distretti se allievi delle scuole industriali, le domande di ammissione redatte su carta da bollo da lire 1.

Per i concorrenti di cui alla lettera *C*) del n. 3, dovrà essere indicato il casato, nome e recapito domiciliare del concorrente, nonchè in quale delle località che verranno stabilite dal Ministero, desiderano dare gli esami in iscritto.

7. Le domande dei militari dovranno essere corredate della copia del foglio matricolare (e pei sottufficiali anche della copia del foglio caratteristico). Quelle dei capi operai ed operai borghesi saranno accompagnate dall'estratto conforme al ruolo matricolare, nonchè di una dichiarazione d'un ufficiale medico, comprovante l'idoneità fisica di cui al capoverso *d*) del n. 4.

Da tale estratto dovranno risultare con esattezza le indicazioni di cui agli alinea *a*), *b*), *d*), del n. 4.

Esso dovrà esrere firmato dal capo di servizio.

Le domande dei disegnatori dovranno essere corredate del solo certificato medico comprovante l'idoneità fisica

Tutte indistintamente le domande dei concorrenti di cui alle lettere *A*) e *B*) del precedente n. 4, dovranno essere munite del parere del capo servizio, circa l'idoneità del concorrente all'impiego di cui si tratta, sia per condotta e qualità personali, sia per istruzione.

Quelle degli allievi delle scuole industriali dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) Certificato di cittadinanza italiana;

b) Copia dell'atto di nascita;

c) Certificato comprovante di aver soddisfatto all'obbligo di leva, vidimato dal prefetto o sottoprefetto o foglio di congedo illimitato;

d) Certificato municipale di buona condotta, vidimato dal prefetto o sottoprefetto e certificato di penalità del tribunale, rilasciati da non più di tre mesi;

e) Diploma originale di licenza di una delle scuole industriali del Regno;

f) Certificato di un medico militare, designato dal comandante del distretto, constatante che il concorrente ha, in modo assoluto, l'idoneità pel servizio militare;

g) Fotografia del candidato, di data abbastanza recente, firmata a tergo, da servire alla constatazione della di lui identità personale.

Nella circolare con la quale viene indetto il concorso potrà essere stabilito un termine dilatorio alla presentazione del documento di cui alla lettera *c*).

8. Esaminati i documenti prodotti dai singoli concorrenti, il Ministero farà conoscere ai medesimi, per mezzo dei distretti, o dei rispettivi comandanti di corpo e direttori, il giorno preciso e la località in cui dovranno presentarsi agli esami, coloro che vi saranno ammessi, e con lo stesso mezzo saranno restituiti i documenti a quelli le cui domande non fossero accettate.

9. Gli esami saranno scritti, orali e pratici in base all'indice ed ai programmi che fanno seguito al presente *Atto*.

Gli esami in iscritto precederanno quelli orali. Si gli uni che gli altri verranno dati nelle località che saranno indicate nella circolare colla quale si indice il concorso.

Negli esami orali ogni candidato estrarrà a sorte quella quantità di numeri di cadun programma che è indicata in principio dei programmi stessi, sui quali sarà più specialmente tenuto a rispondere.

10. Agli esami orali saranno ammessi coloro soltanto che avranno riportato la voluta idoneità negli esami in iscritto.

Essi verranno in tempo avvertiti del giorno in cui questi avranno principio per mezzo degli stessi comandi a cui avranno presentato la loro domanda, e collo stesso mezzo verranno restituiti i documenti a coloro che non superarono le prove in iscritto.

Il risultato definitivo del concorso verrà, a suo tempo, notificato ai singoli candidati per mezzo dei comandi sopracitati, in un colla restituzione dei documenti a quei concorrenti che non potranno conseguire la nomina.

11. I primi classificati idonei in ciascuna specialità, e nella proporzione stabilita al n. 5 del presente *Atto*, avranno diritto a coprire le vacanze esistenti nei capitecnici della rispettiva specialità, e quelle che avessero in seguito a verificarsi.

Gli altri, sebbene dichiarati idonei, non potranno assolutamente conseguire la nomina all'impiego pel quale concorsero, nè far valere alcun diritto per i concorsi ulteriori.

Commissione, votazione e classificazione.

1. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministero dela guerra e così composta e ripartita:

Un presidente;

Un segretario della commissione;

Una sottocommissione (1 presidente e 2 membri) per gli esami scritti ed orali sui programmi 1, 2, 3;

Una sottocommissione (1 presidente e 2 membri) per gli esami scritti ed orali sui programmi 4, 5, 6;

Una sottocommissione (1 presidente e 2 membri) per gli esami orali sul programma n. 7.

Gli esami pratici, programma n. 8, saranno dati dall'intera commissione.

In ciascuna sottocommissione funzionerà da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

2. Gli esami del 1° gruppo precederanno quelli del 2°.

3. Per ciascuna delle materie di esame la rispettiva sottocommissione farà due distinte votazioni, una per *sì* e per *no*, la quale determinerà a maggioranza di voti l'idoneità o la non idoneità del candidato, l'altra per punti di merito assegnando punti da 10 a 20 agli idonei, e da 0 a 10 ai non idonei.

La somma di tutti i punti divisa pel numero dei votanti, costituirà il punto medio ottenuto in ciascun esame parziale.

4. La media totale per le materie dei due gruppi d'esame, si otterrà moltiplicando il punto medio ottenuto in ciascuna materia per il rispettivo coefficiente d'importanza, e dividendo poi la somma di tali prodotti per 100.

5. Per essere ammessi agli esami del 2° gruppo, i candidati dovranno aver riportato l'idoneità in ciascuna delle materie del 1° gruppo.

6. Saranno dichiarati idonei i candidati che nell'esame del 2° gruppo avranno riportato un punto non inferiore a 10 in ciascuna delle due materie del gruppo.

7. Il punto definitivo di tutti i candidati idonei, sarà ottenuto facendo la media delle medie riportate in ciascuno dei due gruppi d'esame, ed ottenute nel modo detto precedentemente.

Tale punto serve per stabilire tante graduatorie dei candidati in ordine decrescente di classificazione, quante sono le specialità per le quali viene indetto il concorso.

8. Ultimati gli esami il presidente della commissione trasmetterà al Ministero (direzione generale artiglieria e genio):

1° Uno specchio indicante i punti di merito ottenuti in ogni materia del 1° gruppo dai singoli candidati, e le rispettive classificazioni;

2° Uno specchio indicante i punti di merito ottenuti in ciascuna delle due materie del 2° gruppo dai singoli candidati e la rispettiva classificazione;

3° Un elenco dei candidati idonei, descritti in ordine decrescente di classificazione e divisi per specialità.

Gli specchi e gli elenchi dovranno essere firmati da tutti i componenti la commissione ed accompagnati da un rapporto sull'andamento dell'esame, e con quelle osservazioni o proposte che il presidente della commissione crederà di fare.

Indice degli esami, loro durata, coefficienti e programmi per la nomina a capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe.

Gruppo	MATERIE D'ESAME	Se l'esame è scritto orale o pratico	Durata dell'esame	Coefficiente d'importanza	Numero dei programmi
1°	Composizione italiana	scritto	4 ore	10	1
	Aritmetica, algebra elementare	orale	½ id.	15	2
	Geometria piana, solida e nozioni di trigonometria rettilinea	orale	½ id.	15	3
	Disegno lineare	scritto	6 id.	15	4
	Fisica	orale	½ id.	15	5
	Meccanica e nozioni di elettricità	orale	½ id.	30	6
2°	Nozioni speciali	orale	50 id.	60	7
	Capilavori	pratico	(1)	40	8

(1) Da stabilirsi dal presidente della commissione.

PROGRAMMA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere, sotto forma narrativa od epistolare, un tema dato su argomento attinente alla vita giornaliera comune, dando prova di retta ortografia e manifestando i propri concetti in buona lingua, con facilità, ragionevolezza ed efficacia.

N.B. Per quanto la commissione non debba tener conto della calligrafia, nello assegnare la classificazione al tema, tuttavia i candidati dovranno curare che essa sia chiara ed intelligibile.

PROGRAMMA N. 2.

Aritmetica, algebra elementare.

N.B. Su questo programma il candidato tirerà a sorte 4 numeri, due dall'1 al 7 e due dall'8 al 14, sui quali sarà di preferenza e più a lungo interrogato.

Aritmetica.

1. Numerazione scritta e parlata — Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione dei numeri interi — Regole pratiche — Inversione dei termini della somma e dei fattori della moltiplicazione — Prova delle operazioni — Il quoziente incompleto di una divisione non cambia, se si moltiplicano il dividendo ed il divisore per uno stesso numero e l'avanzo resta moltiplicato per questo numero — Potenze di un numero — Prodotto e quoziente di due potenze di uno stesso numero — Potenze di un prodotto di una potenza.

2. Un numero che divide i termini di una somma, o di una differenza divide la somma o la differenza — Condizioni perchè un numero intero sia divisibile per 2, 5, 4, 25, 8, 125, 9, 3, 11 — Ricerca del massimo comun divisore di due numeri interi col metodo delle successive divisioni — Numeri primi fra loro — Numeri primi — Formazione di una tavola di numeri primi — Decomposizione di un numero non primo in fattori primi — Ricerca di tutti i divisori di un numero — Composizione del massimo comun divisore e del minimo comune multiplo di due o più numeri decomposti in fattori primi.

3. Frazioni; suoi termini — Numeri misti — Riduzione di una frazione impropria in un numero misto, di un numero intero o misto in una frazione — Una frazione non cambia di

valore se si moltiplicano (o si dividono) i suoi due termini per uno stesso numero — Cambiamenti nel valore di una frazione quando si moltiplica (o si divide) uno solo dei suoi termini per un numero intero — Semplificazione delle frazioni — Riduzione a minimi termini, frazioni irriducibili — Riduzione di una frazione in un'altra di denominatore dato — Riduzioni di frazioni allo stesso denominatore, al minimo denominatore comune.

4. Addizione e sottrazione con numeri frazionari — Definizioni relative alla moltiplicazione ed alla divisione con numeri frazionari — Quoziente completo di due numeri interi — Moltiplicazione di una frazione per un intero, e di un intero per una frazione; casi particolari — Moltiplicazione fra frazioni — Potenza di una frazione — Si può invertire l'ordine dei fattori, anche frazionari — Divisione di una frazione per un numero intero, di un numero qualunque per una frazione — Quozienti espressi colla linea di frazioni; estensione ad essi delle regole e proposizioni relative al calcolo delle frazioni a termini interi.

5. Frazioni e numeri decimali — Lettura e scrittura dei numeri decimali — Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione con numeri decimali — Quoziente decimale approssimativo a meno di 0,1 a meno di 0,01, ecc. — Riduzione di una frazione in decimali — Condizione perchè tale riduzione possa farsi esattamente — Nozioni generali sui numeri approssimati; numeri approssimati per difetto, per eccesso — Numeri decimali approssimati a meno di una mezza parte decimale dell'ultimo ordine — Norme per condurre un calcolo sopra numeri esatti (o considerati come tali), in modo da avere il risultato finale valutato in decimali con data approssimazione.

6. Misura di una grandezza; unità di misura — Esposizione del sistema metrico decimale — Riduzione delle misure decimali in unità inferiori o superiori — Misure complesse non decimali — Riduzione di una misura complessa in unità infime in unità superiori alle infime — Riduzione di una misura incomplessa in una complessa del medesimo sistema — Addizione e sottrazione di misure complesse — Conversione di misure antiche o straniere, non decimali in misure decimali — Riduzione inversa.

7. Grandezza (variabile), proporzionale od inversamente proporzionale ad un'altra — Problemi di regola del tre semplice e composta risolti col metodo dell'unità — Rapporto o proporzione — Proporzione continua — In ogni proporzione

il prodotto dei medi è uguale a quello degli estremi — Proporzione reciproca — Trovare un termine di una proporzione dati i rimanenti — Proporzioni che si deducono da una proporzione data — Proporzioni che si deducono da più proporzioni date — Risoluzione dei problemi di regola del tre mediante le proporzioni — Quando più numeri si dicono proporzionali ad altrettanti numeri — La somma dei primi sta ad uno di essi, come la somma degli ultimi sta all'omologo.

ALGEBRA.

8. Numeri negativi e positivi — Esempi delle convenzioni mediante cui si può dare un senso ai numeri negativi in molte quistioni concrete, valore assoluto di un numero algebrico — Addizione e sottrazione algebrica — Polinomio — Ogni polinomio è una somma algebrica; non cambia di valore cambiando l'ordine dei termini, cambia di segno, cambiando il segno a tutti i termini. Addizione e sottrazione di polinomi — Uso delle lettere per rappresentare numeri qualunque algebrici (cioè qualunque segno) — Monomio intero — Monomi semplici — Riduzione dei termini simili di un polinomio — Moltiplicazione con fattori negativi — Segni di un prodotto di numeri algebrici, di una potenza, di un numero algebrico — Moltiplicazione ed elevazione a potenza di monomi — Monomio multiplo di un altro — Divisione di monomi — Massimo comun divisore e minimo multiplo comune di monomi interi — Monomi frazionari; loro semplificazione.

9. Moltiplicazione e divisione di un polinomio per un monomio — Moltiplicazione dei polinomi — Quadrato di un polinomio — Cubo di un binomio — Scomposizione di un polinomio in fattori in certi casi semplici — Ordinamento di un polinomio — Prodotto di polinomi ordinati — Divisione dei polinomi.

10. Identità algebriche ed equazioni — Incognita radice — Equazioni equivalenti — Risoluzioni di equazioni di primo grado ad un'incognita — Numeri quadrati perfetti — Riconoscere se un numero intero o una frazione sia un quadrato perfetto — Radice quadrata — Numeri irrazionali — Regole per l'estrazione della radice quadrata da numeri interi o frazionari esattamente o con una approssimazione data — Radici quadrate algebriche di un numero positivo — La radice quadrata di un numero negativo non esiste.

11. Cubi perfetti — Radice cubica — Regola per l'estrazione della radice cubica — Radice cubica di un numero ne-

gativo — Radice n^{esima} (aritmetica) di un numero — Formole irrazionali — Radice di un prodotto, di una frazione, di un monomio — Principali trasformazioni e semplificazioni dei radicali, specialmente quelli del 2° grado — Operazioni sui radicali — Far sparire da un'equazione i radicali contenenti l'incognita.

12. Grado di un'equazione — Riduzione di un'equazione di 2° grado alla forma $x^2 + px + q = 0$ — Risoluzione delle equazioni di 2° grado — Relazioni fra le radici ed i coefficienti dell'equazione — Riconoscere se una data equazione di 2° grado abbia le sue radici reali e di qual segno.

13. Equazioni di 1° grado a due o più incognite — Sistemi di equazioni di 1° grado — Sistemi equivalenti — Eliminazione di una incognita col metodo della sostituzione; col metodo dell'addizione o sottrazione — Risoluzione d'un sistema di equazioni di 1° grado contenente tante incognite, quante sono le equazioni — Sistemi formati da un numero di equazioni diverso da quello delle incognite — Equazioni di 2° grado a due incognite — Risoluzione di sistemi, in cui una delle equazioni sia di 2° grado e le altre di 1° grado.

14. Esponenti frazionari — Esponenti negativi — Esponenti 0 — Estensione di teoremi sul calcolo delle potenze — Possibilità di risolvere con qualsivoglia approssimazione la equazione $a^x = b$ (a e b positivi) — Logaritmo — Sistema di logaritmi a base 10 — Proprietà dei logaritmi — Uso delle tavole di logaritmi a non più di 5 decimali — Progressione per differenza e per quoziente.

PROGRAMMA N. 3.

Geometria piana e solida e nozioni di trigonometria rettilinea.

NB. — In questo programma il candidato tirerà a sorte tre numeri: uno dall'1 all'8; uno dal 9 al 13; uno dal 14 al 17; sui quali sarà di preferenza e più a lungo interrogato.

GEOMETRIA PIANA E SOLIDA.

1. Definizioni — Corpo, superficie, linea, punto, suddivisione, angolo convesso, piatto, concavo, retto, ottuso, acuto — Lati e vertice — Rette perpendicolari, obblique, parallele — Poligoni — Triangolo, quadrilatero, pentagono, ecc. — Poligoni regolari, irregolari, convessi, concavi, stellati — Diagonali — Circolo — Circonferenza — Arco — Raggio — Diametro — Corda.

Spezzate — Proposizioni delle spezzate — Definizioni e proprietà degli angoli supplementari, complementari, retti, adiacenti, opposti al vertice — Due angoli chiusi da archi uguali, descritti con raggi uguali e col centro al vertice, sono uguali — Costruzioni di angoli — Proprietà della perpendicolare e delle oblique condotte ad una retta da un punto preso fuori di questa — Se due punti di una retta sono equidistanti dalle estremità di un'altra retta finita, quella è perpendicolare su questa e la divide per metà.

Condurre perpendicolari da punti dati a rette date — Dividere una retta finita in 2, 4, 8, ecc. parti uguali — Teoria delle rette parallele — Angoli fatti da due rette attraversate da una terza retta — Condizioni perchè due rette si possano dire parallele — Proprietà di due rette parallele — Angoli coi lati paralleli — Problemi sulle parallele.

2. Varie sorta di triangoli rispetto ai lati e rispetto agli angoli — Casi di uguaglianza dei triangoli e dimostrazioni — Costruzioni di triangoli.

Somma degli angoli di un triangolo e di un poligono convesso — Angolo esterno di un triangolo — Problemi — Proprietà del triangolo isoscele e del triangolo equilatero — Relazione tra i lati e gli angoli di un triangolo — Problemi sul triangolo equilatero e sul triangolo isoscele.

Suddivisione dei quadrilateri — Proprietà dei parallelogrammi — Condizioni sufficienti perchè un quadrilatero possa dirsi parallelogramma — Diagonale nei vari parallelogrammi — Costruzione di parallelogrammi.

Suddivisione del trapezio — Proprietà — Costruzioni — Divisioni di una retta finita in qualsivoglia numero di parti uguali — Misura delle rette — Misura degli angoli — Rettificazione delle curve.

3. Altre definizioni — Circolo — Semicirconferenza - Quadrante, arco, grado — Differenza tra grado angolare e grado lineare — Saetta, segante, tangente, circoli ed archi tangenti — Linee raccordate — Angoli e poligoni inscritti e circoscritti — Raggi e diametri dello stesso circolo o di circolo uguali — I circoli uguali hanno i raggi uguali e viceversa — Due archi di circolo uguali, che coincidono per le estremità, coincidono in tutto — Ad angoli al centro uguali si oppongono corde uguali ed archi uguali e viceversa — Dividere un arco in 2, 4, 8, ecc., parti uguali.

La retta condotta dal centro di un circolo al punto di mezzo di una corda è una perpendicolare; viceversa la perpendicolare

condotta dal centro alla corda la divide per metà — La perpendicolare alla corda nel suo punto di mezzo passa pel centro — Trovare il centro di un arco, di un circolo — Far passare una circonferenza per tre punti non posti in linea retta.

L'angolo al centro è doppio dell'angolo inscritto che è chiuso dal medesimo arco — Misura dell'angolo al centro e dell'angolo inscritto — Angolo nel semicircolo.

La perpendicolare all'estremità di un raggio è una tangente — Il raggio che va al punto di contatto è una perpendicolare — Misura dell'angolo fatto da una corda e da una tangente — Misura dell'angolo circoscritto — Problemi sulle tangenti.

4. Raccordamenti — Linee policentriche — Proprietà delle policentriche chiuse — Problemi sui circoli tangenti — Ovale, ovolo, spirali (da trattarsi solo praticamente).

Iscrivere e circoscrivere un circolo ad un triangolo — Proprietà dei quadrilateri iscritti e circoscritti ad un circolo. — Iscrivere e circoscrivere un circolo ad un quadrilatero iscrittibile o circoscrittibile — Inscrivere e circoscrivere un circolo ad un poligono regolare.

Iscrivere in un circolo il quadrato, l'ottagono regolare, il poligono regolare di 16 lati ecc. — Iscrivere l'esagono regolare, il triangolo equilatero, il dodecagono regolare ecc. — Iscrivere il decagono regolare, il pentagono regolare, l'icosagono regolare ecc. — Circoscrivere gli stessi poligoni regolari.

Iscrivere e circoscrivere ad un circolo un triangolo equiangolo ad un triangolo dato — Costruire un poligono regolare stellato.

Copiare un poligono qualunque — Copiare una figura qualunque — Cenni e costruzioni delle scale.

5. Due parallelogrammi di ugual base ed uguale altezza sono equivalenti — Un triangolo è la metà di un parallelogramma di ugual base e di uguale altezza — Due triangoli di uguale base e di uguale altezza sono equivalenti.

Trasformare un triangolo in un altro equivalente ed isoscele, oppure rettangolo, oppure un angolo dato, con base data, con altezza data ecc. — Trasformarlo in parallelogramma equivalente ecc.

Quadrato formato sulla somma o sulla differenza di due rette date — Teorema di Pitagora.

Quadrato formato sul lato opposto all'angolo ottuso di un triangolo ottusangolo, oppure sul lato opposto all'angolo acuto di un triangolo qualunque — Costruire un quadrato equiva-

lente alla somma od alla differenza di due quadrati dati, uguali al doppio od alla metà di un quadrato dato — Costruire un quadrato equivalente ad un rettangolo dato.

Comune misura tra due rette date e tra due quantità omogenee. Loro rapporto numerico — Due triangoli di eguale altezza stanno come le basi.

Una retta tirata parallelamente ad un lato di un triangolo divide gli altri due lati in parti proporzionali, conseguenze.

Una retta parallela ad un lato di un triangolo divide il triangolo in modo che il triangolo reciso ed il triangolo dato hanno i lati proporzionali — Trovare una quarta proporzionale dopo tre rette date — Trovare una terza proporzionale dopo due rette date.

6. Definizione dei poligoni e dei triangoli — Sopra una retta data costruire un triangolo simile ad un triangolo dato.

Due rette sono tagliate in parti proporzionali da più rette parallele — Due rette parallele tagliano le rette condotte da uno stesso punto in parti proporzionali — Dividere una retta in parti proporzionali a più rette date od a più numeri dati.

Se dal vertice dell'angolo retto di un triangolo rettangolo si conduce una perpendicolare sull'ipotenusa ne risultano due triangoli simili al dato e simili tra di loro; ciascun cateto è medio proporzionale tra l'ipotenusa ed il segmento adiacente; la perpendicolare è media proporzionale tra i due segmenti. Trovare una media proporzionale tra due rette date.

Costruire un quadrato equivalente ad un poligono dato.

Due poligoni simili si possono scomporre nello stesso numero di triangoli simili e similmente disposti — Viceversa se due poligoni sono composti dello stesso numero di triangoli simili e similmente disposti sono simili — Sopra una retta data costruire un poligono simile ad un poligono dato.

I perimetri di due triangoli simili o di due poligoni simili stanno fra di loro come due linee omologhe, le loro superficie stanno come i quadrati delle stesse linee omologhe — Poligoni simili costruiti sui tre lati del triangolo rettangolo. — Costruire un poligono simile a due poligoni simili ed uguale alla loro somma od alla loro differenza.

7. Due corde in un circolo si tagliano in parti inversamente proporzionali — Le seganti condotte da uno stesso punto sono inversamente proporzionali alle loro parti esterne — La tangente condotta da un punto fuori di un circolo è media proporzionale tra la segante condotta da quel punto e la parte esterna di questa segante — Dividere una retta in media ed estrema ragione.

I poligoni regolari di ugual numero di lati sono simili, i loro perimetri stanno come i raggi dei circoli circoscritti o come gli apotemi, le superfici, stanno come i quadrati delle stesse linee.

Area del rettangolo, del parallelogramma, del triangolo.

Problemi.

Area del trapezio, del quadrilatero in cui le diagonali si tagliano ad angolo retto, del poligono regolare, del poligono qualunque — Problemi — Area del triangolo equilatero, del triangolo isoscele, del triangolo scaleno in funzione dei lati.

8. Lato, apotema ed area del quadrato, del triangolo equilatero, dell'esagono, del decagono, del pentagono regolare iscritto in un circolo, in funzione del raggio.

Lato del poligono regolare di un numero doppio di lati in funzione del lato del poligono regolare iscritto sullo stesso circolo avente metà dei lati — Lati ed area del poligono regolare iscritto di egual numero di lati — Problemi.

Rapporto di due circonferenze coi loro raggi e coi loro diametri — Rapporto costante della circonferenza al diametro — Data l'ampiezza di un arco trovare la lunghezza e viceversa (da enunciarsi solo senza fare l'analisi che conduce alla determinazione π con i vari metodi) — I circoli stanno fra loro come i quadrati dei raggi.

Area del circolo, del settore circolare per mezzo della ampiezza o della lunghezza dell'arco — Area del segmento circolare, della corona circolare — Descrivere un circolo uguale alla differenza ed alla somma di due dati.

9. Geometria solida — Definizioni — Due piani che hanno tre punti comuni non posti su linea retta, li hanno tutti — Determinazione dei piani — Due piani che hanno un punto comune, si tagliano secondo una retta che passa per quel punto.

Definizione della perpendicolare, della obliqua e della parallela ad un piano — Angolo di una retta con un piano — Una retta perpendicolare a due rette poste in un piano e passanti pel suo piede, è perpendicolare al piano — Proposizione della perpendicolare e sulle oblique condotte ad un piano da un punto posto fuori di esso.

Intersezioni di due piani paralleli con un terzo piano.

I piani che hanno una perpendicolare comune sono paralleli — Viceversa i piani paralleli hanno le perpendicolari comuni — Le rette parallele poste tra due piani paralleli sono uguali.

I segmenti di due rette compresi fra tre piani paralleli sono

proporzionali — Due angoli coi lati paralleli non posti nello stesso piano sono eguali o supplementari ed i loro piani sono paralleli.

Angoli diedri e loro misura — Proprietà degli angoli diedri adiacenti, opposti allo spigolo ecc. — Piani perpendicolari — Proprietà degli angoli triedri — Proprietà degli angoli solidi, basi di eguaglianza di due angoli triedri.

10. Suddivisione dei poliedri — Poliedri irregolari — Sezioni nel prisma e nel parallelepipedo — Spigoli diagonali, faccie opposte del parallelepipedo — Uguaglianza dei due prismi.

Equivalenza dei parallelepipedi — Rapporti tra i parallelepipedi rettangoli di ugual base e disuguale altezza o con altezza uguale e basi differenti, con differente base e differente altezza — Volume del parallelepipedo rettangolare.

Superficie laterale, totale e volume del parallelepipedo qualunque, del prisma triangolare, del prisma regolare, del prisma qualunque.

11. Suddivisione della piramide — La sezione fatta in una piramide parallelamente alla base, è un poligono simile al poligono di base.

Rapporti tra gli spingoli, tra la base a sezione e le loro distanze dal vertice in due piramidi di eguale altezza.

Una piramide triangolare è la terza parte di un prisma triangolare di ugual base e di uguale altezza — Un tronco di prisma triangolare è equivalente a tre piramidi aventi la base del tronco ed i vertici rispettivamente nei tre vertici della sezione.

Superficie laterale, totale e volume della piramide regolare e della piramide qualunque.

Superficie laterale, totale e volume del tronco di piramide a basi parallele, dimostrazione geometrica e dimostrazione algebrica.

Rapporto tra piramide intera e la piramide recisa — Similitudini.

12. Superficie laterale totale e volume del tronco di cilindro retto.

Cilindri simili — Superficie laterale totale e volume del cono retto — Coni simili.

Superficie laterale, totale e volume del tronco di cono retto a basi parallele — Rapporto tra il cono intero ed il cono reciso.

Superficie generata da una retta che gira attorno ad un asse, tre casi — Superficie generata dal semiperimetro di un poligono regolare, che gira attorno al diametro del circolo circoscritto.

Volume generato da un triangolo, che gira attorno ad un asse, tre casi — Volume generato da un semi-poligono regolare di numero pari di lati, che gira attorno al diametro del circolo circoscritto.

13. Parti della sfera — Ogni sezione piana fatta nella sfera, è un circolo — Misura della superficie convessa della sfera, della calotta sferica, della zona sferica e del fuso sferico.

Volume della sfera, del settore e dello spicchio sferico — Rapporti tra volumi di due sfere.

Volume del segmento sferico ad una ed a due basi.

Cilindri e coni equilateri iscritti e circoscritti alla sfera, loro rapporti.

Nozioni di trigonometria rettilinea.

14. Linee trigonometriche — Definizioni e costruzioni — Segni e variazioni delle linee trigonometriche per ciascun quadrante — Riduzione al primo quadrante — Principali relazioni tra le linee trigonometriche — Formole — Data una linea trigonometrica trovare i valori di tutte le altre in funzione di questa.

Il seno di un arco è la metà della corda dell'arco doppio.

Linee trigonometriche degli archi di 30°, 45°, 60°, 90° e 180° ecc.

15. Linee dell'arco somma e dell'arco differenza di due archi, in funzione delle linee degli archi stessi — Linee dell'arco doppio e dell'arco metà in funzione delle linee dell'arco stesso.

La somma dei seni di due archi sta alla differenza, come la tangente della semi somma degli archi sta alla tangente della loro semi-differenza.

Dato un angolo od un arco, trovare il seno e la tangente per mezzo delle tavole, viceversa trovare l'angolo e l'arco che hanno un seno od una tangente data.

Dato un angolo od un arco, trovare il coseno o la cotangente e viceversa.

16. Formule per la risoluzione dei triangoli rettangolari — Risoluzione dei triangoli rettangoli, vari casi — Formule per la risoluzione dei triangoli obliquangoli.

Risoluzione dei triangoli obliquangoli, essendo dati due angoli ed un lato; oppure due lati e l'angolo opposto ad uno di essi — Risoluzione dei triangoli, essendo dati due lati e l'angolo compreso.

Risoluzione dei triangoli, essendo dati i tre lati.

17. Area del triangolo, vari casi.

Area del parallelogramma.

Area del quadrilatero, conoscendone le diagonali ed il loro angolo.

Area del poligono regolare.

PROGRAMMA N. 4.

Disegno lineare.

Dar prova di sufficiente abilità nel trattare col disegno un tema che verrà assegnato in modo da comprendere uno o parecchi degli argomenti sotto segnati:

a) Copiare al tratto senza ombra disegni di parti di macchine o di materiale di artiglieria in diverse scale, da disegni quotati;

b) Costruzioni grafiche dell'evolvente circolare, della cicloide, dell'epicicloide e dell'epocicloide;

c) Proiezione ed intersezione di piani con poliedri e superficie curve sviluppabili; modo di rappresentare in vera grandezza la linea di sezione;

d) Penetrazione dei poliedri più semplici fra loro e nei solidi più comuni nella pratica, come cilindri, coni, ecc.;

e) Costruzione delle eliche cilindriche e coniche, delle viti a pani triangolari, quadrati, circolari, con la rispettiva chiocciola e delle ruote dentate cilindriche e coniche;

f) Copiare parti del materiale d'artiglieria dal vero per uso delle officine;

g) Applicazione delle scale ticoniche agli oggetti che si vogliono rappresentare;

h) Acquerello a tinte piatte convenzionali, linee di forza.

N.B. — Nei disegni riferentisi agli argomenti *a*) e *f*) si avrà speciale riguardo alla considerazione che essi possono effettivamente servire agli operai incaricati di eseguire i lavori rappresentati sul disegno.

PROGRAMMA N. 5.

Fisica.

N.B. — In questo programma il candidato tirerà a sorte due numeri sui quali sarà di preferenza e più a lungo interrogato.

1. Nozioni generali — Oggetto della fisica — Massa — Stato dei corpi — Corpi solidi, liquidi, gassosi.

2. Proprietà dei corpi — Proprietà generali e particolari — Estensione — Impenetrabilità — Divisibilità — Compressibilità — Elasticità — Tenacità — Duttilità — Malleabilità — Durezza — Trasparenza — Colore.

3. Gravità — Attrazione universale — Gravità terrestre — Caduta dei corpi nel vuoto — Leggi della gravità — Accelerazione terrestre — Peso assoluto e relativo dei corpi — Densità.

4. Idrostatica — Eguaglianza di pressione — Pressione dei liquidi — Pressione sul fondo e sulle pareti — Vasi comunicanti — Principio di Archimede — Bilancia idrostatica — Torchio idraulico — Livello ad acqua — Livello a bolla d'aria — Fontane — Zampilli e getti d'acqua — Pozzi artesiani — Ricerca dei pesi specifici — Differenza fra densità e peso specifico — Determinazione del peso specifico dei solidi, liquidi, gas — Metodo della boccetta, della bilancia idrostatica, degli areometri — Areometro di Nicholson, di Fahrenheit — Alcoolometri — Densimetri.

5. Atmosfera — Peso dei gas — Pressione esercitata dai gas — Atmosfera e sua composizione — Pressione atmosferica — Esperimento di Torricelli — Vuoto torricelliano — Macchina pneumatica — Barometri — Varie specie di barometri — Condizione a cui deve soddisfare un barometro a mercurio — Barometro aneroide — Modo di valutare col barometro la pressione atmosferica — Misura delle altezze col barometro.

6 Misura della forza elastica dei gas — Legge di Mariotte o di Boyle fra le densità ed i volumi d'una massa gassosa — Manometri ad aria libera — Manometri ad aria compressa — Manometro metallico.

7. Generalità sul calore — Effetto del calore sui corpi — Dilatazione dei corpi — Coefficiente di dilatazione — Differenza fra la quantità di calore posseduto da un corpo e la sua temperatura — Proporzione del calore — Corpi buoni e cattivi conduttori del calore — Unità di calore — Caloria — Calore speciale dei corpi.

8. Differenza fra calorimetro e termometro — Termometro ad alcool — Termometro a mercurio — Costruzione del termometro — Scala — Termometro a massimo ed a minimo — Pirometri — Metodo per determinare la temperatura degli alti forni.

9. Cambiamento di stato dei corpi — Fusione e sue leggi — Calorico latente o di fusione — Solidificazione — Ghiaccio — Miscugli frigorifici.

10. Evaporazione ed ebollizione — Leggi della ebollizione — Calorico di ebollizione ed evaporazione — Vapori — Metodo per determinare il calorico di evaporazione di un corpo — Condensazione e sue leggi.

11. Proprietà dei vapori — Vapori saturi — Spazio saturo — Tensione dei vapori saturi a diverse temperature — Produzione dei vapori in vasi chiusi — Uso del vapore come mezzo di essiccazione e di riscaldamento.

12. Fenomeni atmosferici dovuti al calore — Stato igrometrico dell'aria — Igrometri — Psicrometri — Venti e loro causa — Cicloni — Tromba d'aria — Nubi — Pioggia — Rugiada — Neve — Grandine.

13. Sorgenti di calore — Sorgenti fisiche — Sorgenti chimiche — Sorgenti meccaniche — Sorgenti cosmiche.

14. Magnetismo — Calamita naturale — Calamita artificiale — Fenomeni d'attrazione — Distribuzione del magnetismo nelle calamite — Poli e linea neutra — Diversi metodi di calamitazione — Magnetismo terrestre — Calamitazione per influenza — Declinazione magnetica — Cenni sulla bussola.

15. Elettrizzazione per strofinio — Attrazioni e repulsioni elettriche reciproche dei corpi — Corpi conduttori e corpi isolanti — Differenza fra le quantità di elettricità posseduta da un corpo e la sua tensione elettrica — Distribuzione dell'elettricità alla superficie dei corpi — Potere delle punte — Scintilla elettrica — Elettrizzazione a contatto — Elettrizzazione per influenza.

16. Elettroscopi ed elettrometri — Condensatori — Elettroforo di Volta — Bottiglia di Leida — Macchine elettriche — Elettricità atmosferica — Uragani — Fulmini — Lampo e tuono — Teoria del parafulmine.

17. Studi di Galvani e di Volta — Prima pila di Volta — Corrente elettrica — Forza elettromotrice — Intensità della corrente — Resistenza — Legge di Ohm sulla intensità delle correnti — Teoria moderna della pila — Pile ad uno ed a due liquidi, loro differenza — Pila Bunsen a solfato di rame — Pila

Mary Davy — Proprietà dello zinco amalgamato — Batteria voltaica — Batteria armata in tensione, batteria armata in quantità o superficie — Casi pratici in cui serve una, piuttosto che l'altra batteria.

18. Effetti diversi della corrente elettrica — Effetti calorifici e luminosi — Legge di Joule — Effetti chimici — Correnti di polarizzazione — Pile secondarie ed accumulatori — Elettrometallurgia e galvanoplastica — Accensione dei preparati esplodenti con le correnti elettriche.

19. Fenomeni elettro-magnetici ed elettro-dinamici — Elettro-magneti — Rocchetti d'induzione — Anello di Pacinotti — Macchine elettro-magnetiche e macchine dinamo-elettriche — Cronografo — Telegrafo e sua teoria — Impianti telegrafici — Telefono — Campanelli elettrici — Interruttori.

20. Luce elettrica — Arco voltaico — Luce ad incandescenza — Lampade elettriche ad arco — Regolatori dell'arco voltaico — Fari luminosi — Lampade ad incandescenza.

21. Produzione e propagazione del suono — Onde sonore — Velocità del suono — Velocità nei diversi mezzi — Eco — Intensità del suono nei tubi — Portavoce.

22. Luce — Sua natura — Corpi opachi, trasparenti e traslucidi — Propagazione della luce in linea retta, raggi e fasci luminosi — Ombra e penombra — Velocità e legge sulla luce.

23. Riflessione della luce e sue leggi — Specchi piani — Immagine — Effetto di due specchi paralleli — Specchi curvi — Fuochi — Fuoco principale, coniugato o virtuale.

24 Rifrazione della luce e sue leggi — Rifrazione attraverso i prismi — Lenti — Spettro solare e sue proprietà — Arcobaleno — Cannocchiale — Microscopi.

PROGRAMMA N. 6.

Meccanica e nozioni di elettricità.

NB: — Su questo programma il candidato tirerà a sorte tre numeri; due dall'1 al 26 ed uno dal 27 al 33, sui quali sarà di preferenza e più a lungo interrogato.

MECCANICA — MACCHINE A VAPORE.

1. Principali fondamenti — Principio dell'inerzia della materia — Forza — Elementi per determinarla — Rappresentazione grafica delle forze — Unità di forza — Misura delle forze — Dinamometri — Risultante di più forze — Equilibrio — Statica — Dinamica — Cinematica.

2. Equilibrio delle forze — Composizione e scomposizione delle forze concorrenti in un punto — Parallelogramma, poligono, parallelepipedo delle forze — Forze parallele — Centro delle forze parallele — Relazione fra la risultante e le componenti le due forze — Condizione di equilibrio — Coppia — Momento e braccio di leva di una coppia — Momento lineare — Coppie positive e coppie negative, composizione delle coppie esistenti nello stesso piano od in piani differenti — Composizione delle forze comunque situate nello spazio — Caso di una risultante unica — Condizione d'equilibrio — Momento di una forza rispetto ad un punto e ad un piano

3. Moto — Del moto assoluto e relativo — Traiettoria — Tempo e sua misura — Elementi per la determinazione di un moto — Moto uniforme e sue leggi — Velocità — Moto vario — Definizione della velocità del moto vario — Accelerazione variabile — Moto uniformemente accelerato e uniformemente ritardato e loro leggi — Caduta e salita dei corpi per la verticale — Accelerazione dovuta alla gravità — Sue variazioni colle latitudini — Moto progressivo — Moto rotatorio — Velocità angolare — Relazione fra la velocità angolare ed il numero dei giri a minuto primo.

4. Dinamica — Principio della indipendenza delle forze — Forza istantanea e forza continua — Generazione dei diversi moti rispetto alle forze che li producono — Composizione e scomposizione dei movimenti — Parallelogramma delle velocità — Moto parabolico — Impulso delle forze — Quantità di moto — Principio sull'impulso — Misura delle forze dalle quantità di moto che possono comunicare ad una data massa.

5. Reazione — Forza centrifuga — Moto curvilineo — Moto centrale — Accelerazione normale — Accelerazione tangenziale — Accelerazione totale — Forza centrifuga — Forza centripeta nei moti rotatori — Forza centrifuga della terra — Confronto fra la medesima e la gravità — Applicazioni della forza centrifuga — Tubi gettati a forza centrifuga — Trombe e ventilatori a forza centrifuga — Regolatore a forza centrifuga.

6. Centri di gravità e stabilità dei corpi — Centri di gravità d'un segmento di retta e delle principali superficie piane, triangolo, quadrilatero, trapezio, poligono, cerchio, settore e segmento circolare — Centro di gravità di solidi regolari e delle piramidi — Regola di Goldino per la determinazione delle superficie e dei volumi di rotazione — Equilibrio dei corpi sospesi o poggiati per uno, due o più punti — Equilibrio indifferente, stabile, instabile — Condizioni di stabilità dei corpi — Momento di stabilità — Momento di spinta — Stabilità dei muri.

7. Conservazione delle forze — Lavoro — Forza viva — Lavoro d'una forza — Unità di lavoro — Chilogrammetro — Cavallo vapore — Forza viva ed energia cinetica — Energia di posizione od energia potenziale — Conoscenza del principio del lavoro consumato su d'un corpo e la forza viva prodotta — Trasformazione della forza viva in lavoro — Quantità di lavoro che può dare una data forza viva — Principio della conservazione della energia o delle forze — Urto e sue leggi.

8. Moto secondo linee determinate — Discesa dei gravi per piani inclinati e per le linee curve — Curva di più ripida discesa — Cicloide — Del pendolo e sue leggi — Isocronismo — Pendolo semplice e pendolo composto — Applicazione del pendolo per la determinazione dell'accelerazione della gravità — Applicazione del pendolo per la misura del tempo — Orologi a pendolo.

9. Ostacoli al moto — Attrito, varie specie — Leggi dell'attrito — Coefficiente ed angolo di attrito — Attrito dei perni sui cuscinetti — Lavoro consumato dall'attrito — Freno di Prony — Uso del freno di Prony — Resistenza dovuta alla rigidezza della fune — Resistenza dei mezzi.

10. Macchine in generale — Macchine semplici — Potenza o forza motrice; resistenza o forze resistenti — Lavoro motore, lavoro utile, lavoro perduto — Rendimento di una macchina — Equazione fondamentale per l'equilibrio dinamico di una qualunque macchina — Impossibilità del moto perpetuo — Volante delle macchine a vapore e suo scopo — Macchine semplici — Leve — Varie specie di leve — Bilancia, stadera — Tornio — Argani, burbera differenziale — Carrucola — Taglie e paranchi — Piano inclinato — Cuneo — Vite — Nonio — Vite differenziale — Vite micrometrica — Vite perpetua — Applicazione della equazione fondamentale dell'equilibrio di una macchina alle diverse macchine indicate, senza tener conto dell'attrito.

11. Trasformazione e trasmissione dei movimenti — Principali trasformazioni dei movimenti per mezzo di funi, catene, corregge e carrucole — Manovella e sua teoria — Eccentrici — Eccentrici a collare — Bracci oscillanti — Bilanciere — Parallelogramma di Watt — Ruote a contatto — Ruote dentate od ingranaggi — Ruote dentate cilindriche e coniche — Condizione d'equilibrio d'un qualunque sistema di ruote dentate — Relazione fra il numero dei denti e quello dei giri delle diverse ruote — Impiego dei prontuari nel calcolo delle ruote dentate — Martinelli — Grue.

12. Idrostatica ed idraulica — Condizioni dell'equilibrio dei

corpi immersi — Stabilità dei galleggianti — Metacentro — Liquidi in moto — Teorema fondamentale di Bernouilli — Carica — Perdita di carica — Toronomia — Velocità d'efflusso — Portata — Coefficienti di contrazione — Moto e resistenza incontrata dall'acqua nei lunghi tubi cilindrici e nei canali scoperti — Problemi sulle condutture e sui canali con pendio e sezione costante.

13. Teoria delle trombe — Trombe aspiranti — Trombe aspiranti e prementi — Trombe a stantuffo, trombe rotative, trombe centrifughe — Relazione nelle trombe a stantuffo fra il diametro e la lunghezza del cilindro, il numero dei colpi a minuto primo e la quantità d'acqua innalzata — Valvole — Perdite nelle trombe — Lavoro consumato dalle diverse resistenze — Effetto utile e rendimento delle trombe a stantuffo — Trombe centrifughe — Trombe da incendio — Sifoni.

14. Motori idraulici — Avvertenze pratiche per l'impianto d'un motore idraulico — Caduta disponibile — Accumulatori — Ruote idrauliche, turbine e loro differenza — Criteri generali per la scelta del motore idraulico — Ruote in generale — Ruota Poncelet — Turbine — Distributore a ruota mobile — Modo di comportarsi dell'acqua sulle turbine — Turbine d'azione e turbine di pressione — Differenza fra la turbina Jouval e la turbina Girard — Perdite nelle ruote idrauliche e nelle turbine, rendimento delle medesime — Turbine per le piccole industrie.

15. Resistenza dei materiali — Resistenza alla trazione ed alla compressione — Moduli di resistenza — Carica limite — Formule pel calcolo dei corpi soggetti a sforzi di trazione e di compressione — Calcolo delle funi, corregge e catene sottoposte a sforzi di trazione — Calcolo delle colonne di sostegno — Resistenza alla torsione — Angolo di torsione — Calcolo di pezzi soggetti a sforzi di torsione — Assi delle macchine a vapore ed assi di trasmissione — Chiodatura in generale — Chiodatura delle lamiere — Chiodi, bolloni, ecc.

16. Resistenza alla flessione — Flessione dei corpi sottoposti a dati sforzi — Modulo di resistenza — Momento d'inerzia — Momento resistente — Momento inflettente, sforzi di taglio — Impiego dei prontuari per stabilire le dimensioni delle travi nei casi semplici — Caso di una trave poggiata in due punti e caricata: 1° da un peso uniformemente distribuito sulla orizzontale; 2° da un peso isolato, applicato in un qualunque punto della lunghezza — Travi incastrate in due punti e caricate come sopra.

17. Dimostrare di sapersi valere dei prontuari per la determinazione delle dimensioni delle parti di macchina — Conoscere le forme più comuni e quelle più moderne dei diversi organi delle macchine e congegni; indicare i pregi e i difetti principali di ciascuno e scegliere quelli più convenienti secondo le esigenze dei singoli casi.

18. Macchine a vapore — Volumi che occupa il vapore sviluppato da un chilogramma d'acqua a diverse temperature — Tensioni del medesimo — Quantità di combustibile necessario per produrre un dato numero di chilogrammi di vapore — Equivalente meccanico del calore — Trasformazione del calore in vapore e viceversa — Lavoro che si ottiene da un dato numero di chilogrammi di vapore — Quantità d'acqua necessaria per condensare un dato peso di vapore ad una temperatura da 30° a 40° — Conoscere i diversi usi ai quali può applicarsi il vapore.

19. Prima macchina a vapore — Perfezionamento di Watt. — Caldaia — Differenti tipi di caldaie — Caldaie a ritorno di fiamme — Fornello e sue parti — Camino — Caldaia propriamente detta — Superficie di riscaldamento — Camera del vapore — Caldaie tubolari — Impiego di prontuari per calcolare le dimensioni delle caldaie Determinazione della superficie di riscaldamento e dello spessore delle lamiere — Chiodatura delle caldaie nel senso longitudinale e trasversale — Incrostazione delle caldaie — Scoppi — Mezzi per bene conservare e mantenere le caldaie — Accessori delle caldaie — Valvole di sicurezza — Rubinetti e tubo del livello d'acqua — Manometro — Trombe d'alimentazione — Iniettori e vantaggi dei medesimi sulle trombe — Teoria dell'iniettore Giffard — Prove a caldo ed a freddo delle caldaie.

20. Macchina a bassa, media ed alta pressione — Macchine con e senza espansione, con o senza condensazione — Vantaggi della espansione — Vantaggi della condensazione — Condensatore a miscuglio ed a secco — Trombe ad aria — Macchine a due, tre e più cilindri — Macchina a due cilindri sistema Woolf e sistema Compond — Vantaggi del sistema Compond — Ricettore.

21. Organi per la distribuzione del vapore — Cassetta a tiratore semplice — Eccentrico — Camera dove arriva il vapore — Cassetto con espansione — Espansione variabile — Distribuzione Corliss e Sultzer a rubinetti ed a valvole — Vantaggi del sistema Sultzer — Distribuzione Meyer-Rider a glifo — Settore Stephenson.

22. Cilindro — Camicia dei cilindri, stantuffi — Impiego dei prontuari pel calcolo delle dimensioni del cilindro e pel calcolo dell'effetto utile dei differenti tipi di macchine a vapore.

23. Dinamometro indicatore di Watt — Miglioramenti apportati da Richard e da altri — Applicazione del dinamometro — Studio dei diagrammi grafici ottenuti col medesimo, in relazione alla potenza della macchina.

24. Trasmissione del lavoro a distanza — Assi — Puleggie — Manicotti — Cuscinetti — Lubrificazione — Perfezionamenti più recenti in dette parti — Trasmissioni telo-dinamiche — Trasmissioni mediante l'aria compressa o rarefatta.

25. Principali tipi di motore ad aria calda, a gaz illuminante, a petrolio, a benzina ed a gas povero — Loro funzionamento e rendimento — Cenni sui motori ad aria compressa e ad aria rarefatta.

26. Nozioni di elettricità industriale. — Vantaggi dell'energia elettrica su quella meccanica negli usi industriali — Cenno sui principali tipi di generatori di elettricità — Caratteristiche, impiego industriale, rendimento — Pile, accumulatori, macchine dinamo-elettriche, a corrente continua, a corrente alternata, semplice o polifase — Trasformatori, loro importanza, impiego e rendimento.

27. Canalizzazioni e distribuzioni — Vari sistemi, loro caratteristiche — Criteri per la scelta — Cadute di potenziali lungo le linee — Impiego dei feeders.

28. Cenno sui motori a corrente continua — Impiego, regolazione e rendimento — Cenno sui motori a corrente alternata, semplice o polifase — Sincroni ed asincroni — Impiego, regolazione e rendimento.

29. Illuminazione elettrica, ad incandescenza, ad arco — Caratteristiche dei due sistemi — Criteri per la scelta — Varie specie e tipi di lampade — Condizioni generali e particolari cui deve soddisfare un impianto d'illuminazione elettrica — Vantaggi della luce elettrica.

30. Apparecchi di segnalazione elettrica. — Suonerie elettriche — Telefoni, telegrafi — Cronografi — Esploditori — Apparecchi foto-elettrici.

31. Applicazioni elettro-chimiche ed elettro-metallurgiche. — Cenni sulla trazione elettrica, sui parafulmini, sui contatori elettrici.

32. Principali strumenti per misure elettriche-industriali — Misure pratiche sulle pile, accumulatori, macchine dinamo-elettriche, trasformatori e motori — Misure elettriche e fotometriche sulle lampade.

PROGRAMMA N. 7.

Nozioni speciali comuni alle specialità: Fabbriche d'armi e meccanico. — Fabbro fucinatore, fabbro legnaiuolo e meccanico. — Fonditore, lavorazione e collaudazione di bocche da fuoco e meccanico.

N.B. — I candidati dovranno dar prova di conoscere in modo generale ma sufficientemente pratico tutto quanto è esposte nel seguente programma, ed in modo più particolare quelle parti del medesimo che hanno più diretta attinenza alla specialità cui aspirano.

Fra gli aspiranti alla specialità: fonditore, lavorazione e collaudazione di bocche da fuoco e meccanico, converrà distinguere i fonditori propriamente detti dagli altri. Essi dovranno rispondere in particolar modo sui numeri del programma dal n. 9 (ultimo capoverso) al 24 incluso.

L'esame orale sarà diviso in due parti. La prima, dal n. 1 al 15, della durata di 20 minuti, riguarderà unicamente la conoscenza delle materie prime, la loro collaudazione, proprietà e cenni sulla loro produzione industriale. La seconda parte, dal n. 16 al 27, riguarderà più particolarmente la descrizione delle macchine, degli attrezzi, dei forni e di tutti gli accessori delle lavorazioni, ed avrà la durata di ½ ora.

TECNOLOGIA MECCANICA.

1. Legnami da lavoro — Struttura del fusto di una pianta. Classificazione dei legnami da lavoro in forti, dolci, fini.

Proprietà e caratteri distintivi dei varî legnami, cioè quercia, elce, leccio, olmo, faggio, frassino, noce, larice, pioppo, castagno, salcio, abete, ontano, sorbo, pero, corniolo, bosso — Proprietà e caratteri distintivi dei legnami esteri comunemente noti in commercio — Pini di America — Legno santo — Ebano.

Difetti che presentano i varî legnami, a seconda della loro provenienza — Stagionatura — Precauzioni da usarsi per la stagionatura — Essiccazione artificiale — Lisciviamento — Abbattimento di una pianta — Lavorazione del tronco — Forma sotto cui viene generalmente messo in commercio il legname.

2. Attrezzi da lavoro e macchine impiegate per la lavorazione del legname — Diversi sistemi di seghe, pialle, torni, macchine a copiare, trapani, macchine a fare incastri — Macchine a fare intagli per connetiture — Macchine per la costruzione delle ruote e piegatura dei gavelli — Conoscere bene la costruzione ed il modo di funzionare di tali macchine, la loro conservazione ed il loro più conveniente impiego — Conoscere bene l'impiego del legname nelle varie costruzioni. — Avvertenze da usarsi nell'applicazione delle ferramenta alle parti in legno.

3. Colori — Coloriture e spalmature — Generalità sui colori — Colori bianchi, rossi, gialli, verdi e azzurri; colori bigi e neri — Colori metallici — Coloriture prescritte pel materiale d'artiglieria — Spalmature da impiegarsi per la conservazione del legname — Proporzioni dell'olio di lino per spalmature e coloriture — Catrami. Smeriglio — Loro principali proprietà ed impiego, modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie, e saperne eseguire bene la collaudazione.

4. Carta. — Perchè il cencio è la materia prima cellulosa più appropriata a far carta — Cenni sulla fabbricazione della carta — Materie prime che si possono sostituire ai cenci per la fabbricazione della carta — Impiego della cellulosa del legno e della paglia — Carta a mano e carta alla macchina — Cartone e cartoncino — Carta pergamenata — Carta vetro — Carta smeriglio — Carta asciugante — Carte speciali — Conoscere le loro principali proprietà ed impiego, modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie e saperne eseguire bene la collaudazione.

5. Fibre tessili — Tessuti — Feltri e cordami — Generalità sulle fibre tessili. — Caratteri distintivi delle fibre tessili — Esame dei tessuti — Crini e setole — Fibre tessili minerali — Amianto e lana di vetro — Corde e gomene — Modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie e saperne eseguire bene la collaudazione.

6. Pelli e cuoiami — Concia delle pelli secondo i diversi procedimenti usati — Cuoio comune — Cuoio mascherizzo — Pelli camosciate — Pergamena — Saggio della solidità del cuoio — Modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie, e saperne eseguire bene la collaudazione — Loro principali proprietà ed impiego.

7. Macchine da cucire tela e cuoiami — Nozioni sommarie sul loro impiego.

8. Metalli — Caratteri distintivi dei metalli — Tenacità — Malleabilità — Duttilità — Conducibilità — Peso specifico — Azione del calore sui metalli — Cristallizzazione, superficie di frattura. — Colore dei metalli.

9. Ferro, sue proprietà, duttilità, malleabilità, resistenza, elasticità — Processi di produzione del ferro, dal minerale, mediante affinamento della ghisa — Produzione del ferro utilizzando i rottami — Ferro granoso, ferro fibroso, ferro omogeneo — Ferro da lavoro; varie forme sotto cui vien messo in commercio, in verghe, in lamiera, cavo sagomato — Caratteri distintivi dipendenti dal processo di lavorazione e dalla forma — Bollitura e saldatura del ferro — Procedimento della fucinazione del ferro, secondo i diversi casi; difetti che possono verificarsi nella fucinazione e modo di evitarli — Acciaiazione del ferro — Metodo di lavorazione delle lamiere grosse e sottili e delle verghe sagomate di ferro.

Collaudazione del ferro secondo la specie, qualità e forma — Forni per affinamento del ferro, forni per riscaldamento — Forni a riverbero — Varie specie di fucine; ventilatori, specie più generalmente usate nelle fucine.

10. Acciaio, sue varietà — Acciaio duro, dolce, dolcissimo — Acciaio fuso, acciaio pudellato — Acciaio Bessemer — Acciaio Martin-Siemens — Acciaio di cementazione — Modo di trattare l'acciaio alle fucine — Tempra — Effetti della tempra; varie specie di tempra e modo di effettuarle; difetti che possono verificarsi nella tempra e modo di evitarli — Ricottura — Metodo di lavorazione delle lamiere grosse e sottili e delle verghe sagomate d'acciaio — Collaudazione dell'acciaio secondo le specie, qualità e forma — Sbarre d'acciaio per canne d'armi, loro fabbricazione e collaudazione.

11. Ghisa, composizione, proprietà, classificazione e caratteri in base all'apparenza della sezione di rottura, sia pel colore come per la stratificazione, cristallizzazione, impiego ed uso — Distinguere quelle di prima fusione se prodotte con carboni vegetali o minerali — Qualità di quelle di seconda fusione e delle resistenti per bocche da fuoco — Miscele, norme per combinarle, impiegando anche rottami — Rifusione al crogiuolo, al forno a riverbero ed a quello a manica — Indurimento e raddolcimento — Ghise nazionali ed estere, distinzione.

12. Rame, caratteri, proprietà, usi allo stato naturale, fuso, compatto, senza soffiature, raffinato — Collaudazione — Usi e proprietà dello stagno, zinco di prima e seconda fusione — Piombo — Antimonio — Proprietà relative — Loro collaudazione.

13. Leghe — Nozioni generali sulle leghe; fusibilità, durezza, duttilità, tenacità, densità, proprietà fisiche delle leghe metalliche principali (stagno e zinco). (stagno, zinco e piombo), (zinco e piombo), (rame, zinco e stagno), (rame, zinco, stagno e piombo), (ferro e rame), (ferro e zinco), (ferro e stagno), (ferro e piombo) — Saldature dolci e forti; composizione ed impiego delle medesime — Leghe per bocche da fuoco e parti di macchina.

14. Combustibili — Legna forte e legna dolce — Coke — Litantrace — Torbe — Antraciti — Ligniti — Carbone di legno — Caratteri distintivi, impiego nelle varie fusioni — Distinguere il coke adatto per forni, da quello prodotto dai gasometri per gas luce, il litantrace magro dal grasso, il carbone di legno forte da quello dolce — Carboni agglomerati, loro proprietà.

Specie e qualità di combustibile da impiegarsi di preferenza nella fusione ai diversi forni in relazione al metallo.

15. Materie refrattarie — Grafite — Quarzo — Argille e terre refrattarie — Crogiuoli — Conoscere le proprietà di tali materiali ed il loro conveniente impiego nei forni — Mattoni refrattari di forma regolare, per quale uso vengono adoperati — Per quale uso si adoperano i sagomati e quelli di forme irregolari — Modo più semplice e pratico per collaudare materiali refrattari — Polvere di laterizi refrattari.

16. Forni a manica, a riverbero, a crogiuolo; loro forma e profilo; dimensioni principali e relazioni fra esse; avvertenze per la loro costruzione e riparazione; impiego e distribuzione del vento per quelli a manica ed a crogiuolo — Caricamento, avvertenze relative — Andamento e produzione — Consumo di combustibile e calo del metallo per ragione delle fusioni — Vantaggi ed inconvenienti nell'impiego dei vari forni, in ordine alla bontà del prodotto.

17. Macchine in uso nelle fonderie — Ventilatori, macinatori, mescolatori di terre, impastatrici di sabbia, grue, rompitoi; conoscenza del loro funzionamento ed uso.

18. Attrezzamento in uso presso una fonderia — Ramaiuoli — Pretelle — Staffe — Fusi d'anima — Armature — Sifoni — Canali.

19. Modelli in legno, in metallo ed in gesso — Traccia dei modelli — Loro costruzione — Maggiore grossezza da lasciarsi pel ritiro del metallo e per portare i pezzi fusi alle giuste dimensioni — Anime, stufe, ed essiccamento delle forme.

20. Dell'arte del formatore, del costrurre modelli, e del costrurre forme di argilla, forme di sabbia, forme di gesso, forme

per bocche da fuoco, per proietti pieni, cavi e di ghisa indurita.

21. Costruzione delle forme per altri getti, con disegno o modello — Saper dedurre il peso approssimativo de' getti dai loro disegni o modelli.

22. Modellamento di bocche da fuoco di ghisa, di proietti sferici od oblunghi, pieni e cavi, di ghisa ordinaria o di ghisa indurita, si cilindrici, che oblunghi — Modellamento di getti speciali.

23. Sistema di getto per artiglierie di bronzo, per artiglierie di ghisa, per proietti e parti di macchine — Getto delle artiglierie di ghisa col sistema (Rodman) a sifone.

24. Scalpellamento ed ultimazione degli oggetti colati — Accidenti cui vanno soggetti i pezzi colati — Difetti che si riscontrano nelle artiglierie di bronzo e di ghisa, nei proietti, nelle parti di macchine — Cautele da usarsi per evitare i difetti di fondita Mezzi per correggere o rimediare a certi difetti.

Saldatura della ghisa, del bronzo e dello stagno con rifondita parziale.

25. Strumenti da lavoro speciali per le fabbriche d'armi e per i capi armaiuoli, armi portatili — Funzionamento delle loro parti principali — Rigatura delle canne — Vari sistemi — Vari modi di eseguirla — Disposizioni relative — Abbrunatura — Coloritura — Untura e conservazione delle armi e parti d'armi — Collaudazione delle armi e parti d'armi.

26. Macchine utensili principali da metalli — Conoscere bene le macchine utensili principali da metalli, cioè, varie specie di torni, il loro impianto, le varie lavorazioni che con essi si possono eseguire, trapani, pialle, limatrici, strettoi idraulici, magli, magli a cinghia, a sfregamento, a leve, magli pneumatici; magli a vapore, macchine a ribadire, punzonatrici, cesoie, seghe, macchine per drizzare e piegare lamiere e per piegare cerchioni — Conoscere le condizioni alle quali debbono soddisfare, la loro verificazione, i difetti principali, il modo di correggerli, i guasti e le riparazioni ad esse relativi, e la loro conservazione.

27. Dimostrare sufficiente abilità nell'eseguire a mano libera schizzi di parti di macchina o congegni, o di materiali, in modo da farne comprendere la costruzione ed il funzionamento.

Nozioni speciali per la specialità:
chimico, polverista pirotecnico e meccanico.

1. Definizione dei corpi semplici e composti — Oggetto della chimica nello studio dei corpi.

Melecole ed atomi — Mescolanza, divisione, combinazione —

Agenti fisici — Calore, luce, elettricità, loro azione sui corpi — Caratteri fisici dei copi — Stato ed aggregazione, peso specifico, calorico specifico, solubilità, fusibilità, volatilità, distillazione, sublimazione.

Simboli dei corpi — Divisione fra metalli e metalloidi — Idrogeno: preparazione, proprietà — Ossigeno: preparazione, proprietà.

Acqua. — classificazione delle acque, carattere delle acque potabili, loro uso nella economia e nell'industria.

2. Cloro: preparazione, proprietà — Acido cloridico, metodo industriale di fabbricazione, proprietà ed usi nell'industrie — Breve cenno sui composti ossigenati del cloro.

Solfo: stato nativo, raffinamento, caratteri, impiego nella fabbricazione della polvere pirica ed in altre industrie — Composti idrogenati del zolfo (solo cenni) — Acido solforico, metodo di fabbricazione, proprietà ed usi nelle industrie.

3. Azoto — Aria atmosferica — Cenni sulla combustione — Acido azotico, metodo di fabbricazione, proprietà ed usi nelle industrie — Acqua ragia, caratteri ed usi.

Fosforo, metodo di fabbricazione, proprietà, usi.

Idrogeno fosforato, acido fosforico (solo cenni).

Arsenico, solfuro d'arsenico (solo cenni).

Antimonio — Estrazione dell'antimonio, caratteri, usi.

4. Carbonio — Diversi stati del carbonaio — Anidride carbonica, idrogeno carburato (cenni) — Solfuro di carbonio — Proprietà, usi industriali.

Acido borico — Acido fluoridico, caratteri, ed usi.

Alcali.

Potassa caustica: preparazione, caratteri, usi.

Carbonato di potassio, cenni sulla fabbricazione, usi industriali.

Cloruro di potassio, estrazione, caratteri, usi.

Nitrato di potassio, metodo di fabbricazione tenuto nei polverifici, caratteri, usi diversi.

Clorato di potassa, caratteri, usi pirotecnici.

Prussiato di potassio.

5. Soda caustica, preparazione ed usi.

Carbonato si sodio cenni sulla fabbricazione, usi diversi.

Cloruro di sodio, estrazione, usi domestici ed industriali.

Nitrato di sodio, estrazione, usi industriali.

Sale di borace, usi industriali.

Ammoniaca, metodo di fabbricazione, caratteri, usi.

Sale ammoniaco, carbonato ammoniaco, caratteri, usi.

Alcali terrosi.

Calce viva, metodo di fabbricazione, calce spenta, latte di calce, acqua di calce, usi industriali.

Sali di bario e di stronzio (cenni).

6. Metalli.

Magnesio, usi del magnesio.

Zinco, estrazione dai minerali, caratteri fisici.

Ossido di zinco, carbonato di zinco, solfuro di zinco, solfato di zinco, cenni ed usi.

Mercurio, estrazione dai minerali, caratteri fisici.

Ossido rosso di mercurio, solfuro di mercurio, cenni ed usi.

Rame, estrazione dai minerali — Rame elettrolitico di Agordo.

Solfato di rame, solfuro di rame, verde rame, cenni ed usi.

7. Alluminio, usi dell'alluminio.

Allume di rocca, allumina, usi industriali.

Stagno, estrazione dai minerali.

Sale di stagno, usi industriali.

Piombo, estrazione dai minerali.

Litargirio, minio, biacca, cenni ed usi industriali.

Manganese — Perossido di manganese.

8. Ferro — Minerali di ferro.

Ossido di ferro, solfato ferroso, cloruro ferrico, prussiato giallo, prussiato rosso, caratteri ed usi diversi.

Cobalto, platino, argento, oro.

Cloruro e solfato di nichelio — Nichelatura.

Nitrato d'argento — Argentatura.

9. Alcool e materie affini — Generalità sugli alcool — Alcool vinico — Materie prime della fabbricazione dell'alcool — Fermentazione alcoolica — Saccarificazione e fermentazione dei mosti — Distillazione — Alcoolometria — Alcool di legno delle patate, delle graminacee — Etere solforico ed etere azotoso.

Acido acetico, fabbricazione industriale, caratteri, usi diversi.

Acido nitrico ed ossalico — Acido fenico — Mordente.

10. Combustibili — Generalità sulla combustione — Proprietà generali dei combustibili — Litantrace — Agglomerati — Coke — Carbone di legna — Lignite — Torba.

Determinazione del potere e dell'effetto calorico dei combustibili — Prova alla caldaia.

Catrame — Benzina — Petrolio e rocce bituminose — Vaselina — Paraffina — Combustibili gazosi — Olio minerale — Divisione degli oli minerali ed usi — Oli grassi — Olio di uliva, di noce, di lino, di piedi di bue — Determinazione del potere lubrificante degli oli — Saggio chimico degli oli.

11. Glicerina, caratteri ed usi.

Sapone — Varie specie di saponi, sapone di olio di palma — Seghi e sugne.

Resine — Lacca — Trementina — Acqua ragia — Colofonia. — Pece nera — Pece gialla di Borgogna.

Gomme — Gomma arabica, ordinaria, scelta, nostrale, gommeresine diverse — Caoutchouc e guttaperca — Vernici.

Amido — Fecola — Destrina.

Zucchero di canna, di latte, glucosio.

Colla, fabbricazione della colla, colla forte e colla gelatinosa — Saggio della colla — Colle diverse.

12. Cenni sulle materie coloranti vegetali, animali ed estratte dal carbon fossile.

Modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano nell'acido solforico, alcool, biacca, colla, caoutchouc, colori, glicerina, gomma, lacca, oli vegetali e minerali, minio, e saperne eseguire bene la collaudazione.

Cenni sulle tinture dei tessuti.

13. Definizione e classificazione delle materie esplosive — Combustione rapida, esplosione, detonazione — Miscele esplosive — Specie chimiche esplosive per se stesse — Polvere nera — Componenti, dosamenti e proprietà generali — Cenni sulla fabbricazione e la raffinazione del nitro, zolfo e carbone.

Fabbricazione della polvere — Polveri da fuoco regolamentari — Collaudazione, analisi e prove.

14. Eteri nitrici degli alcool — Nitro, derivato dagli idrati di carbonio e dai poliglucosidi — Fabbricazione della balistite, della solenite e del fulmicotone — Saggi e controlli chimici — Collaudazioni.

15. Esplosivi aromatici — Acido picrico — Nitro benzene, nitro toluene, nitro naftolene — Fabbricazione dell'acido picrico, dei picrati e delle polveri derivate.

Polveri per inneschi — Fulminato di mercurio — Fabbricazione — Caratteri, proprietà esplosive — Caricamento degli inneschi.

16 Pirotecnia — Fabbricazione dei bossoli e caricamento delle cartucce per armi portatili — Cartocci di tela di filaticcio ed a bossolo metallico per artiglierie — Cannelli fulminanti — Spolette a tempo, a percussione ed a doppio effetto — Loro fabbricazione — Artifizi da guerra — Collaudazioni — Caricamento dei proietti con fulmicotone e con acido picrico.

17. Macchine in uso nei polverifici e nei laboratori pirotecnici — Loro impianto e uso — Difetti e guasti; modo di ripararli.

Nozioni speciali
per la specialità: disegnatore, litografo e fotografo.

1. Risoluzione grafica di problemi di geometria pratica in modo da provare nel candidato una cognizione abbastanza estesa della materia.

2. Risoluzione dei principali problemi di geometria descrittiva — Intersezioni di piani, di superfici sferiche con superfici coniche cilindriche — Nozioni sulle superfici di rivoluzione — Generalità sulle superfici rigate — Ombre — Prospettiva.

3. Conoscere bene le materie prime da usarsi nella stampa litografica — Loro proprietà ed impiego.

4. Conoscere il processo da seguirsi nella stampa al torchio ed alla macchina, nel calco delle autografie e dei trasporti — Avvertenze da aversi per riparare ai possibili inconvenienti.

5. Nozioni circa i caratteri, la costruzione ed il funzionamento delle varie macchine litografiche.

Conoscere a sufficienza le varie macchine tipografiche, quelle utensili e motrici.

6. Cromolitografie — Impasto dei colori — Precedenza dei colori e loro sovrapposizione — Avvertenze da usarsi nelle mescolanze dei colori con le vernici.

7. Nozioni di ottica e di chimica in quanto possono trovare applicazione ai procedimenti fotografici e fotomeccanici.

8. Conoscere le materie e le macchine impiegate nella fotografia.

9. Conoscere la teoria e la pratica dei varî processi fotografici e di quelli fotomeccanici. — Fotografia con luce artificiale — Fotografia microscopica ed applicazione alla trasmissione dei dispacci — Carattere dei disegni da riprodursi con la fotografia — Stampa delle diverse riproduzioni ottenute coi procedimenti fotomeccanici.

PROGRAMMA N. 8.

Capolavori.

L'esame consisterà nella esecuzione pratica di un lavoro di saggio secondo il disegno o la traccia che il sig. presidente della commissione esaminatrice stabilirà per ciascuna specialità.

Il candidato dovrà dar prova di possedere in più delle no-

zioni teoriche, anche quell'abilità manuale indispensabile per esercitare con cognizione, profitto ed autorevolezza le mansioni derivanti dal grado cui aspira per rispetto al personale operaio.

I candidati della specialità *fonditore, lavorazione e collaudazione di bocche da fuoco e meccanico*, che aspirano più particolarmente ad essere *fonditori*, dovranno dare saggio pratico della loro abilità professionale col formare in terra e condurre la fusione di una parte di materiale ricevendone il modello.

I candidati alla specialità *fabbro fucinatore, fabbro legnaiuolo e meccanico* daranno prova della loro abilità professionale in una delle seguenti arti, a loro scelta: *fucinatori aggiustatori, tornitori di metalli, falegname.*

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **101**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Norme che regolano gli esami per l'avanzamento a capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe** (1). — 25 aprile.

Disposizioni generali.

1. A senso del R. decreto 28 aprile 1901, n. 202, i capitecnici d'artiglieria e genio che sono proposti per l'avanzamento al grado di capotecnico principale di 3ª classe, dovranno comprovare la loro idoneità a conseguirlo mediante esami, salvo le eccezioni di cui al n. 9.

2. Gli aspiranti saranno chiamati agli esami mediante inserzione nel bollettino ufficiale delle nomine.

3. La località ove dovranno aver luogo gli esami è determinata dal Ministero.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministero, composta e ripartita in sottocommissioni come viene indicato al n. 15.

4. Agli ufficiali ed impiegati, esaminatori ed esaminandi che devono muovere dalla loro residenza saranno corrisposte le indennità eventuali stabilite dalle disposizioni in vigore per tali circostanze.

(1) Il presente *Atto* abroga l'*Atto* 182 del 1901.

5. I candidati che risultano deficienti in qualche materia, o che rinunziano agli esami successivi, sono tosto lasciati in libertà ed avviati alla loro ordinaria residenza.

Trasmissione delle proposte.

6. Il Ministero determina volta per volta i limiti di anzianità entro cui devono essere compresi i capitecnici di 1ª classe da chiamarsi agli esami di avanzamento ad anzianità ed a scelta, ed eventualmente quelli di 2ª classe da chiamarsi agli esami di avanzamento a scelta.

7. I capi di servizio che hanno alla loro dipendenza capitecnici che si trovino nelle condizioni di anzianità di cui è cenno al numero precedente, compileranno tanti elenchi di proposta quanti sono i detti candidati.

Gli elenchi di proposta dovranno essere fatti in seguito a deliberazione delle commissioni compilatrici delle note caratteristiche e verranno corredati dei relativi verbali.

Nell'elenco di proposta dovrà essere indicato se l'impiegato si giudica meritevole, o non meritevole di concorrere all'avanzamento a cui aspira, o se rinuncia volontariamente all'esame.

Per quelli non giudicati meritevoli, si dovranno indicare i motivi su cui si fonda tale giudizio, e per quelli che rinunciano agli esami, il motivo di tale rinuncia.

8. Gli elenchi di proposta di cui sopra saranno trasmessi al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio), per il tramite delle autorità cui compete di annotare gli specchi caratteristici, le quali vi apporranno il loro esplicito parere.

9. I capitecnici che al momento dell'esame si trovano a prestar servizio presso le truppe d'Africa, in missione all'estero per una durata non inferiore ad un anno, o comandati presso le truppe in campagna di guerra, sono dispensati dall'esame stesso, ed inscritti sulla lista d'avanzamento ed anzianità, purchè ne siano dichiarati idonei, dalle competenti commissioni. Essi conserveranno tale idoneità, dato che continuino ad esserne meritevoli, anche rimpatriando e fino all'esame successivo, al quale dovranno presentarsi qualora non avessero ancora conseguito l'avanzamento.

Sono pure dispensati dall'esame per l'idoneità all'avanzamento per anzianità, quei capitecnici che possiedono la laurea d'ingegnere. La loro iscrizione sulla lista d'avanzamento è però sempre subordinata al parere delle competenti commissioni.

Per essi dovranno essere ugualmente trasmessi gli elenchi di proposta di cui al numero precedente.

10. I capitecnici che già per due volte fossero risultati deficienti in precedenti esami per l'avanzamento ad anzianità, ovvero avessero volontariamente rinunciato, non per causa di malattia, a presentarvisi, saranno esclusi dagli esami, e per essi non sarà compilato alcun elenco di proposta.

Analogamente si procederà per quei capitecnici che fossero stati esclusi dal quadro d'avanzamento per l'anno in cui hanno luogo gli esami.

11. Il Ministero si riserva di determinare definitivamente sull'ammissione dei candidati proposti.

Materie d'esame.

12. Gli esami verseranno sulle seguenti materie, ordinate per la votazione e classificazione in gruppi distinti come è qui appresso indicato, e secondo i programmi che fanno seguito al presente *Atto*, ai quali potranno essere apportate successive modificazioni ed aggiunte.

Gruppi	MATERIE D'ESAME		Se scritti, orali o pratici	Durata dell'esame (ore)	Coefficiente d'importanza	Numero dei programmi
	Esame generale.					
1°	Tema sul servizio contabile d'artiglieria . . .	Comuni a tutte le specialità	scritto	4	45	1
	Leggi e regolamenti sul servizio d'artiglieria. .		orale	1/4	55	2
2°	Nozioni speciali	Particolari p. ciascuna specialità	orale	3/4	60	3
	Capilavori		pratico, orale o scritto a seconda del tema	(1)	40	4
	Esame speciale per la promozione a scelta.					
	Nozioni speciali	Comuni a tutte le specialità	orale	3/4	60	5
	Capilavori		pratico, orale o scritto a seconda del tema	(1)	40	6

(1) Sarà stabilito dal presidente della commissione.

13. Gli esami del 1° gruppo precederanno quelli del 2° gruppo.

Durante l'esame scritto sul servizio contabile, i candidati potranno consultare le leggi ed i regolamenti.

Per lo svolgimento in iscritto dei temi del programma n. 4, potrà concedersi ai candidati l'uso d'un memoriale tecnico e del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.

14. Gli esami del 1° e 2° gruppo saranno dati dalla rispettiva sottocommissione, come è indicato in appresso.

Negli esami orali, ogni candidato estrarrà a sorte due numeri di cadun programma, sui quali sarà più specialmente tenuto a rispondere.

Gli esami a scelta saranno dati dalla intera commissione.

Commissione, votazione e classificazione.

15. La commissione esaminatrice sarà così composta e ripartita:

un presidente;

un segretario della commissione;

una sottocommissione (1 presidente e 4 membri) per gli esami del 1° gruppo;

una sottocommissione (1 presidente e 4 membri) per gli esami del 2° gruppo.

In ciascuna sottocommissione, funzionerà da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

16. Per ciascuna delle materie d'esame, la rispettiva sottocommissione farà due distinte votazioni, una per sì e per no, la quale determinerà, a maggioranza di voti, la idoneità o la non idoneità del candidato in quella data materia; l'altra per punti di merito, assegnando punti dal 10 al 20 ai candidati risultati idonei e dal 0 al 9 a quelli risultati non idonei.

La somma di tutti i punti divisa pel numero dei votanti, costituirà il punto medio ottenuto in ciascun esame parziale.

17. La media totale per le materie del 1° gruppo si otterrà moltiplicando il punto medio ottenuto in ciascuna materia pel rispettivo coefficiente d'importanza, e dividendo poi la somma di tali prodotti per 100.

18. Per essere ammessi agli esami del 2° gruppo, i candidati dovranno aver riportata l'idoneità in ciascuna delle materie del 1° gruppo.

19. Il punto definitivo di tutti i candidati verrà basato esclusivamente sul risultato degli esami del 2° gruppo.

Tale punto si otterrà in modo analogo a quello indicato al n. 17.

20. Saranno dichiarati promovibili per anzianità i candidati che negli esami del 2° gruppo avranno riportata l'idoneità in ciascuna materia.

21. Saranno ammessi all'esame speciale per l'avanzamento a scelta, i candidati che oltre ad aver ottenuta l'idoneità assoluta in ciascuna materia del 1° e 2° gruppo, hanno poi conseguito una media di punti 16 nella classificazione definitiva del 2° gruppo.

L'idoneità e la classificazione dei candidati all'esame a scelta verrà stabilita con norme analoghe a quelle indicate ai numeri 16 e 17.

Saranno dichiarati promuovibili a scelta i candidati che nell'esame speciale avranno riportato un punto di merito non inferiore a 14.

22. I capi tecnici di 1ª classe, chiamati all'esame per anzianità, aspiranti anche all'avanzamento a scelta, i quali abbiano ottenuto il punto di media richiesto per l'ammissione all'esame a scelta, potranno, volendo, rinunciare a tale esame. Ad ogni modo l'ottenuta idoneità per anzianità non sarà perduta, anche nel caso che essi, nell'esame per l'avanzamento a scelta, non riportassero la media di 10 punti in ogni materia.

Invece per i capi tecnici di 1ª e 2ª classe, aspiranti unicamente all'avanzamento a scelta, i quali non ottenessero l'idoneità nell'esame speciale, l'esame generale sostenuto sarà considerato come nullo.

23 Ultimati gli esami, il presidente della commissione trasmetterà al Ministero (direzione generale artiglieria e genio):

1° uno specchio indicante i punti di merito ottenuti in ogni materia dai singoli candidati, disposti per ordine di anzianità, e la rispettiva classificazione definitiva;

2° un elenco dei candidati giudicati idonei ad anzianità;

3° un elenco dei candidati che si sono presentati all'esame speciale a scelta, inscritti in ordine decrescente di merito.

Lo specchio e gli elenchi dovranno essere firmati da tutti i componenti la commissione ed accompagnati da un rapporto sull'andamento dell'esame e con quelle osservazioni o proposte che il presidente della commissione crederà di fare.

PROGRAMMI

per gli esami d'idoneità per l'avanzamento a capotecnico principale di 3ª classe.

PROGRAMMA N. 1.

Tema sul servizio contabile d'artiglieria.

(Comune a tutte le specialità).

I candidati svolgeranno una relazione su alcuni avvenimenti di servizio e sopra questioni di amministrazione e contabilità inerenti al proprio impiego.

Il tema dovrà essere tale, che nel suo svolgimento i candidati abbiano il mezzo di dimostrare che sanno scrivere in modo chiaro e corretto.

PROGRAMMA N. 2.

Leggi e regolamenti pel servizio d'artiglieria.

(Comune a tutte le specialità).

1. Regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria.

L'esame si baserà specialmente sugli articoli del regolamento: dall'1 al 10, dal 17 al 19, dal 24 al 30, dal 33 al 39, dal 42 al 46 e su quelli dell'istruzione: dall'1 all'11, dal 15 al 18, dal 25 al 27, dal 29 al 41, dal 48 al 51, dal 44 al 56 (edizione 1896).

2. Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.

3. Leggi e regolamenti sulla disponibilità e aspettativa e sulle pensioni degli impiegati civili.

PROGRAMMA N. 3.

Nozioni speciali per capi tecnici da fabbriche d'armi e meccanico.

1. Proprietà e caratteri delle materie prime impiegate nelle fabbriche d'armi — Attitudine di detti materiali per questo impiego — Sistemi in uso per la fabbricazione delle sbarre per canne; collaudazione delle sbarre.

2. Varie macchine-utensili più speciali alle fabbriche d'armi. — Loro impianto ed uso: difetti e guasti, modo di ripararli — Maggiore o minore attitudine di una macchina per un dato lavoro.

3. Armi portatili — Funzionamento dei loro organi principali — Condizioni alle quali questi debbono soddisfare — Difetti nel funzionamento non dovuti a difetti di lavorazione o guasti; loro cause e modo per ovviarvi.

Criteri nello stabilire le riparazioni alle armi guaste e nel l'eseguirle.

4. Conoscenza dei vari mestieri che occorrono in una fabbrica d'armi — Strumenti da lavoro speciali per le fabbriche d'armi e pei capi armaiuoli.

5. Rigatura delle canne — Vari sistemi — Vari modi di eseguirla — Disposizioni da prendersi per eseguirla.

6. Abbrunatura, coloritura, ecc. — Untura, conservazione e imballaggio delle armi e parti d'armi.

7. Strumenti verificatori — Criteri nel determinare la forma e il modo di applicarli — Strumenti regolamentari per le armi portatili, descrizione sommaria ed impiego — Strumenti di ripiego — Collaudazione delle armi e parti d'armi — Tiro di esattezza.

8. Conoscenza particolareggiata di tutti i materiali che vengono allestiti nelle fabbriche d'armi e conoscenza sommaria dei principali materiali che si costruiscono negli altri stabilimenti d'artiglieria e del genio.

Nozioni speciali per capitecnici fabbro-fucinatori, fabbro-legnaiuoli e meccanico.

1. Varie specie di combustibili — Proprietà rispettive ed impiego più conveniente — Legna forte e dolce, sue specie ed impiego — Torbe — Litantrace grasso e magro — Coke — Antracite — Lignite — Qualità particolari dei combustibili fossili provenienti dalle miniere principali — Notizie sui combustibili fossili italiani — Prezzi commerciali — Condizioni della industria siderurgica in Italia — Collaudazione pratica dei combustibili.

2. Ghisa, sua classificazione, suoi caratteri speciali — In che differisca dal ferro.

3. Ferro, sue qualità generali — Qualità speciali — Ferro a grana e ferro a nervi — Materie eterogenee che più soventi si trovano nei ferri commerciali — Influenza dannosa di taluna di esse — Saldabilità del ferro — Bollitura — Composizione per facilitare la saldatura tra ferro e acciaio — Forgiatura — Influenza della composizione chimica e della forgiatura sulle sue proprietà fisiche e meccaniche — Processi di produzione — Metodi diretto ed indiretto — Ribollitura delle ferraglie —

Classificazione dei ferri commerciali in base alla forma, oppure in base agli elementi di resistenza alla rottura ed all'allungamento — Metodi di lavorazione delle lamiere grosse e sottili.

Acciaiazione del ferro — Collaudazione del ferro secondo la specie, la qualità e la forma.

4. Acciaio, sue proprietà generali e sue varietà — Acciaio duro, dolce, dolcissimo — Acciaio ottenuto per pudellatura (acciaio saldato) — Acciaio fuso in grandi masse — Acciaio di Bessemer — Descrizione sommaria dell'apparecchio di Bessemer e dei fenomeni che in esso avvengono — Acciaio ottenuto coi metodi per reazione, coi processi Siemens-Martin e col processo Siemens (processo al minerale).

Acciaio ottenuto per cementazione — Bollitura e riscaldo dell'acciaio — Fusione dell'acciaio al crogiuolo — Cementazione e tempera al pacchetto — Tempera degli acciai — Composizione per facilitare la tempera.

Metodi di lavorazione delle lamiere grosse, piastre di corazzatura, ecc. — Cenno sulla teoria cellulare dell'acciaio — Collaudazione dell'acciaio secondo le specie, qualità e forme.

5. Rame, sue proprietà ed usi — Influenza della purezza — Effetti dell'arsenico, dell'antimonio e dello zolfo — Rame elettrolitico — Collaudazione del rame.

Nozioni sullo stagno, zinco, piombo, ottone, latta, lamiere zincate — Saldature dolci e forti e loro impiego.

6. Forni per affinamento del ferro — Forni per riscaldamento — Forno a riverbero — Forni a gas.

Perfezionamenti recenti nelle fucine e nelle soffierie.

7. Descrizione particolareggiata, impianto e uso delle macchine-utensili più in uso per la lavorazione dei metalli: pialle, trapani, torni, magli delle diverse specie — Macchine a ribadire — Punzonatrice — Cesoie — Seghe — Strettoi idraulici — Macchine a drizzare, piegare, ondulare lamiere e per piegare cerchioni, ecc. — Perfezionamenti più recenti.

8. Struttura del fusto di una pianta — Classificazione dei legnami da lavoro in forti, dolci, fini.

9. Proprietà e caratteri distintivi dei vari legnami, cioè: quercia, elce, leccio, olmo, faggio, frassino, noce, larice, pioppo, castagno, salcio, abete, ontano, sorbo, pomo, pero, corniolo, bosso.

Proprietà e caratteri distintivi dei legnami esteri comunemente noti in commercio — Pini d'America — Legno santo — Ebano. — Prezzi commerciali.

10. Difetti che presentano i vari legnami a seconda della

loro provenienza — Stagionatura — Precauzione da usarsi per la buona conservazione dei legnami nei magazzini e per la loro stagionatura — Essiccazione artificiale — Lisciviamento — Abbattimento di una pianta — Lavorazione del tronco — Forma sotto cui viene generalmente messo in commercio il legname.

11. Spalmatura da impiegarsi per la conservazione del legname — Coloritura, Vernici — Difetti che possono avere.

12. Perfezionamenti recenti negli attrezzi da lavoro nelle macchine impiegate per la lavorazione del legname — Diversi sistemi di seghe, pialle, torni, macchine a copiare, trapani, macchine a fare incastri, macchine a fare intagli per connettiture — Conoscere bene la costruzione ed il modo di funzionare di tali macchine, la loro conservazione ed il loro più conveniente impiego.

13. Conoscere bene le più recenti modificazioni introdotte nel materiale d'artiglieria — Impiego dei metalli e dei legnami nelle varie costruzioni — Composizione e fornitura di un carro qualunque — Procedimento del lavoro per la costruzione di un affusto in lamiera — Costruzione particolareggiata delle ruote con mozzo metallico e con mozzo in legno — Conoscere bene le macchine particolari in uso per quella lavorazione — Piegatura dei gavelli — Avvertenze da usarsi nell'applicazione delle ferramenta alle parti di legno.

14 Conoscenza particolareggiata di tutti i materiali che vengono allestiti negli arsenali di costruzione e conoscenza sommaria dei principali materiali che si costruiscono negli altri stabilimenti d'artiglieria e del genio.

Nozioni speciali per i capitecnici chimici, polveristi, pirotecnici e meccanici.

1. Idrogeno, ossigeno e loro composti — Aria — Acqua — Apparecchi di depurazione delle acque naturali — Gruppo degli alogeni e loro composti — Liquefazione dei gas.

2. Zolfo, selenio, tellurio e loro composti — Raffinazione dello zolfo e fabbricazione industriale dell'acido solforico — Azoto — Fosforo — Antimonio e bismuto — Loro composti — Fabbricazione industriale dell'acido nitrico.

3. Metalli alcalini, alcalino-terrosi e terrosi — Loro composti — Fabbricazione industriale della soda, del salnitro e del clorato di potassio — Leghe dell'alluminio.

4. Ferro, manganese e loro composti — Metallurgia del ferro.

5. Zinco, piombo, stagno, rame, nikelio, mercurio, argento, oro e platino — Loro estrazione, sali e leghe principali — Fusione delle artiglierie di bronzo.

6. Carbonio — Combustibili industriali, solidi, liquidi e gazosi — Leggi fondamentali della termo chimica

7. Corpi grassi — Saponi — Candele — Glicerina — Preparazione in grande della nitroglicerina.

8 Fibre tessili — Tintura e stampa — Carta, amido, gomme, destrina, zucchero, glucosio — Grani, farine e paste.

9. Fermento — Alcoli, metilico, etilico e amilico — Vino, birra, aceto — Acetone — Depurazione dell'acetone — Resini e vernici.

10. Polvere nera — Fabbricazione — Collaudazione, analisi e prove.

11. Eteri nitrici degli alcoli — Nitro derivati degli idrati di carbonio e dei poliglucosidi — Fabbricazione della balistite, della solenite e del fulmicotone — Saggi e controlli chimici — Collaudazione.

12. Esplosivi aromatici — Acido picrico — Nitro benzene, nitro toluene e nitro naftolene — Fabbricazione dell'acido picrico, dei picrati e delle polveri derivate.

13. Polveri per inneschi — Fulminato di mercurio — Fabbricazione del fulminato di mercurio — Caricamento degli inneschi.

14. Pirotecnia — Fabbricazione dei bossoli e caricamento delle cartucce per armi portatili — Cartocci di tela, di filaticcio ed a bossolo metallico per artiglierie — Cannelli fulminanti — Spolette a tempo, a percussione ed a doppio effetto — Loro fabbricazione — Artifici da guerra — Collaudazione — Caricamento dei proietti con fulmicotone e con acido picrico.

15. Macchine in uso nei polverifici e nei laboratori pirotecnici — Loro impianto ed uso — Difetti e guasti — Modo di ripararli.

16. (Pei capitecnici polveristi e pirotecnici) — Conoscenza particolareggiata di tutti i materiali che vengono allestiti nei polverifici e nei laboratori pirotecnici e conoscenza sommaria dei principali materiali che si costruiscono negli altri stabilimenti d'artiglieria e del genio.

(Pei capitecnici chimici) Conoscenza sommaria dei principali materiali che si costruiscono negli stabilimenti d'artiglieria e del genio.

Nozioni speciali pei capitecnici e fonditori, lavorazione e collaudazione di bocche da fuoco e meccanico.

1. Nozioni generali sui procedimenti industriali per ricavare i vari metalli dai minerali — Procedimenti siderurgici per la produzione della ghisa, del ferro e dell'acciaio.

2. Ghise — Classificazione delle ghise — Miscele — Sistemi vari di fusione, loro vantaggi ed inconvenienti — Indurimento e tempra della ghisa — Ghisa malleabile — Colladauzione della ghisa di 1ª fusione per getti di artiglieria e per parti di macchine — Acciaio — Produzione dell'acciaio in piccole e grandi masse — Acciai speciali — Collaudazione dell'acciaio — Ferro — Modo di ricavarlo dalla ghisa — Impiego e collaudazione.

3. Rame — Elettrometallurgia del rame — Requisiti del rame per getto di artiglierie — Collaudazione — Stagno, zinco di 1ª e 2ª fusione — Piombo — Antimonio — Alluminio — Sue proprietà.

4. Leghe metalliche bianche e gialle — Proprietà ed usi — Bronzi ed ottoni — Influenza delle proporzioni dei metalli primi — Bronzi ed ottoni con fosforo ed alluminio — Leghe di alluminio.

5. Proprietà fisico-meccaniche dei metalli per bocche da fuoco e proietti, loro determinazione — Influenza che possono avere sulle proprietà meccaniche e fisiche della ghisa, acciaio e bronzo, alcuni metalli e metalloidi — Analisi quantitative e qualitative.

6. Combustibili e materie prime impiegate nelle fonderie e nelle officine per la lavorazione delle bocche da fuoco e dei proietti — Condizioni cui debbono soddisfare, impurità che possono contenere, loro influenza nelle fondite e loro impiego — Analisi e collaudazioni — Preparazione dei combustibili gassosi — Tipi di gassogeni.

7. Terre per modellamento dei getti e loro collaudazione — Macinazione delle terre — Miscele e loro preparazione — Macchine ed attrezzi per modellamento — Vari sistemi di modellamento — Essiccamento delle forme e cautele da usarsi per evitare i difetti di fondita — Modellamento di bocche da fuoco di ghisa, di proietti ordinari e perforanti — Modellamento di getti artistici.

8. Forni — Principali sistemi in uso; loro requisiti per la fusione della ghisa, bronzo ed ottone — Forni a gas, ricuperativi di calore — Forni elettrici.

Materiali refrattari, loro proprietà, pratica collaudazione ed uso di ciascuno — Varie specie di intonaco per preservare il rivestimento refrattario — Guasti e riparazioni.

9. Fusioni — Condotta delle fusioni dei vari metalli — Getto delle artiglierie di ghise e di bronzo, in terra ed in pretelle — Getti di proietti ordinari ed induriti — Getti per parti varie — Scalpellamento ed ultimazione degli oggetti colati — Mezzi per rimediare ai difetti di fondita — Saldatura della ghisa, del bronzo e dello stagno con rifondite parziali — Sistemi in uso per fusione di getti artistici.

10. Fabbricazione di blocchi, tubi e cerchi per artiglierie — Influenza del calore, della tempera e ricottura — Difetti di fabbricazione — Prove meccaniche — Preparazione di leghe colla elettricità e loro proprietà.

11 Lavorazione delle bocche da fuoco e parti inerenti — Macchine utensili relative — Cerchiatura — Sistemi vari di rigatura ed operazioni relative — Allestimento degli anelli plastici e di tutte le parti di otturazione delle bocche da fuoco — Collaudazione e matricola delle artiglierie — Strumenti vari verificatori.

12. Lavorazione dei proietti — Macchine, utensili, congegni ed attrezzi — Caricamento dei proietti — Strumenti verificatori — Collaudazione.

13. Conoscenza particolareggiata di tutti i materiali che vengono allestiti nelle officine di costruzione e conoscenza sommaria dei principali materiali che si costruiscono negli altri stabilimenti d'artiglieria e genio.

Nozioni speciali
per i capi tecnici disegnatori, litografi e fotografi.

1. Conoscere bene il disegno di macchine, quello generico di architettura ed in particolare quello dei materiali di artiglieria, in proiezione ed in prospettiva, con applicazione delle ombre, con o senza acquarello; conoscere il disegno artistico in genere.

2. Conoscere bene il disegno topografico a penna ed all'acquarello.

3. Essere abili incisori sulla pietra nella riproduzione litografica ed autografica.

4. Avere conoscenza abbastanza estesa di geometria pratica.

5. Risoluzione dei principali problemi di geometria descrittiva — Intersezioni di piani — Intersezioni di superfici sfe-

riche con superfici coniche e cilindriche — Nozioni e questioni preliminari sulle superfici di rivoluzioni — Generalità e questioni preliminari sulle superfici rigate — Ombre — Prospettiva.

6. Dato un disegno da riprodursi, calcolare il preventivo di quanto può occorrere, sia in materiale che in tempo, per l'esecuzione del lavoro, seguendo per la riproduzione uno dei sistemi da indicarsi.

7. Conoscere bene le materie prime da usarsi nella stampa litografica — Loro proprietà ed impiego.

8. Conoscere perfettamente il processo da seguirsi nella stampa al torchio ed alla macchina, nel calco delle autografie e dei trasporti.

Avvertenze da aversi per riparare i possibili inconvenienti.

9. Nozioni circa i caratteri, costruzione e funzionamento delle varie macchine litografiche — Conoscere a sufficienza le macchine tipografiche, le macchine utensili e motrici.

10. Cromolitografia — Impasto dei colori — Precedenza dei colori e loro sovrapposizione.

Avvertenze da usarsi nelle mescolanze dei colori colle vernici.

11. Nozioni di ottica e di chimica in quanto possono trovare applicazione ai procedimenti fotografici e fotomeccanici.

12. Conoscere perfettamente le materie e le macchine impiegate nella fotografia.

13. Conoscere la teoria e la pratica dei vari processi fotografici e di quelli foto-meccanici.

14. Fotografia con luce artificiale.

15. Fotografia microscopica ed applicazione alla trasmissione di dispacci.

16. Caratteri dei disegni da riprodursi con la fotografia.

17. Stampa delle diverse riproduzioni ottenute coi procedimenti foto-meccanici.

18. Calcolo dei preventivi, sia pel materiale che pel tempo occorrenti all'esecuzione dei diversi lavori della specie.

19. Conoscenza sommaria dei principali materiali che si costruiscono negli stabilimenti d'artiglieria e genio.

PROGRAMMA N. 4.

Avvertenza. — Sui temi scritti che si riferiscono a questo programma i candidati dovranno essere chiamati a discutere dalla sotto-commissione esaminatrice prima di venire da questa classificati.

Capolavori per capitecnici da fabbriche d'armi e meccanico.

1. Dato il disegno di una parte d'arma (o di mitragliatrice o di altro materiale affine), stabilire, per allestirne una data quantità in un dato tempo: 1° le norme tecniche di costruzione; 2° il processo di lavorazione; 3° la specie, le dimensioni e la quantità delle materie prime occorrenti; 4° la specie ed il numero delle macchine; 5° il personale; 6° la spesa.

2. Date alcune armi (o mitragliatrici) usate e di differenti specie, eseguirne la verificazione e redigere un rapporto sul loro stato, annotando: 1° i guasti riscontrati; 2° la convenienza o meno di ripararle; 3° le riparazioni occorrenti; 4° il tempo e la spesa per eseguire dette riparazioni.

3. Calcolare e disegnare un progetto di macchina utensile da legname e da metalli. — Calcolare e progettare la trasformazione di una macchina per adattarla ad un lavoro diverso che quello cui è stato in origine destinata. — Calcolare e progettare una trasmissione o l'impianto di piccola officina adatta ad una prefissa specialità di lavorazione.

4. Compilare una richiesta per provvista di macchina o di materie prime indicando particolareggiatamente i requisiti della provvista, i modi di collaudazione e le specialità diverse a cui i materiali da provvedere devono soddisfare.

5 Dirigere la lavorazione di una parte di macchina qualsiasi, eseguire la collaudazione e farne riparare i difetti.

Capolavori per capitecnici fabbro fucinatore, fabbro legnaiuolo e meccanico.

1. Dirigere con abilità l'ultimazione di fucinatura e di limatura di una parte in acciaio ed in ferro del materiale d'artiglieria che presenti eccezionale difficoltà di esecuzione, ricevendo la parte digrossata.

2. Dirigere con abilità l'allestimento di un determinato lavoro in legno, che richiegga eccezionale precisione di aggiustaggio e l'applicazione al medesimo delle parti metalliche già ultimate.

3. Dato un disegno, saper calcolare il preventivo di quanto può occorrere in macchinario, personale, materiali, utensili ed i mezzi diversi per l'esecuzione del relativo lavoro in tempo determinato. Indicare quali sarebbero le macchine di uso comune che potrebbero sostituire le macchine speciali occorrenti

pel detto lavoro, e il modo di trasformarle, onde producano il lavoro richiesto dal tema.

4. Visitare un affusto in lamiera da riparare e redigere la nota delle riparazioni occorrenti al medesimo ed indicare il modo più speditivo ed economico di effettuarle.

5. Visitare un carro da riparare e redigere la nota delle riparazioni occorrenti al medesimo ed indicare il modo più speditivo ed economico di effettuarle.

6. Dato un disegno di una parte di materiale, determinare la forma più conveniente da dare allo stampo ed ai vari successivi stampi, per eseguirne la fucinazione.

7. Calcolare e disegnare un progetto di macchina — Utensile da legnami e da metalli — Calcolare e progettare la trasformazione di una macchina per adattarla ad un lavoro diverso da quello cui è stata in origine destinata — Calcolare e progettare una trasmissione o l'impianto di piccola officina adatta ad una prefissa specialità di lavorazione.

8. Compilare una richiesta per provvista di macchina o di materie prime, indicando particolareggiatamente i requisiti della provvista i modi della collaudazione e le specialità diverse a cui i materiali da provvedere devono soddisfare.

9. Dirigere la lavorazione di una parte di macchina qualsiasi, eseguirne la collaudazione e farne riparare i difetti.

Capolavori per capitecnici chimici.

1. Eseguire con precisione un'analisi chimica qualitativa e quantitativa di un corpo qualsiasi.

2. Compilare una richiesta per provvista di materiali inerenti al proprio servizio, indicando particolareggiatamente i requisiti della provvista, i modi di collaudazione e le specialità diverse a cui i materiali da provvedere devono soddisfare.

Capolavori per capitecnici polverista, pirotecnico e meccanico.

1. Fare il preventivo in personale, materiale e spesa per una data fabbricazione e lavorazione pirotecnica redigendo una relazione da cui risulti il modo di disporre le varie parti della lavorazione, il suo andamento e le misure precauzionali da prendersi.

2. Calcolare e disegnare un progetto di macchina-utensili da legname e da metalli — Calcolare e progettare la trasformazione di una macchina per adattarla ad un lavoro diverso da quello cui è stata in origine destinata — Calcolare e proget-

tare una trasmissione o l'impianto di una piccola officina adatta ad una prefissa specialità di lavorazione.

3. Compilare una richiesta per provvista di macchina o di materie prime indicando particolareggiatamente i requisiti della provvista, i modi della collaudazione e le specialità diverse a cui i materiali da provvedere devono soddisfare.

4. Dirigere la lavorazione in una parte di macchina qualsiasi, eseguire la collaudazione e farne riparare i difetti.

Capolavori per capitecnici fonditore, lavorazione e collaudazione di bocche da fuoco e meccanico.

1. Dato il disegno di un'artiglieria o di una parte di macchina, rispondere ragionatamente ad alcune delle seguenti questioni:

a) come devono essere fatti e sezionati tanto il modello che le forme d'anima e quali materiali si devono impiegare per costruirli;

b) quali mescolanze di terre occorrono per modellamento, e come devono essere le stufe pei getti in pretelle — Indicare come queste debbono essere fatte;

c) il modo con cui si dovrà eseguire il modellamento e la necessità o no di essiccare le forme;

d) con quali forme conviene eseguire la fusione del metallo, e quale caricamento occorre pel getto, tanto in peso totale, che ripartito nel peso dei vari metalli che dovranno costituire la lega o la miscela;

e) quale sarebbe la lega o la miscela più conveniente pel pezzo da fondere;

f) numero e qualità degli operai necessari all'esecuzione del lavoro, tempo che occorrerà impiegare, importo della mano d'opera, prezzo dell'oggetto fuso e sbavato.

2. Dirigere il modellamento e la fusione di un getto qualsiasi.

3. Dato il disegno di una bocca da fuoco o di una parte, stabilire le norme tecniche di costruzione per ogni singola operazione, la specie ed il quantitativo delle materie, il macchinario, il personale, il tempo e la spesa occorrenti.

4. Data una bocca da fuoco usata, eseguirne la verificazione e redigere un rapporto sul suo stato, annotando i guasti riscontrati ed accennando alla convenienza o non di ripararla e specificando il genere delle riparazioni che sarebbero da eseguirsi, il tempo occorrente e la spesa per compierle.

5. Dirigere una qualsiasi operazione inerente alla lavorazione di una bocca da fuoco ed eseguirne la verifica.

6. Calcolare e disegnare un progetto di macchina-utensile da legnami e da metalli — Calcolare e progettare la trasformazione di una macchina per adattarla ad un lavoro diverso da quello cui è stata in origine destinata — Calcolare e progettare una trasmissione o l'impianto di piccola officina adatta ad una prefissa specialità di lavorazione.

7. Compilare una richiesta per provvista di macchina o di materie prime indicando particolareggiatamente i requisiti della provvista, i modi di collaudazione e le specialità diverse a cui i materiali da provvedere devono soddisfare.

8. Dirigere la lavorazione di una parte di macchina qualsiasi, eseguirne la collauduzione e farne riparare i difetti.

Capolavori per capitecnici disegnatore, litografo e fotografo.

1. Eseguire con molta maestria un disegno o capolavoro sopra un tema da determinarsi dalla commissione in base al n. 1 del programma relativo;

2. Eseguire con molta maestria un disegno in autografia, incisione o litografia sopra un tema da determinarsi in base al n. 2 e 3 del programma relativo.

3. Eseguire con sufficiente maestria una riproduzione a senso del n. 13 del programma relativo.

4. Compilare una richiesta per provvista di materiali inerenti al proprio servizio indicando particolareggiatamente i requisiti della provvista, i modi di collaudazione e le specialità diverse a cui i materiali da provvedere devono soddisfare.

PROGRAMMA N. 5.

Nozioni speciali per l'esame speciale per la promozione a scelta.

Avvertenza. — La commissione avendo di mira il sensibile vantaggio di carriera che sarà per derivare al candidato dall'esito favorevole di questo esame, dovrà assicurarsi che egli possegga in modo completo le nozioni, oggetto del presente programma, dimostrando di essere al corrente del progresso delle industrie meccaniche nelle loro varie manifestazioni, specialmente in quanto queste hanno attinenza alle lavorazioni che si compiono negli stabilimenti militari, indipendentemente dalla specialità alla quale il candidato appartiene.

1. Proprietà e caratteri dei metalli impiegati nella costruzione dei materiali d'artiglieria e delle macchine — Loro composizione prove e collaudazioni — Prove macchine.

Influenza del calore sui metalli — Processi di lavorazione: fusione, fucinazione, stampatura, ricottura, tempera — Varii me-

todi per detti processi —Effetti che essi producono sui metalli: uso razionale di ciascuno di essi — Mezzi per impiegarli.

Proprietà dei legnami — Varie specie, caratteri, pregi e difetti dei legnami — Preparazione dei legnami, stagionatura, lisciviamento, essiccazione — Conservazione dei legnami.

Lavorazione dei metalli e dei legnami colle macchine utensili — Avvertenze per gli uni e per gli altri — Lavori di finitura — Spalmature, coloriture, verniciature; motivi per cui si eseguiscono; modo di eseguirle.

2. Avere buone conoscenze sulla proprietà e sull'impiego delle seguenti materie:

Acido solforico, alcool, biacca, carta, cartone, cuoiami, colla, caoutchou, colori, catrame, cordami, crini, canape in fili, glicerina gomma, lacca, olii vegetali e minerali, minio, smeriglio, setole telerie.

Modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie, e saperne eseguire bene la collaudazione.

3. Conoscere estesamente le macchine utensili che si impiegono sia per la lavorazione dei metalli che per quella dei legnami la loro verificazione, i difetti, il modo di correggerli, i guasti e le riparazioni ad essi relativi — Conoscenza delle macchine da cucire tele e cuoiami — Dar prova di essere al corrente dei perfezionamenti più recenti della meccanica industriale descrivendo le macchine più moderne di ciascuna specialità — Dar prova di conoscere in genere tutte le macchine per lavorazioni speciali in uso negli stabilimenti e laboratori d'artiglieria e del genio.

4. Potenza meccanica in una determinata quantità d'acqua — Ruote idrauliche — Turbine — Descrizione dei principali sistemi e perfezionamenti recenti in essi introdotti — Motori a pressione idraulica e macchine a colonna d'acqua — Applicazione delle varie specie di motori idraulici.

5. Caldaie a vapore — Descrizione dei vari sistemi — Loro vantaggi ed inconvenienti — Apparecchi d'osservazione — Manometro — Tubi e rubinetti del livello — Apparecchi di sicurezza — Esplosioni, loro cause e mezzi per prevenirle — Pompa alimentare — Iniettori — Superficie riscaldata — Superficie della griglia, dimensioni delle sbarre — Larghezza dei vani — Prove a freddo delle caldaie — Diversi sistemi dei forni e camini per le caldaie — Modo di regolare e condurre il fuoco — Tiraggio semplice e tiraggio forzato — Manutenzione delle caldaie — Combustibili industriali — Loro proprietà — Clas-

sificazione ed impiego — Calorico prodotto dai diversi combustibili.

6. Macchine a vapore motrici, fisse, semifisse, locomobili e locomotive stradali — Descrizione degli ordini che le compongono — Condizioni a cui tali organi devono soddisfare — Forza delle macchine — Forza nominale — Forza effettiva — Vari sistemi di macchine a vapore e perfezionamenti recenti in esse introdotti — Condensazioni ed espansione, loro vantaggi — Volume utile del condensatore — Quantità d'acqua necessaria per la condensazione — Pompa ad aria — Indicatore del vuoto — Regolatore della disrtibuzione — Volante — Calcolo del lavoro di una macchina a vapore senza espansione e ad espansione — Lavoro teorico e lavoro utile — Descrizione ed uso degli indicatori della misura del lavoro — Freno di Prony — Magli a vapore — Soffiere a vapore.

7. Condotta pratica delle macchine a vapore:

a) Mettere in movimento, precauzioni da prendere;

b) Trattamento della macchina durante il moto;

c) Fermare la macchina dal suo movimento;

d) Guasti a cui generalmente vanno soggette le macchine — Modo di ripararli e prevenirli.

8. Perfezionamenti moderni nelle parti delle trasmissioni — Assi — Puleggie — Manicotti — Cuscinetti — Lubrificazione.

9. Motori ad aria calda, a fuoco, a gas illuminante, a petrolio, a benzina ed a gas povero.

Conoscere i principali tipi di ciascuna specie e le loro caratteristiche (sia dal punto di vista del funzionamento che del rendimento).

Trasmissione del lavoro a distanza mediante l'aria compressa o rarefatta — Cenni sui motori ad aria compressa e su quelli ad aria rarefatta.

10. Nozioni di elettricità — Vantaggi dell'energia elettrica su quella meccanica negli usi industriali — Descrizione dei principali tipi (caratteristiche, impiego industriale, rendimento), dei generatori di elettricità — Pile accumulatori, macchine dinamo elettriche, a corrente continua, a corrente alternata, semplice o polifase.

Trasformatori, loro importanza ed impiego, rendimento.

Canalizzazioni e distribuzioni — Vari sistemi, loro caratteristiche, criteri per la scelta — Calcolo e rendimento della trasmissione — Motori a corrente continua — Impiego, regolazione e rendimento — Motori a corrente alternata semplice

e polifase — Sincroni ed asincroni — Impiego, regolazione e rendimento.

Illuminazione elettrica: ad incandescenza, ad arco, caratteristiche dei due sistemi, criteri per la scelta — Varie specie e tipi di lampade — Canalizzazione — Condizioni generali e particolari cui deve soddisfare un impianto di illuminazione elettrica — Vantaggi della luce elettrica — Apparecchi di segnalazione elettrica — Suonerie elettriche — Telefoni — Telegrafi — Cronografi — Esploditori — Apparecchi fotoelettrici.

Cenni sulla trazione elettrica, sulle applicazioni elettrochimiche ed elettro-metallurgiche, sui parafulmini e sui contatori elettrici.

Principali strumenti per misure elettriche industriali — Misure pratiche sulle pile, accumulatori, macchine dinamo elettriche, trasformatori e motori — Misure elettriche e fotometriche sulle lampade.

Misure speciali sulle reti di distribuzione.

11. Avere sufficiente conoscenza dei sistemi in uso per la fabbricazione delle sbarre per canne d'armi — Modo di eseguirne la collaudazione.

PROGRAMMA n. 6.

Capolavori speciali per la promozione a scelta.

Il candidato dovrà svolgere: in iscritto, praticamente od oralmente, a seconda della natura dei temi, una delle tesi, a sua scelta fra quelle che il presidente della commissione stabilirà per ciascuna specialità giusto il precedente programma n. 4, all'infuori di quello riguardante la specialità alla quale il candidato appartiene.

Avvertenza. — Le tesi dovranno essere comunicate contemporaneamente a tutti i candidati riuniti e sarà lasciato loro mezz'ora di tempo per decidere sulla scelta. Dichiarata questa, l'esame avrà senz'altro principio. Trattandosi di tesi da svolgere oralmente l'ordine di precedenza dei candidati nell'essere esaminati sarà determinato dalla sorte.

In questo caso i candidati, durante l'attesa prima di presentarsi alla commissione non potranno consultare nè testi nè memorie.

Per lo svolgimento scritto o pratico dei temi potrà invece concedersi l'uso di un memoriale tecnico e del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **102**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi ed al volume I delle istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria e la cavalleria**. — 25 aprile.

Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi (edizione 1904).

Pag. 4. — Nello specchio degli utensili e strumenti di verifica occorrenti ai corpi, *dopo le parole*: « 12ª-3138 — Verificatori della sporgenza della punta del percussore sul piano della testa del cilindro nelle armi mod. 91 » *aggiungere*:

« 12ª-S. N. — Congegno per riconoscere la profondità delle corrosioni nella camera di canne mod. 91 giunte al punto critico, misurando le protuberanze del bossolo . N. 1
12ª-3438 — Verificatore della forza di sollevamento dell'elevatore di armi mod. 91 . . . N. 1
12ª-3436 — Leva per il controllo del verificatore della forza sollevamento dell'elevatore di armi mod. 91 . . . . . N. 1 »

Pag. 22, § 40, quartultima riga. — *Sopprimere la parola*: « eventuali ».

Pag. 24, penultima riga. — *Dopo la parola*: « fondello », *aggiungere le parole*: « e della molla spirale di gancio d'arresto ».

Pag. 26, tredicesima riga. — *Dopo la parola*: « bottone », *aggiungere le parole*: « e per la molla d'alzo ».

Pag. 38, § 58. — *Sopprimere* le righe 13 e 14, e cioè:

« 2). Nel periodo di tre anni tutte le armi del deposito debbono, in massima, essere pulite e spalmate una volta ».

Cambiare i numeri « 3), 4), 5) » dei successivi alinea nei *seguenti*: « 2), 3), 4) ».

Pag. 60, § 86, quintultima riga. — *Sopprimere la parola*: « squadroni ».

Pag. 61. — Alla fine del § 86 *aggiungere*: « Gli squadroni hanno in custodia, fin dal tempo di pace, le cartucce che costituiscono la dotazione individuale di guerra degli uomini sotto le armi. Le cartucce occorrenti per l'equipaggiamento dei militari richiamati dal congedo sono conservate alla sede del deposito e tenute nel modo prescritto dal § 91 per ciò che riguarda il 2° gruppo ».

Pag. 62, § 91. — Dopo il primo comma *aggiungere:*

« I reggimenti di cavalleria conservano alla sede del corpo, e tengono in consegna, come sopra è detto, le munizioni occorrenti per le varie esercitazioni di tiro e per i servizi di guardia ».

Pag. 68. — Dopo il § 103 *aggiungere*:

« I reggimenti di cavalleria, per la conservazione delle dotazioni, si atterranno a quanto è prescritto dai §§ 86 e 91 ed i pacchetti di cartucce costituenti la dotazione individuale di guerra non sono dati in consegna permanente agli individui ».

Pag. 74, § 122. 1° comma, 2° periodo, *cambiarlo nel seguente:*

« I caricatori debbono essere incassati da soli, in modo che non si deformino durante il trasporto, cioè separati dai bossoli e dalle altre parti, ed all'uopo si osserveranno le norme contenute nell'appendice (n. 3) alla presente istruzione ».

Pag. 128, tariffa n. 1, art. 58. — Nella colonna Annotazioni *invece delle lettere:* « D F A* », *porre la lettera*: « M ».

Pag. 129, tariffa n. 1, art. 61. — Nella colonna Annotazioni, *dopo le lettere*: « D F A* », *porre le parole:* « La sostituzione della molla spirale del gaucio d'arresto può farsi anche presso il magazzino ».

Pag. 152, tariffa n. 3, art. 15, quartultima colonna. — *Inserire:*

« 0,13 (1) ». A piè di pagina *aggiungere*:

« (1) per le daghe d'artiglieria ».

Pag. 156, tariffa n. 3, art. 42 *bis*. — Nella colonna Annotazioni, *invece delle lettere*: « F A », *porre:* « D F A ».

Pag. 322. — Al 2° allinea del § 12 *sostituire il seguente*:

« Come si è detto però al § 41, si tollereranno in servizio i cilindri che presentano la rottura del beccuccio o della parte corrispondente alla scanalatura di uscita del dente del tubetto ».

Da inserirsi nel volume dopo la pagina 343:

APPENDICE N. 3.

Norme per l'imballaggio dei caricatori vuoti da spedirsi ai laboratori pirotecnici.

I caricatori per armi mod. 91, vuoti, verranno disposti nelle varie specie di casse per cartucce (7*-3543 e 3544) per file doppie e strati orizzontali. Ogni fila doppia sarà composta di:

Una fila inferiore di caricatori colle guance in alto nel senso della larghezza della cassa; una fila superiore di caricatori colle guance in basso, in modo che le guance di ogni caricatore

abbraccino le due guance a contatto di due caricatori contigui della fila inferiore.

Disposte tante file doppie per quanto lo consente la lunghezza della cassa, si sarà così formato il primo strato di caricatori; sopra di esso si procederà alla formazione di un secondo strato e così di seguito e per quanti ne permette l'altezza della cassa.

Superiormente all'ultimo strato di caricatori si metterà carta o stoppa in modo da ottenere un leggero forzamento col coperchio della cassa e conseguentemente un assestamento abbastanza sicuro di tutti i caricatori.

Con tale assestamento nella cassa (7ª-3543) si disporranno 7 strati di 11 file doppie (l'inferiore di 12 caricatori, la superiore di 11), cosicchè ogni strato comprenderà 253 caricatori e nella cassa stessa se ne allogheranno n. 1771. Nella cassa (7ª-3544) si disporranno 3 strati di 10 file doppie (l'inferiore di 31 caricatori, la superiore di 30) così che ogni strato comprenderà 610 caricatori e un quarto strato di 10 file semplici di 31 caricatori ognuna. Nella cassa completa si potranno allogare 2140 caricatori.

Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria, vol. I (ediz. 1898).

Pag. 65, art. 142. — *Dopo le parole:* « passano un'accurata ispezione alle armi e alle giberne », *aggiungere:*

« Si assicurano che le viti di culatta siano ben forzate, ecc. ».

Istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria, vol. I (ediz. 1899).

Pag. 76, art. 167. — *Dopo le parole*: « Passano un'accurata ispezione alle armi e alle bandoliere », *aggiungere:*

« Si assicurano che le viti di culatta siano ben forzate, ecc. »,

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **103**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Versamento dei caricatori per armi mod. 91, vuoti, ai laboratori pirotecnici.** — 26 aprile.

Il Ministero avverte che le disposizioni stabilite dall'*Atto* 170 del 1905, riflettenti il versamento dei bossoli per cartucce ai laboratori pirotecnici, debbono essere estese anche ai caricatori per armi mod. 91, vuoti, (7ª-2643).

Detti caricatori verranno assunti in carico per il loro reale peso (gr. 13 circa per ogni caricatore) alla categoria 10ª-1537 *Rottame di ottone diverso.*

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **104**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul cavallo**. — 26 aprile.

È stato pubblicato il volume II dell'*istruzione sul cavallo* per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, il quale sostituisce la parte II e III dell'*istruzione sul condurre* (edizione 1897), che resta pertanto abolita.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del volume di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo, tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del volume è di cent. 45.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **105**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme**. — 26 aprile.

Al n. 77 del regolamento sull'uniforme, in corrispondenza della 4ª riga, *prima delle parole*: « i sellai », *inserire*: « i conducenti di cavalleria ».

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **106**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni**. — 26 aprile.

Allo scopo di coordinare il riparto del Ministero in uffici e le attribuzioni dei medesimi, con le recenti disposizioni circa le attribuzioni affidate a S. E. il capo di stato maggiore dell'esercito, per semplificare le relazioni con gli ispettorati e per tenere conto di alcune varianti, che già da tempo erano state attuate in via d'esperimento, al riparto indicato nell'*Atto* 232 del *Giornale militare ufficiale* in data 31 luglio 1903 è sostituito, per ora, il seguente che andrà in vigore a datare dal 15 maggio p. v.

RIPARTO *dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici.*

RAMI DI SERVIZIO	DIVISIONI ED UFFICI	Sezioni
Segretariato generale . . .	Divisione gabinetto civile . .	3
	Divisione gabinetto militare .	3
	Divisione pensioni, economato e cassa	3
	Ufficio stampa	—
Direzione generale fanteria .	Ufficio affari generali . . .	—
	Divisione fanteria	3
	Ufficio tiro a segno ed educazione fisica	1
Ufficio personali e materiali di cavalleria.	—	1
Direzione generale ippica . .	Ufficio affari generali . . .	—
	Divisione ippica.	2
	Ufficio d'ispezione veterinaria.	—
Ufficio personali d'artiglieria.	—	1
Divisione artiglieria	—	3
Laboratorio fotolitografico. .	—	—
Ufficio personali del genio. .	—	1
Divisione genio.	—	3
Direzione generale servizi amministrativi.	Ufficio affari generali . . .	—
	Divisione assegni	3
	Divisione sussistenze. . . .	3
	Divisione vestiario ed equipaggiamento.	2
	Divisione personali amministrativi	2
	Divisione casermaggio e trasporti	2
Ufficio personali sanitari . .	—	—
Ufficio materiale sanitario. .	—	1
Direzione generale leve e truppa.	Ufficio affari generali. . . .	1
	Divisione 1ª leve	5
	Divisione 2ª leve	4
	Divisione truppa	3
	Divisione matricole	2
Direzione generale revisione dei conti.	Ufficio affari generali . . .	—
	Divisione ragioneria	4
	Divisione conti degli assegni .	2
	Divisione conti del materiale	3
	Divisione conti interni dei corpi	2

Riparto delle attribuzioni per divisioni, sezioni ed uffici.

SEGRETARIATO GENERALE.

Divisione gabinetto civile.

1ª Sezione.

Personale dello stato maggiore generale del R. esercito e della casa militare di S. M. e dei Reali Principi. — Affari specialmente riservati. — Corrispondenza del ministro e del sottosegretario di Stato. — Udienze. — Fatti accidentali.

2ª Sezione.

Trattazione dei ricorsi al Consiglio di Stato contro provvedimenti definitivi in materia di stato, d'avanzamento e di disciplina. — Personale di ruolo del Ministero. — Personale degli ufficiali incaricati della direzione di un servizio o di un ufficio del Ministero, e personale civile e militare comandato al Ministero.

3ª Sezione.

Giustizia militare e relativo personale. — Decorazioni. — Pensioni mauriziane. — Stato civile e testamento in campagna. — Orfanotrofio militare. — Istituto nazionale per le figlie dei militari. — Fondazioni di beneficenza in genere.

Divisione gabinetto militare.

1ª Sezione.

Comunicazione agli altri uffici degli ordini e direttive del ministro e sottosegretario circa gli argomenti trattati dalla sezione.

Stato degli ufficiali. — Avanzamento. — Note caratteristiche. — Regolamenti relativi alla disciplina e servizio. — Dislocazione e movimenti delle truppe. — Ordine pubblico. — Personale e servizio dell'istituto geografico. — Truppe coloniali ed all'estero. — Pratiche col comando del corpo di stato maggiore relative alle istruzioni militari. — Ufficiali a disposizione e fuori quadro. — Giornale militare e bollettino.

2ª Sezione.

Comunicazioni agli altri uffici degli ordini e direttive del ministro e sottosegretario relativi ad argomenti trattati dalla sezione.

Ordinamento dell'esercito e questioni di massima con esso collegate. — Circoscrizione territoriale. — Chiamate di classi e manifesti. — Concorso di agenti militarizzati. — Pratiche col comando del corpo di stato maggiore relative alla mobilitazione ed alla difesa dello Stato. — Polizia militare. — Viabilità. — Questioni tecnico-finanziarie aventi influenza sul bilancio. — Bilancio di previsione ed assestamento. — Direzione tecnica della tipografia ministeriale.

3ª Sezione.

Scuola di guerra. — Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio. — Accademia militare. — Scuola militare. — Scuola di applicazione di sanità militare. — Collegi militari. — Scuola centrale di tiro di fanteria. — Scuola di cavalleria. — Scuola magistrale militare di scherma. — Assegnazione degli ufficiali agli istituti, scuole e collegi. — Personale civile e militare insegnante. — Fondazioni di beneficenza relative agli istituti militari.

DIVISIONE PENSIONI, ECONOMATO E CASSA.

1ª Sezione.

Sussidi. — Biblioteche militari di presidio. — Personale di servizio. — Servizio interno.

2ª Sezione.

Collocamento a riposo e in riforma d'ufficiali, impiegati, militari di truppa ed operai. — Accertamento delle infermità provenienti da causa di servizio. — Assegni vitalizi ai veterani. — Archivi.

3ª Sezione.

Economato e cassa.

UFFICIO STAMPA.

Relazione con la stampa. — Direzione della *Rivista militare italiana*.

DIREZIONE GENERALE FANTERIA.

UFFICIO AFFARI GENERALI.

Servizio disciplinare. — Affari specialmente riservati. — Armi, bufetterie e materiali del gruppo C.

DIVISIONE FANTERIA.

1ª *Sezione.*

Nomine, destinazioni, aspettative, collocamenti in riforma, in posizione ausiliaria e a riposo, onorificenze, concorsi, destinazioni a cariche speciali ecc. per quanto riguarda il personale dei corpi mobili di fanteria.

2ª *Sezione.*

Avanzamento, destinazioni, aspettative, collocamenti in riforma, in posizione ausiliaria e a riposo, trasferimenti, onorificenze, ruoli ecc. per quanto riguarda il personale degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, dei distretti e del corpo invalidi e veterani. — Personale delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena. — Provvedimenti relativi ai matrimoni e alle licenze degli ufficiali amministrati dalla divisione. — Revisione delle note caratteristiche. — Servizio di archivio e dei libretti personali degli ufficiali amministrati dalla divisione.

3ª *Sezione.*

Ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva dell'arma dei carabinieri reali, dell'arma di fanteria e del personale dei distretti militari. — Bollettino di mobilitazione. — Ruolo dei quadrupedi di fanteria.

UFFICIO TIRO A SEGNO ED EDUCAZIONE FISICA.

Affari inerenti al tiro a segno nazionale. — Istituzioni per l'educazione fisica.

UFFICIO PERSONALI E MATERIALI DI CAVALLERIA.

Servizio disciplinare ed amministrazione del personale ufficiali (in servizio attivo permanente ed in congedo) dell'arma

di cavalleria escluso quello dei depositi di allevamento. — Corso di perfezionamento pei sottufficiali delle armi a cavallo. — Armi, bufetterie, bardature e materiali del gruppo C. — Corse militari. — Ruolo dei quadrupedi di cavalleria — Richieste alla direzione generale ippica per la rimonta dei quadrupedi di cavalleria.

DIREZIONE GENERALE IPPICA.

Ufficio affari generali.

Ordine interno della direzione. — Affari comuni a più uffici. — Statistica

Divisione ippica.

1ª *Sezione.*

Personale militare e civile dei depositi di allevamento cavalli. — Ordinamento ed amministrazione dei depositi. — Rimonta per l'esercito. — Cavalli di agevolezza. — Contratti.

2ª *Sezione.*

Foraggi per il servizio di pace e per la mobilitazione. — Paglia da lettiera per i quadrupedi di truppa. — Contratti. — Servizio contabile. — Rivista e requisizione quadrupedi e veicoli.

Ufficio d'ispezione veterinaria.

Consulenza tecnica — Studi sul servizio veterinario negli ltri eserciti. — Provvedimenti igienici e di polizia sanitaria. — Ispezione delle infermerie. — Esperimenti d'indole igienico-sanitario e terapeutico. — Sopraintendenza ai lavori del gabinetto di batteriologia. — Personale ufficiali in servizio attivo permanente ed in congedo del corpo veterinario.

UFFICIO PERSONALI D'ARTIGLIERIA.

Ufficiali d'artiglieria e delle fortezze in servizio attivo permanente ed in congedo, ed impiegati civili (ragionieri d'artiglieria, capi tecnici d'artiglieria e del genio, disegnatori). — Ordinamento, organici e mobilitazione d'artiglieria. — Ispezioni, regolamenti ed istruzioni d'artiglieria. — Scuole di tiro, esercitazioni e tiro preparato. — Ruolo dei quadrupedi d'artiglieria. — Richieste alla direzione generale ippica per la rimonta dei quadrupedi di artiglieria.

DIVISIONE ARTIGLIERIA.

1ª *Sezione.*

Materiale d'artiglieria. — Carreggio e bardature. — Guardabatteria nei forti.

2ª *Sezione.*

Armi portatili; bufetterie; materiali gruppo C dei corpi. (Per la fanteria, cavalleria e genio secondo le richieste dei competenti uffici). — Capi armaiuoli.

3ª *Sezione.*

Servizio amministrativo e contenzioso d'artiglieria. — Personale degli operai d'artiglieria. — Gestione delle somme da ricuperare. — Cambi di nomenclatura dei materiali. — Decreti di scarico e decisioni varie sugli scarichi. — Aggiunte e varianti ai regolamenti ed alle istruzioni sul servizio del materiale dell'arma. — Richieste per mandati di pagamento.

UFFICIO DEL LABORATORIO FOTO-LITOGRAFICO.

Laboratorio foto-litografico. — Rivista d'artiglieria e genio.

UFFICIO PERSONALI DEL GENIO.

Ufficiali del genio in servizio attivo permanente ed in congedo ed impiegati civili (ragionieri geometri ed assistenti locali del genio). — Ordinamento, organici e mobilitazione del genio. — Ispezioni, regolamenti ed istruzioni del genio. — Premio Henry. — Ruolo dei quadrupedi del genio. — Richieste alla direzione generale ippica per la rimonta dei quadrupedi del genio. — Colombi viaggiatori e guarda colombaia.

DIVISIONE GENIO.

1ª *Sezione.*

Edifici militari e servizio territoriale del genio. — Revisione delle contabilità dei lavori ad economia.

2ª *Sezione.*

Fortificazioni. — Servitù militari. — Materiale dei corpi.

3ª Sezione.

Servizio amministrativo e contenzioso degli immobili militari e dei lavori del genio militare.

DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI.

Ufficio affari generali.

Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni. — Affari generali di mobilitazione.

Divisione assegni.

1ª Sezione.

Stipendi ed assegni vari. — Spese per trasferte ed incarichi speciali. — Emolumenti a medici e veterinari civili. — Soprassoldi ai decorati. — Gratificazioni e sussidi a carico delle masse generali. — Anticipazioni di stipendio. — Cessioni, sequestri e pignoramenti per gli ufficiali ed impiegati civili delle amministrazioni dipendenti. — Liquidazione dei conti dei cessanti dal servizio. — Cassa ufficiali.

2ª Sezione.

Amministrazione interna dei corpi e delle scuole. — Situazioni finanziarie dei corpi. — Ispezioni amministrative. — Responsabilità degli agenti verso l'amministrazione. — Premi e medaglie per gare d'istruzioni.

3ª Sezione.

Anticipazioni degli assegni ai corpi e somministrazioni straordinarie di fondi. — Conto corrente col tesoro. — Compilazione, revisione ed interpretazione dei regolamenti amministrativi. — Pubblicazione delle decisioni di massima. — Fondi e dotazioni di cancelleria per la mobilitazione. — Modellario degli stampati. — Servizio della tipografia del reclusorio militare. — Concorso dei sindaci nell'invio dei militari sotto le armi. — Amministrazione delle truppe all'estero.

Divisione sussistenze.

1ª Sezione.

Approvvigionamenti di mobilitazione. — Studi e statistica relativi.

2ª Sezione.

Servizio viveri e pane pel R. esercito. — Contratti. — Acquisti ad economia. — Contenzioso.

3ª Sezione.

Servizio tecnico degli stabilimenti delle sussistenze. — Provvista di macchinari, attrezzi e generi per gli stabilimenti medesimi. — Derrate e materiali alle truppe all'estero. — Derrate e materiali di riserva (escluso il foraggio). — Anticipazioni e contabilità pei servizi delle sussistenze.

DIVISIONE VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO.

1ª Sezione.

Divisa della truppa. — Dotazioni di vestiario e di materiali di servizio generale e cucina. — Magazzini centrali. — Amministrazione del vestiario e dei materiali di servizio generale e cucina nei rapporti fra corpi e Stato. — Servizio ad economia. — Musiche. — Materiali per truppe all'estero.

2ª Sezione.

Appalti di robe di vestiario e di servizio generale e cucina. — Contratti. — Conti correnti coi provveditori. — Rendiconti verso lo Stato. — Servizio ad economia.

DIVISIONE PERSONALI AMMINISTRATIVI.

1ª Sezione.

Questioni di massima relative ai personali amministrati dalla divisione. — Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti. — Assistenti locali. — Impieghi ai sottufficiali ed agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

2ª Sezione.

Corpo di commissariato militare. — Corpo contabile militare. — Bollettino di mobilitazione.

DIVISIONE CASERMAGGIO E TRASPORTI.

1ª Sezione.

Casermaggio e combustile per la truppa. — Mobilia per gli uffici. — Illuminazione e pulizia delle fortezze e dei corpi di guardia. — Somministrazioni dei comuni.

2ª Sezione.

Ordinamento generale dei trasporti militari. — Convenzioni ferroviarie e marittime pel trasporto di persone, quadrupedi e materiali. — Convenzioni per i trasporti extraferrovia. — Disposizioni pei pagamenti. — Servizio postale e telegrafico.

UFFICIO PERSONALI SANITARI.

Ufficiali del corpo sanitario militare. — Farmacisti militari.

UFFICIO MATERIALE SANITARIO.

Amministrazione del materiale sanitario. — Servizio della farmacia centrale. — Risarcimenti danni personali per infortuni.

DIREZIONE GENERALE LEVE E TRUPPA.

UFFICIO AFFARI GENERALI.

(*Sezione*).

Leggi, regolamenti ed istruzioni relative al servizio della direzione generale. — Massimario della direzione. — Personale, ordine interno, archivio e copisteria della direzione generale. — Apertura e distribuzione del corriere. — Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni.

DIVISIONE 1ª LEVE.

1ª Sezione.

Operazioni di leva. — Contravvenzioni alla legge, abusi e frodi. — Questioni d'inscrizioni sulle liste di leva, di cittadinanza ed esclusioni. — Disposizioni di massima per la leva all'estero. — Uffici e commissari di leva.

2ª Sezione.

Ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva in materia di assegnazione alla 3ª categoria di inscritti residenti nel Regno ed all'estero (articolo 86 della legge). — Commissione per l'esame dei ricorsi. — Istanze in via di grazia.

3ª Sezione.

Ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva in materia di assegnazione alla 3ª categoria di inscritti residenti nel Regno ed all'estero (articoli 87 e 88 della legge). — Istanze in via di grazia.

4ª Sezione.

Ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva in materia di passaggi alla 3ª categoria dei militari residenti nel Regno ed all'estero. — Proscioglimento dal servizio in applicazione dell'art. 98 della legge. — Congedi anticipati per motivi di famiglia.

DIVISIONE 2ª LEVE.

1ª Sezione.

Statistica militare. — Conti di leva. — Relazione sulla leva. — Chiamata delle classi. — Tabelle di reclutamento. — Situazione della forza.

2ª Sezione.

Surrogazioni. — Arruolamenti volontari ordinari e di un anno. — Ritardo del servizio. — Passaggi di categoria.

3ª Sezione.

Visita per delegazione. — Riforme e rivedibilità. — Rassegne speciali e di rimando. — Renitenti. — Amnistie.

4ª Sezione.

Visita ed arruolamento degli inscritti all'estero. — Dispensa provvisoria e definitiva dal servizio degli inscritti all'estero e dei missionari. — Passaporti. — Revisione delle relazioni dei consoli.

DIVISIONE TRUPPA.

1ª Sezione.

Promozioni, licenze e matrimoni. — Riammissione in servizio. — Espulsioni. — Questioni di disciplina. — Ricorsi contro le retrocessioni dei sottufficiali pronunciate dai comandanti di corpo d'armata. — Movimenti di sottufficiali e di altri militari di truppa. — Affari diversi.

2ª Sezione.

Licenziamento di classi. — Sistemazione della forza in congedo. — Allievi ufficiali di complemento. — Allievi sergenti. — Chiamata delle classi per istruzione. — Impieghi civili ai sottufficiali. — Rafferme con soprassoldo.

3ª Sezione.

Rafferme con premio. — Bilanci. — Capitalizzazione ed indennità. — Atti di pignoramento. — Cessioni e procure. — Ex-surrogati ordinari ed ex-cambi.

DIVISIONE MATRICOLE.

1ª Sezione.

Matricola degli ufficiali ed impiegati. — Matricola dei militari cessati dal servizio. — Croce per anzianità di servizio. — Titoli nobiliari. — Annuario militare. — Campagne di guerra e relative medaglie.

2ª Sezione.

Matricola della truppa. — Informazioni sugli uomini di truppa. — Passaggi di classe alle milizie e congedi assoluti. — Questioni di ferma. — Disertori. — Matricola degli operai. — Ruoli matricolari dei comuni.

DIREZIONE GENERALE REVISIONE DEI CONTI.

Ufficio affari generali.

Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni.

Divisione ragioneria.

1ª Sezione.

Questioni generali di massima riguardanti il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. — Bilancio. — Conto consuntivo. — Situazione dei capitoli. — Conti delle pensioni. — Versamenti casuali. — Reintegri. — Statistica.

2ª Sezione.

Contabilità delle spese sui capitoli riguardanti i servizi di artiglieria, del genio e del tiro a segno e delle biblioteche militari. — Pagamento degli stipendi, assegni, gratificazioni, compensi e sussidi; delle spese casuali, di liti d'ufficio, di stampa, di cancelleria, di posta e telegrafo. — Rimborso di spese e trasferte speciali. — Conti delle pensioni a pagamento delle indennità per una sol volta in luogo di pensione. — Contabilità delle spese di giustizia e delle spese fisse. — Contabilità dei sussidi alle famiglie dei richiamati alle armi. — Cessioni del quinto dello stipendio degli impiegati dell'amministrazione centrale.

3ª Sezione.

Contabilità degli assegni ordinari ai corpi e personali del R. esercito. — Contabilità delle spese sui capitoli per le somministrazioni in natura; per le indennità eventuali, per i servizi di rimonta e del materiale sanitario; dell'istituto geografico. — Emissione di mandati di pagamento relativi a detti servizi.

4ª Sezione.

Variazioni nella consistenza del patrimonio dello Stato. — Conti dei contabili consegnatari del materiale. — Parificazione dei conti giudiziali dei consegnatari. — Situazioni patrimoniali. — Riscontro effettivo dei magazzini militari. — Revisione delle contabilità del materiale di artiglieria e del genio per contratti, minute spese, picchetti, trasferte, paghe operai. — Revisione delle contabilità del genio in materia ed in contanti, per minute spese e per le masse di economia. — Ricognizione dei mobili degli uffici del Ministero e di quelli territoriali.

DIVISIONE CONTI DEGLI ASSEGNI.

1ª Sezione.

Revisione dei prospetti della forza sotto le armi e delle relative variazioni. — Revisione e saldo dei rendiconti degli assegni ordinari.

2ª Sezione.

Revisione e saldo dei rendiconti degli assegni di viaggio, delle spese di vetture, delle indennità di residenza per gli impiegati civili in Roma, delle spese a carico degli altri Ministeri e dei conti giudiziali per le pensioni degli allievi della accademia e della scuola militare. — Revisione dei rendiconti per gli alloggi forniti dai comuni alle truppe; dei rendiconti delle commissioni di rimonta e di precettazione e rivista dei quadrupedi, dei rendiconti speciali del corpo di stato maggiore e dell'istituto geografico militare.

DIVISIONE CONTI DEL MATERIALE.

1ª Sezione.

Revisione delle contabilità dei materiali dei servizi amministrativi; dei rendiconti speciali per le spese dei materiali stessi; dei rendiconti delle spese pel servizio del corredo; delle contabilità della farmacia centrale, dei magazzini militari dell'istituto geografico militare e delle biblioteche militari.

2ª *Sezione.*

Revisione delle contabilità in contanti ed in materia degli stabilimenti delle sussistenze e dei magazzini di casermaggio; dei conti dazio degli stabilimenti suddetti e dei corpi; dei conti della macinazione ad impresa; delle derrate, della paglia e del combustibile acquistato dal commercio; delle spese di illuminazione, riscaldamento e pulizia dei comandi, uffici e corpi di guardia di presidio; dei conti in danaro dei magazzini centrali militari; delle contabilità dei depositi allevamento cavalli; delle imprese foraggio e delle imprese paglia e combustibile.

3ª *Sezione.*

Revisione delle contabilità dei trasporti del materiale dei servizi amministrativi, dell'artiglieria, del genio e dei corpi.

DIVISIONE CONTI INTERNI DEI CORPI.

1ª *Sezione.*

Revisione delle contabilità interne dei corpi stanziati nel territorio dei primi sei corpi d'armata. — Dati statistici delle spese relative alle varie masse.

2ª *Sezione.*

Revisione delle contabilità interne dei corpi stanziati nel territorio degli ultimi sei corpi d'armata. — Bilanci delle scuole e collegi militari e del corpo invalidi e veterani. — Massa vestiario. — Convenzioni dei capi sarti, capi calzolai, capi sellai e capi armaiuoli, in quanto, per questi ultimi, riguarda le riparazioni a carico delle masse interne.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **107**. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento nell'equitazione pei sottufficiali delle armi a cavallo, e corso militare di mascalcia.** — 27 aprile.

Nell'*Atto* 57 del 1906, al n. 25 è *sostituito* il seguente:

« 25. L'amministrazione del corso di perfezionamento nell'equitazione, e del corso di mascalcia sarà tenuta dalla scuola di cavalleria per proprio conto.

Per ogni sottufficiale ammesso al corso di equitazione sarà però dovuto alla scuola, dai corpi cui i sottufficiali appartengono, a compenso delle spese inerenti al corso stesso, un contributo fisso di L. 35, che verrà applicato, in uscita dai corpi ed in entrata alla scuola, per lire 20 alla massa cavalli e per lire 15 alla massa vestiario.

Per gli allievi maniscalchi del corso di mascalcia i corpi corrisponderanno alla scuola a carico della propria massa cavalli, un contributo di L. 0,50 per ogni giornata di presenza in servizio degli allievi, col quale la scuola stessa provvederà alle spese occorrenti per gli oggetti di vestiario speciali, per i libri, la cancelleria, il miglioramento del vitto, e la distribuzione di gratificazioni commisurate alle ore di lavoro ».

Il Ministro — L. MAJNONI.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 13ª 1906 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 maggio.

MARZO 11. — R. decreto che indice la V gara generale di tiro a segno per l'anno 1907, *pag.* 253.
» 22. — R. decreto n. 136 portante modificazioni al regolamento sullo stato dei sottufficiali, *pag.* 254.
MAGGIO 3. — Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, *pag.* 257.

Atto N. 108. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **R. decreto che indice la V gara generale di tiro a segno per l'anno 1907.** — 11 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Veduto l'articolo 15 della legge 2 luglio 1882, n. 883;
Veduto l'articolo 52 del regolamento 15 aprile 1883, n. 1324;
Veduta la legge 21 febbraio 1892, n. 58;
Veduto il R. decreto del 19 aprile 1896, n. 100, in forza del quale ha cessato di avere effetto il precedente R. decreto del 21 aprile 1895, n. 120;
Veduto il Nostro decreto 23 maggio 1901, n. 247;
Ritenuta la necessità di eseguire prossimamente la quinta gara generale di tiro a segno nazionale;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri dell'interno e della pubblica istruzione:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La quinta gara generale del tiro a segno nazionale avrà luogo in Roma nel periodo di tempo dal maggio al luglio dell'anno 1907.

Art. 2.

La organizzazione e la direzione della gara stessa è affidata alla commissione centrale del tiro a segno costituita col Nostro decreto 1° febbraio 1906, n. 38, coadiuvata dall'ufficio centrale del tiro a segno presso il Ministero della guerra.

Art. 3.

Alla spesa relativa sarà provveduto coi fondi inscritti nel capitolo « tiro a segno nazionale » del bilancio passivo del Ministero della guerra (esercizio finanziario 1905-906 e seguenti).

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1906.

VITTORIO EMANUELE.

L. MAJNONI.
SONNINO.
BOSELLI.

N. **108**. — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 136 portante modificazioni al regolamento sullo stato dei sottufficiali**. — 22 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il regolamento approvato con Nostro decreto 4 agosto 1904 n. 615 per la esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali;

Ritenuta la opportunità di delegare ai comandanti di corpo d'armata la facoltà di pronunciare la esonerazione e la retrocessione dal grado dei sottufficiali;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai §§ 115, 117, 168, 169, 170, 171, 173, 182, 183, 184, 185, 187 e 190 del precitato regolamento sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

« § 115. La retrocessione dei sottufficiali è pronunciata, per delegazione del ministro della guerra, dal comandante del corpo d'armata o dal comandante del R. corpo di truppe coloniali.

Però la retrocessione dei sottufficiali dei carabinieri reali è pronunciata, per delegazione del ministro della guerra, dal comandante generale dell'arma, tranne nel caso di mancanza commessa in complicità con sottufficiali d'altre armi e giudicata perciò da una commissione di disciplina divisionale, nella quale eventualità ogni determinazione in proposito spetta al comandante del corpo d'armata od al comandante del R. corpo di truppe coloniali ».

« § 117. Le commissioni di disciplina sono ordinate dal comandante della divisione militare su proposta gerarchica del comandante del corpo o di altre autorità a lui superiori, ovvero anche direttamente dal comandante del corpo d'armata o dal Ministro della guerra.

Per i sottufficiali dei reali carabinieri le commissioni di disciplina sono ordinate dal comandante generale dell'arma ».

« § 168. Qualunque sia il parere emesso dalla commissione, il comandante del corpo o della divisione spedisce, gerarchicamente, uno dei verbali della commissione, insieme con tutti i documenti relativi, al comandante del corpo d'armata o al comandante generale dell'arma dei carabinieri reali o al comandante del corpo delle truppe coloniali ».

« § 169. I comandanti di brigata e di divisione devono apporre il loro parere motivato sotto ai verbali delle commissioni di disciplina ».

« § 170. Il comandante del corpo d'armata, il comandante generale dei carabinieri o il comandante del R. corpo di truppe coloniali, esaminati gli atti della commissione, decide, sia ordinando che il sottufficiale venga retrocesso e stabilendo il corpo al quale deve essere trasferito, sia infliggendogli quella punizione disciplinare che stima conveniente ».

« § 171. Il parere della commissione di disciplina non può essere in nessun caso modificato che in favore del sottufficiale ».

« § 173. Le decisioni circa la validità del procedimento disciplinare, le dichiarazioni di nullità per vizio di forma, gli ordini di convocazione di una nuova commissione sono di competenza dei comandanti di corpo d'armata, del comandante generale dell'arma dei carabinieri o del comandante del R. corpo di truppe coloniali.

Contro le determinazioni di questi comandanti è però ammesso il ricorso in via gerarchica al ministro della guerra, il quale in seguito al ricorso potrà adottare tutti quei provvedimenti che riconosca opportuni, nei limiti peraltro indicati dal precedente § 171 ».

« § 182. La perdita del grado è dichiarata per delegazione del ministro della guerra, dal comandante del corpo d'armata, dal comandante generale dell'arma dei carabinieri o dal comandante del R. corpo di truppe coloniali; epperò ogni qual volta i comandanti di corpo o di deposito abbiano notizie di condanne di sottufficiali in servizio come in congedo, trasmetteranno copia della relativa sentenza e copia del foglio matricolare e caratteristico secondo i casi alle autorità suddette ».

« § 183. Se la condanna non implichi per se stessa la perdita del grado secondo il § 180, le autorità suddette, procuratisi i dati opportuni, possono secondo i casi ordinare la convocazione di una commissione di disciplina, per fare esaminare se il sottufficiale sia ancora meritevole di conservare un grado nell'esercito, ed all'uopo formulare il relativo quesito su cui essa dovrà pronunciarsi ».

« § 184. Spetta al comando degli stabilimenti di pena di informare le autorità predette dei casi previsti dal § 181 e di provocare la dichiarazione di perdita del grado pel sottufficiale ».

« § 185. Ogni qualvolta un'autorità militare venga a conoscenza che un sottufficiale in congedo illimitato abbia commesso un'azione disdicevole od indecorosa o contraria al carattere del suo grado od avversa alle istituzioni nazionali, ancorchè questa azione sia colpita dalla legge con pena che non importi la perdita del grado, ne informa gerarchicamente il comandante del corpo d'armata o il comandante generale dell'arma dei carabinieri o il comandante del R. corpo di truppe coloniali, affinchè esamini se il colpevole possa ritenersi ancora meritevole di conservare il grado o se debba essere sottoposto a giudizio disciplinare ».

« § 187. Le autorità predette ordinando la convocazione di una commissione di disciplina per accertare se il sottufficiale debba essere retrocesso dal grado formulano il quesito sul quale detta commissione deve deliberare, e designano il corpo o distaccamento presso il quale deve essere convocata e riunita ».

« § 190. La decisione spetta al comandante del corpo d'armata, al comandante generale dell'arma dei carabinieri o al comandante del R. corpo di truppe coloniali, a cui debbono rimettersi per via gerarchica tutti gli atti.

Contro la decisione di detti comandanti è però ammesso il ricorso in via gerarchica al ministro della guerra, il quale, in base al ricorso stesso, può prendere tutti quei provvedimenti che ritiene opportuni, nei limiti peraltro indicati dal precedente § 171 ».

Art. 2.

Al precitato regolamento è aggiunto il seguente paragrafo:

« § 78 *bis*. L'esonerazione di autorità dal grado è pronunciata, per delegazione del ministro della guerra, dal comandante del corpo d'armata, dal comandante generale dell'arma dei carabinieri reali o dal comandante del R. corpo di truppe coloniali ».

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1906.

VITTORIO EMANUELE.

L. MAJNONI.
SONNINO.

N. **110**. — RECLUTAMENTO. — **Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito**. — 3 maggio.

Al § 616 è *sostituito il seguente*:

« In massima non sono ammessi trasferimenti di militari di truppa se non per comprovate esigenze di servizio o di disciplina.

È fatta però eccezione pei sottufficiali anziani i quali possono chiedere, nel tempo e nei modi stabiliti dal Ministero, impieghi o destinazioni speciali.

Inoltre i comandanti di corpo potranno dar corso a domande di trasferimento di militari, rimasti alle armi dopo l'adempimento degli obblighi di leva, allorchè consti in modo sicuro che tali domande siano giustificate da gravissimi ed improscindibili interessi privati di natura permanente o da ragioni di salute della moglie o dei figli dei richiedenti, accertate dall'autorità medica militare.

Non saranno accolte le domande di coloro che non siano qualificati *ottimi* o *buoni con coefficiente 3* ».

Il Ministro — L. MAJNONI.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 14ª 1906 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 maggio.

APRILE 19. — Legge n. 135 che modifica l'articolo 123 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, *pag.* 259.
MAGGIO 7. — Disposizioni per la riscossione delle rendite delle masse speciali, e per la liquidazione delle eredità giacenti di militari defunti, *pag.* 260.
» 9. — Distintivi da militari addetti al servizio aereostatico, *pag.* 260.
» 9. — Depositi degli allievi della scuola militare aspiranti all'arma di cavalleria, *pag.* 261.
» 10. — Modificazioni della carretta da battaglione (11-57) per rendere le fiancate amovibili, e le stanghe in due pezzi, *pag.* 262.
» 10. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria, *pag.* 263.
» 10. — Quaderni e fascicoli di caricamento del parco d'artiglieria d'assedio, *pag.* 264.
» 10. — Ristampa del catalogo degli stampati, *pag.* 265.

Atto N. **111**. — PENSIONI — **Legge n. 135 che modifica l'articolo 123 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.** — 19 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 123 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è modificato come appresso:

Se un militare, figlio ed unico sostegno di un cieco o di un quinquagenario, o di padre o madre vedovi venisse a morte per le ragioni indicate all'art. 119, senza lasciare vedova o figli, i genitori avranno diritto alla pensione stessa che è assegnata alla vedova. Se i genitori saranno tutti e due viventi all'atto in cui sorge il diritto alla pensione, questa, in caso di decesso dell'uno, si consolida nel superstite.

Se il militare morto per le ragioni suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle nubili minorenni, avranno questi diritto al trattamento fissato dagli articoli 119, 120, 121 per i figli orfani di militari e in caso di decesso di alcuno di essi, la parte di questo è riversibile ai superstiti o al superstite che si trovi nelle condizioni sopracitate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1906.

VITTORIO EMANUELE.

L. LUZZATTI.

N. **112**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Disposizioni per la riscossione delle rendite delle masse speciali, e per la liquidazione delle eredità giacenti di militari defunti.** — 7 maggio.

Il Ministero ha determinato:

1° che i certificati di rendita rappresentanti i fondi delle masse speciali vengano custoditi nelle casse dei corpi cui appartengono, i quali, pertanto, dovranno curarne, direttamente, la riscossione degli interessi.

I certificati di rendita attualmente in consegna all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari dovranno, quindi, a cura di questo, essere subito rimessi ai corpi interessati.

2° che tutti gli atti necessari per il versamento alla cassa dei depositi e prestiti dell'importo delle eredità giacenti dei militari defunti vengano, da ora innanzi, fatti direttamente dai corpi cui i militari appartenevano.

Nei sensi suesposti s'intendono modificati i §§ 1209, 1250, 2212, 2358-*d*) e 2358-*g*) del regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **113**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivi da militari addetti al servizio aereostatico**. — (Con una tavola di disegno) (1). — 9 maggio.

È adottato per i militari di truppa del riparto aereostieri della brigata specialisti del 3° reggimento genio, uno speciale distintivo da portarsi, verticalmente, sulla manica sinistra del cappotto e della giubba di panno.

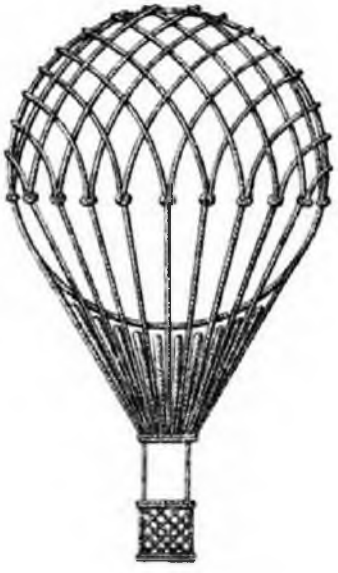
Il distintivo è formato:

per i sottufficiali: da un globo, rappresentato da un disco rilevato in tessuto d'argento, con rete, attacchi e navicella in ricamo d'oro, su panno nero;

---

(1) La tavola di disegno verrà unita ad una prossima dispensa.

Distintivo per aereostieri.



Scala di 1 : 1

Lab. foto-lit. Ministr. Guerra



per i caporali e soldati: da un globo, rappresentato da un disco di seta bianca, con rete, attacchi e navicella in lana rossa, su panno turchino da vestiario.

Il Ministero provvederà per la distribuzione dei relativi campioni al 3° reggimento genio.

Alla categoria I del *nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi* sono fatte le seguenti aggiunte:

N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		*Annotazioni*
624	Distintivi da sottufficiali aereostieri	N.	1	10	
625	Distintivi da caporali e soldati aereostieri	»	»	45	

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **114**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Depositi degli allievi della scuola militare aspiranti all'arma di cavalleria**. — 9 maggio.

I depositi degli allievi della scuola militare per l'acquisto di cavalli e bardature, anzichè nella cassa dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari saranno fatti, d'ora innanzi, presso la scuola militare, cui spetterà custodirli fino a che gli allievi sieno nominati sottotenenti.

I depositi in titoli di rendita saranno dalla scuola militare conservati nella cassa di riserva; l'importo dei depositi in contanti sarà versato in tesoreria colle norme del § 1022 del regolamento d'amministrazione.

Avvenuta la nomina degli allievi a sottotenenti, la scuola militare passerà alla scuola di cavalleria i rispettivi titoli di rendita, che parimenti saranno quivi custoditi nella cassa di riserva, e le accrediterà l'importo dei depositi in contanti.

I comandanti delle due scuole prenderanno le necessarie precauzioni per la sicurezza dei depositi, facendo eseguire gli adattamenti dei locali e simili che possano occorrere.

I depositi attualmente esistenti presso l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari saranno da questo passati alla

scuola militare, trasmettendole i certificati di rendita e accreditandole le somme corrispondenti ai depositi in contanti.

In questo senso s'intendono modificati il § 2358 *h* del regolamento d'amministrazione, e i numeri 111 e 114 del regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **115**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Modificazioni della carretta da battaglione (11-57) per rendere le fiancate amovibili, e le stanghe in due pezzi.** — 10 maggio.

In seguito ad appositi esperimenti si è riconosciuto che la carretta da battaglione (11-57) può agevolmente essere ridotta a fiancate amovibili, ed avere ciascuna stanga divisa in due pezzi con che si ottiene una economia nelle spese di trasporto, ed anche un risparmio nelle spese necessarie per la riparazione sia delle stanghe che delle fiancate.

Il Ministero pertanto ha determinato di adottare le modificazioni in parola; e per mandarle ad effetto stabilisce quanto segue:

1. D'ora in avanti i corpi che hanno in carico carrette da battaglione (11-57) dovranno farle ridurre a fiancate amovibili tutte le volte che occorra cambiare in esse entrambe le stanghe, sia perchè rotte, sia perchè deteriorate in modo da non essere ulteriormente servibili.

2. Le carrette così modificate dovranno poi essere sempre spedite per ferrovia a peso, e non come veicoli, attenendosi alle istruzioni che fanno seguito al presente *Atto*.

L'istruzione relativa alle modificazioni di cui sopra verrà pubblicata nella « Raccolta delle disposizioni speciali per l'artiglieria ».

Il Ministro — L. MAJNONI.

ISTRUZIONE *sul modo di smontare la carretta da battaglione a fiancate amovibili quando devesi spedire per ferrovia.*

1. *Scitare* i 32 dadi a vite delle 16 staffe dei mastaloni delle fiancate, togliere le 16 controstaffe ed abbattere le due fiancate una sull'altra sul fondo della carretta, senza cambiarle di posizione, cioè lasciando l'estremità inferiore dei mastaloni vol-

tata verso le rispettive staffe a vite, e assicurare le due fiancate in questa posizione con stracci e con corde, servendosi di una chiave per dadi, e di una tanaglia per piombini.

2. *Introdurre* nuovamente le 16 controstaffe nelle loro rispettive posizioni e riavvitare i 32 dadi fino al fondo dell'avvitatura dei gambi, delle staffe a vite.

3. *Togliere* le due ruote.

4. *Togliere* dalla sala e introdurre nel cassettino i 2 acciarini, i 2 piattini ed i 2 girelloni.

5. *Avviluppare* con stracci e poi legarli con spago i gambi a vite delle staffe dei mastaloni e le estremità dei fusi di sala.

ISTRUZIONE *sul modo di rimontare la carretta da battaglione quando si riceve scomposta.*

1. *Togliere* l'imballaggio, svitare i 32 dadi a vite delle staffe dei mastaloni e togliere le 16 controstaffe, servendosi di una chiave per dadi.

2. *Rialzare* le fiancate appoggiate sul fondo della carretta, introdurre l'estremità inferiore dei mastaloni fra i gambi a vite delle rispettive staffe, introdurre le 16 controstaffe nelle loro posizioni e riavvitare i 32 dadi a vite.

3. *Togliere* dal cassettino i 2 acciarini, i 2 piattini ed i 2 girelloni, introdurre i due girelloni, uno per fuso di sala, le due ruote, i due piattini e per ultimo i due acciarini.

N. **116.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche di artiglieria.** — 10 maggio.

13ª serie di aggiunte e varianti al *Prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni* (edizione 1894).

Pag. 8, colonna 1ª, riga 1ª, *cancellare*: « Alcool fino (alcool etilico) » *e sostituire*: « Alcool assoluto ».

3ª serie di aggiunte e varianti alle *Tavole di tiro del cannone da 149 G su affusto d'assedio da difesa e da difesa per cannoniera minima e del cannone da 149 A a sfera* (edizione 1900).

Pag. VI. Allo specchio: *Caricamento e peso dei proietti*, nella colonna: « Palla » *cancellare*: « 0,690 *e* 1,000 » *e sostituire rispettivamente*: « (2) *e* « (3) ».

A detto specchio, ultima riga, *cancellare*: « Peso totale » *e sostituire*: « Peso del proietto pronto per lo sparo ».

A piè di pagina *aggiungere*:

« (2) La palla ha un caricamento interno inerte di kg. 0,590 di sabbia.

(3) La palla è sempre munita del tappo di ferro a vite per palle del peso di kg. 1,100 ».

Pag. VII, righe 2ª e 3ª, *cancellare*: « Spoletta a percussione per palle kg. 1,00 » *e sostituire*: « (1) ».

A piè di pagina *aggiungere*:

« (1) La palla è munita del tappo di ferro a vite per palle e per granate da 280, kg. 1,100 ».

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **117**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Quaderni e fascicoli di caricamento del parco d'artiglieria d'assedio**. — 10 maggio.

Sono stati pubblicati alcuni quaderni e fascicoli di caricamento del parco d'artiglieria d'assedio.

L'elenco dei medesimi sarà comunicato ai comandanti di corpo d'armata, cui i comandi, corpi ed uffici si rivolgeranno per conoscere l'elenco stesso ed i prezzi delle singole pubblicazioni.

Le richieste delle pubblicazioni suddette saranno rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari dalle autorità e nel modo qui di seguito indicato:

Quaderni.

Attenersi analogamente a quanto è stabilito dall'*Atto* 21 del corrente anno.

Fascicoli.

Essi saranno richiesti solo dalla direzione d'artiglieria di Piacenza nel numero indicatole dal comando del IV corpo d'armata.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari richiederà al Ministero (ufficio personali d'artiglieria) le pubblicazioni occorrenti per le distribuzioni da effettuare a mente del presente *Atto*.

Le spese di stampa saranno a carico della massa generale del predetto ufficio d'amministrazione che si reintegrerà delle spese stesse con le distribuzioni che farà alle varie autorità.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **118.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ristampa del catalogo degli stampati.** — 10 maggio.

È stato provveduto alla ristampa del *Catalogo degli stampati ad uso del R. esercito*, del quale saranno, per cura del comando del 2° reclusorio militare, distribuite gratuitamente due copie (una per l'ufficio di maggiorità ed una per l'ufficio d'amministrazione) a tutti i reggimenti, alle legioni carabinieri reali, ai distretti militari di 1ª classe ed agli ospedali militari principali; ed una copia ai distretti militari di 2ª classe, alla brigata d'artiglieria da montagna del Veneto, alla brigata d'artiglieria da costa della Sardegna, alla brigata ferrovieri del genio, ed a tutti gli altri comandi ed uffici.

Con la presente ristampa del *catalogo* resta abolita quella del 1° gennaio 1899, stata annunciata con l'*Atto* 10 dello stesso anno.

I nuovi prezzi degli stampati segnati nel *catalogo* s'intenderanno in vigore dal 1° marzo 1906.

Insieme col *catalogo* verrà distribuito un *prospetto* dei modelli che hanno cambiato di numero, in base al quale i corpi eseguiranno le conseguenti modificazioni alle relative disposizioni regolamentari.

Il Ministro — L. MAJNONI.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

NSA 15° 1906 PARTE 1ª

ORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 maggio.

APRILE 26. — R. decreto n. 168 per nomina del presidente della commissione esecutiva delle leggi pei veterani e della commissione per il riconoscimento della campagna dell'agro romano, *pag.* 267.

MAGGIO 15. — Esame d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici, *pag.* 268.

» 17. — Disposizioni relative a domande per titoli nobiliari, *pag.* 280.

» 18. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione, *pag.* 290.

» 19. — Destinazione di ufficiali alle scuole militari, *pag.* 306.

Atto N. **119.** — PENSIONI — **R. decreto n. 168 per nomina del presidente della commissione esecutiva delle leggi pei veterani e della commissione per il riconoscimento della campagna dell'agro romano.** — 26 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi pei veterani 1848-49 approvato con R. decreto 9 giugno 1898, n. 274;
Visto il Nostro decreto 18 gennaio 1880, n. 5246;
Vista la legge 8 luglio 1904, n. 341;
Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 431;
Visto il Nostro decreto 18 febbraio 1900, n. 53;
Vista la legge 8 luglio 1904, n. 340;
Visto il Nostro decreto 17 novembre 1904, n. 612;
Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, del tesoro e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono accettate le volontarie dimissioni dalla carica di presidente della commissione permanente per l'esecuzione delle leggi pei veterani e della commissione per il riconoscimento della campagna di guerra dell'agro romano nel 1867 presentate dal tenente generale in posizione ausiliaria Racagni cav. Felice, senatore del Regno.

Art. 2.

Il tenente generale in posizione di servizio ausiliario Sismondo cav. Felice, senatore del Regno, è nominato presidente delle predette commissioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spet servarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1906.

VITTORIO EMANUELE.

L. MAJNONI.
L. LUZZATTI.
C. MIRABELLO.

N. **120**. — AVANZAMENTO. — **Esame d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici.** — 15 maggio.

1. Al § 2 dell'*Atto* 15 del 1902 è *sostituito il seguente:*

Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti medici.

14. L'esame di idoneità all'avanzamento ad anzianità (o parte preliminare dell'esame di idoneità all'avanzamento a scelta) per i capitani medici verte sulle materie indicate nel programma n. 1 e consiste nelle seguenti prove così raggruppate:

1° GRUPPO.

Prova unica. — Amministrazione, servizio sanitario in guerra ed operazioni per la mobilitazione.

2° GRUPPO.

Prova unica. — Anatomia, patologia e operazioni chirurgiche.

3° GRUPPO.

Prova 1ª. — Esame di clinica medica o chirurgica.
Prova 2ª. — Esame di medicina legale militare.

15. L'esame di idoneità all'avanzamento ad anzianità (o parte preliminare dell'esame di idoneità all'avanzamento a scelta) per i tenenti medici verte sulle materie indicate nel programma n. 2 e consiste nelle seguenti prove così raggruppate:

1° GRUPPO.

Prova 1ª. — Chirurgia e servizio sanitario in guerra.
Prova 2ª. — Igiene militare.

2° GRUPPO.

Prova 1ª. — Anatomia chirurgica.
Prova 2ª. — Operazioni chirurgiche.

3° GRUPPO.

Prova 1ª — Esame di clinica medica o clinica chirurgica.
Prova 2ª. — Esame di medicina legale militare.
16. (Identico).
17. (Identico).
18. (Identico).

2. Nella parte intitolata **PROGRAMMI**, ai programmi n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 sono sostituiti rispettivamente i seguenti:

PROGRAMMA N. 1.

Esame d'idoneità all'avanzamento ad anzianità, o parte preliminare dell'esame d'idoneità all'avanzamento a scelta, dei capitani medici.

1° GRUPPO.

PROVA UNICA. — *Amministrazione, servizio sanitario in guerra ed operazioni per la mobilitazione.*

Specie della prova: Orale.
Durata della prova: Mezz'ora complessivamente.

a) *Amministrazione.*

1. Composizione dei consigli d'amministrazione, loro agenti ed attribuzioni — Adunanze e deliberazioni di detti consigli.
2. Responsabilità dei consigli d'amministrazione e dei loro agenti.
3. Operazioni di cassa.
4. Assegni degli ufficiali e della truppa.
5. Spese per gli uffici e per i servizi diversi.
6. Ordinamento dei magazzini.
7. Operazioni intorno ai vaglia postali, cartoline vaglia e libretti postali di risparmio della truppa per quanto riguarda la cassa corrente.
8. Disposizioni amministrative per gli ospedali militari, infermerie, ecc.

9. Ordinamento del servizio matricolare per gli ufficiali ed impiegati.

10. Matricola della truppa e disposizioni comuni.

N.B. — Per la conoscenza delle suddette cognizioni vegasi il regolamento d'amministrazione al libro 1° titolo 1° e 2 libro 5° titoli 1°, 2°, 4°, 6° e 13°, libro 6° titolo 5° e l'istruzio per le matricole del R. esercito.

b) *Servizio sanitario in guerra.*

1. Ordinamento del servizio sanitario in guerra (generalità, dipendenza delle direzioni e degli uffici di sanità, dipendenza degli organi esecutivi del servizio sanitario).

2. Organi direttivi e loro attribuzioni presso l'intendenza generale, le armate, i corpi d'armata e le divisioni.

3. Organi esecutivi e loro funzioni presso i corpi (ufficiali medici e personale sanitario di truppa).

4. Id. id. presso le sezioni di sanità.

5. Id. id presso gli ospedali di campo.

6. Stabilimenti sanitari di riserva, servizio sanitario delle piazze forti e nei gruppi di forti isolati, disinfezioni, depositi di materiale sanitario.

7. Trasporto dei feriti e malati in guerra (treni ospedali, treni attrezzati, treni improvvisati, ambulanze fluviali, soccorsi medici a militari viaggianti sulle ferrovie).

8. Servizio volontario delle associazioni di soccorso — Convenzione di Ginevra.

c) *Mobilitazione.*

1. Istruzioni riservate di mobilitazione, indice di mobilitazione e tabelle di reclutamento.

2. Tomi I, II e III di mobilitazione.

3. Specchi di caricamento delle unità sanitarie di mobilitazione ed istruzione per l'impianto di ospedali di riserva in tempo di mobilitazione.

4. Personale sanitario per la mobilitazione dei servizi di sanità di un corpo d'armata (ufficiali medici, contabili, farmacisti, aiutanti, infermieri, portaferiti) operazioni occorrenti — Luoghi di formazione e di riunione delle unità sanitarie.

5. Progetto di mobilitazione per il servizio sanitario della zona avanzata presso le truppe mobili e territoriali.

2° GRUPPO.

PROVA UNICA. — *Anatomia, patologia e operazioni chirurgiche.*

Specie della prova. — Orale e pratica.

Durata della prova. — È stabilita caso per caso dalla sottocommissione esaminatrice.

Modalità: Questa prova ha luogo nella sala anatomica dell'ospedale militare.

Il candidato, estratto a sorte un numero dei temi sotto indicati, descrive minutamente la regione sulla quale cade l'operazione chirurgica, accenna alle malattie e lesioni, per le quali l'operazione è indicata, con speciale riguardo alle lesioni possibili per le diverse armi usate in guerra, e accenna pure ai principali processi operativi, facendo risaltare i vantaggi di quello che intende attuare. Procede quindi sul cadavere all'operazione completandola fino all'atto della medicazione, che non deve essere fatta, e parla infine della cura post-operativa.

Quando nel tema sono comprese parecchie operazioni, la commissione fissa fin da principio dell'esame quella o quelle che il candidato deve eseguire: essa fa tutte le interrogazioni che crede convenienti.

1. Allacciatura della carotide comune, della carotide esterna, della succlavia.
2. Allacciatura dell'arteria ascellare, dell'omerale, delle due arterie dell'avambraccio, dell'arcata palmare superficiale.
3. Allacciatura dell'iliaca esterna, della femorale, della poplitea.
4. Amputazioni nella continuità degli arti superiori.
5. Disarticolazione della spalla, del gomito, della mano.
6. Disarticolazione carpo-metacarpea del pollice, del mignolo, delle ultime quattro dita.
7. Resezione della spalla, del gomito, della mano.
8. Amputazioni nella continuità degli arti inferiori.
9. Disarticolazione della coscia, del ginocchio, del piede.
10. Disarticolazioni parziali del piede.
11. Resezione della coscia, del ginocchio, del piede.
12. Trapanazione del cranio, craniectomia, trapanazione dell'apofisi mastoide.
13. Apertura dell'antro mastoideo, del seno mascellare, del seno frontale.

14. Resezione della mascella superiore, della metà dell'inferiore.
15. Enucleazione o esenterazione del bulbo oculare.
16. Neurorrafia e tenorrafia.
17. Resezione dei nervi sopraorbitali, sottoorbitali, mascellare inferiore.
18. Tracheotomia e laringo-fessura, esofagotomia.
19. Resezione costale ed operazione dell'empiema.
20. Laparotomia e suture intestinali.
21. Gastrotomia — Gastrorrafia.
22. Appendicectomia — Resezione dell'intestino.
23. Erniotomia — Operazione per la cura radicale dell'ernia inguinale e crurale.
24. Incisioni lombari — nefrotomia — colecistotomia.
25. Punzione della vescica — cistotomia soprapubica, cateterismo retrogrado.
26. Orchiectomia — uretrotomia esterna — o interna.

3° GRUPPO.

PROVA 1ª. — *Esame di clinica medica o chirurgica.*

Specie della prova: Pratica.
Durata della prova: È stabilita, caso per caso, dalla sottocommissione esaminatrice.
Modalità: Questa prova ha luogo al letto del malato all'ospedale militare.

Da una serie di malati rispettivamente corrispondenti a malattie mediche od a malattie chirurgiche, oftalmiche e veneree il candidato estrae a sorte un numero, procede all'esame del malato, e, rispondendo alle analoghe interrogazioni della sottocommissione, fa la diagnosi e tratta la prognosi e la cura della malattia.

Per cura della direzione dell'ospedale sono tenuti pronti tutti i sussidi diagnostici, che si reputano necessari (esame con la elettricità, coll'oftalmoscopio, l'otoscopio, il laringoscopio, esame chimico e microscopico delle urine, esame microscopico degli sputi, del vomito, esami diversi del sangue, ecc.).

PROVA 2ª — *Esame di medicina legale militare.*

Specie della prova: Scritta.
Durata della prova: È stabilita, caso per caso, dalla sottocommissione esaminatrice.

Modalità: La sottocommissione prende gli opportuni concerti col direttore dell'ospedale, e sceglie un numero di casi nei quali o per infermità, o per imperfezioni, occorre dare un giudizio medico legale.

Il candidato alla presenza della sottocommissione, estratto a sorte un numero corrispondente ad uno dei casi scelti, visita l'individuo, quindi compila il relativo documento medico legale nella forma prescritta per la compilazione dei certificati medico-legali dall'articolo 49 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Sono forniti ai candidati l'elenco delle infermità esimenti dal servizio militare, la legge, il regolamento e l'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, e tutti gli strumenti di diagnostica occorrenti a ciascun caso.

La commissione, allontanato il candidato, procederà alla lettura della relazione, indi alla votazione.

PROGRAMMA N. 2.

Esame di idoneità all'avanzamento ad anzianità, o parte preliminare dell'esame di idoneità all'avanzamento a scelta, dei tenenti medici.

1° GRUPPO.

PROVA 1ª — *Chirurgia e servizio sanitario in guerra.*

Specie della prova: Orale.

Durata della prova: Quindici minuti per ciascuna tesi.

Modalità: Il candidato svolge una tesi estratta a sorte, rispondendo anche a tutte le interrogazioni, che la sottocommissione crede di fargli in argomento.

TESI.

1. Armi da fuoco moderne e loro proiettili — Influenza delle moderne armi da fuoco pel numero dei feriti e sulla forma e gravità delle ferite — Proporzione dei morti ai feriti, dei feriti leggeri ai gravi, dei feriti trasportabili ai non trasportabili — Dati statistici di confronto colle guerre antecedenti — Ferite d'arma bianca.

Azione dei proiettili delle moderne armi da fuoco sul corpo umano — Ferite delle parti molli, pelle, aponevrosi, muscoli, ten-

dini — Lesioni dei vasi e dei nervi — Lesioni delle ossa e delle articolazioni.

3. Norme generali per la cura delle ferite d'arma da fuoco nelle varie formazioni sanitarie di guerra. — Esplorazione ed altri mezzi diagnostici delle ferite — Asepsi ed antisepsi.

4. Ricerca del proiettile ed estrazione dei corpi estranei — Soccorsi d'urgenza nelle complicazioni immediate delle ferite — Anestesia locale e generale in guerra.

5. Emorragie, emostasia provvisoria e definitiva.

6. Cura conservativa-aspettante, conservativa-operativa e demolitrice nelle lesioni delle ossa e delle articolazioni.

7. Complicazioni nel decorso delle ferite per arma da fuoco. Infezioni piogene locali (flemmone, linfangioite, linfadenite, risipola, arterite e flebite purulenta, osteomielite infettiva acuta).

Infezioni piogene generali.

Cangrena d'ospedale.

Tetano e trisma.

8. Ferite per arma da fuoco del capo e della faccia.

9. Id. id. del collo e della colonna vertebrale.

10. Id. id. del torace e dei visceri contenutivi.

11. Id. id. dell'addome id. id.

12. Id. id. del bacino id. id.

13. Id. id. delle estremità superiori.

14. Id. id. delle estremità inferiori.

15. Servizio sanitario in guerra: Scopo ed ordinamento, formazione delle unità sanitarie in personale e materiale — Mobilitazione dei servizi sanitari.

16. Servizio sanitario presso i corpi di truppa — Posti di medicazione — Sgombro dei feriti sui posti di medicazione, sui luoghi di riunione, sulle sezioni di sanità — Mezzi di trasporto — Ospedalizzazione in sito dei feriti non trasportabili e mezzi per effettuarla.

17. Funzionamento del servizio sanitario negli stabilimenti di 1ª linea; sezioni di sanità ed ospedali da campo.

18. Funzionamento del servizio sanitario negli stabilimenti di 2ª linea — Ospedali da campo assegnati alle armate, ospedali da guerra della Croce rossa, ospedali civili e militari, infermerie di tappe, posti di soccorso, depositi di materiale sanitario.

19. Servizio di sgombro dei malati e feriti lungo la linea di tappa, per via ordinaria, sulle ferrovie, per via acquea — Convogli sanitari — Treni attrezzati e treni provvisori — Funzionamento del servizio di tappa per lo sgombro dei malati e feriti.

20. Stabilimenti di riserva — Ospedali militari territoriali — Ospedali militari di nuovo impianto — Ospedali civili messi a disposizione dell'autorità militare — Depositi di convalescenza.

PROVA 2ª. — *Igiene militare.*

Specie della prova: Orale.

Durata della prova: Quindici minuti per ciascuno degli argomenti sottoindicati.

Modalità: La prova consisterà nel commento degli argomenti dei quali tratta l'istruzione per la igiene dei militari del R. esercito e cioè generalità dell'igiene militare, alimentazione del palato, acqua potabile, igiene della pelle, vestiario, esercitazioni e marce, alloggiamenti, accampamenti e accantonamenti, malattie infettive e loro profilassi, malattie epidemico-contagiose esotiche, malattie epidemico-contagiose indigene, tubercolosi, malaria, malattie infettive trasmesse dagli animali, malattie infettive oftalmiche, malattie cutanee contagiose, malattie veneree, norme igieniche pei trasporti, norme igieniche speciali per le truppe destinate nei paesi caldi, disinfezioni.

La commissione rivolgerà pure al candidato delle domande sui sieri e sui vaccini e sulle alterazioni e falsificazioni, che frequentemente riscontransi nei generi alimentari.

Esperimento di microbiologia e bromatologia.

Specie della prova: pratica.

Durata della prova: il tempo occorrente alla preparazione.

1. *a*) Preparazione e colorazione del bacillo della tubercolosi;
   b) Determinazione della durezza totale e permanente di un'acqua.
2. *a*) Preparazione e colorazione del bacillo della difterite;
   b) Determinazione delle sostanze organiche in un'acqua.
3. *a*) Preparazione del bacillo del tifo;
   b) Ricerca dell'ammoniaca e dei nitriti in un'acqua.
4. *a*) Preparazione e colorazione del bacterium-coli;
   b) Ricerca della calce, della magnesia e del ferro in un'acqua.
5. *a*) Sierodiagnosi del tifo;
   b) Determinazione del cloro in un'acqua.
6. *a*) Preparazione e colorazione del bacillo della morva;
   b) Determinazione dell'alcool nel vino.

7. *a*) Preparazione e colorazione del vibrione del colera;
   b) Ricerca delle sostanze coloranti nel vino.
8. *a*) Preparazione e colorazione del carbonchio ematico;
   b) Ricerca dell'acido salicilico nel vino.
9. *a*) Colorazione e preparazione del bacillo del tetano;
   b) Determinazione dei solfati nel vino (gessatura).
10. *a*) Preparazione e colorazione del diplococco lanceolato;
    b) Ricerca del piombo nelle stagnature.
11. *a*) Preparazione e colorazione degli stafilocchi;
    b) Culture isolanti in gelatina per l'esame microbiologico di un'acqua.
12. *a*) Preparazione e colorazione dello streptococco;
    b) Esame microscopico di un campione di latte.
13. *a*) Preparazione e colorazione del gonococco;
    b) Esame microscopico di un campione di farina.
14. *a*) Diagnosi microscopica di preparati di malaria;
    b) Esame microscopico di un campione di caffè in polvere.
15. *a*) Diagnosi microscopica della tigna favosa;
    b) Esame microscopico di una carne.

2° GRUPPO.

Prova 1ª. — *Anatomia chirurgica.*

Specie della prova: Orale e pratica.

Durata della prova: Fino al compimento della preparazione.

Modalità: Questa prova ha luogo nella sala anatomica dell'ospedale, e volge sopra una tesi estratta a sorte fra quelle sottoindicate:

Tesi.

1. Regione della volta del cranio-topografia cranio cerebrale.
2. Regione parotidea.
3. Regione sopra-ioidea e del mascellare inferiore.
4. Regione sotto-ioidea.
5. Regione carotidea.
6. Regione sapraclavicolare.
7. Regione del cavo sottoclavicolare e costale.
8. Regione antero-laterale della parete addominale.
9. Regione del canale inguinale.
10. Regione perineale anteriore.

11. Regione scapolo-omerale o del moncone della spalla.
12. Regione del cavo ascellare.
13. Regione del braccio.
14. Regione della piega del gomito ed antero-esterna dell'avambraccio.
15. Regione posteriore dell'avambraccio e dorsale del polso e della mano.
16. Regione anteriore del polso e palmare della mano.
17. Regione glutea.
18. Regione crurale.
19. Regione anteriore della coscia.
20. Regione posteriore della coscia.
21. Regione anteriore e posteriore del ginocchio.
22. Regione anteriore esterna della gamba e dorsale del piede.
23. Regione posteriore della gamba.
24. Regione della pianta del piede.

PROVA 2ª. — *Operazioni chirurgiche.*

Specie della prova: Orale e pratica.
Durata della prova: Fino al compimento dell'operazione.
Modalità: Questa prova ha luogo nella sala anatomica dell'ospedale militare e volge sopra una tesi estratta a sorte fra quelle sottoindicate.

TESI.

1. Legatura della carotide primitiva.
2. Legatura della linguale.
3. Legatura della succlavia.
4. Legatura dell'ascellare.
5. Legatura dell'omerale.
6. Legatura dell'iliaca esterna.
7. Legatura della femorale.
8. Legatura della poplitea.
9. Amputazione dell'avambraccio.
10. Amputazione del braccio.
11. Amputazione della gamba.
12. Amputazione della coscia.
13. Disarticolazione del primo metacarpeo.
14. Disarticolazione della mano.
15. Disarticolazione del braccio.
16. Disarticolazione del piede.

17. Disarticolazione della gamba.
18. Trapanazione del cranio.
19. Tenorrafia, neurorrafia od osteorrafia.
20. Enucleazione od esenterazione del globo oculare.
21. Laringotomia sub-ioidea od esofagotomia esterna.
22. Laringo-tracheotomia o tracheotomia.
23. Toracentesi, toracotomia.
24. Laparotomia ed enterorrafia.
25. Cateterismo e cistotomia soprapubica.
26. Operazione radicale dell'ernia inguinale o crurale.

3° GRUPPO.

PROVA 1ª. — *Esame di clinica medica o clinica chirurgica.*

Specie della prova: Orale.

Durata della prova: È stabilito caso per caso dalla sottocommissione esaminatrice.

Modalità: Questa prova ha luogo al letto del malato all'ospedale militare.

Da una serie di malati rispettivamente corrispondenti a malattie mediche o a malattie chirurgiche, oftalmiche e veneree, il candidato estrae a sorte un numero, procede all'esame del malato, e, rispondendo alle analoghe interrogazioni della sottocommissione, fa la diagnosi e tratta la prognosi e la cura della malattia.

Per cura della direzione dell'ospedale sono tenuti pronti tutti i sussidi diagnostici, che si reputano necessari (esame con la elettricità, con l'oftalmoscopio, l'otoscopio, il laringoscopio, esame clinico e microscopico delle urine, esame microscopico degli sputi, del vomito, esami diversi del sangue, ecc.).

PROVA 2ª. — *Esame di medicina legale militare.*

Specie della prova: Scritta.

Durata della prova: È stabilita caso per caso dalla sottocommissione esaminatrice.

Modalità: La sottocommissione prende gli opportuni concerti col direttore dell'ospedale, e sceglie un numero di casi, nei quali, o per infermità o per imperfezioni, occorre dare un giudizio medico legale.

Il candidato, alla presenza della sottocommissione, estratto a sorte un numero corrispondente ad uno dei casi scelti, visita

l'individuo, quindi compila il relativo documento medico legale nella forma prescritta per la compilazione dei certificati medico legali dall'art. 49 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Sono forniti ai candidati: l'elenco delle infermità esimenti dal servizio militare, la legge, il regolamento e l'istruzione complementare sul reclutamento, il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, e tutti gli strumenti di diagnostica occorrenti a ciascun caso.

La commissione, allontanato il candidato, procederà alla lettura della relazione, indi alla votazione.

PROGRAMMA N. 3.

Parte definitiva dell'esame d'idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani medici.

PROVA UNICA: *Tema di medicina militare.*

Specie della prova: Scritta.

Durata della prova: Non maggiore di otto ore.

Consisterà nello svolgimento di un tema pratico di chirurgia e servizio sanitario in guerra, o d'igiene militare, o di medicina legale militare, formulato dal presidente della commissione esaminatrice in rapporto alle attribuzioni che il candidato verrà ad avere nel grado superiore, senza l'aiuto di alcun libro o manoscritto, ad eccezione dell'elenco delle infermità, del testo unico delle leggi sul reclutamento e istruzione complementare, del testo unico e leggi sulle pensioni e relativo regolamento, nonchè l'*Atto* 318 della *Raccolta* con le modificazioni apportatevi dagli *Atti* 218, 219, 220 del 1905.

PROGRAMMA N. 4.

Parte definitiva dell'esame di idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti medici.

PROVA UNICA: *Tema di medicina militare.*

Specie della prova: Scritta.

Durata della prova: Non maggiore di otto ore.

Consisterà nello svolgimento di un tema pratico di chirurgia e servizio sanitario in guerra, o di igiene militare, o di medicina legale militare, formulato dal presidente della commissione

esaminatrice in rapporto alle attribuzioni che il candidato verrà ad avere nel grado superiore, senza l'aiuto di alcun libro o manoscritto, ad eccezione dell'elenco delle infermità, del testo unico delle leggi sul reclutamento e istruzione complementare, del testo unico delle leggi sulle pensioni e relativo regolamento, nonchè l'*Atto* 318 della *Raccolta* con le modificazioni apportatevi dagli *Atti* 218, 219, 220 del 1895.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **121.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Disposizioni relative a domande per titoli nobiliari.** — 17 maggio.

Presso il Ministero dell'interno è istituita la Consulta Araldica allo scopo di dar pareri al Governo in materia di titoli e di distinzioni nobiliari, di stemmi e di altre pubbliche onorificenze.

L'ordinamento per la detta Consulta, attualmente in vigore, è quello stabilito col R. decreto 2 luglio 1896, n. 313 e col relativo regolamento approvato col R. decreto n. 314 del 5 dello stesso mese. Di quest'ultimo, che è venuto a sostituire quello in data 8 gennaio 1888, riprodotto parzialmente nell'*Atto* 249 della *Raccolta del giornale militare* stimasi opportuno riportare qui appresso per intelligenza e norma degli ufficiali e funzionari dipendenti da questo Ministero, gli articoli che più specialmente possono interessarli, nonchè le tabelle dei diritti dovuti per domande e provvedimenti in materia araldica e delle tasse stabilite per le concessioni nobiliari.

Avvertesi che le istanze di natura nobiliare od araldica debbono essere spedite dagli ufficiali e funzionari interessati direttamente al Ministero dell'interno (ufficio araldico) per proprio conto ed in modo privato senza l'intermedio del comando o del capo d'ufficio cui appartengono.

L'interessato, ricevuto dal prefato dicastero il decreto di riconoscimento di un titolo nobiliare, dovrà presentarlo al proprio comandante di corpo o capo di ufficio il quale provvederà per la debita annotazione sullo stato di servizio con le norme prescritte dall'istruzione per le matricole del R. esercito.

Articoli estratti dal regolamento per la Consulta Araldica approvato con R. decreto 5 luglio 1896.

Art. 1.

Le istanze di natura nobiliare od araldica saranno spedite all'ufficio araldico presso il Ministero dell'interno, che, accertato il pagamento del prescritto deposito, le rimetterà al commissario del Re.

Art. 2.

Il commissario del Re le esaminerà, chiedendo ai ricorrenti le necessarie spiegazioni od una maggiore documentazione e, secondo i casi, le comunicherà alle commissioni regionali, e poi le restituirà all'ufficio araldico accompagnandole col proprio parere scritto.

Art. 20.

La Giunta o la Consulta dànno preventivo parere sopra tutti gli affari nobiliari araldici, meno quelli per motu-proprio Sovrano, e prendono atto di tutti i relativi provvedimenti.

Art. 23.

È *concessione* l'atto Sovrano, col quale si dà origine ad un titolo, predicato o stemma nuovo.

Art. 24.

È *conferma* l'atto Sovrano, col quale, a mente dell'art. 80 dello Statuto fondamentale del Regno, è autorizzzato l'uso di un titolo, predicato o stemma conceduti da una potenza estera ad un cittadino italiano.

Art. 25.

È *rinnovazione* l'atto Sovrano, col quale si fa rivivere un titolo, predicato o stemma già esistiti in una famiglia.

Art. 26.

È *riconoscimento* l'atto governativo col quale è dichiarato legale un titolo, predicato o stemma.

Art. 27.

Il *riconoscimento* si eseguisce con atto Sovrano:

a) quando si deve sanare qualche parte difettosa nella dimostrazione del legittimo possesso;

b) quando il possesso si fonda sull'uso pubblico e pacifico di un titolo o predicato non feudale, per quattro generazioni anteriori a quella del chiedente.

Art. 28.

Se l'uso di un titolo o predicato non feudale risale ad oltre quattro generazioni, anteriori a quella del chiedente, il riconoscimento può esser fatto per atto governativo.

Art. 29.

L'uso di un titolo o predicato non feudale, posseduto senza che se ne possa giustificare la concessione originaria, deve essere provato con non meno di tre documenti per ogni consecutiva generazione, fra i quali uno almeno deve essere governativo. Le dichiarazioni municipali, gli atti di nascita, matrimonio o morte, e quelli che, in qualche modo provengono dalla volontà od influenza degli interessati, da soli non formano prova sufficiente.

In tutti i casi la prova del possesso non può valere se risulta che l'uso sia proceduto da una usurpazione o da una errata interpretazione della concessione ed il possesso è prescritto se intervennero deliberazioni di collegi o magistrati od autorità competenti che già lo dichiararono infondato.

Art. 30.

Gli atti Sovrani riguardanti materie nobiliari ed araldiche hanno luogo mediante decreti reali, proposti al Re dal Ministro dell'interno, sottoscritti dal Re, registrati dalla corte dei conti, trascritti in apposito registro nel regio archivio di Stato di Roma e conservati, in originale, nell'archivio della consulta araldica.

Per i decreti reali di *concessione* e *conferma* sarà presentito il parere del Consiglio dei ministri.

Art. 31.

Alla persona, a cui favore emana uno di questi atti sovrani, sarà spedito un diploma, in forma di regie lettere patenti, colla motivazione della grazia, sottoscritte dal Re, contrassegnate dal Ministro dell'interno, e trascritte, a cura del cancelliere, in uno speciale registro presso la consulta araldica.

Simili regie lettere patenti saranno spedite nei casi di *reale assenso* per passaggi di titoli da una in altra famiglia.

Art. 32.

Gli atti governativi di riconoscimento hanno luogo mediante un decreto ministeriale, firmato dal Ministro dell'interno, e trascritto, a cura del cancelliere, in uno speciale registro presso la consulta araldica.

Art. 33.

In tutti gli atti contemplati negli art. 31 e 32 si unirà sempre la concessione, conferma, rinnovazione o riconoscimento dello stemma, colla relativa figura miniata.

Art. 34.

Gli stemmi da unirsi alle regie patenti o decreti ministeriali saranno visti dal regio commissario e dal medesimo descritti in termini araldici.

Art. 36.

Le distinzioni nobiliari sono i titoli, i predicati e gli stemmi.

Art. 37.

I titoli nobiliari, guarantiti dall'art. 79 dello statuto fondamentale del regno, si riconoscono nella forma e colle condizioni della originaria concessione.

Art. 38.

Per i titoli conceduti da sovranità preesistite in Italia ad italiani non sudditi, si riconoscono le condizioni stabilite nell'atto di conferma dal Sovrano naturale.

Se questo non intervenne, la conferma si concede con decreto ministeriale e regolando la trasmessibilità secondo le norme tradizionali nella regione storica cui appartiene la famiglia concessionaria.

Per i titoli stranieri occorre la produzione di una declaratoria ufficiale del Governo che li ha conceduti.

Art. 39.

I titoli ammessibili, per le concessioni nuove, sono quelli di principe, duca, marchese, conte, barone e nobile e la loro trasmessibilità, in massima, è quella primogenitale e maschile.

Art. 40.

Il titolo di patrizio di una città si può riconoscere quando, secondo le passate legislazioni, si è radicato in una famiglia

ed era considerato come un titolo specifico in uso per indicare una vera nobiltà civica o decurionale.

Art. 41.

Non si faranno più concessioni, nè rinnovazioni, di patriziati o di nobiltà municipali, nè si inscriveranno nuove persone negli antichi registri.

Art. 42.

Il titolo di nobile è attribuito:

a) a coloro che sono in possesso della nobiltà ereditaria e non hanno altra qualificazione nobiliare o patriziale;

b) alle famiglie che ne ottennero speciale concessione;

c) agli ultrogeniti delle famiglie titolate, con l'aggiunta del titolo e predicato del primogenito, preceduto dal segnacaso *dei*. Quando i titoli del primogenito sono parecchi, agli ultrogeniti non si attribuisce la qualificazione generica che di solo titolo o predicato, seguendo le speciali tradizioni locali o famigliari.

Art. 43.

Il titolo di cavaliere compete soltanto alle famiglie insignite di uno speciale diploma di cavalierato ereditario.

Alle femmine appartenenti a famiglie insignite del solo cavalierato, scompagnato dalla nobiltà, compete solamente la qualificazione generica dei cavalieri.

Art. 44.

In massima non si concedono nè si rinnovano predicati, escludendo sempre quelli di comuni o di antichi feudi ai quali non si potrà aspirare che per successione o per agnazione con gli antichi concessionari.

Le concessioni di predicati onorifici sono riservate a rimunerare coloro che, con servigi o meriti eminenti, avranno illustrata la patria.

Art. 46.

Per gli stemmi nuovi si asseconderanno, possibilmente, i desideri dei chiedenti, ma si comporranno in modo che non si ledano diritti storici, o di terzi, e che per qualche pezza, figura, motto od ornamentazione apparisca l'origine od il motivo della concessione.

Art. 47.

Qualunque domanda di natura nobiliare od araldica dovrà essere indirizzata al Ministero dell'interno e scritta su fogli col bollo legale.

Essa conterrà la indicazione precisa dei nomi, cognomi, titoli, qualità, paternità e domicilio del richiedente: lo scopo della domanda, le ragioni che l'appoggiano, la dichiarazione che il comparente è pronto a pagare le tasse od i diritti prescritti, e l'elenco dei documenti in doppia copia su carta libera, una delle quali sarà riconsegnata al comparente con la dichiarazione della consegna dei documenti.

Art. 48.

Nessuna domanda può essere ricevuta se non è accompagnata dal prescritto deposito.

Art. 49.

A corredo delle istanze si dovranno presentare le prove legali della esistenza dei titoli, predicati o stemmi, e quelle dell'attacco genealogico fra il chiedente ed il concessionario, od ultimo investito o riconosciuto, e la dimostrazione di trovarsi in linea e grado successibili.

Art. 50.

Alle domande nobiliari dovranno sempre unirsi le prove di concessione o di legittimo possesso dello stemma e la sua figura o tratteggiata o colorita.

Art. 51.

Le prove dell'esistenza dei titoli o predicati si fonderanno sopra il più recente atto autentico di investitura, di intestazione, conferma o riconoscimento, oppure sopra la originaria concessione, dimostrando che essa non fu prescritta o perduta, a mente delle legislazioni che erano in vigore prima della proclamazione dello statuto fondamentale del regno.

Art. 52.

Le prove genealogiche dovranno darsi colla produzione delle fedi autentiche e legali di nascita, matrimonio e morte, grado per grado e per gli individui compresi nella dimostrazione.

Art. 53.

Le prove per gli stemmi si faranno o mediante l'atto di concessione, colla prova dell'attacco genealogico in linea di grado successibili, o mediante la dimostrazione di un possesso legale.

Art. 54.

Per le famiglie già nobili, la prova del possesso pubblico e pacifico dello stemma sarà sufficiente quando sia estesa ad un periodo trentennario dopo l'acquisto della nobiltà.

Art. 55.

Per le famiglie di cittadinanza occorrerà la prova di un possesso pubblico e pacifico, almeno sessantenario, unito ad una distinta civiltà.

Art. 56

Nei riconoscimenti di stemmi per possesso si correggeranno le irregolarità araldiche e non si ammetteranno, senza modificarle, armi gentilizie, note storicamente o possedute legittimamente da altre famiglie.

Art. 57.

La semplice prova di possesso non giustifica l'indebito od improprio uso di corone, di manti, di ornamentazioni araldiche, di capi, di figure, di cimieri o di altri segni di concessioni speciali. Il possesso di tali distinzioni deve essere antichissimo e dimostrato con documenti e monumenti di importanza storica.

Art. 58.

In mancanza di prove dirette sono ammesse le equipollenti e gli atti di notorietà.

Art. 59.

Le prove equipollenti devono essere legali e non procedenti dalla volontà od influenza degli interessati.

Art. 60.

Gli atti di notorietà non si accettano che nei casi nei quali è impossibile la documentazione diretta, e per accertare fatti che non eccedono la memoria dell'uomo. Essi saranno o giudiziali od emanati dalle rispettive commissioni araldiche regionali.

Art. 61.

La nobiltà generica, gli stemmi e le genealogie già approvate dai tribunali italiani competenti o da collegi araldici italiani e governativi, o da grandi magisteri dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Malta, o da ordini cavallereschi italiani che esigevano le prove di nobiltà saranno ammessi, senza documentazione, colla produzione delle relative sentenze o processi per giustizia, esclusi quelli per grazia, ed escluse le enunciazioni di titoli specifici o feudali.

Art. 62.

I documenti da prodursi devono essere od in originale od in copia legalmente autenticata.

Art. 63.

Potrà chiedersi la temporanea presentazione dell'originale:
a) quando un documento è prodotto per estratto;
b) quando è copia di copia;
c) quando vi sono dubbi sulla integra ed esatta trascrizione.

Art. 64.

Dei documenti molto antichi, o di quelli scritti in lingua diversa dalla italiana, latina e francese, se ne potrà chiedere la trascrizione paleografica o la traduzione autentica.

Art. 65.

Quando le istanze involgano gli interessi di terzi, sulla proposta del regio commissario, il Ministero inviterà i richiedenti a farne pubblicare, a loro spese e diligenza, un sunto nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e nei fogli degli annunzi giudiziali delle provincie delle quali i ricorrenti, o gli interessati, sono originari o residenti, e ciò per due volte consecutive a un mese di distanza l'una dall'altra.

Tutti quelli che pretenderanno avere ragioni per opporsi alla istanza dovranno, con ricorso su carta con bollo legale, indirizzato al Ministero dell'interno, notificare i loro motivi di opposizione, non più tardi di un mese dall'avvenuta ultima pubblicazione, quindi si darà corso all'affare.

Art. 78.

Le carte relative agli affari araldici sono conservate nell'archivio della consulta araldica. Per ogni istanza si tiene un fascicolo separato, purchè più istanze non si riferiscano ad una stessa persona o famiglia.

Art. 79.

Si possono restituire le carte presentate:

a) quando il chiedente prima della decisione ritira la sua istanza;

b) quando le carte richieste non ebbero influenza sulle prese decisioni;

c) quanto si presentano copie letterali dei documenti da collazionarsi ed autenticarsi dal cancelliere:

d) quando si richiede l'ufficio araldico di farne eseguire, a spese degli interessati, copie autentiche;

e) quando la decisione fu negativa.

Art. 83.

Nessun provvedimento nobiliare sarà sottoposto alla firma competente fino a che non risulti del pagamento delle tasse o dei diritti dovuti.

TABELLA

dei diritti dovuti per domande e provvedimenti in materia araldica.

1° Per ogni decreto reale e successive regie lettere patenti, non compresa la miniatura degli stemmi	L. 250
Per ogni decreto ministeriale, non compresa la miniatura degli stemmi	» 100
2° Per le domande non susseguite da provvedimenti . .	» 50
3° Per la prima iscrizione nei registri araldici.	» 10
Per ogni successiva iscrizione di individui	» 1
4° Per ogni copia di decreto reale, o ministeriale, o di regie lettere patenti, non compresa la copia degli stemmi. .	» 10
Per ogni attestazione derivata dagli atti o registri della consulta	» 5
Per ogni autenticazione di alberi genealogici	» 5
5° Per ogni facciata di copia di documenti esistenti nell'archivio della consulta, compresa l'autenticazione	» 1
Per ogni facciata di copia di documenti presentati alla consulta, e poi ritirati, compresa l'autenticazione	» 1
Per la sola autenticazione e per ogni documento	» 1
6° Per gli stemmi di comuni, di provincie ed enti morali, e per le concessioni del titolo di città, i diritti saranno:	
Per ogni decreto reale, seguito da regie lettere patenti e da inscrizione nei registri araldici, non compresa la miniatura degli stemmi	» 50
Per ogni decreto ministeriale, seguito da iscrizione in detti registri, non compresa la miniatura degli stemmi.	» 10

Tutte le domande che si presentano alla consulta per concessioni, conferme, rinnovazioni o riconoscimenti, dovranno essere accompagnate da un vaglia postale di 50 lire intestato al cassiere del Ministero dell'interno, quale anticipazione da liquidarsi.

TASSE ERARIALI *stabilite per le concessioni nobiliari, dalla legge 19 luglio 1880 (n. 5536 serie 2ª) allegato F.*

	INDICAZIONE degli atti soggetti a tasse	TASSE	NORME SPECIALI per la liquidazione
		Lire	
6	Decreti reali di autorizzazione a cambiamento od aggiunta di cognomi.	40	Sono esenti dalla tassa i trovatelli distinti soltanto colla indicazione dell'ospizio in cui furono raccolti o con altri nomi generici.
8	Decreti reali per con cessione di titoli e predicati militari nazionali, e per autorizzazione a riceverli da potenza estera o per conferma di quelli ricevuti:	—	Qualora i titoli o predicati non siano trasmissibili agli eredi la tassa sarà di tre quinti.
	a) pel titolo di principe.	30,000	
	b) pel titolo di duca . .	25,000	
	c) pel titolo di marchese	20,000	
	d) pel titolo di conte. .	15,000	
	e) pel titolo di barone e visconte	10,000	
	f) per qualunque altro titolo o per l'aggiunta anche contemporanea di predicato	5,000	
	g) per simili decreti reali di concessione di motuproprio	2,500	
	Decreti reali per rinnovazione o riconoscimento dei titoli o predicati suddetti.	—	La tassa sarà applicata nella misura di tre quinti di quella rispettivamente stabilita per la concessione, autorizzazione o conferma.
9	Decreti reali per concessione od approvazione di nuovi stemmi gentilizi o civici:		Qualora gli stemmi privati non siano trasmissibili agli eredi la tassa sarà di lire 500.
	per gli stemmi privati .	700	
	per gli stemmi civici .	50	
	Decreti reali per rinnovazione o riconoscimento degli stemmi suddetti.	—	La tassa sarà applicata nella misura di tre quinti di quella rispettivamente stabilita per la concessione o approvazione.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **122**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni al regolamento d'amministrazione**. — 18 maggio.

Al regolamento d'amministrazione e contabilità per i corpi del R. esercito sono apportate le seguenti modificazioni.

1.

§ 290. Al comma *b*), *aggiungere*: « nonchè le spese pel trasporto di tali misure ».

Nel comma *e*), *dopo le parole*: « spese di viaggio », *aggiungere*: « a tariffa militare »; ed al termine del comma stesso *mettere* il segno: « (1) », e in fondo alla pagina fare la seguente nota:

« (1) Per la liquidazione di queste spese vedasi il § 18 dell'*Atto* 144 del 1903, modificato con l'*Atto* 51 del 1905 ».

2.

§ 332. Al primo comma *aggiungere*: « o del deposito secondo le norme date dall'istruzione sul servizio dei materiali gruppo *C.* »

Il secondo comma e la nota relativa (*Atto* 92-1903) sono *soppressi*.

3.

§ 352. *Togliere* nel primo comma l'asterisco « * », e *sopprimere* la nota a piè di pagina.

4.

§ 428. *Sostituirvi il seguente*:

« § 428. Il corpo che ritira le robe nel modo indicato nei paragrafi precedenti deve provvedere al loro trasporto valendosi, finchè sia possibile, di personale e mezzi dell'amministrazione militare, o propri o forniti dai rispettivi comandi di presidio (1). In mancanza di tali mezzi, e dove funzioni l'impresa trasporti militari, il trasporto deve essere affidato esclusivamente a questa, a meno che non si tratti di trasporti che possono affidarsi a privati (§ 8 *Atto* 104 1905) ».

A piè di pagina *porre la seguente nota*:

« (1) Con la locuzione *mezzi dell'amministrazione militare* intendesi alludere esclusivamente: alle ferrovie, qualunque ne sia lo scartamento, di proprietà dell'amministrazione militare e da essa esercitate; alle automobili di qualunque specie, ed alle locomotive stradali, nonchè al carreggio ed agli animali,

tutti di proprietà dello Stato o delle amministrazioni del regio esercito. È perciò vietato alle autorità militari di valersi, anche parzialmente, di veicoli o di animali presi a nolo da privati sia per allogare il carico sia per la trazione di esso. Si considera come personale dell'amministrazione militare quello assunto in servizio in base ai vigenti regolamenti ».

5.

§ 429. *Alle parole*: « col mezzo dell'impresa trasporti osservando le norme del successivo art. 61 » *sostituire*: « con norme analoghe a quelle di cui al precedente paragrafo ».

6.

§ 432. *Alle parole*: « se si tratta di corpi o riparti di corpo ad una distanza non maggiore di 6 chilometri » *sostituire*: « se si tratta di trasporti che non devono essere affidati alla impresa ».

7.

§ 433. *Sostituirvi il seguente*:

« § 433. Trattandosi di versamenti di materiali il cui trasporto non debba essere affidato all'impresa, provvederà al trasporto stesso il corpo versante facendolo accompagnare, secondo l'importanza di esso, da un ufficiale o sottufficiale ».

8.

§ 438. *Togliere le parole*: « (società ferroviarie assuntrici dei trasporti) ».

9.

§ 440. Al primo comma *sostituire il seguente*:

« Giunte le robe a destinazione, si procede alla loro ricognizione ed alle pratiche da questa conseguenti, secondo le prescrizioni a tal uopo stabilite ».

10.

§ 450. *Aggiungere*, come 3° comma, il *seguente*:

« I corpi che ricevono reclute non restituiranno però le tele da imballaggio che loro giungono con le robe dai magazzini centrali militari, ma le conserveranno per la spedizione degli abiti civili delle reclute stesse ».

11.

§ 550. Vi sono apportate le *modificazioni seguenti*:

Al primo comma *sostituire*:

« Le cartucce con gli accessori sono date in consegna, secondo le norme indicate dall'*istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C*, all'aiutante maggiore in 1°, al capitano addetto al deposito o all'ufficiale di magazzino, i quali tengono all'uopo il *Registro delle cartucce per armi portatili* mod. 435 su cui prendono nota dei movimenti d'entrata e d'uscita a misura che avvengono (art. 213) ».

Al terzo comma *sostituire*:

« Al ricevimento delle cartucce ed accessori provenienti da altre amministrazioni, oltre all'ufficiale di magazzino, assiste, presso i reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri, l'aiutante maggiore in 1° o il capitano addetto al deposito, secondo che debba prenderle in consegna l'uno o l'altro ».

La nota a piè di pagina (*Atto* 92-1902) è *soppressa*;

12.

§ 553. Nel primo comma *alle parole*: « all'ufficio di revisione delle contabilità del materiale d'artiglieria, insieme colla contabilità dello scaduto semestre (luglio-dicembre), uno specchio dimostrativo », *sostituire* « al Ministero (*Direzione generale revisione dei conti*), lo *Specchio dimostrativo* mod. 426 ».

Il terzo comma è *soppresso*.

13.

§ 571. (*Atto* 162-1905). Nella 3ª riga *togliere le parole* « nella bisaccia ».

Aggiungere, come secondo comma, il *seguente*:

« Le scatolette degli uomini di cavalleria sono, come la galletta, conservate nei magazzini di squadrone, e, nelle circostanze specificate dal precedente § 569, vengono date in consegna ai militari di truppa, i quali, se montati, le conservano nelle bisacce, e se appiedati nel sacco ove ripongono gli effetti di vestiario ».

14.

§ 651. (*Atto* 162-1905). Nelle ultime tre righe, *togliere le parole*: « o con speciale bolletta staccata dal bollettario, da unirsi al conto, o ».

Aggiungere, come ultimo comma:

« I corpi e i distaccamenti, però, si accerteranno che dagli uffici daziari sia in tutto ottemperato alla prescrizione dell'art. 95. del regolamento daziario (§ 635), che, cioè, venga contemporaneamente compilata sul registro bollettario la *matrice* della bolletta e vi sia lasciata attaccata la *figlia* con l'indicazione: « *annullata* », e richiederanno che il numero e la data della bolletta medesima siano aggiunte alla dichiarazione di quietanza apposta sul conto ».

15.

§ 823. Alla lettera *b*) *aggiungere*: « e sulle ferrovie minori e sulle tramvie a motore meccanico che non abbiano la 3ª classe ».

16.

§ 1075. Nel secondo comma, *dopo le parole*: « libretto ferroviario » *aggiungere*: « (o il *libretto di riconoscimento*, se trattasi di ufficiali in congedo richiamati in servizio) ».

17.

§ 1401. Al primo comma *aggiungere*: « osservando le disposizioni date nel § 17-*m*) del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie e nella relativa nota (3) ».

18.

§ 1426. Nel secondo comma, *alle parole*: « i registri-scontrini, per trasporti di militari isolati (mod. 194 e 198) » *sostituire*: « i registri di richieste pei viaggi delle persone ammesse al trasporto a tariffa militare (mod. 195) ».

Nel terzo comma, *alle parole*: « (mod. 194, 195, 196, 198 e 201 color rosa) » *sostituire*: « (mod. 195 e 196 — parti 1ª, 2ª e 3ª — color rosa) ».

19.

§ 1536. Nel primo comma, *alle parole*: « tutti i cavalli di cavalleria e delle batterie di artiglieria, di ufficiali e di truppa », *sostituire*: « a tutti i cavalli di ufficiali e di truppa di cavalleria e delle batterie di artiglieria e ai cavalli di truppa dei reggimenti alpini ».

20.

§ 1712. Nel penultimo comma, *alle parole*: « che è tenuto dall'ufficio di maggiorità (§ 550) », *sostituire*: « pel quale val-

gono le norme date al § 550 », *cancellando* la nota a piè di pagina (*Atto* 92-1903).

21.

§ 1716. Nell'ultimo comma, *alle parole*: « dall'aiutante maggiore » *sostituire*: « dal rispettivo consegnatario (§ 550) », e *cancellare* la nota a piè di pagina (*Atto* 92-1903).

22.

§ 1770. *Sostituirvi il seguente:*

« § 1770. Giunte a destinazione le reclute, i corpi provvederanno che le coperte da campo siano tosto ritirate in magazzino, accertando, colla scorta dei controbuoni presentati dai comandanti di drappello, che non ne manchi alcuna e che corrispondano, anche per lo stato d'uso, a quelle ivi segnate. Colle coperte verranno consegnati al magazzino i controbuoni.

Nel caso che non fosse possibile procedere a tale ritiro all'atto dell'arrivo delle reclute, si noteranno a tergo dei controbuoni le compagnie cui i componenti il drappello furono mandati, affinchè poi il magazzino possa ritirare le coperte dalle compagnie.

Sarà cura dei corpi di addebitare ai responsabili delle perdite l'importo delle coperte che fossero andate smarrite o divenute inservibili per colpa degli individui, e di far riparare quelle che risultino guaste per malvolere od incuria, addebitando del pari a chi spetta la relativa spesa.

Ricevute le richieste di scarico delle coperte da campo, i corpi assumeranno in carico l'intera quantità ivi risultante, compilando una sola richiesta di carico complessiva, nella quale saranno però distintamente indicati i vari distretti e le coperte da ciascuno distribuite. Contemporaneamente i corpi si daranno scarico delle coperte state addebitate alle reclute.

Le coperte saranno poi versate ai distretti più vicini a senso del § 2424.

Per le coperte date alle reclute inviate ai corpi alla spicciolata, i movimenti di scarico e carico saranno effettuati solo dopo la pubblicazione della consueta circolare colla quale si ordina che gl'inscritti arruolati isolatamente dai consigli di leva siano rimandati alla leva ventura ».

23.

§ 1771. *Sostituirvi il seguente:*

« § 1771. I distretti militari distribuiscono, in massima, alle reclute i soli oggetti ad esse necessari durante la permanenza al distretto e per il viaggio dai distretti stessi ai corpi.

La circolare annuale per la chiamata alle armi della classe di leva prescrive, in apposito allegato, la specie e quantità degli oggetti che i distretti devono distribuire e stabilisce, di volta in volta, quelle eccezioni che fossero ritenute necessarie per alcuni distretti o per le reclute assegnate a determinate specialità.

Salvo le disposizioni in contrario che fossero emanate con la circolare della chiamata della leva, alle reclute assegnate agli alpini, alle legioni carabinieri reali ed alla scuola di applicazione di sanità militare, come allievi ufficiali medici, i distretti non distribuiranno alcun oggetto di corredo.

Il completamento della vestizione è fatto presso i corpi ».

24.

§ 1772. *Sostituirvi il seguente*:

« § 1772. Affinchè la vestizione delle reclute presso i corpi possa procedere con ordine e nel modo più conveniente, sarà cura dei comandanti di deposito o di corpo di dare in tempo tutte le istruzioni che crederanno necessarie, di disporre che siano completati gli oggetti che ordinariamente si conservano nel magazzino smontati, e che le calzature, le quali ne abbisognino, siano, a tempo, unte con vaselina e pulite secondo che è prescritto (*Atto* 79 della *Raccolta*).

La vestizione degli uomini è poscia fatta per cura dei comandanti di compagnia, e compagnia per compagnia, secondo l'ordine che sarà stabilito dal relatore ».

25.

§ 1773. *Togliere* l'indicazione: « (§ 2425) ».

26.

§ 1775. *Sostituirvi il seguente*:

« § 1775. Nella vestizione saranno seguite norme analoghe a quelle stabilite per il caso di mobilitazione.

Colla scorta degli *Specchi* mod. 717-*B* e *C* e del *Prospetto* mod. 717-*A*, e tenuto conto degli oggetti dagli individui conservati, il comandante di compagnia compila il *Buono* mod. 260, e, previa registrazione sul giornale di contabilità, preleva dal magazzino gli oggetti occorrenti ».

27.

§ 1878. Nel secondo comma, *alle parole*: « gli *Scontrini* mod. 194 e 196 » *sostituire*: « le *Richieste* mod. 195, e 196 parte 3ª. »

28.

§ 1879. *Aggiungervi il seguente periodo*: « Non dovranno però essere loro inviate le richieste di viaggio e di trasporto essendo provvisti del *Libretto* mod. 193 ».

29.

§ 1881. Nel primo comma, *alle parole*: « degli scontrini di viaggio » *sostituire*: « dei documenti di viaggio e di trasporto ».

Nel secondo comma, *dopo le parole*: « i documenti di viaggio » *aggiungere*: « e di trasporto ».

30.

§ 1882. *Sostituirvi il seguente*:

« § 1882. Per gli ufficiali richiamati dalla disponibilità o dall' aspettativa e per quelli in posizione ausiliaria richiamati temporaneamente in servizio spetta ai distretti, nella cui circoscrizione hanno eletto domicilio, di spedir loro:

a) il *Certificato di viaggio*;

b) il *Libretto di viaggio* mod. 193 (e mod. 194 se aventi famiglia) da essi consegnato all'atto del collocamento in tale posizione;

c) la *Richiesta* mod. 196 (parte 3ª) pel trasporto del cavallo, se trattasi di ufficiali che ne sono provvisti ».

31.

§ 1883. Nel primo comma, *alle parole*: « scontrini mod. 194 e 196, onde possono valersi delle tariffe stabilite pei trasporti militari » *sostituire*: « documenti pel trasporto a tariffa militare (richieste mod. 195 e 196, parte 2ª) ».

Al terzo comma *aggiungere*: « e si rilascieranno le richieste mod. 196, parte 3ª, affinchè il trasporto possa aver luogo a tariffa militare ».

32.

§ 1884. *Alle parole*: « degli *Scontrini* mod. 198 » *sostituire*: « delle *Richieste* mod. 195 ».

33.

§ 1887. Al secondo comma *sostituire il seguente*:

« Gl'inscritti ed i richiamati saranno inoltre provvisti dai sindaci, se occorra, dei documenti di viaggio a' sensi delle

istruzioni ai sindaci per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi ».

34.

§ 1888. Nel secondo comma, *alle parole*: « degli *scontrini* mod. 198 » *sostituire*: « delle *Richieste* » mod. 195.

Nel terzo comma, *alle parole*: « Gli scontrini » *sostituire*: « Le richieste ».

Nell'ultimo comma, *alle parole* « degli scontrini » *sostituire*: « delle richieste ».

35.

§ 1895. Nel primo comma, *dopo le parole*: « autorità militare » *aggiungere*: « o marittima ».

Al secondo e terzo comma *sostituire il seguente:*

« Se sul luogo non vi sia autorità militare o marittima si presenterà al sindaco, il quale provvederà a norma delle *istruzioni ai sindaci per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi* ».

36.

§ 1898. *Alle parole*: « gli scontrini... » fino al termine, con la modificazione fatta con l'*Atto* 294 del 1901, *sostituire*: « le richieste ferroviarie per raggiungere la destinazione, se vi sia sul luogo un'autorità militare o marittima si presenterà a questa per esserne provvisto. In caso contrario si rivolgerà al sindaco del comune, che provvederà in base alla disposizione richiamata nel § 1895 ».

37.

§ 1900. *Alle parole*: « § 90 del *Regolamento pei trasporti dei militari sulle ferrovie* » *sostituire*: « § 48 del *Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno* ».

38.

§ 1901. *Sostituirvi il seguente*:

« § 1901. I militari di truppa che consumino o perdano il danaro ricevuto pel viaggio, dovranno rimborsare all'amministrazione militare l'importo della maggiore spesa per essi incontrata, oltre a sottostare alle punizioni disciplinari stabilite dagli altri regolamenti (*Regol. di disciplina e Regol. sulle licenze*) ».

39.

Pag. 545. *Sopprimere* la nota a piè di pagina, *togliendo* anche la relativa chiamata di fianco al titolo del Capo I.

40.

§ 1902. Nel primo comma, *dopo le parole*: « è fatto » *aggiungere*: « normalmente ».

41.

§ 1906. *Alle parole*: « *Richiesta dei trasporti* mod. 195 » *sostituire*: « *Richiesta* mod. 196 (parti 1ª, 2ª e 3ª) »

Al termine del paragrafo *aggiungere*: « Per le eventuali variazioni nella forza, che si verificassero dopo acquistato il biglietto, debbono osservarsi le disposizioni dei §§ 44 e 45 del *regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie* ».

42.

§ 1913. *Sostituirvi il seguente:*

« § 1913. In caso di mobilitazione, pei trasporti sulle ferrovie e sui laghi, meno per le linee che non ammettono *conto corrente*, i corpi si limitano a rilasciare alle stazioni od agli scali di partenza i documenti di viaggio e di trasporto color rosa.

Il pagamento di questi trasporti è poi fatto direttamente dal Ministero ».

43.

§ 1916 *ter*. (*Atto* 152 - 1904). *Alle parole*: « richiesta di spedizione » *sostituire*: « lettera di vettura ».

44.

Pag. 550. *Sopprimere* la nota a piè di pagina, *togliendo* anche la relativa chiamata di fianco al titolo del Capo II.

45.

§ 1921. *Togliere le parole*: « e per il pagamento dei trasporti ordinari », ed *aggiungervi* il seguente comma:

« Il pagamento dei trasporti alle Società di navigazione è fatto normalmente al porto d'imbarco. Però (ma pei soli trasporti sulle linee della Società di navigazione generale italiana e della Società napoletana di navigazione a vapore), quando nei movimenti dei corpi, riparti di corpo, ovvero di considere-

vole numero di individui, non sia possibile eseguire il pagamento anticipato perchè manchino, per cause impreviste, i fondi occorrenti per far fronte alle spese di trasporto, saranno rilasciati all'agenzia del porto d'imbarco i necessari documenti di viaggio con l'indicazione che il pagamento relativo verrà fatto a trasporto compiuto e quando la Società avrà presentata la fattura relativa ».

46.

§ 1922. Al primo comma *sostituire il seguente:*

« Il trasporto del bagaglio dei corpi e del bagaglio personale degli ufficiali e dei militari di truppa sui piroscafi della Società di navigazione generale italiana e della Società napoletana di navigazione a vapore è fatto gratuitamente, entro i limiti stabiliti dalle convenzioni con le dette società ».

47.

§ 1924. Al primo periodo *sostituire il seguente:*

« Nei viaggi per mare il vitto è obbligatorio per le persone viaggianti in 1ª e 2ª classe, salvo che la traversata duri meno di 4 ore, ovvero si pratichi altrimenti pei passeggeri ordinari, e deve essere pagato allo scalo di partenza insieme col prezzo di trasporto ».

48.

§ 1926. Al secondo comma *sostituire il seguente*:

Il vitto di bordo sarà pagato in ragione di L. 0,10 per la colazione, L. 0,65 pel pranzo e L. 0,45 per la cena ».

49.

§ 1927. Vi sono apportate le *modificazioni seguenti*:

Al primo comma *sostituire:*

« Nei viaggi collettivi, i corpi o riparti di corpo i quali, stante l'ora d'imbarco o di sbarco, non possano partecipare al pranzo e alla cena di bordo dovranno provvedere essi al vettovagliamento della truppa per la giornata di bordo, o col rancio ordinario o con viveri di riserva secondo che sarà il caso ».

Nel secondo comma, *dopo le parole*: « il periodo dei due pasti » *aggiungere*: « principali (pranzo e cena) ».

Nel terzo comma, *alle parole*: « per il secondo pasto « *sostituire*: « per un secondo pasto ».

50.

§ 1928. *Alle parole*: « *Richiesta* mod. 195 » *sostituire*: *Richiesta* mod. 196 (parte 1ª) ».

51.

Pag. 557. Nelle intestazioni del Capo III, e dell'art. 248, *alle parole*: « dell'impresa » *sostituire*: « delle imprese ».

52.

§ 1939. *Sostituirvi il seguente*:

« § 1939. I trasporti di materiali, che debbono essere affidati alle *imprese pel trasporto dei materiali dell'amministrazione militare*, sono regolati dal relativo capitolato d'oneri (maggio 1905) e dall'istruzione per la sua applicazione (*Atto* 104-1905) »

53.

§ 1940. *Sostituirvi il seguente*:

« § 1940. Le spese dei trasporti affidati alle imprese sono liquidate e pagate per cura del Ministero, siano a carico del bilancio siano a carico delle masse interne dei corpi.

Perciò per i detti trasporti le amministrazioni militari non dovranno eseguire alcun pagamento alle imprese ».

54.

§ 1941. *Alle parole*: « *Richieste* mod. 195 o 201 » *sostituire*: *Richiesta* mod. 196-parte 3ª, tenendo altresì conto delle disposizioni date in proposito coll'*Atto* 104 del 1905 ».

55.

§ 1943. Nel terzo comma, *alle parole*: « l'*Itinerario generale del Regno* (*Atto* 90-1875) » *sostituire*: « la *Carta itineraria del Regno* ».

56.

§ 1951. Alla lettera *d*) *sostituire*:

« *d*) per i trasporti, i *Registri dei fogli di viaggio* mod. 202 e 203 e i documenti di viaggio e di trasporto sulle ferrovie e sul mare mod. 193 al 198, 444, 445 e 446, compresi quelli per il tempo di mobilitazione ».

57.

§ 1965. Alla lettera *c) sostituire*:

« *c*) dei documenti di viaggio e di trasporto mod. 195 a 198, nonchè delle *Lettere di vettura* mod. 444 e 445 e del *Riscontro* mod. 446, se la località sede del distaccamento è pure sede del rappresentante dell'impresa trasporti militari ».

58.

§ 1967. Alla fine del primo comma, *alle parole*: « ed i registri per il rilascio dei fogli di viaggio e dei documenti pei trasporti « *sostituire*: « ed i documenti pei viaggi e pei trasporti (§ 1965-*c*) ».

59.

§ 2190. Nella lettera *g*), *alle parole*: « scontrini di viaggio » *sostituire*: « documenti di viaggio e di trasporto ».

60.

§ 2276. Nel primo comma, *alle parole*: « e i registri per il rilascio dei *Fogli di viaggio* mod. 222 e dei documenti di trasporto per ferrovia e per mare mod. 196, 197 e 198 » *sostituire*: « Si tengono inoltre i registri dei fogli di viaggio modello 202 e tutti i documenti di viaggio e di trasporto (§ 1951-*d*) ».

61.

§ 2415. Nel secondo comma, *alle parole*: « degli *Scontrini* mod. 198 » *sostituire*: « delle *Richieste* mod. 195 ».

62.

Art. 327. Nel titolo, *alle parole*: « Vestizione degli inscritti » *sostituire*: « Distribuzione di oggetti di corredo ».

63.

§ 2418. *Sostituirvi il seguente*:

« § 2418. Agli inscritti i distretti provvedono solo quegli oggetti che sono indicati nell'apposito allegato alla circolare annuale relativa alla chiamata della classe di leva (§ 1771).

Con la circolare stessa sono impartite disposizioni per il prelevamento degli oggetti da distribuire ».

64.

§§ 2419, 2420, 2421 e 2422. Sono *aboliti*.

65.

§ 2423. *Sostituirvi il seguente:*

« § 2423. Ad ogni inscritto, esclusi quelli assegnati agli alpini, ai carabinieri ed alla scuola d'applicazione di sanità militare, sarà distribuito, a carico dei distretti, il libretto personale ».

66.

§ 2424. Nel primo comma, *alle parole*: « che ne prenderà carico dandone scarico al distretto da cui furono somministrate » *sostituire*: « che provvederà, a senso dell'*Atto* 289 della *Raccolta*, a ripararle, e a dichiarare fuori servizio quelle rese inservibili ».

Al secondo comma *sostituire i seguenti*:

« Prima della partenza, le coperte dovranno essere prese in regolare consegna, previo accertamento del loro stato d'uso, dai comandanti di drappello (ufficiali e graduati di truppa in accompagnamento) contro rilascio di un buono, mod. 261, da staccarsi da apposito registro a madre e figlia, che deve contenere pure un corrispondente controbuono. Tanto il buono, quanto la matrice ed il controbuono debbono essere firmati dai comandanti di drappello, o, per gli inscritti avviati ai corpi isolatamente, dagli inscritti stessi, o, se sono in due o più, da quello incaricato delle funzioni di capo drappello (§ 2448). A tergo dei buoni, controbuoni e relativa matrice sarà indicata la quantità di coperte che presentassero macchie d'inchiostro o di catrame, e nei controbuoni sarà, per cura dei comandanti di drappello, segnato il nome degli inscritti cui tali coperte furono distribuite.

I controbuoni, muniti del visto dell'ufficiale di magazzino, saranno rimessi ai comandanti di drappello (o inscritti capi drappello o isolati) insieme col ruolino di marcia per essere recati al corpo di destinazione.

Avvenuta la partenza degli inscritti, i distretti di 2ª classe invieranno tosto i buoni delle coperte al rispettivo distretto di 1ª classe, il quale compilerà e trasmetterà a sua volta ai corpi interessati le richieste di scarico per tutte le coperte distribuite, avvertendo che vi siano indicate distintamente per ciascun distretto.

Alle richieste saranno uniti i relativi buoni ».

67.

§ 2425. *Abolito.*

68.

§ 2426. *Sostituirvi il seguente:*

« § 2426. La distribuzione agli inscritti degli oggetti di corredo è fatta per opera dei comandanti di plotone coadiuvati dagli ufficiali dei corpi mandati ai distretti per riceverli ».

69.

§ 2429. *Abolito.*

70.

§ 2430. *Sostituirvi il seguente:*

« § 2430. I comandanti di plotone compilano tanti buoni di prelevamento degli oggetti di corredo quanti sono i corpi interessati, e li presentano vistati dal comandante di compagnia, comprendendovi anche le gavette e i cucchiai distribuiti agli inscritti, e restituiscono le gavette ed i cucchiai che fossero sopravvanzati dal prelevamento preliminare fatto a senso del § 2427, ritirando il corrispondente buono provvisorio.

Non occorre che gli oggetti distribuiti siano dai plotoni registrati sui libretti personali ».

71.

§ 2432. Nel primo comma, *alle parole*: « la vestizione », *sostituire*: « questa » e *dopo le parole*: « oggetti voluti » *sopprimere* tutto il rimanente del periodo.

72.

§§ 2434, 2435 e 2436. *Sono aboliti.*

73.

§ 2444. Nel secondo comma, *alle parole:* « gli *Scontrini di viaggio* mod. 198 » *sostituire*: « le *Richieste di viaggio* mod. 195, o 196 — parte 1ª, secondo si tratti di drappelli di meno di 10 individui o di 10 o più ».

74.

§ 2452. Nel secondo comma, *alle parole*: « fogli di viaggio, scontrini di viaggio » *sostituire:* « documenti di viaggio ».

75.

§ 2454. Nel secondo comma, *alla parola*: « scontrini » *sostituire*: « documenti ».

Nel terzo comma, *alle parole*: « degli scontrini » *sostituire*: « dei documenti di viaggio ».

76.

§ 2495. Il primo periodo del primo comma è *sostituito dal seguente*:

« Per la contabilità dei materiali dello Stato, alla fine del trimestre sarà mandata al consiglio d'amministrazione, come rendiconto del materiale, copia dei registri di cui al precedente paragrafo, coi relativi documenti ».

Nell'ultima riga del secondo periodo *cancellare le parole*: « del mese ».

77.

§ 2584. *Aggiungervi quanto segue*: « osservando, se del caso, le disposizioni date nel § 17-*m*) del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie e nella relativa nota (3) ».

78.

§ 2662. *Aggiungere* come terzo comma il seguente:

« Per le somministrazioni fatte agli stabilimenti di commissariato, tanto le *Note* mod. 773 quanto i *Riepiloghi* mod. 777 devono essere trasmessi direttamente allo stabilimento interessato il quale provvede pel rimborso ».

79.

§ 2702. Nel secondo comma, *alle parole*: « apposite dichiarazioni » *sostituire*: « apposita dichiarazione » (1).

80.

§ 2714. *Sostituirvi* il seguente:

« § 2714. I rendiconti pel ricovero degli uomini della regia marina saranno compilati separatamente secondo che riguardino:

a) ufficiali;

b) impiegati civili;

(1) Il Ministero si riserva di modificare, in conseguenza, alla prima occasione, le avvertenze al mod. 304.

c) uomini di truppa;

d) operai;

e) inscritti di leva di mare avuti in osservazione, dichiarati *idonei*;

f) inscritti di leva di mare avuti in osservazione, che furono *riformati*;

g) personale dei porti (nocchieri e marinai);

h) parenti degli inscritti alla leva di mare avuti in osservazione (retta e spese inerenti alla visita).

I rendiconti verranno trasmessi, in un solo originale, nei modi seguenti:

quelli di cui alle lettere *a*), *b*), e *d*), alla direzione di sanità militare marittima di Venezia; quelli di cui alla lettera *c*) al consiglio d'amministrazione del corpo reali equipaggi in Spezia: quelli indicati alle lettere *f*) e *g*) alla capitaneria di porto capoluogo del compartimento marittimo cui gli individui sono assegnati, desumendone l'indicazione dalle richieste state fatte all'ospedale per il ricovero; quello di cui alla lettera *h*) al Ministero della marina od alla capitaneria di porto competente, secondo che la richiesta di visita sarà stata fatta da quello o da questa.

Per le spese di viaggio corrisposte agli uomini di truppa e per gli addebiti per guasti o rotture al materiale, saranno sempre indicati sui rendiconti, rispettivamente, l'itinerario percorso e gli oggetti cui gli addebiti si riferiscono ».

81.

§ 3063. *Sostituirvi il seguente*:

« § 3063. Per ottenere dalle amministrazioni ferroviarie e dalle società di navigazione il trasporto dei cavalli a tariffa militare, le commissioni produrranno le *Richieste* mod. 196 — parte 3ª ».

82.

Pag. 861. Nella nota (1) *alla parola*: « inferiori » *sostituire*: « subalterni » e *dopo le parole* « prima classe » *aggiungere*: « dei treni direttissimi » e nella penultima riga, *dopo le parole*: « è fatto » *aggiungere*: « in un treno od ».

83.

§ 3070, lettera *c*). *Togliere le parole*: « e del personale d'accompagnamento » e *alle parole*: « della terza parte delle ri-

chieste di trasporto » *sostituire*: « del tagliando di ricevuta della *Richiesta* mod. 196 — parte 3ª ».

Dopo la lettera *c*), *aggiungere*:

c') per il trasporto del personale d'accompagnamento il *Foglio di viaggio* mod. 202 »;

84.

§ 3170. Nella lettera *b*) *sopprimere le parole*: « le matrici degli scontrini ferroviari modello 198 e ».

Aggiungervi il seguente comma:

c) le *matrici* dei documenti di viaggio e di trasporto, che dovranno essere conservate per un biennio dalla data di emissione dell'ultima richiesta ».

85.

Allegato T. È *abolito*.

Le matrici delle lettere di vettura (richieste di spedizione pei trasporti a tutto il 30 giugno 1905) mod. 444 e 445 dovranno essere conservate sino a che non sia data l'autorizzazione di distruggerle.

Gli *Atti* 14 del 1899 e 27 del 1902 sono *abrogati*.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **123**. — SCUOLE MILITARI. — **Destinazioni di ufficiali alle scuole militari**. — 19 maggio.

D'ora in avanti la destinazione degli ufficiali nelle scuole di reclutamento, in quelle complementari e di perfezionamento, sarà regolata dalle seguenti norme:

1. La nomina degli insegnanti militari titolari ed aggiunti, per le materie sottoindicate per ciascun istituto, è fatta, normalmente, per concorso.

Scuola di guerra.

Storia militare 1° e 2° corso.
Id. id. 3° corso.
Tattica.
Geografia militare.
Organica.
Topografia e disegno.
Comunicazioni.
Armi e fortificazione.
Logistica.

Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

Balistica e materiale d'artiglieria P. II.
Applicazioni elettriche e scientifiche.
Meccanica parte 1ª e 2ª.
Scienza delle costruzioni.
Architettura.
Geometria pratica.
Costruzioni.
Fortificazione.

Scuola centrale di tiro di fanteria.

Tattica.

Scuola di cavalleria.

Tattica.

Accademia militare.

Topografia.
Fortificazione.
Arte militare.
Storia dell'arte militare.
Geografia.
Disegno d'architettura e lineare.

Scuola militare.

Arte militare.
Storia dell'arte militare.
Fortificazione.
Topografia.
Geografia.

Scuola di applicazione di sanità militare.

Medicina legale militare.
Microbiologia ed epidemiologia degli eserciti.
Traumatologia di guerra.
Igiene militare e bromatologia.

2. Al concorso sono ammessi ufficiali di qualunque arma o corpo, tenuto presente che:

a) gli ufficiali da nominarsi insegnanti titolari presso la scuola di guerra devono avere il grado di ufficiale superiore (tenente colonnello o maggiore) e gli aggiunti quello di capitano;

b) negli altri istituti gli ufficiali da nominarsi insegnanti titolari devono avere il grado di ufficiale superiore (tenente colonnello o maggiore) o di capitano, e gli aggiunti quello di tenente;

c) nella scuola di applicazione di sanità militare il concorso è tra gli ufficiali del corpo sanitario dell'esercito.

3. I concorsi per la nomina ad insegnante militare hanno luogo, normalmente, durante la chiusura delle varie scuole per le vacanze estive. Il Ministero, con circolare inserta nel *Giornale militare*, comunica i posti vacanti in ciascun istituto da assegnarsi per concorso ed i termini entro i quali debbono essere presentate le domande di ammissione al concorso.

4. I concorrenti devono inoltrare domanda di ammissione al concorso per mezzo dei rispettivi comandanti di corpo, corredandola di tutti i documenti che reputano opportuno allegare ad essa (titoli speciali di studi fatti, lavori pubblicati od inediti, insegnamenti precedentemente impartiti, ecc.).

5. I comandanti di corpo trasmettono le domande corredate dal parere della commissione per la compilazione delle note caratteristiche, al Ministero, e le accompagnano con un rapporto speciale relativo alle attitudini per l'insegnamento che si conoscono o si presumono nel concorrente.

6. Il Ministero nomina apposita commissione incaricata di stabilire il merito degli ufficiali concorrenti.

Tale commissione è così composta:

1 ufficiale generale, comandante di una scuola (scuola di guerra, scuola complementare o scuola di reclutamento, secondo l'istituto a cui si provvede); per la scuola di applicazione di sanità militare, un generale medico ispettore;

4 ufficiali di grado superiore a quello dei concorrenti, scelti nel personale delle scuole o fra coloro che hanno già impartito l'insegnamento per il quale ha luogo il concorso.

7. La commissione si riunisce presso il Ministero, prende in esame i titoli dei concorrenti, e chiede — occorrendo — agli istituti militari ai quali hanno appartenuto i concorrenti stessi, le classificazioni finali ottenute nelle singole materie.

In base all'esame dei vari titoli, la commissione esclude quei concorrenti che ritiene meno idonei al posto cui aspirano, e sottopone gli altri ad un'ulteriore prova.

Tale prova — per ogni materia per la quale ha luogo il concorso — consiste:

a) per gli insegnanti titolari, nello svolgere — davanti alla commissione — una lezione orale di un'ora sopra un punto

qualsiasi del programma, indicato dalla commissione 24 ore prima. Gli aspiranti all'insegnamento della *tattica* e della *logistica* saranno inoltre sottoposti ad un esperimento pratico sul terreno; e gli aspiranti all'insegnamento presso la scuola di sanità militare alle prove pratiche relative a ciascuna materia;

b) per gli insegnanti aggiunti, in un esame orale sul programma di insegnamento.

8. Il candidato è classificato in base a tutti i dati suindicati.

Si fanno due votazioni:

la prima di idoneità con pallottole bianche o nere;

la seconda di classificazione con voti dallo 0 al 20.

Ogni membro dà il suo voto (uguale o superiore a 10, se il candidato è risultato idoneo alla prima votazione; uguale o inferiore a 9, se è risultato non idoneo nella votazione stessa), e la media dei cinque voti determina il punto di classificazione.

9. In base alla classificazione fatta, la commissione indica al Ministero i nomi degli insegnanti titolari ed aggiunti da destinarsi ai posti vacanti.

Essa propone inoltre quali altri concorrenti, risultati idonei, debbano essere chiamati a coprire i posti di insegnanti titolari ed aggiunti che si rendessero vacanti per la stessa materia entro il limite di due anni, senza ulteriore concorso.

10. Gli ufficiali di qualsiasi arma, corpo e grado, sono ammessi a concorrere coi professori civili agli insegnamenti per le materie non militari negli istituti militari, con norme analoghe a quelle contenute nell'*Atto* 81 del *Giornale militare* 1900.

11. Gli ufficiali insegnanti titolari, nominati per concorso, sono negl'istituti militari adibiti esclusivamente all'insegnamento della rispettiva materia.

12. Gli ufficiali destinati alle scuole militari per concorso, in qualità di insegnanti titolari ed aggiunti, possono essere effettivi agli istituti stessi o comandati.

13. La nomina di ufficiali ad insegnanti titolari delle materie militari non indicate nel precedente n. 1 è fatta dal Ministero, senza concorso, in seguito a proposta dei comandanti dei rispettivi istituti e previa accettazione degli ufficiali stessi.

14 Tutti gli altri ufficiali del personale delle scuole militari — scelti fra i più distinti per qualità militari — sono destinati di autorità dal Ministero su proposta dei comandanti delle scuole.

15. Il periodo di permanenza degli ufficiali, insegnanti titolari ed aggiunti nelle scuole militari, nominati per concorso,

è di cinque anni (per la scuola di applicazione di sanità militare otto anni per gl'insegnanti titolari, cinque per gli aggiunti), salvo il caso di speciali circostanze, nelle quali i comandanti degli istituti possono proporre al Ministero di trattenere, oltre il tempo stabilito, un ufficiale insegnante.

Qualora qualcuno di essi venga collocato nella posizione di servizio ausiliario prima che sia trascorso il periodo di permanenza stabilito, potrà continuare nell'insegnamento fino a completare tale periodo, ed anche oltre, quando ciò sia ritenuto necessario nell'interesse dell'insegnamento stesso.

Per gli altri ufficiali la permanenza negli istituti non è soggetta a limite fisso.

Però, gli ufficiali che sono stati destinati alla scuola d'autorità, hanno facoltà di domandare il trasferimento dopo due anni di effettivo servizio negli istituti.

Il Ministero — semprechè possibile — darà a questi ufficiali, come a tutti gli altri che cesseranno dal servizio negli istituti, la destinazione preferita.

Col presente *Atto* vengono abrogate le disposizioni contenute negli *Atti* 159 del 1899 e 70 del 1903, eccezione fatta per quelle relative agli ufficiali dei collegi militari, le quali rimangono tuttora in vigore.

Disposizioni transitorie.

Agli ufficiali che attualmente si trovano nelle scuole militari sono in tutto da applicarsi le disposizioni emanate precedentemente alla pubblicazione del presente *Atto*.

Sono apportate le seguenti modificazioni al n. 25 dell'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del regio esercito:

All'attuale comma *b*) *sostituire il seguente*:

b) gli ufficiali che fanno domanda di essere trasferiti nei collegi militari, oltre all'indole, istruzione militare, ecc., che si richiedono pel servizio speciale dei collegi, debbono pure avere tutte le condizioni fisiche richieste per l'avanzamento nei corpi attivi ed essere classificati « ottimo ufficiale »;

al comma *c*), 1ª alinea, *sostituire il seguente*:

Tutti gli ufficiali inferiori addetti ai collegi militari debbono essere celibi o vedovi senza prole;

al comma *c*), 2ª alinea, *togliere le parole*, « nelle scuole o ».

Il Ministro — L. MAJNONI.

Roma 1906. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 16ª **1906** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 maggio.

MAGGIO 21. — Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare, *pag.* 311.
» 22 — Norme di servizio per il comando del corpo di stato maggiore, *pag.* 312
» 23. — Memoria descrittiva dei fornelli tipo Balsamello, adottati per le cucine della truppa, contenente le avvertenze da aversi nel loro uso, *pag.* 313.
» 25. — Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle manovre di forza per le artiglierie d'assedio (edizione 1905), *pag.* 313.
» 26. — Adozione per le batterie da campagna dei collari di finimenti per le batterie a cavallo, *pag.* 313.

Atto N. **121**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare.** — 21 maggio.

1. Visto l'esito favorevole dei corsi pratici di topografia istituiti, in via di esperimento, presso l'istituto geografico militare (circolare n. 62 del 1903), il Ministero ha determinato di rendere normali i corsi stessi.

2. I corsi pratici di topografia avranno la durata di dodici mesi e saranno iniziati presso l'istituto geografico militare il 1° febbraio di ogni anno.

3. Ad ogni corso potrà essere ammesso un numero di ufficiali non superiore a 12.

4. Potranno essere proposti per l'ammissione ai corsi i capitani e i tenenti dell'arma di fanteria in servizio attivo permanente, i quali abbiano al momento della loro ammissione, se capitani, non meno di 2 anni e non più di un quinquennio di grado e, se tenenti, almeno otto anni di servizio da ufficiale e non siano compresi nel quadro di avanzamento.

5. I comandi invieranno, entro il mese di dicembre di ogni anno, direttamente all'istituto geografico militare, le proposte dei capitani e tenenti, i quali si trovino nelle suddette condizioni di anzianità e siano ritenuti atti a seguire con profitto i corsi in parola.

6. Le proposte saranno corredate:
dal libretto personale;

ERRATA-CORRIGE

Atto 122, pag. 305, 15ª linea. — *Alle parole:* « lettere *f*) e *g*) », *sostituire:* « lettere *e*), *f*) e *g*) ».

da uno specchio indicante il risultato degli studi fatti presso la scuola militare, la scuola centrale di tiro ed, eventualmente, la scuola di guerra;

dalle notizie circa gli studi fatti per proprio conto ed incarichi speciali disimpegnati, aventi attinenza coi lavori topografici (nozioni di geologia, studi e disegni di paesaggio e di prospettiva geometrica, lavori fotografici ecc.);

da un saggio di disegno topografico, il cui modello verrà richiesto, in tempo, dai comandi interessati, all'istituto geografico militare;

da un giudizio sul grado di attitudine e di passione per gli studi ed operazioni topografiche.

7. Una commissione, presieduta dal direttore in 2° dell'istituto geografico militare, procederà all'esame dei titoli dei candidati e inoltrerà al Ministero l'elenco degli ufficiali (non più di 12) che essa giudicherà idonei per l'ammissione al corso.

8. Il Ministero, ricevuta tale comunicazione, pubblicherà nel *Bollettino delle nomine*, i nomi degli ufficiali oradetti, i quali dovranno presentarsi all'istituto geografico militare il 31 gennaio.

9. Su proposta della direzione dell'istituto, il Ministero si riserva di stabilire, anno per anno, se e quali, tra gli ufficiali dei corsi di topografia, dovranno compiere, dopo ultimato il corso e prima di rientrare ai reggimenti, una campagna di ricognizione con successivo lavoro a tavolino.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **125**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme di servizio per il comando del corpo di stato maggiore.** — 22 maggio.

Sono approvate e verranno prossimamente pubblicate le nuove *Norme di servizio per il comando del corpo di stato maggiore* che sostituiscono quelle pubblicate con l'*Atto* 65 del 1900.

Ogni comando di corpo d'armata e di divisione dovrà provvedersi di tre copie delle suddette nuove *Norme*. Gli altri comandi, corpi, ecc. ne acquisteranno quel numero di copie, che riterranno possa loro occorrere.

Le richieste degli esemplari della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero provvedersene per loro conto, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del volume è di centesimi 10.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **126.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **Memoria descrittiva dei fornelli tipo Balsamello, adottati per le cucine della truppa, contenente le avvertenze da aversi nel loro uso.** — 23 maggio.

È stata pubblicata una memoria descrittiva dei fornelli tipo Balsamello, adottati per le cucine della truppa, contenente le avvertenze da aversi nel loro uso.

I comandi, i corpi, le direzioni, ecc., acquisteranno gli esemplari di tale memoria nel numero strettamente necessario.

Le richieste della nuova pubblicazione tanto per uso di ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ciascuna copia è di centesimi 20.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **127.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle manovre di forza per le artiglierie d'assedio (edizione 1905).** — 25 maggio.

All'istruzione suddetta apportare le seguenti varianti:

Pag. 235, n. 510. — *Dopo*: « medesimi », *aggiungere*: « nell'epoca in cui si trovano ai forti di sbarramento le compagnie, le quali faranno assistere i propri graduati alle manovre ».

Pag. 241. — *Al titolo*: « Cannone a sfera », *aggiungere*: (1) *ed apporre la seguente nota a piè di pagina*:

« (1) In massima le manovre coi cannoni a sfera non saranno fatte eseguire dalla truppa e basterà che le direzioni d'artiglieria esercitino il loro personale almeno una volta all'anno, nell'epoca in cui si trovano ai forti di sbarramento le compagnie, le quali faranno assistere i propri graduati alle manovre ».

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **128.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Adozione per le batterie da campagna dei collari di finimenti per le batterie a cavallo.** — 26 maggio.

Il Ministero, sentito il parere dei competenti ispettorati d'artiglieria, ha determinato di adottare anche per i finimenti delle batterie da campagna i *collari completi di finimenti per batterie a cavallo* (VIII-253).

La sostituzione dei collari comuni dovrà effettuarsi gradatamente, a misura cioè che questi debbono dichiararsi fuori servizio; ma ogni reggimento non potrà superare annualmente il numero di 25.

I nuovi collari dovranno introdursi in servizio a riparti interi; essi però non verranno effettivamente messi in distribuzione se non dopo aver costituito le dotazioni per le batterie permanenti e per quelle di milizia mobile.

I nuovi collari saranno allestiti esclusivamente dall'arsenale di costruzione di Torino, cui dovranno essere richiesti a misura del bisogno.

Il Ministro — L. MAGNONI.

Roma, 1906. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 47ª **1906** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 giugno

MARZO 29. — R. decreto che apporta aggiunte e varianti al regolamento pel servizio territoriale, *pag.* 315.
MAGGIO 26. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria, *pag.* 316.
» 27. — Aggiunte e varianti alla categoria I del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 317.

Atto N. **129.** — SERVIZIO TERRITORIALE. — **R. decreto che apporta aggiunte e varianti al regolamento pel servizio territoriale.** — 29 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizî dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto del 14 luglio 1898, n. 525, modificato colle leggi in data 7 luglio 1901, n. 285, 21 luglio 1902, n. 303, 2 giugno 1904, n. 216, 3 luglio 1904, n. 300 e 9 luglio 1905, n. 347;

Visto il R. decreto 2 luglio 1905, col quale è approvato il regolamento pel servizio territoriale ora in vigore;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse aggiunte e varianti al vigente regolamento pel servizio territoriale, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1906.

VITTORIO EMANUELE.

L. Majnoni.

Aggiunte e varianti al regolamento pel servizio territoriale.

Pag. 7, linea 5. Al n. 21 del capo II *aggiungere*: « salva la facoltà di corrispondere direttamente per l'esercizio delle sue attribuzioni di comando, si rivolge pure al proprio comandante

di corpo d'armata quando gli occorra l'opera, per i detti motivi, del direttore di sanità o di quello di commissariato, personalmente dipendenti dal comandante stesso: ciò anche quando risiedano nel territorio di sua giurisdizione ».

Pag. 7, linea 9. *Dopo:* « provvedere », *aggiungere:* « salvo quanto è avvertito nel numero precedente per i direttori di sanità e di commissariato di corpo d'armata. Però, se trattasi », ecc.

Pag. 23, linee 6-7. Nel primo comma del n. 100 *depennare le parole:* « con la cooperazione dei capi di sezione e di ufficî dipendenti ».

Pag. 24, linee 17-18. Nel n. 112, 2° capoverso, *dopo le parole:* « come per », *depennare le parole:* « gli apparecchi ed », *ed alla parola:* « mobilitazione », *sostituire le parole:* « di difesa delle piazze forti e dei forti (servizî di commissariato) ».

Pag. 24, linee da 29 a 34. Al n. 114 *sostituire il seguente:*

« 114. Il capo della sezione di commissariato della divisione militare di Cagliari è autonomo e dipende unicamente dal comando della divisione militare, per quanto si riferisce all'andamento del servizio, agli apparecchi ed ai progetti di mobilitazione, agli studi statistico-commerciali, industriali ed agricoli, relativi alle provincie costituenti il territorio della divisione, alla raccolta di tutte quelle altre notizie, che possono esercitare qualche influenza sul funzionamento in guerra del servizio, ed alla conoscenza dei bisogni delle truppe; ha tuttavia l'obbligo di riferire sugli affari più importanti al direttore di commissariato di corpo d'armata, il quale esercita anche sulla detta sezione le sue funzioni direttive.

Il predetto capo di sezione dipende invece, per la disciplina del personale a lui sottoposto, dal direttore di commissariato di corpo d'armata ».

Roma, addì 29 marzo 1906.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
L. MAJNONI.

N. **130.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria.** — 26 maggio.

Sono stati pubblicati i seguenti fascicoletti di aggiunte e varianti alle sottonotate istruzioni:

1. Un fascicoletto (3ª serie) per la istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna — Parte prima — Fascicolo B;

2. Un fascicoletto (1ª serie) per la suddetta istruzione — Fascicolo C;

3. Un fascicoletto (2ª serie) per la suddetta istruzione — Appendice alla parte II;

4. Un fascicoletto (5ª serie) per la istruzione sull'affardellamento, attendamento e accampamento per l'artiglieria da campagna ed a cavallo;

5. Un fascicoletto (1ª serie) per l'istruzione sull'affardellamento per le batterie da 75 A.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie dei fascicoletti di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste dei medesimi tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ciascuno dei fascicoletti è di cent. 5.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **121**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Aggiunte e varianti alla categoria I del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi**. — 27 maggio.

N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		Annotazioni
16	Berretti di tela rasato bleu senza fascia d'alluda e senza visiera per compagnie di sussistenza.	N.	0	40	Variante
395	Giubbe di panno da artiglieria a cavallo	»	13	00	Id.
622	Berretti, senza fregio, da compagnie di disciplina	»	2	40	Aggiunta
623	Soggoli per berretti da compagnie di disciplina	»	0	20	Id.
1026	Visiere per berretti da compagnie di disciplina.	»	0	50	Id.

Il Ministro — L. MAJNONI.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 18ª 1906 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 giugno

GIUGNO 4. — Istruzioni pratiche per l'artiglieria, *pag.* 319.
» 4. — Quinta serie di varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie da costa, *pag.* 320.
» 5. — Somministrazioni dei comuni alle truppe, *pag.* 320.

Atto N. **132.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzioni pratiche per l'artiglieria.** — 4 giugno.

È stata pubblicata l'appendice alla istruzione sul servizio delle artiglierie da costa — Servizio delle bocche da fuoco speciali di talune piazze e batterie — vol. II.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie dell'appendice di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste della medesima, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo dell'appendice è di L. 0,85.

Con la suddetta pubblicazione necessita apportare al volume I dell'appendice ora detta, pubblicata con l'*Atto* 7 del 1905, la seguente prima serie di varianti:

Pag. 1. — Avvertenze generali — *Sostituire* le righe dalla 7ª alla 21ª *con le seguenti*:

« Essa è divisa in tre volumi.

Nel primo si tratta delle bocche da fuoco destinate ad agire esclusivamente contro bersagli a mare; nel secondo delle bocche da fuoco di medio e piccolo calibro destinate ad agire contro bersagli in mare e contro bersagli in terra; nel terzo (che ha carattere riservato) quanto si riferisce alle torri corazzate delle piazze marittime ».

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **133**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Quinta serie di varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie da costa.** — 4 giugno.

Alla suddetta istruzione apportare la seguente variante:

Al § 294, 2° alinea, *sostituire*:

« I comandi di reggimento trasmetteranno ai comandi di artiglieria, da cui dipendono i riparti che hanno eseguiti i tiri, due distinti rapporti riassuntivi: uno relativo ai tiri ridotti, che sarà inviato 20 giorni dopo il tiro per la nomina dei telemetristi, esso rifletterà il tiro ridotto normale ed il tiro ridotto complementare dell'anno precedente; l'altro relativo ai tiri effettivi al più tardi 20 giorni dopo ultimati questi ultimi, unitamente agli specchi mod. 10 ».

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **134**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazioni dei comuni alle truppe.** — 5 giugno.

Al § 85 dell'istruzione che fa seguito al R. decreto 26 marzo 1899, n. 155, pubblicata coll' *Atto* 104 del 1899 (modificato coll'*Atto* 53 del 1904) è *sostituito il seguente*:

« Il comandante della truppa o il militare isolato pagherà la somma dovuta al comune unicamente nelle mani del tesoriere o cassiere comunale, ritirandone la ricevuta staccata dal bollettario, con l'indicazione della somma pagata, in cifre e lettere, e firmata dal tesoriere o cassiere col proprio nome e cognome.

Detta ricevuta sarà allegata al titolo di spesa (parte 3ª dei modelli 345-*A*, 345-*B* e 345-*C*), sul quale al posto della firma del cassiere dovrà farsi la seguente dichiarazione:

Vedasi l'allegata bolletta n. . . . in data . . .

I titoli di spesa predetti dovranno però essere sempre vistati dal sindaco del comune che fornì gli alloggi.

Al comune sarà rilasciata la parte 2ª dei modelli 345, sulla quale il comandante o il militare isolato apporrà una dichiarazione indicante la persona a cui fu fatto il pagamento.

Se il cassiere non risieda nel comune, o ne sia momentaneamente assente, il comandante della truppa o il militare isolato si asterrà dal fare il pagamento al sindaco o a qualsiasi altra persona e farà pervenire al proprio consiglio d'amministrazione, se da esso disgiunto, il titolo di spesa vistato dal sindaco, coll'indicazione della residenza del cassiere se questo risieda in altro comune.

Il consiglio d'amministrazione provvederà subito al pagamento, possibilmente con vaglia del tesoro, altrimenti con vaglia postale, conteggiando la spesa nel rendiconto di cui al paragrafo seguente. Al rendiconto saranno unite le ricevute comprovanti la spesa per l'emissione del vaglia postale.

I vaglia saranno sempre indirizzati al cassiere del comune, invitandolo a trasmettere con sollecitudine la relativa ricevuta, rilasciata nelle forme avanti indicate ».

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 19ª **1906** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 giugno

GIUGNO 12. — Norme per il taglio e la costruzione degli oggetti di corredo, *pag.* 323.
» 12. — Cambio di denominazione di edifici militari nei territori del V e VI corpo d'armata, *pag.* 324.
» 13. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio, *pag.* 326.
» 14. — Aggiunte e varianti alla categoria II del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 327.
» 16. — Regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e sulle navi) — parte 1ª, *pag.* 338.
» 16. — Funzionari ferroviari coi quali le autorità militari debbono prendere accordi per determinati trasporti, *pag.* 329.
» 17. — Istruzione per l'eseguimento dei trasporti del materiali dell'amministrazione militare, *pag.* 337.
» 18. — Passaggio nell'arma dei carabinieri reali di militari di truppa sotto le armi, *pag.* 337.

Atto N. **135** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme per il taglio e la costruzione degli oggetti di corredo.** — 12 giugno.

Al n. 3 dell'*Atto* 223 del 1903 *sostituire il seguente:*

3. — **Camicie.**

« Conviene scegliere in precedenza le pezze di maggiore altezza, quando ve ne siano, e da queste tagliare le maniche e le altre piccole parti; dalle pezze più basse si ricaverà, invece, il corpo della camicia; gli scampoli e le testate delle pezze che non possono essere utilizzati per le camicie dovranno essere impiegati nell'allestimento di sacchetti per galletta. Per ottenere ritagli utilizzabili occorre tagliare l'incollatura di due davanti di camicia riuniti, ricavando un ritaglio solo sufficiente per formare un mezzo fondo di un sacchetto per galletta a mano e con due di questi ritagli formare un fondo intero mediante cucitura; per ogni fondo di sacchetto ricavato da ritagli, si ha un utile, nella costruzione di tali oggetti, di m. 0,025 di tela. »

Alle *Avverlenze* che fanno seguito al predetto *Atto*, prima della tariffa per il taglio dei modelli di cartone, *aggiungere il seguente 4° comma:*

« Quando nell'allestimento di oggetti di corredo vengono utilizzati ritagli ricavati dalle costruzioni di altri oggetti o provenienti da precedenti lavorazioni, ne dovrà essere fatto cenno nella colonna annotazioni del conto di costruzione mod. 327, per giustificare la maggiore economia conseguita nel taglio delle stoffe. » *Il Ministro* — VIGANÒ.

N. **136**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di edifici militari nei territori del V e VI corpo d'armata.** — 12 giugno.

D'ora innanzi gli edifici militari indicati nell'elenco che segue, prenderanno rispettivamente il nome per ciascuno di essi a fianco segnato.

Presidio	Denominazione attuale degli edifici	Nuova denominazione
	V corpo d'armata	
Verona	Caserma San Francesco	Caserma generale Giacomo Durando.
	» San Cristoforo *A*	» Principe Emanuele Filiberto (*A*).
	» San Cristoforo *B*	» Principe Emanuele Filiberto (*B*).
	» Campone *A*	» Mastino della Scala.
	» Campone *B*	
	» Santa Caterina	» XX Settembre.
	» S. Toscana	» Principe Eugenio.
	» Allegri	» Iacopo dal Verme.
Mantova	» San Domenico	» maggiore Landucci.
	» San Sebastiano	» Montanara e Curtatone.
	» Soccorso	» Fortunato Calvi.
	» San Giovanni	» Gianfrancesco Gonzaga.
	» S. Barnaba	» Ferdinando di Savoia.
	» Cantelma	» Goito.
	» Santa Paola	» Principe Amedeo.
	» Santa Agnese	» generale Eusebio Bava.
	» Cappuccine	» Belfiore.
	Ospedale militare	Ospedale militare Umberto I.
	Caserma San Francesco	Caserma Enrico Cialdini.
	» ex ospedale	» Massimo d'Azeglio.
Peschiera	» Ospedale	Reclusorio militare.
	» Rocca	Caserma Antica Rocca.
Legnago	» ex ospedale	» Bezzecca.
	» San Francesco	» maggiore Bonafoux.
Rivoli Veronese	» Tettoia	» Massena.

Boscochiesanuova.	Caserma	alpina	Caserma Davide Menini.
Schio . .	»	alpina	» Pietro Cella.
Velo d'Astico . .	»	Casalini. . . .	» Luigi Forno.
Asiago . .	»	alpini.	» Antonio Riva.
Bassano .	»	Santa Chiara. .	» Cimberle-Ferrari.
Treviso. .	»	S. Maria Nuova.	» Vittorio Emanuele II.
	»	del Gesù . . .	» colonnello Zambeccari.
	»	Santa Caterina .	» Natale del Grande.
Vittorio. .	»	Santa Giustina .	» Vittorio Emanuele II.
Padova. .	»	San Benedetto .	» Antonio Ferrero.
	»	Eremitani . . .	» Erasmo Gattamelata.
	»	Carmini. . . .	» 1° agosto 1866.
Belluno. .	»	Gesuiti	» Iacopo Tasso.
Feltre . .	»	Pretura. . . .	» Nicolò De Mezzan.
	»	Macello. . . .	» Angelo Zanetelli.
Agordo. .	»	alpina	» 22 marzo 1842.
Auronzo .	»	alpina	» Luigi Rizzardi.

VI corpo d'armata

	Caserma	ex Sant'Agostino	Caserma Giovanni di Prampero.
	»	ex S. Valentino Piccolo . . .	» Daniele Antonini.
	»	ex S. Valentino Grande	» Lazzaro del Torso.
Udine . .	»	ex Raffineria . .	» Girolamo Savorgnan.
	»	ex Carmine . .	» Iacopo II° Valvason.
	»	ex Missionari .	» Giuseppe Duodo.
	»	ex Vigna . . .	» Tristano Savorgnan.
Sacile . .	»	ex Toso . . .	» Girolamo da Sacile
Rovigo . .	»	Seminario Vecchio	» Rodolfo Gattinara.
	»	Cavaglieri . . .	» Silvio Appiotti.
Venezia .	»	Gesuiti	» Daniele Manin.
	»	Incurabili . . .	» Alessandro Poerio.
	»	Serraglio al Lido	» Guglielmo Pepe.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **137**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio**. — 13 giugno.

Alla tabella della circoscrizione territoriale per il servizio del genio, pubblicata coll'*Atto* 102 del 1899, e modificata con i successivi *Atti* 114 e 142 del 1900; 130 e 293 del 1901; 28, 54 e 246 del 1902; 54, 148 e 320 del 1903; 121, 164; 186 e 237 del 1904; 77 del 1905; 51 e 80 del 1906, sono approvate le seguenti varianti, per quanto riguarda il territorio del comando del genio di Verona:

Direzioni	Sottodirezioni	Sezioni	Uffici locali	Divisioni militari al cui territorio provvedono le direzioni e sottodirezioni del genio
Milano	—	1ª Milano 2ª Milano	Como —	Milano (5ª)
	Brescia	3ª Brescia 4ª Brescia	Bergamo-Alto —	Brescia (6ª)
Verona	—	1ª Verona 2ª Verona 3ª Verona 4ª Mantova**	Peschiera Ceraino Vicenza —	Verona (9ª)
	Padova	5ª Padova	Treviso	Padova (10ª)
	Belluno	6ª Belluno	Tai di Cadore-Arsiè	
Venezia	—	1ª Venezia 2ª Venezia 3ª Udine**	Chioggia Mestre —	Bologna (11ª) (pel territorio dei distretti di Rovigo, Venezia e Udine).

Il Ministro — Viganò.

N. **128**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti alla categoria II del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi**. — 14 giugno.

N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		*Annotazioni*
19bis	Cappucci a maglia di lana color marrone per il servizio in alta montagna	N.	1	10	Variante
96bis	Guanti di flanella (alphetik) per il servizio in alta montagna . . .	P.	0	60	Id.
148	Calze di lana per il servizio in alta montagna	»	1	40	Aggiunta
149	Cappucci di lana per il servizio in alta montagna	N.	2	40	Id.
150	Guanti di lana pettinata, color marrone-bigio, per il servizio in alta montagna.	P.	1	60	Id.
151	Solette per calze di lana	»	0	60	Id.

N.B. I materiali anzidetti, da tenersi in carico alla categoria II, sono quelli costituenti le speciali dotazioni pei depositi in alta montagna o conservati per distribuzioni provvisorie.

Invece i materiali consimili compresi nell'ordinario equipaggiamento individuale della truppa di alcune specialità hanno la corrispondente voce alla categoria I del Nomenclatore e devono quindi essere tenuti nel carico del gruppo *A*.

Le calze di lana assegnate in dotazione alle compagnie alpine continueranno ad essere tenute in carico, come gli altri materiali congeneri, sul registro delle robe di proprietà del corpo, mod. 328.

Sul frontispizio della sezione *C* (pag. 31), *dopo le parole*: « Dotazioni di cancelleria », *aggiungere*: « e cartografiche ». *Sopprimere* il N.B. apposto sul frontispizio stesso.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **139**. — TRASPORTI. — **Regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e sulle navi) — parte 1ª.** — 16 giugno.

Al *Regolamento sul servizio dei trasporti* (per ferrovia e sulle navi) parte 1ª — edizione aprile 1901 — debbonsi apportare le modificazioni seguenti:

1. Al titolo dell'art. 25 *sostituire:*

« *Avvisi ed accordi pei trasporti collettivi aventi una forza minore di quella di un battaglione, di uno squadrone o di una batteria, nonchè per le spedizioni di non oltre sessanta quadrupedi* ».

2. Al titolo dell'art. 26 *sostituire:*

« *Avvisi ed accordi per trasporti collettivi di riparti di truppa della forza di un battaglione, di uno squadrone, di una batteria o di riparti maggiori, nonchè per le spedizioni di oltre sessanta quadrupedi* ».

3. Al § 91 *sostituire:*

« Per gli avvisi e gli accordi che concernono i trasporti di cui nel precedente articolo si osserveranno le norme seguenti:

1°) Se i trasporti si svolgono su linee appartenenti ad un solo compartimento delle ferrovie dello Stato, ovvero su quelle costituenti le ferrovie meridionali o su quelle esercitate da una sola società di ferrovie secondarie, gli accordi sono presi *direttamente* fra il comando di corpo d'armata o di divisione, che dispone i trasporti stessi, ed il funzionario ferroviario che ha giurisdizione sulle linee sulle quali i trasporti debbono aver luogo (1).

In questo caso l'autorità militare, compilato il progetto mod. 3, lo manda al competente funzionario ferroviario in duplice esemplare. Questi, esaminato il progetto e, se occorra, corretti i due esemplari di esso, ne restituisce uno all'autorità militare la quale, in base ai dati ivi contenuti, compila l'*ordine di movimento* n. 1 e lo trasmette al corpo od al riparto che deve compiere il trasporto.

Lo scambio e la trasmissione di questi documenti rende il trasporto esecutorio.

2°) Se i trasporti debbono percorrere linee appartenenti a due o più compartimenti delle ferrovie dello Stato, o debbono transitare dalle ferrovie di Stato sulle strade ferrate meridionali o su ferrovie secondarie e viceversa, gli accordi sono presi dalle

(1) Il titolo, la sede e la giurisdizione di ciascuno dei funzionari ferroviari, coi quali le autorità militari debbono prendere gli accordi di cui sopra, risultano da apposito *Atto* del *Giornale militare*.

commissioni militari di linea direttamente con l'*ufficio tecnico ferroviario* (trasporti militari) con sede in Roma presso il comando del corpo di stato maggiore.

In tali casi l'autorità militare territoriale (comando di corpo d'armata o di divisione) che dispone i trasporti si limita a trasmettere alla competente commissione di linea una dimostrazione della forza che deve viaggiare, con la indicazione della località di partenza e di arrivo e dei giorni in cui si deve effettuare il viaggio; ne riceve in ricambio l'ordine di movimento mod. n. 1 già compilato. L'invio di quest'ordine rende il trasporto esecutorio.

N.B. — Nel periodo di tempo in cui si eseguiscono i grandi trasporti militari, e la cui durata risulta dall'ordine di movimento complessivo che si spedisce ai corpi e riparti interessati (§§ 73 e 98), le autorità militari, per l'esecuzione di qualsiasi trasporto, dovranno sempre rivolgersi all'*ufficio trasporti* del comando del corpo di stato maggiore ».

Del presente *Atto* e del successivo 140 saranno fatti degli estratti, che verranno mandati gratuitamente a quelle amministrazioni militari che li chiederanno all'ufficio d' amministrazione di personali militari vari.

Ogni amministrazione dovrà chiedere un numero di estratti corrispondente a quello degli esemplari del suddetto regolamento che possiede. *Il Ministro* — VIGANÒ.

N. **140**. — TRASPORTI. — **Funzionarii ferroviarii coi quali le autorità militari debbono prendere accordi per determinati trasporti**. — 16 giugno.

I funzionarii cui le autorità militari, in dipendenza del nuovo assetto dell'azienda ferroviaria, debbono rivolgersi per gli accordi prescritti dall'art. 26 del *Regolamento sul servizio dei trasporti* (*per ferrovia e sulle navi*) parte 1ª (quale fu modificato con l'*Atto* 139 del 1906) risultano dal seguente specchio, che indica il titolo e la residenza dei funzionari stessi nonchè le linee ed i tronchi di linea cui ciascuno è preposto per la direzione e l'esercizio.

Le autorità militari interessate cureranno che i suddetti accordi, indispensabili pel regolare eseguimento dei trasporti, siano sempre presi ed in tempo. Esse saranno personalmente responsabili dei danni e degli inconvenienti che derivassero dall'inosservanza di siffatta prescrizione.

È abrogato l'*Atto* 83 del 1901.

FUNZIONARI coi quali debbono prendersi gli accordi	Loro residenza	LINEE O TRONCHI DI LINEA sui quali hanno giurisdizione
		Ferrovie dello Stato.
Capo del compartimento delle ferrovie dello Stato.	Torino	Torino-Bussoleno-Bardonecchia. Bussoleno-Susa. Torino-Alessandria. Trofarello-Chieri. Torino-Torre Pellice. Bricherasio-Barge. Trofarello-Cuneo. Savigliano-Saluzzo. Cuneo-Vievola. Airasca-Cavallermaggiore. Moretta-Saluzzo. Saluzzo-Cuneo. Cavallermaggiore-Cantalupo. Carmagnola-Bra. Bra-Savona (inclusa). Ceva-Ormea. Cuneo-Bastia. Alessandria-Acqui. Acqui-S. Giuseppe di Cairo. Castagnole-Asti-Mortara. Mortara-Milano (esclusa). Asti-Nizza-Acqui (inclusa). Torino-Rho (esclusa). Chivasso-Ivrea-Aosta. Chivasso-Casale. Vercelli-Valenza. Vercelli-Mortara-Cava Carb.-Cava Manara (esclusa). Novara-Varallo. Novara-Domodossola (escl.). Torreberetti-Pavia (esclusa). Alessandria-Arona (inclusa). Oleggio-Luino. Santhià-Borgomanero-Arona (inclusa).
	Milano	Milano-Rho-Sesto Calende (esclusa). Arona (escl.)-Domodossola-Iselle. Gallarate-Varese-Porto Ceresio. Gallarate-Laveno (esclusa).

Capo del compartimento delle ferrovie dello Stato.	Milano	Milano-Chiasso. Milano - Rogoredo - Bologna (inclusa). Milano-Verona (esclusa). Bergamo-Cremona. Rovato-Lecco. Pavia (esclusa)-Casalpusterlengo. Cremona-Codogno. Cremona-Mantova (esclusa). Albate Camerlata-Lecco. Seregno-Ponte S. Pietro. Monza-Calolzio. Olmeneta-Brescia. Palazzolo-Paratico. Parma-Piadena-S. Zeno. Brescia-Iseo. Lecco-Colico-Sondrio. Colico-Chiavenna. Parma-Vezzano (esclusa). S. Stefano-Sarzana (esclusa). Bologna-Poggio Rusco.
	Venezia	Verona-Mantova. Mantova-Modena (esclusa). Padova-Bologna (esclusa). Mantova-Cerea. Legnago-Monselice. Dossobuono-Rovigo-Chioggia. Mestre-Pontebba. Udine-Cormons. Mestre-Portogruaro-Casarsa Spilimbergo. Mestre-Venezia. Mestre-Vicenza-Verona P. N. (inclusa). Verona-Ala. Ferrara - Ravenna (esclusa) Rimini (esclusa). Lugo (esclusa)-Lavezzola. Treviso-Belluno. Treviso-Motta di Livenza. Schio-Vicenza. Treviso-Vicenza. Padova-Bassano.
	Genova	Milano (esclusa) Rogoredo (esclusa)-Voghera. Tortona-Novi. Alessandria-Piacenza (escl.). Sampierdarena - Savona (esclusa)-Ventimiglia. Genova P. P. e scali-Spezia (inclusa).

Capo del compartimento delle ferrovie dello Stato.	Genova	Alessandria (esclusa - Novi-Genova.
		Acqui (esclusa) - Sampierdarena.
		Bressana-Broni.
		Succursale dei Giovi.
	Firenze.	Spezia (esclusa)-Pisa-Grosseto (esclusa).
		Avenza-Carrara.
		Viareggio - Lucca - Bagni di Lucca.
		Pisa-Pistoia.
		Livorno M.-Pisa-Empoli-Firenze.
		Livorno M.-Colle Salvetti.
		Cecina-Volterra.
		Campiglia-Piombino.
		Bologna (esclusa)-Pistoia-Firenze.
		Firenze-Arezzo-Terontola (inclusa)-Chiusi (esclusa).
		Asciano-Montepescali.
		Empoli-Siena-Chiusi.
		Faenza (esclusa)-Firenze.
	Roma	Chiusi (inclusa)-Orte-Roma.
		Grosseto (inclusa)-Roma con la diramazione di Palo-Ladispoli.
		Ponte Galera-Fiumicino.
		Viterbo-Attigliano.
		Terontola (esclusa)-Foligno
		Roma-Sulmona (esclusa).
		Orte-Terni (esclusa) - Falconara (esclusa)-Ancona (esclusa)
		Fabriano-Urbino.
		Albacina-Portocivitanova (esclusa).
		Viterbo-Capranica-Trastevere-Roma S. Paolo.
		Capranica-Ronciglione.
		Ciampino-Frascati.
		Ciampino-Velletri-Segni P.
		Velletri-Terracina.
		Avezzano-Roccasecca.
		Roma-Cassino (inclusa).
		Roma-Albano-Cecchina-Roma-Nettuno.

Capo del compartimento delle ferrovie dello Stato.	Napoli	Cassino (esclusa)-Caserta (inclusa) - Cancello - Napoli e porto.
		Caianello-Vairano-Isernia (esclusa).
		Sparanise-Gaeta.
		Avellino-Cancello e diramazione Codola-Nocera.
		Avellino-Benevento (esclusa)
		Avellino-Rocchetta S. Antonio (esclusa).
		Torre Annunziata-Castellammare- Gragnano e diramazione ai porti.
		Cancello - Torre Annunziata Centrale.
		Napoli-Potenza (inclusa)-Taranto (inclusa).
		Salerno-Mercato S. Severino.
		Taranto-Brindisi e porto (esclusi).
		Battipaglia-Reggio Cal. Centrale.
		Sicignano-Lagonegro.
		Sibari-Cosenza-Pietrafitta.
		Catanzaro M.-S. Eufemia Biforcazione.
		Metaponto-Reggio C. e porto.
	Palermo	Messina-Siracusa.
		Valsavoia-Caltagirone.
		Siracusa P. - Licata (molo e porto).
		Messina-Termini Imerese.
		Palermo-Porto Empedocle.
		Bicocca-S. Caterina-Canicatti Aragona-Caldare.
		S. Caterina Nirbi-Rocca Palumba.
		Canicatti-Licata.
		Navigazione attraverso lo stretto di Messina.

Strade ferrate meridionali.

Capo servizio del movimento e del traffico delle strade ferrate meridionali.	Ancona	Bologna (esclusa) - Ancona-Foggia-Brindisi (inclusa)-Otranto.
		Castelbolognese-Ravenna (inclusa).
		S. Benedetto-Ascoli.
		Giulianova-Teramo.

Capo servizio del movimento e del traffico delle strade ferrate meridionali.	Ancona	Castellammare A.co-Pescara Sulmona-Aquila-Terni. Sulmona-Isernia (inclusa). Isernia-Campobasso. Termoli-Benevento (inclusa). Foggia-Benevento-Caserta (esclusa) — Aversa-Napoli (esclusa). Foggia-Lucera. Foggia-Manfredonia. Foggia-Potenza di Basilicata (esclusa). Rocchetta S. Antonio (inclusa) Gioia del Colle. Cerignola-Cerignola Città. Ofantino-Margherita di Savoia. Barletta-Spinazzola. Bari-Taranto. Zollino-Gallipoli.

Ferrovie diverse.

Capo del traffico e del movimento della ferrovia Torino - Ciriè-Lanzo.	Torino	Torino-Lanzo.
Direttore dell'esercizio della ferrovia Torino-Settimo-Castellamonte.	Torino	Torino-Settimo - Rivarolo-Castellamonte.
Direttore d' esercizio della ferrovia Fossano-Mondovì.	Mondovì	Fossano-Mondovì-Villanova.
Direttore dell' esercizio delle ferrovie del Ticino.	Milano	Santhià-Biella.
Direttore delle ferrovie Nord-Milano.	Milano	Novara-Seregno. Milano - Saronno - Varese-Laveno. Saronno-Como. Seveso S. Pietro-Camnago. Como-Varese. Milano-Incino-Erba.
Dirett. d'esercizio della ferrovia Bergamo-Ponte della Selva.	Bergamo.	Bergamo-Ponte della Selva.
Direttore d'esercizio della ferrovia Sondrio-Tirano.	Tirano	Sondrio-Tirano.
Ingegnere dell'esercizio della Società Veneta.	Parma	Parma-Suzzara.

Direttore d' esercizio delle ferrovie del lago di Lugano.	Como	Menaggio-Porlezza. Ponte Tresa-Luino.
Direttore della ferrovia Rezzato-Vobarno.	Brescia	Rezzato-Vobarno.
Direttore della ferrovia Tortona-Castelnuovo.	Tortona	Tortona-Castelnuovo Scrivia.
Ingegnere dell' esercizio della Società Veneta.	Schio	Schio-Arsiero (scartamento ridotto). Schio-Torre (scartamento ridotto).
Direttore della ferrovia Basaluzzo-Frugarolo.	Novi Ligure	Basaluzzo-Frugarolo.
Ingegnere dell' esercizio della Società Veneta.	Padova	Camposampiero - Montebelluna.
Id.	Udine	Udine-Portogruaro. Udine-Cividale. S. Giorgio di Nogaro-Confine Aust. Ung.
Id.	Vittorio	Vittorio-Conegliano.
Id.	Bologna	Ferrara-Copparo. Budrio-Massalombarda. Bologna-Portomaggiore.
Id.	Arezzo	Arezzo-Pratovecchio-Stia.
Direttore dell' esercizio della ferrovia Verona-Caprino.	Verona	Verona-Caprino. Affi-Garda.
Direttore dell' esercizio della ferrovia Suzzara-Ferrara.	Ferrara	Suzzara-Ferrara.
Direttore delle ferrovie di Reggio Emilia.	Reggio E.	Reggio E.-Guastalla. Bagnolo in Piano-Carpi. Reggio E.-Sassuolo.

Direzione della ferrovia Modena-Vignola.	Vignola	Modena-Vignola.
Direttore d' esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato.	Città di Castello	Arezzo-Fossato.
Direttore d' esercizio della ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa.	Colle Val d'Elsa	Poggibonsi-Colle Val d'Elsa.
Direttore della ferrovia Massa M.-Follonica.	Massa Marittima	Massa Marittima-Follonica Porto.
Direttore della ferrovia Mandela-Subiaco.	Roma	Mandela-Subiaco.
Direttore delle ferrovie secondarie Meridionali.	Napoli	Napoli-Ottaiano-S. Giuseppe-Sarno. Napoli-Pugliano-Sarno.
Direttore della ferrovia Napoli-Torre Gaveta.	Napoli	Napoli-Cuma-Torre Gaveta.
Direttore dell' esercizio della ferrovia Bari-Locorotondo.	Bari	Bari-Locorotondo. Bari-Putignano.
Direttore d' esercizio della ferrovia Palermo-Corleone-S. Carlo.	Palermo	Palermo-Corleone-S. Carlo.
Direttore dell' esercizio delle ferrovie Sicule Occidentali.	Palermo	Palermo-Marsala-Trapani.
Direttore d' esercizio della ferrovia Circumetnea.	Catania	Catania - Randazzo - Giarre-Riposto.
Direttore dell'esercizio della Compagnia Reale delle ferrovie Sarde.	Cagliari	Cagliari-Golfo Aranci. Cagliari-Decimo M.-Iglesias-Monteponi. Chilivani-Sassari-Porto Torres.
Direttore d' esercizio delle ferrovie secondarie della Sardegna.	Cagliari	Cagliari-Mandas-Tortolì. Mandas-Sorgono. Gairo-Jerzu. Bosa-Macomer-Tirso-Nuoro. Tirso-Chilivani. Sassari-Alghero. Monti-Tempio.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **141.** — TRASPORTI. — **Istruzione per l'eseguimento dei trasporti dei materiali dell'amministrazione militare.** — 17 giugno.

1. Al primo capoverso del n. 69 dell'*istruzione per l'eseguimento dei trasporti dei materiali dell'amministrazione militare* pubblicata con l'*Atto* 104 del 1905 sono *sostituiti i seguenti*:

« Di tutte le spese che sosterranno per trasporti a carico del bilancio, nei casi previsti dal capitolato e dalla presente istruzione, le amministrazioni militari chiederanno rimborso al Ministero con rendiconto mod. 400, che saranno tanti quanti i capitoli e gli articoli del bilancio sui quali debbano gravare tali spese. Di regola i rendiconti saranno mensili; se però, data l'entità dei trasporti eseguiti e da eseguire in un mese, si preveda che la spesa complessiva a carico di ciascun capitolo od articolo eccederà le lire mille, il rendiconto sarà compilato non appena raggiunta tale cifra.

I rendiconti saranno mandati al Ministero (*direzione generale revisione dei conti*) nei quindici giorni successivi alla fine del mese al quale si riferiscono, ovvero alla data di compilazione se, come sopra si è previsto, occorra compilarne più di uno nello stesso mese. »

2. Nel n. 74-*a* dell'istruzione medesima — linea 4ª — *alle parole*: « con rendiconto mod. 400 » *sostituire*: « con le modalità di cui al n. 69 ».

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **142.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Passaggio nell'arma dei carabinieri reali di militari di truppa sotto le armi.** — 18 giugno.

Eccettuati i sottufficiali e gli allievi sergenti, i militari delle varie armi dell'esercito possono ottenere il passaggio nell'arma dei carabinieri reali, facendone domanda.

La domanda, in carta semplice, dovrà contenere un'esplicita dichiarazione con la quale il militare si obblighi ad assumere la ferma di cinque anni, prescritta dall'articolo 124 della legge sul reclutamento, con decorrenza dal giorno in cui ha avuto principio il servizio sotto le armi, e in ogni caso a passare non meno di 4 anni nei carabinieri reali, ai termini dell'articolo 129 della legge stessa e del § 840 del relativo regolamento.

I comandanti di corpo accerteranno anzitutto che il militare aspirante a tale passaggio abbia la statura, l'idoneità fisica e gli altri requisiti stabiliti dai §§ 66 e seguenti della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento avvertendo che, ai termini dell'*Atto* 84 del 1904, la statura minima ora richiesta è di m. 1,65 pei carabinieri a piedi e di m. 1,68 per quelli a cavallo; ed, in caso affermativo, daranno corso alla domanda corredandola di una copia autentica del foglio matricolare e caratteristico del richiedente, della dichiarazione medica, della dichiarazione accennata al § 68 della predetta istruzione complementare e la invieranno direttamente al comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

Questo provvede al trasferimento d'arma dei militari forniti dei requisiti occorrenti per il servizio di carabiniere e dà comunicazione ai corpi dell'esito delle domande non accolte, perchè ne informino i militari interessati.

I comandanti di corpo non daranno corso alle domande:

a) dei militari che, per cattiva o equivoca condotta sotto le armi, essi non ritengano meritevoli di essere ammessi all'arma dei carabinieri reali;

b) dei militari pei quali non venne rilasciata la dichiarazione, di cui al § 68 sopracitato.

Nell'interesse dei militari alle armi che intendessero far domanda di passaggio nell'arma dei carabinieri reali si crede opportuno di avvertire che, in aggiunta ai vantaggi già assicurati ai carabinieri, la legge n. 537 del 27 dicembre 1901 ha concesso parecchi miglioramenti, fra i quali un soprassoldo di centesimi 15, fino all'ammissione a rafferma con premio, al carabiniere che ha compiuto tre anni di servizio militare.

I comandanti di corpo ogniqualvolta se ne presenti l'occasione porteranno quanto sopra a conoscenza dei loro inferiori, avvertendoli che col passaggio nell'arma dei carabinieri gli aspiranti potranno ottenere l'assegnazione alla legione nella cui circoscrizione si trova il loro comune di nascita.

Sono abolite le circolari del *Giornale militare* 24 del 1899, 7 del 1903 e 23 del 1904.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma 1906. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 20ª 1906 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 giugno.

GIUGNO 21. — Parte II della nuova istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio e da fortezza, *pag.* 339.
» 22. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 340.
» 22. — Ristampa del volume I della parte seconda del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 341.

Atto N. **143**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Parte II della nuova istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio e da fortezza**. — 22 giugno.

È stata pubblicata, a titolo d'esperimento, la parte II della suddetta istruzione, la quale sostituisce provvisoriamente:

l'istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio, edizione 1902;
l'istruzione (litografata) sul tiro delle artiglierie d'assedio edizione 1905;

le quali saranno a suo tempo abolite.

Necessitando che la nuova pubblicazione sia posta in distribuzione con tutta sollecitudine, l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne farà l'invio alle sottonotate autorità nel numero di copie a fianco segnato, addebitandone il relativo importo.

Comando del 1° reggimento artiglieria da fortezza	N. 37
» 2° » » » »	» 32
» 3° » » » »	» 30
» del gruppo delle comp. operai d'artiglieria	» 12
» della scuola d'applicaz. d'artiglieria e genio	» 5
Ispettorato generale d'artiglieria	» 2
» d'artiglieria da campagna	» 2
» » da costa e da fortezza. .	» 3
» delle costruzioni d'artiglieria. . . .	» 1
Comandi d'artiglieria da campagna (meno quello di Verona) uno per ciascuno	» 5
Comandi d'artiglieria da costa e da fortezza, due per ciascuno	» 6

Comando d'artiglieria da campagna di Verona. . N. 2
Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria . » 2
Sezione staccata d'artiglieria di Ciriè . . . . . » 2
Scuola centrale di tiro d'artiglieria . . . . . » 2
Comando del 1° reggimento artiglieria da costa . » 34
» 2° » » » . » 29
» 3° » » » . » 30
» della brigata d'artiglieria da costa della Sardegna . . . . . » 14
Direzioni d'artiglieria, 2 per ognuna . . . . . » 26

Le autorità summenzionate che desiderassero avere un numero maggiore di opuscoli di quello loro assegnato col presente *Atto*, e quelle altre autorità e gli ufficiali che intendessero farne acquisto, si atterranno alle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, madificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo dell'opuscolo è di L. 0,70.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **144**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — 22 giugno.

Si avvertono le autorità militari che, a datare dal 1° luglio 1906, saranno istituiti i seguenti comandi d'ufficiale nell'arma dei carabinieri reali, e che contemporaneamente saranno modificate le denominazioni di quelli pure in appresso indicati:

Nuovi comandi.

Legione di	Bari.	— Sezione di 1ª classe	di Bitonto.
Id.	id.	— Id.	di Andria.
Id.	id.	— Id.	di Corigliano Cal.
Id.	id.	— Id.	di Oria.
Id.	Firenze.	— Tenenza	di Arcidosso.
Id.	Milano.	— Sezione di 1ª classe	di Luino.
Id.	Napoli.	— Id.	di Aversa.
Id.	Roma.	— Tenenza	di Sulmona.
Id.	id.	— Sezione di 1ª classe	di Palestrina.
Id.	Torino.	— Divisione esterna	di Torino.
Id.	id.	— Compagnia	di Asti.
Id.	id.	— Tenenza	Dora (Torino).
Id.	Verona.	— Tenenza	di Venezia.

Modificazione alla denominazione di taluni degli attuali comandi.

Legione di Torino. — L'attuale divisione di Torino prende il nome di divisione interna di Torino.
L'attuale tenenza di Torino prenderà il nome di tenenza Po (Torino).

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **145**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Ristampa del volume I della parte seconda del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio**. — 22 giugno.

Si è pubblicata la ristampa del volume I della parte seconda del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, relativo ai materiali regolamentari, annoverati nelle prime tre categorie.

I comandi, corpi, direzioni, uffici e scuole ne acquisteranno il numero di copie occorrenti per sostituire quelle dell'edizione 1891, la quale deve ritenersi abolita, ponendone l'importo a carico del rispettivo assegno per spese di cancelleria o della massa generale.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali ed impiegati, che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti secondo le norme dell'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del volume è di L. 6,50.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 21ª 1906 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 giugno.

MAGGIO 17. — R. decreto n. CLXXVII, che abroga i regi decreti 15 settembre 1904, n. CCCCVIII, e 1° gennaio 1905, n. III, riguardanti la « Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate » ed approva il nuovo statuto dell'ente, *pag.* 343.

GIUGNO 25. — Aggiunte e varianti alla istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria ed all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi, *pag.* 348.

» 25. — Varianti alla tariffa n. 7 dell'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi, *pag.* 349.

» 26. — 1ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione tattica per le batterie da campagna ed a cavallo, *pag.* 350.

» 28. — Assegno cancelleria per i riparti d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai, *pag.* 350.

» 29. — Servizio delle piccole riparazioni al corredo della truppa per mezzo degli operai militari, *pag.* 351.

» 29. — Trasporti sulla ferrovia elettrica Chieti stazione-Chieti città, *pag.* 353.

Atto N. **146**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. CLXXVII, che abroga i regi decreti 15 settembre 1904, n. CCCCVIII, e 1° gennaio 1905, n. III, riguardanti la « Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate » ed approva il nuovo statuto dell'ente.** — 17 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. decreto 23 giugno 1898 con cui la Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate venne eretta in ente morale e ne venne approvato il primo statuto;

Visto il Nostro decreto in data 15 settembre 1904, n. CCCCVIII col quale detta Casa venne posta sotto la diretta tutela del Ministero della guerra e venne approvato un nuovo statuto dell'ente;

Visto il Nostro decreto in data 1° gennaio 1905, n. III, relativo all'impiego da parte della Casa predetta dell'annuo assegno di lire 50,000 concessole con legge 2 giugno 1904, n. 218;

Vista la deliberazione 23 marzo 1905 con cui il Consiglio direttivo chiede che l'ente sia sottratto alla predetta tutela del Ministero della guerra, che sia abrogato il R. decreto 1° gennaio 1905, n. III, e che siano apportate modificazioni alla statuto approvato col R. decreto 15 settembre 1904;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Si consideri come nullo e non avvenuto il citato R. decreto 15 settembre 1904, n. CCCCVIII, col quale la Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate venne posta sotto la diretta tutela del Ministero della guerra e venne approvato un nuovo statuto dell'ente.

Art. 2.

Si consideri come nullo e non avvenuto il citato R. decreto 1° gennaio 1905, n. III, relativo all'impiego dell'assegno concesso all'ente con legge 2 giugno 1904, n. 218.

Art. 3.

È approvato in numero di *undici* articoli il nuovo statuto in data 17 maggio 1906, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

L. MAJNONI.
SONNINO.

STATUTO.

Art. 1.

L'istituto denominato « Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali, in Turate » ha per iscopo di fornire gratuitamente il ricovero, il vitto e l'assistenza ai veterani delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia ed agli invalidi per ferite riportate combattendo in qualsiasi campagna di guerra dal 1848 in poi, nelle file del R. esercito, nella R. armata o nei corpi volontari italiani.

N. B. — I regi decreti citati negli articoli 1 e 2 furono pubblicati con gli *Atti* 20 e 23 del 1905.

Possono esservi ammessi anche coloro che abbiano comunque contratto durante e per effetto del servizio militare, inabilità permanente al lavoro; ed infine quelli che, essendo militari pensionati, manchino di assistenza in famiglia e siano inabili a proficuo lavoro.

Art. 2.

Le ammissioni hanno luogo nel seguente ordine di priorità:

a) i veterani delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia, i quali si trovino in condizione di non poter bastare a sè stessi, con riguardo al numero di campagne fatte, alle loro azioni di merito, alle ferite riportate ed alla loro età;

b) gli invalidi per ferite riportate combattendo in qualsiasi campagna di guerra;

c) coloro che durante e per effetto del servizio militare abbiano perduta la vista, o siano mutilati, o comunque resi inabili al lavoro proficuo;

d) i militari pensionati, che, avendo oltrepassati i sessanta anni di età, siano inabili al lavoro e manchino di assistenza in famiglia.

Art. 3.

Possono anche esser ricoverati nell'istituto, in posti a pagamento, quei veterani od invalidi che si trovino nelle condizioni richieste dal precedente articolo 1 e pei quali venga assicurato da privati o da enti morali il pagamento di una retta annua di L. 600.

Art. 4.

Tutti coloro che siano provveduti di pensione, o di assegni annessi a decorazioni al valore, se ammessi nell'istituto e finchè in esso rimangono, devono rilasciare all'amministrazione della Casa la quota nei singoli casi stabilita dal consiglio direttivo.

Art. 5.

I mezzi coi quali l'istituto provvede al raggiungimento dei suoi scopi consistono:

a) nelle rendite che esso ricava dai beni che costituiscono il suo patrimonio, e che saranno descritti in apposito registro di consistenza patrimoniale;

b) nelle donazioni dei privati o degli enti morali fatte con atto tra vivi o per testamento;

c) nelle elargizioni dello Stato ed in quelle di privati o di enti morali nei casi e nei modi previsti dal precedente articolo 3;

d) nelle quote versate all'istituto nei casi e nei modi previsti dal precedente art. 4;

e) nelle eventuali risorse che si potessero realizzare dall'istituto col mezzo di lotterie, feste, spettacoli, fiere e sottoscrizioni pubbliche;

f) nel ricavato dal lavoro dei ricoverati.

Art. 6.

L'istituto è diretto ed amministrato collegialmente da un presidente, da un vice-presidente e da cinque consiglieri. Di questi uno deve appartenere al consiglio comunale di Milano, uno al consiglio d'amministrazione della cassa di risparmio di quella città, un altro è scelto tra i consiglieri della R. prefettura di Como ed uno almeno fra gli ufficiali generali in congedo, residenti nel territorio del III corpo d'armata.

La nomina dei membri del consiglio direttivo è fatta con decreto reale su proposta del Ministero della guerra; sentito il parere del consiglio stesso, tranne che per il consigliere comunale di Milano e per quello della predetta cassa di risparmio.

Il consigliere della prefettura di Como è invece nominato su proposta del Ministero dell'interno.

La decadenza dei consiglieri segue:

a) per volontaria dimissione;

b) quando venga a cessare in taluno di essi la qualità o l'ufficio che fu condizione della loro nomina;

c) per compiuto triennio, eccettuati i consiglieri passibili di decadenza per il disposto del comma precedente *b*.

In via di eccezione i membri nominati sotto l'impero del vecchio statuto durano in carica a vita.

La nomina del presidente e del vice-presidente è fatta dal Ministero della guerra su proposta del consiglio. Essi dureranno in carica sino alla loro decadenza da consiglieri.

L'opera dei componenti il consiglio è gratuita.

Art. 7.

Il consiglio, con obbligo in solido fra i suoi componenti, ha l'amministrazione dell'istituto. Esso delibera, a maggioranza di voti, sugli affari che saranno fissati dal regolamento. Per la

validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di quattro membri almeno.

I membri non saranno tenuti responsabili per le deliberazioni cui non abbiano partecipato, o per quelle cui abbiano dato voto contrario, quando ciò consti dal verbale.

Art. 8.

Il presidente:

a) rappresenta l'istituto nei rapporti amministrativi e giudiziari e ne ha la generale sorveglianza;

b) ha il carteggio d'ufficio; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio ed emette, nei limiti del bilancio, i mandati di pagamento per quelle spese che sono previste nel bilancio o stabilite dal regolamento o deliberate dal consiglio;

c) stipula i contratti alle condizioni di massima stabilite dal consiglio;

d) convoca il consiglio in seduta ordinaria o straordinaria e lo presiede;

e) emette i provvedimenti d'urgenza assoluta, assumendo le attribuzioni del consiglio sotto la propria responsabilità e con l'obbligo di riferirne alla prima adunanza per l'approvazione.

Art. 9.

In mancanza del presidente ne fa le veci il vice-presidente; in mancanza di questo, il consigliere più anziano.

Art. 10.

Alle norme pel servizio amministrativo, per l'ordinamento interno della casa, per le modalità delle ammissioni, pei diritti ed i doveri dei ricoverati e per le attribuzioni degli impiegati, è provveduto con apposito regolamento, udito il Consiglio di Stato.

Art. 11.

Il presente statuto andrà in vigore alla data della sua approvazione.

Roma, addì 17 maggio 1906.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
L. MAJNONI.

N. **147**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti alla istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria ed all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi.** — 25 giugno.

Istruzione sulla conservazione dei materiali d'artiglieria.

Alleg. B, pag. 398, dopo il § 14 *aggiungere*:

« § 14*bis*. *Grasso per sale.* — Si adopera per spalmare i fusi di sala e l'interno delle bronzine delle ruote con mozzo metallico, allorchè i carri sono da impiegarsi al traino.

Il grasso per sale si compone di:

parti 4 di grasso per la spalmatura dei proietti (formate da parti 1 grasso di bue — 1 paraffina — 2 sapone di olio di palma), utilizzando anche, se fa d'uopo, i rimasugli provenienti dalla tornitura e pulitura — parti 8 di vaselina, od anche di petrolio raffinato.

Preparazione.

Per preparare la miscela si riscalda a fuoco lento il grasso finchè si trovi in perfetta fusione e vi si aggiunge poscia la vaselina, con l'avvertenza di agitare continuamente con un mestolo di legno.

La proporzione della vaselina può variare a seconda delle stagioni, e deve essere regolata in modo da dare alla miscela una consistenza gelatinosa.

Caratteristiche e collaudazione.

Per le qualità dei componenti la miscela, si avrà riguardo a quanto è stabilito ai §§ 4 e 15 del presente allegato.

Conservazione.

Vedi § 552 della presente istruzione.

Applicazione.

Si fa con una spatola di legno, od anche direttamente con la mano ».

Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C, presso i corpi.

§ 132 (pag. 90 e 91). Alla fine del paragrafo *aggiungere:*

« *Grasso per sale.* Il grasso per sale si compone di:

parti 1 di grasso di bue;

parti 1 di paraffina;

parti 2 di sapone di olio di palma (detto in commercio sapone di Marsiglia);

parti 8 di vaselina, od anche di petrolio raffinato.

Per preparare la miscela si colloca su di un fornello un apparecchio a bagno-maria, cioè una caldaia di rame, destinata alla preparazione del grasso, galleggiante in altra più grande contenente acqua ad una temperatura compresa fra 80° e 90° centigradi. Le tre materie componenti il grasso si introducono successivamente nella caldaia piccola, prima il grasso di bue e la paraffina, e poscia, quando questi sono completamente liquefatti, il sapone rotto in piccoli pezzi ed aggiunto poco per volta. Durante tale preparazione si agita la miscela con un mestolo di legno, avendo cura di evitare l'ebollizione, poichè in tal caso la miscela stessa non sarebbe più utilizzabile; a tale scopo si tiene immerso un termometro nella caldaia dell'acqua.

Ritirata dal fuoco la miscela così formata, e mentre essa si trova ancora in perfetta fusione, si aggiunge la vaselina (o il petrolio raffinato) con l'avvertenza di agitare continuamente col mestolo di legno.

La proporzione della vaselina può variare a seconda delle stagioni, e deve essere regolata in modo da dare alla miscela una consistenza gelatinosa ».

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **148.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti alla tariffa n. 7 dell'Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi.** — 25 giugno.

Pag. 234, linea 21, colonna: Importo delle materie, *invece di:* « 1,50 », *pongasi:* « 2,00 ».

Pag. 234, linea 21, colonna: Totale, *invece di:* « 2,10 », *pongasi:* « 2,60 ».

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **149**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **1ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione tattica per le batterie da campagna ed a cavallo**. — 26 giugno.

È stato pubblicato un fascicoletto riguardante la 1ª serie di aggiunte e varianti alla suddetta istruzione.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese saranno, fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 5.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **150**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Assegno cancelleria per i riparti d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai**. — 28 giugno.

Il Ministero determina che, a datare dal 1° luglio 1906, le assegnazioni annue fatte ai reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza ed alla brigata autonoma della Sardegna, sulle rispettive masse generali, per le spese di cancelleria (§ 1409 del regolamento d'amministrazione) restino fissate nella misura seguente:

3° reggimento	da costa	. . . . .	lire	3800
3° »	» fortezza	. . . . .	»	3500
1° »	» » e 1° da costa	.	»	3400
2° »	» fortezza	. . . . .	»	3200
2° »	» costa	. . . . .	»	3000
Brigata autonoma della Sardegna		. . . .	»	1600

Al 3° reggimento da fortezza è inoltre assegnato, per il gruppo compagnie operai, un supplemento di lire 800 per le spese di cancelleria.

L'*Atto* 238 del 1902 dovrà intendersi modificato nel senso suespresso.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **151**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Servizio delle piccole riparazioni al corredo della truppa per mezzo degli operai militari.** — 29 luglio.

Per disciplinare l'esecuzione del servizio delle piccole riparazioni al corredo della truppa per mezzo degli operai militari, come fu prescritto con le circolari n. 5130, 2800, 5980 e 600 del 1° novembre 1901, 18 giugno e 29 dicembre 1902 e 19 febbraio 1903, perchè i corpi siano in grado di provvedere coi mezzi proprî alle riparazioni del vestiario e delle calzature della truppa durante i campi, le manovre, ecc., come prescrive il § 1745 del regolamento d'amministrazione e sopratutto nel caso di mobilitazione e di guerra, si determina quanto segue, rimanendo abrogate le circolari sovracitate.

1. Al servizio delle piccole riparazioni sia da sarto, sia da calzolaio saranno destinati da ciascun reggimento soltanto tre soldati operai per volta e per ciascuna specialità e, appena i medesimi avranno acquistato la pratica necessaria, altri saranno loro sostituiti, sino a che tutti quelli dei quali si potrà disporre nei corpi saranno sufficientemente addestrati. Saranno esclusi i soldati dell'ultima classe per il tempo dell'istruzione delle reclute.

2. Il servizio sarà regolato in modo che non ne risentano danno: i soldati operai, dal punto di vista dell'istruzione e del servizio militare; i lavoranti borghesi, dal lato dei loro equi guadagni. I soldati operai dovranno intervenire alle istruzioni militari esterne e di tiro al bersaglio ed a tutti i servizi armati.

3. Nei distaccamenti e nelle truppe alpine alle sedi estive le piccole riparazioni saranno eseguite dagli operai militari abilitati, salvo però che circostanze speciali locali consiglino ai comandanti di corpo di fare diversamente; nel qual caso essi potranno senz'altro ordinare che, in tutto od in parte, le riparazioni siano fatte da operai borghesi.

4. Le piccole operazioni da farsi dai soldati, sotto la direzione e per conto dei capi operai, sono esclusivamente le seguenti:

Al vestiario. — Piccoli cavalli ai pantaloni, pezze e cuciture in genere a tutti gli oggetti, attaccatura dei diversi fregi e delle visiere ai berretti.

Alle calzature. — Inchiodature, pezze e cuciture in genere, tacchi e risuolature.

Agli zaini. — Pezze e cuciture in genere.

Alle bufetterie. — Cuciture in genere.

5. Nelle convenzioni coi capi operai dev'essere incluso l'obbligo, per essi, d'istruire ed impiegare nelle piccole riparazioni gli operai militari e di corrispondere all'amministrazione, per tale concessione un compenso di L. 0,50 il capo sarto e di L. 0,70 il capo calzolaio per ogni prestazione di otto ore di lavoro fatte da ciascun operaio.

6. Agli operai militari sarà mensilmente corrisposta dai consigli la mercede di L. 0,25 per ogni otto ore di lavoro.

7. I corpi, che non avessero ancora potuto comprendere nelle convenzioni la clausola relativa agli obblighi di cui al n. 5, verranno ad accordi coi capi operai per inscriverla ora e, se questi non vi annuissero, attenderanno la scadenza dei contratti per includerla.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **152**. — TRASPORTI. — **Trasporti sulla ferrovia elettrica Chieti stazione-Chieti città**. — 29 giugno.

Dal 1° luglio p. v., pei viaggi e pei trasporti per conto dell'amministrazione militare e dei personali che da essa dipendono sulla ferrovia elettrica Chieti stazione-Chieti città, varranno i prezzi e le condizioni seguenti:

a) Pei viaggi dei militari (ufficiali e truppa) si applicheranno i prezzi di:

L. 0,35 per la 1ª classe
L. 0,20 per la 2ª classe
} oltre la tassa di bollo di cent. 5.

Per i viaggi degli impiegati, delle rispettive famiglie, nonchè delle famiglie dei militari (ufficiali e truppa), qualunque sia il motivo del viaggio, si applicheranno i prezzi di:

L. 0,60 per la 1ª classe
L. 0,30 per la 2ª classe
} oltre la tassa di bollo di cent. 5.

I suindicati prezzi valgono per il percorso fra Chieti stazione e Chieti città o viceversa. Per i percorsi intermedi si applicano i prezzi di L. 0,35 e 0,20 rispettivamente per la 1ª e 2ª classe (oltre la tassa di bollo di cent. 5) quando riescano più vantaggiosi pel viaggiatore rispetto ai prezzi delle tariffe ordinarie.

b) Ai trasporti di cose sono applicabili le tariffe stabilite dalla convenzione 28 settembre 1882 e dal relativo atto addizionale, sia che i trasporti abbiano luogo per conto dello Stato, sia per conto privato dei militari e delle rispettive famiglie.

questi ultimi nei casi contemplati dalle citate convenzioni e dal regolamento relativo (edizione febbraio 1903).

c) Per ottenere l'applicazione delle tariffe di cui sopra, debbonsi presentare i documenti giustificativi prescritti dal citato regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno e dalle norme per l'applicazione della concessione speciale *C* (*Atto* 117 del 1902).

d) Per tutto il resto varranno le norme stabilite per il pubblico.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 22ª 1906 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 luglio.

GIUGNO 10 — R. decreto n. 258, col quale alcuni stabilimenti militari sono sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256, *pag.* 355.
» 28. — Legge n. 279 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1886, *pag.* 357.
» 30. — Legge n. 269 che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa di vari Ministeri, non approvati al 30 giugno 1906, *pag.* 358.
LUGLIO 1°. — Legge n. 282 che approva le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-906, *pag.* 360.
» 3. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 363.
» 6. — Cambio di denominazione di edifici militari nel territorio del I corpo d'armata, *pag.* 363.
» 4. — Edifici militari ai quali è assegnato un carretto reggi-barella per il trasporto degli infermi agli stabilimenti sanitari, *pag.* 366.
» 5. — Sostituzione del morso snodato al morso con guardia nelle briglie per cavallo montato di mezzo e di volata delle batterie da campagna ed a cavallo, *pag.* 369.
» 5. — Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna, *pag.* 369.

Atto N. **153**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 258, col quale alcuni stabilimenti militari sono sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256**. — 10 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 3 della legge 11 luglio 1897, n. 256;

Visto il regolamento approvato col Regio decreto 23 dicembre 1897, n. 532;

Visti i regi decreti 16 agosto 1900, n. 323, e 14 maggio 1905, n. 227;

Sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono sottoposti al riscontro istituito dalla suddetta legge 11 luglio 1897, n. 256, i materiali di ogni specie raccolti negli stabilimenti che seguono:

1° Laboratorio pirotecnico di Bologna.
2° Laboratorio pirotecnico di Capua.
3° Polverificio di Fossano.
4° Polverificio sul Liri.

Ai magazzini sopradescritti, si intenderanno di pieno diritto aggiunti, dal giorno della loro istituzione, i magazzini di simile natura che dovessero istituirsi in avvenire, dei quali pertanto il Ministero della guerra sarà tenuto a partecipare la costituzione alla Corte dei conti ed al Ministero del tesoro.

Art. 2.

Il riscontro di cui all'articolo precedente incomincierà a funzionare dal 1° luglio 1906, e a tale uopo dovranno essere inviati alla Corte dei conti, prima del 31 dicembre di detto anno gli inventari, alla data 30 giugno 1906, dei magazzini sottoposti a riscontro. Gli inventari dovendo essere chiusi al 30 giugno 1906, dal 1° luglio 1906 e non altrimenti dovrà incominciare a funzionare il riscontro.

Gli inventari saranno compilati su appositi modelli, conformi a quelli allegati al R. decreto 16 agosto 1900, n. 323, colle norme indicate negli art. 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento 23 dicembre 1897, n. 532, tenute presenti, in quanto non siano contrarie al regolamento suddetto, le disposizioni contenute nel regolamento del materiale di artiglieria, approvato col R. decreto 9 aprile 1896, n. 93.

Art. 3.

I rendiconti dei movimenti avvenuti nei magazzini, di cui all'art. 1, saranno compilati e documentati con le norme contenute nel regolamento 23 dicembre 1897, n. 532, e nel R. decreto 14 maggio 1905, n. 227.

Art. 4.

I conti giudiziali dei magazzini sottoposti a riscontro col presente decreto s'intenderanno compilati e documentati, a partire dal 1° luglio 1906, nel modo prescritto dal suindicato R. decreto 14 maggio 1905, n. 227.

Art. 5.

Per tutto quanto non è prescritto nel presente decreto, saranno osservate le norme del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, per la contabilità generale dello Stato, dell'altro approvato col R. decreto 23 dicembre 1897, n. 532, nonchè dei regolamenti speciali dei singoli servizi, approvati con decreti reali registrati alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1906.

VITTORIO EMANUELE.

A. MAJORANA.
G. VIGANÒ.
G. GIOLITTI.

N. **154**. — RECLUTAMENTO. — **Legge n. 279 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1886**. — 28 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli inscritti della leva sulla classe 1886 che saranno riconosciuti idonei alle armi e non abbiano diritto alla assegnazione alla terza categoria, saranno arruolati tutti in prima categoria. È fatta eccezione per quelli provenienti dalle leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876, che, pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla seconda categoria, i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, saranno arruolati in quella categoria.

Art. 2.

Gli inscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulle classi 1884 e 1885 come rivedibili, a senso degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati in prima categoria nella leva sulla classe 1886, assumeranno, quelli nati nel 1884 la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1885 la ferma di anni tre.

Art. 3.

È fatta facoltà al ministro della guerra di stabilire il numero degli uomini nati nel 1886 arruolati nella prima categoria, che dovranno assumere la ferma di anni due prevista dalla legge sul reclutamento.

Art. 7.

Per gli effetti contemplati nella legge suddetta, nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, il distretto amministrativo rappresenta il mandamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1906.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

N. **155**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 269 che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa di vari Ministeri, non approvati al 30 giugno 1906.** — 30 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907 e non oltre il 31 dicembre 1906, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati il 30 novembre 1905 secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione, tenuto conto altresì delle note di variazioni presentate sino al 12 maggio 1906 e delle variazioni proposte dalla Giunta generale del bilancio colle relazioni presentate alla Camera dei deputati fino a tutto il 26 giugno 1906, che il Governo fa proprie.

Art. 2.

Qualora entro il 30 giugno 1906, non sia per legge determinata l'assegnazione straordinaria del bilancio della guerra, per l'esercizio 1906-907, il Governo del Re sarà autorizzato ad assumere impegni di spese straordinarie a carico del bilancio stesso, in ragione delle singole assegnazioni proposte per le spese stesse nel complessivo importo di lire 16,000,000, col disegno di legge n. 314, presentato alla Camera dei deputati il 7 dicembre 1905 ed entro i limiti della quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio.

Identica facoltà, nei medesimi termini e limitazioni, è accordata al Governo del Re, per rispetto alla spesa di L. 1,700,000, da inscriversi nello stato di previsione della marina, presentata alla Camera col disegno n. 341, il giorno 15 dicembre 1905, concernente la spedizione militare in Cina.

Durante lo stesso periodo, saranno conservate in vigore le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 della legge n. 151 del 5 maggio 1901, e quelle di cui all'articolo unico della legge n. 307 del 7 luglio 1902, per tutte le armi e materiali da alienarsi.

Art. 3.

Pei prelevamenti dai fondi di riserva il Ministero potrà anche eccedere la quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio, giustificandone l'assoluta necessità con apposito decreto da annettersi ai mandati o agli ordini di pagamento.

Art. 4.

Nulla sarà innovato fino all'approvazione degli stati di previsione predetti, negli ordinamenti organici dei vari servizi pubblici e dei relativi personali, nonchè negli stipendi ed assegnamenti a qualsiasi titolo approvati per i vari Ministeri e le amministrazioni dipendenti con le leggi dei bilanci di previsione 1905-906 e con quella di assestamento del bilancio medesimo, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
A. MAJORANA.

N. **156**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 282 che approva le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-1906.** — 1° luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 2,402,000 e le diminuzioni di stanziamento per la somma eguale, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-906, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

È autorizzato il pagamento sui capitoli nn. 16 « Corpi di fanteria », 17 « Corpi di cavalleria », e 18 « Armi e servizi d'artiglieria e genio », delle somme di lire 36,000; 9,000 e 15,000 a titolo di sovvenzione alle masse rancio dei corpi rispettivamente bilanciati nei capitoli stessi.

Art. 3.

Le somme che alla chiusura dell'esercizio 1905-906 risultassero in economia sui capitoli della parte ordinaria dello stato di previsione predetto, saranno ripartite fra i capitoli della parte straordinaria, ed inscritte nel conto competenza di questi ultimi col rendiconto consuntivo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

A. MAJORANA.

TABELLA *di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-1906.*

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	3.	Gratificazioni e compensi agli impiegati ed al personale inferiore dell'amministrazione centrale.	12,000
» »	6.	Spese di stampa, e spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni militari periodiche ed altre . . .	4.000
» »	13.	Pensioni ordinarie (Spese fisse). . . .	500,000
» »	14.	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	10,000
» »	15.	Stati maggiori ed ispettorati	480,000
» »	18.	Armi e servizi d'artiglieria e genio. .	105.000
» »	22	Corpo invalidi e veterani	18,000
» »	24.	Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili per servizi amministrativi	105,000

Cap.	n.	29.	Personale della giustizia militare. . .	5,000
»	»	31.	Indennità eventuali e indennità di residenza in Roma per gli impiegati civili delle amministrazioni dipendenti	400,000
»	»	35.	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari, ed arredi di alloggi e di uffici militari e trasporti vari.	58,000
»	»	36.	Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione	30,000
»	»	37.	Rimonta e spese dei depositi di allevamento cavalli.	200.000
»	»	39.	Materiali e lavori del genio militare.	300,000
»	»	40.	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua (Spese fisse)	100,000
»	»	44.	Spese di liti e per risarcimento di danni (Spesa obbligatoria)	30,000
»	»	47.	Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi.	45,000
				2.402,000

Diminuzioni di stanziamenti.

»	»	1.	Ministero-Personale di ruolo (Spese fisse)	30.000
»	»	16.	Corpi di fanteria	1,800.000
»	»	23.	Corpo e servizio sanitario	40,000
»	»	27.	Compagnie di disciplina e stabilimenti militare di pena.	30,000
»	»	30.	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione ausiliaria (esclusi quelli dei carabinieri reali) (Spese fisse)	30,000
»	»	32.	Vestiario e corredo alla truppa. Materiali varii di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione di bandiere , . .	106,000
»	»	33.	Pane alle truppe e rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa .	366.000
				2,402,000

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del tesoro
A. MAJORANA.

N. **157.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.** — 3 luglio.

Si sono pubblicati:

Il 3° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, ediz. 1904;

Un fascicolo di foglietti a stampa, contenenti le aggiunte e le parti di composizione tipografica da incollarsi nei volumi (parte 1ª e 2ª).

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto del fascicolo quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* 223 del 1888.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali ed impiegati che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti secondo le norme dell'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ogni esemplare del 3° fascicolo è di lire 0,40, e quello del fascicolo dei foglietti per le aggiunte è di lire 0,35.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **158.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di edifici militari nel territorio del I corpo d'armata.** — 4 luglio.

D'ora innanzi gli edifici militari indicati nell'elenco che fa seguito prenderanno rispettivamente il nome per ciascuno di essi a fianco segnato.

PRESIDIO	DENOMINAZIONE ATTUALE degli edifici	NUOVA DENOMINAZIONE
Torino . .	Caserma S. Antonio . .	Carlo Emanuele I . . . . .
	Id. S. Teobaldo . .	Massimo d'Azeglio. . . . .
	Id. S. Daniele . .	Faussone di Germagnano . .
	Id. S. Venceslao .	Cesare di Saluzzo . . . . .
Susa . . .	Id. Burdin. . . .	Conte di S. Sebastiano . . .
Vercelli . .	Id. Canonica . . .	Conte di St. Robert . . . .
Ivrea . . .	Id. Borgonovo . .	Principe Tommaso Savoia Carignano . . . . .
Aosta . .	Id. Visitazione . .	Renato de Challant . . . .

N. B. — **I comandanti dei corpi e distaccamenti che occupano o che occuperanno in seguito le caserme, provvederanno perchè dagli ufficiali sia data ragione, ai militari di truppa, della nuova denominazione e siano, ai militari stessi, illustrate la vita del personaggio o le vicende del casato da cui quella denominazione trasse origine.**

NOTE SPIEGATIVE RIGUARDANTI LE NUOVE DENOMINAZIONI

CARLO EMANUELE I. — Principe illustre, figlio del prode Emanuele Filiberto, fu, nelle frequenti lotte ch'ebbe a sostenere per la grandezza del suo Ducato, ardito e valente maestro di guerra in montagna.

MASSIMO D'AZEGLIO. — Uomo di Stato, scrittore, artista, strenuo patriota e soldato valoroso. Nella prima guerra per l'indipendenza italiana fu col generale Durando nei combattimenti del Veneto, ed il 10 giugno 1848 cadde ferito a Vicenza.

FAUSSONE DI GERMAGNANO. — Nell'impari lotta che il Piemonte ebbe a sostenere colla Francia, la famiglia torinese Faussone di Germagnano diede otto fratelli all'esercito piemontese e tre di questi, ufficiali, eroicamente pugnando, lasciarono la vita sul campo di battaglia.

CESARE DI SALUZZO. — Generale d'artiglieria illustre, dal 1818 al 1828 sapiente comandante di quella accademia militare, che diede all'esercito piemontese e poi all'italiano, numerosa schiera di ufficiali valorosi e dotti.

CONTE DI S. SEBASTIANO. — Alla battaglia dell'Assietta, in cui tanto rifulse il valore piemontese, alla testa del reggimento guardie, di cui era comandante, brillò per nobile disprezzo della vita e per sapiente accorgimento.

CONTE DI ST. ROBERT. — Dotto ufficiale della nostra artiglieria: perdura, fra gli studiosi, la fama di questo illustre cultore delle scienze fisiche.

PRINCIPE TOMMASO SAVOIA-CARIGNANO. — La storia registra, con grande ammirazione, la strenua resistenza opposta da questo illustre principe Sabaudo contro preponderanti forze nemiche che assediarono Ivrea nel 1641.

RENATO DE CHALLANT. — Glorioso valdostano. Fu capo ed anima del governo politico e dell'azione militare nella valle d'Aosta; la quale, mercè sua, si mantenne immune da occupazioni nemiche nei tempi procellosi che finirono colla restaurazione del principato compiuta da Emanuele Filiberto.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **157.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Edifici militari ai quali è assegnato un carretto reggi-barella per il trasporto degli infermi agli stabilimenti sanitari.** — 4 luglio.

Dopo la pubblicazione degli *Atti* 82 del 1902 e 81 del 1903 la dislocazione dei carretti reggi-barella ha subito qualche variazione, la denominazione di alcuni edifici è stata cambiata ed è aumentato il numero dei carretti in distribuzione. Perciò lo specchio annesso al predetto *Atto* 82 del 1902, modificato dal successivo *Atto* 81 del 1903, viene sostituito dal seguente.

Il Ministro — VIGANÒ.

SPECCHIO indicante gli edifici, a ciascuno dei quali è assegnato un carretto reggi-barella per il trasporto degli infermi agli stabilimenti sanitari.

PRESIDIO	DENOMINAZIONE DEGLI EDIFICI
Torino.	Ospedale militare — Alfonso La Marmora.
Pinerolo	Principe Amedeo.
Exilles.	Forte principale.
Fenestrelle	Forte San Carlo.
Moncenisio	Ospizio.
Venaria Reale. . . .	Duca d'Aosta.
Novara	Perrone.
Vercelli	Conte di Torino.
Ivrea	Ettore Perrone.
Alessandria	Vittorio Emanuele II.
Novi Ligure	Emanuele Filiberto.
Tortona	Passalacqua.
Pavia	Umberto I.
Asti.	Carlo Alberto.
Voghera	Vittorio Emanuele III.
Cuneo	Vittorio Emanuele II.
Saluzzo	San Martino.
Savigliano	Ospedale militare di S. Monaca.
Colle di Tenda . . .	Baraccamento centrale.
Fossano	Caserma Castello.
Vinadio	Caserma grande.
Milano.	Montebello — Principe Eugenio di Savoia — Giacomo Medici — P. Toufié — Manara — G. Villata — Ospedale militare.

Como	Giuseppe Garibaldi.
Brescia	San Martino della Battaglia — Goito — Alessandro Monti — Nicolò Tartaglia.
Bergamo	Umberto I.
Genova	Provvidenza — S. Leonardo — S Benigno Superiore — Ospedale militare.
Savona	Santa Teresa.
Sanremo	De Simaz.
Nava	Forte Mont'Escia.
Piacenza	Farnese — S Agostino — Rovera.
Parma	Ex Cittadella — Pilotta.
Reggio Emilia	Ex Foro boario.
Cremona	La Marmora.
Verona	Iacopo dal Verme — Catena — Mastino della Scala — Principe Emanuele Filiberto — Forte S. Briccio — Ex forte.
Mantova	Porta Nuova — Maggiore Landucci — Ferdinando di Savoia.
Vicenza	Porta Nuova.
Rivoli Ceraino	Forte Chiusa.
Val Leogra	Tagliata Bariola.
Padova	S. Giustina — Principe Amedeo.
Treviso	S Maria Ognissanti.
Conegliano	Vittorio Emanuele II.
Bologna	Marco Minghetti — 8 agosto — Da-Via.
Modena	Ciro Menotti
Ferrara	Caserma Bevilacqua.
Udine	Girolamo Savorgnan.
Ravenna	S. Maria di Porto.
Rimini	Castelfidardo.
Cesena	Cià degli Ordelaffi.
Forlì	Caterina Sforza.
Faenza	S. Domenico.
Ancona	Ospedale militare — Cialdini — Stamura — Villarey.
Fano	S. Paterniano.
Pesaro	Generale Pes di Villamarina — Cialdini.
Aquila	Francesco De Rosa.
Chieti	Roberto Guiscardo.
Foggia	Miale da Troja.
Sulmona	Gioacchino Regis.
Firenze	S. Giorgio — Ognissanti — Ex fortezza da Basso — Principe di Napoli — S. Avala
Pistoia	Umberto I.

Livorno	La Marmora — Ospedale militare.
Spezia.	Ferdinando di Savoia.
Pisa	Umberto I.
Lucca	Principe Amedeo.
Roma	Ferdinando di Savoia — Pagliari — Umberto I — Regina Margherita — Luciano Manara e La Marmora — Castro Pretorio — Ospedale militare.
Civitavecchia	Q artierone.
Perugia	Umberto I — Braccio Fortebracci.
Foligno	Vittorio Emanuele II.
Viterbo	Rocca
Terni	Brignone.
Spoleto	Severo Minervio.
Cagliari	Carlo Alberto — Caserma deposito allievi carabinieri.
Sassari	Castello.
Maddalena	Forte Guardia Vecchia — Stagnali.
Ozieri	Carlo Alberto.
Napoli.	Vittorio Emanuele II — Principe di Napoli — 1° Granili — Castelnuovo — Garibaldi — Umberto I.
Caserta	Generale Sacchi.
Capua	Infermeria presidiaria.
Gaeta	Casa Tosti.
Salerno	Carlo Pisacane — Umberto I.
Nocera	Nicola Marselli.
Nola	Principe Amedeo.
Bari	Caserma Puglie.
Lecce	Tempio.
Potenza	Basilicata.
Catanzaro	Ospedale militare.
Reggio Calabria . . .	Luigi Arcovito.
Monteleone	S. Chiara.
Palermo	Quattroventi — Vittoria e Borgognoni — Calatafimi.
Girgenti	Cappuccini.
Trapani	Caserma Nuova.
Messina	Noviziato — S. Elia.
Siracusa	Stabile.
Caltanissetta	S. Flavia.

N. **160.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Sostituzione del morso snodato al morso con guardia nelle briglie per cavallo montato di mezzo e di volata delle batterie da campagna ed a cavallo.** — 4 luglio.

In seguito a proposta dei competenti ispettorati d'artiglieria, il Ministero ha determinato di abolire il *morso con guardia* nelle briglie dei finimenti per cavallo montato di *mezzo e di volata* assegnati alle batterie da campagna ed a cavallo dell'esercito permanente, di milizia mobile e di riserva; e di sostituirlo con il *morso snodato*, che ora si impiega soltanto per i cavalli sottomano.

Contemporaneamente dovrà essere soppresso il filetto, con la relativa testiera.

I reggimenti d'artiglieria effettueranno dette modificazioni con le norme pubblicate nella circolare n. 90 del *Giornale militare* corrente anno.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **161.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna.** — 5 luglio.

All'elenco delle località da considerarsi di alta montagna, pubblicato con l'*Atto* 96 del 1904, *aggiungere*: dopo la località Roana (divisione militare di Verona) *quella di*: Rotzo.

Tale aggiunta dovrà avere effetto dal 1° giugno u. s.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 23ª 1906 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 luglio.

GIUGNO 14. — R. decreto n. 294 per sostituzione del presidente della commissione centrale del tiro a segno nazionale, *pag.* 371.

LUGLIO 4°. — Legge n. 290 che approva la maggiore assegnazione di L. 5663,62 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905, *pag.* 372.

» 1°. — Legge n. 298 che stabilisce sanzioni penali per gli ufficiali in congedo appartenenti a classi di leva ancora obbligate al servizio militare, i quali non rispondono alle chiamate alle armi per istruzione, *pag.* 373.

» 8. — Legge n. 305 che istituisce i farmacisti militari di complemento e che apporta modificazioni alla tabella organica dei farmacisti militari effettivi *pag.* 374.

— Decisioni di massima, *pag.* 378.

Atto N. **162.** — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **R. decreto n. 294 per sostituzione del presidente della commissione centrale del tiro a segno nazionale.** — 14 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3ª), che istituisce il tiro a segno nazionale;

Vista la legge 21 febbraio 1892, n. 58, che approva il passaggio della parte amministrativa del servizio del tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Visto il R. decreto 11 agosto 1896, che costituisce presso il Ministero della guerra una commissione centrale del tiro a segno nazionale;

Visto il R. decreto 23 maggio 1901, che modifica la costituzione della predetta commissione;

ERRATA-CORRIGE

Atto 154, pag. 358. — In fine dell'art. 2, *invece di:* anni tre, *leggasi:* anni due.

Nella prima riga della pag. 366, il numero dell'*atto*, *invece di:* **157**, *dec'essere:* **159**.

Visto il R. decreto 1° febbraio 1906, col quale fu provveduto alla nomina dei componenti la commissione summentovata;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per gli affari della guerra, dell'interno e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il tenente generale in posizione ausiliaria Mirri cav. Giuseppe senatore del Regno, in seguito a sua domanda per motivi di salute, viene esonerato dalla carica di presidente della commissione centrale del tiro a segno nazionale.

Art. 2.

Il tenente generale in posizione ausiliaria Durand de la Penne marchese Luigi, senatore del Regno, è nominato presidente della commissione centrale del tiro a segno nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.
G. FUSINATO.

N. **163**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 290 che approva la maggiore assegnazione di L. 5663,62 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905**. — 1° luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 5663,62 inscritta al cap. n. 58*ter* « Saldo delle contabilità relative al cap. n. 21: Corpo e servizio sanitario, dello stato di previsione della spesa

del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1903-904 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

A. MAJORANA.

N. **164**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Legge n. 298 che stabilisce sanzioni penali per gli ufficiali in congedo appartenenti a classi di leva ancora obbligate al servizio militare, i quali non rispondono alle chiamate per istruzione**. — 1° luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Alle disposizioni dell'art. 175 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato col R. decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª), è aggiunto il seguente capoverso:

« Le disposizioni del presente articolo saranno altresì applicate agli ufficiali in congedo appartenenti a classi di leva ancora obbligate al servizio militare; essi, oltrechè nella pena del carcere militare, incorreranno nella dimissione dal grado ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

N. **165**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Legge n. 305 che istituisce i farmacisti militari di complemento e che apporta modificazioni alla tabella organica dei farmacisti militari effettivi.** — 8 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono istituiti farmacisti militari di complemento.

Art. 2.

I gradi, le classi e l'assimilazione di rango a grado militare dei farmacisti militari di complemento sono gli stessi che per i farmacisti militari effettivi.

I farmacisti militari di complemento, salvo la eccezione di cui al comma *a*) dell'articolo 4, non potranno conseguire grado superiore a quello di farmacisti di 1ª classe.

Art. 3.

I farmacisti di complemento, quando siano chiamati in servizio in tempo di pace, hanno diritto alla stessa indennità giornaliera di servizio stabilita dalla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito per gli ufficiali di complemento del grado al quale essi sono assimilati.

Quando invece siano chiamati sotto le armi in tempo di guerra dichiarata o in caso di mobilitazione dell'esercito, hanno diritto allo stipendio ed alle indennità stabilite per i farmacisti militari effettivi di pari classe.

Tutti, indistintamente, i farmacisti di complemento di nuova nomina sono considerati come provenienti dai plotoni allievi ufficiali, per gli effetti del comma *a*) della tabella V della legge sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito.

Art. 4.

I farmacisti militari di complemento provengono:

a) dai farmacisti militari che cessano dal servizio effettivo, in seguito a volontaria dimissione, col grado che coprono all'atto della dimissione. La loro nomina a farmacisti militari di

complemento avrà luogo, d'ufficio, se essi hanno tuttora obblighi di servizio militare, e, in seguito a loro domanda, se hanno oltrepassato il 39° anno di età, sempre che, beninteso, conservino la voluta idoneità;

b) dai militari di prima categoria, sotto le armi, laureati in chimica e farmacia o diplomati in farmacia, prima del loro arruolamento o anche durante il tempo che prestano servizio come militari di truppa.

Questi militari sono assegnati alle compagnie di sanità e, quando ne facciano domanda, potranno aspirare alla nomina a farmacisti di complemento di terza classe. Con atto ministeriale sarà determinata, tenuto conto dei rispettivi obblighi di ferma, la durata della loro permanenza nei gradi di truppa e quella del loro servizio come farmacista di complemento, come pure le condizioni pel passaggio ai singoli gradi di truppa o per la nomina a farmacista di complemento.

In caso di destituzione durante il servizio di prima nomina, essi dovranno compiere i loro obblighi di leva col grado di sergente.

I laureati in farmacia, volontari di un anno, vengono pure assegnati alle compagnie di sanità. Al termine dell'anno di servizio come militari di truppa essi possono, a loro domanda, aspirare alla nomina a farmacisti di complemento di 3ª classe.

In tale qualità hanno l'obbligo di prestare tre mesi di servizio, alle condizioni di cui al precedente articolo 3;

c) dai militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato o in congedo assoluto, laureati in chimica e farmacia o diplomati in farmacia, purchè compiano, anteriormente alla loro nomina, un breve periodo di servizio, della durata che sarà stabilita dal Ministero, presso un ospedale militare, qualora non abbiano già prestato servizio sotto le armi per almeno sei mesi, e ne facciano domanda, obbligandosi a compiere, dopo la loro nomina, un periodo di servizio di circa un mese;

d) dai riformati, quando la causa che diede luogo alla dichiarazione di riforma sia cessata, oppure, sussistendo ancora, sia di tal natura da non compromettere l'esercizio delle funzioni di farmacista militare. Le condizioni per la loro nomina a farmacisti militari di complemento sono le stesse che per i militari di cui al comma *c*) del presente articolo.

Art. 5.

Le nomine, le promozioni e le cessazioni dal servizio nel personale dei farmacisti militari di complemento avvengono per decreto reale.

Art. 6.

Nessuno può rimanere nel personale dei farmacisti militari, sia effettivo sia di complemento oltre il 60° anno di età.

Art. 7.

In tempo di pace i farmacisti militari di complemento che non abbiano oltrepassato il 39° anno di età:

a) potranno tutti indistintamente essere chiamati in servizio col proprio grado e presso uno stabilimento sanitario militare, ogni qualvolta sia richiamata alle armi la rispettiva classe di nascita ascritta alla prima categoria;

b) se già la rispettiva classe di nascita fosse ascritta alla milizia mobile, potranno richiamarsi in servizio, come sopra, tutti indistintamente quelli che sono ascritti ai riparti di milizia mobile che si debbono costituire;

c) se già la rispettiva classe di nascita fosse ascritta alla milizia territoriale, potranno richiamarsi in servizio, come sopra tutti indistintamente quelli che sono ascritti a riparti di milizia territoriale che si debbono costituire;

d) i farmacisti militari di complemento possono pure essere chiamati in servizio, previo loro consenso, in qualsiasi altra circostanza e per qualunque tempo.

Art. 8.

In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito e durante lo stato di guerra, tutti indistintamente i farmacisti militari di complemento sono costantemente a disposizione del Governo per essere chiamati in servizio.

Art. 9.

Sia in tempo di pace che in tempo di guerra, la chiamata in servizio e il ricollocamento in congedo dei farmacisti militari di complemento hanno luogo per decreto ministeriale.

Art. 10.

Per l'accertamento della idoneità alla promozione e per la perdita del grado dei farmacisti militari di complemento, come pure per tutte le norme disciplinari, si osserveranno le disposizioni relative ai farmacisti militari effettivi.

Art. 11.

I concorsi, per l'ammissione nel personale dei farmacisti militari effettivi, verranno esclusivamente limitati ai farmacisti militari di complemento.

Art. 12.

È approvata la seguente modificazione alla legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con regio decreto n. 525 del 14 luglio 1898 — modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904 e n. 347 del 9 luglio 1905.

Alla tabella n. XIX dei farmacisti militari sostituire la seguente:

1 chimico farmacista ispettore;
1 chimico farmacista direttore;
14 farmacisti capi di 1ª classe;
20 farmacisti capi di 2ª classe;
30 farmacisti di 1ª classe;
30 farmacisti di 2ª classe;

96 totale.

Art. 13.

Il numero, le classi, l'assimilazione di rango a grado militare e lo stipendio dei farmacisti militari, sia effettivi come di complemento, sono i seguenti:

Organico	CLASSE	ASSIMILAZIONE di rango a grado militare	STIPENDIO
1	Chimico farmacista ispettore .	Colonnello. . .	6000
1	Chimico farmacista direttore .	Ten. colonnello.	5000
14	Farmacista capo di 1ª classe .	Maggiore . . .	4000
20	Farmacista capo di 2ª classe .	Capitano . . .	3500
30	Farmacista di 1ª classe . . .	Capitano . . .	3000
30	Farmacista di 2ª classe . . .	Tenente. . . .	2500
30 circa (1)	Farmacista di complemento di 3ª classe	Sottotenente . .	2000

(1) Per circa 4 mesi dell'anno in media.

Art. 14.

La presente legge andrà in vigore a partire dal 1° luglio 1906.

Con decreto reale saranno stabilite le norme da seguirsi nell'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data Roma, addì 8 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE

VIGANÒ.

DECISIONI DI MASSIMA

7.

Autorizzazione di scarico pei materiali addebitati alle imprese dei trasporti militari. — Da parecchie autorità militari viene chiesta l'autorizzazione di scarico per i materiali, il cui ammontare fu addebitato alle imprese assuntrici dei trasporti dei materiali dell'amministrazione militare con regolari verbali stati a suo tempo confermati da questo Ministero.

Per norma delle dette autorità si avverte che, in seguito ad accordi all'uopo presi colla Corte dei conti, lo scarico dei materiali suddetti potrà essere dato soltanto dopo avvenuta la liquidazione delle contabilità nelle quali sono compresi i trasporti che hanno motivata la compilazione dei verbali di addebito. (*Div. casermaggio e trasporti*).

8.

Sottufficiali alla sala di disciplina di rigore in attesa del giudizio d'una commissione di disciplina e proposti per la sospensione dal grado. — Il § 134 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, collo stabilire che il sottufficiale proposto per il giudizio di una commissione di di-

sciplina sia ordinato alla sala di disciplina di rigore, ha inteso semplicemente di prescrivere che il giudicando sia tenuto in istato d'isolamento preventivo per impedirgli di comunicare con chicchessia prima che la commissione abbia emesso il suo verdetto. Tale isolamento quindi non va considerato come una punizione vera e propria e per conseguenza al sottufficiale che si trovi in quelle condizioni non debbono applicarsi le restrizioni relative al fumare, ai libri da leggere ed all'occorrente per scrivere stabilite dal § 664 del regolamento di disciplina militare se punito colla sala di disciplina di rigore.

Uguale interpretazione deve darsi al § 97 dello stesso regolamento circa i sottufficiali che essendo proposti per la sospensione dal grado, sono ordinati alla sala di disciplina di rigore in attesa che il comandante della divisione faccia conoscere la determinazione sul loro conto (*Div. gabinetto militare*).

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 24ª **1906** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 luglio

LUGLIO 11. — Legge n. 323 che stabilisce l'organico dell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 381.
» 17. — Servizio foraggio nel 1907, *pag.* 383.
» 18. — Sezione di automobilisti militari presso la brigata ferrovieri del genio, *pag.* 384.
» 18. — Commissioni militari di linea, *pag.* 389.
» 19. — Modificazioni al cuscinetti sottobanda da selle da cavalleria (VIII-372), *pag.* 390.
» 19. — Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1906, *pag.* 391.
» 19. — Certificati di quietanza di tesoreria per le somme versate e da reintegrare al bilancio, *pag.* 391.
» 20. — Somministrazione di materiali d'artiglieria ed esecuzione di lavori alle società di tiro a segno nazionale, *pag.* 392.
» 20. — Nuove tavole di tiro. — 1ª serie di aggiunte e varianti alle tavole di tiro del mortaio da 240 (ediz. 1906), *pag.* 392.

Atto N. **136**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 323 che stabilisce l'organico dell'amministrazione centrale della guerra.** — 12 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il ruolo organico dell'attuale personale dell'amministrazione centrale della guerra è stabilito dal 1° luglio 1906 in conformità della tabella che fa parte integrante della presente legge.

Art. 2.

Gli impiegati che per effetto dell'applicazione del ruolo organico stabilito dalla presente legge risulteranno in eccedenza, saranno conservati in soprannumero coll'intero stipendio.

ERRATA-CORRIGE all'*Atto* 136 del corrente anno.

Pag. 324 — Nella terza colonna dello specchio, la denominazione nuova della caserma Campone A, *dev'essere*: « Mastino della Scala A » — e quella di Campone B, « Mastino della Scala B ». — *In luogo di:* « Gianfrancesco Gonzaga », *sostituire*: « Principe Eugenio ».

Nella seconda colonna, sotto la caserma « San Giovanni », *aggiungere*: « » » Gonzaga ».

Nella prima colonna, di fronte alla caserma « S. Francesco ed ex ospedale », *porre*: « Vicenza ».

Pag. 325. — Nella terza colonna, *invece di:* « 22 marzo 1842 » *sostituire*: « 22 marzo 1848 ».

TABELLA UNICA.

RUOLO ORGANICO

per l'attuale personale dell'amministrazione centrale della guerra.

GRADI	Organico complessivo	Quadro dei posti spettanti ad impiegati civili di ruolo (1)	Quadro dei posti spettanti ad ufficiali in servizio attivo permanente o in posizione ausiliaria	Stipendio annuo	Importo della spesa	Somma totale
Ministro	1	—	—	25,000	25,000	
Sottosegretario di Stato	1	—	—	10,000	10,000	
	2				35,000	35,000
Carriera amministrativa e di ragioneria.						
Direttori generali	5	2	3	9,000	45,000	
Direttori capi di divisione di 1ª classe	9	9	—	7,000	63,000	
Direttori capi di divisione di 2ª classe	11	7	4	6,000	66,000	
Capi sezione di 1ª classe	32	32	—	5,000	160,000	
Id. di 2ª id.	30	24	6	4,500	135,000	
Segretari di 1ª classe	45	45	—	4,000	180,000	
Id. di 2ª id.	35	35	—	3,500	122,500	
Id. di 3ª id.	25	25	—	3,000	75,000	
Vice segretari di 1ª classe	24	24	—	2,500	60,000	
Id. di 2ª id.	15	15	—	2,000	30,000	
	227	218	13		936,500	936,500
Carriera d'ordine.						
Archivista capo	1	—	—	4,000	4,000	
Archivisti di 1ª classe	5	—	—	3,500	17,500	
Id. di 2ª id.	20	—	—	3,000	60,000	
Id. di 3ª id.	50	—	—	2,700	135,000	
Ufficiali d'ordine di 1ª classe	100	—	—	2,200	220,000	
Id. di 2ª id.	58	—	—	1,800	104,400	
Id. di 3ª id.	15	—	—	1,500	22,500	
Assistente alla biblioteca centrale	1	—	—	2,500	2,500	
	250				569,900	569,900
Personale di servizio	—	—	—	—	—	110,850
						1,652,250

(1) Un posto di capo divisione e tre posti di capo sezione saranno occupati da impiegati civili di ruolo quando sarà tolto il relativo incarico agli ufficiali che attualmente ne disimpegnano le funzioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 12 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

N. **167**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Servizio foraggio nel 1907**. — 17 luglio.

Il Ministero determina che il servizio del foraggio nel venturo anno 1907 venga di massima effettuato per presidio e regolato con le seguenti norme generali:

a) Nei presidi ove esiste sezione od ufficio locale di commissariato il contratto sarà stipulato dall'una o dall'altro per tutti i corpi e riparti del presidio, e la sorveglianza sul funzionamento del servizio, sarà affidata al capo della sezione o dell'ufficio locale di cui sopra.

Il foraggio sarà prelevato dai corpi o riparti nel magazzino militare di distribuzione, dove il fornitore è tenuto ad effettuare la consegna dei generi, come si pratica attualmente pel servizio dei viveri.

Le introduzioni dei generi, nei detti magazzini di distribuzione, avverranno sotto il controllo e la sorveglianza di apposite commissioni di collaudo, nominate dal comandante del presidio e di cui dovranno sempre far parte ufficiali di vettovagliamento e un veterinario.

b) Per gli altri presidi si farà un contratto annuale da uno dei corpi o riparti ivi stanziati, da destinarsi dal comandante la divisione, per conto anche degli altri; e la sorveglianza sul funzionamento del servizio sarà affidata al comandante del presidio. In detti presidi le distribuzioni verranno effettuate dal fornitore, come si è finora praticato.

I contratti in parola verranno stipulati in seguito a pubblici incanti o a partiti privati, secondo l'importanza delle forniture, in base ai capitoli d'oneri, che saranno trasmessi ai comandi di presidio.

c) Nelle località non sedi di abituale presidio e quindi nelle marce per spostamenti, concentramenti, ecc., il servizio sarà

eseguito mediante acquisti diretti dal commercio fatti per cura dei comandanti dei riparti.

d) Alle esercitazioni (grandi manovre, manovre di campagna, esercitazioni di avanscoperta, campi di brigata, tiri collettivi, ecc.), il servizio sarà fatto senza eccezione con acquisti dal commercio:

o direttamente dai comandanti i riparti,

o dagli uffici di commissariato,

secondochè stabiliranno volta per volta i comandanti dei corpi d'armata.

e) Pei depositi di riserva sarà provveduto dalle sezioni di commissariato mediante contratti in seguito a pubblico incanto o a partiti privati, od anche con acquisti ad economia, secondo si reputi più conveniente.

Occorre si tenga presente, per una conveniente preparazione da parte delle autorità interessate, il proposito del Ministero che nei contratti a partiti privati e negli acquisti diretti, vengano preferibilmente invitati i produttori ed i consorzi agrari, per escludere, quanto più sarà possibile, gl'intermediari e gli speculatori, conciliando così gl'interessi dell'amministrazione militare con quelli dell'agricoltura.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **168**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Sezione di automobilisti militari presso la brigata ferrovieri del genio.** — 18 luglio.

L'*Atto* 51 del 1903, nel costituire presso la brigata ferrovieri un nucleo di macchinisti, disponeva che di esso facessero parte anche i militari addetti alla condotta delle automobili a benzina.

Detti militari vengono ora costituiti in sezione a parte ed amministrati dal distaccamento della brigata ferrovieri del genio in Roma, colle seguenti norme.

1. I militari della sezione da destinarsi alla condotta delle automobili a benzina, dovranno frequentare un corso d'istruzione da svolgersi sotto la direzione del comando della brigata ferrovieri.

2. Tale corso sarà diviso in due periodi. Il primo periodo, della durata massima di circa tre mesi, avrà lo scopo di addestrare gli allievi automobilisti nella costruzione e riparazione

delle varie parti delle macchine, nelle prove dei motori e nel montaggio delle macchine. Questo periodo d'istruzione si svolgerà, quando ne sia il caso, presso una delle fabbriche nazionali di automobili, ed a tal uopo, occorrendo acquistare automobili, l'autorità militare esigerà che la ditta costruttrice rilasci una dichiarazione con la quale si obblighi di accettare nelle proprie officine un adeguato numero di militari da addestrare nei sovraccennati lavori.

3. Durante la permanenza nelle officine, i militari allievi automobilisti saranno soggetti alle medesime regole disciplinari vigenti per gli operai borghesi, e dipenderanno pertanto dai capi laboratorio e dai direttori delle fabbriche.

4. Il secondo periodo si svolgerà presso il distaccamento ferrovieri di Roma, ed avrà lo scopo di abilitare gli allievi automobilisti alla condotta delle automobili a benzina e ad istruirli sui seguenti punti:

a) cognizioni teoriche generali intorno al funzionamento delle macchine;

b) norme teoriche per ben condurre e conservare le macchine;

c) inconvenienti che possono accadere in viaggio e modo di ripararli;

d) istruzione sommaria sulla geografia fisica d'Italia;

e) istruzione sommaria sulla lettura delle carte, sulla consultazione delle guide del Touring Club;

f) istruzione sommaria sulla compilazione regolamentare delle note di provviste essendo in viaggio;

g) prescrizioni regolamentari contabili e norme da seguire in viaggio isolati.

5. Ultimato il primo periodo, gli allievi automobilisti sono assoggettati ad un esame in base a norme che verranno emanate dal comando della brigata ferrovieri.

Quelli che daranno prova di aver tratto sufficiente profitto dal primo periodo d'istruzione inizieranno il secondo, gli altri rientreranno alle proprie compagnie.

6. Gli allievi automobilisti facenti parte del secondo periodo d'istruzione, saranno assoggettati, di mano in mano che dimostreranno di aver acquistata la necessaria abilità, ad un esame dinanzi ad una commissione nominata dal comando della brigata ferrovieri.

Tale commissione farà risultare l'esito dell'esame da un verbale (mod. 1) nel quale gli allievi verranno classificati in idonei e non idonei, distinguendo i primi in ottimi, buoni, mediocri.

7. Gli allievi risultati idonei verranno nominati automobilisti militari, con ordine del giorno, ed a seconda delle esigenze del servizio, passeranno addetti alle macchine o al laboratorio del distaccamento di Roma; mentre quelli che fossero esuberanti ai bisogni del servizio, verranno temporaneamente rinviati alla loro compagnia in attesa di essere impiegati.

Tutti i militari nominati automobilisti verranno muniti di un certificato di idoneità (mod. 2) che li abiliterà a condurre automobili in servizio militare.

I non idonei verranno fatti rientrare alle rispettive compagnie.

8. Se fra gli allievi automobilisti ve ne saranno di quelli già provvisti, prima di venire alle armi, di documenti dai quali risulti che abbiano la necessaria conoscenza delle automobili, essi potranno venire dispensati, dal comando della brigata, di frequentare il primo periodo d'istruzione.

9. Agli automobilisti militari, sempre quando siano addetti al servizio delle macchine o al laboratorio del distaccamento di Roma saranno corrisposte speciali indennità che verranno stabilite con apposito decreto reale e che decorreranno dalla data della nomina ad automobilista militare.

Agli allievi automobilisti che trovandosi isolati non possono essere amministrati da alcun corpo o riparto verranno corrisposte le indennità prescritte dal § 813 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, e nei giorni nei quali saranno impiegati come operai, la mercede di lavoro prescritta dall'istruzione pel servizio dei lavori e del materiale del genio militare.

10. I militari automobilisti che viaggiano sulle macchine sono provvisti del seguente vestiario speciale:

a) un berretto di pelle di capra con riscontri;
b) un paio di paraocchi da automobilista.
c) una tenuta di panno speciale;
d) un pastrano impermeabile da automobilista;
e) una blouse lunga di tela azzurrata;
f) un paio di guanti di lana neri;
g) un paio di scarpe da ferrovieri su misura.

Sul dinanzi del berretto e sulla manica sinistra della giubba gli automobilisti portano cucito un fregio in metallo giallo rappresentante un automobile.

Per la provvista e manutenzione di siffatto vestiario saranno emanate apposite norme contabili.

Il Ministro — VIGANÒ.

MODELLO 1

—

VERBALE

constatante l'idoneità alla condotta di automobili in servizio militare

BRIGATA FERROVIERI DEL GENIO.

I militari qui appresso nominati, avendo sostenuto l'esperimento prescritto dall'*Atto* 162 del 1906 per conseguire l'idoneità alla condotta di automobili (1) . . . . . in servizio militare, hanno riportato la classificazione seguente:

Giudicati idonei.

(2) . . . . . (3) . . . . . (4) . . . .

Giudicati non idonei.

(2) . . . . . (3) . . . . . .

. . . . . *addì* *190*

LA COMMISSIONE

(1) Tipo dell'automobile.
(2) Grado del militare.
(3) Cognome e nome.
(4) Ottimo, buono, mediocre.

MODELLO 2

—

CERTIFICATO D'IDONEITÀ

alla condotta di automobili in servizio militare

BRIGATA FERROVIERI DEL GENIO.
(Torino)

Visto il verbale in data . . . . . 190 constatante l'esito favorevole dell'esperimento d'idoneità alla condotta di automobili . . . . . (4) . . . . . in servizio militare sostenuto dal (1). . . . . (2) . . . . . davanti ad apposita commissione.

Si autorizza lo stesso (1) . . . . . (2) . . . . . a condurre automobili (4) . . . . . in servizio militare.

Torino, li *190*

IL COMANDANTE DELLA BRIGATA

(3)

(1) Grado del militare.
(2) Cognome e nome.
(3) Bollo d'ufficio.
(4) Tipo dell'automobile.

N. **169**. — TRASPORTI. — **Commissioni militari di linea.** — 18 luglio.

Le norme sulla costituzione e sulle attribuzioni delle commissioni militari di linea, di cui agli *Atti* 251 del 1898 e 14 del 1901, sono sostituite dalle seguenti, le quali andranno in vigore il 1° agosto p. v.

1. Le commissioni militari di linea hanno sede rispettivamente in Torino, Venezia, Ancona e Napoli. Esse costituiscono i nuclei delle commissioni che dovranno funzionare all'atto della mobilitazione.

Dette commissioni sono poste sotto l'alta direzione del capo di stato maggiore dell'esercito ed alla diretta dipendenza dell'ufficio trasporti del comando del corpo di stato maggiore.

2. Le anzidette commissioni sono composte di:

un ufficiale superiore commissario militare per le ferrovie, ovvero di un capitano (reggente);

un capitano addetto;

tre sottufficiali;

un'ordinanza d'ufficio.

3. Il personale delle commissioni di linea (ufficiali e sottufficiali) s'intende far parte dell'ufficio trasporti del comando del corpo di stato maggiore, del quale ufficio le commissioni stesse sono considerate come delegazioni.

Le ordinanze d'ufficio sono destinate dai rispettivi comandanti di presidio.

Amministrativamente, le commissioni si considerano come distaccamenti del comando di corpo di stato maggiore, attenendosi alle prescrizioni del regolamento d'amministrazione.

4. La competenza delle commissioni militari di linea si estende:

a) per quella avente sede in Torino: a tutte le linee ferroviarie delle direzioni compartimentali di Torino e Genova;

b) per quella avente sede in Venezia: a tutte le linee ferroviarie delle direzioni compartimentali di Milano e Venezia;

c) per quella avente sede in Ancona: a tutte le linee ferroviarie della direzione compartimentale di Firenze ed a quelle già esercitate dalla Società per le strade ferrate meridionali;

d) per quella avente sede in Napoli: a tutte le linee ferroviarie delle direzioni compartimentali di Napoli e Roma.

Ciascuna commissione di linea provvede anche per le ferrovie secondarie poste nel territorio giurisdizionale assegnatole.

5. Gli incarichi di commissario militare per le linee ferroviarie delle isole sono disimpegnati:

a) per le linee della Sicilia: dall'ufficiale superiore di stato maggiore addetto al comando del XII corpo d'armata;

b) per le linee della Sardegna: dal capo di stato maggiore della 25ª divisione.

Però, per le pratiche relative all'esenzione dalle chiamate alle armi e agli allievi fuochisti militari, le ferrovie della Sicilia e della Sardegna s'intendono far parte della commissione militare di linea di Napoli.

6. Agli ufficiali superiori indicati nei comma *a*) e *b*) del numero precedente non è applicabile la disposizione contenuta nel numero 3.

7. Le attribuzioni e gli obblighi di servizio delle commissioni militari di linea saranno regolati da apposite norme compilate dal capo di stato maggiore dell'esercito e approvate da questo Ministero.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **170**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione ai cuscinetti sottobanda di selle da cavalleria (VIII-372)**. (Con una tavola di disegno) (1) — 19 luglio

Per rendere più facile l'introduzione delle bande degli arcioni nelle calze dei cuscinetti sottobanda di selle da cavalleria, il Ministero ha determinato di modificare la calza posteriore dei detti cuscinetti, asportando, dalla parte superiore di essa, un segmento, come rilevasi dalla tavola di disegno annessa al presente *Atto*.

La detta modificazione verrà fatta ai cuscinetti che si allestiranno a nuovo, e, per cura dei corpi di cavalleria e di artiglieria da campagna ed a cavallo, anche ai cuscinetti che i detti corpi hanno in carico, man mano che si presenterà l'opportunità di montare nuove selle o rimontare quelle in distribuzione, seguendo le norme stabilite dalla seguente istruzione.

Istruzione per la modificazione della calza posteriore dei cuscinetti sottobanda di selle da cavalleria (VIII-372)

Si scucisce l'orlatura di pelle, per una lunghezza di circa 10 centimetri, nel tratto che comprende il riscontro e la parte superiore della calza posteriore; si taglia, dall'estremità della calza, resa libera, un piccolo segmento, che abbia la forma e

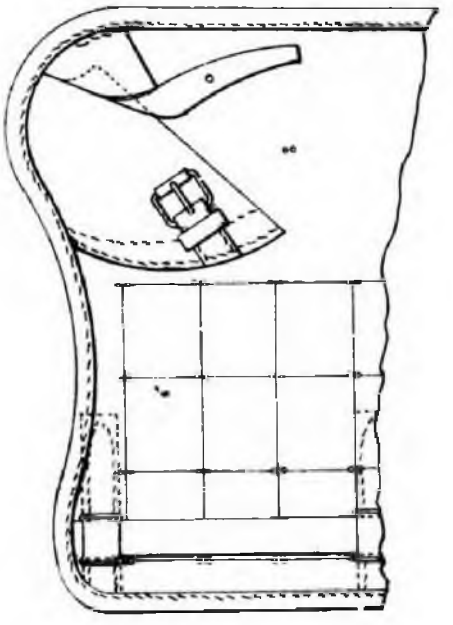
---

(1) La tavola di disegno verrà pubblicata con una prossima dispensa.

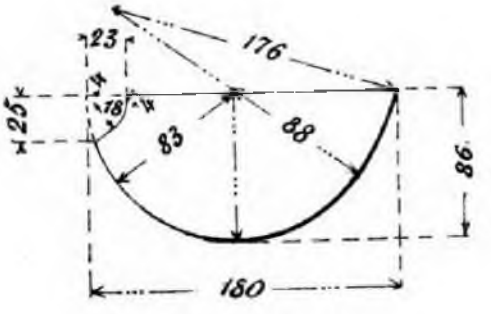
Modificazione ai cuscinetti sotto-banda di selle da cavalleria.

Cuscinetto sotto-banda

(Parte destra).



Calza posteriore.



(Scala 1 : 5)

Lab. foto-lit. Minist. Guerra



le dimensioni di cui nel disegno sopra accennato, si ricucisce quindi il tratto d'orlatura ed il riscontro scuciti, avvertendo di mettere il riscontro aderente alla calza senza però sovrapporlo ad essa, e di rinforzare il suo attacco, mediante quattro punti di cucitura piuttosto lunghi, in prossimità dell'orlatura stessa.

Il costo della modificazione di un cuscinetto è di lire 0,15.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **171**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1906**. — 19 luglio.

È stata pubblicata la 2ª dispensa dell'anno 1906 delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*. I comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie indicato nell'*Atto* 110 del 1898, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 91 del 1901.

Il prezzo della dispensa è di centesimi 30.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **172** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Certificati di quietanze di tesoreria per le somme versate e da reintegrare al bilancio**. — 19 luglio.

Il Ministero del tesoro, aderendo ai desideri manifestatigli da quello della guerra, allo scopo di rendere più spedite le reintegrazioni di fondi ai capitoli della spesa del bilancio militare e la presentazione alla Corte dei conti delle contabilità in materia, ha disposto che la direzione generale del tesoro e le delegazioni del tesoro rilascino, sotto la stessa data, colle quietanze originali di tesoreria, anche i corrispondenti certificati mod. 181 T, per tutti quei versamenti che si riferiscono a cessioni di materiali e che vanno imputati ai capitoli del bilancio dell'entrata (80, 91, 120 e 130 per il corrente esercizio).

Le amministrazioni militari perciò nei casi su indicati cureranno di richiedere i certificati in parola e, avute le quietanze, le porranno a corredo delle relative contabilità in materia, inviando subito i certificati a questo Ministero (divisione ragioneria) a norma del § 1056 del regolmento d'amministrazione e contabilità dei corpi, per i provvedimenti di reintegro delle somme versate.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **173**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Somministrazione di materiali d'artiglieria ed esecuzione di lavori alle società di tiro a segno nazionale**. — 20 luglio.

Nello specchio che fa seguito all'*Atto* 328 del 1902, *alla voce*:

VII°-24 cartucce a pallottola per pistole mod. 74 e mod. 89, *sostituire*:

« VII°-23 cartucce a pallottola per pistole mod. 74 e mod. 89 ».

528

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **174**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Nuove tavole di tiro — 1ª serie di aggiunte e varianti alle tavole di tiro del mortaio da 210** (*edizione* 1906). — 20 luglio.

Si è determinato di pubblicare alcune tavole di tiro a complemento di quelle esistenti e contenenti le indicazioni degli spostamenti ed elevazioni con graduazione millesimale.

Mentre si provvederà in seguito per le altre tavole di tiro si pubblicano col presente *Atto* quelle riguardanti il mortaio da 210, le quali sono distribuite dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari alle autorità sottonotate e nel numero di copie a fianco segnato, addebitandone il relativo importo:

Ispettorato generale d'artiglieria	1
Direzione superiore delle esperienze	2
Ispettorato d'artiglieria da costa e da fortezza	2
Ad ogni comando d'artiglieria da costa, e da fortezza	2
Comando d'artiglieria da campagna di Verona	2
1° reggimento artiglieria da fortezza	42
2° » » »	36
3° » » »	34
1° » » da costa	5
2° » » »	4
3° » » »	5
Brigata da costa della Sardegna	2
Ad ogni direzione d'artiglieria	2

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,25.

Quelle delle autorità suddette, le quali abbisognassero di una qualche copia in più di quelle loro assegnate, anche per conto di ufficiali, ne faranno richiesta con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Colla circostanza si notifica che alle tavole di tiro per il mortaio da 210, edizione 1906, si dovrà apportare la seguente 1ª serie di aggiunte e varianti:

Pag. 8, linea 7, *invece di*: « 0,865 », *sostituire*: « 0,856 ».

Pag. 8, specchio sacchetti, colonna 2ª, *invece di*: « sacchetto », *sostituire*: « sacchetti di filaticcio garza ».

Pag. 8, specchio sacchetti, colonna 2ª, *invece di*: « per tiri a cariche ridotte degli obici e mortai da 240 e 210 », *sostituire*: « per tiri a cariche ridotte di balistite del mortaio da 210 ».

Pag. 8, specchio sacchetti, colonna 3ª, *invece di*: « 170 », *sostituire*: « 160 ».

Pag. 10, linea 27, *invece di*: « β », *sostituire*: « i β ».

Pag. 11, Carica I dello shrapnel, *invece di*: « 3,510 », *sostituire*: « 3.560 ».

Pag. 80, linea 3, *invece di*: « carica... », *sostituire*: « I carica ».

Pag. 150, linea 3, *invece di*: « VII carica », *sostituire*: « VIII carica ».

Pag. 152, linea 3, *invece di*: « VIII carica », *sostituire*: « IX carica ».

Pag. 156, linea 3, *invece di*: « grana grossa kg. », *sostituire*: « grana grossa kg. 3,700 ».

Pag. 166, linea 3, *invece di*: « V carica », *sostituire*: « IV carica ».

Pag. 167, linea 1, *invece di*: « tiro a granata », *sostituire*: « tiro a shrapnel ».

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 25ª 1906 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 luglio.

LUGLIO 12. — Legge n. 330 che approva le eccedenze d'impegni su taluni capitoli di spese obbligatorie e d'ordine risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1904-905, *pag.* 395.
» 12. — Legge n. 343 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, *pag.* 397.
» 15. — Legge n. 360 che apporta modificazioni alle leggi sulle pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, *pag.* 397.
» 19. — Legge n. 372 recante provvedimenti per i sottufficiali, *pag.* 399.
» 25. — Biglietterie militari, *pag.* 405.
» 26. — Eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di competenza di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905, *pag.* 405.
» 27. — Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa, *pag.* 406.

Atto N. **175**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 330 che approva eccedenze d'impegni su taluni capitoli di spese obbligatorie e d'ordine risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1904-905**. — 12 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ERRATA-CORRIGE.

Atto 159. Pag. 367. — Nella seconda colonna dello specchio, in corrispondenza del presidio di Verona, *alla denominazione*: « Ex forte », *sostituire*: « Ex forte Porta Nuova ».
In corrispondenza del presidio di Mantova, *leggasi*: « Maggiore Landucci, Ferdinando di Savoia ».
In corrispondenza del presidio di Chieti, *alla denominazione*: « Roberto Giuscardo », *sostituire*: « Adelchi Pierantoni ».
Pag. 368. — Nella 1ª colonna, *dopo*: Caltanissetta, *aggiungere*: « Catania », e in corrispondenza di questo presidio, *porre*: « Castello Ursino ».

Atto 172, pag. 391. — Nel secondo comma, *alle parole*: le porranno a corredo delle relative contabilità in materia, inviando subito i certificati ecc., *sostituire*: le invieranno subito, insieme coi certificati, a questo Ministero ecc.

Atto 173, pag. 392. — Nell'ultima riga, *invece di*: $\frac{23}{528}$, *pongasi*: $\frac{24}{528}$.

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1904-905 su taluni capitoli di spese obbligatorie e d'ordine nella complessiva somma di lire duemilionisettecentosessantamilaottocentosessanta e centesimi trentadue (L. 2,760,860.32), ripartita tra i Ministeri ed i capitoli descritti nell'unita tabella.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 12 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

A. MAJORANA.

. . . . . .

TABELLA *delle eccedenze d'impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio 1904-905 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.*

MINISTERO DELLA GUERRA.

Cap. 24.	— Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario	L.	126,157.50
» 39.	— Spese di giustizia penale militare .	»	936.27
		L.	127,093.77

. . . . . .

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del tesoro
A. MAJORANA.

N. **176.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 343 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.** — 12 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al testo unico delle leggi sull'ordinamento dell' esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898 e modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904 e n. 347 del 9 luglio 1905, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 14: ad « un ufficiale generale addetto (maggiore generale) » sostituire: « due ufficiali generali addetti (maggiori generali) »;

b) nella tabella n. 1 degli ufficiali dello stato maggiore generale: ad « 88 maggiori generali » sostituire « 89 maggiori generali »; a 141 totale » sostituire « 142 totale ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 12 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.

N. **177.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 360 che apporta modificazioni alle leggi sulle pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.** — 15 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La liquidazione della pensione per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, che si trovano regolarmente inscritti a ruolo o a matricola alla data di promulgazione della presente legge, sarà fatta in base alla seguente tabella:

CATEGORIA	A 25 anni di servizio — Giornate di mercede	Aumento per ogni anno di servizio o campagne di guerra. — Giornate di mercede	Massimo a 25 anni di servizio Lire	Massimo a 40 anni di servizio Lire
Operai con mercede giornaliera di L. 5 o più .	150	5	800	1000
Operai con mercede giornaliera superiore alle L. 2,50 e che non raggiungono le L. 5 . .	150	5	700	900
Operai con mercede giornaliera di L. 2,50 o meno	150	5	400	600

In nessun caso la pensione di riposo potrà essere inferiore a L. 300.

Art. 2.

Per gli operai addetti a lavori insalubri da determinarsi e classificarsi per decreto Reale, ferme restando le condizioni richieste dall'art. 154 del testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il servizio effettivo prestato in quei lavori insalubri sarà aumentato di un quarto nello stabilire la somma da assegnarsi a titolo di pensione, senza che la medesima possa per altro eccedere il massimo fissato dalla tabella.

Art. 3.

Gli operai, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 e che intendono di esercitare il loro diritto a pensione ai termini delle disposizioni anteriori, potranno optare per l'applicazione delle medesime.

Art. 4.

Per gli operai assunti in servizio posteriormente alla data di promulgazione della presente legge, si provvederà al trat-

tamento di pensione con la inscrizione alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 15 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.
A. MAJORANA.

N. **178**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Legge n. 372 recante provvedimenti per i sottufficiali**. — 19 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La progressione dei gradi di sottufficiale è la seguente:

1° il sergente di squadra, di contabilità o con incarichi speciali, vice-brigadiere dei reali carabinieri;

2° sergente maggiore, brigadiere dei reali carabinieri;

3° maresciallo di compagnia, squadrone o batteria, o con cariche speciali (capo fanfara ecc.);

4° maresciallo di battaglione, mezzo reggimento, o brigata;

5° maresciallo di reggimento, maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali (ordinario-capo-maggiore).

Art. 2.

Con apposita legge sarà provveduto nel corrente esercizio a quanto riguarda i sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali.

Art. 3.

L'avanzamento ai gradi di sottufficiale ha luogo nel modo seguente:

a sergente e a sergente maggiore con nomina del comandante di corpo;

ai vari gradi di maresciallo con nomina del comandante di corpo d'armata.

Il grado di sergente maggiore è conferito ai sergenti idonei all'avanzamento, compiuta la ferma di sottufficiale.

Il grado di maresciallo di compagnia è conferito per un terzo dei posti a scelta e per due terzi ad anzianità, ai sergenti maggiori delle compagnie che abbiano l'attitudine a disimpegnarne le funzioni.

I sergenti maggiori che occupano cariche speciali dovranno provare di possedere l'idoneità voluta per il grado di maresciallo di compagnia mediante un servizio continuato nella compagnia di sergente maggiore per almeno due anni.

In tempo di pace nessun sergente maggiore può essere promosso maresciallo se non conta almeno sei anni di servizio e tre di grado di sergente maggiore.

Le promozioni ai gradi di maresciallo di battaglione, e di maresciallo di reggimento avranno luogo esclusivamente a scelta dopo tre anni di servizio passati nel grado rispettivamente inferiore, previo un esperimento, le cui modalità saranno stabilite dal regolamento.

I capi fanfara di cavalleria, i maestri di scherma, i sottufficiali addetti a funzioni speciali che verranno designati dal regolamento, e gli attuali istruttori di equitazione idonei all'avanzamento, saranno promossi marescialli di compagnia, di battaglione, di reggimento, nella loro rispettiva specialità, quando per provvedere al servizio di compagnia o di maggiorità nell'arma cui appartengono venga promosso a detti gradi un sottufficiale di pari grado inscritto dopo di loro sul quadro d'avanzamento.

I sergenti maggiori delle anzidette specialità, non promossi marescialli di compagnia per non essersi mai trovati nelle condizioni suindicate, otterranno il grado stesso al compimento del decimo anno di servizio, purchè meritevoli di avanzamento.

Art. 4.

Il sottufficiale può cessare dal servizio per una delle seguenti cause:

1° Dispensa dal servizio proposta dalla commissione d'avanzamento e dalle superiori autorità gerarchiche;
2° Invio in congedo a domanda;
3° Collocamento a riposo;
4° Collocamento in riforma;
5° Retrocessione dal grado;
6° Perdita del grado in seguito a condanna;
7° Rimozione dal grado;

8° Espulsione dall'esercito per condanna penale.

Il provvedimento indicato al n. 2 è di competenza del comandante il corpo d'armata; quelli indicati ai numeri 1, 3, 4 e 5, sono presi, mediante decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

L'uno e gli altri verranno determinati con modalità da stabilirsi dal regolamento.

Il maresciallo esonerato d'autorità, od a domanda per menomate condizioni fisiche dalle funzioni del suo grado, potrà se idoneo essere chiamato a coprire una di quelle cariche speciali, che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 5.

L'assegno giornaliero dei gradi di sottufficiale è il seguente:

Sergente	2,10
» maggiore . . .	2,50
Maresciallo di compagnia, ecc.	3,00
» battaglione, ecc.	3,50
» reggimento. .	4,00

Art. 6.

Le rafferme con soprassoldo sono abolite.

Sono conservate le rafferme con premio; e possono essere ammessi a tre successive rafferme con premio, purchè ne abbiano i requisiti necessari, i carabinieri reali, siano o no graduati, i sottufficiali musicanti, trombettieri e tamburini, i capi armaiuoli, i caporali e gli appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, nonchè quelli dei depositi cavalli stalloni, i caporali ed appuntati musicanti ed i caporali maniscalchi.

Art. 7.

Per ogni triennio di servizio e per cinque trienni il sottufficiale avrà diritto ad un aumento giornaliero di L. 0,30. Compiuti i diciotto anni di servizio, il sottufficiale continuerà a percepire un aumento giornaliero di L. 1,50. Questi aumenti saranno concessi ai sottufficiali in ragione dei loro anni di servizio, dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge.

Art. 8.

Il sergente maggiore che abbia compiuto dodici anni di servizio, ha diritto ad un impiego civile nel personale delle fer-

rovie e delle altre amministrazioni dello Stato. Eguale diritto è riservato ai marescialli che contino non meno di 12 anni di servizio e che ne siano dispensati per motivi estranei alla disciplina.

Salvo i casi di dispensa dal servizio, il sergente maggiore in attesa d'impiego civile può essere trattenuto alle armi sino al conseguimento dell'impiego stesso. Perderà il diritto all'impiego, se dispensato dal servizio per motivi disciplinari.

Per ottenere l'impiego civile non sarà più condizione indispensabile quella di essere raffermato con soprassoldo. Ne sono però sempre esclusi i raffermati con premio.

Gli impieghi riservati ai sottufficiali sono:

a) tutti quelli di ufficiale d'ordine e d'assistente locale, assistente locale del genio, custode ed altri analoghi in tutte le amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e due terzi di quelli di usciere nell'amministrazione centrale della guerra;

b) in tutte le amministrazioni dello Stato: un terzo dei posti d'ordine e di custodia di locali o materiali, esistenti o da crearsi, che importino una retribuzione compresa fra 1200 e 900 lire.

I posti di ufficiale d'ordine nel Ministero della guerra sono però tutti devoluti agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

Quelli di ufficiali d'ordine presso le altre amministrazioni dello Stato sono devoluti soltanto per un terzo agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra ed in mancanza d'aspiranti in quest'ultimo personale anche direttamente ai sottufficiali.

Tale disposizione dev'essere applicata in modo che, nelle nomine ad ufficiale d'ordine presso le altre amministrazioni, i provenienti da quella militare siano intercalati nella misura di uno a due, alle stesse condizioni di carriera cogli altri concorrenti.

c) nelle ferrovie: un terzo dei posti d'ordine, di custodia di locali o di materiali e di servizio, che importino una retribuzione compresa fra le 1200 e le 900 lire.

Dei posti contemplati nel presente articolo ai capoversi *b*) e *c*) una parte proporzionale sarà assegnata ai sottufficiali con 12 anni di servizio nei corpi della reale marina, i quali avranno sempre la preferenza, ove si tratti di impiegati dipendenti dall'amministrazione della marina.

Art. 9.

Il sottufficiale dispensato dal servizio o riformato senza diritto a pensione, acquista diritto ad una indennità di lire 500 se abbia compiuto il sesto anno di servizio, più lire 50 per ogni anno di servizio oltre il sesto.

Il sottufficiale che, avendo compiuto sei anni di servizio, sia retrocesso dal grado, avrà diritto ad una indennità nella misura di tre quarti di quella stabilita al comma precedente, escluso il caso di retrocessione dovuta a colpa di carattere indecoroso, o a pubbliche manifestazioni di opinioni ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato ed alle libertà guarentite dallo Statuto.

Le indennità stabilite nei commi precedenti non spettano al sottufficiale dispensato, riformato o retrocesso, che abbia acquistato diritto alle indennità di cui al successivo art. 15.

Non ha diritto alle indennità stabilite nei commi precedenti il sottufficiale rimosso o condannato a pena che porti la perdita del grado.

Art. 10.

Per ogni maresciallo di nuova nomina e per i marescialli attualmente in servizio è assegnato ai corpi rispettivi un supplemento assegno di 1° corredo di L. 130 se appartenenti ai granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini, genio (escluso il treno), alle compagnie di sanità ed alle compagnie di sussistenza; e di L. 150 se appartenenti alla cavalleria, all'artiglieria ed al trenio del genio.

Art. 11.

È abolita ogni disposizione contraria alla presente legge, salvo la restrizione stabilita dall'art. 4 della legge del 2 giugno 1904, n. 217.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1907.

Disposizioni transitorie.

Art. 12.

I sottufficiali raffermati con soprassoldo alla data in cui entrerà in vigore la presente legge, i quali non optino per il trattamento stabilito dalla medesima e non rinuncino all'impiego civile conserveranno il grado attuale, continueranno a godere del trattamento stabilito dalla legge vigente e potranno quindi

essere ammessi alla rafferma e percepire le indennità ivi stabilite.

Art. 13.

All' andata in vigore della presente legge gli attuali marescialli saranno nominati marescialli di compagnia conservando il soldo giornaliero di L. 3,16.

Allo stesso grado potranno esser promossi gli altri sottufficiali aventi i requisiti stabiliti dall'art. 3, per coprire effettivamente i posti di maresciallo di compagnia.

I furieri ed i furieri maggiori che non possono essere promossi marescialli di compagnia, conserveranno il loro grado.

Con disposizioni transitorie del regolamento saranno stabilite le norme per le nomine a maresciallo di battaglione ed a maresciallo di reggimento per la prima applicazione della presente legge.

Art. 14.

I sottufficiali alle armi, che alla data in cui andrà in vigore la presente legge abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo e siano riconosciuti idonei a coprire una delle cariche speciali di cui al comma 4° dell'art. 4, saranno nominati marescialli di compagnia purchè rinuncino all'impiego civile.

Avranno diritto alla stessa promozione i sottufficiali trasferiti nel corpo invalidi e veterani per infermità provenienti da causa di servizio.

Art. 15.

Il sottufficiale che, all'andata in vigore della presente legge, abbia acquistato diritto all'indennità di lire 2000, lo conserva alle condizioni stabilite dall'art. 8 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali 30 novembre 1902, n. 251.

Il sottufficiale, poi, che, nel momento suddetto, avrà compiuto un periodo di servizio fra gli 8 e i 12 anni, avrà diritto, anche rimanendo in servizio, a quella parte della surriferita indennità, che sarà maturata a suo favore all'andata in vigore della presente legge.

Art. 16.

La disposizione relativa ad un terzo dei posti di ufficiali d'ordine devoluto presso le altre amministrazioni dello Stato è applicabile ai sottufficiali che acquisteranno diritto all' impiego civile dopo il 1° gennaio 1907.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 19 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

N. **179**. — TRASPORTI. — **Biglietterie militari**. — 25 luglio.

La sede della biglietteria militare di Bologna è stata trasferita nel fabbricato viaggiatori di quella stazione (ferrovie dello Stato).

In tal senso intendesi modificato l'*Atto* 233 del 1902 riguardante l'istituzione della detta biglietteria.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **180**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di competenza di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905**. — 26 luglio.

Dalla legge 15 luglio 1906, n. 334, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 171, che approva le eccedenze d'impegni di cui sopra, si desume il seguente prospetto:

CAPITOLI				Somme approvate	
Numeri corrispondenti agli esercizi		DENOMINAZIONE			
1904-905	1905-906				
13	13	Pensioni ordinarie	L.	226,274	80
15	15	Stati maggiori ed ispettorati . .	»	30,145	91
21	23	Corpo e servizio sanitario . . .	»	191,863	55
23	25	Scuole militari	»	21,391	13
28	30	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, ecc. .	»	11,782	78
32	34	Foraggio ai cavalli dell'esercito .	»	250,000	00
36	38	Materiale e stabilimenti d'artiglieria	»	189,865	47
37	39	Materiale e lavori del genio militare	»	100,780	51
38	40	Fitti d'immobili ad uso militare .	»	59,196	81

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **181**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa.** — 27 luglio.

Allo specchio n. 1 dell'*Atto* 53 del 1897, sono apportate le seguenti modificazioni, concernenti l'assegnazione degli attendenti ad ufficiali fuori corpo.

Stanza del reggimento	COMANDI, UFFICI ECC., A CUI DEVE FORNIRE ATTENDENTI
Voghera	Comando del II corpo d'armata. Comando della divisione militare di Alessandria. Comando delle brigate di fanteria in Alessandria e Novi Ligure.
Saluzzo	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio. Accademia militare. Comando della divisione militare di Cuneo. Comando delle brigate di fanteria in Cuneo ed Alba.

Contemporaneamente lo specchietto di modificazioni, apportate all'*Atto* sopracitato con successivo *Atto* 205 del 1898, dovrà essere modificato nel senso di sostituire al reggimento di stanza a Saluzzo quello di stanza a Voghera, nell'obbligo di fornire i 5 attendenti prescritti pel Ministero della guerra e comando del corpo di stato maggiore.

Per il Ministro —E. VALLERIS.

Roma, 1906. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 26ª **1906** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 agosto

LUGLIO 28. — Nuove tavole di tiro, *pag.* 407.
» 28. — 1ª serie di aggiunte e varianti alle tavole di tiro del mortaio da 149, *pag.* 407.
» 28. — Adozione di strumenti leggeri da zappatori, per fanteria, *pag.* 408.
AGOSTO 2. — Varianti alla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri geometri del genio, *pag.* 408.

Atto N. **182.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Nuove tavole di tiro.** — 28 luglio.

Con riferimento all'*Atto* 174 del corrente anno, si pubblicano col presente le seguenti tavole di tiro:

del cannone da 120 B;
del cannone da 149 G;
dell'obice da 210 R. E.

Per la distribuzione e richiesta delle dette tavole di tiro le autorità interessate si regoleranno nel modo indicato dall'*Atto* 174 ora detto.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, si atterrà alle prescrizioni contenute nel dispaccio n. 3863 del 10 corrente circa le tavole di tiro per il mortaio da 210.

Il prezzo delle tavole di tiro del cannone da 120 B e dell'obice da 210 R. E. è di cent. 15, quello delle tavole di tiro del cannone da 149 G è di cent. 25

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **183.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **1ª serie di aggiunte e varianti alle tavole di tiro del mortaio da 149.** — 28 luglio.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la 1ª serie di aggiunte e varianti alle tavole di tiro suddette, edite con *Atto* 179 del 1900.

Dette aggiunte e varianti potranno anche essere apportate alle tavole di tiro della stessa bocca da fuoco pubblicate coll'*Atto* 197 del 1894.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai bisogni.

Le richieste del medesimo, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali, che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 10.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **184**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di strumenti leggeri da zappatori, per fanteria**. — 28 luglio.

Sono adottati due strumenti leggeri da zappatori, con relative guaine, per i riparti di fanteria, bersaglieri ed alpini (esercito permanente e milizia mobile) denominati: *piccozzino da fanteria* e *vanghetta da fanteria*, nella proporzione di 13 piccozzini e 80 vanghette per compagnia.

Con apposite disposizioni, il Ministero regolerà la distribuzione di tali strumenti ai corpi suindicati.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **185**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Varianti alla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri geometri del genio.** — 2 agosto.

Al 2° capoverso del comma *a*) del n. 7 dell'*Atto* 212 del 1901 è *sostituito il seguente:*

« Il ragioniere geometra addetto all'ufficio dell'ispettore generale del genio, e che copre carica equivalente a quella di relatore del consiglio, concorrerà egli pure nella compilazione delle note caratteristiche di tutti i ragionieri geometri del genio che prestano servizio presso gli ispettorati del genio e siano a lui inferiori per grado o per classe o per anzianità.

Pei ragionieri geometri addetti all'ispettorato delle costruzioni del genio vi concorrerà anche il capo dell'ufficio di revisione delle contabilità dei lavori in appalto e delle provviste insieme al ragioniere geometra capo addetto all'ufficio dell'ispettore generale del genio, se questi è più elevato in grado o più anziano ».

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

389

A 27ª 1906 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 agosto.

LUGLIO 15. — R. decreto n. 399 che approva il regolamento per il reclutamento dei capitani commissari e che apporta modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, *pag.* 409.
» 19. — Legge n. 389 che apporta aggiunte all'art. 87 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, *pag.* 414.
AGOSTO 4. — Norme da osservarsi nelle provviste di gelatina esplosiva e dei relativi accessori, *pag.* 415.
» 4. — Reclami contro l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, *pag.* 419.
» 4. — 44ª serie di aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione delle richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni, *pag.* 420.
» 6. — 1ª serie di aggiunte e varianti alle tavole di tiro a livello del maro dell'obice da 280 corto, *pag.* 420.
» 6. — Modificazione al bastone della bandiera per telegrafia a segnali, *pag.* 420.
» 8. — Indennità ai carabinieri reali citati come testimoni, *pag.* 421.
» 8. — Trattamento degli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali in servizio di pubblica sicurezza, *pag.* 422.
——— Decisioni di massima, *pag.* 422.

Atto N. **186**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 399 che approva il regolamento per il reclutamento dei capitani commissari e che apporta modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.** — 15 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898 — modificato dalle leggi 7 luglio 1901, n. 285, 21 luglio 1902, n. 303, 2 giugno 1904, n. 216, 3 luglio 1904, n. 300, e 9 luglio 1905, n. 347;

Visti gli articoli 1 e 5 relativi al reclutamento dei capitani commissari, della legge 24 dicembre 1899, n. 461, riguardante la sistemazione degli ufficiali subalterni commissari;

ERRATA-CORRIGE

Atto 157, pag. 363. — Nell'ultima riga del terzo comma, *invece di:* *Atto* 223 del 1888, *leggasi:* *Atto* 233 del 1888.

Atto 171, pag. 391. — Nella penultima riga, *invece di:* 91 del 1901, *leggasi:* 99 del 1901.

Vista la legge sull'avanzamento nel R. esercito, 2 luglio 1896, n. 254, modificata dalle leggi 6 marzo 1898, n. 50, 3 luglio 1902, n. 247, e 21 luglio 1902, n. 303;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con R. decreto 19 maggio 1898, n. 172, modificato coi regi decreti 25 maggio 1899, n. 274, 8 luglio 1899, n. 341, 4 dicembre 1902, n. 555, 26 aprile 1903, n. 177, e 21 aprile 1904, n. 160;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento, firmato d'ordine Nostro dal ministro della guerra, per l'esecuzione degli articoli 1 e 5, relativi al reclutamento dei capitani commissari, della legge 24 dicembre 1899, n. 461, per la sistemazione degli ufficiali subalterni commissari.

Art. 2.

Al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, 19 maggio 1898, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma del § 109, *alle parole:* « nel regio decreto 22 ottobre 1897, n. 464 », *sostituire:* « nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1899, n. 461 »; *depennare le parole:* « ed un successivo esperimento pratico, secondo », *e sostituirvi:* « ed aver prestato lodevolmente un servizio pratico; il tutto secondo il regolamento per l'esecuzione degli articoli 1 e 5 della legge predetta e le ».

Nel secondo comma, del § predetto, alinea 5ª, *alle parole:* « alla data della presentazione », *sostituire:* « alla data alla quale scade il termine utile per la presentazione ».

Nel secondo comma del § 110 *depennare le parole:* « per ordine di grado e di anzianità »; *e dopo la parola:* « commissariato » *aggiungere:* « osservando le prescrizioni dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1899, n. 461 ».

Al § 137 è *aggiunto il seguente capoverso:*

« Sono esonerati dagli esami predetti quei tenenti, i quali, avendo conseguito il diploma d'idoneità alla nomina a capi-

tano commissario, ne facciano domanda e dichiarino di accettare il trasferimento di autorità nel corpo di commissariato militare all'atto della promozione al grado di capitano o posteriormente ad essa ».

Al § 138 è *aggiunto il seguente capoverso*:

« I tenenti contabili che hanno conseguito il diploma d'idoneità alla nomina a capitano commissario, sono esonerati dagli esami per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità al grado di capitano contabile ».

Al § 141 è *aggiunto il seguente capoverso*:

« I tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo contabile, che hanno conseguito il diploma per l'idoneità alla nomina a capitano commissario, possono concorrere all'avanzamento a scelta al grado di capitano o capitano contabile, semprechè riuniscano i requisiti prescritti e siano proposti a termini del presente capo, e sostengano gli esami speciali stabiliti per tale avanzamento per la rispettiva arma od il rispettivo corpo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.

Regolamento per il reclutamento dei capitani commissari.

Art. 1.

Al corso di commissariato presso la scuola di guerra sono ammessi, per esame di concorso, i tenenti inscritti nei ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo contabile militare (ruoli n. 2, 3, 4, 5 e 10 di cui nell'art. 27 della vigente legge sull'avanzamento nel R. esercito), che ne facciano domanda e che soddisfacciano alle seguenti condizioni:

a) siano nel libretto personale classificati almeno *buoni con coefficiente 2* da due anni anteriori a quello del concorso, e siano per concorde parere delle autorità superiori dichiarati

capaci di apprendere ed applicare con utilità del servizio le cognizioni necessarie all'ufficiale commissario;

b) abbiano l'anzianità di grado prescritta dal § 109 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, ed abbiano compiuto presso l'accademia militare o presso la scuola militare i corsi di studio richiesti per la rispettiva arma o pel rispettivo corpo, oppure abbiano soddisfatto alle condizioni stabilite dal n. 3 dell'art. 5 della vigente legge sull'avanzamento nel R. esercito;

c) negli esami di concorso per l'ammissione riescano classificati fra gli idonei entro il numero dei posti disponibili, secondo le norme che in proposito saranno stabilite dal Ministero della guerra.

Art. 2.

Il numero degli ufficiali da ammettersi a ciascun corso è fissato di volta in volta dal Ministero della guerra.

Degli ufficiali da ammettersi al corso i $^3/_4$ saranno delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed $^1/_4$ del corpo contabile militare.

In caso di deficienza di concorrenti idonei in uno degli accennati gruppi e di esuberanza nell'altro, i posti rimasti vacanti in un gruppo andranno a vantaggio dell'altro.

Art. 3.

Nessun ufficiale può essere riproposto per l'ammissione al corso speciale di commissariato quando sia fallito in due concorsi, oppure sia stato allievo del corso stesso e non lo abbia compiuto con risultato favorevole per ragioni disciplinari o per insufficienza negli studi.

Art. 4.

Le norme ed i programmi per l'ammissione al corso di commissariato sono stabiliti dal Ministero della guerra.

Art. 5.

Il corso di commissariato presso la scuola di guerra si compie in due periodi di mesi 6 ciascuno, in base alle norme ed ai programmi stabiliti dal Ministero della guerra.

Il servizio pratico ha la durata di sei mesi; viene prestato per tre mesi, tra il 1° ed il 2° periodo del corso, presso le direzioni di commissariato militare territoriali e di manovra designate dal Ministero della guerra, per due mesi presso il comando del corpo di stato maggiore (riparto intendenza) e per un mese presso la scuola di guerra (campagna logistica).

Le relative norme sono stabilite dal Ministero della guerra.

Art. 6.

Ultimato il corso ed il servizio pratico, il Ministero della guerra convoca una commissione presieduta dall'ufficiale generale capo del riparto intendenza del comando del corpo di stato maggiore, o, in caso di assenza o impedimento di esso, da altro ufficiale generale, e composta dai seguenti membri:

il colonnello o tenente colonnello di stato maggiore capo titolare od interinale dell'ufficio servizi del comando del corpo di stato maggiore;

un colonnello commissario;

due ufficiali superiori commissari (tenenti colonnelli o maggiori).

La detta commissione, sulla base dei risultati del corso presso la scuola di guerra, del servizio pratico e delle note caratteristiche personali, decide definitivamente sulla idoneità di ciascun ufficiale alla nomina a capitano commissario.

In base alle deliberazioni della predetta commissione, il Ministero della guerra rilascia agli ufficiali dichiarati idonei un diploma di idoneità alla nomina suindicata.

Art. 7.

Gli ufficiali riconosciuti idonei al passaggio nel corpo di commissariato militare, i quali nella propria arma o nel proprio corpo conseguissero il grado di capitano o di capitano contabile prima della promozione a capitano commissario dell'ultimo tenente commissario conservato temporaneamente nel ruolo del corpo, assumono, all'atto della nomina a capitano commissario, l'anzianità assoluta dell'ultimo capitano commissario, in servizio attivo permanente od in aspettativa senza perdita di anzianità, proveniente dai tenenti commissari, e prendono posto nel ruolo dei capitani commissari dopo il capitano commissario predetto, conservando il proprio ordine

di anzianità relativa ed il diritto agli aumenti quinquennali di stipendio in base alla precedente anzianità assoluta.

Gli ufficiali suddetti potranno però rinunciare al trasferimento nel corpo di commissariato.

Roma, addì 15 luglio 1906.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della guerra
VIGANÒ.

N. **187**. — PENSIONI. — **Legge n. 389 che apporta aggiunte all'art. 87 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari**. — 19 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'art. 87 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sono aggiunti i seguenti comma:

« Però agli ufficiali che durante la posizione ausiliaria siano stati richiamati in servizio temporaneo, per un periodo di tempo superiore ai sei mesi, passando a riposo, la liquidazione della loro pensione definitiva verrà fatta con le norme dei precedenti articoli 85 e 86 e sulla media degli assegni e della pensione provvisoria complessivamente goduti durante il richiamo.

Ai tenenti verrà altresì concesso il quinquennio di favore stabilito dal secondo capoverso dell'art. 6 della legge 3 luglio 1904, n. 302 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 19 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

A. MAJORANA.

N. **188.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **Norme da osservarsi nelle provviste di gelatina esplosiva e dei relativi accessori.** — 4 agosto.

Il Ministero ha determinato di affidare alla direzione dell'officina di costruzione del genio in Pavia la vigilanza sulla fabbricazione della gelatina esplosiva e dei relativi accessori, non che la collaudazione di tali materie, prima che vengano introdotte nei magazzini militari o spedite ai corpi ed agli stabilimenti militari che ne fanno richiesta.

In seguito a tale determinazione e in base alla convenzione vigente fra l'amministrazione militare e la società anonima dinamite Nobel di Avigliana, si seguiranno, d'ora innanzi, per la provvista delle sostanze di cui si tratta le norme qui appresso indicate:

1. Le sostanze esplosive ed i relativi accessori che la società anonima di Avigliana è tenuta a fornire sono le seguenti:

a) le cartucce regolamentari di gelatina esplosiva pura ricoperte con involucro di carta paraffinata — semplici o provviste di innesco di fulmicotone — valutando separatamente la gelatina a lire 6,40 e il fulmicotone a lire 7,25 il chilogramma;

b) i cartocci esplosivi per cavalleria nei rispettivi astucci di cartone, valutando separatamente la gelatina dal fulmicotone, ai prezzi suindicati;

c) gli inneschi regolamentari di fulmicotone compresso ed asciutto isolati od uniti alle cartucce di gelatina al prezzo di lire 7,25 il chilogramma;

d) le cassule dette quintuple e cioè contenenti un grammo di fulminato di mercurio a lire 6,50 il centinaio;

e) la miccia rivestita di guttaperca a lire 1,80 il rotolo di 10 metri;

f) la gelatina esplosiva pura in blocchi di forma cubica o cilindrica del peso non superiore a 5 chilogrammi ciascuno, a lire 6,40 il chilogramma;

g) il fulmicotone allo stato asciutto in blocchi come i precedenti a lire 7,25 il chilogramma;

h) la carta paraffinata ordinaria, tanto in fogli interi quanto in foglietti delle dimensioni necessarie per avvolgere le cartucce regolamentari semplici o quelle con innesco, a lire 1,60 il chilogramma (1);

---

(1) Con un chilogramma di carta in foglietti si possono provvedere d'involucro circa 350 cartucce ordinarie o circa 270 cartucce con innesco.

i) la carta paraffinata velina, tanto in fogli interi quanto in foglietti delle dimensioni necessarie per avvolgere le cartucce contenute nei cartocci esplosivi per la cavalleria a lire 2,40 il chilogramma (1);

2. La società non è tenuta a soddisfare a commesse relative agli esplosivi di cui ai precedenti comma *a*), *b*), *c*), *f*) e *g*), per un peso inferiore a 5 chilogrammi. Per commesse da 25 chilogrammi in sopra la società deve fornire gli esplosivi ora detti franchi di trasporto in qualsiasi stazione del Regno abilitata al servizio delle merci a piccola velocità.

La quantità minima di cassule e di miccia che la società è obbligata di somministrare è fissata a n 100 cassule ed a 10 rotoli di miccia (100 metri). La carta paraffinata ordinaria e velina viene fornita nel quantitativo qualsiasi richiesto dai committenti.

Le spese occorrenti per la spedizione delle cassule, della miccia e della carta paraffinata saranno anticipate dalla società la quale ne sarà rimborsata dai committenti.

In ogni caso, se la spedizione è fatta per ferrovia, la fattura dovrà essere munita del riscontro dell'amministrazione ferroviaria comprovante la spesa anticipata dalla società.

I pagamenti dell'amministrazione militare avranno luogo mediante mandati sopra fatture debitamente riconosciute.

3. Tutti i corpi e stabilimenti militari che devono provvedersi di sostanze esplosive e relativi accessori rivolgeranno le loro richieste alla direzione della officina del genio in Pavia, la quale dovrà assicurarsi della perfetta qualità delle sostanze fornite dalla società di Avigliana ed invigilare alla regolare distribuzione e spedizione delle medesime ai committenti.

Le richieste saranno di massima inviate alla direzione predetta solo due volte all'anno, e cioè nella prima quindicina dei mesi di aprile e di ottobre. In altre epoche dell'anno le richieste potranno essere inviate solo per motivi eccezionali, che occorrerà specificare alla predetta direzione; questa, quando nulla vi si opponga, provvederà nei modi ordinari; in caso contrario ne riferirà al Ministero.

Le richieste per esclusiva provvista di carta paraffinata potranno per altro essere rivolte in qualunque epoca dell'anno dai reggimenti alpini, di cavalleria e bersaglieri alla direzione

(1) Con un chilogramma di carta in foglietti si possono provvedere d'involucro circa 500 cartucce.

dell'officina del genio e tutti gli altri corpi e stabilimenti direttamente alla società di Avigliana.

I pagamenti delle provviste saranno effettuati direttamente dai committenti all'officina del genio salvo quanto prescrivono le seguenti norme pel prelevamento delle sostanze esplosive occorrenti a scopo d'istruzione ai reggimenti alpini, di cavalleria e di bersaglieri.

NORME E PRECAUZIONI

da osservarsi nella conservazione, nel trasporto e nell'impiego della gelatina esplosiva.

I corpi e gli stabilimenti militari che hanno dotazioni di gelatina esplosiva si atterranno d'ora innanzi, per la conservazione, il trasporto e l'impiego di tale sostanza, alle norme indicate dai regolamenti per le istruzioni pratiche delle armi rispettive.

Essi richiederanno alla direzione dell'officina del genio le cartoline di tornasole occorrenti per le prove di conservazione della gelatina esplosiva.

Si provvederanno inoltre della carta paraffinata loro occorrente per potere, quando si presenti la necessità, cambiare almeno una volta lo involucro a tutte le cartucce di gelatina della loro dotazione.

I corpi faranno largo impiego degli esplosivi nelle esercitazioni pratiche.

I reggimenti del genio dovranno in tali esercitazioni consumare ogni anno una quantità di gelatina corrispondente ad almeno 5 chilogrammi per ogni compagnia zappatori e minatori, ed almeno un chilogramma per ogni compagnia pontieri.

NORME

da osservarsi dai reggimenti bersaglieri, alpini e di cavalleria nel prelevamento delle sostanze esplosive loro occorrenti a scopo d'istruzione.

Le cartucce di gelatina esplosiva, ordinarie ed innescate, in uso presso le truppe alpine, ed i cartocci della stessa sostanza in uso presso quelle dei bersaglieri per le compagnie ciclisti e di cavalleria, non che le miccie, le cassule, i zolfanelli a

vento, ecc. occorrenti annualmente ai reggimenti bersaglieri, alpini e di cavalleria per la istruzione da impartirsi alle truppe rispettive, sono provvedute a carico del bilancio.

A tal uopo i reggimenti medesimi rivolgeranno le richieste degli esplosivi loro abbisognevoli direttamente alla direzione dell'officina di costruzione del genio, la quale provvederà per la relativa distribuzione.

La quantità di esplosivi e mezzi d'accensione delle mine che, allo scopo di cui sopra, sono autorizzati a richiedere annualmente i reggimenti bersaglieri, alpini e di cavalleria è, in massima, limitata per ciascuno dei primi a quella corrispondente a mezza dotazione di compagnia ciclisti; per ciascuno dei secondi a quella compresa in tante dotazioni da mina, quanto sono i rispettivi battaglioni dell'esercito permanente; per ciascuno dei terzi a quella contenuta in due cassette ferrate del n. 1 ed in due del n. 2.

E però qualora, per disposizioni delle locali autorità militari, o per speciali esigenze di servizio o di istruzione, occorresse, a taluno dei corpi indicati, una maggiore quantità di sostanze esplosive, essi, prima di farne richiesta alla direzione dell'officina, ne chiederanno autorizzazione al Ministero (divisione genio — sezione 2ª) indicando la specie, la quantità degli esplosivi occorrenti in più e l'impiego che intendono farne.

La direzione dell'officina soddisferà le richieste contenute nei limiti sopraindicati, attenendosi alle seguenti norme:

a) farà distribuire direttamente ai corpi dalla società anonima dinamite Nobel di Avigliana, a termini della vigente convenzione, le cartucce e i cartocci esplosivi, da prelevarsi dai depositi custoditi dalla società stessa, e nei quali dovranno poi essere sostituiti con altrettanti di nuova fabbricazione.

I reggimenti bersaglieri, alpini e di cavalleria, sittosto abbiano ricevuto dalla suddetta società le sostanze esplosive domandate all'officina, trasmetteranno a quest'ultima la richiesta di carico delle sostanze medesime, in duplice originale;

b) distribuirà direttamente tutte le altre sostanze esplosive, prelevandole da speciale deposito che dovrà costituire in Pavia, e ragguagliato al presunto consumo annuo che i reggimenti bersaglieri, alpini e di cavalleria sono autorizzati a fare;

c) richiederà direttamente all'officina di costruzione d'artiglieria di Torino, a pagamento non immediato, la quantità di miccia a rapida combustione occorrente per la costituzione del deposito di cui al comma precedente, trasmettendo al Ministero (divisione genio) le relative richieste di carico in duplice copia;

d) per poter provvedere al pagamento della cartucce e cartocci esplosivi, la direzione trasmetterà trimestralmente al Ministero, pel tramite dell'ispettorato delle costruzioni del genio (ufficio di revisione) un riepilogo delle somministrazioni fatte dalla società durante il trimestre decorso, compilato su carta da bollo da lire 0,60, colla scorta delle fatture ricevute dalla società, munito della dichiarazione di collaudo e di regolare esecuzione delle provviste degli esplosivi e corredato dalle richieste di carico di cui al 2° capoverso del precedente comma *a*) e dei prescritti documenti di pagamento;

e) all'acquisto di tutte le altre sostanze per la costituzione del deposito di cui al comma *b*) provvederà la stessa direzione dell'officina con l'assegno annuale che le viene fatto dal Ministero.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **188**. — TRASPORTI. — **Reclami contro l'amministrazione delle ferrovie dello Stato.** — 4 agosto.

In seguito ad accordi con la direzione generale delle ferrovie dello Stato è consentito ai militari viaggianti d'inscrivere nel registro che trovasi a disposizione del pubblico nelle stazioni, i reclami che essi credessero di fare per inconvenienti verificatisi nel viaggio che compiono.

Nei viaggi di riparti organici o di drappelli d'insoritti di leva e di congedandi, i reclami dovranno essere estesi da chi comanda i riparti ed i drappelli stessi.

L'estensione del reclamo nel suddetto registro non esonera dal far rapporto alle autorità superiori, quando ciò è prescritto dalle disposizioni vigenti, sugli inconvenienti e sui fatti avvenuti e non toglie la facoltà di reclamare anche pel tramite di questo Ministero.

Non possono estendersi reclami nei registri delle stazioni per presunta erronea applicazione di tasse nè per liquidazione di pretese indennità. Per questi reclami dovrà sempre seguirsi la via tassativamente prescritta dal § 124 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (edizione febbraio 1903), rivolgendosi, secondo i casi, alle direzioni di commissariato militare od al Ministero.

In tale senso sono state impartite istruzioni al personale delle stazioni ferroviarie della rete dello Stato.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **190.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — **14ª serie di aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione delle richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni.** — 4 agosto.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la 14ª serie di aggiunte e varianti al prontuario suddetto.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto di che di tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,10.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **191.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **1ª serie di aggiunte e varianti alle tavole di tiro a livello del mare dell'obice da 280 corto.** — 6 agosto.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la 1ª serie di aggiunte e varianti alle tavole di tiro suddette, di cui il n. 9 d'ordine dell'elenco delle tavole di tiro e tabelle di scostamento per batterie da costa (riservato).

Le autorità che hanno in consegna gli opuscoli di dette tavole di tiro si provvederanno di tante copie del fascicoletto di che si tratta quante loro ne occorrono, facendone richiesta all'ufficio del laboratorio fotolitografico, che ne farà la distribuzione gratis.

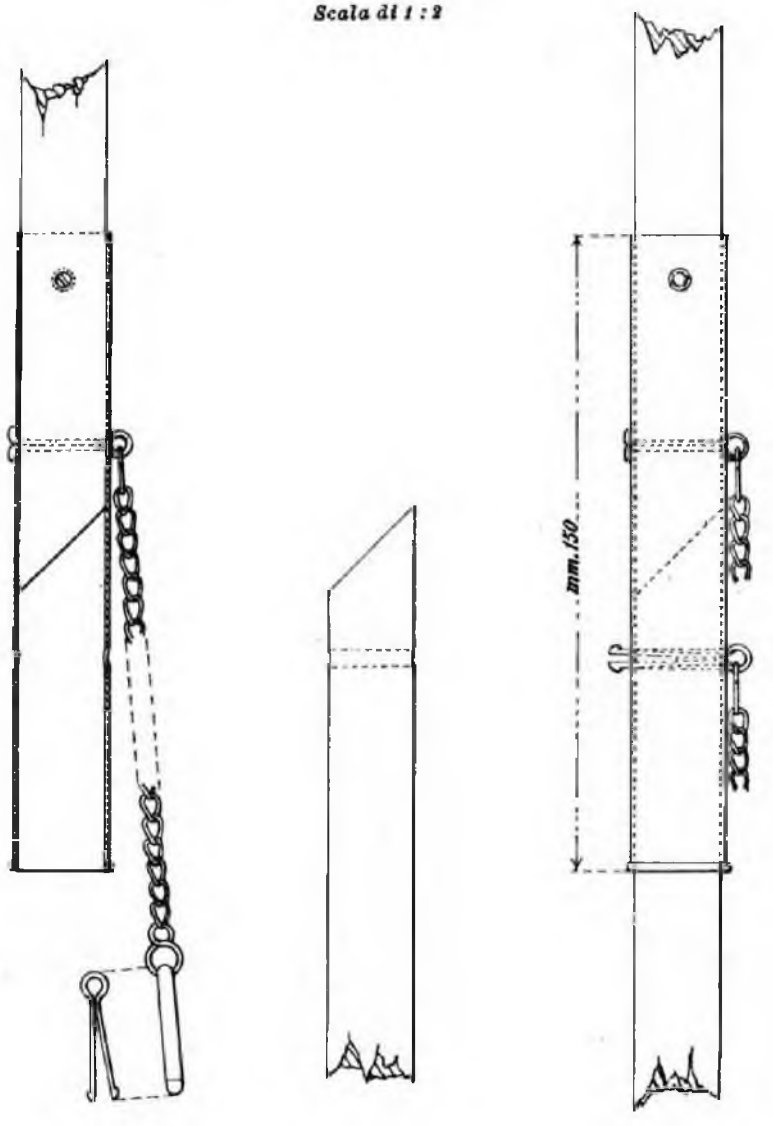
Il Ministro — VIGANÒ.

N. **192.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione al bastone della bandiera per telegrafia a segnali.** — (Con una tavola di disegno). — 6 agosto.

In seguito ai guasti cui vanno soggetti la ghiera d'unione ed i due pezzi del bastone della bandiera per telegrafia a segnali (XVII-1067), il Ministero è venuto nella determinazione

Congegno di unione dei due pezzi del bastone delle bandiere per telegrafia a segnali.

Scala di 1 : 2



Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



di modificare il congegno d'unione dei due pezzi del detto bastone come da annesso disegno.

Tale modificazione dovrà applicarsi subito ai bastoni delle bandiere da costruirsi a nuovo; per quelle invece già allestite, sarà effettuata a misura che i bastoni di cui è caso siano deteriorati od abbiano bisogno di riparazioni.

Si riserva il Ministero di far introdurre le relative varianti alla parte II del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **193**. — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — **Indennità ai carabinieri reali citati come testimoni**. — 8 agosto.

Ginsta l'ultimo comma del § 835 del Regolamento d'amministrazione, gli uomini di truppa dei carabinieri reali citati come testimoni sono esclusi dal trattamento concesso in simili casi ai militari delle altre armi perchè devono ricevere le indennità accordate ai testimoni ordinari secondo la tariffa giudiziaria in materia penale, approvata con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701.

Senonchè l'articolo 15 della detta tariffa concede le indennità solo quando i carabinieri siano chiamati a deporre fuori del mandamento nella cui cerchia risiedono, e quindi negli altri casi essi devono sostenere del proprio tutte le spese relative al viaggio.

Tenuto pertanto conto che queste spese possono riuscire di aggravio, quando una notevole distanza separa la sede della stazione dal capoluogo del detto mandamento, questo Ministero, ritenendo equo liberarne i carabinieri, determina quanto segue:

Gli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali citati come testimoni avanti alle autorità giudiziarie nel mandamento nella cui cerchia risiedono, hanno diritto — semprechè la distanza da percorrere tra andata e ritorno superi i 20 chilometri — al rimborso delle spese di trasporto in ferrovia, ove questa esista, e all'indennità di trasferta per tutta la durata dell'assenza.

Il pagamento di tali assegni sarà fatto a carico della massa della legione cui gli uomini appartengono.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **194**. — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITA'. — **Trattamento degli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali in servizio di pubblica sicurezza.** — 9 agosto.

Questo Ministero ha determinato di aumentare nelle misure seguenti le indennità prestabilite pei casi in cui i militari dell'arma dei carabinieri reali devono prestare, nelle circostanze sotto indicate, servizi di pubblica sicurezza:

a) da lire 1,50 a lire 2,00 la indennità giornaliera dovuta ai militari dell'arma comandati in servizio di pubblica sicurezza in brigate mobili o chiamati a concorrervi insieme con truppe di altre armi in seguito a richiesta dell'autorità politica (specchio I annesso al R. decreto 7 aprile 1892 e § 16 del regolamento sulle indennità eventuali);

b) da lire 1,00 a 1,50 la indennità giornaliera dovuta ai militari dell'arma nei casi indicati nei numeri 1 e 2 della annotazione al § 16 sopra citato;

c) da lire 0,60 a lire 1,00 la indennità stabilita dal n. 3 dell'annotazione medesima.

Le indennità di cui alle lettere *b*) e *c*) possono essere corrisposte per sessanta giorni, non compresi quelli di viaggio, anzichè per soli trenta, com'era prima stabilito.

Tutte queste disposizioni hanno effetto dal 1° luglio scorso.

Il Ministro — VIGANÒ.

DECISIONI DI MASSIMA

9.

Viaggi a tariffa ridotta dei capi operai dei corpi. — A soluzione di quesiti proposti, avvertesi che fra gli operai e lavoranti borghesi, cui, a norma del § 18-4° del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (edizione febbraio 1903), è consentito di viaggiare, o di far viaggiare persone di famiglia, a tariffa differenziale, non sono compresi i capi operai addetti ai corpi. Pertanto a questi ultimi debbono rilasciarsi i documenti di viaggio unicamente quando muovono d'ordine dell'autorità militare e sono compensati con indennità, poichè è unicamente in tal caso che hanno diritto al trasporto a tariffa ridotta ai termini del § 17 lettera *l* del citato regolamento. (*Div. casermaggio e trasporti*).

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 28ª 1906 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 agosto.

GIUGNO 10. — R. decreto n. 423, che apporta aggiunte e varianti al regolamento di servizio in guerra, parte II — servizio delle intendenze — servizio telegrafico, *pag.* 423.
LUGLIO 19. — R. decreto n. 431, che approva il regolamento per l'avanzamento del personale dell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 426.
» 29. — R. decreto n. 412, che costituisce la sezione staccata del genio di Belluno in sottodirezione, conferendole autonomia tecnica ed amministrativa, *pag.* 431.
AGOSTO 13. — Nuove tavole di tiro, *pag.* 433.
» 13. — Istruzione sul servizio delle batterie da costa, *pag.* 434.
» 14. — Autorizzazione ai musicanti per suonare in luoghi pubblici, *pag.* 434.
» 14. — Norme per la concessione di musiche e fanfare, *pag.* 435.
» 16. — Corso d'istruzione per militari aspiranti fuochisti e conduttori di locomotive ferroviarie, *pag.* 437.
» 16. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio, *pag.* 440.

Atto N. **195.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R. decreto n. 423, che apporta aggiunte e varianti al regolamento di servizio in guerra, parte II — servizio delle intendenze — servizio telegrafico.** — 10 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. decreto 5 marzo 1899, n. 114, col quale venne approvato il regolamento di servizio in guerra, parte II — servizio delle intendenze — servizio telegrafico;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti aggiunte e varianti al regolamento di servizio in guerra, parte II — servizio delle intendenze — servizio telegrafico:

Pag. 2, n. 2, ultima riga. — *Alle parole:* « commissario generale telegrafico », *sostituire:* « commissario telegrafico capo ».

ERRATA-CORRIGE.

Atto 185, pagina 408. — Nella prima riga, *invece di:* Al 2° capoverso del comma *a*), *leggasi:* Al 2° capoverso del comma *d*).

Pag. 2, n. 3. — Dopo il primo comma *sostituire*:

« A tale scopo, in caso di mobilitazione, il Ministero delle poste e dei telegrafi distacca per far parte dell'esercito:

un commissario telegrafico capo ed un ufficiale telegrafico presso lo stato maggiore del gran quartiere generale;

ed il personale occorrente per costituire:

un commissariato generale telegrafico presso lo stato maggiore dell'intendenza generale;

un commissariato telegrafico presso lo stato maggiore di ciascuna intendenza d'armata ».

Pag. 3, n. 5. — Al primo capoverso, *far precedere*:

« 5. Il commissario telegrafico capo, addetto allo stato maggiore del gran quartiere generale, è il consulente tecnico del capo di stato maggiore dell'esercito per ciò che si riferisce al servizio telegrafico dello Stato nella zona telegrafica militare della rete permanente ».

Pag. 7, n. 9. — Allo specchio *sostituire il seguente*:

Denominazione dei gradi presso l'esercito	Categoria degli impiegati da destinarsi	Grado militare di assimilazione
Commissario telegrafico capo	Capo divisione . . .	Colonnello
Commissario generale telegrafico	Capo divisione (meno anziano del precedente).	Colonnello
Commissari telegrafici	Capo sezione di 1ª cl. Capo sezione di 2ª cl. Segretari o direttori delle costruzioni di 1ª classe.	Tenente colonnello. Maggiore
Ispettori telegrafici .	Segretari o direttori delle costruzioni di 2ª classe. Segretari o direttori delle costruzioni di 3ª classe.	Capitano
Ufficiali telegrafisti. .	Vicesegretari capi di ufficio e ufficiali di 1ª, 2ª e 3ª classe.	Tenente.
	Ufficiali allievi e telegrafisti di ogni classe.	Sottotenente

Pag. 10, n. 12. — Dopo il titolo del numero, al primo capoverso, *far precedere*:

« Il commissario telegrafico capo dipende direttamente dal capo di stato maggiore dell'esercito e da esso riceve gli ordini; ma si mantiene in relazione costante coll'ispettore capo del servizio telegrafico militare e col commissario generale telegrafico per essere sempre informato delle variazioni che avvengono nella rete militare da campo e in quella telegrafica dello Stato ».

Pag. 10, n. 13. — Dopo il titolo del numero, al primo capoverso, *far precedere*:

« Il commissario telegrafico capo determina in linea generale le modificazioni da apportarsi, man mano, alla rete telegrafica dello Stato, per soddisfare agli intendimenti del comando supremo, e ne riferisce al capo di stato maggiore dell'esercito, perchè siano fatte conoscere all'intendenza generale per la loro attuazione ».

Pag. 14, n. 21. — Dopo il titolo del numero, al primo capoverso, *far precedere*:

« Il commissario telegrafico capo informa il commissario generale telegrafico delle varianti che avvengono alla rete telegrafica militare da campo, a seconda delle indicazioni che all'uopo riceverà dal colonnello del genio ispettore capo del servizio telegrafico militare ».

Pag. 14, n. 21, undicesima riga. — *Dopo le parole*: « terrà costantemente informato il », *aggiungere*: « commissario telegrafico capo, il quale, a sua volta, ne informerà il »,

Pag. 14, n. 22, quinta e sesta riga. — *Alle parole*: « commissario telegrafico », *sostituire*: « commissario telegrafico capo ».

Pag. 15, n. 23, seconda riga. — *Dopo le parole*: « in qualità di ispettore », *aggiungere*: « capo ».

Pag. 15, n. 24, prima riga. — *Alle parole*: « l'ispettore del servizio », *sostituire*: « l'ispettore capo del servizio »,

Pag. 15, n. 25, prima e seconda riga. — *Dopo le parole*: « assegnate », *aggiungere*: « alle armate o ».

Pag. 15, n. 25, quarta riga. — *Dopo le parole*: « pel servizio », *aggiungere*: « della propria armata o ».

Pag. 15, n. 25, quinta e sesta riga. — *Dopo le parole*: « ispettore d'armata », *aggiungere*: « sempre quando da esso non provengano ».

Pag. 16, n. 25, diciottesima riga. — *Dopo le parole*: « colonnello del genio ispettore », *aggiungere*: « capo ».

Pag. 16, n. 25, ultima riga. — *Alle parole*: « generale tele-

grafico presso l'intendenza generale », *sostituire*: « telegrafico capo ».

Pag. 16, n. 26. — *Invece di*: « 4 stazioni », *leggasi*: « 5 stazioni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1906.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.
SCHANZER.

N. **196**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 431 che approva il regolamento per l'avanzamento del personale dell'amministrazione centrale della guerra**. — 19 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 22 aprile 1888 n. 5385, che stabilisce l'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra;

Visti i RR. decreti 21 giugno 1896 n. 241, 6 aprile 1899 n. 128 e 6 marzo 1904 n. 127, che modificano tale ordinamento;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente regolamento per l'avanzamento del personale dell'amministrazione centrale della guerra:

Art. 1.

La promozione al grado di segretario di ultima classe è conferita per esame, secondo norme e programmi determinati con decreto del ministro da registrarsi alla Corte dei conti, ed innanzi ad una Commissione nominata di volta in volta dal ministro.

Agli esami sono ammessi i vice segretari, che sono entrati nell'amministrazione centrale con uno stesso concorso d'am-

missione, e quei vice segretari che non fossero stati dichiarati promovibili in esami precedenti.

Non sono ammessi all'esame coloro ai quali la Commissione di cui all'art. 9 abbia assegnato un punto di merito in servizio inferiore a dodici ventesimi. Il fatto di trovarsi sotto le armi per adempiere agli obblighi del servizio militare non è motivo d'esclusione dall'esame.

Per conseguire l'idoneità occorre che il candidato ottenga nell'esame una votazione complessiva non inferiore a dodici ventesimi ed in nessuna prova abbia riportato un punto inferiore a dieci ventesimi.

I vice segretari, dichiarati idonei nell'esame, sono classificati e promossi seguendo l'ordine decrescente dei punti riportati e, a parità di punti, seguendo l'ordine di anzianità.

Art. 2.

La promozione al grado di capo sezione e a quello di direttore capo di divisione è conferita per due terzi dei posti per titolo di merito e per un terzo per titolo d'anzianità accompagnata da idoneità.

Concorrono all'avanzamento al grado di capo sezione tutti i segretari che abbiano compiuto sei anni interi d'anzianità di grado; concorrono all'avanzamento al grado di direttore capo di divisione tutti i capi sezione che abbiano compiuto cinque anni interi d'anzianità di grado.

La Commissione di cui all'art. 9 accerta innanzi tutto l'idoneità all'avanzamento per tutti gli impiegati rispettivamente compresi negli accennati limiti d'anzianità. Tale accertamento viene eseguito mediante singole votazioni a scrutinio segreto per *sì* o per *no* su ciascun impiegato, e per ottenere la dichiarazione d'idoneità è sufficiente il conseguimento della maggioranza assoluta dei voti affermativi dei commissari.

La Commissione predetta procede in seguito all'esame dei titoli di merito di coloro che sono stati dichiarati idonei all'avanzamento. Per valutare i titoli di merito la Commissione tiene per base la spiccata attitudine alle funzioni direttive, la condotta in genere e le qualità d'intelligenza, di coltura e di competenza in materie giuridico-amministrative, di cui gl'impiegati abbiano dato prova nella loro carriera, negli esami sostenuti e nel disimpegno d'incarichi e di missioni speciali. La Commissione procede alla valutazione dei titoli di merito mediante singole votazioni a scrutinio segreto per ogni impiegato: in tali votazioni ogni commissario può assegnare da zero a venti punti.

Sono promovibili per merito gli impiegati che hanno ottenuto nella votazione sui titoli di merito una media complessiva non inferiore a sedici ventesimi; gli altri sono promovibili per idoneità.

Tanto per le promozioni al grado di capo sezione, quanto per quelle al grado di direttore capo di divisione, la Commissione forma due liste di avanzamento. Nella prima inscrive per ordine d'anzianità gli impiegati promovibili per merito; nella seconda inscrive, pure per ordine d'anzianità, tutti gli impiegati che sono stati dichiarati idonei all'avanzamento.

In conformità del disposto dal primo comma del presente articolo, la promozione al grado di capo sezione e a quello di direttore capo di divisione avrà luogo, rispettivamente per ciascun grado, con tale norma che di ogni tre posti vacanti i primi due vengano conferiti agli impiegati promovibili per merito e il terzo a quelli promovibili per anzianità accompagnata da idoneità. L'alternazione stabilita da questa norma è continua d'anno in anno, nonostante che al 1° gennaio entri in vigore una nuova lista d'avanzamento.

Art. 3.

La promozione al grado di direttore generale è conferita esclusivamente per merito ai direttori capi di divisione di prima classe.

Art. 4.

La promozione al grado di archivista di ultima classe è conferita per esame, secondo norme e programmi determinati dal ministro con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, ed innanzi ad una Commissione nominata di volta in volta dal ministro.

Agli esami sono ammessi, a seconda delle condizioni del personale, tutti gli ufficiali d'ordine di 1ª classe o parte di essi, eccettuati coloro ai quali la Commissione di cui all'art. 9 abbia assegnato un punto di merito inferiore a dodici ventesimi. Sono dichiarati promovibili per merito i candidati che riportino non meno di sedici ventesimi, come votazione complessiva di esame, ed in nessuna prova conseguano un punto inferiore a quattordici ventesimi; sono dichiarati promovibili per idoneità quelli che riportino non meno di dodici ventesimi come votazione complessiva di esame, ed in nessuna prova conseguano un punto inferiore a dieci ventesimi.

A tale uopo vengono formate due liste d'avanzamento: in una sono inscritti per ordine di anzianità quegli ufficiali d'or-

dine che negli esami raggiunsero il minimo richiesto per l'avanzamento per merito, nell'altra vengono inscritti, pure per ordine di anzianità, tutti gli ufficiali d'ordine che sono stati dichiarati idonei negli esami.

La promozione ha luogo con tale norma che di ogni quattro posti vacanti il primo venga conferito all'impiegato promovibile per merito e gli altri tre a quelli promovibili per anzianità accompagnata da idoneità conseguita nell'esame. L'alternazione stabilita da questa norma è continua d'anno in anno.

Gli ufficiali d'ordine, che ottengono l'idoneità in un esame per l'avanzamento ad archivista, possono partecipare ad un successivo esame per ottenere la promovibilità per merito, senza pregiudizio della idoneità già conseguita.

Art. 5.

La promozione al grado di archivista capo è conferita esclusivamente per merito agli archivisti di 1ª classe.

Art. 6.

Le liste di avanzamento al grado di archivista, a quello di segretario, a quello di capo sezione e a quello di direttore capo di divisione hanno effetto mediante decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi con ordine del giorno.

Gli impiegati, i quali per due volte consecutive non furono inscritti nelle liste di avanzamento ad anzianità al grado di capo sezione e a quello di direttore capo di divisione, sono esclusi definitivamente dall'avanzamento a detti gradi.

Coloro per i quali la Commissione di cui all'art. 9 ha pronunciato giudizio sospensivo circa l'avanzamento, sono inscritti nelle liste, ma non possono essere promossi fino a che non intervenga per parte della Commissione stessa una dichiarazione di promovibilità.

Art. 7.

Le promozioni di classe sono conferite per anzianità, la quale però deve essere accompagnata da idoneità e diligenza in servizio, constatate dalla Commissione di cui all'art. 9.

Le promozioni di grado, anche quando sieno dovute per titolo di esame, e quelle di classe, possono essere sospese o ritardate in qualsiasi tempo per sopraggiunte cause di demerito, previa deliberazione della Commissione di cui all'art. 9.

Gli impiegati inscritti nelle liste di avanzamento, anche

se tale inscrizione sia avvenuta per titolo di esame, possono essere cancellati dalle liste stesse per deliberazione motivata della Commissione di cui all'art. 9, quando si rendano immeritevoli della promozione. In tal caso la cancellazione avrà effetto mediante decreto del Ministro, da registrarsi alla Corte dei conti, e i motivi della cancellazione verranno comunicati per iscritto all'interessato.

Art. 8.

Nel mese di novembre di ogni anno vengono compilate le note caratteristiche di ciascun impiegato secondo norme determinate dal ministro.

Nel mese di dicembre di ogni anno la Commissione di cui all'art. 9, si riunisce per la formazione delle liste di avanzamento, le quali hanno vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.

Le liste d'avanzamento al grado di segretario e a quello di archivista hanno vigore fino al loro esaurimento, ferma restando per la promozione al grado di archivista la norma d'alternazione stabilita dal precedente art. 4.

Art. 9.

Una Commissione permanente esercita le funzioni di consiglio di amministrazione del Ministero.

Tale Commissione è presieduta dal sottosegretario di Stato ed è composta dei direttori generali dell'amministrazione centrale e del direttore capo della divisione che amministra il personale del Ministero, il quale disimpegna anche le funzioni di segretario della Commissione.

La predetta Commissione:

1° forma le liste d'avanzamento del personale dell'amministrazione centrale secondo le norme del presente regolamento;

2° giudica sulla idoneità degli impiegati dell'amministrazione centrale a disimpegnare le funzioni del grado che rivestono, proponendo la eliminazione di quelli che per qualsiasi causa più non conservino tale idoneità;

3° designa gli impiegati meritevoli di onorificenze;

4° delibera, a termini dell'art. 7 del presente regolamento, circa il ritardo o la temporanea sospensione dalle promozioni di grado o di classe, nonchè sulla cancellazione, per sopraggiunte cause di demerito, dei funzionari già inscritti nelle liste d'avanzamento;

5° dà parere circa la dispensa dal servizio, a termini del

regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari;

6° determina il punto di merito in servizio per gli impiegati da ammettersi agli esami d'avanzamento ai gradi di segretario e di archivista;

7° dà parere negli altri casi previsti dal presente regolamento e su tutti gli altri affari relativi al personale e al servizio dell'amministrazione centrale, sui quali ne venga richiesta dal ministro.

La Commissione è convocata per disposizione del presidente il quale, presi gli ordini del ministro, stabilisce gli affari da discutersi in ciascuna adunanza.

Delle deliberazioni prese si redige processo verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente e dai commissari e sottoposto all'approvazione del ministro.

Disposizioni transitorie.

Art. 10.

La riserva d'anzianità, con cui venne accompagnata, agli effetti del R. decreto 21 giugno 1896 n. 241, la promozione di alcuni fra gli attuali segretari di 3ª classe, è sciolta, e la anzianità acquistata dalla data dei rispettivi decreti di promozione diviene definitiva a decorrere dal giorno in cui andrà in vigore il presente regolamento.

Gli ufficiali d'ordine di 1ª classe, che, alla data in cui andrà in vigore il presente regolamento, avessero già conseguito titolo alla promozione di grado, conserveranno tale titolo come titolo all'avanzamento per idoneità, e verranno promossi secondo l'ordine di anzianità fino ad esaurimento della lista degli idonei.

Art. 11.

Le liste d'avanzamento al grado di capo sezione e a quello di direttore capo di divisione, state formate in base alle disposizioni anteriori al presente regolamento, conserveranno, a tutti gli effetti, pieno vigore fino al 31 dicembre 1906.

Art. 12.

Sono abrogati i regi decreti 21 giugno 1896 n. 241, 6 aprile 1899 n. 128, 6 marzo 1904, n. 127 e sono abrogate le disposizioni del R. decreto 22 aprile 1888 n. 5385 che siano contrarie a quelle contenute nel presente regolamento,

il quale avrà effetto dal giorno d'oggi, salvo il disposto dal precedente art. 11.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.

N. **197**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 412, che costituisce la sezione staccata del genio di Belluno in sottodirezione, conferendole autonomia tecnica ed amministrativa.** — 29 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898 n. 525, modificato con le leggi 7 luglio 1901 n. 285, 21 luglio 1902 n. 303, 2 giugno 1904 n. 216 e 3 luglio 1904 n. 300;

Visti i regi decreti 22 luglio e 11 agosto 1897 n. 366 e 395, riguardanti la circoscrizione militare territoriale del Regno;

Visti i regi decreti 15 settembre 1897 n. 489, 2 marzo 1899 n. 97 e 12 giugno 1904 n. 306, che conferiscono autonomia tecnica ed amministrativa ad alcune sottodirezioni del genio militare;

Visto il R. decreto 21 novembre 1865, col quale venne costituito un consiglio d'amministrazione presso ciascuna direzione del genio;

Ritenuta la convenienza di costituire in sottodirezione del genio la sezione staccata di detta arma di Belluno e di dar poscia autonomia tecnica ed amministrativa alla sottodirezione suddetta, in conformità di quanto è stabilito per le direzioni di detta arma;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sezione staccata del genio di Belluno è costituita in sottodirezione di detta arma.

Art. 2.

La sottodirezione del genio di Belluno ha autonomia tecnica ed amministrativa ed è alla diretta dipendenza del competente comando del genio.

Art. 3.

Presso la sottodirezione del genio suindicata è istituito un consiglio d'amministrazione, composto del sottodirettore, presidente, di un ufficiale addetto membro, e di un ragioniere geometra, parimenti addetto alla sottodirezione relatore.

Art. 4.

Al suaccennato consiglio d'amministrazione sono affidate le stesse attribuzioni stabilite per gli analoghi consigli presso le direzioni del genio, col precitato R. decreto 21 novembre 1865.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto saranno mandate ad effetto a datare dal 1° settembre 1906.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, 29 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.

N. **198**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Nuove tavole di tiro**. — 13 agosto.

Con riferimento all'*Atto* 174 del corrente anno, si pubblica col presente un fascicolo contenente le tavole di tiro dell'obice da 210 R. P.

Per la distribuzione e richiesta di detto fascicolo le autorità interessate si regoleranno nel modo indicato dall'*Atto* succitato.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, si atterrà alle prescrizioni contenute nel dispaccio n. 3863 del 10 luglio u. s. circa le tavole di tiro del mortaio da 210.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,20.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **199**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio delle batterie da costa**. — 13 agosto.

È stata pubblicata la suddetta istruzione, la quale sostituisce la parte III dell'istruzione sul servizio delle artiglierie da costa (10 maggio 1902).

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie dell'istruzione di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste della medesima, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo dell'istruzione è di L. 0,80.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **200**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Autorizzazione ai musicanti per suonare in luoghi pubblici**. — 14 agosto.

Si riassumono le seguenti norme per regolare la concessione di autorizzazione ai musicanti per suonare in luoghi pubblici, avvertendo che l'applicazione di esse è lasciata, in massima, al prudente arbitrio dei comandanti di corpo.

1. *Facoltà di prendere parte a concerti dati per pubblico spettacolo*. — I musicanti possono essere autorizzati a recarsi isolatamente a suonare nei teatri, nei balli o nei pubblici spettacoli, compresi i caffè-concerto, in quei giorni ed in quelle ore che siano conciliabili cogli obblighi del servizio militare, *purchè non in divisa*: sola eccezione ammessa a quest'ultima prescrizione, se trattasi di suonare nell'orchestra di *serio* spettacolo, dato in una sala di musica od in un primario teatro.

Non debbono però concedersi siffatte autorizzazioni quando si tratti:

a) di riunioni che possono avere carattere politico, anche sotto forma di divertimento, ballo, spettacolo ecc.

b) di feste o balli nelle pubbliche piazze, tranne che abbiano scopo di beneficenza;

c) di accompagnamenti funebri di privati o di soci di sodalizi di qualunque specie.

2. *Riparto ed impiego delle retribuzioni corrisposte a musicanti isolati*. — Provvede il § 1461 del regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi, avvertendo però che la quota

da ritenersi, in ragione del 5 per cento, andrà d'ora in avanti, non più a favore della massa generale, ma della dotazione fissa annuale per la musica, stabilita dal § 1462 dello stesso regolamento.

3. *Modo di vestire dei capi-fanfara e musicanti, quando viene loro concesso di recarsi a suonare in teatro o balli ecc.* — Provvede il n. 84 del regolamento sull'uniforme.

Per effetto delle suindicate disposizioni, rimangono abrogati gli *Atti* 377 e 378 della raccolta e le circolari ministeriali n. 3042 del 5 maggio 1892, n. 6615 del 5 settembre 1896 e n. 4236 del 17 giugno 1901.

Il Ministro — VIGANÒ

N. **201**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme per la concessione di musiche e fanfare.** — 14 agosto.

Si riassumono le seguenti norme per regolare la concessione delle musiche e fanfare militari per scopi non attinenti al servizio militare, avvertendo che l'applicazione di esse è lasciata, *in massima*, al prudente arbitrio dei comandanti di divisioni militari.

1. *Concerti nei luoghi di residenza del reggimento.* — Sono eseguiti previ accordi dei comandanti di presidio con le autorità comunali, per determinare i luoghi, i giorni e le ore dell'esecuzione; e coll'autorità politica, perchè siano soddisfatte le esigenze d'ordine pubblico.

Questi servizi sono completamente *gratuiti* eccetto che per l'illuminazione, alla quale deve provvedere l'autorità comunale.

2. *Concessioni di musiche per feste di beneficenza.* — Sono fatte dai comandi di divisione sia nel presidio, sia fuori della residenza. In quest'ultimo caso, l'assenza della musica non può essere protratta oltre tre giorni.

Per far luogo a tali concessioni occorre che pervenga richiesta pel tramite dell'autorità politica, la quale dia assicurazione che le feste abbiano entità e carattere decoroso, e che niun inconveniente possa derivarne nei riguardi dell'ordine pubblico.

Questi servizi *sono pure gratuiti*, eccetto che per l'illuminazione, alla quale devono provvedere i richiedenti. Per i servizi fuori presidio devono pure i richiedenti sostenere tutte

le spese pel trasporto, per l'alloggio e pel vitto dei musicanti; sicchè nessun aggravio ne derivi all'amministrazione militare.

3. *Concessioni di musiche per feste non di beneficenza.* — Sono fatte dai comandi di divisione, sia nel presidio, sia fuori della residenza. In quest'ultimo caso l'assenza della musica non può essere protratta oltre tre giorni.

Anche per siffatti servizi occorre che la richiesta pervenga pel tramite dell'autorità politica, la quale dia assicurazione che le feste siano decorose e che sia salvaguardata ogni ragione di ordine pubblico.

Per questi servizi i richiedenti devono *corrispondere un compenso*, da stabilirsi dal comandante del reggimento; per i servizi fuori presidio devono inoltre sostenere le spese pel trasporto, per l'alloggio e pel vitto dei musicanti.

Questi servizi devono essere eseguiti esclusivamente *da fermo*: possono però i comandanti di divisione autorizzare, in casi eccezionalissimi, la partecipazione delle musiche a cortei, che assumano importanza di civile solennità.

Dovrà negarsi la concessione di musiche militari quando consti che la richiesta abbia origine da dissidi o rivalità fra corpi musicali civili e le imprese o direzioni di spettacoli.

Comunque siano concesse, le musiche militari non potranno presentarsi, in corpo, sul palcoscenico dei teatri; e mai comparire in luogo pubblico nè mascherati, nè sotto indumenti teatrali, nè in abito borghese.

» La concessione delle musiche per spettacoli, concerti, teatri, circoli, esposizioni, ecc. è subordinata anche alla dichiarazione dei richiedenti di aver soddisfatto a tutti gli obblighi della società italiana degli autori (circolare della società in data 16 luglio 1901).

Per il riparto e l'impiego del compenso pattuito alla musica provvede il § 1461 del regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi, avvertendo però che la quota da ritenersi andrà, d'ora in avanti, non più a favore della massa generale, ma della dotazione fissa annuale per la musica, stabilita dal § 1462 dello stesso regolamento.

Tale quota sarà del 15 %. La rimanente somma verrà ripartita fra il capo musica intervenuto a dirigere il servizio e i musicanti che vi abbiano effettivamente partecipato, in ragione

dell'8 % al capo-musica; il residuo ai musicanti, secondo norme che comunicherà ai corpi il Ministero (direzione generale dei servizi amministrativi).

Quando il servizio, anzichè dal capo musica, è diretto dal sottufficiale, spetta a questi, invece della sua quota ordinaria, il compenso dell'8 % stabilito per il capo musica.

Le predette disposizioni si applicano alle fanfare dei reggimenti di cavalleria, bersaglieri ed alpini, avvertendo che la quota del 15 % suindicata si verserà, a beneficio della massa fanfara, per la fanfara di cavalleria, ed alla massa generale per quelle dei bersaglieri ed alpini.

Per effetto delle suindicate disposizioni, rimangono abrogati gli *Atti* 377 e 378 della *Raccolta* e le circolari ministeriali n. 3042 del 5 maggio 1892, n. 6615, del 5 settembre 1896 e n. 4236 del 17 giugno 1901.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **202**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso d'istruzione per militari aspiranti fuochisti e conduttori di locomotive ferroviarie**. — 16 agosto.

Essendo, in seguito all'attuazione dell'esercizio ferroviario di Stato, scaduta la convenzione 15 ottobre 1899, stipulata fra l'amministrazione militare e le cessate società delle strade ferrate del Mediterraneo, Meridionali (esercente la rete Adriatica) e Sicule, per l'ammissione dei militari alle scuole operai allievi fuochisti e per la loro assunzione in servizio dopo il congedamento dalle armi, è stata stipulata, fra l'amministrazione militare e quella autonoma delle ferrovie di Stato, una nuova convenzione, la quale differisce alquanto dalla scaduta. In conseguenza pei militari da ammettersi, a cominciare da quest'anno, al corso aspiranti fuochisti e conduttori di locomotive ferroviarie, a modificazione di quanto è disposto nell'*Atto* 186 del *Giornale militare* 1901, questo Ministero determina quanto segue:

1. In alcune delle scuole operai allievi fuochisti delle ferrovie dello Stato, da determinarsi volta per volta d'accordo fra l'amministrazione ferroviaria e quella militare, saranno annualmente ammessi cento militari circa. Detti militari compiranno successivamente due periodi distinti d'istruzione; nel primo,

della durata di otto mesi circa, seguiranno le lezioni teoriche che si impartiscono nelle scuole sopraindicate, addestrandosi nel contempo nei lavori di riparazione delle locomotive e dei veicoli; nel secondo, che non durerà meno di dodici mesi continui, e al quale beninteso saranno ammessi solo quelli risultati idonei nell'esame finale del corso teorico, faranno un tirocinio pratico, viaggiando come fuochisti sulle locomotive.

Il tirocinio pratico si potrà protrarre anche dopo che i militari abbiano subito con buon esito l'esame di cui al seguente n. 2.

L'ammissione al corso e l'attuazione del corso stesso, nei riguardi militari, sono regolate da apposite norme contenute nella relativa istruzione.

I militari aspiranti all'ammissione debbono soddisfare a tutte le condizioni indicate in detta istruzione.

In caso però di eccedenza del numero degli aspiranti rispetto a quello degli ammittendi, a parità di condizioni: per attitudine, condotta ecc., si darà, pei caporali e soldati, la preferenza a coloro che, all'atto dell'ammissione, debbono ancora restare sotto le armi, per obblighi di leva, quanto basta per compiere tutto il corso d'istruzione, della durata complessiva di due anni circa, e cioè *ai caporali e soldati dell'ultima classe, vincolati per fatto di leva alla ferma di anni tre, o volontari ordinari dell'ultimo arruolamento, che abbiano compiuto diciannove anni di età all'atto dell'ammissione.*

2. Al termine del tirocinio pratico i militari, che hanno regolarmente compiuto l'intero corso d'istruzione, saranno sottoposti ad un esame finale coll'osservanza delle « *Norme per l'abilitazione alla condotta e sorveglianza delle locomotive a vapore, ecc.* » approvate dal Ministero dei lavori pubblici con decreto del 27 giugno 1905, per riconoscere la loro idoneità alla condotta delle locomotive « *in esclusivo servizio militare* ». Della commissione esaminatrice prescritta in dette forme farà anche parte il capo della commissione militare di linea competente o l'ufficiale ad essa addetto.

3. Per i lavori che i militari eseguiranno nelle officine di grande riparazione delle locomotive ed in quelle annesse ai depositi, durante il periodo d'istruzione teorica, e per il servizio prestato durante il tirocinio pratico, saranno corrisposte dalla amministrazione ferroviaria a quella militare i compensi stabiliti nella convenzione.

Di tali compensi l'amministrazione militare si avvarrà, a senso della relativa istruzione, per la provvista di libri per il periodo teorico e di oggetti di vestiario speciale per il servizio di fuo-

chisti, per la sistemazione dei locali destinati per gli allievi, nonchè pei seguenti soprassoldi ed assegni speciali a favore degli allievi stessi:

a) un soprassoldo di L. 0,35 per ogni intera giornata di presenza, durante il periodo d'istruzione teorica;

b) un soprassoldo di L. 0,70 per ogni giornata e per qualsiasi servizio da fuochista comandato in residenza, nonchè pei giorni di riposo prescritti dal R. decreto n. 477 del 7 novembre 1902;

c) un soprassoldo di L. 1,50 per ogni giornata di servizio da fuochista fuori di residenza;

d) una distribuzione supplementare di vino nei giorni in cui attendono alla loro istruzione, o prestano il loro servizio speciale, in ragione di L. 0,10 per individuo al giorno, per coloro che convivono al rancio;

e) un supplemento vitto giornaliero, in ragione di L. 0,15 per individuo, per coloro che, pel disimpegno del loro servizio speciale, non possono convivere al rancio, ed hanno quindi diritto a prendere i viveri in contanti;

f) una gratificazione trimestrale per ciascun allievo, la quale potrà essere al massimo di L. 10 durante il periodo teorico e di L. 30 durante il tirocinio pratico.

4. I fuochisti militari sotto le armi, che hanno subito con buon esito gli esami di cui al n. 2, e pure quelli che stanno compiendo il tirocinio pratico potranno, in via eccezionale, e previa autorizzazione del comando del corpo di stato maggiore, essere adoperati dall'amministrazione ferroviaria anche come macchinisti, nella condotta delle locomotive nelle occasioni, in cui, per straordinari movimenti od altri speciali bisogni, sieno dessi o no d'indole militare, l'amministrazione stessa lo ritenesse necessario.

Quando però si tratti di adibire alla condotta delle locomotive come macchinisti i fuochisti, che non abbiano ancora superato l'esame di cui al n. 2, l'amministrazione ferroviaria dovrà in precedenza assicurarsi della loro idoneità a tale servizio.

Coi compensi, che in questo caso l'amministrazione ferroviaria dovrà corrispondere a quella militare, giusta quanto è stabilito nella convenzione, si pagheranno ai militari addetti a tali servizi, per ogni giornata, oltre il vitto in contanti ed il supplemento vitto di L. 0,15, un soprassoldo di L. 1,15 se in residenza e di L. 2,60 se fuori di residenza.

5. Agli effetti della legge emanata con R. decreto 31 gen-

naio 1904, n. 51 (testo unico delle leggi 17 marzo 1898, n. 80 e 24 giugno 1903, n. 243) sull'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, i militari allievi fuochisti, durante il tempo in cui compiono il corso e prestano i servizi di cui sopra, saranno soggetti, per le indennità loro spettanti, in seguito a ferite, lesioni, infermità o morte, riconosciute provenienti da cause di servizio, alle norme stabilite dal testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvate con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

6. L'amministrazione ferroviaria ha obbligo, nelle nuove assunzioni in servizio di fuochisti, di dare, a parità di condizioni, e senza far loro ripetere il corso teorico, la preferenza ai fuochisti militari che hanno compiuto regolarmente e con buon esito il corso teorico e il tirocinio pratico di cui sopra, che ne facciano domanda entro i primi tre mesi dopo il loro congedamento, e che presentino le condizioni di moralità, di attitudine fisica, di età e di capacità prescritte dai regolamenti ferroviari.

È bene inteso però che il servizio da allievo fuochista, prestato come militare, e l'idoneità alla condotta di locomotive in esclusivo servizio militare, riportata a senso del precedente n. 2, non avranno alcun valore, in ordine alla loro futura abilitazione a conduttori di locomotive in servizio ordinario, dovendo essi, per quanto riguarda quest'ultima abilitazione, essere soggetti a tutte le norme e prescrizioni, portate dal decreto 27 giugno 1905 sopra citato, nonchè alle disposizioni ferroviarie circa l'epoca e le condizioni per l'esame prescritto per tale abilitazione.

7. Il presente *Atto* sostituisce quello 186 del 1901, nei riguardi dei militari da ammettersi alle scuole operai allievi fuochisti, a cominciare da quest'anno, restando quest'ultimo *Atto* in vigore soltanto per quanto si riferisce a coloro che furono ammessi al corso allievi fuochisti militari, in forza della convenzione 15 ottobre 1899, citata in principio, ed hanno compiuto regolarmente l'intero corso.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **203.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.** — 16 agosto.

In relazione al R. decreto in data 29 luglio 1906, n. 412 (*Atto* 197 del corrente anno), alla tabella della circoscrizione

territoriale per il servizio del genio, pubblicata con l'*Atto* 102 del 1899, e modificata cogli *Atti* 114 e 142 del 1900, 130 e 293 del 1901; 28, 54 e 246 del 1902; 54, 148 e 320 del 1903; 121, 164, 186 e 237 del 1904; 77 del 1905; 51, 80 e 137 del 1906 è approvata la seguente variante:

nella colonna delle sottodirezioni, *invece di:* Belluno, *sostituire:* Belluno*.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 29ª 1906 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 agosto.

AGOSTO 21. — Quaderni e fascicoli dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio, *pag.* 443.
» 22 — Fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria, *pag.* 444.
» 23. — Nuove tavole di tiro, *pag.* 444.
» 23. — Concessioni speciali pei viaggi per proprio conto degli impiegati dello Stato, *pag.* 444.
Decisioni di massima, *pag.* 445.



Atto N. **204**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Quaderni e fascicoli dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio.** — 22 agosto.

Sono stati pubblicati un quaderno ed i relativi fascicoli dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio.

Il loro elenco coi singoli prezzi sarà comunicato ai comandi di corpo d'armata, ai quali i vari comandi, corpi ed uffici si rivolgeranno per averne conoscenza.

Le richieste saranno rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari colle seguenti modalità:

Pel quaderno:

a) analogamente a quanto è stato stabilito dall'*Atto* 21 del corrente anno, eccezione fatta per il comando d'artiglieria da costa e da fortezza di Piacenza che potrà prelevarne 3 copie.

Pei fascicoli:

b) le richieste saranno fatte solo dalle direzioni d'artiglieria di Alessandria, Piacenza e Mantova, nel numero loro indicato dai rispettivi comandi di corpo d'armata. Il comando d'artiglieria da costa e da fortezza di Piacenza potrà richiedere 2 copie per ciascuna specie.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari richiederà al Ministero (ufficio personali d'artiglieria) le pubblicazioni occorrentigli per le distribuzioni da effettuare a mente del presente *Atto*.

Le spese di stampa saranno a carico della massa generale del predetto ufficio d'amministrazione, il quale ne verrà reintegrato coll'ammontare delle distribuzioni alle prefate autorità.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **205**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Fascicolo dei caricamenti dei materiali di artiglieria**. — 22 agosto.

È stato pubblicato il fascicolo 54°: *Caricamento del carro bagaglio per l'artiglieria*.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicolo di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

La richiesta del medesimo, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dell'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 20.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **206**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Nuove tavole di tiro**. — 23 agosto.

Con riferimento all'*Atto* 174 del corrente anno, si pubblicano col presente le tavole di tiro per i cannoni da 120 *G* ed *A*.

Per la distribuzione e richiesta delle dette tavole di tiro, le autorità interessate si regoleranno nel modo indicato nell'*Atto* 174 oradetto.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari si atterrà alle prescrizioni contenute nel dispaccio n. 3863 del 10 luglio u. s., circa le tavole di tiro per il mortaio da 210.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 20.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **207**. — TRASPORTI. — **Concessioni speciali pei viaggi per proprio conto degli impiegati dello Stato** — 23 agosto.

Le persone di servizio degli impiegati governativi le quali, giusta il comma *a*) dell'art. 9 delle norme per l'applicazione della *concessione speciale C* (*Atto* 117 del 1902), hanno l'obbligo di viaggiare con lo stesso treno in cui viaggia l'impiegato o qualche persona della sua famiglia, potranno, d'ora in avanti, fruire della tariffa ridotta *anche quando dovessero viaggiare sole*.

Conseguentemente al precitato articolo 9 *è sostituito il seguente* :

« Art. 9. — *Condizioni speciali per i viaggi delle persone di servizio e delle nutrici.*

« *a*) Le persone di servizio debbono viaggiare, *di regola*, in terza classe. Sono però ammesse in seconda classe nei treni che, per tutto o parte del viaggio, non hanno vetture di terza, o non ammettono, in questa classe, viaggiatori a prezzo ridotto in base alla presente concessione. Quando accompagnano i padroni, possono prendere posto nella medesima classe in cui essi viaggiano.

b) Le nutrici coi bambini lattanti (articolo 4) viaggiano in qualsiasi classe. »

Il Ministro — VIGANÒ.

DECISIONI DI MASSIMA

Assunzione in forza e conteggio dell'indennità fissa spese di viaggio per gli aspiranti ai plotoni d'istruzione. — A rimuovere dubbi circa le norme da seguirsi per l'assunzione in forza degli aspiranti all'ammissione nei plotoni d'istruzione e pel conteggio della relativa indennità fissa spese di viaggio, si stima opportuno far presente quanto segue:

1. Gli aspiranti che si presentano, per imprendere servizio, ai distretti militari, contemporaneamente alla chiamata di una classe di leva, devono essere considerati come reclute, e spetta, quindi, ai distretti medesimi conteggiare anche per essi l'indennità fissa spese di viaggio;

2. In tutti gli altri casi, gli aspiranti di cui trattasi devono, invece, essere considerati come uomini fuori-forza fino a che non sia sistemata la loro posizione, e quindi l'indennità fissa deve essere conteggiata dai corpi presso i quali assumono servizio.

Ogni contraria disposizione s'intende abrogata. (*Div. assegni*).

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 30ª 1906 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° settembre.

AGOSTO 30. — Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, *pag.* 447.
» 31. — Somministrazioni dei comuni alle truppe, *pag.* 448.

Atto N. **208**. — TRASPORTI. — **Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie**. — 30 agosto.

1. Le persone di servizio dei militari le quali, giusta il § 35 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno (ed. febbraio 1903), hanno l'obbligo di viaggiare con lo stesso treno in cui viaggia il militare o qualche persona della sua famiglia, potranno, d'ora in avanti, fruire della tariffa ridotta *anche quando dovessero viaggiare sole.*

Conseguentemente al precitato paragrafo è *sostituito* il seguente:

« § 35. Le persone di servizio debbono viaggiare *di regola* in terza classe; sono però ammesse in seconda classe nei treni che, per tutto o parte del viaggio, non hanno vetture di terza o non ammettono, in questa classe, viaggiatori a prezzo ridotto. Quando accompagnano i padroni, possono prender posto nella medesima classe in cui essi viaggiano.

Le nutrici coi bambini lattanti possono prender posto in qualunque delle classi ammesse pel capo-famiglia ».

2. Al n. 3 dell'elenco dei *militari di truppa del R. esercito e della R. marina che possono essere autorizzati a vestire l'abito borghese nei viaggi a tariffa ridotta* (allegato n. 6 al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, edizione febbraio 1903) è *sostituito* il seguente:

« N. 3. Sottufficiali capi-operai dei laboratorî reggimentali, compresi i capi-armaiuoli fino a che continueranno a sussistere ».

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **209**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazioni dei comuni alle truppe**. — 31 agosto.

Nell'elenco dei comuni del territorio veneto e mantovano, di cui all'allegato *C* all'istruzione per l'eseguimento del R. decreto 26 marzo 1899, n. 155 (*Atto* 104 del 1899) deve aggiungersi quello di Pontebba, che ora risulta avere un catasto di pigione medio mensile di L. 8,00.

Quindi d'ora innanzi saranno corrisposti al comune di Pontebba, per gli alloggi e gli accessori relativi che eventualmente fornirà agli ufficiali, i compensi stabiliti dall'allegato *E* alla detta istruzione pei comuni del territorio veneto e mantovano ascritti alla 1ª classe.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 31ª 1906 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 settembre.

LUGLIO 29. — R. decreto n. 470 che autorizza a portare il nastro in luogo delle medaglie commemorative e della croce per anzianità di servizio, *pag.* 449.
SETTEMBRE 4. — Modificazioni al regolamento sull'uniforme, *pag.* 450.
» 4. — Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna, *pag.* 452.
5. — Norme e programmi per il reclutamento dei capitani commissari dai tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo contabile militare, *pag.* 452.

Atto N. **210**. — ONORIFICENZE. — **R. decreto n. 470 che autorizza a portare il nastro in luogo delle medaglie commemorative e la croce per anzianità di servizio**. — 29 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. decreto 4 marzo 1865, n. 2174, relativo alla istituzione di una medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia;

Visto il R. decreto 26 aprile 1883, n. 1291, relativo alla istituzione della medaglia a ricordo dell'unità d'Italia;

Visto il R. decreto 3 novembre 1894, n. 463, che istituisce una medaglia a ricordo delle campagne d'Africa;

Visto il R. decreto 8 novembre 1900, n. 358, che istituisce una croce per anzianità di servizio;

Visto il R. decreto 23 giugno 1901, 338, che istituisce una medaglia commemorativa della campagna nell'estremo Oriente (Cina);

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina, dell'interno e degli esteri;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 4 dei regi decreti 4 marzo 1865, n. 2174, 26 aprile 1883, n. 1291, 3 novembre 1894, n. 463, 23 giugno 1901, n. 338, è sostituito il seguente:

« Il nastro potrà portarsi senza la medaglia ».

Art. 2.

All'art. 5 del R decreto 8 novembre 1900, n. 358, è sostituito il seguente:

« Il nastro potrà portarsi senza la croce ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.
C. MIRABELLO.
TITTONI.

N. **211**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazioni al regolamento sull'uniforme.** — 4 settembre.

Ai numeri 24, 25, 26, 27 e 63 *sostituire* i seguenti:

« 24. **Decorazioni**. — Colla grande uniforme sono d'obbligo le decorazioni nazionali, e sono facoltative le decorazioni estere che l'ufficiale è autorizzato a portare.

Colle altre uniformi, sia in pace, sia in guerra, sono d'obbligo i *nastrini* delle decorazioni nazionali.

25. I nastrini da portarsi senza le decorazioni devono consistere in striscie dell'altezza di sette od otto millimetri del nastro della croce di cavaliere o delle medaglie.

Essi sono disposti, secondo l'ordine indicato al n. 27, in una sola riga, se in numero di cinque o minore di cinque; altrimenti, in due o più righe di quattro nastrini ciascuna, e quelli, che risultassero eccedenti alle righe complete, in una ultima riga cominciante da destra per rispetto al decorato. Fra i nastrini della stessa riga intercede minimo intervallo.

Sulla giubba a due petti i nastrini occupano lo spazio centrale fra le due bottoniere, colla riga superiore all'altezza del secondo bottone, e colla distanza di 4 centimetri da riga a riga; sulla giubba di campagna, la parte sinistra del petto, per rispetto al decorato, colla riga superiore all'altezza del primo bottone, e colla distanza di 4 centimetri da riga a riga.

Nella grande uniforme tutti i nastrini suddetti debbono risultare interamente coperti dalle decorazioni, se essi non sono amovibili; e perciò, immediatamente al di sopra di ciascun nastrino sulla giubba a due petti, deve trovarsi il cordoncino (o le travette), per appendere la rispettiva decorazione.

26. Nella grande uniforme la disposizione delle decorazioni è conforme a quanto è detto per i nastrini nel numero precedente.

I nastri delle decorazioni debbono avere la lunghezza di quattro o cinque centimetri fra l'anello della decorazione e la ripiegatura superiore del nastro stesso, per modo che la decorazione venga a poggiare sul nastro di quella della riga inferiore, se questa esiste.

27. I nastrini e le decorazioni saranno disposte nell'ordine di data dei regi decreti di fondazione, procedendo da destra a sinistra, per rispetto al decorato, e cioè:

Decorazione dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro,
Decorazione dell'ordine militare di Savoia,
Medaglia d'oro e d'argento al valor militare,
Medaglia d'oro e d'argento al valor civile,
Medaglia di Crimea,
Medaglia d'oro e d'argento al valor di marina,
Medaglia ai Mille,
Medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza ed unità d'Italia,
Medaglia d'oro, d'argento e di bronzo per i benemeriti della salute pubblica,
Decorazione dell'ordine della Corona d'Italia,
Medaglia a ricordo dell'unità d'Italia,
Medaglia di bronzo al valor militare,
Medaglia di bronzo al valor di marina,
Medaglia di bronzo al valor civile,
Medaglia commemorativa delle campagne d'Africa,
Croce per anzianità di servizio,
Medaglia commemorativa delle campagne nell'estremo Oriente (Cina),
Medaglie estere e commemorative di guerra,
Altre decorazioni estere, che l'ufficiale sia autorizzato a portare, con precedenza a quelle al valor militare od ottenute per fatti di guerra.

La medaglia Mauriziana e le commende si portano al collo.

Le stelle di grande ufficiale, di gran cordone e di cordone gran croce si portano sul lato sinistro del petto, un po' più in basso delle altre decorazioni.

La fascia di gran croce o di gran cordone si porta a tracolla, da destra a sinistra, sovrapponendola alla sciarpa: chi ne ha più di una, porta solo la più importante.

63. **Decorazioni.** — Le disposizioni relative alle decorazioni sono analoghe a quelle stabilite per gli ufficiali ai numeri 24 25, 26 e 27.

Il nastrino, tanto sulle giubbe, quanto sui cappotti, per le truppe che ne sono provviste, debbono avere, nella parte immediatamente superiore, il cordoncino per appendervi le decorazioni, quando si veste la grande uniforme.

Colla giubba di tela non si portano nastrini ».

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **212**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna.** — 4 settembre.

All'elenco delle località da considerarsi di alta montagna, pubblicato con l'*Atto* 96 del 1904, aggiungere quella di *Altare* prima della località *Alto* (divisione militare di Genova).

Tale aggiunta dovrà avere effetto dal 1° settembre del corrente anno.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **213**. — AVANZAMENTO. — **Norme e programmi per il reclutamento dei capitani commissari dai tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo contabile militare.** — 5 settembre.

Sono approvate le *Norme e programmi* per il reclutamento dei capitani commissari dai tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo contabile militare.

Tutti i comandi, corpi, uffici, distaccamenti permanenti e stabilimenti militari dovranno acquistarne una copia, almeno, per ciascuno.

Le richieste della nuova pubblicazione tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese dovranno essere fatte con le norme date dall'*Atto* 183 del 1896 (completato e modificato con l'*Atto* 99 del 1901, la decisione di massima 15 del 1899 e la circolare 108 del 1903).

Il prezzo del fascicolo è di cent 25.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1906. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 32ª **1906** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 settembre.

1905 SETTEMBRE 22. — R. decreto n. 507 che approva l'ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea, *pag.* 453.
LUGLIO 22. — R. decreto n. 461 che approva le tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali, *pag.* 508.
AGOSTO 16. — Modificazioni al R. decreto 7 aprile 1892 e al relativo regolamento sulle indennità eventuali, *pag.* 519.
SETTEMBRE 10. — Nuove tavole di tiro, *pag.* 521.
» 12. — Varianti al regolamento per le licenze nel R. esercito, *pag.* 521.
» 12. — Regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie, *pag.* 521.
» 13. — Proposte e commissioni d'avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente, *pag.* 522.
» 13. — Modificazioni all'istruzione sulla divisa e sull'uniforme del R. corpo di truppe coloniali, *pag.* 523.



Atto N. **214.** — COLONIA ERITREA. — **R. decreto n. 507 che approva l'ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea.** — 22 settembre 1905.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. decreto 18 febbraio 1894, n. 68, relativo all'ordinamento dei servizi civili e militari nella colonia Eritrea;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1897, n. 488, che istituisce la tesoreria in Eritrea;

Visto il R. decreto 30 marzo 1902, n. 168, relativo all'ordinamento organico per la colonia Eritrea;

Visti i Nostri decreti 9 febbraio e 14 ottobre 1902, nn. 51 e 466, relativi all'ordinamento giudiziario per la colonia Eritrea;

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, e il Nostro decreto 26 giugno 1904, n. 411, per l'ordinamento della colonia Eritrea;

Visto il Nostro decreto 18 agosto 1904, n. 528, che modifica le tabelle nn. 9 e 14 degli organici militari (« Servizio del treno » e « Deposito della colonia Eritrea in Napoli ») annesse all'ordinamento organico approvato col Nostro decreto 30 marzo 1902, n. 168;

Considerata la opportunità di disciplinare le disposizioni riguardanti l'ordinamento amministrativo della Eritrea secondo le norme della citata legge 24 maggio 1903, n. 205, e del Nostro decreto 26 giugno 1904, n. 411, e la opportunità di provvedere ad un migliore ordinamento del personale coloniale;

Udito il parere del Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri; d'accordo con i ministri dei dicasteri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le antecedenti disposizioni che non siano in armonia con l'annesso ordinamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 22 settembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. Fortis.
Tittoni.
E. Pedotti.
C. Mirabello.
Morelli-Gualtierotti.
Carcano.
A. Majorana.
Rava.
L. Bianchi.
Carlo Ferraris.
C. Finocchiaro-Aprile.

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO COLONIALE

PARTE PRIMA

Del governo e della difesa.

Art. 1.

Del governatore.

La colonia Eritrea è retta da un governatore civile, nominato con decreto Reale, su proposta del ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri.

Il governatore, che dipende immediatamente ed esclusivamente dal ministro degli affari esteri, dirige la politica della colonia, ne governa le popolazioni e ne amministra il bilancio secondo le istruzioni ricevute.

L'amministrazione civile e l'amministrazione militare della colonia operano sotto la sua direzione e responsabilità.

Il governatore, nella sua qualità di rappresentante nella colonia del Governo centrale, è investito di tutte le facoltà che i ministri del Re possono delegare.

Il governatore non può, in nessun caso, allontanarsi dalla colonia senza che il ministro degli affari esteri abbia, dietro sua proposta, stabilito chi debba, durante la sua assenza farne le veci e con quali attribuzioni.

Art. 2.

Sede del Governo della colonia.

La sede del Governo della colonia è in Asmara.

Art. 3.

Per ragioni gravi di ordine pubblico o di sicurezza il governatore può decretare lo Stato d'assedio in tutto o in parte del territorio della colonia, istituire tribunali speciali, e prendere

i provvedimenti che reputi necessari, a seconda delle circostanze.

Tali provvedimenti saranno determinati con decreto motivato, da parteciparsi immediatamente al Governo del Re, e rimarranno in vigore finchè non siano revocati.

Art. 4.

Difesa della colonia.

La difesa della colonia è affidata ad un « R. corpo di truppe coloniali » ed alle RR. navi di stazione nel Mar Rosso.

Il R. corpo di truppe coloniali si compone di truppe italiane e di truppe indigene, in servizio permanente e in congedo.

Costituiscono le truppe italiane in servizio permanente ufficiali e militari di truppa italiana tratti dal R. esercito, preferibilmente tra coloro che ne facciano domanda.

Costituiscono le truppe italiane in congedo tutti gli ufficiali in congedo (in posizione ausiliaria, di complemento, di milizia mobile, di milizia territoriale, della riserva) e tutti i militari di truppa in congedo illimitato, a qualunque categoria o classe appartengano, che stabiliscano la loro residenza nel territorio della colonia.

I militari di truppa indigena sono reclutati per arruolamento volontario.

I militari di truppa indigena contraggono una o più ferme, scadute le quali passano a far parte delle truppe in congedo (milizia mobile) e vi rimangono finchè siano atti alle armi. Concorrono inoltre alla difesa della colonia i reparti di truppa irregolare (bande) assoldata dal Governo, e gli indigeni atti alle armi che, per altre ragioni, non abbiano obblighi di servizio militare (*chilet*).

Art. 5.

Comandante delle truppe.

Le forze di terra stanziate nel territorio della colonia sono agli ordini di un comandante, nominato con decreto Reale, su proposta dei ministri della guerra e degli esteri, sentito il governatore.

Art. 6.

Attribuzioni generali del comandante delle truppe.

Il comandante delle truppe prepara la difesa della colonia provvede all'organizzazione, all'istruzione ed alla disciplina delle truppe coloniali; propone in tempo di pace al governatore la dislocazione delle truppe in relazione colle esigenze della difesa e vi provvede sempre secondo le istruzioni del governatore stesso; destina gli ufficiali ai vari comandi, uffici e reparti; dà le disposizioni relative al rimpatrio degli ufficiali e della truppa; promuove dal Ministero della guerra i provvedimenti per la loro sostituzione; ordina gli arruolamenti periodici od eventuali degli ascari.

Art. 7.

Il comandante delle truppe, per quanto riguarda la disciplina delle truppe coloniali, ha le stesse attribuzioni dei comandanti di divisione, e, quando sia dichiarato lo stato di guerra, ha le facoltà che in simili casi sono conferite ai comandanti di divisione dal codice penale per l'esercito e dalle leggi e dai regolamenti militari.

Art. 8.

Dipendenza del comandante delle truppe e dello stazionario di Massaua.

Il comandante delle truppe ed il comandante dello stazionario di Massaua dipendono direttamente dal governatore per quanto riguarda l'impiego, a scopo politico, delle forze ai loro ordini e la dislocazione delle medesime.

Art. 9.

Condotta delle operazioni militari.

Quando il governatore, secondo le istruzioni ricevute, ordini una operazione di guerra, la condotta di essa è devoluta esclusivamente al comandante delle truppe, o al comandante dello stazionario se si tratti di operazione marittima.

Art. 10.

Amministrazione del R. corpo di truppe coloniali.

L'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali è esercitata da un consiglio, presieduto dal comandante delle truppe, e che agisce secondo i regolamenti in vigore.

Art. 11.

Concorso delle autorità e dei servizi militari nel governo e nell'amministrazione della colonia.

Le autorità militari non hanno ingerenza nei servizi civili e politici della colonia; il governatore, però, per mezzo del comandante delle truppe, potrà affidare ad ufficiali delle truppe coloniali temporanee particolari missioni, e delegare ai comandanti di presidio particolari attribuzioni, relativamente alle quali gli ufficiali comandati od i comandanti di presidio corrisponderanno direttamente col governatore medesimo.

Art. 12.

Il comandante delle truppe, dietro richiesta del governatore, farà concorrere a favore della colonia tutti i servizi militari, e specialmente quelli del genio e di sanità.

Quando i militari del R. corpo siano incaricati di servizi civili per oltre un trimestre, passeranno a disposizione del Ministero degli affari esteri ed in sopraunumero al comando del R. corpo stesso se ufficiali; a disposizione del governo civile, se militari di truppa.

Art. 13.

Servizio informazioni.

Il servizio di informazioni è di esclusiva competenza del governatore, che vi provvede direttamente; ma è dovere anche delle autorità militari di coadiuvare l'autorità civile, trasmettendo al comandante delle truppe, perchè le comunichi al governatore, tutte le informazioni che loro venisse fatto di raccogliere.

A sua volta il comandante delle truppe viene dal governatore informato di tutto quanto può interessare i preparativi di difesa della colonia.

Art. 14.

Richiesta e rimpatrio del personale.

Le richieste di destinazione in colonia ed il rimpatrio del personale civile addetto alle varie amministrazioni coloniali spettano al governatore. Alla destinazione degli ufficiali occorrenti a tenere al completo gli organici militari ed al loro rimpatrio provvede il comandante delle truppe, colla approvazione del governatore. Questi, però, in casi speciali, ha facoltà di ordinare, di propria iniziativa, il rimpatrio anche degli ufficiali, previo avviso al comandante delle truppe.

Le richieste del personale e le notificazioni di rimpatrio sono sempre rivolte al Ministero degli affari esteri, che le comunica ai competenti dicasteri.

Art. 15.

Relazioni tra autorità militari ed autorità civili.

Le comunicazioni e le richieste delle autorità civili alle autorità militari saranno fatte per mezzo del governatore al comandante delle truppe, e, per converso, le comunicazioni e le richieste delle autorità militari alle autorità civili saranno fatte per mezzo del comandante delle truppe al governatore.

Il governatore, però, d'accordo col comandante delle truppe, può autorizzare che, per pratiche di ordinaria amministrazione ed in casi d'urgenza, gli uffici militari e civili corrispondano direttamente fra di loro.

Art. 16.

Corrispondenza col Governo centrale e con autorità, ditte o persone all'estero.

Il governatore corrisponde direttamente col Ministero degli affari esteri, per mezzo del quale trasmette e riceve la corrispondenza con le altre amministrazioni dello Stato.

Il comandante delle truppe trasmette e riceve per mezzo del governatore e del Ministero degli affari esteri la sua corrispondenza col Ministero della guerra. Così il Ministero della guerra come il comandante delle truppe, trasmettono le carte in piego chiuso all'indirizzo personale del governatore, il quale, a sua volta, provvede alla trasmissione nella stessa forma.

Nessuna autorità della colonia è autorizzata a corrispondere con amministrazioni dello Stato, con rappresentanti dell'Italia all'estero o con qualsiasi altra amministrazione, ditta o persona, se non per mezzo o con autorizzazione del governatore. Fanno eccezione a questa regola le autorità giudiziarie della colonia, per le pratiche relative agli affari di loro competenza.

Il comandante dello stazionario corrisponde direttamente col Ministero della marina.

Art. 17.

Ordinamento del governo centrale della colonia.

Il governatore esercita la sua azione per mezzo di un ufficio di governo, diviso in direzioni, cui sono preposti capi d'ufficio alla diretta dipendenza del governatore stesso.

La ripartizione dell'ufficio di governo in direzioni e l'assegnazione delle attribuzioni alle direzioni singole, sono fatte dal governatore con suo decreto, secondo le esigenze del servizio.

L'ufficio di ragioneria è alla diretta dipendenza del governatore, ed è specialmente incaricato del controllo della gestione finanziaria e della resa dei conti.

Il governatore ha una propria segreteria, incaricata anche della tenuta dell'archivio e del protocollo generale e del disbrigo delle pratiche relative al personale coloniale.

Art. 18.

Consiglio di amministrazione.

Nell'esame delle questioni amministrative di maggiore importanza il governatore è assistito da un consiglio di amministrazione, con voto puramente consultivo.

Il consiglio d'amministrazione, presieduto dal governatore, è composto del direttore degli affari civili, del direttore di

finanza e contabilità, del presidente del tribunale d'appello, e del comandante del R. corpo di truppe coloniali. In casi speciali possono essere chiamati alle riunioni del consiglio altri funzionari della colonia.

Il presidente del tribunale d'appello si asterrà dal prendere parte alle discussioni e alle deliberazioni del consiglio, nei casi che possano essere oggetto di ricorso contenzioso a norma dell'art. 74 dell'ordinamento giudiziario eritreo 9 febbraio 1902.

Art. 19.

Bilanci.

Il bilancio della colonia viene formato sotto la direzione del governatore e secondo le sue istruzioni. Entro la prima quindicina di ottobre, il governatore trasmette al Ministero degli affari esteri, insieme con le proposte di assestamento del bilancio in corso, il progetto del bilancio di previsione e lo schema del decreto d'imposizione dei tributi per l'esercizio seguente.

A termini dell'art. 6 della legge 24 maggio 1903, n. 205, trasmette pure, corredate dal parere del comandante delle truppe, le proposte circa il contingente da tenersi sotto le armi.

Il conto consuntivo viene trasmesso allo stesso Ministero, nel termine di tre mesi dalla scadenza dell'esercizio finanziario.

Art. 20.

Governo del territorio.

Il territorio della colonia è diviso in commissariati e in residenze la cui giurisdizione e competenza sono definite con decreto del governatore.

Art. 21.

Giustizia civile e penale.

La giustizia civile e penale è amministrata secondo è prescritto dall'ordinamento giudiziario per la colonia.

Art. 22.

Servizio di cassa.

Il servizio di cassa per conto della colonia, è disimpegnato da una tesoreria, che dipende direttamente dal Ministero del tesoro ed opera secondo le norme fissate dal R. decreto 27 ottobre 1897, n. 488.

Art. 23.

Funzionamento degli altri servizi coloniali.

Tutti gli altri uffici occorrenti pel funzionamento dei vari servizi sono istituiti con decreti del governatore, il quale, in pari forma, emana i regolamenti che ne determinano l'azione.

Art. 24.

Dipendenze di alcuni riparti speciali e delle bande.

La compagnia dei carabinieri reali, cui è, in condizioni normali e salvo disposizioni diverse del governatore, affidato il servizio di pubblica sicurezza, e la compagnia costiera sono soggette al comando del R. corpo di truppe coloniali per quanto riguarda la disciplina e l'amministrazione, ma dipendono unicamente dal governatore per ciò che si attiene alla loro dislocazione ed al loro impiego. Le bande irregolari, salvo che non vengano destinate ad operazioni di guerra, dipendono direttamente ed esclusivamente dal governatore.

Art. 25.

Dipendenza speciale del deposito della colonia in Napoli.

Il deposito della colonia Eritrea in Napoli è in diretta relazione e corrispondenza col governo coloniale per gli affari d'indole non militare che gli sono affidati, secondo l'ordinamento della colonia, ovvero normalmente od eventualmente dal governatore.

PARTE SECONDA

Del personale

a) Personale civile.

Art. 26.

Corpo dei funzionari coloniali.

Per l'amministrazione della colonia Eritrea è istituito un corpo di funzionari coloniali, come dall'annesso ruolo organico.

I funzionari suddetti potranno essere anche destinati all'amministrazione di altri possedimenti coloniali fuori dell'Eritrea e adibiti ad incarichi e missioni di analoga natura.

Art. 27.

Sono istituiti, alla diretta dipendenza del ministro degli affari esteri e a carico del bilancio della colonia, un posto di inviato straordinario e ministro plenipotenziario accreditato presso la Corte imperiale di Etiopia, un posto di direttore centrale degli affari coloniali, e un posto di commissario generale coloniale.

Art. 28.

Il direttore centrale degli affari coloniali, con residenza a Roma, sarà destinato alla direzione dell'ufficio coloniale presso il Ministero degli affari esteri, e il commissario generale coloniale sarà destinato alle funzioni di R. commissario pel Benadir, o a funzioni analoghe.

Art. 29.

Nomine e promozioni.

Il personale di 1ª e 2ª categoria è nominato e promosso con decreto Reale; il personale di 3ª categoria con decreto Ministeriale.

Le nomine e le promozioni sono proposte dal governatore.

Art. 30.

Gli agenti coloniali di 3ª classe sono tratti esclusivamente a scelta, dagli ufficiali coloniali di 1ª categoria delle prime tre classi, che abbiano almeno un triennio di grado in quella categoria.

Art. 31.

I posti di ufficiale coloniale di 1ª categoria di ultima classe sono conferiti, di regola, per concorso.

Nel concorso si terrà conto dei titoli d'ogni natura presentati dai concorrenti, delle loro attitudini fisiche e morali al posto al quale aspirano e del risultato delle prove d'esame scritto.

Le condizioni e le norme del concorso saranno stabilite volta per volta dal ministro degli affari esteri su proposta del governatore e udito il parere di una commissione composta del sottosegretario di Stato, presidente del consiglio coloniale, e di due membri scelti ogni anno dal consiglio coloniale medesimo nel proprio seno.

I posti di ufficiale coloniale di prima categoria di ultima classe potranno anche essere conferiti direttamente, senza concorso, dal ministro degli affari esteri, su proposta del governatore e su parere favorevole della predetta commissione, quando si tratti di persone fornite di speciali titoli e attitudini in relazione con la specialità dei servizi ai quali debbono essere adibite.

Qualora il posto di ufficiale coloniale di prima categoria di ultima classe venga conferito direttamente a un funzionario dell'amministrazione civile o militare dello Stato, che goda d'uno stipendio maggiore di quello corrispondente al posto al quale vien nominato, egli conserverà, a titolo personale, il suo stipendio sino a che, per le successive promozioni, non raggiunga nella nuova carriera uno stipendio eguale o maggiore.

Agli avvisi di concorso, ai loro resultati e alle relazioni della commissione, in base alle quali si procede alle nomine dirette, verrà data pubblicità nel « Bullettino ufficiale » della colonia e nella « Gazzetta ufficiale » del Regno e con quegli altri modi che saranno creduti opportuni.

Art. 32.

Gli ufficiali coloniali di seconda categoria di terza classe sono scelti esclusivamente tra gli aiutanti coloniali delle prime quattro classi, aventi non meno di quattro anni di servizio,

in base al giudizio di una apposita commissione nominata dal governatore, la quale dovrà indicare coloro che, per le dimostrate attitudini in servizio, per la condotta e per merito di esame, si dimostrino i più adatti a coprire i posti ai quali dovranno venire assegnati, e fissare la graduatoria per l'assegnazione ai posti vacanti.

Le norme in base alle quali la commissione dovrà giudicare, verranno stabilite con decreto del governatore, avendo riguardo, per quanto concerne i programmi degli esami, alla specialità dei posti ai quali occorra provvedere.

Art. 33.

I posti di aiutante coloniale di ultima classe sono conferiti esclusivamente in seguito a concorso nel quale saranno tenute in speciale considerazione le attitudini fisiche e morali degli aspiranti.

Le condizioni richieste per l'ammissione al concorso sono le seguenti:

a) la cittadinanza italiana;

b) l'età non minore di 18 anni nè maggiore di 30: salvo per i sottufficiali che, al momento del concorso, prestino servizio in colonia, i quali potranno concorrere quando non abbiano oltrepassato il 36° anno;

c) l'aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

d) l'aver sempre tenuto irreprensibile condotta;

e) l'aver sana e robusta costituzione, da riuscire valida al servizio coloniale e da certificarsi mediante apposita visita fiscale;

f) l'aver superate le prove di un esame scritto.

Alle norme del concorso e ai programmi degli esami, stabiliti con decreto del governatore, verrà data la maggiore pubblicità nel Regno e nella colonia nei modi indicati all'art. 31.

Art. 34.

Le nomine degli ufficiali coloniali di prima categoria e degli aiutanti coloniali, non divengono definitive se non dopo due anni di lodevole esperimento.

Prima che sia compiuto l'esperimento di due anni il governatore deve riferire al ministro degli affari esteri con rapporto particolareggiato, per ogni ufficiale o aiutante coloniale, proponendone o meno la conferma. La eventuale conferma viene fatta con decreto Reale per gli ufficiali coloniali e con decreto Ministeriale per gli aiutanti coloniali.

Per gli ufficiali di terra e di mare e per gli impiegati delle amministrazioni dello Stato che, come tali, già abbiano coperto per due anni cariche civili e che aspirino alla nomina ad ufficiale coloniale, l'esperimento biennale qui prescritto non sarà più necessario.

Art. 35.

Le promozioni di classe tanto nella categoria degli agenti coloniali quanto in quella degli ufficiali coloniali di prima e di seconda categoria, e degli aiutanti coloniali, sono fatte metà per merito e metà per anzianità.

Nessuno può essere promosso da una classe all'altra, nè per merito nè per anzianità, se non siano trascorsi tre anni dalla nomina o dalla precedente promozione.

Art. 36.

A tutti i funzionari coloniali con stipendio inferiore a L. 9000, compete, dopo quattro anni di permanenza ad un medesimo stipendio, un aumento corrispondente al decimo dello stipendio stesso, purchè tra stipendio d'organico ed aumenti quadriennali non si ecceda lo stipendio del grado o della classe superiori nella medesima categoria.

Agli ufficiali coloniali di 2ª categoria di 1ª classe ed agli aiutanti coloniali di 1ª classe, non possono essere concessi più di due aumenti quadriennali calcolati ciascuno sullo stipendio d'organico della rispettiva classe.

Art. 37.

In ragione dei posti vacanti nelle classi superiori degli agenti coloniali, degli ufficiali coloniali di 1ª e 2ª categoria e degli aiutanti coloniali, possono essere fatte altrettante nomine in più nelle classi inferiori delle singole categorie di funzionari.

In ragione dei posti vacanti nel complesso delle varie classi degli agenti coloniali, possono essere nominati altrettanti ufficiali di 1ª categoria in più; similmente, in ragione dei posti vacanti nel complesso delle varie classi degli ufficiali coloniali di 2ª categoria, possono essere nominati altrettanti aiutanti coloniali in più.

Art. 38.

Aspettativa per motivi di salute.

I funzionari coloniali che, per accertati motivi di salute, non siano in grado di prestare servizio nella colonia saranno messi in aspettativa per un periodo non superiore a due anni.

Decorsi i primi sei mesi di aspettativa, se, pure non essendo in grado di prestare servizio nella colonia, siano atti a prestar servizio nel Regno, potranno essere temporaneamente addetti ad una amministrazione del Regno fino al termine del biennio.

Dopo due anni di aspettativa, ove continuino a non essere in grado di prestare servizio nella colonia, saranno collocati a riposo.

Art. 39.

Aspettativa per motivi privati.

Ai funzionari coloniali può essere concessa dal Ministero degli affari esteri, compatibilmente con le esigenze del servizio, l'aspettativa per motivi privati per un periodo massimo di un anno.

Art. 40.

Aspettativa per riduzione di organico.

I funzionari coloniali possono altresì essere collocati in aspettativa, a tempo indeterminato, per riduzione di organico, quando non sia possibile adibirli in Italia od altrove, ad un impiego corrispondente per natura e per grado a quello che coprivano in colonia.

Art. 41

Punizioni.

Le punizioni disciplinari che possono essere inflitte ai funzionari coloniali sono:

l'ammonizione,
la censura,
la sospensione,
la revocazione,
la destituzione.

L'ammonizione è data verbalmente dal capo d'ufficio agli impiegati da lui dipendenti che si rendano colpevoli di negligenza, insubordinazione, assenza ingiustificata o mancanza in servizio. Di tale provvedimento viene data dal capo ufficio partecipazione per iscritto al governatore, allegando le giustificazioni dell'impiegato. Se il capo stesso ne fosse passibile, l'ammonizione viene data dal governatore.

La censura è inflitta dal governatore, nei casi di recidiva nei fatti che dettero luogo a precedente ammonizione, o per fatti della stessa natura che rivestano carattere di maggiore gravità.

La sospensione è di due gradi: quella di primo grado va da un giorno ad un mese e importa la sospensione di metà dello stipendio, senza che l'impiegato sia dispensato dal prestare servizio; quella di secondo grado va da oltre un mese a sei mesi, e importa la perdita di tre quinti dello stipendio e la sospensione dal servizio.

La sospensione di primo grado è inflitta dal governatore; la sospensione di secondo grado è inflitta, con decreto del governatore quando trattisi di aiutanti coloniali, e con decreto del ministro degli affari esteri negli altri casi, sentito sempre il parere di un consiglio di disciplina da nominarsi dal governatore.

Si fa luogo alla sospensione di primo grado o secondo grado, secondo la gravità del caso, a carico dell'impiegato che siasi reso colpevole di recidiva nei fatti che dettero luogo a precedente censura, d'inosservanza del segreto d'ufficio, grave trascuranza nell'adempimento dei propri doveri, assenza non giustificata per oltre una settimana, esercizio dell'industria o del commercio, grave insubordinazione od eccitamento all'insubordinazione, offesa al decoro dell'amministrazione, cattiva condotta morale.

È inoltre considerato in istato di sospensione dall'impiego, salvo quanto è appresso disposto rispetto agli assegni, il funzionario che trovasi detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena la quale non importi la perdita dell'impiego. In caso di assoluzione, la sospensione s'intende come non avvenuta.

La revocazione è pronunciata, con decreto del ministro degli affari esteri quando trattisi di aiutanti coloniali, o con decreto Reale negli altri casi, su conforme parere di un consiglio di disciplina da nominarsi dal governatore. È passibile di revocazione l'impiegato che siasi reso colpevole di recidiva nei

fatti che dettero luogo a una precedente sospensione dall'impiego, di grave mancanza contro l'onore, di grave offesa al decoro dell'amministrazione e alle istituzioni dello Stato.

La destituzione è pronunciata con le stesse forme stabilite per la revocazione, e vi incorre, senz'altro, l'impiegato il quale sia stato condannato per un reato che importi la pena dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici o quella della reclusione o della detenzione per un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni, o comunque per reato di furto, falso, truffa, appropriazione indebita, peculato, concussione, corruzione o per qualunque reato per cui sia stata inflitta condanna o pena restrittiva dalla libertà personale, con l'aggiunta dell'interdizione dai pubblici uffici o della sorveglianza speciale della polizia.

Le punizioni disciplinari, eccetto quella dell'ammonizione, sono annotate nel foglio di matricola. L'impiegato che sia stato punito con la sospensione di secondo grado non può essere promosso di classe, nè far passaggio alla categoria superiore se non sia trascorso almeno un biennio dalla data in cui la sospensione ebbe termine; e l'impiegato che sia stato punito con la sospensione di primo grado o con la censura, se non sia trascorso almeno un anno dalla data medesima.

I consigli di disciplina si compongono di cinque membri scelti fra funzionari di grado non inferiore a quello del giudicabile o, in difetto, fra magistrati. I consigli deliberano a votazione segreta, senza formalità di procedura, e fanno constare delle loro deliberazioni con verbale motivato.

Nessuna punizione disciplinare può essere inflitta senza che l'impiegato sia messo in grado di dare le proprie discolpe a voce od in iscritto.

Art. 42.

Assenza dal servizio.

I funzionari coloniali, che a cagione di malattia accertata restino assenti dall'ufficio per un periodo di tempo superiore a due mesi, sono collocati in aspettativa per ragioni di salute.

Quando l'assenza non abbia giustificato motivo e si protragga oltre 15 giorni consecutivi, sono considerati come volontariamente dimissionari.

Art. 43.

Persone destinate a coprire cariche di funzionari coloniali.

Possono eccezionalmente essere chiamati a tener posto di funzionari coloniali, ufficiali del R. esercito e della R. marina o impiegati delle varie amministrazioni dello Stato posti a disposizione del Ministero degli esteri, per un periodo di tempo non inferiore a quattro anni, eccezione fatta per gli ufficiali della R. marina per i quali tale periodo non potrà superare il biennio, e sempre previ accordi da prendersi, volta per volta, col Ministero della marina.

Il Ministero degli affari esteri ha facoltà di restituire alle amministrazioni rispettive anche prima dello scadere del quadriennio o del biennio, i personali messi a sua disposizione, quando il governatore ne abbia ordinato il rimpatrio.

Sottufficiali in soprannumero al comando del R. corpo di truppe coloniali possono, eccezionalmente, tener posto di aiutanti coloniali.

Art. 44.

Numero degli impiegati coloniali.

Il numero complessivo di funzionari coloniali (effettivi e comandati) non può eccedere quello stabilito nell'annesso ruolo organico.

b) Personale militare.

Art. 45.

Obblighi di servizio in colonia degli ufficiali ed assimilati del R. corpo di truppe coloniali.

Gli ufficiali e assimilati destinati a far parte di comandi, uffici e riparti del R. corpo di truppe coloniali sono considerati come collocati a disposizione del Ministero degli affari esteri, dal giorno dell'imbarco.

Sono di massima esclusi dal trasferimento nelle Regie truppe coloniali gli ufficiali che si presume possano essere promossi nel quadriennio.

Quelli destinati d'autorità hanno l'obbligo di rimanere in colonia due anni. Quelli destinati a loro domanda hanno l'obbligo di rimanervi quattro anni, ma possono essere rimpatriati anche prima, a giudizio del comandante delle truppe con l'approvazione del governatore.

Scaduto il quadriennio, il rimpatrio ha luogo di pien diritto. Il governatore può tuttavia, previo avviso al comandante delle truppe, trattenere in colonia sino al compimento dell'ottavo anno gli ufficiali che coprono cariche civili (residenti, addetti a direzioni di governo ecc.).

I limiti di quattro anni per gli ufficiali dei comandi, uffici e riparti del R. corpo e di otto anni per quelli adibiti a cariche civili potranno essere oltrepassati solamente per circostanze eccezionalissime e per necessità assolute di servizio, per decisione del ministro della guerra, su proposta del comandante le truppe per i primi e per decisione del governatore per gli altri, sempre quando trattisi di ufficiali aventi meriti ben accertati o spiccata attitudine a qualche speciale ramo del servizio coloniale.

I rimpatriati non possono essere destinati in colonia per loro domanda, se prima non siano rimasti in Italia almeno quattro anni.

Art. 46.

Requisiti degli uomini di truppa italiana.

Gli uomini di truppa destinati in colonia d'autorità dai corpi riparti del R. esercito, debbono essere scelti tra coloro che debbano passare ancora almeno 18 mesi sotto le armi, e che abbiano costituzione fisica robusta, e che non abbiano, prima dell'arruolamento, incorse condanne per reati comuni.

Gli uomini di truppa reclutati fuori dell'esercito permanente debbono aver servito sotto le armi per un periodo di tempo non minore di dodici mesi, essere stati congedati da non più di quattro anni, aver riportato certificato di buona condotta, essere celibi, ed idonei per costituzione fisica a prestar servizio nell'arma e nel corpo cui sono destinati.

Art. 47.

Obblighi di servizio degli uomini di truppa italiana.

Gli uomini di truppa arruolati fra i congedati e quelli dell'esercito permanente destinati, dietro loro domanda, a comandi, uffici e riparti nella colonia contraggono una ferma di due anni,

eccettuati i carabinieri reali pei quali la ferma è di anni tre. La ferma può essere rinnovata di biennio in biennio.

La rafferma non sarà concessa ai caporali e soldati che abbiano superato l'età di 32 anni, ed ai sottufficiali che abbiano superata quella di 41. Tali limiti di età non sono applicabili ai marescialli, ai militari in servizio presso l'ammistrazione civile della colonia, ai carabinieri reali, ai maniscalchi e agli armaiuoli.

La ferma decorre per tutti dal primo giorno del mese successivo a quello della partenza dall'Italia e deve essere compiuta in colonia.

Art. 48

Promozioni nella truppa italiana.

Le promozioni nei gradi di caporale sono fatte secondo le vacanze degli organici coloniali e seguono, di massima, le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della legge d'avanzamento del R. esercito, con quelle opportune modificazioni che le speciali circostanze impongono.

Le promozioni nei gradi di sottufficiali sono regolate dal comandante delle truppe in base ad un ruolo unico di anzianità, senza distinzione di arma, di corpo o di attribuzioni. Tali promozioni saranno regolate in modo che nel numero dei sottufficiali effettivi al R. corpo di truppe coloniali, esclusi quelli che prestano servizio nell'amministrazione civile, al 1° di ogni trimestre vi siano 6 marescialli, e nel rimanente non si ecceda la proporzione di un terzo di furieri maggiori, un terzo di furieri ed un terzo di sergenti.

I sottufficiali che prestano servizio nell'amministrazione civile hanno diritto alla promozione quando un sergente o furiere meno anziano iscritto nel ruolo unico, debba essere promosso a grado superiore. Essi però non potranno essere nominati marescialli, ed in conseguenza i marescialli che venissero assunti in servizio dall'amministrazione civile, verranno esonerati d'autorità dal grado, perderanno cioè gli assegni conservando l'uniforme.

Le deficienze nei furieri maggiori e nei furieri potranno trovar compenso in corrispondenti eccedenze nei gradi rispettivamente inferiori.

Nessun sergente potrà essere promosso furiere se non avrà compiuto almeno due anni in quel grado e quattro di effettivo servizio; nessun furiere potrà essere promosso furiere maggiore

se non abbia compiuto tre anni in quel grado e sette di effettivo servizio, e nessun furiere maggiore potrà essere promosso maresciallo, se non conti almeno dodici anni di servizio alle armi.

Nessun sottufficiale potrà essere promosso al grado superiore se non dopo un anno di permanenza in colonia.

Art. 49.

Casi di rescissione della ferma coloniale.

La rescissione della ferma coloniale ha luogo:

per ultimato servizio sotto le armi, se si tratti di militari comandati d'autorità;

per passaggio alla terza categoria;

per promozione ad ufficiale;

per collocamento a riposo od in riforma;

per rimpatrio definitivo dovuto a ragioni di salute;

per motivi di disciplina o di servizio;

per trasferimento alla scuola militare o a quella dei sottufficiali;

per passaggio alle compagnie di disciplina;

per condanna ad oltre tre mesi di carcere militare o di detenzione, od alla reclusione;

per passaggio ad un impiego civile coloniale.

La rescissione della ferma è ordinata dal comandante delle truppe.

Art. 50.

Uomini di truppa assenti senza licenza.

Il militare di truppa, il quale, senza giustificate cause, manchi a due chiamate serali consecutive o che, essendo in licenza, non rientri al termine fissato, viene, nei rapporti amministrativi con la colonia, considerato assente senza licenza, indipendentemente dalle conseguenze disciplinari o penali cui l'assenza può dare luogo a tenore delle vigenti disposizioni.

Art. 51.

Guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc.

Le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., che occorrono in colonia, sono tratte dai rispettivi corpi del Regno e destinate alle stesse condizioni di cui agli articoli precedenti.

Per coadiuvare le suddette guardie italiane e per il servizio delle linee telegrafiche, sono arruolati indigeni a condizioni speciali determinate dal governatore.

Gli indigeni per tal modo assunti in servizio saranno pareggiati, per la disciplina e gli obblighi di servizio, ai militari indigeni, ed i funzionari dai quali dipendono, avranno su di essi autorità di ufficiale o sottufficiale secondo che siano agenti ed ufficiali o aiutanti coloniali o pareggiati a tali categorie.

Art. 52.

Reclutamento delle truppe indigene.

Sono ammessi a contrarre arruolamento nelle truppe indigene di preferenza i nati nel territorio dell'Eritrea. I nati in altre regioni possono essere ammessi fino alla proporzione di un terzo.

Nei riparti di artiglieria non sono obbligatorie tali proporzioni.

La prima ferma è biennale, le altre sono annuali.

Art. 53.

Obblighi di servizio delle truppe indigene.

Le ferme decorrono dal giorno successivo a quello di arruolamento o di rafferma.

Possono essere rescisse:

per riduzione d'organico;

per espulsione da pronunciarsi dal comandante delle truppe;

per riforma.

In tempo di guerra o durante qualsiasi operazione di carattere guerresco, la scadenza della ferma è protratta fino ad otto giorni dalla cessazione dello stato di guerra o dal termine delle operazioni od escursioni suddette.

Art. 54.

Trattamento in caso di riforma o di licenziamento e sussidi ai parenti in caso di morte per servizio.

I militari di truppa indigena riformati per ferite riportate in combattimento, in conseguenza delle quali siano ricono-

sciuti assolutamente incapaci di guadagnarsi il necessario sostentamento, hanno diritto ad una pensione vitalizia pari alla metà dell'ultima paga percepita.

Art. 55.

I militari di truppa indigena riformati per ferite riportate in combattimento, non tali da impedir loro di procurarsi il necessario sostentamento, hanno diritto ad una gratificazione corrispondente ad un anno della paga che percepivano se contano dieci anni di servizio o meno, e ad una mesata in più per ogni anno di servizio eccedente i dieci.

Art. 56.

Ai militari di truppa indigeni riformati per infermità che dipendano in modo bene accertato da eventi di servizio e senza colpa o negligenza da parte loro, è concesso un sussidio variabile, non mai superiore a sei mesi di paga.

Non si considerano malattie dipendenti da eventi di servizio quelle dovute a condizioni locali, quali la filaria e le febbri di natura malarica.

Art. 57.

Ai parenti più prossimi dei militari morti sul campo di battaglia, o in seguito a ferite riportate in combattimento o in servizio di pubblica sicurezza, le quali non abbiano già dato luogo a riforma, possono essere concessi sussidi in misura non superiore, in complesso, a sei mesi della paga che percepiva il militare defunto.

Art. 58.

Le proposte di pensione, di gratificazione o di sussidio, a tenore degli articoli precedenti, sono trasmesse dal comando del R. corpo di truppe coloniali al governatore che provvede con suo decreto motivato.

Art. 59.

Promozioni, ricompense e punizioni.

Le promozioni, le ricompense e le punizioni dei militari indigeni sono stabilite da apposito regolamento.

c) DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE CIVILE E AL PERSONALE MILITARE.

Art. 60.

Anzianità e promozioni dei funzionari comandati in colonia.

Gli ufficiali e gli impiegati dello Stato, destinati in colonia conservano il posto rispettivo di anzianità nei ruoli organici delle amministrazioni cui appartengono; godono, pur rimanendo in colonia, dei vantaggi di carriera che dalle rispettive amministrazioni loro siano fatti in considerazione della missione che compiono, e sono, in ogni caso, promossi a loro turno, senza però essere esonorati dalle prove e dagli esami prescritti.

In caso di promozione, sono rimpatriati, salvo che il governatore od il comandante delle truppe, a seconda che trattisi di impiegati dello Stato o di ufficiali dell'esercito, non credano di trattenerne, eccezionalmente, qualcuno, sempre quando vi sia il posto disponibile del nuovo grado, e questo sia compatibile coll'ufficio che copre l'ufficiale od impiegato promosso.

Gli ufficiali chiamati agli esperimenti per la promozione al grado superiore devono rimpatriare definitivamente per l'epoca fissata per tali esperimenti, nè possono rimanere in colonia, ancorchè dichiarino di non voler concorrere all'avanzamento.

Art. 61.

Aspettativa.

Le domande di aspettativa per affari privati degli ufficiali e degli impiegati dello Stato destinati in colonia, sono inoltrate alle rispettive amministrazioni per mezzo del governatore; quando l'aspettativa sia concessa, gli ufficiali e gli impiegati suddetti si considerano rientrati alle loro amministrazioni dal giorno dal quale l'aspettativa decorre.

Art. 62.

Punizioni.

Le punizioni degli ufficiali ed impiegati dello Stato destinati in colonia sono regolate dalle disposizioni vigenti nelle rispettive amministrazioni.

Quando si tratti di sospensione dall'impiego per un periodo di tempo superiore a tre mesi, l'impiegato o l'ufficiale sarà rimpatriato.

Art. 63.

Assenze dal servizio.

Gli impiegati dello Stato destinati in colonia che, a cagione di malattia accertata, restano assenti dall'ufficio per oltre un mese e gli ufficiali che per la stessa cagione restano assenti dall'ufficio per tre mesi continui, sono inviati in patria appena il loro stato di salute lo permetta, e rientrano alle loro amministrazioni dal giorno successivo a quello dello sbarco a Napoli.

Art. 64.

Disposizioni per le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc.

Le disposizioni degli articoli 49, 60, 62 e 63 valgono anche per le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., in quanto siano loro applicabili.

Art. 65.

Licenze ordinarie e straordinarie.

Le licenze al governatore sono concesse dal ministro degli affari esteri il quale, volta per volta, ne fissa la durata che non potrà, per ogni anno, essere superiore a quattro mesi compreso il viaggio, salvo circostanze eccezionali. Al comandante delle truppe, dal governatore, presi gli ordini dei ministri degli esteri e della guerra.

Art. 66.

Le licenze per i funzionari in servizio della colonia (esclusi gli avventizi e i militari indigeni) si distinguono in licenze ordinarie, licenze straordinarie e brevi licenze, e vengono concesse:

dai rispettivi ministri, al personale coloniale in servizio nel Regno, per la durata e secondo le norme in vigore nelle amministrazioni centrali;

dal governatore, al personale coloniale in servizio nella colonia, agli ufficiali del R. esercito o della R. marina ed agli

impiegati dello Stato che in colonia coprono cariche civili, alle guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc.;

dal comandante del R. corpo di truppe coloniali agli ufficiali ed ai militari di truppa del corpo stesso.

dal Ministero della marina, previo *nulla osta* del governatore, al comandante dello stazionario; da questo al personale dipendente, sempre in base al regolamento di disciplina militare per la marina.

Art. 67.

Le licenze ordinarie ai funzionari civili e militari in colonia sono concesse, subordinatamente alle esigenze del servizio e tenendo conto della condotta dei richiedenti, una volta ogni due anni od una volta ogni tre anni, dopo almeno un biennio di servizio in colonia: il biennio pei nuovi nominati a ruolo decorre dal giorno della nomina, anche quando in precedenza avessero prestato servizio in qualità di avventizi.

Le licenze biennali possono essere concesse in qualunque periodo del biennio; quelle triennali possono essere concesse soltanto nell'ultimo anno del triennio.

E' in facoltà di usufruire della licenza biennale o di quella triennale.

Non è permesso in nessun caso di fruire di una nuova licenza ordinaria, se non siano trascorsi almeno diciotto mesi dal ritorno di una licenza precedente.

Le licenze biennali e triennali hanno rispettivamente la durata:

a) di giorni 138 e 166 per gli agenti coloniali, per gli ufficiali coloniali di 1ª categoria delle prime tre classi e per gli ufficiali superiori del R. corpo di truppe coloniali;

b) di giorni 110 e 138 per gli ufficiali coloniali di 1ª categoria delle due ultime classi, per gli ufficiali inferiori del R. corpo di truppe coloniali ed assimilati e per coloro che coprono cariche proprie di ufficiali coloniali di 1ª categoria;

c) di giorni 82 e 110 per gli ufficiali coloniali di 2ª categoria, per gli aiutanti coloniali e per coloro che coprono cariche proprie di tali due categorie di personale.

Nella durata della licenza è compreso il viaggio.

Le licenze biennali o triennali che vengano fruite in colonia avranno la durata eguale alla metà di quella sopraindicata.

Le licenze ordinarie pei sottufficiali, caporali e soldati sono esclusivamente biennali: hanno la durata comune di 82 giorni e possono essere concesse dal secondo biennio in poi.

Le guardie di finanza, carcerarie, forestali ecc. hanno, quanto a licenze, diritti eguali ai militari di truppa italiana del R. corpo di truppe coloniali.

Non possono concedersi proroghe di licenze ordinarie.

Art. 68.

Coloro che fruiscono di licenze ordinarie hanno l'obbligo di terminare in colonia il biennio od il triennio di servizio al quale la licenza si riferisce. In massima però, quando la licenza scade nell'ultimo trimestre del biennio o del triennio col quale termina l'obbligo di servizio, il funzionario o l'ufficiale in licenza sono considerati rimpatriati definitivamente e, dal giorno nel quale la licenza scade, decorre il mese di dilazione di cui è cenno all'art. 83.

Art. 69.

Salvo quanto è disposto nel 3° capoverso dell'art. 67, i periodi di licenza ordinaria biennale o triennale non goduti per qualsiasi motivo, non si cumulano: però, quando risulti ufficialmente che la licenza non abbia potuto essere accordata per esigenze di servizio, potrà consentirsi che la durata normale della licenza del biennio o del triennio successivo, sia prolungata di un mese.

Art. 70.

Le licenze straordinarie sono concesse per accertati motivi di salute o per motivi privati. La concessione delle licenze straordinarie per motivi privati è subordinata alle esigenze di servizio.

La durata massima delle licenze straordinarie è di quattro mesi per ogni biennio, non escluso il primo.

Art. 71.

Casi di malattia durante la licenza.

I funzionari coloniali e gli impiegati comandati in colonia che per malattia non possono rientrare dalla licenza nel termine di tempo prescritto, hanno l'obbligo di far constare in tempo debito dell'impossibilità in cui si trovano, per mezzo di certificato di un medico designato dal prefetto della provincia o dal console, ai quali si rivolgeranno. Il certificato deve essere rinnovato e spedito al Governo della colonia una volta al mese. Gli ufficiali ed i militari di truppa del R. corpo

coloniale, le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., che si trovino nel caso sovra enunciato, osservano le prescrizioni dei rispettivi regolamenti disciplinari.

Art. 72.

Gli impiegati comandati in colonia, gli ufficiali e i militari di truppa del R. corpo di truppe coloniali, le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., che trovandosi in licenza, non siano in grado per malattia di rientrare in colonia, possono, nonostante le disposizioni dell'articolo precedente, essere considerati rimpatriati dal giorno nel quale la licenza ha avuto fine, quando per esigenze di servizio il governatore od il comandante delle truppe, sentito il governatore, credano di domandarne la surrogazione.

Art. 73.

Brevi licenze e permessi vari.

Le brevi licenze hanno durata non superiore a 15 giorni e vengono accordate per l'interno della colonia e per i varî porti del Mar Rosso e del golfo di Aden. La durata di tali licenze potrà essere eccezionalmente aumentata di qualche giorno, quando si tratti di gite fatte a scopo istruttivo.

Il comandante del R. corpo di truppe coloniali può delegare ai singoli comandanti di corpo la facoltà di concedere brevi licenze per l'interno della colonia, ai militari di truppa italiana.

Gli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali possono, sempre quando vogliano e salvo ordini espressi in contrario, attraversare l'Egitto per venire in colonia o per recarsi in Italia, sopportando del proprio la maggior spesa, in confronto a quella relativa al viaggio per mare.

Art. 74.

Licenze ai militari indigeni.

Ai militari indigeni possono essere concesse licenze da uno a trenta giorni, oltre al numero dei giorni occorrente per recarsi al luogo di licenza e per rientrare al corpo.

Nel periodo di tempo compreso fra il 15 maggio e il 15 settembre, il comandante del R. corpo di truppe coloniali può protrarre la durata delle licenze fino ad un massimo di tre mesi.

Art. 75.

Sospensione delle licenze.

Il governatore ha facoltà di sospendere la concessione delle licenze e di richiamare in colonia coloro che si trovassero a fruirne, riferendo del provvedimento, quando abbia carattere generale, al Ministero degli affari esteri.

d) PERSONALE AVVENTIZIO.

Art. 76.

Assunzione e trattamento d'impiegati avventizi.

In via assolutamente eccezionale ed entro i limiti delle somme stanziate in apposito articolo speciale di bilancio, potranno essere assunti in servizio impiegati avventizi per provvedere a straordinarie esigenze o a speciali lavori, o per surrogare temporaneamente funzionari effettivi.

Tali impiegati non hanno altri diritti oltre quelli che siano stabiliti all'atto dell'assunzione e che risultino da regolare contratto o da partecipazioni ufficiali.

Quando, per la specialità delle loro funzioni, sia stato necessario di mantenerli in servizio oltre due anni e debbano rimanervi ancora, possono ottenere licenze di durata non superiore a due mesi, viaggio compreso, continuando a percepire l'assegno di cui sono provvisti.

In occasione del licenziamento possono accordarsi loro gratificazioni in misura non superiore a due mesi di stipendio, quando il servizio abbia durato non meno di un anno: se la durata abbia superato due anni, potrà inoltre essere accordato un mese per ogni anno di servizio prestato oltre i primi due.

In caso di mancanze disciplinari, gli impiegati avventizi saranno passibili delle punizioni dell'ammonizione, della censura e della sospensione dallo stipendio ai sensi dell'art. 41, sempre quando non sia il caso di procedere senz'altro al loro licenziamento. Qualora poi gli impiegati stessi si siano resi colpevoli di mancanze per cui, su parere di un consiglio di disciplina, si sarebbe dovuta applicare a loro carico una delle altre punizioni più gravi indicate nell'articolo citato, saranno in ogni caso licenziati e perderanno il diritto a qualunque compenso che potesse loro competere all'atto del licenziamento.

e) COMPOSIZIONE DEGLI UFFICI CIVILI.

Art. 77.

L'assegnazione del personale ai vari uffici e servizi civili, nei limiti dell'art. 44, è fatta con decreto del governatore.

PARTE TERZA.

Degli assegni.

a) ASSEGNI AGLI IMPIEGATI CIVILI E MILITARI.

Art. 78.

Assegni ordinari.

Gli impiegati civili e gli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali che prestano servizio in colonia, gli ufficiali del R. esercito ed assimilati effettivi ed aggregati addetti al deposito della colonia in Napoli ed il personale coloniale che presta servizio presso il Ministero degli affari esteri o presso altre amministrazioni del regno hanno diritto, rispettivamente, di percepire, esenti dalle tasse e ritenute prescritte dalle leggi vigenti:

a) lo stipendio d'organico del grado e gli aumenti inerenti all'anzianità di grado;

b) l'indennità d'arma;

c) l'indennità cavalli che compete a seconda dell'arma o del grado;

d) i soprassoldi fissi stabiliti dalla legge sugli stipendi per gli ufficiali del R. esercito.

Gli impiegati civili e gli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali che prestano servizio in colonia hanno inoltre diritto ad una indennità coloniale proporzionata allo stipendio del grado, esclusi gli aumenti di anzianità, nella misura fissata dalla tabella seguente:

Stipendio d'organico	Indennità coloniale corrispondente
fino a L. 2000	L. 1400
» » 2500	» 1600
» » 3000	» 1800
» » 4000	» 2100
più di L. 4000	» 2400

Gli impiegati coloniali che prestano servizio in Italia acquistano diritto a percepire, secondo i casi, le speciali indennità di residenza vigenti nel regno.

I funzionari che coprono, in qualità di titolari, una delle cariche sottoindicate hanno diritto a percepire, in luogo della indennità proporzionata allo stipendio, quella speciale mensuale fissa stabilita come appresso, la cui decorrenza, sospensione e cessazione, è regolata colle norme stabilite dagli articoli 86 e 87.

Direttori dell'ufficio di Governo . . .	L. 350
Commissari regionali o residenti . . .	» 250
Capo dell'ufficio di ragioneria	» 300
Capo dei servizi di dogana e porto . .	» 225
Capo dei servizi di posta e telegrafo .	» 225
Segretario del governatore	» 200

Ai funzionari che coprono, in qualità di reggenti, una delle cariche suindicate, spetta, in aggiunta all'indennità coloniale corrispondente allo stipendio, la metà della differenza fra quest'ultima indennità e quella propria della carica coperta.

È in facoltà del governatore di stabilire, pei commissari regionali e residenti (titolari o reggenti) stanziati in località di clima torrido e lontane dai centri della colonia, una indennità locale in aggiunta a quella proporzionale od a quella fissa sopra accennate, e che dovrà essere indicata nel decreto stesso di nomina. Nelle assenze dalla carica per licenza ordinaria o straordinaria, per missioni, per malattia o per qualsiasi altro motivo, la indennità compete al funzionario che surroga il titolare o il reggente.

Agli altri funzionari civili ed agli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali, esclusi quelli della compagnia costiera, che abbiano residenza fissa nelle località sopra accennate, possono essere accordate dal governatore speciali indennità locali.

All'avvocato o sostituto avvocato fiscale militare compete lo stipendio e la indennità coloniale del grado militare al quale è assimilato.

Art. 79.

Assegni al governatore e al comandante del R. corpo di truppe coloniali.

Al governatore e al comandante del R. corpo di truppe coloniali competono i seguenti assegni mensuali complessivi:

Governatore	titolare	L. 2175
	reggente	» 1500
Comandante del « R. corpo di truppe coloniali »		» 1200

Art. 80.

Decorrenza dello stipendio d'organico per i funzionari coloniali.

Lo stipendio di organico assegnato ai funzionari coloniali sia in occasione di nuova nomina, sia in occasione di promozione, quando il decreto non disponga altrimenti, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data del decreto di nomina o di promozione, ed è corrisposto fino al giorno nel quale avviene la cessazione dal servizio.

Art. 81.

Casi di sospensione e riduzione dello stipendio d'organico dei funzionari coloniali.

Durante la licenza straordinaria e l'aspettativa per motivi privati e durante l'assenza non giustificata, lo stipendio è sospeso.

È parimenti sospeso agli impiegati considerati in istato di sospensione dall'impiego, perchè detenuti in attesa di giudizio o per espiazione di pena.

Art. 82.

Lo stipendio è ridotto;

della metà o di tre quinti durante i periodi di sospensione secondo il grado della punizione stessa;

di metà durante la licenza straordinaria e l'aspettativa per malattia od infermità non dipendenti da cause di servizio;

di un terzo durante la licenza straordinaria e l'aspettativa per malattia od infermità incontrata in servizio o da considerarsi tale, o per riduzione d'organico.

Art. 83.

Decorrenza a carico della colonia degli assegni per gli ufficiali ed impiegati dello Stato destinati in Eritrea.

Gli assegni goduti in Italia dagli ufficiali e dagli impiegati dello Stato destinati a prestar servizio in colonia sono a ca-

rico del bilancio della colonia, dal giorno dell'imbarco fino al trentesimo giorno successivo a quello dello sbarco in Italia per rimpatrio definitivo, ovvero fino al giorno col quale, a tenore del presente ordinamento, si considerano rientrati alle rispettive amministrazioni.

Quando però gli impiegati o gli ufficiali predetti siano destinati a surrogare funzionari coloniali addetti temporaneamente ad una delle amministrazioni dello Stato, i detti assegni continueranno a carico del bilancio dello Stato, come a carico del bilancio coloniale resta lo stipendio organico spettante al surrogato.

Art. 84.

Casi di sospensione e riduzione degli assegni anzidetti.

Detti assegni sono sospesi agli ufficiali ed agli impiegati dello Stato destinati a prestar servizio in colonia:

durante la licenza straordinaria per motivi privati:

durante la detenzione alle carceri o in attesa del giudizio o per espiazione di pena;

durante le assenze non giustificate.

Sono ridotti:

di tre quinti o della metà durante i periodi di sospensione;

di metà durante le licenze straordinarie e l'attesa di rimpatrio per malattia od infermità non incontrata in servizio;

di un terzo durante la licenza straordinaria o l'attesa di rimpatrio per malattia od infermità incontrata in servizio o da considerarsi tale.

Art. 85.

Assegno di mantenimento ai detenuti in attesa di giudizio.

Agli impiegati coloniali effettivi ed agli ufficiali ed impiegati dello Stato che si trovano detenuti in attesa di giudizio compete un assegno di mantenimento pari alla metà dello stipendio di organico. Se il giudizio non sia seguito da condanna, si fa luogo al reintegro dell'altra metà.

Art. 86.

Decorrenza dell'indennità coloniale.

L'indennità coloniale decorre dal giorno successivo a quello dallo sbarco in colonia e finisce col giorno precedente a quello dell'imbarco per rimpatrio definitivo.

Art. 87.

Casi di sospensione della indennità coloniale.

L'indennità coloniale è sospesa:

durante le licenze straordinarie e le aspettative, qualunque sia il motivo da cui sono occasionate;

durante le missioni all'estero, l'attesa di rimpatrio per malattia e la detenzione.

Art. 88.

Indennità di equipaggiamento.

I funzionari coloniali effettivi e gli ufficiali ed impiegati dello Stato all'atto in cui sono per la prima volta destinati in colonia, all'atto di successive destinazioni, dopo trascorsi almeno due anni dal rimpatrio, o all'atto della nomina se già vi si trovino, hanno diritto alle seguenti indennità di equipaggiamento:

Governatore		L. 5000
Comandante delle truppe		» 2000
Impiegati civili ed ufficiali del R. corpo di truppe coloniali con stipendio d'organico.	di L. 6000 o più	» 1000
	» 4000 o più	» 600
	» 3000 o più	» 400
	» 1500 o più	» 300
	inferiore alle L. 1500 . . .	» 200

Coloro che siano rimpatriati da meno di due anni e vengano nuovamente destinati in colonia, hanno diritto ad un'indennità di equipaggiamento pari alla metà di quella sopraindicata.

Art. 89.

Il diritto all'indennità di equipaggiamento s'intende acquisito per il fatto dell'imbarco per la colonia. Chi, avendo per-

cepito l'indennità, non possa partire per ragioni indipendenti dall'amministrazione, la restituisce integralmente; chi non debba altrimenti partire per ragioni dipendenti dall'amministrazione, ne restituisce la metà.

Nessuna indennità o supplemento di indennità di equipaggiamento compete per il fatto di promozione conseguita in colonia.

E' tenuto alla restituzione della metà della indennità di equipaggiamento l'impiegato dello Stato o l'ufficiale che, prima di aver compiuto sei mesi di servizio in colonia, si rechi in aspettativa per affari privati, ovvero, salvo il caso di malattia, sia rimpatriato per motivi non dipendenti dall'amministrazione coloniale.

Art. 90.

Assegni speciali agli ufficiali di alcuni riparti del R. corpo di truppe coloniali.

Agli ufficiali dei battaglioni, dello squadrone e della batteria indigeni compete un assegno speciale di lire centottanta annue. Per gli ufficiali della compagnia costiera tale assegno è di lire seicento.

Art. 91.

Indennità speciali.

Agli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali che per ragioni di arma di provenienza o di grado non abbiano diritto all'indennità cavalli, e che, secondo l'ordinamento militare coloniale, debbano tenere quadrupede, è assegnata una indennità mensuale di L. 15.

Art. 92.

Razioni di foraggio.

Gli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali, che, giusta l'ordinamento militare della colonia, debbano tenersi provvisti di quadrupedi, hanno diritto alle razioni di foraggio corrispondenti. Le razioni di foraggio competono solo per i quadrupedi effettivamente posseduti dall'ufficiale.

Quando, per qualsiasi motivo, l'ufficiale, pur possedendo i quadrupedi, non prelevi le razioni, il loro importo va a beneficio del bilancio. Nei casi di servizio isolato, però, o di malattia dei quadrupedi, il comandante delle truppe può accordare all'ufficiale il rimborso delle spese di mantenimento nel limite massimo di una lira al giorno per ogni quadrupede.

Art. 93.

Indennizzo per la perdita dei quadrupedi e di bardature.

Gli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali, che, per comprovate ed immediate cause di servizio od in circostanze di accertata epidemia, perdano quadrupedi, hanno diritto al risarcimento del danno effettivamente sofferto sulla base del prezzo commerciale d'acquisto dei quadrupedi stessi, stabilita dalla Commissione d'accettazione e diminuito, in massima, di un decimo per ogni anno di servizio prestato. Per le bardature perdute sarà corrisposto un indennizzo massimo di L. 200.

Art. 94.

Indennizzo per la perdita del bagaglio.

Ai funzionari civili della colonia ed agli ufficiali ed assimilati del R. corpo di truppe coloniali che perdano il bagaglio per eventi di guerra od in circostanze di servizio comandato, spetta il risarcimento del danno, commisurato al valore delle cose perdute, nel limite massimo dell'indennità di equipaggiamento a ciascuno spettante.

Eguale indennizzo può essere concesso in caso di incendio dei locali usufruiti come alloggio militare, quando risulti provata la nessuna responsabilità dell'ufficiale.

Art. 95.

Indennità domestico.

Agli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali, esclusi gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali che non abbian diritto ad avere attendente, compete un'indennità mensile di L. 15 per il domestico.

Art. 96.

Viaggi per servizi in colonia.

Gli impiegati civili e gli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali che viaggino per servizio, trasloco, o per recarsi al luogo di residenza in colonia, hanno diritto ai mezzi di trasporto ed alloggio. Gli ufficiali montati debbono adoperare i quadrupedi di servizio per il trasporto personale, salvo nelle linee ove funzioni un pubblico servizio di trasporti.

Hanno anche diritto al trasporto del loro bagaglio in ragione del carico di un muletto nei viaggi di servizio e di due muletti o di un cammello nei viaggi per trasloco o per raggiungere il luogo di residenza.

Art. 97.

Missioni fuori della colonia.

Gli impiegati civili e gli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali che dalla colonia si rechino in missione in Italia hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale e del bagaglio e ad una indennità giornaliera di soggiorno nella misura seguente:

al personale provvisto di stipendio d'organico fino a L. 2200	L. 6
superiore a L. 2200 e fino a L. 3500	» 8
» » 3500 » » 5000	» 10
» » 5000 » » 7000	» 12
» » 7000	» 18

La stessa indennità compete agli impiegati coloniali effettivi che prestano servizio presso il Ministero degli esteri o presso altre amministrazioni del Regno e agli ufficiali del deposito della colonia in Napoli, quando siano incaricati di particolari missioni nel Regno al servizio della colonia.

Per le missioni all'estero e per le destinazioni ad altri possedimenti fuori del territorio della colonia, l'indennità verrà fissata volta per volta.

Art. 98.

Spese e trattamento di viaggio.

Le spese di viaggio sono a carico dell'amministrazione quando l'impiegato o l'ufficiale viaggi per destinazione in co-

lonia, per rimpatrio definitivo, o per altri motivi di servizio. Sono considerati in viaggio per servizio coloro che si recano o che ritornano da licenza straordinaria o da aspettativa per infermità incontrate in servizio o da considerarsi come tali e coloro che ritornano in colonia richiamati per necessità di servizio dalla licenza ordinaria o straordinaria prima della scadenza normale.

Nei viaggi di servizio per mare da Napoli alla colonia o viceversa, ed in quelli per mare ed in ferrovia in colonia, hanno diritto:

a) alla 1ª classe gli impiegati coloniali di 1ª e 2ª categoria, gli ufficiali delle truppe coloniali e gli assimilati a tali gradi;

b) alla 2ª classe gli aiutanti coloniali ed assimilati.

Nei viaggi di servizio in Italia od all'estero l'inviato straordinario e ministro plenipotenziario, il direttore centrale degli affari coloniali, il commissario generale coloniale, gli agenti coloniali, e gli ufficiali coloniali di 1ª categoria hanno diritto alla 1ª classe; gli altri alla 2ª. I funzionari dello Stato e gli ufficiali del R. esercito e della R. marina alla dipendenza dell'amministrazione coloniale, hanno in tali viaggi i diritti che loro competono pel grado effettivo.

Le famiglie viaggiano a carico dell'impiegato e dell'ufficiale.

Gli ufficiali destinati in colonia e quelli che rimpatriano non hanno diritto a portare quadrupede.

Gli impiegati dello Stato e gli ufficiali che prima di aver compiuto sei mesi di servizio nella colonia, ottengano aspettativa per affari privati, ovvero, salvo il caso di malattia, siano rimpatriati per motivi non dipendenti dall'amministrazione, sono tenuti a rifondere del proprio la spesa sostenuta dall'amministrazione pel viaggio, in occasione della loro destinazione in colonia.

Art. 99.

Trasferimenti durante le licenze.

Gli impiegati civili e gli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali i quali, mentre trovansi in licenza in Italia, sono trasferiti, cessano di essere considerati a disposizione del Ministero degli affari esteri dal giorno in cui la licenza scade.

Se il trasferimento è ordinato di autorità hanno diritto a carico del bilancio della colonia, all'assegno coloniale per tutto il periodo della licenza ed al rimborso della spesa di viaggio.

Se il trasferimento è ordinato in seguito a loro domanda, il diritto all'indennità coloniale s'intende cessato dal giorno dell'imbarco a Massaua e la spesa di viaggio rimane a loro carico.

Agli effetti di queste disposizioni sono considerati rimpatriati per loro domanda coloro il cui trasferimento sia ordinato per ragioni disciplinari.

Art. 100.

Ricovero in luoghi di cura e rette relative.

In caso di malattia e di ricovero in stabilimenti coloniali di cura (civili o militari) i funzionari civili e gli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali saranno tenuti al pagamento delle seguenti rette giornaliere:

funzionari od ufficiali con stipendio di L. 4000 o più L. 6 —
funzionari od ufficiali con stipendio di L. 3000 o più. . . . . » 4 50
funzionari od ufficiali con stipendio inferiore a L. 3000 . . . . . » 3 —

b) ASSEGNI AI MILITARI DI TRUPPA ITALIANA.

Art. 101.

Assegni in contanti ai militari di truppa italiana.

I militari di truppa italiana che prestano servizio nel R. corpo di truppe coloniali hanno diritto agli assegni risultanti dalla tabella che segue:

ADDETTI AI VARI RIPARTI DELLA COLONIA	Quota soldo giornaliero da pagarsi dalle compagnie	Quota soldo annuale da pagarsi dal Consiglio d'Amministrazione							
		per il 1° anno		per il 2° anno		per il 3° anno		per il 4° anno	
		addetti a riparti di truppa italiana	addetti ai battaglioni, squadrone e batteria indigeni e compagnia costiera	addetti a riparti di truppa italiana	addetti ai battaglioni, squadrone e batteria indigeni e compagnia costiera	addetti a riparti di truppa italiana	addetti ai battaglioni, squadrone e batteria indigeni e compagnia costiera	addetti a riparti di truppa italiana	addetti ai battaglioni, squadrone e batteria indigeni e compagnia costiera
Maresciallo	2,50	237,25	419,75	292 —	474,50	346,75	529,25	401,50	584 —
Furiere maggiore	2,15								
Furiere	1,60	182,50	365 —	237,25	419,75	292 —	474,50	346,75	529,25
Sergente	1,30								
Caporale maggiore trombettiere	0,70								
Caporale maggiore. . . .	0,65	127,75	219 —	200,75	292 —	273,75	365 —	346,75	438 —
Caporale trombettiere . .	0,50								
Caporale	0,45								
Trombettiere.	0,40	109,50	200,75	182,50	273,75	255,50	346,75	328,50	419,75
Soldato	0,35								

Addetti alla compagnia dei carabinieri reali.

Maresciallo d'alloggio capo	2,50	657	—	—	711,75	—	766 50	—	821,25	—
Maresciallo d'alloggio ordinario		438	—	—	492,75	—	547,50	—	602,25	—
Brigadiere	1,70	565 75	—	—	620,50	—	675,25	—	730	—
Vicebrigadiere		438	—	—	492,75	—	547,50	—	602,25	—
Carabiniere	1,30	273,75	—	—	310,25	—	346,75	—	383,25	—

ADDETTI AL DEPOSITO DELLA COLONIA ERITREA IN NAPOLI (effettivi ed aggregati)	Soldo giornaliero	*ANNOTAZIONI*
Furiere maggiore	2,10	
Furiere	1,60	
Sergente	1,30	
Caporale maggiore	0,55	*Questo personale non ha diritto a soldo annuale*
Caporale	0,35	
Trombettiere	0,25	
Soldato	0,15	

Art. 102.

Decorrenza del soldo giornaliero.

La quota di soldo giornaliero decorre dal giorno successivo a quello in cui gli uomini di truppa si presentano al deposito della colonia e cessa col giorno in cui i rimpatriati arrivano al corpo cui sono destinati od al comune di domicilio pei congedandi. E' corrisposta dalle compagnie a periodi di cinque giorni decorrenti dal 1° di ciascun mese; l'ultimo pagamento mensuale viene fatto in ragione del numero effettivo di giorni compresi nel relativo periodo.

Art. 103.

Decorrenza del soldo annuale — Acconti.

La quota di soldo annuale decorre dal giorno successivo allo sbarco in colonia e cessa col giorno precedente a quello di imbarco per rimpatrio definitivo: è accreditata agli individui dal consiglio d'amministrazione e viene loro corrisposta all'atto della cessazione dal servizio.

Tuttavia, a decorrere dal terzo anno di permanenza in colonia, i sottufficiali possono eseguire prelevamenti trimestrali sul credito di soldo annuale, in misura non maggiore, in massima, al sesto di quanto sia loro dovuto, sempre che i comandanti di reparto esprimano in proposito parere favorevole.

Art. 104.

Casi di sospensione delle quote di soldo giornaliero ed annuale.

La quota di soldo giornaliero:

è ridotta alla metà, durante le licenze ordinarie e le degenze in luoghi di cura per infermità non dipendenti da cause di servizio;

non è dovuta durante le licenze straordinarie e la detenzione alle carceri per espiazione di pena od in attesa di giudizio;

neppure è dovuta ai caporali, appuntati, carabinieri e soldati durante il tempo in cui scontano punizioni disciplinari di rigore.

La quota di soldo annuale:

non è dovuta, ai ricoverati in luoghi di cura per malattie non dipendenti da motivi di servizio, ai detenuti alle carceri per espiazione di pena od in attesa di giudizio, ai caporali, appuntati, carabinieri e soldati in licenza straordinaria.

Ai sottufficiali in licenza straordinaria la quota di soldo annuale non è dovuta dopo trascorsi i primi sessanta giorni dalla licenza stessa.

A favore degli usciti dal carcere, perchè il giudizio non fu seguito da condanna, saranno bonificate le quote di soldo giornaliero ed annuale per la durata della detenzione.

Art. 105.

Soprassoldi speciali.

Il governatore, udito il consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali, stabilisce annualmente i soprassoldi fissi ed eventuali da corrispondersi ai militari di truppa addetti a determinati servizi, e ad impieghi speciali, e stabilisce altresì la retta giornaliera per i ricoverati negli ospedali e luoghi di cura nella colonia.

Art. 106.

Non è ammesso il cumulo di due o più soprassoldi, eccezione fatta per i casi speciali che saranno determinati dal governatore udito il consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali.

Nei casi in cui un militare, godente un soprassoldo, disimpegni temporaneamente un servizio pel quale è stabilito altro soprassoldo, percepisce, tra i due, quello maggiore.

Art. 107.

Gli uomini di truppa impiegati nei riparti come maniscalchi sarti e calzolai, sono compensati dalle tariffe fissate dal consiglio d'amministrazione.

Gli operai d'artiglieria hanno diritto alle mercedi di lavoro stabilite dai regolamenti dell'arma.

Art. 108.

Nelle ricorrenze solenni sono dovuti ai militari di truppa italiana del R. corpo di truppe coloniali i soprassoldi stabiliti per i militari di truppa del R. esercito in Italia.

Art. 109.

Quando uomini di truppa vengano comandati isolati od al seguito di ufficiali od impiegati in missione all'estero, il Governo coloniale fissa, volta per volta, in aggiunta agli assegni ordinari, un compenso alle maggiori spese cui vadano incontro.

Art. 110.

I militari di truppa del R. corpo di truppe coloniali, nelle missioni in Italia, oltre al soldo giornaliero, hanno diritto ad un supplemento nella misura seguente:

sottufficiali.	L. 2,50
caporali e soldati.	» 1,25

Eguale supplemento compete ai militari di truppa che, per motivi di servizio, rimpatriano o che debbano far ritorno in colonia, nei viaggi da Napoli ai siti cui sono diretti o viceversa.

Assegni in natura.

Art. 111.

Quote pel vitto, pel vestiario e per i bisogni varî.

L'amministrazione coloniale provvede con assegni di bilancio, al vitto, al vestiario, ed ai bisogni varî della truppa italiana, nella misura seguente:

Per la razione viveri		L.	0,95 al giorno
Per assegno di primo corredo		»	90,00
Per manutenzione del corredo	carabinieri .	»	0,18 al giorno
	treno . . .	»	0,17 »
	altri riparti .	»	0,14 »
Per bisogni varî		»	0,15 »

Art. 112.

Composizione delle razioni viveri.

La razione viveri per gli uomini di truppa nei presidî della colonia è normalmente così composta: pane gr. 750 (o galletta gr. 600); carne fresca gr. 400 (oppure in conserva gr. 200): pasta fina o riso gr. 200; olio gr. 15; formaggio gr. 15; caffè gr. 15; zucchero gr. 22; vino cl. 25 (oppure rhum cl. 6).

Fanno inoltre parte della razione viveri, il sale, i legumi ed erbaggi freschi ed altri ingredienti o condimenti varî, secondo che viene stabilito dal consiglio d'amministrazione delle truppe, ponendo mente che salvo casi eccezionali, il costo della razione viveri non deve oltrepassare la cifra stabilita.

Art. 113.

Razioni viveri in contanti.

Quando la razione viveri non sia per qualsiasi motivo corrisposta in natura, viene pagata in contanti in ragione di L. 1 per razione (L. 0,75 pei viveri e L. 0,25 pel pane).

Ai sottufficiali, così quando convivono al rancio, come quando ricevono la razione viveri in contanti, compete un supplemento vitto di L. 0,40 al giorno.

Agli uomini, che per ragioni di servizio non possono partecipare ad uno dei due pasti, vengono corrisposte in contanti L. 0,60.

Art. 114.

Mense sottufficiali.

Il consiglio d'amministrazione delle truppe può autorizzare la istituzione di mense sottufficiali, quando essi si trovino riuniti in numero reputato conveniente.

I conviventi alle mense sottufficiali ricevono in contanti l'importo della razione viveri.

Il consiglio d'amministrazione fissa la somma che intende accordare per l'impianto delle mense, come pure la sovvenzione annua che verrà corrisposta a titolo di concorso nella spesa di manutenzione degli oggetti di cucina, stoviglie, biancheria, ecc.

Art. 115.

Responsabilità dei militari di truppa riguardo al corredo.

I militari di truppa rispondono della conservazione e del buon uso degli oggetti di corredo che loro vengono somministrati, seguendo le norme in vigore nel R. esercito.

Art. 116.

Bisogni vari della truppa.

L'assegno stabilito pei bisogni varî è destinato a far fronte a tutte le spese di indole generale riguardanti direttamente o indirettamente la truppa quando non riferiscansi al vitto od al vestiario.

Con tale assegno quindi il consiglio provvede alla giacitura della truppa, ai mobili di caserma, agli oggetti varî di arredamento e di servizio generale, alle spese pel bersaglio, al bucato, all'illuminazione dei locali, alle spese degli uffici e delle sale di convegno, al servizio di barbiere, ecc.

Art. 117.

Disposizioni varie pel deposito della colonia in Napoli.

Per i militari di truppa addetti al deposito della colonia in Napoli la quota per il vitto, per il vestiario e per i bisogni vari, l'assegno di primo corredo e la composizione della razione viveri son identici a quelli fissati per gli uomini di truppa del R. esercito.

Art. 118.

Viaggi della truppa.

I militari di truppa nei viaggi per destinazione nella colonia o per rimpatrio definitivo ed in quelli per servizio comandato e per andare in licenza o per tornare hanno posto in terza classe.

I sottufficiali hanno però diritto ad un trattamento di vitto speciale.

I marescialli hanno posto in seconda classe.

L'importo del viaggio pei militari che vanno in licenza e che ne tornano è a carico della colonia.

Art. 119.

Premi e soprassoldi di ferma stabiliti dalle leggi vigenti.

Oltre agli assegni in contanti ed in natura, soprassoldi, ecc., stabiliti dagli articoli precedenti gli uomini di truppa continuano ad aver diritto ai premi e soprassoldi di ferma che loro

competano a tenore delle leggi 17 agosto 1882, n. 956; 8 luglio 1883, n. 1470, 6 agosto 1888, n. 5655 e 3 luglio 1902, n. 266.

c) Assegni ai militari di truppa indigena.

Art. 120.

Assegni in contanti ai militari indigeni.

Ai militari indigeni dei riparti del R. corpo di truppe coloniali competono gli assegni fissati dalla seguente tabella:

GRADI O CARICHE	PAGA GIORNALIERA		
	nel 1° biennio di servizio in ciascun grado	nel 2° biennio di servizio in ciascun grado	nel 3° biennio di servizio in ciascun grado e nei bienni successivi
Bulue basci	2 20	2 60	3 00
Muntaz	1 60	1 85	2 10
Trombettiere o tamburino .	1 20	1 45	1 70
Zaptiè.	1 25	1 50	1 75
Ascari.	1 00	1 25	1 50

Art. 121.

Gli ascari nominati trombettieri o tamburini acquistano diritto alla paga stabilita per tali cariche secondo il biennio di servizio nel quale si trovano.

Gli ascari che passano effettivi alla compagnia carabinieri reali ricevono la paga assegnata agli zaptiè, tenuto conto del biennio di servizio nel quale si trovano.

Art. 122.

Aumento paga ai militari indigeni di alcuni riparti.

I militari indigeni dello squadrone, della batteria e del treno hanno diritto ad un aumento paga giornaliero di L. 0,10.

Art. 123.

Con la paga e con gli assegni di cui è detto sopra, i militari indigeni debbono provvedere al loro sostentamento, alle spese di acquisto e di manutenzione del corredo prescritto ed a quelle occorrenti eventualmente per la costruzione dei propri ricoveri.

Ai militari indigeni nuovi arruolati spetta un'indennità di lire 15 quale assegno di primo corredo.

Art. 124.

Trattamento dei malati.

I militari indigeni ammalati, quando per la natura o per la gravità della malattia non possono rimanere nel campo, saranno ricoverati in stabilimenti militari di cura, ma rilasceranno, durante la dimora negli stabilimenti stessi, metà della loro paga giornaliera.

Tale rilascio non sarà fatto quando l'infermità sia dipendente da ferite o lesioni riportate in combattimento od in servizio comandato.

Art. 125.

Razione viveri in casi speciali.

In occasione di marce, escursioni, servizi isolati o di pubblica sicurezza, i quali obblighino i militari indigeni a passare più di una notte fuori della sede di guarnigione ordinaria, potrà essere loro distribuita gratuitamente una razione giornaliera di gr. 600 di farina di grano, o 400 di galletta, o di un kg. di farina di dura.

I distaccamenti fissi di durata superiore ad otto giorni sono considerati come guarnigioni ordinarie.

I militari indigeni fuori della ordinaria guarnigione per

servizio di guerra, hanno diritto alla razione viveri di cui sopra.

Se per circostanze speciali non sia possibile la distribuzione della razione normale, i comandanti dei corpi operanti provvederanno come meglio potranno, e non si farà luogo ad alcuna rifusione a favore dei militari.

Art. 126.

Trattamento ai detenuti.

I militari indigeni detenuti nelle carceri in attesa di giudizio, ricevono oltre il trattamento dei detenuti, metà della loro paga. Se il giudizio non è seguito da condanna l'altra metà viene loro reintegrata.

Sono considerati in attesa di giudizio coloro che, sebbene condannati, abbiano fatto ricorso in appello.

I militari indigeni detenuti nelle carceri per espiazione di pena, anche quando, espiata questa, debbono essere riammessi nel Corpo perdono, durante la detenzione, tutta la loro paga e ricevono soltanto il trattamento dei detenuti.

Art. 127.

Assenti senza licenza.

I militari indigeni assenti senza licenza perdono tutta la paga.

Art. 128.

Assegni durante la licenza.

Ai militari indigeni in licenza la paga è ridotta della metà, ad eccezione di quando si tratti di licenza di convalescenza per infermità dipendenti da ferite o lesioni riportate in combattimento o in servizio comandato.

Ai militari sospesi dal grado compete la paga di ascari nel biennio di servizio corrispondente a quello della loro anzianità di servizio.

Art. 129.

Casi di sospensione dell'aumento paga.

L'aumento paga stabilito per i militari dello squadrone, della batteria e del treno non è dovuto ai militari ricoverati in luoghi di cura, detenuti in attesa di giudizio o per espiazione di pena, in licenza od assenti senza licenza.

Art. 130.

Assegni agli uomini di milizia mobile.

Ai militari ascritti alla milizia mobile, che siano richiamati in servizio, sono corrisposti gli assegni stabiliti all'art. 120 per il primo biennio di servizio.

d) ASSEGNI ALLE GUARDIE DI FINANZA, CARCERARIE, FORESTALI, ECC., AGLI UOMINI DELLE BANDE E AI PERSONALI VARI.

Art. 131.

Assegni alle guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc.

Le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., che prestano servizio in colonia, hanno diritto a percepire lo stipendio di organico del grado, esente dalle tasse e ritenute prescritte dalle leggi vigenti in Italia, ed una indennità coloniale secondo la tabella seguente:

Stipendio d'Italia				Indennità coloniale corrispondente
da L.	—	a L.	800	L. 540
»	801	»	900	» 630
»	901	»	1000	» 720
»	1001	»	1100	» 810
»	1101	»	1200	» 900
»	1201	»	1300	» 990
»	1301	»	1400	» 1080
»	1401	»	1500	» 1160

Art. 132.

Lo stipendio di organico decorre, a carico dell'amministrazione coloniale, dal giorno dell'imbarco per la colonia fino a tutto il giorno di sbarco in Italia per rimpatrio definitivo; l'indennità coloniale invece decorre dal giorno successivo a quello di sbarco in colonia e cessa col giorno precedente a quello d'imbarco per rimpatrio definitivo.

Art. 133.

Assegni minimi agli agenti del penitenziario di Assab.

Gli agenti di custodia destinati al penitenziario di Assab percepiscono, come minimo, gli assegni giornalieri complessivi seguenti:

Capo o sottocapo guardia che abbia la direzione del reclusorio	L.	7,50
Guardia	»	5,00

Art. 134.

Riduzione e sospensione degli assegni.

La riduzione e sospensione dello stipendio e dell'indennità coloniale delle guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., sono regolate secondo le prescrizioni del presente ordinamento relative agli impiegati civili, in quanto siano loro applicabili.

Art. 135.

Accasermamento - Viaggi di servizio - Casi di malattia.

Le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., sono accasermate a spese dell'amministrazione coloniale.

Nei viaggi di servizio hanno posto in terza classe; gli assimilati al grado di sottufficiale hanno un trattamento di vitto speciale.

In caso di malattia sono ricoverate negli stabilimenti coloniali di cura, contro pagamento della retta giornaliera di L. 2 pei graduati e L. 1.50 per le guardie.

Art. 136.

Assegni delle guardie di finanza e carcerarie indigene, dei guardafili, ecc.

Le paghe delle guardie di finanza e carcerarie indigene, dei guardafili telegrafici e degli indigeni che eventualmente fossero arruolati e costituiti in corpi armati, per il disimpegno di servizi di carattere non militare, sono fissate dal governatore nel limite massimo di L. 1.50 per i non graduati, di L. 2.10 e 3 rispettivamente per gli assimulati al grado di muntaz e buluc basci.

In caso di malattia possono essere ricoverati negli stabilimenti coloniali di cura, contro il pagamento di una retta uguale a metà della paga. Il ricovero è gratuito quando si tratti di ferite o lesioni riportate in servizio comandato.

Art. 137.

Assegni degli uomini delle bande.

Similmente con decreto del governatore sono fissate le paghe dei capi, sottocapi, uachil e gregarî delle bande irregolari, nel limite massimo di lire otto, quattro, due ed una, rispettivamente, al giorno. Potrà essere loro concessa in casi speciali, dietro autorizzazione del governatore, la razione viveri di cui all'art. 125.

Nel caso di malattia possono essere ricoverati negli stabilimenti di cura alle condizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 138.

Assegni delle ordinanze d'ufficio.

Le ordinanze d'ufficio non possono avere, nei primi cinque anni di servizio, paga superiore ad una lira al giorno.

Dopo cinque anni la paga potrà essere aumentata fino ad un massimo di L. 1,25.

Disposizioni transitorie.

Art. 139.

All'atto in cui il presente ordinamento entrerà in vigore, gli ufficiali coloniali di prima categoria di prima classe dell'organico approvato col R. decreto 30 marzo 1902, n. 168, cui siano riconosciuti i requisiti all'uopo richiesti, saranno nominati ai posti o di direttore centrale degli affari coloniali, o di commissario generale coloniale o di agenti coloniali.

Per le prime nomine ai posti di agenti coloniali, in conformità dell'organico allegato al presente ordinamento, gli ufficiali coloniali di prima categoria nominati in base all'organico approvato col R. decreto 30 marzo 1902, n. 168, cui siano riconosciuti i requisiti all'uopo richiesti, potranno essere assegnati anche ad una classe superiore alla 3ª.

Art. 140.

Gli attuali ufficiali coloniali di seconda categoria di quarta e di quinta classe nominati in base all'organico 30 marzo 1902, passano, con l'attuazione del nuovo organico, alla terza classe ma conservano lo stipendio di cui sono provvisti fino a che non si verifichi la condizione per la promozione contemplata nel secondo alinea dell'art. 35 del presente ordinamento.

Art. 141.

All'atto in cui il presente ordinamento entrerà in vigore, gli impiegati compresi nella categoria dei commessi coloniali dell'ordinamento abrogato saranno iscritti alla classe corrispondente della categoria degli aiutanti coloniali.

Art. 142.

Entro un anno dalla data in cui il presente ordinamento andrà in vigore, i posti vacanti nella categoria degli ufficiali coloniali di prima categoria potranno essere conferiti, secondo le norme ed entro i limiti stabiliti nell'art. 27 dell'ordinamento abrogato, alle persone indicate nell'articolo stesso, che alla data suddetta si trovino già a prestar servizio nell'ammini-

strazione coloniale o si trovino a disposizione del Ministero degli affari esteri, e su parere favorevole della commissione della quale all'art. 31, terzo alinea del presente ordinamento.

Art. 143.

Entro un anno dalla data in cui il presente ordinamento andrà in vigore, i posti vacanti nella categoria degli aiutanti coloniali potranno essere conferiti, secondo le norme stabilite nell'art. 29 dell'ordinamento abrogato, alle persone indicate nell'articolo stesso che alla data suddetta si trovino già a prestare servizio nell'amministrazione coloniale.

Art. 144.

Nulla è innovato alle disposizioni contenute negli articoli 33 e 34 dell'ordinamento abrogato, rispetto agli impiegati coloniali che provengano da un'amministrazione dello Stato, nominati sino al giorno in cui il presente ordinamento andrà in vigore.

Art. 145.

I funzionari assunti in servizio anteriormente alla entrata in vigore del presente ordinamento potranno essere esclusi anche dalle promozioni per anzianità, in base al giudizio di una commissione speciale nominata dal governatore e composta di cinque membri scelti tra funzionari di grado superiore a quello dell'impiegato a cui il giudizio deve riferirsi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

A. Fortis.
Tittoni.
E. Pedotti.
C. Mirabello.
Morelli-Gualtierotti.
Carcano.
A. Majorana.
Rava.
L. Bianchi.
Carlo Ferraris.
C. Finocchiaro-Aprile.

Ruolo organico del corpo dei funzionari coloniali.

a) PERSONALE DI PRIMA CATEGORIA:

Totale del personale di prima categoria n. 29.	*a*) agenti coloniali	2	di 1ª classe	a L.	9,000
		3	» 2ª »	»	8,000
		4	» 3ª »	»	7,500
	b) ufficiali coloniali	1	» 1ª »	»	7,000
		2	» 2ª »	»	6,000
		3	» 3ª »	»	5,000
		6	» 4ª »	»	4,000
		8	» 5ª »	»	3,000

b) PERSONALE DI SECONDA CATEGORIA:

Totale del personale di seconda categoria n. 18	ufficiali coloniali	2	di 1ª classe	a L.	4,000
		4	» 2ª »	»	3,500
		12	» 3ª »	»	3,000

c) PERSONALE DI TERZA CATEGORIA:

Totale del personale di terza categoria n. 62	aiutanti coloniali	4	di 1ª classe	a L.	2,750
		9	» 2ª »	»	2,500
		10	» 3ª »	»	2,250
		14	» 4ª »	»	2,000
		25	» 5ª »	»	1,600

Inviato straordinario e ministro plenipotenziario: 1 a L. 9,000
Direttore centrale degli affari coloniali: 1 . . . . » 9,000
Commissario generale coloniale: 1 . . . . . » 9,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
TITTONI.

N. **215**. — COLONIA ERITREA. — **R. decreto n. 461 che approva le tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali**. — 22 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 6 e 7 della legge 24 maggio 1903, n. 205 sull'ordinamento della colonia Eritrea;

Visto l'art. 19 dell'ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea approvato col Nostro decreto 22 settembre 1905, n. 507.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, d'accordo col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali per l'esercizio finanziario 1906-907.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 22 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.
VIGANÒ.

TABELLA RIEPILOGATIVA *della forza dei comandi, uffici e riparti costituenti il R. corpo di truppe coloniali*

	UOMINI					QUADRUPEDI					
	italiani			indigeni			di truppa da				
							sella		basto e tiro		
	ufficiali	impiegati civili	truppa	militari	non militari	di ufficiali	cavalli	muletti	muli	muletti	cammelli corridori
1. Comando delle Regie truppe	13	»	53	»	8	10	»	»	»	»	»
2. Compagnia carabinieri reali	3	»	69	170	»	6	»	100	»	»	10
3. Compagnie cacciatori	9	»	354	»	»	9	»	»	»	»	»
4. Battaglioni indigeni	70	»	16	2744	»	74	»	16	»	136	»
5. Squadrone indigeni	2	»	3	60	»	4	58	»	»	3	»
6. Comando d'artiglieria e direzione del laboratorio	2	2	42	»	2	3	»	»	»	»	»
7. Compagnia cannonieri	7	»	23	200	»	7	»	»	»	7	»
8. Batteria indigena	3	»	7	135	»	6	»	10	26	52	»
9. Servizio treno	2	»	21	240	»	2	»	»	120	200	»
10. Servizio del genio	3	»	27	30	»	3	»	3	»	6	»
11. Direzione del servizio di sanità e del personale addetto ai luoghi di cura	6	1	29	»	18	1	»	»	»	»	»
12. Compagnia costiera	4	»	1	200	»	4	»	»	»	3	»
13. Tribunale militare	»	2	1	»	1	»	»	»	»	»	»
14. Deposito della colonia eritrea	3	»	16	»	»	1	»	»	1	»	»
	127	5	662	3839	29	130	58	129	147	407	10
	132					881					
	Ufficiali ed impiegati		Truppa italiana	Militari indigeni	Indigeni non militari	Quadrupedi					

TABELLA N. 1. — *Comando delle Regie truppe.*

	UOMINI				QUADRUPEDI
	italiani				
	ufficiali	truppa	indigeni non militari	quadrupedi di ufficiali	
Comando.					
Colonnello (comandante) (1)	1	»	»	2	2
Maggiore (capo di stato maggiore (2) (3)	1	»	»		
Capitano di stato maggiore (3)	1	»	»		
Ufficiali inferiori di qualunque arma (3) (5)	3	»	»		
Servizio di commissariato e conti.					
Capitano commissario (4)	1	»	»	»	
Ufficiali subalterni contabili (4) (6)	5	»	»	»	
Servizio veterinario.					
Ufficiale inferiore veterinario (4)	1	»	»	1	1
Sottufficiali (7)	»	21	»	»	
Caporali maggiori e caporali	»	10	»	»	
Allievo maniscalco	»	1	»	»	
Soldati	»	21	»	»	
Ordinanze d'ufficio, interpreti e piantoni	»	»	8	»	
Totali	13	53	8	10	

(1) Ha diritto a 2 attendenti, che sceglie tra i soldati ed ascari dei riparti di truppa.

(2) Ha le attribuzioni di comandante di corpo per i seguenti comandi, riparti e servizi: comando truppe, compagnia carabinieri reali, compagnia costiera, squadrone indigeni, servizio treno, direzione dei servizi di sanità, tribunale militare.

(3) Hanno diritto ad un attendente, che traggono dai soldati od ascari effettivi ai riparti di truppa, ovvero percepiscono l'indennità mensuale pel domestico fissata dall'ordinamento amministrativo.

(4) Non hanno diritto all'attendente e percepiscono invece l'indennità mensuale pel domestico fissata dall'ordinamento amministrativo.

(5) Uno di essi disimpegna anche le funzioni di ufficiale istruttore presso il tribunale militare.

(6) Uno dei cinque posti può essere occupato da un tenente commissario o da un subalterno che abbia conseguito l'idoneità a capitano commissario.

(7) Di cui 5 al comando truppe, 6 ai comandi di presidio, 10 agli uffici magazzini e depositi del servizio commissariato e conti.

N. B. — Pel servizio di fatica nei magazzini possono essere assunti in servizio avventizio, quando ve ne sia il bisogno, manovali indigeni nella quantità strettamente indispensabile.

TABELLA N. 2. — *Compagnia carabinieri reali.*

	UOMINI			QUADRUPEDI		
	Italiani					
	ufficiali	truppa	truppa indigena	di ufficiali	muletti da sella	cammelli corrieri (1)
Capitano (comandante)	1	»	»	2	»	»
Tenenti	2	»	»	1	»	»
Marescialli d'alloggio	»	5	»	»	»	»
Brigadieri	»	9	»	»	»	»
Vice brigadieri	»	9	»	»	»	»
Carabinieri	»	46	»	»	»	»
Buluc-basci	»	»	6	»	»	»
Muntaz	»	»	18	»	»	»
Zaptiè	»	»	146	»	»	»
Quadrupedi	»	»	»	»	100	10
Totali	3	69	170	6	100	10

(1) Se le circostanze di servizio lo richiedono possono sostituirsi i 10 cammelli con altrettanti muletti.

TABELLA N. 3. — *Compagnie cacciatori.*

(tre compagnie)

	UOMINI italiani		QUADRUPEDI
	ufficiali	truppa	di ufficiali
Una compagnia.			
Capitano (comandante)	1	»	1
Ufficiali subalterni	2	»	2
Sottufficiali	»	3	»
Caporali maggiori	»	3	»
Caporale trombettiere	»	1	»
Caporali	»	5	»
Trombettieri	»	3	»
Attendenti	»	3	»
Soldati	»	100	»
Totali di una compagnia	3	118	3
Due compagnie	6	236	6
Totali di tre compagnie	9	354	9

TABELLA N. 4. — *Battaglioni indigeni.*

(due battaglioni di 4 compagnie e due di 5).

	UOMINI			QUADRUPEDI		
	italiani				di truppa	
	ufficiali	truppa	truppa indigena	di ufficiali	muletti da sella	muletti da basto
Stato maggiore di battaglione.						
Maggiore (comandante)	1	»	»	2	»	»
Tenente	1	»	»	1	»	»
Ufficiale subalterno a disposizione	1	»	»	1	»	»
Ufficiale subalterno medico	1	»	»	1	»	»
Sottufficiali contabili	»	2	»	»	2	»
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	»	1	»	»	1	»
Armaiuolo	»	1	»	»	1	»
Attendenti	»	»	4	»	»	»
Conducenti	»	»	2	»	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	»	»	7
Totale stato maggiore di battaglione	4	4	11	5	4	7
Una compagnia.						
Capitano (comandante)	1	»	»	1	»	»
Tenenti	2	»	»	2	»	»
Buluc-basci	»	»	6	»	»	»
Muntaz	»	»	6	»	»	»
Trombettieri	»	»	2	»	»	»
Attendenti	»	»	3	»	»	»
Conducenti	»	»	6	»	»	»
Ascari	»	»	126	»	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	»	»	6
Totale di una compagnia	3	»	150	3	»	6
Stato maggiore di battaglione	4	4	11	5	4	7
Quattro compagnie	12	»	600	12	»	24
Totale di un battaglione di 4 compagnie	16	4	611	17	4	31
Stato maggiore di battaglione	4	4	11	5	4	7
Cinque compagnie	15	»	750	15	»	30
Totale di un battaglione di 5 compagnie	19	4	761	20	4	37
Due battaglioni di quattro compagnie	32	8	1222	34	8	62
Due battaglioni di cinque compagnie	38	8	1522	40	8	74
Totale di quattro battaglioni	70	16	2744	74	16	136

N. B. I comandanti dei battaglioni indigeni hanno le attribuzioni di comandante di corpo, oltre che pei battaglioni stessi, anche per le compagnie cacciatori, secondo stabilirà il comandante delle truppe.

TABELLA N. 5. — *Squadrone indigeni.*

	UOMINI			QUADRUPEDI		
	italiani				di truppa	
	ufficiali	truppa	militari indigeni	di ufficiali	cavalli da sella	muletti da basto
Capitano o tenente	1	»	»	2	»	»
Ufficiali subalterni	1	»	»	2	»	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	»	1	»
Caporale maniscalco	»	1	»	»	1	»
Sellaio	»	1	»	»	1	»
Buluc-basci	»	»	2	»	2	»
Muntaz	»	»	4	»	4	»
Trombettieri	»	»	2	»	2	»
Attendenti	»	»	2	»	»	»
Allievo maniscalco	»	»	1	»	1	»
Allievo sellaio	»	»	1	»	1	»
Conducenti	»	»	3	»	»	»
Ascari	»	»	45	»	45	»
Quadrupedi da basto	»	»	»	»	»	3
Totali	2	3	60	4	58	3

TABELLA N. 6 — *Comando d'artiglieria e direzione del laboratorio.*

	UOMINI				QUADRUPEDI
	italiani				
	ufficiali	impiegati civili	truppa	indigeni non militari	quadrupedi di ufficiali
Maggiore (comandante) (1) (2)	1	»	»	»	2
Ufficiale subalterno (2)	1	»	»	»	1
Aiutante ragioniere	»	1	»	»	»
Capotecnico di 3ª classe	»	1	»	»	»
Sottufficiali di contabilità	»	»	2	»	»
Sottufficiali consegnatari	»	»	2	»	»
Sottufficiali capi-operai	»	»	3	»	»
Caporali maggiori operai	»	»	2	»	»
Caporali operai	»	»	2	»	»
Soldati operai	»	»	31	»	»
Ordinanze d'ufficio	»	»	»	2	»
Totali	2	2	42	2	3

(1) Ha le attribuzioni di comandante di corpo per i riparti e servizi d'artiglieria e del genio.
(2) Hanno diritto all'attendente, che traggono dai riparti d'artiglieria, ovvero percepiscono l'indennità mensuale pel domestico fissata dall'ordinamento amministrativo.

TABELLA N. 7. — *Compagnia cannonieri.*

	UOMINI			QUADRUPEDI	
	italiani				
	ufficiali	truppa	truppa indigena	di ufficiali	muletti da basto
Capitano (comandante)	1	»	»	1	»
Ufficiali subalterni	6	»	»	6	»
Sottufficiali di contabilità	»	1	»	»	»
Sottufficiali	»	12	»	»	»
Caporali maggiori	»	6	»	»	»
Soldati operai	»	4	»	»	»
Buluc-basci	»	»	6	»	»
Muntaz	»	»	24	»	»
Tamburini	»	»	7	»	»
Attendenti	»	»	7	»	»
Ascari	»	»	216	»	»
Quadrupedi da basto (1)	»	»	»	»	7
Totali	7	23	260	7	7

(1) Coi quadrupedi da basto le sezioni concorrono ai rifornimenti di acqua, legna, ecc. occorrenti nei forti.

TABELLA N. 8. — *Batteria indigeni.*

(6 pezzi).

	UOMINI			QUADRUPEDI			
	italiani				di truppa		
	ufficiali	truppa	truppa indigena	di ufficiali	muletti da sella	da basto	
						muli	muletti
Capitano (comandante)	1	»	»	2	»	»	»
Ufficiali subalterni	2	»	»	4	»	»	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	»	1	»	»
Sottufficiali	»	3	»	»	3	»	»
Caporale maniscalco	»	1	»	»	1	»	»
Operaio di batteria	»	1	»	»	1	»	»
Sellaio	»	1	»	»	1	»	»
Buluc-basci	»	»	7	»	1	»	»
Muntaz	»	»	7	»	1	»	»
Trombettieri	»	»	4	»	1	»	»
Allievi maniscalchi	»	»	3	»	»	»	»
Allievi sellai	»	»	3	»	»	»	»
Attendenti	»	»	3	»	»	»	»
Ascari	»	»	108	»	»	»	»
Quadrupedi	»	»	»	»	»	26	52
Totali	3	7	135	6	10	26	52

TABELLA N. 9. — *Servizio treno.*

	UOMINI			QUADRUPEDI		
	italiani		truppa indigena	di ufficiali	da basto e da tiro	
	ufficiali	truppa			muli	muletti
Capitano (capo servizio)	1	»	»	1	»	»
Ufficiali subalterni	1	»	»	1	»	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	»	»	»
Sottufficiali	»	4	»	»	»	»
Caporali maggiori e caporali	»	5	»	»	»	»
Caporale maniscalco	»	1	»	»	»	»
Allievi maniscalchi	»	3	»	»	»	»
Sellaio	»	1	»	»	»	»
Allievi sellai	»	3	»	»	»	»
Carradori	»	2	»	»	»	»
Fabbro	»	1	»	»	»	»
Buluc-basci	»	»	2	»	»	»
Muntaz	»	»	12	»	»	»
Trombettieri	»	»	3	»	»	»
Attendenti	»	»	2	»	»	»
Ascari	»	»	221	»	»	»
Quadrupedi	»	»	»	»	120	200
Totali	2	21	240	2	120	200

N. B. — Sono compresi nella tabella i conducenti e i quadrupedi che il treno deve fornire per i servizi locali dei presidi, nelle proporzioni stabilite dal comando truppe.

TABELLA N. 10. — *Servizio del genio.*

	UOMINI			QUADRUPEDI		
	Italiani				di truppa	
	ufficiali	truppa	truppa indigena	di ufficiali	muletti da sella	muletti da tiro
Capitano (capo servizio)	1	»	»	1	»	»
Ufficiale subalterno	1	»	»	1	»	»
Sottufficiali contabili ed assistenti ai lavori .	»	5	»	»	»	»
Sezione telegrafisti.						
Ufficiale subalterno	1	»	»	1	»	»
Sottufficiali telegrafisti	»	2	»	»	»	»
Caporali maggiori telegrafisti	»	2	»	»	»	»
Caporali telegrafisti	»	4	»	»	»	»
Soldati telegrafisti.	»	14	»	»	»	»
Muntaz.	»	»	2	»	»	»
Trombettieri.	»	»	1	»	»	»
Attendenti	»	»	3	»	»	»
Ascari	»	»	24	»	»	»
Quadrupedi	»	»	»	»	3	6
Totali. . . .	3	27	30	3	3	6

N. B. — La sezione telegrafisti è impiegata nell'esercizio delle linee telegrafiche militari e nella telegrafia ottica.

TABELLA N. 11. — *Direzione del servizio di sanità e personale addetto ai luoghi di cura.*

	UOMINI				
	italiani				
	ufficiali	impiegati civili	truppa	indigeni non militari	quadrupedi di ufficiali
Capitano medico (1) (3)	1	»	»	»	1
Ufficiali subalterni medici (2) (3)	5	»	»	»	»
Farmacista di 3ª classe	»	1	»	»	»
Sottufficiali	»	»	2	»	»
Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità	»	»	4	»	»
Caporali infermieri	»	»	12	»	»
Aiutanti farmacisti laureati	»	»	2	»	»
Soldati aiutanti di sanità	»	»	12	»	»
Soldati infermieri	»	»	16	»	»
Infermieri ed ordinanze	»	»	»	18	»
Totali	6	1	29	18	1

(1) Disimpegna le attribuzioni di direttore di sanità e di direttore dell'ospedale militare di Asmara.
(2) Di cui almeno 4 tenenti medici effettivi.
(3) Non hanno diritto all'attendente e percepiscono invece l'indennità mensuale pel domestico fissata dall'ordinamento amministrativo.

TABELLA N. 12. — *Compagnia costiera.*

	UOMINI			quadrupedi	
	italiani				
	ufficiali	truppa	truppa indigena	di ufficiali	muletti da basto
Capitano (comandante)	1	»	»	1	»
Ufficiali subalterni	3	»	»	3	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	»	»
Buluc-basci	»	»	2	»	»
Muntaz	»	»	8	»	»
Trombettieri	»	»	3	»	»
Attendenti	»	»	4	»	»
Conducenti	»	»	3	»	»
Ascari	»	»	174	»	»
Quadrupedi da basto	»	»	»	»	3
Totali	4	1	200	4	3

TABELLA N. 13. — *Tribunale militare.*

	UOMINI		
	italiani		
	impiegati civili	truppa	indigeni non militari
Sostituto avvocato fiscale militare	1	»	»
Ufficiale istruttore (1)	»	»	»
Sostituto segretario	1	»	»
Caporali e soldati scritturali	»	1	»
Ordinanza d'ufficio	»	»	1
Totali	2	1	1

(1) L'ufficiale istruttore è in forza al comando truppe, dove normalmente fa servizio.

TABELLA N. 14. — *Deposito della Colonia Eritrea in Napoli.*

	UOMINI italiani		quadrupedi	
	ufficiali	truppa	di ufficiali	muli da tiro
Tenente colonnello o maggiore (comandante) (1)	1	»	1	»
Ufficiali subalterni contabili	2	»	»	»
Sottufficiali	»	4	»	»
Caporali	»	3	»	»
Soldati	»	9	»	»
Quadrupedi da tiro	»	»	»	1
Totali	3	16	1	1

(1) Può anche essere un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

Visto: *Il Ministro degli affari esteri*
TITTONI.

Visto: *Il Ministro della guerra*
VIGANÒ.

N. **216**. — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — **Modificazioni al R. decreto 7 aprile 1892 e al relativo regolamento sulle indennità eventuali**. — 16 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 giugno 1906 n. 269 che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei vari Ministeri, non approvati al 30 giugno 1906;

Vista la legge 1° luglio 1906 n. 329 concernenti maggiori stanziamenti nel bilancio del Ministero dell'interno per soprassoldi e indennità ai reali carabinieri;

Vista la legge sugli stipendi e assegni fissi per il regio esercito. — Testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898 n. 380;

Visto il R. decreto 7 aprile 1892 che stabilisce le indennità eventuali per il regio esercito e le modificazioni arrecatevi coi regi decreti 2 febbraio e 23 novembre 1903; 28 luglio 1905; 5 gennaio 1906; 23 agosto e 2 dicembre 1897; 27 gennaio, 20 febbraio e 2 agosto 1898; 24 dicembre 1899; 3 febbraio 1901; 14 ottobre 1902; 1° settembre 1903; 24 gennaio 1904; 7 luglio e 12 novembre 1905;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La indennità di pubblica sicurezza stabilita nello specchio I annesso al precitato Nostro decreto 7 aprile 1892 per il maresciallo d'alloggio, brigadiere, vicebrigadiere, appuntato e carabiniere, è portata da L. 1,50 a L. 2.

Art. 2.

Il n. 22 dello specchio III annesso allo stesso regio decreto, quale risulta modificato dal Nostro decreto 14 ottobre 1902, è sostituito dal seguente:

22. Carabinieri non raffermati con premio	0,15	soprassoldo giornaliero.
Id. id. id. dopo otto anni di servizio	0,40	
Carabinieri ed appuntati temporaneamente incaricati del servizio di trombettiere	0,25	

Art. 3.

Sono approvate le modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali, pure annesse al presente decreto, firmate d'ordine Nostro dai Ministri predetti.

Art. 4.

Le disposizioni di questo decreto hanno effetto dal 1° luglio 1906.

I Ministri della guerra e dell'interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, il 16 agosto 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.

MODIFICAZIONI

al regolamento sulle indennità eventuali approvato con R. decreto 7 aprile 1892.

Al paragrafo 107, quale risulta modificato dal R. decreto 14 ottobre 1902, è sostituito il seguente:

§ 107. Il soprassoldo giornaliero (n. 22) dovuto ai carabinieri reali non raffermati con premio è considerato come un complemento all'assegno ordinario ed è regolato come questo. Pei riammessi in servizio, nel computo degli anni pel conseguimento del soprassoldo, si tiene anche conto dei servizi sotto le armi stati prestati precedentemente nell'arma dei carabinieri reali.

Il soprassoldo pei carabinieri ed appuntati temporaneamente incaricati del servizio di trombettiere è dovuto per tutto il tempo dell'incarico.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
VIGANÒ.

N. **217**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Nuove tavole di tiro.** — 10 settembre.

Con riferimento all'*Atto* 174 del corrente anno, si pubblicano col presente due fascicoli di tavole di tiro, uno dei quali contiene le tavole del mortaio da 149 e l'altro quelle dell'obice da 149.

Per la distribuzione e richiesta di detti fascicoli le autorità interessate si regoleranno nel modo indicato dall'*Atto* succitato.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, si atterrà alle prescrizioni contenute nel dispaccio n. 3863 del 10 luglio u. s. circa le tavole di tiro del mortaio da 210.

Il prezzo di ciascuno dei fascicoli è di centesimi 10.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **218**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti al regolamento per le licenze nel R. esercito.** — 12 settembre 1906.

È approvata la seguente variante al regolamento per le licenze nel R. esercito:

Al 2° alinea del comma *a*) del n. 94 *sostituire*:

« I sottufficiali in viaggio sulle ferrovie o sul mare, durante la licenza, debbono vestire l'uniforme, eccettuati i marescialli i quali possono vestire l'abito borghese ».

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **219**. — TRASPORTI. — **Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie.** — 12 settembre.

Per accordi presi con la direzione generale delle ferrovie dello Stato, i marescialli del R. esercito potranno d'ora innanzi viaggiare *in abito borghese* sulle ferrovie in tutti i casi in cui ciò è loro consentito dal regolamento sulle licenze e da quello sull'uniforme. Per conseguenza all'ultimo capoverso del § 17 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (ed. febbraio 1903) è sostituito il seguente:

« Gli ufficiali, gli allievi delle accademie militare e navale, della scuola militare di Modena e della scuola d'applicazione di sanità militare, nonchè i marescialli del R. esercito e gradi corrispondenti della R. marina possono viaggiare *in uniforme* od *in abito borghese*. Gli allievi dei collegi militari e delle altre scuole hanno l'obbligo d'indossare *l'uniforme* salvo che per malattia, per convalescenza o perchè diretti all'estero, siano

autorizzati, con annotazione sul documento di viaggio, a vestire *l'abito borghese*. I sottufficiali (esclusi i marescialli) e gli altri militari di truppa debbono indossare *l'uniforme*, eccetto quelli che appartengono alle categorie indicate nell'allegato n. 6 quando siano autorizzati a vestire *l'abito borghese* da annotazione sul documento di viaggio. Mancando tale annotazione non può essere accordata la tariffa militare ».

Uguale concessione vale pei viaggi sulle linee di navigazione.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **220**. — AVANZAMENTO. — **Proposte e commissioni d' avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente**. — 13 settembre.

All' *Atto* 63 del 1900 è apportata la seguente modificazione:

Nello specchio che fa seguito al n. 5, nella terza colonna intestata: Arma dei carabinieri reali, *alle parole*: « Ufficiale generale addetto - Comandante la legione allievi », *sostituire*: « Ufficiali generali addetti ».

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **221**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazioni all'istruzione sulla divisa e sull'uniforme del R. corpo di truppe coloniali**. — 13 settembre.

Ai n. 22, 23, 24 e 57 *sostituire i seguenti:*

« 22. **Decorazioni.** — Colla grande uniforme sono d'obbligo le decorazioni nazionali, e sono facoltative le decorazioni estere che l'ufficiale è autorizzato a portare.

Colle altre uniformi, sia in pace, sia in guerra, sono d'obbligo i *nastrini* delle decorazioni nazionali.

23. I nastrini da portarsi senza le decorazioni devono consistere in strisce dell'altezza di sette od otto millimetri del nastro della croce di cavaliere o delle medaglie.

Essi sono disposti, secondo l'ordine indicato al n. 24, in una sola riga, se in numero di cinque o minore di cinque; altrimenti, in due o più righe di quattro nastrini ciascuna, e quelli, che risultassero eccedenti alle righe complete, in una ultima riga cominciando da destra per rispetto al decorato. Fra i nastrini della stessa riga intercede minimo intervallo.

I nastrini occupano sulla giubba la parte sinistra del petto, per rispetto al decorato, colla riga superiore all'altezza del primo bottone, e colla distanza di 4 centimetri da riga a riga.

Nella grande uniforme tutti i nastrini suddetti debbono risultare interamente coperti dalle decorazioni, se essi non sono amovibili; e perciò, immediatamente al di sopra di ciascun nastrino deve trovarsi il cordoncino (o le travette), per appendere la rispettiva decorazione.

Nella grande uniforme la disposizione delle decorazioni è conforme a quanto è detto per i nastrini.

I nastri delle decorazioni debbono avere la lunghezza di quattro o cinque centimetri fra l'anello della decorazione e la ripiegatura superiore del nastro stesso, per modo che la decorazione venga a poggiare sul nastro di quella della riga inferiore, se questa esiste.

24. I nastrini e le decorazioni saranno disposte nell'ordine di data dei regi decreti di fondazione, procedendo da destra a sinistra, per rispetto al decorato, e cioè:

Decorazione dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro;

Decorazione dell'ordine militare di Savoia:

Medaglia d'oro e d'argento al valor militare;

Medaglia d'oro e d'argento al valor civile;

Medaglia di Crimea;

Medaglia d'oro e d'argento al valor di marina;

Medaglia ai Mille;

Medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza ed unità d'Italia;

Medaglia d'oro, d'argento e di bronzo per i benemeriti della salute pubblica;

Decorazione dell'ordine della corona d'Italia;

Medaglia a ricordo dell'unità d'Italia;

Medaglia di bronzo al valor militare;

Medaglia di bronzo al valor di marina;

Medaglia di bronzo al valor civile;

Medaglia commemorativa delle campagne d'Africa;

Croce per anzianità di servizio;

Medaglia commemorativa delle campagne nell'estremo Oriente (Cina);

Medaglie estere e commemorative di guerra;

Altre decorazioni estere, che l'ufficiale sia autorizzato a portare, con precedenza a quelle al valor militare od ottenute per fatti di guerra.

La medaglia mauriziana e le commende si portano al collo.

Le stelle di grande ufficiale, di gran cordone e di cordone gran croce si portano sul lato sinistro del petto, un po' più in basso delle altre decorazioni.

La fascia di gran croce o di gran cordone si porta a tracolla, da destra a sinistra, sovrapponendola alla sciarpa: chi ne ha più di una, porta solo la più importante.

57. **Decorazioni.** — Le disposizioni relative alle decorazioni sono analoghe a quelle stabilite per gli ufficiali ai n. 22, 23 e 24.

I nastrini sulle giubbe, debbono essere movibili ».

Il Ministro — VIGANÒ.



Roma 1906. — Tip. E. Voghera.

(18)

DISPENSA 33ª **1906** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 settembre.

APRILE 26. — R. decreto n. 162 che apporta un'aggiunta agli articoli 143 e 145 dell'ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea, *pag.* 525.
AGOSTO 16. — R. decreto n. 499 per sostituzione di un membro della commissione esecutiva delle leggi pei veterani e della commissione per il riconoscimento della campagna dell'Agro romano, *pag.* 526.
SETTEMBRE 17. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio, *pag.* 527.
» 18. — Nuove tavole di tiro, *pag.* 537.



Atto N. **222**. — COLONIA ERITREA. — **R. decreto n. 178 che apporta un'aggiunta agli articoli 143 e 145 dell'ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea.** — 26 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto 22 settembre 1905, n, 507, che approva l'ordinamento amministrativo coloniale;

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205 e il Nostro decreto 26 giugno 1904, n. 411, per l'ordinamento della colonia Eritrea;

Udito il parere del consiglio coloniale;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 143 (disposizioni transitorie) dell'ordinamento amministrativo coloniale approvato col Nostro decreto 22 settembre 1905, n. 507, è fatta la seguente aggiunta: « e sempre quando all'atto in cui furono assunte in servizio non avessero superato il limite massimo di età fissato dal citato articolo 29 ».

All'articolo 145 (disposizioni transitorie) dell'ordinamento succitato è fatta la seguente aggiunta: « I funzionari che alla data in cui il presente ordinamento è entrato in vigore avranno raggiunto i due anni di anzianità di grado o che tale anzianità raggiungeranno entro un anno dalla data stessa potranno essere promossi al grado superiore sempre quando la relativa proposta sia fatta *per merito* ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GUICCIARDINI.
SONNINO.

N. **223**. — PENSIONI. — **R. decreto n. 499 per sostituzione di un membro della commissione esecutiva delle leggi pei veterani e della commissione per il riconoscimento della campagna dell'Agro romano.** — 16 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi pei veterani 1848-49 approvato con R. decreto 8 giugno 1898, n. 274;

Visto il Nostro decreto 18 gennaio 1880, n. 5246;

Vista la legge 8 luglio 1904, n. 341;

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 431;

Visto il Nostro decreto 17 febbraio 1900, n. 53;

Vista la legge 8 luglio 1904, n. 340;

Visto il Nostro decreto 17 novembre 1904, n. 612;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, del tesoro e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il conte Arrivabene-Valenti Gonzaga comm. Silvio, senatore del Regno, è nominato membro delle commissione permanente per l'esecuzione delle leggi pei veterani e della commissione per il riconoscimento della campagna dell'Agro romano nel 1867 in sostituzione del defunto tenente generale a riposo Serafini cav. Bernardino, senatore del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1906.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.
A. MAJORANA.
MIRABELLO.

N. **224**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio**. — 17 settembre.

Alla tabella della circoscrizione territoriale per il servizio del genio, pubblicata con l'*Atto* 102 del 1899 e modificata cogli *Atti* 114 e 142 del 1900; 130 e 293 del 1901; 28, 54 e 246 del 1902; 54, 148 e 320 del 1903; 121, 164, 186 e 237 del 1904; 77 del 1905; 51, 80, 137 e 203 del 1906, sono apportate le seguenti varianti, relative al territorio della direzione del genio di Ancona:

Nella colonna *uffici locali* in corrispondenza della 2ª sezione Ancona *cancellare*: « Macerata », ed in corrispondenza della 4ª sezione Aquila *cancellare*: « Sulmona ».

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **225**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Nuove tavole di tiro**. — 18 settembre.

Con riferimento all'*Atto* 174 del corrente anno, si pubblica col presente un fascicolo di tavole di tiro per il mortaio da 87.

Per la distribuzione e richiesta di detto fascicolo le autorità interessate si regoleranno nel modo indicato dall'*Atto* succitato.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, si atterrà alle prescrizioni contenute nel dispaccio n. 3863 del 10 luglio u. s. circa le tavole di tiro del mortaio da 210.

Il prezzo del fascicolo è di centesimi 15.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

189

DISPENSA 34ª **1906** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 settembre.

LUGLIO 8 — R. decreto che approva le modificazioni apportate al regolamento per l'acquisto diretto dal commercio del pane e del foraggio per le R. truppe, *pag.* 529.

SETTEMBRE 23. — Modificazioni di forma da apportare alla istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato, 13 luglio 1903, in conseguenza del nuovo ordinamento ferroviario e delle nuove norme sulla costituzione e sulle attribuzioni delle commissioni militari di linea (*Atto* 169 a. c.), *pag.* 530.

Atto N. **226**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto che approva le modificazioni apportate al regolamento per l'acquisto diretto dal commercio del pane e del foraggio per le R. truppe.** — 8 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico della legge per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, e il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

Viste le leggi 14 luglio 1887, n. 4713, 11 luglio 1889, n. 6216, 4 giugno 1893, n. 260 e 3 luglio 1902, n. 265;

Visto il regolamento per l'acquisto diretto dal commercio del pane e del foraggio per le R. truppe, approvato con R. decreto 15 giugno 1899;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'accordo con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le modificazioni al regolamento per l'acquisto diretto dal commercio del pane e del foraggio annesse al pre-

---

ERRATA-CORRIGE.

Atto 216, pag. 519. *Alla espressione:* Vista la legge 1° luglio 1906, n. 329 ecc., *sostituire:* Vista la legge 8 luglio 1906 n. 329 ecc.

sente decreto e firmate d'ordine Nostro dai Ministri della guerra e del tesoro.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.
A. MAJORANA.

Modificazioni al regolamento per l'acquisto diretto dal commercio del pane e del foraggio per le R. truppe.

Agli articoli 1 e 9 *sostituire i seguenti*:

Art. 1.

Dove la somministrazione del pane non è fatta nè dai panifici militari nè dalle imprese, i corpi provvederanno, a conto proprio, all'acquisto del pane direttamente dal commercio.

Art. 9.

Dove la somministrazione dei foraggi non è fatta ad impresa, i corpi provvederanno, previa autorizzazione del Ministero, al loro acquisto con convenzioni a licitazione o a trattativa privata, oppure ad economia giusta la facoltà concessa dalla legge 3 luglio 1902, n. 265, e seguendo le modalità indicate dagli articoli precedenti.

Roma, 8 luglio 1906

Visto d'ordine di Sua Maestà.

Il Ministro della guerra VIGANÒ.
Il Ministro del tesoro MAJORANA.

N. **227**. — RECLUTAMENTO. — **Modificazioni di forma da apportare alla istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato, 13 luglio 1903, in conseguenza del nuovo ordinamento ferroviario e delle nuove norme sulla costituzione e sulle attribuzioni delle commissioni militari di linea (*Atto* 169 a. c.).** — 23 settembre.

Modificazioni al testo.

N. 10, lettera *a*). *Sopprimere:* « Rete Mediterranea, Rete Adriatica e Rete Sicula », *e sostituire*: « Ferrovie dello Stato ».

Invece di: « Società anonima di navigazione Lariana », *sostituire*: « Società Lariana per la navigazione sul lago di Como ».

N. 10, lettera *b*). *Sopprimere*: « Banco Manzi per la tramvia Cremona-Ostiano, e Società anonima delle tramvie della provincia di Cremona, essendo ambedue state assorbite dalla Società anonima nazionale di tramways e ferrovie.

Capitolo III, N. 39. Al comma *a*), *b*) e *c*) *sostituire i seguenti:*

a) Ferrovie dello Stato (linee ferroviarie dipendenti dalle direzioni compartimentali di Torino e Genova).	Alla commissione militare di linea di Torino.
Società per le ferrovie del Ticino (per la ferrovia Santhià-Biella).	
Società anonima Canavese (per la ferrovia Torino-Ciriè-Lanzo).	
Impresa di navigazione del lago Maggiore.	
b) Ferrovie dello Stato (linee ferroviarie dipendenti dalle direzioni compartimentali di Milano e Venezia).	Alla commissione militare di linea di Venezia.
Società Veneta per la costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane.	
Società anonima per le ferrovie Nord-Milano (linee a scartamento ordinario).	
Società anonima per la ferrovia Suzzara-Ferrara.	
Società anonima per le ferrovie di Reggio Emilia.	
Società anonima per la ferrovia Verona-Caprino-Garda.	
Società anonima per le ferrovie dell'Alta Valtellina (ferrovia Sondrio-Tirano).	
Società Lariana per la navigazione sul lago di Como.	
Impresa di navigazione del lago di Garda.	
c) Ferrovie dello Stato (linee ferroviarie dipendenti dalla direzione compartimentale di Firenze, e quelle già esercitate dalla Società per le strade ferrate Meridionali).	Alla commissione militare di linea di Ancona.
d) Ferrovie dello Stato (linee ferroviarie dipendenti dalle direzioni compartimentali di Roma, Napoli e Palermo).	Alla commissione militare di linea di Napoli.
Società anonima per la ferrovia Sicula Occidentale.	
Ferrovie Sarde (Compagnia Reale).	
Società italiana per le strade ferrate Secondarie della Sardegna.	

N. 40. Nel 1° alinea, *dopo le parole*: « Le amministrazioni ferroviarie », *aggiungere*: « e lacuali ».

N. 52, lettera *a*). *Modificare* la dicitura fra parentesi del 1° alinea, *sostituendovi*: « (e per le ferrovie dello Stato anche il cambio di compartimento se il nuovo viene a trovarsi sotto la giurisdizione di un'altra commissione militare di linea) ».

Art. 13 n. 83. Al terzo alinea *sostituire il seguente:*

« I modelli 5 verranno trasmessi alla commissione militare di linea di Torino, quando i militari di cui trattasi siano addetti all'esercizio di linee ferroviarie e tramviarie poste nel territorio del I, II e IV corpo d'armata; alla commissione militare di linea di Venezia per i militari in servizio su linee del territorio del III, V e VI corpo d'armata; alla commissione militare di linea di Ancona per i militari in servizio su linee del territorio dei corpi d'armata VII, VIII e XI (divisione militare di Bari); e infine alla commissione militare di linea di Napoli per i militari addetti al servizio su linee del territorio dei corpi d'armata IX, X e XI (divisione militare di Catanzaro) e delle isole di Sicilia e Sardegna ».

Modificazioni agli specchi e modelli.

Specchi A. A pag. 55, all'intestazione: « Società italiana delle strade ferrate (Rete Mediterranea) », *sostituire*: « Ferrovie dello Stato ».

A pag. 57. Annotazione (1) *sostituirla colla seguente*:
« quelli esclusivamente addetti ai depositi locomotive, alle officine ed alle squadre di rialzo ».

A pag. 60. *Sopprimere* lo specchio indicante gli impieghi ferroviari della Società italiana per le strade ferrate meridionali.

Società varie. A pag. 64, 1° alinea, *cancellare le parole*: « Rete Mediterranea ed Adriatica », e *sostituirvi*: « Ferrovie dello Stato ».

Modelli. Nella nota (1), a piè della pagina 106, *alle parole*: « per la Rete Mediterranea », *sostituire*: « se il nuovo viene a trovarsi sotto la giurisdizione di un'altra commissione militare di linea ».

Modello n. 6, n. 74 del cat. Nel 1° alinea delle norme per la compilazione e tenuta del registro modello n. 6, *alla parola*: « tre », *sostituire la parola*: « quattro ».

Al comma *a*), *b*) e *c*) *sostituire i seguenti*:

« Ferrovie dello Stato (linee ferroviarie dipendenti dalle direzioni compartimentali di Torino e Genova).

Società per le ferrovie del Ticino (per la ferrovia Santhià-Biella).

Società anonima Canavese (per la ferrovia Torino-Ciriè Lanzo).

Impresa di navigazione del Lago Maggiore.

Società esercenti ferrovie secondarie d'interesse locale e tramvie con motore meccanico comprese nel territorio del I, II e IV corpo d'armata.

a) commissione militare di linea di Torino.

Ferrovie dello Stato (linee ferroviarie dipendenti dalle direzioni compartimentali di Milano e Venezia).

Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane.

Società anonima per le ferrovie Nord-Milano.

Società anonima per la ferrovia Suzzara-Ferrara.

Società anonima per le ferrovie di Reggio Emilia.

Società anonima per la ferrovia Verona-Caprino-Garda.

Società anonima per le ferrovie dell'Alta Valtellina (per la ferrovia Sondrio-Tirano).

Società Lariana per la navigazione sul lago di Como.

Impresa di navigazione del lago di Garda.

b) commissione militare di linea di Venezia.

Società esercenti ferrovie secondarie d'interesse locale e tramvie con motore meccanico comprese nel territorio del III, V e VI corpo d'armata.

Ferrovie dello Stato (linee ferroviarie dipendenti dalla direzione compartimentale di Firenze, e quelle già esercitate dalla Società per le strade ferrate meridionali).

Società esercenti ferrovie secondarie d'interesse locale e tramvie con motore meccanico comprese nel territorio dei corpi d'armata VII, VIII e XI (divisione militare di Bari).

c) commissione militare di linea di Ancona.

Ferrovie dello Stato (linee ferroviarie dipendenti dalle direzioni compartimentali di Roma, Napoli e Palermo).

Società anonima per le ferrovie sicule occidentali.

Ferrovie Sarde (compagnia reale).

Società anonima per le strade ferrate secondarie della Sardegna.

Società esercenti ferrovie secondarie d'interesse locale e tramvie con motore meccanico comprese nel territorio dei corpi d'armata IX, X e XI (divisione militare di Catanzaro) e nelle isole di Sicilia e Sardegna).

d) commissione militare di linea di Napoli.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 ottobre.

LUGLIO	19.	— R. decreto n. 454 che modifica le norme per l'ammissione nel personale dei ragionieri geometri del genio militare, *pag.* 535.
AGOSTO	21.	— R. decreto che sopprime le zone di servitù militare intorno al già magazzino per munizioni da guerra in Lodi, *pag.* 536.
»	30.	— Decreto ministeriale che modifica l'allegato 1 al R. decreto n. 470 del 3 dicembre 1903, *pag.* 537.
SETTEMBRE	8.	— R. decreto n. 513 che determina le norme per le ispezioni alle ragionerie delle amministrazioni centrali dello Stato ed a quelle delle intendenze di finanza, *pag.* 539.
OTTOBRE	1.	— Quaderni e fascicoli dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio, *pag.* 542.
»	4.	— Scuole centrali di tiro d'artiglieria, *pag.* 543.
»	5.	— 2ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria, *pag.* 543.

Atto **228**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 454 che modifica le norme per l'ammissione nel personale dei ragionieri geometri del genio militare.** — 19 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 285, 21 luglio 1902, n. 303, 2 giugno e 3 luglio 1904, n. 216 e 300;

Visto l'articolo 4 del R. decreto 22 aprile 1888, n. 5385 (serie 3ª);

Visto il Nostro decreto 3 dicembre 1903, n. 470 che regola l'avanzamento nel personale dei ragionieri geometri del genio militare;

Riconosciuta la necessità di modificare il predetto Nostro decreto in quanto si riferisce alla ammissione ai concorsi per aiutante ragioniere geometra del genio;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo 2 del predetto Nostro decreto n. 470 in data 3 dicembre 1903 è così modificato:

Al comma *b*) dell'articolo stesso è *sostituito il seguente:*

« Avere soddisfatto all'obbligo di leva. I non regnicoli che abbiano ottenuta la cittadinanza non dovranno avere obblighi di servizio militare da adempiere nello Stato donde provengono ».

Al comma *d*) dello stesso articolo è *sostituito il seguente:*

« Aver compiuto l'età di 18 anni, e non superata quella di 28 alla data della circolare colla quale venne indetto il concorso ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.
GIOLITTI.

N. **229.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto che sopprime le zone di servitù militare intorno al già magazzino per munizioni da guerra in Lodi** — 21 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato col R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di leggi, approvato col R. decreto 2 gennaio 1901, n. 32;

Visto il R. decreto 22 aprile 1900, n. 124, parte supplementare, col quale vennero imposte le servitù militari attorno al magazzino per munizioni da guerra in Lodi;

Considerato che detto magazzino ha cessato dall'uso cui era destinato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le proprietà fondiarie adiacenti al già magazzino per munizioni da guerra in Lodi, sono esonerate dal vincolo delle servitù militari impostovi col predetto R. decreto 22 aprile 1900, n. 124 p. s.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, il 21 agosto 1906.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

N. **230**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che modifica l'allegato I al R. decreto n. 470 del 3 dicembre 1903**. — 30 agosto.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi 7 luglio 1901, n. 285, 21 luglio 1902, n. 303, 2 giugno e 3 luglio 1904 n. 216 e 300;

Visto l'articolo 4 del R. decreto 22 aprile 1888 n. 5385 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 9 dicembre 1903, n. 470 che regola l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri geometri del genio militare;

Visto il R. decreto 19 luglio 1906, n. 454 che modifica il precedente R. decreto 3 dicembre 1903, n. 470;

Sentito il Consiglio di Stato;

DECRETA:

Art. 1.

Il comma *c*) del n. 4 dall'allegato I al R. decreto 3 dicembre 1903 sopra citato *è così modificato:*

« Foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione sulle liste di leva ».

Il primo capoverso del n. 10 dello stesso allegato *è così modificato:*

« Sono ammessi alle prove orali soltanto quei candidati i quali in ciascuna delle prove scritte e grafiche hanno riportato un punto medio non inferiore agli 11/20, oppure una media complessiva non inferiore ai 12/20, qualora in una delle prove stesse abbiano conseguito un punto inferiore agli 11/20, ma eguale o superiore ai 10/20 ».

Il primo capoverso del n. 12 all'allegato sovra citato *è così modificato:*

« Nelle prove orali ogni candidato estrae a sorte un numero di ciascuna parte del programma per le matematiche, due numeri del programma di topografia, e tre numeri di ciascuno degli altri programmi ».

Art. 2.

Allo specchio di materie d'esame contenuto nell'allegato sopracitato *è sostituito il seguente:*

Specchio delle materie d'esame.

MATERIE D'ESAME	Se scritto grafico o orale	Durata dell'esame ore (1)	Coefficiente d'importanza	numero del programma
Composizione italiana . .	scritto	4	14	1
Disegno architettonico . .	grafico	6	10	2
Disegno topografico . . .	id.	4	10	3
Elementi di stima . . .	scritto orale	6 1/2	14	4
Matematiche	id.	3/4	14	5
Topografia e levata dei piani	id.	1/4	14	6
Costruzioni	id.	1/2	14	7
Nozioni sulla contabilità generale dello Stato .	id.	1/4	10	8

(1) *N. B.* Tale durata deve computarsi per le prove scritte dal momento in cui termina la dettatura dei temi.

Art. 3.

È abolito nell'allegato sopra citato il programma di esami n. 7 « Nozioni elementari di fortificazione » ed in conseguenza i programmi d'esami ora controsegnati nell'allegato medesimo coi n. 8 e 9 (costruzioni e nozioni sulla contabilità generale dello Stato) prendono rispettivamente i numeri 7 ed 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1906.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **231**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 513 che determina le norme per le ispezioni alle ragionerie delle amministrazioni centrali dello Stato ed a quelle delle intendenze di finanza.** — 8 settembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 2 della legge 15 luglio 1906, n. 326, che fa obbligo al Governo di stabilire le norme per regolare le ispezioni da eseguirsi presso le ragionerie delle amministrazioni centrali e quelle delle intendenze di finanza;

Veduti gli articoli 20 e 21 del testo unico di legge per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, che sottopone le ragionerie delle amministrazioni centrali alla vigilanza del ragioniere generale, personalmente responsabile della esattezza e prontezza delle registrazioni contabili;

Veduta la legge 11 luglio 1897, n. 256, che istituì il riscontro effettivo ai magazzini e depositi di materiali e merci di proprietà dello Stato;

Veduto l'articolo 13 della legge 22 aprile 1905, n. 95, che dà mandato ai ministri dei lavori pubblici e del tesoro di disporre per i controlli da applicarsi ai servizi delle ferrovie di Stato;

Veduti gli articoli dal 189 al 195 del regolamento di contabilità generale approvato col regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le ispezioni alle ragionerie delle amministrazioni centrali dello Stato e alle ragionerie delle intendenze di finanza, quando non siano compiute personalmente dal ragioniere generale dello Stato, saranno eseguite sotto la sua direzione o quella dell'ispettore generale di ragioneria, dal corpo speciale di ispettori istituiti presso la ragioneria generale dello Stato.

Le ispezioni alle ragionerie delle amministrazioni centrali dello Stato saranno affidate agli ispettori centrali della ragioneria generale, e le ispezioni alle ragionerie delle intendenze di finanza saranno eseguite dagli appositi ispettori istituiti nel ruolo delle intendenze medesime.

Agli ispettori centrali di ragioneria e a quelli per le ragionerie delle intendenze di finanza sarà affidata, sempre sotto la direzione del ragioniere generale dello Stato, o dell'ispettore generale di ragioneria, la vigilanza sulle operazioni di riscontro ai magazzini e depositi di materiali e merci di proprietà dello Stato, e, ove occorra, la diretta esecuzione delle operazioni medesime.

Art. 2.

Gli ispettori centrali delegati alla verifica delle ragionerie delle amministrazioni centrali avranno il cómpito speciale:

a) di esaminare le scritture concernenti la contabilità del bilancio e del patrimonio e le operazioni eseguite dai detti uffici, in adempimento alle disposizioni degli articoli 196 e 197 del regolamento di contabilità generale;

b) di esaminare i rapporti fra le ragionerie centrali e le divisioni amministrative, nonchè fra queste e gli uffici provinciali dipendenti, per assicurarsi che le ragionerie medesime siano in grado di seguire lo svolgimento della gestione fino dai primi

atti che in qualunque modo impegnino il bilancio dello Stato, o altrimenti interessino i diritti e gli obblighi dell'erario;

c) di esaminare le cause degli impegni denunciati in eccedenza agli stanziamenti di bilancio e di accertarne la consistenza;

d) di indagare se alla dipendenza dell'amministrazione dello Stato si svolgano aziende o gestioni, la cui autonomia non sia autorizzata da leggi speciali, e le cui operazioni, così attive, come passive, non siano direttamente e distintamente coordinate col bilancio della entrata e con quello della spesa, ovvero in qualunque modo sfuggano al sindacato parlamentare e al controllo della Corte dei conti;

e) di eseguire presso le amministrazioni autonome di Stato o vigilate dallo Stato le stesse verifiche contabili da praticarsi presso le altre amministrazioni centrali, e di accertare se le loro operazioni finanziarie e di cassa sieno distinte da quelle riguardanti il bilancio dello Stato.

f) di verificare la gestione degli economi cassieri, così in rapporto alla regolarità delle scritture, come all'andamento dei servizi loro affidati, ispezionando la cassa e i magazzini.

Art. 3.

Spetterà agli ispettori per le ragionerie delle intendenze:

a) di esaminare gli atti e le scritture delle ragionerie predette, e di ispezionare tutte le loro operazioni, per accertarne il regolare funzionamento, in corrispondenza ai compiti loro assegnati dalla vigente tabella delle attribuzioni e dei lavori periodici;

b) di esaminare i rapporti fra le stesse ragionerie e i riparti amministrativi delle intendenze, come fra questi e i dipendenti uffici esecutivi, per assicurare la loro coordinata azione, intesa al tempestivo e regolare appuramento degli elementi dai quali prendono origine e consistenza i debiti e i crediti dello Stato, e le variazioni al suo patrimonio.

Art. 4.

Oltre alle indagini di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, gli ispettori di ragioneria saranno tenuti ad eseguire tutte le altre prescritte da leggi e regolamenti speciali, e ad

adempiere a qualsiasi altro incarico venisse loro conferito dal ministro del tesoro o dal ragioniere generale dello Stato, per la esplicazione del riscontro finanziario e contabile su tutte le amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Per le ispezioni alla ragioneria centrale delle ferrovie di Stato e alle ragionerie delle direzioni compartimentali, nonchè ai dipendenti uffici contabili, potrà essere aggregato ai funzionari di cui all'articolo 1 il capo ragioniere del Ministero dei lavori pubblici, od altro funzionario di quell'amministrazione, da designarsi dal ministro.

Art. 6.

I rapporti degli ispettori di ragioneria saranno comunicati alla Corte dei conti.

Con rapporto generale da allegarsi al rendiconto consuntivo la ragioneria generale riassumerà le operazioni e i risultati delle ispezioni eseguite durante l'esercizio alle ragionerie sottoposte a verifica, e dei riscontri ai magazzini eseguiti nell'anno in adempimento della legge 11 luglio 1897, n. 256.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 8 settembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
A. MAJORANA.

N. **232**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Quaderni e fascicoli dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio.** — 1° ottobre.

Sono stati pubblicati: un quaderno ed i relativi fascicoli dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio.

Il loro elenco, coi relativi prezzi, sarà comunicato ai comandi di corpo d'armata, ai quali i vari comandi, corpi ed uffici si rivolgeranno per averne conoscenza.

Le richieste saranno rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari dalle autorità e nel modo indicato dall'*Atto* 204 del corrente anno.

L'ufficio predetto richiederà al Ministero (ufficio personali d'artiglieria) le pubblicazioni occorrentigli per le distribuzioni da effettuare a mente del presente *Atto*.

Le spese di stampa saranno a carico della massa generale del detto ufficio, il quale ne verrà reintegrato coll'ammontare delle distribuzioni alle prefate autorità.

Il Ministro — VIGANÒ

N. **233**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Scuole centrali di tiro d'artiglieria**. — 4 ottobre.

Al termine di ogni corso d'istruzione della scuola centrale di tiro per l'artiglieria verrà trasmesso al Ministero, per il tramite del competente ispettorato, l'elenco degli ufficiali che lo frequentarono. Il Ministero ne darà poi conoscenza ai reggimenti e servizi interessati, affinchè nella parte prima del libretto personale, nelle caselle: « Studi regolari compiuti, studi militari » sia apposta la seguente annotazione:

« Compì nell'anno .... il corso della scuola centrale di tiro da campagna (o da fortezza) ».

Gli *Atti* 2 del 1889 e 176 del 1890 sono aboliti.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **234**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **2ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria**. — 5 ottobre.

È stato pubblicato un fascicolo contenente la 2ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione suddetta.

I comandi, corpi ed uffici asquisteranno tante copie del fascicolo di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo, tanto per uso d'ufficio, quanto per per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1906, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,20.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 36ª **1906** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 ottobre.

AGOSTO 28. — R. decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alla polveriera di Aosta, *pag.* 545.
» 28. — R. decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera di Sonico in Valcamonica, *pag.* 546.
SETTEMBRE 1°. — R. decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alla cinta di sicurezza di Spezia, *pag.* 546.
» 27. — Norme e programma per gli esami d'avanzamento al grado di segretario nell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 547.
OTTOBRE 10. — 2ª serie di aggiunte e varianti al fascicolo 56° dei caricamenti dei materiali d'artiglieria, *pag.* 552.
» 11. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione, *pag.* 552.
» 13. — Composizione delle commissioni d' avanzamento di grado superiore, *pag.* 554.

Atto N. **235**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alla polveriera di Aosta.** — 28 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato col R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per la esecuzione del precitato testo unico di leggi, approvato col R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Visto il R. decreto 23 giugno 1887, n. 4651 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare attorno alla polveriera di Aosta;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le zone di servitù militare imposte attorno la polveriera di Aosta col predetto R. decreto 23 giugno 1887, n. 4651 (serie 3ª) sono modificate, entro i limiti stabiliti dal suaccennato testo unico di leggi, come è indicato nel piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 28 agosto 1906.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

N. **236**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera di Sonico in Valcamonica.** — 28 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato col R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per la esecuzione del succitato testo unico, approvato col R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla polveriera di Sonico, in Valcamonica, sono determinati, entro i limiti stabiliti dal testo unico precitato, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 28 agosto 1906.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

N. **237**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alla cinta di sicurezza di Spezia.** — 1° settembre

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato col R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per la esecuzione del succitato testo unico di leggi, approvato col R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Visto il R. decreto 26 gennaio 1900, n. 6627 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militare attorno alla cinta di sicurezza di Spezia ed all'opera mista di Monte Castellazzo;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le zone di servitù militare imposte attorno la cinta di sicurezza di Spezia col predetto R. decreto 27 gennaio 1890, n. 6627 (serie 3ª), sono modificate come è indicato nel piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° settembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ,

N. **238**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Norme e programma per gli esami d'avanzamento al grado di segretario nell'amministrazione centrale della guerra**. — 27 settembre.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il regolamento, approvato con R. decreto 19 luglio 1906 n. 431, per l'avanzamento del personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Sulla proposta del sottosegretario di Stato;

DECRETA:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti norme ed il seguente programma d'esame per l'avanzamento al grado di segretario nel personale dell'amministrazione centrale della guerra.

Norme per gli esami d'avanzamento al grado di segretario nel personale dell'amministrazione centrale della guerra.

§ 1. La commissione esaminatrice sarà composta:
di un capo di servizio - *Presidente*,
di quattro capi di divisione o capi sezione - *Commissari*,
di un segretario - *Segretario*,
quest'ultimo non avrà voto deliberativo.

§ 2. Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una orale.

§ 3. Per la prima prova scritta, la commissione preparerà due temi, uno sulla materia della categoria I, l'altro su quella della categoria II del programma d'esame.

Il presidente, all'inizio dell'esame e alla presenza dei candidati, designerà fra i due temi proposti quello che dovrà essere svolto.

Per la seconda prova scritta, la commissione preparerà due temi per ciascuna delle categorie del programma d'esame (escluse la I, la II e la IX). Il presidente, con la formalità sopra indicata, designerà sei temi, uno per ciascuna categoria. Di questi il candidato ne svolgerà quattro a propria scelta.

§ 4. Durante le prove in iscritto staranno sempre presenti nella sala d'esame quei commissari che il presidente della commissione crederà di destinare.

§ 5. Quel candidato che, durante le prove in iscritto, avrà in qualsiasi guisa compromessa, a giudizio della commissione, la sincerità degli esami, sarà escluso dall'esame, salve le misure disciplinari che il Ministero crederà di prendere.

§ 6. Durante gli esami in iscritto, non è permesso ai candidati di consultare scritture o libri.

§ 7. Ogni candidato firmerà il proprio lavoro e lo consegnerà ad uno dei commissari presenti nella sala, il quale, alla presenza del candidato, vi annoterà l'ora in cui il lavoro gli fu rimesso e vi apporrà la propria firma.

§ 8. La prova orale avrà luogo innanzi alla commissione riunita.

Il candidato estrarrà dall'urna un numero per ognuna delle categorie del programma, e sarà interrogato sulla materia indicata da quel numero.

§ 9. La durata delle prove scritte sarà determinata dalla commissione esaminatrice e quella della prova orale sarà di mezz'ora, salvo la facoltà del presidente di prolungarla per

quel candidato per il quale la commissione non abbia potuto formarsi esatto giudizio nel tempo stabilito.

§ 10. Per ogni singola prova si farà una votazione in forma palese per punti di merito nella quale ciascun commissario disporrà di venti punti.

§ 11. Per tener conto delle prove di perizia, assiduità, zelo e condotta in genere, date dal candidato, verrà comunicato alla commissione esaminatrice il punto di merito complessivo, che in base ad apposite note caratteristiche preparate dai capi di servizio, col concorso dei rispettivi capi di divisione e di sezione, sarà stato in tempo debito assegnato a ciascun candidato dalla commissione, di cui all'art. 9 del regolamento, approvato con R. decreto 19 luglio 1906 n. 431 per l'avanzamento del personale dell'amministrazione centrale della guerra.

Coloro ai quali quest'ultima commissione avesse assegnato un punto di merito inferiore a 12|20, non saranno ammessi agli esami.

§ 12. Alla prima prova scritta è assegnato un coefficiente d'importanza di 30, alla seconda prova scritta ed a quella orale di 25, ed ai requisiti di merito concretati nel punto assegnato ai candidati dalla commissione d'avanzamento, giusta il paragrafo precedente, un coefficiente di 20.

§ 13. Saranno dichiarati idonei nell'esame, giusta l'art. 1 del regolamento citato, i candidati che avranno ottenuta nelle prove una votazione complessiva non inferiore a dodici ventesimi ed in nessuna prova abbiano riportato un punto inferiore a dieci ventesimi.

La commissione esaminatrice compilerà l'elenco dei candidati coi punti da ciascuno riportati; questo elenco sarà presentato al ministro e servirà di base per la formazione della lista di avanzamento.

Programma degli esami per l'avanzamento al grado di segretario nel personale dell'amministrazione centrale della guerra.

PARTE GENERALE.

Categoria I.

1. Stato — uffici — limiti — 2. Divisione dei poteri — forme di governo — 3. **Potere legislativo**: Rappresentanza, elettorato politico in Italia — 4. **Potere legislativo**: Organi, costituzione della Camera e del Senato, privilegi dei membri

del Parlamento — 5. **Potere legislativo**. la funzione legislativa nelle sue varie fasi: prerogative della Corona in rapporto al potere legislativo — 6. **Potere esecutivo**: la Corona, i diritti del Re e della famiglia Reale, attribuzioni della Corona in rapporto al potere esecutivo — 7. **Potere esecutivo**. Diritto d'ordinanza — Governo di gabinetto — Responsabilità ministeriale — 8. **Potere giudiziario**: Autonomia e funzioni del potere giudiziario — Attribuzioni della Corona in rapporto al potere giudiziario — Attribuzioni del potere giudiziario in rapporto agli atti del potere legislativo ed esecutivo — 9. Uguaglianza civile, libertà di culto e di coscienza, libertà individuale, inviolabilità del domicilio — 10. Inviolabilità della proprietà, libertà di stampa, di riunione e di associazione, diritto di petizione.

Categoria II.

11. **Ordinamento dell'amministrazione centrale**: I ministri, Consiglio dei ministri — 12. **Ordinamento dell'amministrazione centrale**: Divisione e attribuzioni di ciascun Ministero — Organi consultivi speciali dei Ministeri — Uffici dipendenti dalle amministrazioni centrali — 13. Consiglio di Stato — 14. Corte dei conti — 15. **Ordinamento dell'amministrazione locale**: Elettorato amministrativo, comune, provincia — 16. Natura del rapporto giuridico fra gli impiegati e lo Stato — Nomina — 17. Doveri, responsabilità e diritti degli impiegati — Cumulo degli impieghi — 18. Cessazione temporanea e definitiva dal servizio pubblico — Pensioni — 19. Espropriazioni per causa di pubblica utilità — 20. **Giustizia amministrativa**: Suo fondamento — Contenzioso amministrativo — 21. **Giustizia amministrativa**: Ordinamento vigente — Competenza — 22. Conflitti di giurisdizione e conflitti di attribuzione.

Categoria III.

23. Pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi. — 24. Cittadinanza, domicilio civile, assenza. — 25. Filiazione e adozione. — 26. Minore età, tutela, emancipazione. — 27. Maggiore età, interdizione, inabilitazione. — 28. Atti dello stato civile. — 29. **Obbligazioni**: Cause, specie, effetti. — 30. **Obbligazioni**: Modi di estinzione, prove.

Categoria IV.

31. Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. — 32. Contratti e servizi ad economia. — 33. Ragioneria generale, ragionerie speciali, direzione generale del tesoro. — 34. Bilancio di previsione, bilancio di assestamento, conti consuntivi. — 35. Entrate e spese dello Stato.

PARTE SPECIALE.

Categoria V.

36. Odinamento dell'esercito. — 37. Circoscrizione militare territoriale. — 38. Ordinamento del Ministero della guerra. — 39. Disciplina militare. — 40. Scuole militari. — 41. Giustizia militare. — 42. Atti di morte, testamenti, procure ed altri atti legali presso l'esercito in campagna. — 43. Ordini cavallereschi, medaglie al valore e commemorative. — 44. Legge e regolamento sulle pensioni civili e militari.

Categoria VI.

45. Vari sistemi di reclutamento; rapporti del reclutamento colla mobilitazione; sistema vigente in Italia. — 46. Circoscrizione territoriale per il servizio della leva, operazioni di leva; autorità incaricate; ricorsi, disposizioni penali e disciplinari, servizio della leva all'estero. — 47. Esenzioni e temperamenti all'obbligo personale del servizio militare; assegnazioni e passaggi alla 3ª categoria; volontariato di un anno; ritardo del servizio; surrogazioni; congedi anticipati per ragioni di famiglia. — 48. Chiamata alle armi; assegnazioni delle reclute ai corpi; ferma, arruolamenti volontari ordinari; passaggi di categoria per libera elezione; riammissione in servizio; disertori. — 49. Corsi allievi ufficiali e allievi sergenti; rafferme con soprassoldo; rafferme con premio. — 50. Riparto della forza in congedo; servizio matricolare; campagne di guerra.

Categoria VII.

51. Stato degli ufficiali; del grado e dell'impiego. — 52. Stato degli ufficiali; dei consigli di disciplina. — 53. Ufficiali in congedo. — 54. Avanzamento militare. — 55. Stato dei sottufficiali ed impieghi civili ai medesimi. — 56. Licenze e matrimoni degli ufficiali e dei militari di truppa.

Categoria VIII.

57. Bilancio della guerra. — 58. Direzione amministrativa dei corpi; consigli di amministrazione e loro responsabilità. — 59. Contabilità degli assegni e del materiale dello Stato. — 60. Contabilità interna dei corpi. — 61. Assegni militari. — 62. Sussistenze militari in tempo di pace. — 63. Casermaggio. — 64. Trasporti militari. — 65. Vestiario ed equipaggiamento dell'esercito.

Categoria IX.

66. Tiro a segno nazionale. — 67. Servitù militari. — 68. Servizio sanitario in tempo di pace. — 69. Servizio veterinario, rimonte, cavalli di agevolezza. — 70. Servizio del materiale di artiglieria e del genio. — 71. Mobilitazione dell'esercito, formazione di guerra. — 72. Servizio delle intendenze in guerra, requisizione quadrupedi.

N. B. — Nelle materie indicate nella categoria IX il candidato è tenuto a dimostrare di possedere cognizioni puramente generali, senza entrare nelle particolarità.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 27 settembre 1906.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **239**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **2ª serie di aggiunte e varianti al fascicolo 56° dei caricamenti dei materiali d'artiglieria**. — 10 ottobre.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la 2ª serie di aggiunte e varianti al caricamento dell'affusto di ricambio da 75 A e del relativo avantreno per batterie a cavallo — fascicolo 56°.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 5.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **240**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni al regolamento d'amministrazione**. — 11 ottobre.

Al regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi del R. esercito sono apportate le seguenti modificazioni:

1.

§ 1096. Nel primo comma, *dopo le parole*: « relatore », *aggiungere*: « ed allegata al titolo di cassa ».

2.

§ 1241. Al primo comma, quale fu modificato dall'*Atto* 247 del 1900, *sostituire il seguente*:

« Nelle ricorrenze dell'anniversario della nascita di S. M. il Re, di S. M. la Regina Regnante, di S. M la Regina madre e di S. A. R. il Principe ereditario, della festa nazionale del Regno e della festa militare del corpo è dato agli uomini di truppa un soprassoldo di solennità di L. 1 pei sottufficiali e di centesimi 15 pei caporali e soldati »,

3.

§ 1755. Nel primo comma *a*): « (*Atto* 110-1896) », *sostituire*: « Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi) ».

4.

§ 2342. *Aggiungere* al secondo comma *quanto segue*:

« Se però gli ufficiali si trovano in località in cui ha sede un corpo, o riparto di corpo non inferiore alla compagnia, gli assegni potranno esser loro pagati dalla cassa di questo colle norme indicate al § 2340 (terzo e quarto comma) ».

5.

§ 2601. *Sostituire il seguente:*

« § 2601. Le raccomandate, le assicurate ed i vaglia postali che giungano ai ricoverati negli ospedali sono consegnati agli infermi e il danaro viene custodito colle norme indicate nel regolamento sul servizio sanitario (§ 260).

L'esazione del vaglia è poi fatta nel modo stesso che è stabilito per quelli degli uomini di truppa di sanità ».

6.

§ 2850. Al primo comma, quale fu modificato con *Atto* 92-1903, *sostituire il seguente*:

« § 2850. *Vestiario.* — I militari che transitano alle compagnie di disciplina, avranno i soli oggetti indispensabili per raggiungere la nuova destinazione, avuto riguardo, in ogni caso, alla stagione ».

7.

Allegato *O.* — In fondo alla pagina 924 *aggiungere la seguente nota*:

« *Annotazione.* — Nelle giornate di presenza della truppa da inscriversi alle colonne 2, 3 e 4 devono essere comprese le giornate di licenza con assegno, escluse le prime 60 giornate delle licenze straordinarie superiori ai giorni 60; le quali devono rimanere a favore del corpo. Vanno pure escluse le giornate relative ai richiamati per istruzione ».

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **241.** — AVANZAMENTO. — **Composizione delle commissioni d'avanzamento di grado superiore.** — 13 ottobre.

Allo specchio relativo alla composizione delle commissioni di grado superiore, stabilito dal n. 5 dell'*Atto* 63 del 1900 è sostituito il seguente:

Grado degli ufficiali da giudicarsi	Corpo di stato maggiore	Arma dei carabinieri reali	Arma di fanteria	Arma di cavalleria	Arma di artiglieria	Arma del genio	Corpo sanitario	Corpo di commissariato	Corpo contabile	Corpo veterinario	Personale dei distretti	Personale delle fortezze
Sottotenenti	Capo di stato maggiore dell'esercito; Comandante in 2° del corpo di stato maggiore; Ufficiale generale addetto.	Comandante generale dell'arma; I due ufficiali generali addetti (1)	Comandante della divisione; Comandanti di brigata di fanteria dipendenti; Capo di corpo o di servizio o comandante del distaccamento da cui dipende l'ufficiale giudicato (1) (3);	Ispettore di cavalleria; I due maggiori generali più anziani che siano comandanti di brigata dell'arma o della scuola di cavalleria (1).	Ispettore generale; Ispettori dell'arma (1).	Ispettori generali; Ispettori dell'arma (1).	Ispettore Capo di sanità militare; Ispettori generali; Ispettori di sanità (1).	Comandante del corpo d'armata; Comandanti delle divisioni dipendenti; Direttori di commissariato del corpo d'armata (3).	Come per la fanteria.	Comandante della divisione; Un maggiore generale, o colonnello, designato dal comandante del corpo d'armata (possibilmente il capo di corpo o di servizio da cui dipende l'ufficiale; Ufficiale superiore veterinario del corpo d'armata (3).	Come per la fanteria.	Come per la fanteria.
Tenenti												
Capitani												
Maggiori			Comandante del corpo d'armata; Comandanti di divisione; Comandante della brigata da cui dipende l'ufficiale giudicato (1).						Comandanti del corpo d'armata; Comandanti delle divisioni dipendenti; Capi di servizio da cui dipende l'ufficiale giudicato. (1) (3)			
Ten. colonnelli												

(1) In caso d'impedimento di componenti la commissione, per cui questa debba ridursi *a meno di tre membri*, il Ministero designerà gli ufficiali generali od i colonnelli che dovranno essere chiamati a completarla, in modo da raggiungere il numero minimo dei componenti voluto dal § 159 del regolamento sull'avanzamento.

(2) La commissione, in caso d'impedimento di taluno dei suoi membri, funzionerà ugualmente purchè non sia ridotta *a meno di tre membri*; se si verificasse tale eventualità provvederà il Ministero a completarla fino a raggiungere il numero minimo dei componenti voluto dal § 159 del regolamento sull'avanzamento.

(3) I comandanti di corpo, capi di servizio ecc. che hanno ufficiali o riparti distaccati o stanziati fuori del corpo d'armata (od anche nell'isola di Sardegna per quanto riguarda il IX corpo) non intervengono personalmente alle commissioni, ma inviano ai presidenti di esse le informazioni occorrenti.

Avvertenze. — Colle annotazioni messe in calce al presente specchio, sarà difficile capiti che non sia possibile di costituire le commissioni con almeno tre membri ciascuna; tuttavia qualora, per casi eccezionali, ciò si verificasse, i comandanti di corpo d'armata promuoveranno in tempo gli opportuni provvedimenti dal Ministero.

I comandanti di brigata di cavalleria che — per la loro minore anzianità — non fanno parte della commissione, i comandanti di artiglieria e del genio, il direttore superiore delle esperienze d'artiglieria, il comandante della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare e i direttori di sanità militare manderanno, con speciali rapporti individuali, ai presidenti delle commissioni, le informazioni occorrenti per illuminare le commissioni stesse a riguardo del personale dipendente proposto per l'avanzamento; e, dietro richiesta fatta per tempo dal presidente della commissione, invieranno anche rapporti speciali per quegli ufficiali che, al momento della riunione della commissione, non siano loro diretti dipendenti, ma lo siano stati prima, oppure siano notoriamente dai detti comandanti più particolarmente conosciuti.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

89

DISPENSA 37ª **1906** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 ottobre.

SETTEMBRE 28. — R. decreto n. 539 che esonera gli operai straordinari della guerra, già in servizio sotto l'impero del regolamento 12 giugno 1892, dal limite di età posto per la iscrizione a ruolo *pag.* 557.

OTTOBRE 8. — Adozione del panno turchino per vestiario da carabinieri in sostituzione di quello turchino per vestiario da sottufficiali, *pag.* 558

» 9. — Norme e programma d'esame per l'avanzamento al grado di archivista nel personale dell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 620.

» 16. — Istruzione per l'eseguimento del regolamento per l'acquisto diretto dal commercio del pane e del foraggio per le R. truppe, *pag.* 622.

» 16. — Aggiunte e varianti alla categoria II del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 625.

» 16. — Seconda serie di aggiunte e varianti al fascicolo 55° dei caricamenti dei materiali d'artiglieria, *pag.* 626.

» 17. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria, *pag.* 626.

» 19. — Note caratteristiche degli ufficiali, *pag.* 628.

» 19. — Somministrazioni dei comuni alle truppe, *pag.* 629.

» 20 — Adozione della cartuccia frangibile per armi mod. 91, *pag.* 630.



Atto N. **241**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 539 che esonera gli operai straordinari della guerra, già in servizio sotto l'impero del regolamento 12 giugno 1892, dal limite di età posto per la iscrizione a ruolo**. — 28 settembre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. decreto 5 ottobre 1903, n. 411, col quale venne approvato il regolamento che stabilisce le norme per l'am-

ERRATA-CORRIGE.

Atto 241, pag. 554:

Nella ultima riga della colonna dello specchio intestata: « Corpo di stato maggiore » *aggiungere*: (1).

Nella seconda riga delle colonne dello specchio intestate: « Arma di artiglieria » e « Corpo sanitario », *aggiungere*: (2).

Nella terza riga della colonna dello specchio intestata: « Corpo di commissariato », *leggasi*: Direttore di commissariato del corpo di armata (2).

Nella prima e terza riga comprese nella grappa riferentesi alle ultime quattro colonne dello specchio, alle *parole*: « Comandanti » e « Capi », *sostituire rispettivamente*: Comandante e: Capo.

missione e la permanenza in servizio degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli operai borghesi straordinari dipendenti dall'amministrazione militare, che si trovavano presso di essa in qualità di avventizi anteriormente al 19 ottobre 1903, e che alla data di pubblicazione del presente decreto si troveranno nella condizione di aver prestato da allora servizio non interrotto, potranno conseguire l'iscrizione a ruolo, con decorrenza dal 1° luglio 1906, anche avendo superato il limite di età stabilito dalle disposizioni transitorie annesse al citato regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.

N. **242**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione del panno turchino per vestiario da carabinieri in sostituzione di quello turchino per vestiario da sottufficiali.** — 8 ottobre.

Il Ministero ha determinato di adottare per tutti gli oggetti che ora sono costruiti con panno turchino da sottufficiali, alto m. 1.30, il panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1.40.

In conseguenza di ciò le descrizioni di tutti gli oggetti di corredo, che, ora costruiti o guarniti con panno turchino da sottufficiali, dovranno in seguito esser allestiti o guarniti con panno turchino da carabinieri, e le dimostrazioni delle quantità di stoffa occorrenti per la loro confezione, devono intendersi in tal senso modificate, sostituendo cioè la voce « panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri » a quella di « panno turchino per vestiario da sottufficiali ».

I corrispondenti conti di costruzione sono abrogati e sostituiti da quelli che fanno seguito al presente *Atto*.

Malgrado la maggiore altezza del panno da carabinieri in confronto di quella del panno da sottufficiali, non venne modificata nei nuovi conti la quantità di stoffa necessaria per ogni capo di corredo; ciò fu stabilito nell'intento di lasciare una certa latitudine nel taglio degli oggetti, specie per i casi in cui le costruzioni siano molto limitate e trattisi di vestire uomini di complessa costituzione; resta tuttavia inteso che di tale maggiore altezza dovrà tenersi calcolo, ogni qualvolta sia possibile, per diminuire la quantità di stoffa da impiegarsi.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto comune da sottufficiali.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	0 096	9 50	0 912
Tela di cotone nera lucida, alta m. 0,87.	»	0 100	1 00	0 100
Visiera	N.	1 —	0 15	0 150
Fascia di alluda.	»	1 —	0 10	0 100
Mano d'opera	—	— —	— —	0 400
Prezzo di costo . . . L.				1 662
Prezzo di conteggio . . . L.				1 70

CATEGORIA I

CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto comune da sottufficiali di fanteria, sanità e sussistenza.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M.	2 240	8 50	19 040
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	»	0 055	9 50	0 522
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 0015	7 50	0 056
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0.62	»	2 620	0 35	0 917
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 060	0 57	0 034
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	8 —	1 50	0 120
Bottoni piatti per mostrine da fanteria .	»	2 —	0 50	0 010
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	4 190
Attaccatura delle mostrine.				
Mano d'opera, compresa la provvista della seta per le cuciture L. 0,10.				
Prezzo di costo . . . L.				24 889
Prezzo di conteggio . . . L.				24 90

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 bottoni mezzani d'osso nero a due fori, 18 grammi di ovatta di cotone, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto da sottufficiali dei granatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M.	2 520	8 50	21 420
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 .	»	0 055	9 50	0 522
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 0075	7 50	0 056
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62.	»	2 790	0 35	0 976
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 060	0 57	0 034
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	8 —	1 50	0 120
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	— —	— —	4 190
Prezzo di costo . . . L.				27 318
Prezzo di conteggio . . . L.				27 40

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 bottoni mezzani d'osso nero a due fori, 18 grammi di ovatta di cotone ed 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta.

CATEGORIA 1

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto da sottufficiali del genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M.	2 340	8 50	19 635
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40	»	0 055	9 50	0 522
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 005	7 50	0 037
Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 013	7 50	0 097
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 690	0 35	0 941
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 060	0 57	0 034
Bottoni grandi da sottufficiali del genio	%	8 —	10 00	0 800
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	4 390
Prezzo di costo . . .	L.			26 456
Prezzo di conteggio . . .	L.			26 50

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 bottoni mezzani d'osso nero a due fori, 18 grammi d'ovatta di cotone, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta e la seta per l'applicazione delle mostrine.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *dei distintivi di grado in argento da furiere maggiore.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M	0 030	9 50	0 285
Gallone d'argento, alto mm. 16	»	0 440	2 50	1 100
Galloncino d'argento alto mm. 6 . . .	»	1 380	1 00	1 380
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	0 490
Prezzo di costo . . . L.				3 255
Prezzo di conteggio . . . L.				3 30

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *dei distintivi di grado in argento da furiere.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m 1,40 . .	M.	0 025	9 50	0 237
Gallone d'argento, alto mm. 16	»	0 440	2 50	1 100
Galloncino d'argento, alto mm. 6 . . .	»	0 900	1 00	0 900
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	0 380
Prezzo di costo . . . L.				2 617
Prezzo di conteggio . . . L.				2 70

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *dei distintivi di grado in argento da sergente.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	0,020	9,50	0,190
Gallone d'argento, alto mm. 16	»	0,440	2,50	1,100
Galloncino d'argento, alto mm. 6 . . .	»	0,440	1,00	0,440
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	0,270
Prezzo di costo . . . L.				2,000
Prezzo di conteggio . . . L.				2,00

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *dei distintivi di grado in oro da furiere maggiore.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M	0,030	9,50	0,285
Gallone d'oro, alto mm. 16.	»	0,440	3,20	1,408
Galloncino d'oro, alto mm. 6.	»	1,380	1,25	1,725
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	—	—	0,490
Prezzo di costo . . . L.				3,908
Prezzo di conteggio . . . L.				4,00

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

CATEGORIA 1

—

CONTO DI COSTRUZIONE *dei distintivi di grado in oro da furiere.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	0 025	9 50	0 237
Gallone d'oro, alto mm. 16.	»	0 440	3 20	1 408
Galloncino d'oro, alto mm. 6.	»	0 900	1 25	1 125
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	—	—	0 380
Prezzo di costo . . . L.				3 150
Prezzo di conteggio . . . L.				3 20

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

CATEGORIA 1

—

CONTO DI COSTRUZIONE *dei distintivi di grado in oro da sergente.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	0 020	9 50	0 190
Gallone d'oro, alto mm. 16.	»	0 440	3 20	1 408
Galloncino d'oro, alto mm. 6	»	0 440	1 25	0 550
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	—	—	0 270
Prezzo di costo . . . L.				2 418
Prezzo di conteggio . . . L.				2 50

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

CATEGORIA I

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli di fanteria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 260	9 50	11 970
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1.30	»	0 125	7 50	0 937
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1.30	»	0 020	7 50	0 150
Tela di cotone basino color bigio, per fodere, alta m. 0,62	»	2 440	0 35	0 854
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 100	0 57	0 057
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6	»	3 300	1 30	4 290
Gallone di seta per mostrine da fanteria, alto mm. 30 a 32.	»	0 280	0 50	0 140
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria.	%	10 —	1 50	0 150
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	6 —	1 00	0 060
Bottoni piatti per mostrine da fanteria .	»	2 —	0 50	0 010
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	5 700
Prezzo di costo . . . L.				24 318
Prezzo di conteggio . . . L.				24 40

(1) Nella fornitura sono compresi: il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

CATEGORIA 1

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno comune da sottufficiali di fanteria, sanità e sussistenza.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 260	9 50	11 970
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 125	7 50	0 937
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 020	7 50	0 150
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 440	0 35	0 854
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 100	0 57	0 057
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 50	0 150
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	4 —	1 00	0 040
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	4 500
Prezzo di costo . . . L.				18 658
Prezzo di conteggio . . . L.				18 70

(1) Nella fornitura sono compresi: 5 grammi d'ovatta di cotone, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, e la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello del pacchetto da medicazione.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da maresciallo dei granatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M	1 450	9 50	13 775
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	7 50	0 375
Panno scarlatto per mostreggiature alto m. 1,30	»	0 105	7 50	0 787
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 770	0 35	0 969
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 100	0 57	0 057
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 50	0 150
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	6 —	1 00	0 060
Alamari in argento da granatieri . . .	P	1 —	1 40	1 400
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6	M.	3 300	1 30	4 290
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	5 950
Prezzo di costo . . . L.				27 813
Prezzo di conteggio . . . L.				27 90

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli e l'ovatta per l'imboltitura dell'imbusto.

CATEGORIA I

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali dei granatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M	1 450	9 50	13 775
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 035	7 50	0 262
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 105	7 50	0 787
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62.	»	2 770	0 35	0 969
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 100	0 57	0 057
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 50	0 150
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	4 —	1 00	0 040
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	4 740
Prezzo di costo . . . L.				20 780
Prezzo di conteggio . . . L.				20 80

(1) Nella fornitura sono compresi: 5 grammi di ovatta di cotone, 1 ganghierello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli spallati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

CATEGORIA 1

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli dei bersaglieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40. .	M.	1 270	9 50	12 065
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 120	7 50	0 900
Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30.	»	0 035	7 50	0 262
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 470	0 35	0 864
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 100	0 57	0 057
Bottoni grandi da sottufficiali dei bersaglieri	%	10 —	10 00	1 000
Bottoni piccoli da sottufficiali dei bersaglieri	»	6 —	6 50	0 390
Galloncino d'oro e seta nera, alto mm. 6 .	M.	3 000	1 55	5 115
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	— —	— —	5 450
Prezzo di costo . . . L.				26 103
Prezzo di conteggio . . . L.				26 20

(1) Nella fornitura sono compresi: il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali dei bersaglieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 270	9 50	12 065
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 125	7 50	0 937
Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 035	7 50	0 262
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62.	»	2 470	0 35	0 864
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 100	0 57	0 057
Bottoni grandi da sottufficiali dei bersaglieri.	%	10 —	100 00	1 000
Bottoni piccoli da sottufficiali dei bersaglieri.	»	4 —	6 50	0 260
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	4 550
			Prezzo di costo . . . L.	19 995
			Prezzo di conteggio . . L.	20 00

(1) Nella fornitura sono compresi: 5 grammi d'ovatta di cotone, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli spallini e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

CATEGORIA I

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli degli alpini.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40. .	M.	1 320	9 50	12 540
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 075	7 50	0 562
Panno verde per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 035	7 50	0 262
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 460	0 35	0 861
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 080	0 57	0 045
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6	»	3 300	1 30	4 290
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 50	0 150
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	6 —	1 00	0 060
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	5 450
Prezzo di costo . . . L.				24 220
Prezzo di conteggio . . . L.				24 30

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

CATEGORIA 1

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali degli alpini.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 320	9 50	12 540
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 080	7 50	0 600
Panno verde per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 035	7 50	0 262
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 460	0 35	0 861
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 080	0 57	0 045
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 50	0 150
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	4 —	1 00	0 040
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	4 550
Prezzo di costo . . . L.				19 048
Prezzo di conteggio . . . L.				19 10

(1) Nella fornitura sono compresi 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, 5 grammi d'ovatta di cotone, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli spirati e quello del taschino per il pacchetto da medicazione.

CATEGORIA I

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del 1°, 2° e 4° reggimento cavalleria e della scuola di cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 250	9 50	11 875
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 095	7 50	0 712
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	7 50	0 375
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62.	»	2 340	0 35	0 819
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 57	0 079
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 50	0 150
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2 —	1 00	0 020
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6	M	3 300	1 30	4 290
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	— —	— —	5 350
Prezzo di costo . . . L.				23 670
Prezzo di conteggio . . . L.				23 70

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gangherello di ferro con rispettiva magiletta, la seta per tutte le cucitore esterne, nonchè 4 occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del 1°, 2° e 4° reggimento cavalleria, della scuola di cavalleria e dei depositi di allevamento cavalli.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 380	9 50	13 110
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 095	7 50	0 712
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 340	0 35	0 819
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 220	0 57	0 125
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 50	0 150
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria.	»	2 —	1 00	0 020
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	— —	— —	4 750
Prezzo di costo . . . L.				19 686
Prezzo di conteggio . . . L.				19 70

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè 1 occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del 3° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 250	9 50	11 875
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 010	7 50	0 075
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	7 50	0 375
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 235	10 00	2 350
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 340	0 35	0 819
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 57	0 079
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 50	0 150
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2 —	1 00	0 020
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6	M.	3 300	1 30	4 290
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	—	5 350
				— —
Prezzo di costo . . .			L.	25 383
				— —
Prezzo di conteggio . . .			L.	25 40

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 ganghierello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè 1 occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del 3° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M	1 380	9 50	13 110
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 010	7 50	0 075
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 235	10 00	2 350
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 340	0 35	0 819
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 220	0 57	0 125
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 50	0 150
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2 —	1 00	0 020
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	4 750
Prezzo di costo . . . L				21 399
Prezzo di conteggio . . . L.				21 40

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè 1 occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M	1 250	9 50	11 875
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	7 50	0 375
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	7 50	0 375
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 120	10 00	1 200
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 340	0 35	0 819
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 57	0 079
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 50	0 150
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria.	»	2 —	1 00	0 020
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm.6.	M.	3 300	1 30	4 290
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	— —	— —	5 350
Prezzo di costo . . . L.				24 533
Prezzo di conteggio . . . L.				24 60

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè 1 occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 380	9 50	13 110
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	7 50	0 375
Velluto di seta nero, alto m. 0,40 . . .	»	0 120	10 00	1 200
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62.	»	2 340	0 35	0 819
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 220	0 57	0 125
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 50	0 150
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2 —	1 00	0 020
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	— —	— —	4 750
Prezzo di costo . . . L.				20 549
Prezzo di conteggio . . . L.				20 60

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gancherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè 1 occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli dell'II° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 250	9 50	11 875
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 095	7 50	0 712
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	7 50	0 375
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 035	10 00	0 350
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 340	0 35	0 819
Tela di lino cruda, per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 57	0 079
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 50	0 150
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria.	»	2 —	1 00	0 020
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6.	M.	3 300	1 30	4 290
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	— —	— —	5 500
Prezzo di costo . . . L.				24 170
Prezzo di conteggio . . . L.				24 20

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gancherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè 1 occhiello d'ottone per assicurare il bottone forma bandoliera.

CATEGORIA I

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali dell'II° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 380	9 50	13 110
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30.	»	0 095	7 50	0 712
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 035	10 00	0 350
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m 0,62.	»	2 340	0 35	0 819
Tela di lino cruda, per asciugatoi, alta m 0,61	»	0 220	0 57	0 125
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 50	0 150
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2 —	1 00	0 020
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	—	4 900
Prezzo di costo . . . L.				20 186
Prezzo di conteggio . . . L.				20 20

(1) Nella fornitura sono compresi: il ganghierello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè il occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del 12°, 15°, 16°, 18°, 21° e 22° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M	1 250	9 50	11 875
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30.	»	0 050	7 50	0 375
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	7 50	0 375
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 160	10 00	1 600
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 340	0 35	0 819
Tela di lino cruda, per asciugatoi, alta alta m. 0,64	»	0 140	0 57	0 079
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria.	%	10 —	1 50	0 150
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavelleria	»	2 —	1 00	0 020
Galioncino d'argento e seta nera, alto mm. 6.	M	3 300	1 30	4 290
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	— —	— —	5 500
Prezzo di costo . . L.				25 083
Prezzo di conteggio . . . L.				25 10

(1) Nella fornitura sono compresi: il gancherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè l occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del 12°, 15°, 16°, 18°, 21°, 22°, reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 380	9 50	13 110
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	7 50	0 375
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 160	10 00	1 600
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 340	0 35	0 819
Tela di lino cruda, per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 220	0 57	0 125
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 50	0 150
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria.	»	2 —	1 00	0 020
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	4 900
Prezzo di costo . . . L.				21 099
Prezzo di conteggio . . . L.				21 10

(1) Nella fornitura sono compresi: 4 gancherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè 1 occhiello per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del 13°, 14°, 20° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 250	9 50	11 875
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30.	»	0 025	7 50	0 187
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	7 50	0 375
Velluto di seta nero, alto m. 0,40 . . .	»	0 210	10 00	2 100
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62.	»	2 340	0 35	0 819
Tela di lino cruda, per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 57	0 079
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 50	0 150
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria.	»	2 —	1 00	0 026
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm.6.	M.	3 300	1 30	4 290
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	5 500
Prezzo di costo . . . L.				25 395
Prezzo di conteggio . . . L.				25 40

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè 1 occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del 13°, 14° e 20° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 380	9 50	13 110
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 025	7 50	0 187
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 210	10 00	2 100
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62.	»	2 340	0 35	0 819
Tela di lino cruda, per asciugatoi, alta m. 0,64.	»	0 220	0 57	0 125
Bottoni grandi da carabiniere, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 50	0 150
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2 —	1 00	0 020
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	4 900
				— —
Prezzo di costo . . . L.				21 411
				— —
Prezzo di conteggio . . L.				21 50

(1) Nella fornitura sono compresi: 4 ganghercllo di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonché 4 occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del 17° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 250	9 50	11 875
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 065	7 50	0 487
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	7 50	0 375
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 090	10 00	0 900
Tela di colone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 340	0 35	0 819
Tela di lino cruda, per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 57	0 079
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 50	0 150
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2 —	1 00	0 020
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6.	M.	3 300	1 30	4 290
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	— —	— —	5 500
Prezzo di costo . . . L.				24 495
Prezzo di conteggio . . . L.				24 50

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè 1 occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del 17° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario di sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 380	9 50	13 110
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 065	7 50	0 487
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 090	10 00	0 900
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 340	0 35	0 819
Tela di lino cruda, per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 220	0 57	0 125
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria.	%	10 —	1 50	0 150
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2 —	1 00	0 020
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	4 900
Prezzo di costo . . .			L.	20 511
Prezzo di conteggio . . .			L.	20 00

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè 1 occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA 1

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del 19° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 250	9 50	11 875
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 110	7 50	0 825
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	7 50	0 375
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62.	»	2 340	0 35	0 819
Tela di lino cruda, per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 57	0 079
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 50	0 150
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2 —	1 00	0 020
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6.	M.	3 300	1 30	4 290
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	—	5 500
Prezzo di costo . . . L.				23 933
Prezzo di conteggio . . . L.				24 00

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gancherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè 1 occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del 19° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 380	9 50	13 110
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 110	7 50	0 825
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 340	0 35	0 819
Tela di lino cruda, per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 220	0 57	0 125
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 50	0 150
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2 —	1 00	0 020
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	4 000
Prezzo di costo . . . L.				19 949
Prezzo di conteggio . . . L.				20 00

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gancherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè 1 occhiello di ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del 23° e 24° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 250	9 50	11 875
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 065	7 50	0 487
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 050	7 50	0 375
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 120	10 00	1 200
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 340	0 35	0 819
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 57	0 079
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10 —	1 50	0 150
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2 —	1 00	0 020
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6.	M	3 300	1 30	4 290
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	5 500
Prezzo di costo . . . L.				24 795
Prezzo di conteggio . . . L.				24 80

(1) Nella fornitura sono compresi: 4 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè 1 occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA 1

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del 23° e 24° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M	1 380	9 50	13 110
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 065	7 50	0 487
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 120	10 00	1 200
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 340	0 35	0 819
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 220	0 57	0 125
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria.	%	10 —	1 50	0 150
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	2 —	1 00	0 020
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	4 900
Prezzo di costo . . . L.				20 811
Prezzo di conteggio . . . L.				20 90

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 ganghetello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè 1 occhiello d'ottone per assicurare il bottone forma bandoliera.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli d'artiglieria da campagna ed a cavallo*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M	1 310	9 50	12 445
Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 020	7 50	0 150
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 040	7 50	0 300
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 014	10 00	0 140
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62.	»	2 360	0 35	0 826
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 57	0 079
Galloncino d'oro e seta nera, alto mm. 6.	»	3 300	1 55	5 115
Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria	%	10 —	100	1 000
Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria	»	2 —	6 50	0 130
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	—	5 200
				—
Prezzo di costo . . . L.				25 385
				—
Prezzo di conteggio . . . L.				25 40

(1) Nella fornitura sono compresi: 4 gancherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbosto.

CATEGORIA 1

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali d'artiglieria da campagna, del treno e del treno del genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 310	9 50	12 445
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 020	7 50	0 150
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 014	10 00	0 140
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 360	0 35	0 826
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 57	0 079
Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria (o del genio)	%	10 —	10 00	1 000
Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria (o del genio)	»	2 —	6 50	0 130
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	4 300
				— —
Prezzo di costo . . . L.				19 070
				— —
Prezzo di conteggio . . . L.				19 10

(1) Nella fornitura sono compresi: il ganghierello di ferro con rispettiva maglietta, e la seta per tutte le cuciture esterne.

CATEGORIA I

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali d'artiglieria a cavallo.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 430	9 50	13 585
Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 020	7 50	0 150
Velluto di seta nero, alto m. 0,99 . . .	»	0 014	10 00	0 140
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 340	0 35	0 819
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 220	0 57	0 125
Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria	%	10 —	10 00	1 000
Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria	»	2 —	6 50	0 130
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	4 000
				— —
Prezzo di costo . . . L.				20 549
				— —
Prezzo di conteggio . . . L.				20 60

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, e la seta per tutte le cuciture esterne.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli d'artiglieria da montagna.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M	1 520	9 50	14 440
Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 020	7 50	0 150
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 040	7 50	0 300
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 014	10 00	0 140
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62.	»	2 880	0 35	1 008
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 57	0 079
Galloncino d'oro e seta nera, alto mm. 6	»	3 300	1 55	5 115
Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria	%	10 —	10 00	1 000
Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria	»	6 —	6 50	0 390
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	5 300
Prezzo di costo . . . L.				27 922
Prezzo di conteggio . . . L.				28 00

(1) Nella fornitura sono compresi: il ganghetto di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali d'artiglieria da montagna.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . . .	M	1 520	9 50	14 440
Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30.	»	0 020	7 50	0 150
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 014	10 00	0 140
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,52.	»	2 880	0 35	1 008
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 57	0 079
Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria	%	10 —	10 00	1 000
Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria	»	6 —	6 50	0 390
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	4 400
Prezzo di costo . . . L.				21 607
Prezzo di conteggio . . . L.				21 70

(1) Nella fornitura sono compresi: il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli d'artiglieria da costa e da fortezza.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M	1 470	9 50	13 965
Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30.	»	0 020	7 50	0 150
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 040	7 50	0 300
Velluto di seta nero, alto m 0,49 . . .	»	0 014	10 00	0 140
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 430	0 35	0 850
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 57	0 079
Galloncino d'oro e seta nera, alto mm. 6	»	3 300	1 55	5 115
Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria	%	10 —	10 00	1 000
Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria	»	6 —	6 50	0 390
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	5 300
				— —
Prezzo di costo . . . L.				26 339
				— —
Prezzo di conteggio . . . L.				26 40

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

CATEGORIA I

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importi
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M	1 370	9 50	13 015
Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,39	»	0 020	7 50	0 150
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 014	10 00	0 140
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 430	0 35	0 850
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 57	0 079
Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria	%	10 —	10 00	1 000
Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria	»	6 —	6 50	0 390
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	4 400
Prezzo di costo . . . L.				20 024
Prezzo di conteggio . . . L				20 10

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 ganghetello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

CATEGORIA I

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M	1 350	9 50	12 825
Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 020	7 50	0 150
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 040	7 50	0 300
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 014	10 00	0 140
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 440	0 35	0 854
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 57	0 079
Galloncino d'oro e seta nera, alto mm. 6	»	3 300	1 55	5 115
Bottoni grandi da sottufficiali del genio .	%	10 —	10 00	1 000
Bottoni piccoli da sottufficiali del genio .	»	6 —	0 50	0 300
Mano d'opera ed ogni altra formitura (1)	—	— —	— —	5 300
Prezzo di costo. . . . L.				26 153
Prezzo di conteggio . . L.				26 20

(1) Nella formitura sono compresi: l gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto

CATEGORIA I

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 350	9 50	12 825
Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 020	7 50	0 150
Velluto di seta nero, alto mm. 0,49 . .	»	0 014	10 00	0 140
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0 62.	»	2 140	0 35	0 854
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 140	0 57	0 079
Bottoni grandi da sottufficiali del genio .	%	10 —	100 00	1 000
Bottoni piccoli da sottufficiali del genio .	»	6 —	6 50	0 390
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	4 400
Prezzo di costo . . . L.				19 838
Prezzo di conteggio . . L.				19 90

(1) Nella fornitura sono compresi: il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, e per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della mantellina da marescialli degli alpini.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	4 000	9 50	38 000
Panno verde chiaro per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 015	7 50	0 112
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 100	0 57	0 057
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6	»	0 400	1 30	0 520
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	7 000
Prezzo di costo . . .				45 689
Prezzo di conteggio . . .				45 70

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 fermaglio di metallo argentato, 1 gangherello con rispettiva maglietta ed il satino di lana nera per foderare le spalle e la parte superiore del dorso.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della mantellina da marescialli dei bersaglieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M	4 00	9 50	38 000
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 10	0 57	0 057
Galloncino d'oro e seta nera, alto mm. 6	»	0 50	1 55	0 620
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	6 400
Prezzo di costo . . .				45 077
Prezzo di conteggio . . .				45 10

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 fermaglio di metallo dorato, 1 gangherello con rispettiva maglietta ed il satino di lana nera per foderare le spalle e la parte superiore del dorso.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da sottufficiali dei bersaglieri e del genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 100	9 50	10 450
Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 037	7 50	0 277
Tela di cotone basino color bigio per fodera, alta m. 0.62	»	0 850	0 35	0 297
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	1 850
Prezzo di costo . . .				12 874
Prezzo di conteggio . . .				12 90

(1) Nella fornitura sono compresi: 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito a due fori.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da sottufficiali di cavalleria (mod. Ardito).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M	1 140	8 00	9 120
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	»	0 120	9 50	1 140
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0.62	»	0 800	0 35	0 280
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	3 400
Prezzo di costo . . .				13 940
Prezzo di conteggio . . .				14 00

(1) Nella fornitura sono compresi: 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito a due fori, 1 gancherello di ferro con rispettiva maglietta, una mezza correggia di cuoio con fibbia e riscontro e m. 1,80 di nastro di lino tinto in turchino, alto mm. 40 a 45.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da sottufficiali d'artiglieria da campagna e del treno d'artiglieria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M	1 170	9 50	11 115
Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 035	7 50	0 262
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	0 870	0 35	0 304
Sottopiedi per pantaloni	P.	1 —	0 28	0 280
Bottoni gemelli d'ottone per pantaloni .	n.	8 —	3 50	0 280
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	2 900
Prezzo di costo . . . L.				15 141
Prezzo di conteggio . . . L.				15 20

(1) Nella fornitura sono compresi: 4 rinforzi di pelle pei bottoni gemelli dei sottopiedi 2 bottoni mezzani e 4 piccoli d'osso annerito a due fori, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta e 2 mezze corregge con fibbie e riscontro.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da sottufficiali d'artiglieria a cavallo (batterie).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 140	9 50	10 830
Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 030	7 50	0 225
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	0 850	0 35	0 297
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	3 000
Prezzo di costo . . . L.				14 352
Prezzo di conteggio . . . L.				14 40

(1) Nella fornitura sono compresi: 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito a due fori, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, 1 mezza correggia di cuoio con fibbia e riscontro e m. 1,80 di nastro di lino, tinto in turchino, alto mm. 10 a 15.

CATEGORIA 1

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da sottufficiali d'artiglieria da montagna.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 090	9 50	10 355
Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 030	7 50	0 225
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	1 000	0 35	0 350
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	2 000
Prezzo di costo . . . L.				12 930
Prezzo di conteggio . . . L.				13 00

(1) Nella fornitura sono compresi: 4 bottoni mezzani d'osso annerito a due fori e m. 1,66 di nastro di lino tinto in turchino alto mm. 10 a 15.

CATEGORIA 1

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da sottufficiali d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 170	9 50	11 115
Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 038	7 50	0 285
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	0 900	0 35	0 315
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	1 850
Prezzo di costo . . . L.				13 565
Prezzo di conteggio . . . L.				13 60

(1) Nella fornitura sono compresi: 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito a due fori.

CATEGORIA I

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da sottufficiali del treno del genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 140	9 50	10 830
Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30.	»	0 035	7 50	0 262
Tela di cotone basino color ligio per fodere, alta m. 0,62	»	0 870	0 35	0 304
Sottopiedi per pantaloni	P.	1 —	0 28	0 280
Bottoni gemelli d'ottone per pantaloni .	%	8 —	3 50	0 280
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	2 930
Prezzo di costo . . . L.				14 856
Prezzo di conteggio . . . L.				14 90

(1) Nella fornitura sono compresi: 4 rinforzi di pelle pei bottoni gemelli dei sottopiedi, 2 bottoni mezzani e 4 piccoli d'osso annerito a due fori, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta e 2 mezze coregge con libbie a riscontro.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto di fatica degli allievi della scuola e collegi militari.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	0 091	9 50	0 864
Tela di cotone nera lucida, alta m 0,87 .	»	0 100	1 00	0 100
Cordoncino di lana cremisi del diametro di mm. 3	»	0 600	0 06	0 036
Fascia di allnda per berretti	N.	1 —	0 10	0 100
Sorgolo per berretti	»	1 —	0 05	0 050
Visiera per berretti	»	1 —	0 15	0 150
Fregio di stella in panno cremisi con disco per berretti	»	1 —	0 15	0 150
Bottoni piccoli di metallo bianco lisci .	%	3 —	1 20	0 036
Mano d'opera ed ogni altra fornitura . .	—	—	—	0 350
				—
Prezzo di costo . . . L.				1 836
				—
Prezzo di conteggio . . . L.				1 90

CATEGORIA I

CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto di fatica degli allievi dell'accademia militare.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di conteggio	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M	0 091	9 50	0 864
Tela di cotone nera lucida, alta m. 0,87 .	»	0 100	1 00	0 100
Cordoncino di lana cremisi, del diametro di mm. 3	»	0 600	0 06	0 036
Fascia di alluda per berretti	N	1 —	0 10	0 100
Soggolo per berretti	»	1 —	0 05	0 050
Visiera per berretti	»	1 —	0 15	0 150
Fregio per berretti	»	1 —	0 15	0 150
Bottoni piccoli di metallo giallo dorato lisci	»	3 —	0 05	0 150
Mano d'opera ed ogni altra fornitura . .	—	— —	— —	0 350
Prezzo di costo . . . . L.				1 950
Prezzo di conteggio . . . L.				2 000

CATEGORIA I

CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto di fatica per gli allievi della scuola d'applicazione di sanità militare.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 .	M	0,094	9,50	0,893
Tela di cotone nera lucida, alta m. 0,87	»	0,110	1,00	0,110
Cordoncino di lana amaranto, del diametro di mm. 3	»	6,000	0,06	0,036
Fascia di alluda per berretti	N	1 —	0,10	0,100
Soggolo per berretti	»	1 —	0,05	0,050
Visiera per berretti	»	1 —	0,15	0,150
Fregio di stella in panno amaranto con disco per berretti	»	1 —	0,15	0,150
Bottoni piccoli di metallo bianco lisci .	%	3 —	1,20	0,036
Mano d'opera ed ogni altra fornitura .	—	— —	— -	0,450
				— —
Prezzo di costo . . . L.				1,875
				— —
Prezzo di conteggio . . . L.				1,90

CATEGORIA I

CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto di panno per gli allievi ufficiali veterinari.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1.40 . .	M.	0.095	9.50	0.893
Tela di cotone nera lucida, alta m. 0,87 .	»	0.110	1.00	0.110
Cordoncino in lana azzurra, del diametro di mm. 3	»	0.600	0.06	0.036
Fascia di alluda per berretti	N.	1 —	0.10	0.100
Soggolo per berretti	»	1 —	0.05	0.050
Visiere per berretti	»	1 —	0.15	0.150
Fregi di stella con disco	»	1 —	0.15	0.150
Bottoni piccoli di metallo bianco lisci .	%	3 —	1.20	0.036
Mano d'opera ed ogni altra fornitura . .	—	— —	— —	0.350
Prezzo di costo . . . L.				1.875
Prezzo di conteggio . . . L.				1.90

CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto di p*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Prez parzial
Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30 .	M.	8
Panno cremisi per istituti militari, alto m. 1,34	»	15
Panno turchino per vestiario da sottuffi.li e da carabi.ri, alto m. 1,40	»	2
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . .	»	
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	
Bottoni grandi di metallo giallo dorato	N.	
Bottoni piccoli di metallo giallo dorato	»	
Bottoni grandi di metallo bianco lisci	%	2
Bottoni piccoli di metallo bianco lisci	»	1
Trecciuola d'oro alta mm. 3	M	
Trecciuola d'argento alta mm. 3	»	
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	—	—

Prezzo di cost

Prezzo di conteggio

per gli allievi dell'accademia, della scuola e dei collegi militari.

1° gruppo				2° gruppo				3° gruppo			
Accademia		Scuola e collegi		Accademia		Scuola e collegi		Accademia		Scuola e collegi	
Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
2	40	20	485	2	410	20	485	2	110	17	935	2	110	17	935	1	860	15	810	1	860	15	810
0	050	0	725	0	050	0	725	0	050	0	725	0	050	0	725	0	050	0	725	0	050	0	725
0	055	0	522	0	055	0	522	0	055	0	522	0	055	0	522	0	055	0	522	0	055	0	522
2	680	0	938	2	680	0	938	2	500	0	875	2	500	0	875	2	330	0	815	2	330	0	815
0	090	0	051	0	090	0	051	0	090	0	051	0	090	0	051	0	090	0	051	0	090	0	051
8	—	0	800	—	—	—	—	8	—	0	800	—	—	—	—	8	—	0	800	—	—	—	—
6	—	0	300	—	—	—	—	6	—	0	300	—	—	—	—	6	—	0	300	—	—	—	—
—	—	—	—	8	—	0	200	—	—	—	—	8	—	0	200	—	—	—	—	8	—	0	200
—	—	—	—	6	—	0	072	—	—	—	—	6	—	0	072	—	—	—	—	6	—	0	072
0	700	0	560	—	—	—	—	0	700	0	560	—	—	—	—	0	700	0	560	—	—	—	—
—	—	—	—	0	700	0	392	—	—	—	—	0	700	0	392	—	—	—	—	0	700	0	392
—	—	4	000	—	—	4	000	—	—	4	000	—	—	4	000	—	—	4	000	—	—	4	000
L.		28	381			27	385			25	768			24	772			23	583			22	587
L.		28	40			27	40			25	80			24	80			23	60			22	60

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto per allievi della scuola d'applicazione di sanità militare.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	M.	2 310	8 50	19 635
Panno amaranto, alto m. 1,30	»	0 055	12 00	0 660
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40	»	0 055	9 50	0 522
Velluto di seta amaranto, alto m. 0,49	»	0 023	16 50	0 380
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	2 624	0 35	0 918
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 100	0 57	0 057
Bottoni grandi di metallo bianco lisci	%	8 —	2 50	0 200
Bottoni piccoli di metallo bianco lisci	»	6 —	1 20	0 072
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	—	— —	— —	4 000
Prezzo di costo			L.	26 444
Prezzo di conteggio			L.	26 50

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno di fo*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Prezzo parziale	1° gruppo			
			Accademia		Scuola e coll	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri alto m. 1,40	M	9 50	1 510	14 345	1 510	14 34
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	0 35	2 510	0 878	2 510	0 87
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 57	0 250	0 142	0 250	0 14
Trecciuola d'oro alta mm 3. . . .	»	0 80	0 700	0 560	— —	— —
Trecciuola d'argento, alta mm. 3 . .	»	0 56	— —	— —	0 700	0 39
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	5 400	— —	5 40
Prezzo di costo . . . L.				21 325		21 15
Prezzo di conteggio . . . L.				21 40		21 20

(1) Nella fornitura sono compresi: 6 bottoni grandi (per la bottoniera) e 4 piccoli (per gli spall

degli allievi dell'accademia, della scuola e dei collegi militari.

2° gruppo				3° gruppo				4° gruppo			
Accademia		Scuola e collegi		Accademia		Scuola e collegi		Accademia		Scuola e collegi	
Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
1340	12730	1340	12730	1230	11685	1230	11685	1130	10735	1130	10735
2310	0808	2310	0808	2120	0742	2120	0742	2020	0707	2020	0707
0250	0142	0250	0142	0250	0142	0250	0142	0250	0142	0250	0142
0700	0560	—	—	0700	0560	—	—	0700	0560	—	—
—	—	0700	0392	—	—	0700	0392	—	—	0700	0392
—	5400	—	5400	—	5400	—	5400	—	5400	—	5400
	19640		19472		18529		18361		17544		17376
	1970		1950		1860		1840		1760		1740

...terali) d'osso annerito e la fodera nera per la striscia che copre la bottoniera.

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno di fatica per gli allievi dell'accademia militare.*

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di confronto	Prezzo parziale	1° gruppo		2° gruppo		3° gruppo		4° gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40	M	9 50	1 250	11 875	1 140	10 830	1 040	9 880	0 940	8 930
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	0 35	0 960	0 336	0 960	0 336	0 960	0 336	0 960	0 336
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	—	— —	— —	2 250	— —	2 250	— —	2 250	— —	2 250
Prezzo di costo . . . L.				14 461		13 416		12 466		11 516
Prezzo di conteggio . . . L.				14 50		13 50		12 50		11 60

CATEGORIA I

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno di fatica per gli allievi della scuola d'applicazione di sanità militare.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	1 200	9 50	11 100
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62.	»	0 960	0 35	0 336
Mano d'opera ed ogni altra fornitura . .	—	— —	— —	2 250
Prezzo di costo . . . L.				13 986
Prezzo di conteggio . . . L.				14 00

Alla categoria I del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi sono apportate le seguenti varianti:

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	Annotazioni
I	76	Cappotti comuni da sottufficiali di fanteria, sanità e sussistenza .	N.	24 90	Variante
»	199	Distintivi di grado in argento da sergente	P.	2 00	Id.
»	351	Giubbe di panno da marescialli da fanteria	N.	24 40	Id.
»	352	Giubbe di panno comuni da sottufficiali di fanteria, sanità e sussistenza	»	18 70	Id.
»	354	Giubbe di panno da marescialli dei granatieri	»	27 90	Id.
»	355	Giubbe di panno da sottufficiali dei granatieri	»	20 80	Id.
»	357	Giubbe di panno da marescialli dei bersaglieri	»	26 20	Id.
»	358	Giubbe di panno da sottufficiali dei bersaglieri	»	20 00	Id.
»	360	Giubbe di panno da marescialli degli alpini	»	24 30	Id.
»	361	Giubbe di panno da sottufficiali degli alpini	»	19 10	Id.
»	364	Giubbe di panno da marescialli del 1°, 2° e 4° reggimento cavalleria e della scuola di cavalleria (20) .	»	23 70	Id.
»	365	Giubbe di panno da sottufficiali del 1°, 2° e 4° reggimento cavalleria, della scuola di cavalleria e del deposito di allevamento cavalli (20).	»	19 70	Id.
»	367	Giubbe di panno da marescialli del 3° reggimento cavalleria . . .	»	25 40	Id.
»	368	Giubbe di panno da sottufficiali del 3° reggimento cavalleria . . .	»	21 40	Id.
»	370	Giubbe di panno da marescialli del 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria (20)	»	24 60	Id.
»	371	Giubbe di panno da sottufficiali del 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria (20)	»	20 60	Id.
»	373	Giubbe di panno da marescialli dell'11° reggimento cavalleria . .	»	24 20	Id.
»	374	Giubbe di panno da sottufficiali dell'11° reggimento cavalleria. . .	»	20 20	Id.
»	376	Giubbe di panno da marescialli del 12°, 15°, 16°, 18°, 21° e 22° reggimento cavalleria (20).	»	25 10	Id.

1	377	Giubbe di panno da sottufficiali del 12°, 15°, 16°, 18°, 21° e 22° reggimento cavalleria (20)	N.	21	10	Variante
»	379	Giubbe di panno da marescialli del 13°, 14° e 20° reggimento cavalleria (20)	»	25	40	Id.
»	380	Giubbe di panno da sottufficiali del 13°, 14° e 20° reggimento cavalleria (20)	»	21	50	Id.
»	382	Giubbe di panno da marescialli del 17° reggimento cavalleria . . .	»	24	50	Id.
»	383	Giubbe di panno da sottufficiali del 17° reggimento cavalleria . . .	»	20	60	Id.
»	385	Giubbe di panno da marescialli del 19° reggimento cavalleria . . .	»	24	00	Id.
»	386	Giubbe di panno da sottufficiali del 19° reggimento cavalleria . . .	»	20	00	Id.
»	388	Giubbe di panno da marescialli del 23° e 24° reggimento cavalleria (20)	»	24	80	Id.
»	389	Giubbe di panno da sottufficiali del 23° e 24° reggimento cavalleria (20)	»	20	90	Id.
»	391	Giubbe di panno da marescialli di artiglieria da campagna ed a cavallo.	»	25	40	Id.
»	392	Giubbe di panno da sottufficiali di artiglieria da campagna, del treno e del treno del genio.	»	19	10	Id.
»	394	Giubbe di panno da sottufficiali di artiglieria a cavallo	»	20	60	Id.
»	396	Giubbe di panno da marescialli di artiglieria da montagna . . .	»	28	00	Id.
»	397	Giubbe di panno da sottufficiali di artiglieria da montagna . . .	»	21	70	Id.
»	399	Giubbe di panno da marescialli di artiglieria da costa e da fortezza	»	26	40	Id.
»	400	Giubbe di panno da sottufficiali di artiglieria da costa e da fortezza ed operai	»	20	10	Id.
»	402	Giubbe di panno da marescialli del genio	»	26	20	Id.
»	403	Giubbe di panno da sottufficiali del genio	»	19	90	Id.
»	445	Mantelline da marescialli degli alpini	»	45	70	Id.
»	445bis	Mantelline da marescialli dei bersaglieri.	»	45	10	Id.
»	481	Pantaloni di panno da sottufficiali dei bersaglieri	»	12	90	Id.
»	490	Pantaloni di panno da sottufficiali di artiglieria da campagna e del treno d'artiglieria	»	15	20	Id.

I	493	Pantaloni di panno da sottufficiali d'artiglieria a cavallo (batterie).	N.	14	40	Variante
»	496	Pantaloni di panno da sottufficiali d'artiglieria da montagna . . .	»	13	00	Id.
»	499	Pantaloni di panno da sottufficiali d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai	»	13	60	Id.
»	502	Pantaloni di panno da sottufficiali del genio	»	12	90	Id.
»	504	Pantaloni di panno da sottufficiali del treno del genio	»	14	90	Id.
»	868	Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1.40.	M.	9	50	Id.
»	869	Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1.30	»	9	70	Abolito

NB. — Il panno turchino per vestiario da sottufficiali, che le amministrazioni hanno ancora in carico o che in seguito ricevessero dai magazzini centrali, continuerà ad essere usato fino ad esaurimento. Per l'allestimento dei capi di vestiario da costruire con tale panno si continuerà, naturalmente, a far uso dei vecchi conti di costruzione, assumendo poi in carico gli oggetti costruiti alla categoria I del nomenclatore senza numero categorico ed al prezzo di conteggio stabilito nei conti stessi.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **244**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Norme e programma d'esame per l'avanzamento al grado di archivista nel personale dell'amministrazione centrale della guerra.** — 9 ottobre.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 luglio 1906 n. 431, per l'avanzamento del personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Sulla proposta del sottosegretario di Stato;

DECRETA:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti norme ed il seguente programma di esame per l'avanzamento al grado di archivista nel personale dell'amministrazione centrale della guerra:

Norme e programma d'esame per l'avanzamento al grado di archivista nel personale dell'amministrazione centrale della guerra.

§ 1. La commissione esaminatrice sarà composta:
di un direttore capo di divisione — *Presidente*;
di un capo sezione — *Commissario*;
di un archivista — *Commissario*;
di un vice segretario — *Segretario*.
Quest'ultimo non avrà voto deliberativo.

§ 2. Gli esami si comporranno di due prove scritte e di una orale.

La prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema riflettente il servizio di protocollo e di archivio.

La commissione nel formulare il giudizio su questo tema, terrà anche conto della correttezza nello scrivere e della calligrafia dei candidati.

La seconda prova scritta consisterà nel fare un progetto di titolario degli atti di un servizio di nuova istituzione attinente all'amministrazione militare, sulla indicazione data dalla commissione delle materie di questo servizio.

I temi per le due prove scritte saranno discussi e deliberati dalla commissione immediatamente prima dell'inizio di ciascuna.

La prova orale consisterà nell'esporre alla commissione i concetti a cui ciascun candidato ha informato il suo secondo lavoro scritto, e nel dimostrare la conoscenza generale dello scompartimento dei servizi del Ministero, del servizio di protocollo e di archivio.

§ 3. Durante le prove in iscritto staranno sempre presenti nella sala almeno due membri della commissione.

§ 4. Quel candidato che, durante le prove in iscritto, avrà in qualsiasi guisa, compromesso, a giudizio della commissione, la sincerità degli esami, sarà escluso dall'esame, salve le misure disciplinari che il Ministero crederà di prendere.

§ 5. Durante gli esami in iscritto non è permesso ai candidati di consultare libri o scritture.

§ 6. Ogni candidato firmerà il proprio lavoro e lo consegnerà ad uno dei commissari presenti nella sala, il quale, alla presenza del candidato, vi annoterà l'ora in cui il lavoro gli fu rimesso e vi apporrà la propria firma.

§ 7. La durata delle prove scritte sarà determinata dalla commissione, e quella della prova orale sarà di un quarto d'ora,

salvo la facoltà del presidente di prolungarla per quel candidato per il quale la commissione non abbia potuto formarsi esatto giudizio nel tempo stabilito.

§ 8. Per ogni singola prova si farà una votazione in forma palese, per punti di merito, nella quale ciascun commissario disporrà di venti punti.

§ 9. Per tener conto delle prove di perizia, assiduità, zelo, e condotta in genere, date dal candidato, verrà comunicato alla commissione esaminatrice il punto di merito complessivo, che, in base ad apposite note caratteristiche preparate dai capi di servizio, col concorso dei rispettivi capi di divisione e capi sezione, sarà stato in tempo debito assegnato a ciascun candidato dalla commissione di cui all'art. 9 del regolamento approvato con R. decreto 19 luglio 1906, n. 431, per l'avanzamento del personale dell'Amministrazione centrale della guerra.

Coloro ai quali quest'ultima commissione avesse assegnato un punto di merito inferiore ai 12/20, non saranno ammessi agli esami.

§ 10. Saranno dichiarati idonei nell'esame, giusta l'art. 4 del regolamento citato, i candidati che avranno ottenuta nelle prove una votazione complessiva non inferiore a dodici ventesimi, ed in nessuna prova abbiano riportato un punto inferiore a dieci ventesimi.

La commissione esaminatrice compilerà l'elenco dei candidati, con i punti da ciascuno riportati; questo elenco sarà presentato al Ministro e servirà poi di base per la formazione delle liste d'avanzamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 ottobre 1906.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **245**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Istruzione per l'eseguimento del regolamento per l'acquisto diretto dal commercio del pane e del foraggio per le R. truppe.** — 16 ottobre.

1. Per l'esatta applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento approvato con R. decreto del 15 giugno 1889, modificato col R. decreto 8 luglio 1906, i corpi che debbono acquistare il pane dal commercio si atterranno alle prescrizioni dell'articolo 174 del regolamento d'amministrazione.

I contratti relativi a tali acquisti avranno la durata da uno a tre anni secondo che, date le condizioni di fatto locali, sarà

ritenuto più conveniente per l'amministrazione; nei contratti medesimi sarà inserita la condizione che, nel caso di cambio di guarnigione, il corpo o il distaccamento che surroga quello partente abbia il diritto di subentrare nella continuazione del contratto, ove lo giudichi di sua convenienza. Perciò nel contratto sarà fatto obbligo all'assuntore della fornitura di somministrare il pane al prezzo contrattato anche alle truppe che venissero a succedere nel presidio a quelle partite per altra destinazione.

2. Nei detti contratti si avrà cura di non oltrepassare nel prezzo della razione, eccetto quando ciò sia assolutamente impossibile, la quota compresa nell'assegno per il pane (centesimi venti).

3. Nelle richieste d'anticipazione mod. 217 per l'acquisto del pane dal commercio l'importo delle anticipazioni sarà calcolato in base al prezzo unitario convenuto o presunto delle razioni da acquistare detraendone l'importo del decimo ed aggiungendo poi il credito o diminuendo il debito portato dal rendiconto del trimestre precedente ed eliminando infine le frazioni di decina di lira.

4. Le richieste saranno compilate in base alla forza del trimestre precedente, ma tenuto conto degli aumenti o delle diminuzioni previste pel trimestre cui si riferiscono, e saranno trasmesse in duplice esemplare al Ministero della guerra (direzione generale servizi amministrativi — divisione sussistenze), in modo che vi pervengano immancabilmente quindici giorni innanzi che cominci il trimestre stesso.

5. Verificandosi nel trimestre nuovi bisogni dovranno essere inviate richieste suppletive calcolate in base a quanto occorrerà pel resto del trimestre. Anche queste richieste saranno compilate nel modo indicato al numero precedente e nelle medesime sarà apposta in grossi caratteri l'indicazione suppletiva.

6. Per ottenere maggiore semplicità e speditezza nella liquidazione delle contabilità per l'acquisto del pane dal commercio si raccomanda di tenere le richieste di anticipazione per il 4° trimestre in limiti tali che il rendiconto, modello 402 B, si chiuda con un credito, però assai limitato, del corpo verso lo Stato.

A raggiungere tal fine gioverà tener conto nelle richieste di anticipazione del 2°, 3° e 4° trimestre, della rimanenza a credito o a debito risultante dal rendiconto del trimestre precedente e quindi aumentare o diminuire adeguatamente la somma da ricevere; ed anche non richiedere fondi per il trimestre suc-

cessivo o richiederli limitatissimi quando sia necessario ridurre il debito risultante da qualcuno dei rendiconti dei suddetti trimestri.

Qualora le anticipazioni domandate colle richieste mod. 217 non venissero interamente spese, per essere venuto meno il previsto bisogno degli acquisti del pane, i corpi avranno cura, prima dello scadere dell'esercizio finanziario, cioè prima del 30 giugno, di versare la differenza in tesoreria per reintegrazione di fondi al bilancio della guerra, trasmettendo subito al Ministero (divisione ragioneria) la relativa quietanza nei modi prescritti dal § 1056 del regolamento d'amministrazione.

7. Allorquando le truppe si trovano in viaggio ed occorra loro di provvedersi di pane ne faranno acquisto direttamente nei luoghi di fermata a seconda del bisogno e senza contratto.

Lo stesso faranno le truppe comandate in servizi di breve durata quando non vi sia modo di fare contratti.

Anche in questi casi si procurerà sempre di non oltrepassare nella spesa l'assegno stabilito, e per le spese fatte i corpi che non abbiano potuto inoltrare in tempo debito la richiesta di anticipazione di fondi compileranno apposito rendiconto dandosi credito della somma spesa che il Ministero rimborserà con mandato di saldo.

8. Per l'acquisto del foraggio dal commercio quando non sia somministrato dalle imprese i corpi si atterranno alle disposizioni dell'articolo 194 del regolamento d'amministrazione ed alle prescrizioni date in questa istruzione per l'acquisto del pane. Essi pertanto, nel termine prescritto dal n. 4, invieranno al Ministero della guerra (direzione generale ippica — divisione ippica) le richieste mod. 217 per ottenere la anticipazione dei fondi necessari.

9. Per le anticipazioni ricevute e le spese fatte (comprese quelle eventualmente occorse per il trasporto del pane e del foraggio) i corpi trasmetteranno al Ministero (direzione generale revisione dei conti) non più tardi del giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si riferiscono appositi rendiconti mod. 402 *B* per il pane e 402 *C* per il foraggio, corredati dei riepiloghi delle somministrazioni debitamente quietanzati dai fornitori.

Tali riepiloghi dovranno essere vidimati: dal direttore dei conti presso i consigli d'amministrazione permanenti, dall'ufficiale d'amministrazione e dal relatore presso i consigli di reggimento e dall'ufficiale d'amministrazione e dal relativo comandante presso i distaccamenti non aventi consiglio.

Tutti i riepiloghi poi dovranno indistintamente portare il visto del relatore del consiglio d'amministrazione permanente.

I buoni rilasciati ai fornitori per i prelevamenti saranno ritirati e conservati, unitamente alle rispettive matrici, nell'archivio del corpo per lo spazio di due anni, dopo di che verranno esitati colle altre carte contabili.

Le disposizioni contenute in questo numero avranno effetto a decorrere dal 1° luglio 1906.

10. Qualsiasi altra disposizione contraria alla presente s'intenderà abolita,

A decorrere dal 1° gennaio 1907 i corpi per le richieste d'anticipazione faranno esclusivamente uso del nuovo mod. 217 (ristampa 1906) che dovranno richiedere al reclusorio militare di Gaeta.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **246**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti alla categoria II del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi**. — 16 ottobre.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEGLI OGGETTI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
II^a^	402	Assicelle di abete o di pioppo per fusti da imballaggio (largh. cm . . . spess. mm.....) . . .	m. q.	— —	Variante
»	403	Assicelle di abete o di pioppo per fusti da imballaggio (largh. cm . . . spess. mm.....) . . .	»	— —	Id.
»	433	Fieno per imballaggio. . . .	Mg.	0 55	Id.
»	1285	Carta vetrata	(vgl.	0 05	Id.

Alle *abbreviazioni adottate per indicare le varie unità di confronto* (pag. 7 del volume) aggiungere le seguenti:

m. q. . . . metro quadrato.
Mg. . . . miriagramma.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **247**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Seconda serie di aggiunte e varianti al fascicolo 55° dei caricamenti dei materiali d'artiglieria**. — 16 ottobre.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la 2ª serie di aggiunte e varianti al fascicolo suddetto.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo, tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 5.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **248**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria**. — 17 ottobre.

Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria (edizione 1906).

A questa istruzione apportare la seguente 3ª serie di aggiunte e varianti (le altre due serie furono pubblicate cogli *Atti* 147 e 234 del 1906):

Pag. 36, alle note (1) e (2), *sostituire le seguenti:*

« (1) l'istruzione sul servizio delle artiglierie da costa e quella sul servizio delle artiglierie da fortezza indicano la quantità di glicerina, che deve essere estratta dai freni dopo il loro riempimento.

La glicerina occorrente deve essere richiesta all'arsenale di costruzione viciniore, ovvero al R. polverificio sul Liri, in modo da poterne avere anche un fondo di riserva disponibile; solo eccezionalmente potrà essere acquistata dal commercio, tenendo presenti le densità stabilite pei vari usi dall'allegato *B*, ricorrendo alle carte reagenti per assicurarsi che la glicerina dia sempre reazione alcalina ».

« (2) Ricorrendo all'uso delle carte reagenti ».

« La glicerina usata sarà filtrata con filtri di panno e di carbone animale e nuovamente impiegata, sempre quando da prova fatta, nei vari saggi, risulti conveniente una tale operazione;

altrimenti sarà inviata all'arsenale viciniore, od al R. polverificio sul Liri, per le opportune rettifiche.

In tutte le operazioni per completare i freni, converrà evitare miscugli, di glicerina già adoperata nei freni, con quella di nuova provvista.

Si preferirà impiegare la glicerina di nuovo acquisto, nel rinnovare completamente la glicerina di uno dei freni, impiegando quella vecchia ricavatane per completare i rimanenti.

Si terrà poi nota dei freni, nei quali in certo modo la glicerina è stata completamente rinnovata ».

Pag. 198, in fine del n. 347, *aggiungere:*

« Allo scopo di evitare che sui bossoli abbiano a formarsi macchie di ossidazione, i reggimenti e le direzioni d'artiglieria, nel farne la sistemazione su scaffali o tavole, o l'imballaggio in casse, cureranno che il personale incaricato faccia uso di guanti puliti, che i fogli di cartone goudron siano puliti e che prima di riporre a sito i bossoli vengano accuratamente strofinati con stracci asciutti.

Qualora nelle visite periodiche, od in altre circostanze, si rinvengano bossoli con macchie di qualche importanza, queste dovranno essere tolte strofinando su di esse con stecche di legno dolce e con stracci di lana, dopo di aver cosparso le macchie stesse di cenere finissima bagnata con acqua. Per facilitare l'operazione si potrà disporre il bossolo su di un apposito tasso di legno duro. Tolte le macchie i bossoli dovranno essere lavati ripetutamente in acqua e perfettamente asciugati, prima con segatura di legno finissima, e poscia con stracci di tela liscivata.

Per giudicare della opportunità di togliere le macchie, si dovrà tener presente: che non è necessario che i bossoli abbiano l'aspetto lucente di quelli nuovi, che una leggera ossidazione non nuoce affatto al loro impiego, ed infine che l'operazione di togliere le macchie, specie se eseguita con personale poco pratico può danneggiare il bossolo. Perciò, in generale, sarà sufficiente conservare puliti i bossoli strofinandoli con stracci perfettamente asciutti e puliti ».

Pag. 381, allegato B, nell'ultimo alinea della pagina, *cancellare:*

« perciò quella occorrente ai vari servizi si richiede (in modo da averne disponibile anche un fondo di riserva) alla direzione dell'arsenale di costruzione viciniore cui spetta farne un'accurata collaudazione ».

Istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Appendice alla parte 2ª —. Conservazione del materiale. — Materiale da 75 A e da 70 mont. (edizione 1906).

A questa istruzione apportare la seguente 3ª serie di aggiunte e varianti (le altre due serie furono pubblicate cogli *Atti* 87 e 130 del 1906):

Pag. 32, dopo la linea 24ª, *aggiungere:*

« Allo scopo di evitare che sui bossoli abbiano a formarsi macchie di ossidazione, i reggimenti e le direzioni d'artiglieria, nel farne la sistemazione su scaffali o tavole, o l'imballaggio in casse, cureranno che il personale incaricato faccia uso di guanti puliti, che i fogli di cartone goudron siano puliti e che prima di riporre a sito i bossoli vengano accuratamente strofinati con stracci asciutti.

Qualora nelle visite periodiche, od in altre circostanze, si rinvengano bossoli con macchie di qualche importanza, queste dovranno essere tolte strofinando su di esse con stecche di legno dolce e con stracci di lana, dopo di aver cosparso le macchie stesse di cenere finissima bagnata con acqua. Per facilitare l'operazione si potrà disporre su di un apposito tasso di legno duro. Tolte le macchie i bossoli dovranno essere lavati ripetutamente in acqua e perfettamente asciugati, prima con segatura di legno finissima, e poscia con stracci di tela liscivata.

Per giudicare della opportunità di togliere le macchie, si dovrà tener presente: che non è necessario che i bossoli abbiano l'aspetto lucente di quelli nuovi, che una leggera ossidazione non nuoce affatto al loro impiego, ed infine che l'operazione di togliere le macchie, specie se eseguita con personale poco pratico, può danneggiare il bossolo. Perciò in generale, sarà sufficiente conservare puliti i bossoli strofinandoli con stracci perfettamente asciutti e puliti ».

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **249**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Note caratteristiche degli ufficiali**. — 19 ottobre.

Con riserva d'introdurre nella istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito, le necessarie aggiunte e varianti, questo Ministero determina che:

1. Allorchè un ufficiale del R. esercito è comandato per un tempo indeterminato, ad un comando, corpo od ufficio, presso il quale non esista una regolare gerarchia militare del R. esercito, il corpo perdente deve bensì compilare lo specchietto *B* (a senso del n. 40 dell'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche) ma deve conservare presso di sè il libretto personale; a meno che l'ufficiale sia passato a disposizione di altro Ministero, nel qual caso il corpo perdente, dopo avere compilato lo specchietto *B*, deve trasmettere il libretto al Ministero della guerra (divisione od uffici personali competenti).

2. Ogni anno, ed infine anche quando l'ufficiale rientri al proprio corpo, il Ministero della guerra richiederà al Ministero, comando, corpo od ufficio, presso il quale l'ufficiale presta od avrà prestato servizio, un rapporto informativo del modo come egli ha disimpegnate le proprie attribuzioni.

Detto rapporto sarà annesso al libretto personale che si trova presso il Ministero della guerra.

3. Il Ministero della guerra comunicherà poi ai corpi interessati tutti i rapporti avuti, allorchè, essendo l'ufficiale rientrato al proprio corpo, si dovranno per esso compilare le note caratteristiche, secondo le disposizioni in vigore.

Di tali rapporti terranno conto le commissioni nella compilazione delle note.

4. Nel caso in cui un ufficiale che si trovi nelle condizioni descritte al n. 1, debba essere inscritto sul quadro d'avanzamento, e per esso quindi debbano essere compilate regolarmente le note caratteristiche e lo specchio di proposta d'avanzamento, il Ministero della guerra si riserba di nominare volta per volta la commissione che dovrà redigere i predetti documenti, e comunicherà ad essa i rapporti avuti ed il libretto personale.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **250**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Somministrazioni dei comuni alle truppe**. — 19 ottobre.

Nell'elenco dei comuni del territorio veneto e mantovano, di cui all'allegato *C* all'istruzione per l'eseguimento de R. decreto 26 marzo 1899, n. 155 (*Atto* 154 del 1899), deve aggiungersi quello di Resiutta, nel quale il reddito medio di una camera abitabile supera ora le lire otto mensili.

Quindi d'ora innanzi saranno corrisposti al comune di Resiutta, per gli alloggi e gli accessori relativi che eventualmente fornirà agli ufficiali, i compensi stabiliti dall'allegato *E* alla detta istruzione pei comuni del territorio veneto e mantovano ascritti alla 1ª classe.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **251**. — ARMI, MUNIZIONI, BUFETTERIE. — **Adozione della cartuccia a pallottola frangibile per armi mod. 91**. — 20 ottobre.

È adottata una cartuccia a pallottola frangibile per armi mod. 91 destinata ad essere impiegata, in luogo della cartuccia mod. 91 ridotta, in quelle località nelle quali esistono campi di tiro chiusi, appositamente ordinati per l'impiego di detta cartuccia.

Il sunto descrittivo ed i particolari di costruzione saranno pubblicati nell'atlante del materiale d'artiglieria, e le relative varianti al modello per gli inventari saranno inserite in un prossimo fascicolo di aggiunte e varianti al modello stesso.

Il Ministro — VIGANÒ



Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 novembre.

OTTOBRE 22. — Modificazioni all'istruzione per l'esecuzione del R. decreto 28 ottobre 1904, n. 577, che istituisce i carabinieri aggiunti, *pag.* 631.

» 41. — Decreto ministeriale che stabilisce nuove tabelle organiche per gli operai delle direzioni di artiglieria, delle direzioni e sottodirezioni autonome del genio, dei magazzini centrali militari, dell'istituto geografico militare e della farmacia centrale militare, *pag.* 634.

_____ Decisioni di massima, *pag.* 646.

Atto N. **252**. — ARMA DEI CARABINIERI REALI — MILITARI DI TRUPPA — **Modificazioni all'istruzione per l'esecuzione del R. decreto 28 ottobre 1904, n. 577, che istituisce i carabinieri aggiunti.** — 22 ottobre.

Questo Ministero ha determinato che d'ora in avanti ai militari prescelti per carabinieri aggiunti siano ritirati, prima dell'invio ai luoghi designati dalle legioni, anche i viveri di riserva, la borraccia, la gavetta e la tasca per pane.

In conseguenza il numero 6 dell'*Atto* 202 del 1904 sarà modificato come appresso:

« 6. I militari definitivamente prescelti per carabinieri aggiunti saranno dai corpi cui appartengono diretti ai luoghi designati dal comando della legione dei carabinieri di cui sopra, soddisfatti d'ogni loro avere per tutto il giorno d'arrivo e disarmati. Ad essi dovranno essere ritirati, prima della partenza dal corpo, i viveri di riserva, la borraccia, la gavetta, la tasca

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 29, pag. 445. — *Sotto il titolo*: Decisioni di massima, *porre*: 10.

Atto 215, pagine 512 e 513 — Tabella n. 4 — Battaglioni indigeni — Nello « Stato maggiore di battaglione » *dopo*: Tenente, *aggiungere fra parentesi*: (aiutante maggiore in 2°). — Tabella n. 5 — Squadrone indigeni, *dopo*: Capitano o tenente, *aggiungere fra parentesi*: (comandante)

Atto 248, pag. 628, 4ª riga, *dove è detto*: (edizione 1906), *leggasi*: (edizione 1905).

per pane ed il telo da tenda con relativi accessori, ed il resto del corredo dovrà essere in buono stato d'uso.

Del prezzo d'estimo degli oggetti ritirati, fatta eccezione dei viveri di riserva, i corpi daranno rimborso alle legioni ».

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **253**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale che stabilisce nuove tabelle organiche per gli operai delle direzioni di artiglieria, delle direzioni e sottodirezioni autonome del genio, dei magazzini centrali militari, dell'istituto geografico militare e della farmacia centrale militare.** — 11 ottobre.

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle organiche degli operai degli stabilimenti militari, per le mutate esigenze delle lavorazioni negli stabilimenti stessi;

Visto il regolamento operai borghesi approvato con R. decreto 5 ottobre 1893, n. 411;

Visto il R. decreto 28 settembre 1906, n. 539, col quale è resa possibile l'iscrizione a ruolo senza limitazione di età, degli operai straordinari che si trovavano in servizio in qualità di avventizi quando cessò di aver vigore il regolamento 12 giugno 1892 per gli operai borghesi, e che vi sono rimasti senza interruzione;

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DECRETA:

Art. 1.

I quadri organici degli operai a ruolo ed a matricola delle direzioni di artiglieria, delle direzioni e sottodirezioni autonome del genio, dei magazzini centrali militari, dell'istituto geografico militare e della farmacia centrale militare, costituenti le tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* annesse al regolamento operai borghesi 5 ottobre 1903 sopracitato, sono abrogati con decorrenza dal 1° luglio 1906 e sono sostituiti da quelli annessi al presente decreto.

Art. 2.

Allo scopo di rendere possibile l'iscrizione a ruolo degli straordinari cui si riferisce il R. decreto 28 settembre 1906 sopracitato, i predetti nuovi quadri organici *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* potranno

considerarsi ampliati in via eccezionale e transitoria fino a raggiungere le proporzioni numeriche degli altri pure qui annessi, distinti colle lettere *a*, *b*, *c*, *d* ed *e*, intendendosi che non potranno esser fatte nuove ammissioni nel personale a matricola ed a ruolo fino a che questo non si sia gradatamente ridotto nei limiti fissati dai quadri organici normali *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 11 ottobre 1906.

Il Ministro — VIGANÒ.

TABELLA A

QUADRO ORGANICO *degli operai a ruolo*

DIREZIONE O STABILIMENTO	Individui ad ore											
	Capi operai						Operai					
	Classe						Classe					
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª
Direzione di artiglieria di Alessandria	—	1	1	—	—	—	2	2	3	7	4	2
Genova	1	1	—	—	—	—	4	6	10	11	8	1
Maddalena	1	1	—	—	—	—	2	5	5	4	3	1
Mantova	—	1	1	—	—	—	2	3	4	6	3	3
Messina	1	1	—	—	—	—	2	5	10	10	8	5
Napoli	2	2	1	—	—	—	3	5	10	10	8	6
Piacenza	2	2	1	—	—	—	4	9	11	15	13	9
Roma	2	1	—	—	—	—	10	14	12	8	3	—
Id. (Ministero guerra)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Id. (Ispettorati)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spezia	3	2	1	—	—	—	8	10	12	10	6	3
Taranto	—	1	1	—	—	—	3	3	4	2	2	—
Torino	1	—	—	—	—	—	3	3	1	1	1	—
Venezia	2	2	—	—	—	—	3	5	10	13	7	5
Verona	—	1	1	—	—	—	3	3	4	3	1	—
Laboratorio di precisione	4	3	3	—	—	—	22	28	35	30	12	4
Id. fotolitografico	12	4	7	—	—	—	4	1	2	—	—	—
Arsenale di costruzione di Napoli	5	5	3	—	—	—	19	26	35	42	46	10
Arsenale di costruzione di Torino	7	5	5	—	—	—	40	53	70	82	74	20
Fabbrica d'armi di Brescia	4	3	2	—	—	—	11	19	22	40	35	25
Id. id. Terni	10	5	1	—	—	—	27	40	52	76	58	50
Id. id. Torre Annunziata	2	2	3	—	—	—	4	6	15	40	25	17
Officina di costruz. di Genova	6	3	1	—	—	—	22	28	36	40	30	20
Id. id. Napoli	5	4	2	—	—	—	18	25	30	35	35	38
Id. id. Torino	11	8	7	—	—	—	50	65	70	90	110	55
Laboratorio pirotecnico di Bologna	6	3	1	—	—	—	16	24	28	35	20	2
Laboratorio pirotecnico di Capua	4	4	2	—	—	—	13	17	20	25	25	10
R. polverificio sul Liri	5	4	3	—	—	—	8	15	30	60	47	60
Polverificio di Fossano	2	1	1	—	—	—	2	2	8	22	10	5
Sezione direzione superiore esperienze (Cirié)	—	1	—	—	—	—	4	3	2	1	1	—
TOTALI	98	71	48	—	—	—	309	425	551	718	595	351

ed a matricola delle direzioni d'artiglieria.

Lavoranti				Lavoranti (donne)					Individui a giornata						Totali						
Classe				Classe					Capi lavoranti			Lavoranti			Capi operai	Operai	Lavoranti ad ore	Lavoranti donne	Capi lavoranti a giornata	Lavoranti a giornata	Generale
									Classe			Classe									
1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª							
1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	8	4	—	2	20	1	—	3	12	40
1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	23	3	—	2	40	1	—	1	26	76
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	7	3	—	2	20	—	—	3	10	35
4	4	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	9	6	—	2	21	9	—	2	15	49
1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	18	11	—	2	40	1	—	4	29	76
2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	10	6	—	5	42	3	—	4	16	70
7	3	—	—	3	3	—	—	—	4	3	—	12	8	—	5	61	11	6	7	20	109
3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	22	3	—	3	47	3	—	5	25	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	—	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	—	30	10	—	6	49	—	—	13	40	108
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	6	3	—	2	14	—	—	5	9	30
1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	24	5	—	1	9	1	—	6	29	46
5	4	—	—	1	1	—	—	—	4	3	—	20	18	—	4	43	9	2	7	38	103
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	16	10	—	2	14	—	—	5	26	47
6	2	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	3	—	—	10	131	8	—	4	3	156
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	2	—	—	23	7	—	—	7	2	39
45	7	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	5	—	—	13	178	52	—	4	5	252
43	—	—	—	3	3	—	—	—	6	3	—	23	—	—	17	339	43	6	9	23	437
18	5	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	8	3	—	9	152	23	—	5	11	200
65	25	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	17	—	—	16	303	90	—	4	17	430
12	4	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	5	2	—	7	107	16	—	3	7	140
43	—	—	—	4	—	—	—	—	4	1	—	10	—	—	10	176	43	4	5	10	248
40	12	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	2	1	—	11	181	52	—	5	3	252
70	10	—	—	30	10	—	—	—	4	2	—	22	—	—	26	440	80	40	6	22	614
18	15	13	—	34	40	82	105	12	3	3	—	8	4	—	10	125	46	273	6	12	472
15	15	12	5	25	35	48	40	20	3	2	—	7	4	—	10	110	47	168	5	11	351
30	35	35	10	—	—	—	—	—	7	3	—	7	8	—	12	220	110	—	10	15	367
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	4	49	—	—	2	1	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	—	—	1	11	—	—	4	1	17
430	142	61	15	100	92	130	145	32	138	53	—	326	142	—	217	2949	648	499	191	438	49

TABELLA *a*

—

QUADRO ORGANICO *degli operai a ruo*

DIREZIONE O STABILIMENTO	Individui ad											
	Capi operai						Operai					
	Classe						Classe					
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª
Direzione di artiglieria di Alessandria	—	1	1	—	—	—	2	2	3	7	4	
Genova	1	1	—	—	—	—	4	6	10	13	8	
Maddalena	1	1	—	—	—	—	2	5	5	4	3	
Mantova	—	1	1	—	—	—	2	3	4	6	3	
Messina	1	1	—	—	—	—	2	5	11	11	10	
Napoli	2	2	1	—	—	—	3	5	10	11	11	
Piacenza	2	2	1	—	—	—	4	10	11	15	14	
Roma	2	1	—	—	—	—	10	14	13	8	3	—
Id. (Ministero della guera)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Id. (Ispettorato)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spezia	3	2	1	—	—	—	8	10	12	10	7	
Taranto	—	1	1	—	—	—	4	3	4	2	2	
Torino	1	—	—	—	—	—	3	3	1	1	1	—
Venezia	2	2	—	—	—	—	3	5	11	14	7	
Verona	—	1	1	—	—	—	3	3	4	3	1	—
Laboratorio di precisione	4	3	3	—	—	—	23	28	35	32	15	
Id. fotolitografico	12	4	9	—	—	—	4	1	2	—	—	—
Arsenale di costruz. di Napoli	5	5	3	—	—	—	19	27	35	43	46	
Id. id. Torino	7	5	5	—	—	—	40	54	71	86	76	
Fabbrica d'armi di Brescia	4	3	2	—	—	—	11	19	22	40	35	
Id. id. Terni	10	5	1	—	—	—	27	40	52	76	58	
Id. id. Torre Annunziata	2	2	3	—	—	—	4	6	15	40	2	
Officina di costruz. di Genova	6	3	1	—	—	—	24	41	51	53	31	
Id. id. Napoli	5	4	2	—	—	—	19	25	30	37	42	
Id. id. Torino	11	8	7	—	—	—	53	67	74	98	110	
Laboratorio pirotecnico di Bologna	6	3	1	—	—	—	16	24	30	36	21	
Laboratorio pirotecnico di Capua	4	4	2	—	—	—	13	17	21	28	27	
R. polverificio sul Liri	5	4	3	—	—	—	9	16	32	64	51	
Polverificio di Fossano	2	1	1	—	—	—	2	2	8	22	10	
Sezione direzione superiore esperienze (Ciriè)	—	1	—	—	—	—	4	3	2	1	2	—
TOTALI	98	71	50	—	—	—	318	444	579	761	626	

(1) Nei 39 operai di 6ª classe ve ne è compreso 1 straordinario di 7ª classe. — (2) Nei 54 operai di 79 lavoranti donne di 5ª classe ve ne sono comprese 38 straordinarie di 6ª classe e negli operai nari dei quali 2 di 7ª classe e 3 di 8ª classe.

ed a matricola delle direzioni d'artiglieria.

Lavoranti				Lavoranti (donne)					Individui a giornata						Totali						
Classe				Classe					Capi lavoranti			Lavoranti			Capi operai	Operai	Lavoranti ad ore	Lavoranti donne	Capi lavoranti a giornata	Lavoranti a giornata	Generale
									Classe			Classe									
1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª							
1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	8	4	—	2	20	1	—	5	12	40
2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	23	3	—	2	42	2	—	7	26	79
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	7	4	1	2	22	—	—	3	12	39
4	4	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	9	6	—	2	21	9	—	2	15	49
1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	19	11	—	2	44	1	—	5	30	82
5	3	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	13	8	1	5	46	9	—	4	22	86
8	3	—	—	3	3	—	—	7	5	3	—	12	11	—	5	65	11	13	8	23	125
3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	23	3	—	3	48	3	—	6	26	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	—	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	—	30	10	—	6	50	—	—	13	40	109
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—	6	3	—	2	16	—	—	8	9	35
1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	24	5	—	1	9	1	—	6	29	46
5	4	—	—	2	2	—	—	—	5	3	—	21	21	1	4	46	9	4	8	43	114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	16	10	—	2	14	—	—	5	26	47
8	2	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	7	—	-	10	137	10	—	4	7	168
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	—	2	—	—	25	7	—	—	9	2	43
47	7	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	5	—	—	13	180	54	—	4	5	256
54	1	—	—	3	3	—	—	—	3	3	—	26	—	—	17	366	55	6	10	26	480
18	5	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	8	3	—	9	152	23	—	5	11	200
65	25	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	18	—	—	16	303	90	—	4	18	431
12	4	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	5	2	—	7	107	16	—	3	7	140
54	—	—	—	5	—	—	—	—	4	1	—	10	—	—	10	224	54	5	5	10	308
40	12	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	2	1	—	11	207	52	—	5	3	278
72	13	—	—	31	21	8	—	—	4	2	—	22	—	—	26	457	85	60	6	22	656
18	20	16	—	34	42	87	121	12	3	3	—	8	6	—	10	130	54	296	6	14	510
34	19	14	5	25	35	48	46	(3) 79	3	2	—	7	4	—	10	132	72	233	5	11	463
33	41	57	33	—	—	—	—	—	7	3	—	8	8	—	12	241	164	—	10	16	443
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	4	49	—	—	2	1	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	—	—	1	12	—	—	4	1	18
485	163	89	38	103	106	143	167	98	144	57	1	341	123	3	219	3147	775	617	202	467	5427

di 6ª classe ve ne sono compresi 10 straordinari dei quali 8 di 7ª classe e 2 di 8ª classe. — (3) Nelle 8ª classe 3 di 7ª e 2 di 8ª classe. — (4) Nei 69 operai di 6ª classe ve ne sono compresi 4 straordi-

TABELLA B

—

QUADRO ORGANICO *degli operai a ruolo ed a matricola delle d*

DIREZIONI E SOTTODIREZIONI AUTONOME	Capi operai							
	Classe							
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª
Alessandria	—	—	—	—	—	—	—	—
Ancona	—	—	—	—	—	—	—	—
Bari	—	—	—	—	—	—	—	—
Bologna	—	—	—	—	—	—	—	—
Cagliari	—	—	—	—	—	—	—	—
Catanzaro	—	—	—	—	—	—	—	—
Cuneo	—	—	—	—	1	—	—	—
Firenze	—	—	—	—	—	—	—	—
Genova	—	—	—	—	—	—	—	—
Livorno	—	—	—	—	—	—	—	—
Maddalena	—	—	—	—	—	—	—	—
Messina	—	—	—	—	—	—	—	—
Milano	—	—	—	—	—	—	—	—
Napoli	—	—	—	—	—	—	—	—
Novara	—	—	—	—	—	—	—	—
Palermo	—	—	—	—	—	—	—	—
Perugia	—	—	—	—	—	—	—	—
Piacenza	—	—	—	—	—	—	—	—
Roma — Direzione	—	—	—	1	1	1	—	—
Roma — Ministero	—	—	1	—	—	2	—	—
Roma — Ispettorati e comando	—	—	—	—	—	—	—	—
Spezia	1	1	—	—	—	—	—	—
Taranto	—	—	—	—	—	—	—	—
Torino	—	—	—	—	1	—	—	—
Venezia	—	—	—	—	—	—	—	—
Verona	—	—	—	—	—	—	—	—
Officina di Pavia	5	5	7	4	5	4	3	—
TOTALI	6	6	8	7	8	7	3	—

(1) Compresi gli operai comandati presso i reggimenti del genio e la brigata ferrovieri.

zioni e sottodirezioni autonome e dell'officina di costruzioni del genio.

Individui ad ore										Individui a giornata						Totale
Operai										Capi lavoranti			Lavoranti			
Classe										Classe			Classe			
1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	3	1	1	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	3	2	1	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	3	2	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	1	—	[illegible]
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	4	3	1	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	4
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	4	2	5	4	6	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	7	8	3	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	1	1	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	2	1	1	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	1	1	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1	1	[illegible]
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	2	1	1	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	2	3	2	1	23
—	2	2	2	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	1	—	—	8
—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	7	6	3	6	7	10	44
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	5	6	2	1	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	2	1	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	5	7	10	28
3	14	22	35	34	—	—	39	—	—	6	2	1	—	—	—	189 (4)
3	16	26	41	35	—	—	41	—	—	69	57	44	65	47	43	532

TABELLA *b*

QUADRO ORGANICO *degli operai a ruolo ed a matricola delle dire*

DIREZIONI E SOTTODIREZIONI AUTONOME	Capi operai							
	Classe							
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª
Alessandria	—	—	—	—	—	—	—	—
Ancona	—	—	—	—	—	—	—	—
Bari	—	—	—	—	—	—	—	—
Bologna	—	—	—	—	—	—	—	—
Cagliari	—	—	—	—	—	—	—	—
Catanzaro	—	—	—	—	—	—	—	—
Cuneo	—	—	—	—	1	—	—	—
Firenze	—	—	—	—	—	—	—	—
Genova	—	—	—	—	—	—	—	—
Livorno	—	—	—	—	—	—	—	—
Maddalena	—	—	—	—	—	—	—	—
Messina	—	—	—	—	—	—	—	—
Milano	—	—	—	—	—	—	—	—
Napoli	—	—	—	—	—	—	—	—
Novara	—	—	—	—	—	—	—	—
Palermo	—	—	—	—	—	—	—	—
Perugia	—	—	—	—	—	—	—	—
Piacenza	—	—	—	—	—	—	—	—
Roma — Direzione	—	—	—	1	1	1	—	—
Roma — Ministero	—	—	1	—	—	2	—	—
Roma — Ispettorati e comando	—	—	—	—	—	—	—	—
Spezia	1	1	—	—	—	—	—	—
Taranto	—	—	—	2	—	—	—	—
Torino	—	—	—	—	1	—	—	—
Venezia	—	—	—	—	—	—	—	—
Verona	—	—	—	—	—	—	—	—
Officina di Pavia	6	5	8	4	7	4	3	—
TOTALI	7	6	9	7	10	7	3	—

(1) Co Presi gli operai comandati presso i reggimenti e la brigata ferrovieri del genio.

...zioni e sottodirezioni autonome e dell'officina di costruzione del genio.

Individui ad ore										Individui a giornata						Totale
Operai										Capi lavoranti			Lavoranti			
Classe										Classe			Classe			
1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	4	2	1	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	3	2	1	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	3	2	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	2	1	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	4	3	1	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	4
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	4	2	6	4	6	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	7	8	6	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	2	2	1	1	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	2	1	1	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	1	1	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1	1	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	2	2	1	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7	2	3	2	1	28
—	2	2	2	1			2			—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	1	—	—	8
—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	7	6	3	6	7	10	44
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	5	6	3	1	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	2	1	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	9	10	13	38
3	14	28	39	41			51			9	2	—	4	1	2	231 (9)
3	16	32	45	42	—	—	53	—	—	78	60	44	78	56	48	601

TABELLA C

QUADRO ORGANICO *degli operai a ruolo ed a matricola addetti ai magazzini centrali militari.*

MAGAZZINO	Capi operai a giornata classe 1ª	Capi operai a giornata classe 2ª	Operai a giornata classe 1ª	Operai a giornata classe 2ª	Operai a giornata classe 3ª	Capi operai ad ore classe 1ª	Capi operai ad ore classe 2ª	Operai ad ore classe 1ª	Operai ad ore classe 2ª	Operai ad ore classe 3ª	Operai ad ore classe 4ª	Operai ad ore classe 5ª	Capi lavoranti a giornata classe 1ª	Lavoranti a giornata classe 1ª	Lavoranti donne ad ore classe 1ª	Lavoranti donne ad ore classe 2ª	Lavoranti donne ad ore classe 3ª	Lavoranti donne ad ore classe 4ª	Lavoranti donne ad ore classe 5ª	Totale
Torino	6	6	37	28	6	1	1	2	2	3	4	—	2	5	25	25	21	21	2	197
Firenze	4	4	27	20	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
Napoli	4	5	29	23	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69
Totali	14	15	93	71	17	1	1	2	2	3	4	—	2	5	25	25	21	21	2	324

TABELLA C

QUADRO ORGANICO *degli operai a ruolo ed a matricola addetti ai magazzini centrali militari.*

MAGAZZINO	Capi operai		Operai			Capi operai		Operai					Capi lavoranti	Lavoranti	Lavoranti donne					Totale
	a giornata					ad ore							a giornata		ad ore					
	classe					classe							classe		classe					
	1ª	2ª	1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	1ª	1ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	
Torino	6	6	37	28	6	1	1	3	3	6	4	—	2	7	33	34	38	21	2	238
Firenze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Napoli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totali	6	6	37	28	6	1	1	3	3	6	4	—	2	7	33	34	38	21	2	238

TABELLA D

—

QUADRO ORGANICO *degli operai a ruolo ed a matricola dell' istituto geografico militare.*

CLASSE	Numero degli operai per ogni classe	Paga giornaliera	*Annotazioni*
1ª	10	5 —	(1) A questa classe potranno essere inscritti soltanto gli operai provenienti dai garzoni.
2ª	10	4 50	
3ª	14	4 —	
4ª	15	3 50	
5ª	18	3 —	
6ª	16	2 50	
7ª	13	2 —	
8ª (1)	»	1 50	
Totale	96		

TABELLA *d*

—

QUADRO ORGANICO *degli operai a ruolo ed a matricola dell' istituto geografico militare.*

CLASSE	Numero degli operai per ogni classe	Paga giornaliera	*Annotazioni*
1ª	10	5 —	
2ª	10	4 50	
3ª	15	4 —	
4ª	16	3 50	
5ª	18	3 —	
6ª	22	2 50	
7ª	13	2 —	
8ª	»	1 50	
Totale	104		

TABELLA E

—

QUADRO ORGANICO *degli operai a ruolo ed a matricola addetti alla farmacia centrale militare.*

CLASSE	Numero degli operai per ogni classe	Paga giornaliera	*Annotazioni*
1ª	4	3 75	
2ª	12	3 —	
3ª	9	2 50	
Totale	25		

TABELLA *e*

—

QUADRO ORGANICO *degli operai a ruolo ed a matricola addetti alla farmacia centrale militare.*

CLASSE	Numero degli operai per ogni classe	Paga giornaliera	*Annotazioni*
1ª	4	3 75	
2ª	13	3 —	
3ª	21	2 50	
Totale	38		

DECISIONI DI MASSIMA

11.

Aggregazione dei militari della brigata ferrovieri del genio in viaggio colle automobili. — Analogamente a quanto fu stabilito per altri casi consimili, il Ministero determina che gli uomini di truppa della brigata ferrovieri del genio in viaggio colle automobili, i quali durante le fermate debbono essere amministrati da altri corpi, sieno da questi presi in aggregazione ai soli *effetti disciplinari* colle forme indicate al § 1274 del regolamento d'amministrazione.

Spetta pertanto ai corpi d'aggregazione di chiedere rimborso, con lo *Specchio* mod. 296, alla brigata ferrovieri dell'assegno giornaliero per i detti militari dovuto, sotto deduzione dell'importo della quota vestiario che rimarrà a favore della brigata predetta. Qualora però i corpi debbano provvedere a qualche riparazione urgente nel corredo dei militari di cui si tratta, chiederanno rimborso alla brigata ferrovieri anche della spesa all'uopo incontrata. (*Div. assegni*).

Roma, 1906. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 39ª **1906** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 novembre.

NOVEMBRE 6. — Acquisto di materiale da scherma, *pag.* 647.
» 6. — Modificazione al regolamento sull'uniforme, *pag.* 648.
» 8. — Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa, *pag.* 648.



Atto N. **254**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Acquisto di materiale da scherma.** — 6 novembre.

In relazione alle disposizioni contenute nel n. 5 dell'*Atto* 22 del 1902, riguardanti l'acquisto di materiale da scherma, si avverte che la ditta Gnutti con recente contratto si è assunta l'obbligo di provvedere ai corpi le armi e parti d'armi mod. 1901 sotto descritte, per un quinquennio scadente il 1° agosto 1911, ai prezzi seguenti:

Sciabola da scherma mod. 1901	L. 4,08
Lame da sciabola	» 1,19
Manichi di sciabola mod. 1901	» 1,19
Guardie di sciabola	» 1,53
Bottoni di sciabola	» 0,17
Spade da scherma	» 3,15
Lame di spade da scherma	» 0,85
Coccie di spade	» 1,10
Manichi di spade	» 0,60
Pomi di spade	» 0,34
Cuscinetti di spade	» 0,25

I corpi, i quali abbiano la convenienza di provvedersi del detto materiale della ditta Gnutti, si atterranno alle norme contenute nell'*Atto* sovraindicato.

In conseguenza di quanto sopra, il n. 6 dell'*Atto* 22 del 1902 è abrogato.

Il Ministro — VIGANÒ.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 253, pag. 635. — Nel totale dell'ultima colonna della tabella, *invece di*: 49, *leggasi*: 4912.

N. **255.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazione al regolamento sull'uniforme.** — 6 novembre.

Al n. 1 *sostituire il seguente*:

« 1. **Significato delle stellette.** — I militari dell'esercito e dell'armata in servizio attivo e quelli in congedo richiamati in servizio con decreto reale o ministeriale dovranno portare sul bavero dell'abito della rispettiva divisa le stellette a cinque punte come segno della loro soggezione alla giurisdizione militare a mente dell'art. 323 del codice penale militare e 362 del codice penale marittimo.

L'uso di tali stellette è esteso anche agli ufficiali in congedo che, sebbene non richiamati in servizio nei modi anzidetti e quindi non soggetti alla giurisdizione militare, debbono indossare la divisa in seguito ad ordine, invito, od autorizzazione, dell'autorità superiore, di intervenire ad istruzioni o funzioni militari. »

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **256** — DISCIPLINA MILITARE. — **Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa.** — novembre.

Il Ministero ha determinato che siano adottate le seguenti disposizioni che sostituiscono quelle corrispondenti contenute nella *Istruzione per la concessione degli attendenti* circa l'assegnazione degli attendenti di cavalleria, di artiglieria e del genio agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa.

1. Gli ufficiali fuori corpo ricevono gli attendenti, secondo la residenza del comando od ufficio cui sono addetti, dai reggimenti indicati nei seguenti specchi.

2. Questi ufficiali sono, per quanto riguarda la somministrazione degli attendenti, considerati come appartenenti ai reggimenti stessi, i quali debbono perciò provvedere al cambio ed alla sostituzione degli attendenti. È fatta eccezione per le sostituzioni temporanee, per le quali continua ad applicarsi il disposto del n. 47 dell'istruzione, avendo presente che la durata di tali sostituzioni non deve superare i due mesi, decorsi i quali, l'ufficiale dovrà essere definitivamente fornito di un nuovo attendente dal corpo che glielo deve somministrare giusta gli specchi qui annessi.

3. Gli ufficiali che vengono destinati fuori corpo, e quelli che, essendo già fuori corpo, cambiano di comando o di ufficio,

hanno diritto di conservare il proprio attendente; ma alla prima occasione di cambio o di congedamento, devono ricevere il nuovo secondo le indicazioni date dagli specchi.

Gli ufficiali invece che cessano di essere fuori corpo, se non sono tra quelli contemplati al n. 44 dell'istruzione, non conservano i rispettivi attendenti, ma devono riceverli dai corpi cui sono assegnati.

4. Ogni pratica relativa agli attendenti di cui trattasi si svolge direttamente fra i reggimenti che li somministrano, ed i comandi od uffici da cui dipendono gli ufficiali.

5. Al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, i reggimenti trasmetteranno al comando di corpo d'armata un elenco degli attendenti che somministrano ad ufficiali fuori corpo, coll'indicazione degli ufficiali presso cui prestano servizio.

6. Nulla è innovato per gli ufficiali che appartengono a corpi di truppa, nè per quelli che hanno diritto ad attendenti di fanteria.

7. Sono abrogati gli *Atti* 53 e 255 del 1897; 55 e 205 del 1898; 213 del 1902; 161 del 1903; 5 del 1904; 27, 59 e 181 del corrente anno, ed inoltre la circolare n. 2450 del 15 aprile 1901.

Disposizione transitoria. — Gli ufficiali del personale delle fortezze che, per effetto delle varianti introdotte nello specchio n. 4, vengono a trovarsi in obbligo di cambiare l'attendente, hanno facoltà di conservare gli attendenti attuali fino a che questi non siano congedati.

SPECCHIO N. 1.

RIPARTO *degli attendenti fuori corpo di cavalleria.*

STANZA del reggimento	COMANDI, UFFICI, ECC. a cui deve fornire attendenti
Torino	Comando del I corpo d'armata. Id. della divisione militare di Torino. Id. delle due brigate di fanteria in Torino. Id. della brigata di cavalleria in Torino. Ispettorato di sanità militare.
Vercelli . . .	Comando della divisione militare di Novara. Id. della brigata di fanteria in Vercelli. Id. id. id. Novara. Scuola di guerra.
Saluzzo. . . .	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare. Comando della divisione militare di Cuneo. Id. delle brigate di fanteria in Cuneo e in Alba.
Voghera . . .	Comando del II corpo d'armata. Id. della divisione militare di Alessandria Id. delle brigate di fanteria in Alessandria e in Novi Ligure.
Saluzzo. . . .	Comando della 2ª brigata di cavalleria in Alessandria.
Milano (cavalleggeri)	Comando del III corpo d'armata. Id. della divisione militare di Milano. Id. id. id. Brescia. Id. delle due brigate di fanteria in Milano. Id. della brigata id. Brescia. Id. id. id. Bergamo.
Milano (lancieri) .	Id. della 3ª brigata di cavalleria in Milano.

Parma	Comando del IV corpo d'armata.
	Id. della divisione militare di Piacenza.
	Id. id. id. Genova.
	Id. della brigata di fanteria in Genova.
	Id. id. id. Piacenza.
	Id. id. id. Parma.
	Id. id. id. Savona.
	Id. della scuola centrale di tiro di fanteria.
Verona.	Comando del V corpo d'armata.
	Id. della divisione militare di Verona.
	Id. della brigata di fanteria in Verona.
	Id. della 4ª brigata di cavalleria in Verona.
	Ispettorato d'artiglieria da campagna.
	Comando d'artiglieria di Verona.
	Id. id. di Piacenza.
Padova.	Id. della divisione militare di Padova.
	Id. della brigata di fanteria in Mantova.
	Id. id id. Padova.
	Id. della 5ª brigata di cavalleria in Padova.
	Id. d'artiglieria in Roma.
Udine	Id. della brigata di fanteria in Udine.
	Deposito allevamento cavalli di Pulmmova.
	Comando d'artiglieria di Bologna.
Bologna . . .	Id. del VI corpo d'armata.
	Id. della divisione militare di Bologna.
	Id. id. id. Ravenna.
	Id. della brigata di fanteria in Ravenna.
	Id. id. id. Bologna.
	Id. della 6ª brigata di cavall. in Bologna.
Udine	Id. della brigata di fanteria in Modena.
	Id. id. id. Forlì.
	Deposito allevamento cavalli di Portovecchio.
	Scuola militare.
	Comando di artiglieria di Torino.
	Id. id. di Alessandria.
Vicenza. . . .	Id. del genio di Torino.
	Id. id. di Venezia.
	Id. id. di Genova.
	Id. id. di Spezia.
Faenza.	Id. del VII corpo d'armata.
	Id. della divisione militare di Ancona.
	Id. id. id. Chieti.
	Id. della brigata di fanteria in Chieti
	Id. delle due brigate id. Ancona.
	Id. del genio di Roma.
	Id. id. di Napoli.

Firenze. . . .	Comando dell' VIII corpo d'armata. Id. della divisione militare di Firenze. Id. delle due brigate di fanteria in Firenze. Id. della 7ª brigata di cavalleria in Firenze. Istituto geografico militare.
Lucca	Comando della divisione militare di Livorno. Id. della brigata di fanteria in Pisa. Id. id. id. Livorno. Deposito allevamento cavalli di Grosseto.
Savigliano. . .	Comando del IX corpo d'armata. Id. della divisione militare di Roma. Id. id. id. Perugia. Id. delle tre brigate di fanteria in Roma. Id. della brigata id. Perugia.
S. Maria Capua Vetere.	Id. id. id. Sassari.
Lucca	Id. della divisione militare di Cagliari. Deposito allevamento cavalli di Bonorva.
Napoli	Comando del X corpo d'armata. Casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta.
Nola.	Comando della divisione militare di Salerno. Id. della 9ª brigata di cavalleria in Napoli.
Caserta. . . .	Id. delle tre brigate di fanteria in Napoli. Id. della brigata id. Salerno. Id. id. id. Caserta. Id. dell'8ª brigata di cavalleria in Caserta. Deposito allevamento cavalli di Persano.
Aversa. . . .	Comando dell'XI corpo d'armata. Id. della divisione militare di Bari. Id. id. id. Catanzaro. Id. della brigata di fanteria in Bari. Id. id. id. Regg. Calab. Id. id. id. Catanzaro.
Napoli	Id. del XII corpo d'armata. Id. della divisione militare di Palermo.
Nola.	Id. id. id. di Messina. Id. delle due brigate di fanteria in Palermo. Id. della brigata id. Messina. Id. id. id. Catania. Deposito allevamento cavalli di Scordia. Comando di artiglieria di Napoli.

Lodi	Casa militare di S. M. il Re. Id. di S. A. R. il conte di Torino. Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria in Torino.
Milano (lancieri) .	Ispettorato generale del genio. Id. delle truppe del genio. Id. delle costruzioni del genio.
Milano (lancieri), Brescia, Padova, Vicenza, Saluzzo, Caserta, Udine e Voghera	Ministero della guerra (compresi i comandati) e comando del corpo di stato maggiore.
Brescia. . . .	Ispettorato generale di artiglieria. Id. delle costruzioni d'artiglieria. Id. d'artiglieria da costa e da fortezza.
S. Maria Capua Vetere.	Comando generale dell'arma dei carabinieri reali. Tribunale supremo di guerra e marina. Ispettorato di cavalleria. Id. degli alpini. Comando della divisione militare di Napoli.

AVVERTENZE.

Il comando del corpo di stato maggiore richiede il numero occorrente di attendenti per gli ufficiali di stato maggiore addetti al comando del corpo ai reggimenti indicati e nel numero seguente:

Brescia 12, Caserta 3, Milano (lancieri) 6, Padova 4, Voghera 5, Udine 3, Vicenza 12.

Il Ministero della guerra richiede il numero occorrente di attendenti per gli ufficiali generali ed ufficiali di stato maggiore addetti al Ministero ai cennati reggimenti, nel numero seguente:

Brescia 1, Caserta 3, Milano (lancieri) 8, Padova 1, Saluzzo 2, Udine 3, Vicenza 1.

Il reggimento di stanza in Roma non fornisce attendenti fuori del corpo giacchè deve provvedere alle sostituzioni temporanee di attendenti agli ufficiali residenti nella capitale.

SPECCHIO N. 2

RIPARTO *degli attendenti fuori corpo dei reggimenti d'artiglieria.*

Reggimenti	COMANDI, UFFICI, ECC. a cui devono fornire attendenti	Reggimenti	COMANDI, UFFICI, ECC. a cui devono fornire attendenti
1° camp.	Ispettorato generale. Ispettorato da campagna. Ispettorato da costa e da fortezza. Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria.	7° campagna	Ministero della guerra (ufficiali inferiori). Direzione artiglieria di Spezia (meno la sezione staccata di Firenze).
2° id.	Fabbrica d'armi di Terni. Scuola centrale tiro artiglieria.	8° id.	Comando d'artiglieria da campagna di Verona. Direzione artiglieria di Verona.
3° id.	Comando d'artiglieria da campagna di Bologna. Laboratorio pirotecnico di Bologna. Sezione staccata artiglieria Bologna.	9° id.	Direzione artiglieria di Genova. Officina costruzione d'artiglieria di Genova.
4° id.	Officina costruzione d'artiglieria di Torino. Direzione artiglieria di Torino.	10° id.	Direzione artiglieria della Maddalena. Direzione artiglieria di Taranto. R. polverificio sul Liri. Collegio militare di Napoli
5° id.	Casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta. Comando d'artiglieria da costa e fortezza di Torino. Arsenale di Torino.	11° id.	Comando d'artiglieria da campagna di Alessandria. Direzione artiglieria di Alessandria.
6° id.	Comando d'artiglieria da campagna di Milano. Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e accademia militare (1).	12° id.	Laboratorio pirotecnico di Capua. Sezione staccata artiglieria Capua. Fabbrica d'armi di Torre Annunziata. Comando del corpo di stato maggiore.

13° camp.	Ministero della guerra (ufficiali superiori). Casa militare di S. M. il Re. Comando d'artiglieria da costa e fortezza di Roma
14° id.	Direzione artiglieria di Mantova. Scuola di guerra (2).
15° id.	Scuola militare. Scuola di guerra (2).
16° id.	Fabbrica d'armi di Brescia Direzione superiore delle esperienze.
17° id.	Polverificio Fossano. Scuola di guerra (2).
18° id.	Direzione artiglieria di Roma. Laboratorio di precisione.
19° id.	Comando d'artiglieria da campagna di Firenze. Istituto geografico militare. Sezione staccata artiglieria Firenze.
20° id.	Direzione artiglieria di Venezia. Scuola di guerra (2).
21° camp.	Comando d'artiglieria da costa e fortezza di Piacenza. Direzione artiglieria di Piacenza (meno la sezione staccata di Bologna). Scuola centrale di tiro di fanteria. Scuola di guerra (2).
22° id.	Direzione artiglieria di Messina. Arsenale di Napoli.
23° id.	Scuola di guerra (2).
24° id.	Comando d'artiglieria da campagna di Napoli. Direzione artiglieria di Napoli (meno la sezione staccata di Capua). Officina di costruzione d'artiglieria di Napoli.
1° costa 2° id.	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare (1).
1° fortezza 2° id 3° id.	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare (1).

(1) Il comandante della scuola d'applicazione di artiglieria e genio e dell'accademia militare richiede il numero occorrente di attendenti di artiglieria per gli ufficiali del comando e per gli ufficiali allievi ripartendolo egualmente fra i reggimenti 6° campagna, 1° e 2° da costa e 1°, 2° e 3° da fortezza che li devono fornire.

(2) Il comandante la scuola di guerra richiede il numero occorrente di attendenti di artiglieria per gli ufficiali del comando e per gli ufficiali allievi ai vari reggimenti che li devono fornire, in modo da non eccedere il numero seguente: 14° reggimento 7 attendenti — 15° reggimento 5 attendenti — 17° reggimento 4 attendenti — 20° reggimento 6 attendenti — 21° reggimento 4 attendenti — 23° reggimento 12 attendenti.

SPECCHIO N. 3

RIPARTO *degli attendenti fuori corpo del genio.*

REGGIMENTI del genio	COMANDI, UFFICI, ECC. a cui devono essere forniti attendenti
1°	Ispettorati del genio (Roma). Comando corpo di stato maggiore (Roma). Id. del genio di Roma Direzione id. Roma (1). Sottodirezione id. Perugia. Direzione id. Palermo. Sottodirezione id. Messina. Id. id. Catanzaro. Direzione dell'officina di costruzione di Pavia. Ministero della marina (Roma). Scuola d'applicazione di artiglieria e genio (Torino) (2).
2°	Comando del genio di Genova. Id. id. Spezia. Direzione id. Alessandria. Id. id. Genova. Id. id. Bologna Sottodirezione id. Ravenna. Direzione id. Spezia. Sottodirezione id. Livorno. Direzione id. Ancona. Sottodirezione id. Chieti. Direzione id. Spezia (marina). Scuola militare (Modena). Id. d'applicazione di artiglieria e genio (Torino) (2).
3°	Direzione del genio di Firenze. Istituto geografico militare (Firenze).

(1) Compresi gli ufficiali comandati altrove.

(2) Il comandante della scuola di applicazione di artiglieria e genio e dell'accademia militare richiederà il numero occorrente di attendenti del genio, per gli ufficiali della scuola d'applicazione (comando ed allievi), in parti uguali tra i reggimenti 1°, 3° e 5° genio.

Il 1° genio fornirà attendenti anche agli ufficiali del collegio di Roma, solo nel caso che essi appartengano all'arma.

	Casa militare di S. M. il Re (Roma)		
	Ministero della guerra (Roma).		
	Comando del genio di		Venezia.
	Id.	id.	Napoli.
	Direzione	id.	Verona.
	Id.	id.	Venezia.
4°	Sottodirezione	id.	Padova.
	Direzione	id.	Piacenza.
	Id.	id.	Napoli.
	Sottodirezione	id.	Salerno.
	Direzione	id.	Bari.
	Sottodirezione	id.	Taranto.
	Direzione	id.	Taranto (marina).
	Ufficio	id.	Venezia (id.).
	Comando	id.	Torino.
	Direzione	id.	Torino (1).
	Sottodirezione	id.	Novara.
	Id.	id.	Cuneo.
	Direzione	id.	Milano.
5°	Sottodirezione	id.	Brescia.
	Id.	id.	Cagliari.
	Ufficio	id.	Maddalena (marina).
	Scuola d'applicazione di artiglieria e genio e accademia militare (Torino) (2).		

(1) Compresi gli ufficiali comandati altrove.

(2) Il comandante della scuola di applicazione di artiglieria e genio e dell'accademia militare richiederà il numero occorrente di attendenti del genio, per gli ufficiali della scuola d'applicazione (comando ed allievi), in parti uguali tra i reggimenti 1°, 2° e 3° genio. Richiederà inoltre al 3° genio gli attendenti del genio per gli ufficiali addetti all'accademia militare.

SPECCHIO N. 4

RIPARTO *degli attendenti dell'arma di fanteria agli ufficiali del personale delle fortezze.*

STANZA del reggimento	FORTI a cui deve fornire attendenti	STANZA del reggimento	FORTI a cui deve fornire attendenti
Ivrea . . .	Bard.	Verona Vi. . .	Val d'Assa e Astico.
Torino V°. 1° .	Susa.		
Torino P. . .	Bardonecchia	Mantova M. .	Mantova.
Torino L. . .	Cesana.	Verona Ve. . .	Rivoli.
Torino (1) . .	Moncenisio.	Padova P. . .	Legnago.
Torino T. . .	Fenestrelle.	Venezia . . .	Venezia.
Torino V°. 1° .	Exilles.	Udine	Osoppo.
Asti (1) . . .	Casale.	Belluno . . .	Cadore e Cordevole.
Alessandria C.	Tenda.		
Cuneo	Vinadio.	Belluno . . .	Primolano.
Alessandria A.	Alessandria.	Bologna . . .	Bologna.
Brescia . . .	Rocca d'Anfo.	Spezia	Spezia.
Piacenza . . .	Piacenza.	Pistoia . . .	Monte Argentario.
Genova T. . .	Genova e Turchino.	Roma R. II e	
Genova G. . .	Giovo.	Roma F. . .	Roma.
Genova M. . .	Melogno.	Livorno (1) . .	Maddalena.
Savona S. . .	Altare Vado.	Caserta . . .	Capua.
Reggio Emilia.	Nava.	Gaeta	Gaeta.
Genova M. .	Zuccarello.	Potenza . . .	Taranto.
Verona Ve. .	Verona.	Messina . . .	Messina.
Verona (1) . .	Peschiera.	Messina . . .	Castrogiovanni.
Verona Vi. . .	Val Leogra		

(1) Bersaglieri.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1906. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 40ª **1906** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 novembre.

OTTOBRE 5. — R. decreto n. 562 col quale sono arrecate modificazioni al R. decreto n. 463 in data 3 novembre 1894 che istituiva la medaglia a ricordo delle campagne d'Africa, *pag.* 659.

NOVEMBRE 12. — Richieste di stampati al 2° reclusorio militare, *pag.* 661.

» 14. — Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901, *pag.* 662.

» 15. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria, *pag.* 686.

» 16. — Varianti al regolamento per le sale di scherma dei corpi di truppa o delle scuole militari e programmi per l'insegnamento della scherma. — Regolamento per la gara di scherma divisionale, *pag.* 687.

Atto N. **257**. — ONORIFICENZE. — **R. decreto n. 562 col quale sono arrecate modificazioni al R. decreto n. 463 in data 3 novembre 1894 che istituiva la medaglia a ricordo delle campagne d'Africa**. — 5 ottobre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato degli esteri, della guerra e della marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al R. decreto n. 463 del 3 novembre 1894 sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte.

Art. 2.

All'art. 4 *sostituire il seguente*:

« In luogo della medaglia nella piccola uniforme e nell'uniforme ordinaria si dovrà portare il nastro nel modo prescritto dal R. decreto 29 luglio 1906, n. 470 ».

Art. 3.

All'art. 5 *sostituire il seguente*:

« Saranno autorizzati a fregiarsi della detta medaglia i militari dell'esercito e dell'armata, il personale civile addettovi e

gli indigeni appartenenti al R. corpo di truppe coloniali — Africa — che potranno comprovare di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) aver ottenuto il riconoscimento di una o più campagne d'Africa, oppure aver servito nella zona d'influenza italiana in Africa per un tempo continuato di almeno due anni;

b) aver esercitato la carica di:
Governatore;
Vice governatore;
Comandante superiore delle truppe;
Comandante marittimo;

c) aver appartenuto alla spedizione imbarcatasi nel gennaio 1885;

d) aver preso parte alle campagne del 1887-88;
aver preso parte alla campagna 1895-96;
aver preso parte alla campagna 1897 contro i dervisci;

e) aver preso parte alle spedizioni per la occupazione di:
Cheren — giugno 1889,
Asmara — agosto 1889,
Adua — gennaio 1890;

f) aver preso parte ad uno dei seguenti fatti d'arme:
Saati — 25 gennaio 1887,
Dogali — 26 gennaio 1887,
Saganeiti — 5 agosto 1888,
Agordat I — 27 giugno 1890,
Halat — 22 febbraio 1891,
Serobeti — 16 giugno 1892,
Agordat II — 21 dicembre 1893,
Cassala — 17 luglio 1894,
Halai — 19 dicembre 1894,
Coatit — 13 e 14 gennaio 1895 ».

Art. 4.

All'art. 6 *sostituire il seguente:*

« Gli indigeni delle truppe coloniali e delle bande assoldate potranno ottenere di fregiarsi della medaglia soltanto ove si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3 lettera *d* ed *f* ».

Art. 5.

All'art. 7 *sostituire il seguente:*

« Coloro che presero parte ad una delle imprese di cui alla lettera *d* ed *e* dell'art. 3 o ad uno o più fatti d'arme di cui alla lettera *f* dell'articolo medesimo, avranno diritto a portare

sul nastro della medaglia altrettante fascette d'argento con incisevi le indicazioni suindicate delle campagne, delle imprese e dei fatti d'arme cui rispettivamente parteciparono ».

Art. 6.

All'art. 8 *sostituire il seguente:*

« Avranno pure diritto alla medaglia a ricordo del servizio prestato in Africa i militari dell'esercito e dell'armata, i funzionari del Governo centrale e coloniale ed i cittadini italiani che siano stati inviati come residenti in un territorio che trovisi nella nostra zona d'influenza in Africa o vi abbiano eseguito esplorazioni o ricognizioni o missioni riconosciute importanti per i nostri interessi e pel buon funzionamento dei servizi coloniali, anche se il tempo impiegato fu minore di due anni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 5 ottobre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TITTONI.
VIGANÒ.
MIRABELLO.

N. 258. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Richieste di stampati al 2° reclusorio militare.** — 12 novembre.

Con l'*Atto* 194 del 1901 fu prescritto che le ordinarie *Richieste* di *stampati* alla tipografia del reclusorio militare fossero fatte una sola volta all'anno — in marzo e in settembre, secondo i casi — e si raccomandò che il computo del fabbisogno venisse eseguito con attenzione e con giusti criteri, affinchè le richieste d'*urgenza* consentite dal § 1428 del regolamento d'amministrazione restassero limitate ai casi del tutto eccezionali.

Essendosi poi constatato che molti corpi continuavano ad errare, con le circolari 50 del 1902 e 121 del 1905 — conformemente a quanto erasi già fatto con la circolare 117 del 1900 — si richiamarono all'osservanza delle norme stabilite; anzi coll'ultima di esse si prescrisse tassativamente che le richieste ordinarie comprendessero il fabbisogno dell'anno per cui erano compilate.

Nonostante tutte queste prescrizioni e raccomandazioni, il comando degli stabilimenti militari di pena riferisce che continuano a pervenire al 2° reclusorio militare numerose richieste d'urgenza, cui spesso seguono comunicazioni telegrafiche, ciò che rivela da parte dei corpi una deplorevole noncuranza delle disposizioni che regolano tale servizio e dei richiami ripetutamente fatti al riguardo.

Il Ministero intende che l'inconveniente abbia assolutamente a cessare, giacchè, oltre ad essere causa vi perturbamento nel servizio della tipografia, arreca pure aggravio alla massa laboratori per le maggiori spese di trasporto che ne conseguono.

Invita pertanto i comandanti di corpo e capi di servizio a richiamare le dipendenti amministrazioni alla stretta osservanza delle vigenti norme affinchè tutto proceda con la necessaria regolarità, avvertendo che le spese, che d'ora innanzi occorreranno per la spedizione delle stampe richieste d'*urgenza*, e che non risulteranno giustificate da cause veramente eccezionali giusta le disposizioni del § 1428 del regolamento d'amministrazione, saranno poste a carico dei responsabili. A quest'uopo, il comando del 2° reclusorio militare, tutte le volte che riceverà una richiesta d'*urgenza* la confronterà con la richiesta ordinaria annuale già avuta dello stesso corpo, e, ove possa dubitare che non sia pienamente giustificata, ne riferirà al Ministero per i conseguenti provvedimenti.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **259**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901.** — 14 novembre.

All'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Nel § 24 *dopo la parola*: « stipulati » *aggiungere le altre*: « o compilati », e in fine del paragrafo *aggiungere*: « meno per i processi verbali, dichiarazioni ed altri documenti di collaudo di cui al seguente § 34 ».

2. Nel § 34, modificato con *Atto* 234 del 1904:

a) Al secondo, terzo, quarto, quinto e sesto alinea *sostituire i seguenti*:

« Dovranno essere scritti su carta filigranata con bollo ordinario di centesimi cinquanta, ovvero su moduli a stampa in carta ordinaria (da munirsi poi di marche da bollo su ciascun foglio come ai seguenti alinea quarto e quinto) i processi verbali e dichiarazioni di collaudo definitivo, o gli altri documenti, firmati dai rappresentanti dell'amministrazione militare, contenenti dichiarazioni o un giudizio qualsiasi di collaudazione definitiva sulla qualità degli oggetti, merci, ecc. che vengono accettati e introdotti nei magazzini dell'amministrazione medesima, ovvero dichiarazioni che facciano fede della corrispondenza degli stessi oggetti, merci, ecc. colle condizioni contrattuali. I predetti verbali e dichiarazioni di collaudo definitivo debbono essere del modello prescritto pei singoli servizi.

Dovranno pure essere scritti su carta filigranata col bollo ordinario di centesimi cinquanta, ovvero su carta ordinaria (da munirsi poi di marche da bollo su ciascun foglio come ai seguenti alinea quarto e quinto) i conti, note, fatture, ecc., presentate dalle imprese a norma dei capitoli d'oneri, quando debbono essere susseguiti da dichiarazioni, firmate dai rappresentanti dell'amministrazione militare analoghe a quelle di cui al precedente alinea, ovvero da dichiarazioni di liquidazione, verificazione e revisione delle somme chieste e dovute, firmate pure dai rappresentanti di detta amministrazione.

Quando i documenti di cui ai precedenti alinea secondo e terzo non sono scritti su carta bollata, debbono essere muniti di marche da bollo su ciascun foglio in ragione della dimensione della carta (perciò di marche da bollo da centesimi cinquanta quando la dimensione della carta non ecceda 14 decimetri quadrati), a senso dell'art. 20, n. 40 e 41, del già citato testo unico delle leggi sul bollo.

Le marche debbono essere applicate dalla commissione di collaudazione o dai funzionari dell'amministrazione militare che firmano i verbali, dichiarazioni ed altri documenti di cui ai precedenti alinea secondo e terzo, e debbono essere annullate con la scritturazione della data; il tutto prima dell'apposizione di qualsiasi firma da parte dei componenti la cennata commissione o dei detti funzionari. Debbono inoltre osservarsi al riguardo le altre norme stabilite dagli art. 16 e 17 del predetto testo unico delle leggi sul bollo ».

b) Nell'attuale decimo alinea, *alle parole*: « alla precedente lettera *b)* », *sostituire*: « al precedente alinea terzo di questo paragrafo », e *alla parola*: « secondo comma », *sostituire*: « medesimo terzo alinea ».

c) Nell'ultimo alinea, *alle parole*: « nelle lettere *a*) e *b*) », *sostituire*: « negli alinea secondo e terzo ».

3. Nel § 244, *dopo la parola*: « commissariato », *togliere le altre*; « ed i magazzini centrali militari »; e *alla parola*: « stessi », *sostituire*: « centrali militari ».

4. Nel § 261, modificato con *Atto* 251 del 1902:

a) Nel quarto alinea, *alla parola*: « Padova », *sostituire*: « Bologna »;

b) Nel settimo alinea, *alla parola*: « Bologna », *sostituire*: « Padova ».

5. Nel § 281, *aggiungere*:

in fine dell'alinea *a*): « , esclusi quelli occorrenti ai depositi allevamento cavalli »;

in fine dell'alinea *b*): « , esclusi quelli in consegna ai cennati depositi ».

6. Dopo il § 303, *aggiungere il seguente*:

« § 303[bis]. All'affitto degli immobili di proprietà privata occorrenti ai depositi allevamento cavalli e a quelli degli immobili demaniali in consegna a tali depositi, provvedono i depositi medesimi colle norme speciali per essi vigenti ».

7. Nel § 314, *alle parole*: « Regolamento approvato con Regio decreto 17 gennaio 1892, modificato dall'altro Regio decreto 16 ottobre 1892 (*Atto* n. 591 della *Raccolta*) », *sostituire le altre*: « capo II, sezione 1ª del regolamento per i servizi ad economia del commissariato militare approvato con Regio decreto 3 luglio 1904 ».

8. Nel § 316, *alle parole*: « dal regolamento sul servizio del casermaggio militare ad economia », *sostituire le altre*: « dalla istruzione sui servizi ad economia del commissariato militare, parte II, casermaggio militare e servizi affini ».

9. Il § 317 *è soppresso*.

10. Nel § 318, *togliere le parole*: « quella delle *foglie* pei pagliericci da ufficiali nonchè », *ed aggiungere in fine*: « ovvero colle norme del regolamento per l'esecuzione del servizio della paglia e dei combustibili ad economia, approvato con Regio decreto 17 marzo 1901 ».

11. Nel § 320, « *dopo la parola*: « militari », *aggiungere*: « nei casi nei quali tale autorizzazione sia richiesta, ».

12. Nel § 338, *al numero*: « 15 » *sostituire l'altro*: « 16 ».

13. Nel § 344, *ai numeri*: « 26 » e « 27 » *sostituire rispettivamente*: « 27 » e « 28 ».

14. Nel § 347, *al numero*: « 28 » *sostituire*: « 29 ».

15. Il § 355 *è sostituito dal seguente*:

« § 355. Il ricavato dalle vendite è introitato nella cassa della direzione, ufficio o stabilimento che le ha eseguite, e sarà versato in tesoreria nel termine più breve, trasmettendo all'intendenza di finanza un estratto dell'atto di vendita per gli effetti di cui all'art. 36 del regolamento di contabilità generale ».

16. Il § 357 *è soppresso*.

17. Nel § 358:

a) Aggiungere il seguente alinea che diventa il primo:

« Nell'eseguire i versamenti in tesoreria, le amministrazioni militari debbono richiedere, oltre alle quietanze, anche i corrispondenti certificati mod. 181 T, quando le somme versate debbono essere reintegrate al bilancio guerra (*Atto* 172 del 1906) ».

b) Nell'attuale primo alinea, *alle parole*: « La quietanze dei versamenti fatti nelle sezioni di tesoreria dovranno essere comunicate », *sostituire le altre*: « Le dette quietanze, assieme coi corrispondenti certificati quando si tratta di somme da reintegrare come sopra, dovranno essere trasmessi ».

c) All'ultimo alinea *sostituire il seguente*:

« Il Ministero, presa nota dei versamenti, unisce le quietanze alle relative contabilità, ritenendo presso di sè i certificati modello 181 T, dopo ultimati in base ad essi i provvedimenti di reintegro ».

18. Nel § 383, modificato dall'*Atto* 213 del 1902, *sopprimere il secondo alinea*.

19. Nel § 452, nel primo e nel secondo alinea, *alla parola*: « duecento », *sostituire*: « quattrocento ».

20. Nel modello n. 22 modificato con *Atto* 82 del 1905:

a) Nella nota (2) a pagina 246, *al numero*: « 4° » *sostituire*: « 6° ».

b) Nella nota (3) a pagina 247:

1° Al primo alinea *sostituire il seguente*:

« Quando trattasi di case estere i n. 4°, 5° e 6° dovranno essere i seguenti: »

2° Nel secondo alinea, *alle parole*: « Se » *e* « vorrà » *sostituire rispettivamente*: « (4) Che se » *e* « dovrà ».

3° Dopo il terzo alinea, *aggiungere*:

« (5) Che se invece la sua ditta desidera di ricevere il pagamento in Italia, la S. V. dovrà indicare all'art. 16 dell'offerta-contratto la città del Regno dove intende che il mandato di pagamento sia reso esigibile, ed in calce all'offerta-contratto medesima dovrà inserire, in forma di articolo addizionale, una formale ed esplicita dichiarazione, in forza della quale la ditta dia ampia e piena facoltà alla persona che indicherà come suo rappresentante (precisandone nome, cognome e paternità) di riscuotere e quietanzare, ritenendo i mandati come riscossi e quietanzati dalla ditta stessa.

Ove poi la ditta non creda di fare tale dichiarazione dovrà, prima che si provveda al pagamento, produrre a questo ufficio un regolare atto di procura speciale che autorizzi a riscuotere la persona che la ditta stessa crederà di delegare ».

4° Nell'attuale 4° alinea, *alla parola*: « Nell' », *sostituire*: « (6) Che nell' »; *e dopo le parole*: « l'art. 20 », *aggiungere*: « o due di essi ».

Modificazioni all'*Atto* 253 del 1902 relativo alle anticipazioni per il servizio delle costruzioni del corredo.

Al detto *Atto* 253 del 1902 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nel terzo alinea, *alla parola*: « Padova », *sostituire*: « Bologna ».

b) Nel quinto alinea, *alle parole*: « Legione territoriale dei carabinieri reali, reggimenti », *sostituire*: « Reggimenti »;

c) Nel sesto alinea, *alle parole*: « Legione allievi carabinieri reali e reggimento », *sostituire*: « Reggimento ».

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **260**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria**. — 14 novembre.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente le aggiunte e varianti alla:

Istruzione sul servizio delle artiglierie da costa, Parte I, II, e III, edizione 1902 (4ª serie);

Istruzione sulle munizioni, edizione 1896 (18ª serie).

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo, tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 5.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **261**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — SCUOLE MILITARI. — **Varianti al regolamento per le sale di scherma dei corpi di truppa e delle scuole militari e programmi per l'insegnamento della scherma. — Regolamento per la gara di scherma divisionale.** — 16 novembre.

Regolamento per le sale di scherma.

Al testo del n. 16 dell'*Atto* 126 del 1903, *sostituire il seguente*:

« 16. Le gare finali presso i corpi e presso le scuole di reclutamento degli ufficiali e le scuole elementari complementari, comprenderanno due prove: 1ª quella di *classificazione*, nella quale tutti gli ufficiali e tutti i sottufficiali obbligati a frequentare la scuola, o tutti gli allievi, saranno sottoposti a prove di scuola o di assalto, tenendo conto, per ciascheduno, del numero delle lezioni prese, delle cause delle assenze, del punto di classificazione trimestrale; 2ª quella della *gara di scherma da terreno* alla quale saranno ammessi soltanto gli ufficiali, i sottufficiali o gli allievi di *riconosciuta sufficiente capacità*, compresi i non obbligati a frequentare la scuola, ove ne facciano domanda.

Copia dei ruolini relativi alle gare finali presso i corpi dovrà essere comunicata, per via gerarchica, ai comandi di divisione e di corpo d'armata.

Ai primi classificati e ai vincitori delle gare di scherma da terreno (*spada* e *sciabola*), potranno essere conferiti i premi secondo le apposite disposizioni ».

Programma per l'insegnamento della scherma nei diversi corpi e nelle scuole militari, secondo il trattato approvato dal Ministero

Ove nel programma *è detto:* « assalti (di spada o sciabola) uso duello », *sostituire:* « scherma (di spada o sciabola) da terreno ».

Programmi per l'insegnamento della scherma. Scuola centrale di tiro di fanteria — scuola di cavalleria — scuola d'applicazione d'artiglieria e genio — scuola di guerra.

Al numero 2, *sostituire il seguente:*

« N. 2. I gironi sia di spada sia di sciabola a un colpo, scherma da terreno, si svolgeranno colle norme compilate come appendice al trattato teorico-pratico della scherma di spada e sciabola. Il maestro nell'assegnare un punto di merito dovrà tenere presente il complesso delle qualità schermistiche di ciascun tiratore. Un ufficiale fungerà da direttore del combattimento.

Avvertenza. — Gli ufficiali licenziati dalla scuola militare, non provenienti dai collegi, non saranno ammessi alle gare, scherma da terreno, stabilite per le scuole complementari, se prima in queste non avranno svolto il programma stabilito per il 3° anno dell'accademia militare ».

Norme per le gare di scherma da terreno.

Al n. 3 delle norme per le gare di spada e sciabola, scherma da terreno, contenute nell'appendice al trattato teorico-pratico della scherma di spada e sciabola del comm. Parise Masaniello, di cui all'*Atto* 99 del 1904, *sostituire il seguente*:

« 3. Le gare si svolgeranno con gironi all'italiana a un sol colpo. Saranno formati vari gruppi non superiori a 8 tiratori ciascuno, per l'eliminazione; i due schermitori di ciascun gruppo che risulteranno con minor numero di colpi, rimarranno in gara costituendo nuovi gruppi di 6 tiratori e così di seguito fino all'ultimo gruppo per la definitiva classifica ».

Regolamento per la gara di scherma divisionale.

La gara sarà divisa nelle seguenti parti:

a) assalti di classificazione di spada;
b) assalti di classificazione di sciabola;
c) girone all'italiana di spada;
d) girone all'italiana di sciabola;
e) *poule* di sciabola a tre colpi pei classificati in 2ª categoria.

1. Per gli assalti di classificazione, le coppie verranno formate dalla giuria, la quale assegnerà punti di merito dal 0 al 20, tenendo conto: dell'efficacia, del contegno cavalleresco sulla pedana, correttezza della guardia, varietà delle azioni e concetto artistico, sia nell'attacco, sia nella difesa. Saranno assegnati alla 1ª categoria ed ammessi rispettivamente ai gironi di spada e di sciabola, quelli che avranno conseguito un punto di classificazione non inferiore ai 17 20.

I gironi all'italiana di spada e di sciabola, si svolgeranno con assalti della durata massima di minuti 5 e in tal modo i concorrenti si disputeranno la graduatoria, per la quale ogni vittoria varrà un punto. Per vittoria s'intende la prevalenza di stoccate di un tiratore sull'altro. A parità di esito, nei cinque minuti, deciderà una stoccata.

2. Il girone di spada si effettuerà col bottone marca-stoccate *Legrenzi*.

3. I classificati in 2ª categoria sia di spada, sia di sciabola, specie di spada, con punti non inferiori a 12/20, saranno ammessi ad una *poule* di eliminazione di tre colpi alla sciabola.

4. Negli assalti di classificazione e nel girone alla spada si riterranno validi i colpi che risulteranno di punta, dalla clavicola al margine inferiore iliaco, compreso il braccio, qualora copra il petto. Il colpo alla mano e all'avambraccio si valuteranno mezzo colpo. Però chi sarà toccato altrove, dovrà ugualmente accusare il colpo ricevuto. Si riterranno pure validi i colpi in qualunque parte del corpo sempre quando sostituisca la linea del petto.

5. Negli assalti di classificazione alla sciabola e nella *poule* di sciabola a tre colpi, pei classificati in 2ª categoria, si riterranno validi i colpi dalla testa al fianco compreso il braccio.

6. Il disarmo equivarrà colpo, se chi disarma, non avrà l'arma legata al polso.

7. L'incontro sarà a carico di chi lo promuove. Però se fra i due colpi scambiati, a parere dei giudici, sarà corso un intervallo di tempo apprezzabile, sarà favorito chi colpì pel primo. Lo schermitore che sarà stato causa di un terzo incontro sarà escluso dalla gara.

8. In caso di corpo a corpo, che non abbia più un carattere di combattimento alla spada, chi dirige dovrà interrompere l'azione.

9. Ai tiratori è proibito di parlare e gridare durante l'azione.

10. Il terreno perduto non sarà reso.

11. Le decisioni della giuria sono inappellabili.

12. Le armi ammesse saranno: spada, a due tagli; sciabola 15 millimetri alla base e 8 millimetri alla estremità.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1906. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 41ª **1906** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 novembre.

NOVEMBRE 19. — Quaderni e fascicoli dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio, *pag.* 671.

» 24. — Avanzamento degli ufficiali in congedo, *pag.* 671.

Atto N. **262**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Quaderni e fascicoli dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio.** — 19 novembre.

Sono stati pubblicati un quaderno ed i relativi fascicoli dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio.

Il loro elenco, coi singoli prezzi, sarà comunicato ai comandanti di corpo d'armata, ai quali le autorità interessate si rivolgeranno per averne conoscenza.

Le richieste saranno inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari dalle autorità indicate dall'*Atto* 21 modificato da quello 204 del corrente anno.

L'ufficio oradetto richiederà al Ministero (ufficio personali d'artiglieria) le pubblicazioni occorrentigli per le distribuzioni da effettuare a mente del presente *Atto*.

Le spese di stampa saranno a carico della massa generale del predetto ufficio d'amministrazione, il quale verrà reintegrato coll'ammontare delle distribuzioni alle varie autorità.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **263**. — AVANZAMENTO. — **Avanzamento degli ufficiali in congedo.** — 24 novembre.

Al n. 44 dell'*Atto* 214 del 1902 è fatta la seguente aggiunta:

« Il Ministero però potrà provvedere, qualora lo reputi opportuno, perchè dalle competenti commissioni siano compilati

ERRATA-CORRIGE.

Atto 258, pag. 662. — Nella quarta riga, *invece di*: comunicazioni, *sostituire*: sollecitazioni.

nel corso dell'anno specchi d'avanzamento suppletivi, previo accertamento della idoneità nei modi voluti, a riguardo degli ufficiali che vengano a cessare dalle condizioni di cui alle suindicate lettere *b*), *c*), *d*), ed ai quali potesse spettare la promozione prima della formazione dei quadri d'avanzamento dell'anno successivo ».

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 42ª **1906** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 dicembre.

NOVEMBRE 5. — R. decreto n. 590, che approva le norme per il concorso al posto di assistente alla biblioteca centrale militare, *pag.* 673.
» 29. — Indirizzo da usarsi per la sezione staccata d'artiglieria di Fondi, *pag.* 674.
DICEMBRE 1°. — Facilitazioni pei trasporti sulle guidovie a vapore Mantova-Asola e Mantova-Viadana, *pag.* 674.
» 6. — Viaggi per proprio conto degli impiegati civili dello Stato, *pag.* 675.

Atto N. **264**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 590, che approva le norme per il concorso al posto di assistente alla biblioteca centrale militare.** — 5 novembre.

Vista la legge 12 luglio 1906, n. 323, che stabilisce l'organico dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. decreto 19 luglio 1906, n. 431, che approva il regolamento per l'avanzamento del personale della stessa amministrazione centrale;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La nomina al grado di assistente alla biblioteca centrale militare è conferita in seguito a concorso, per titoli, tra gli ufficiali d'ordine di 1ª, 2ª e 3ª classe dell'amministrazione centrale della guerra e gli ufficiali d'ordine di 1ª e 2ª classe delle amministrazioni dipendenti.

Art. 2.

Una commissione, da nominarsi dal ministro e composta di un direttore generale del Ministero, presidente; di un direttore capo di divisione e del direttore della biblioteca centrale

MILITARE

militare, commissari; e di un segretario o vice segretario, segretario; esaminerà i titoli esibiti dai concorrenti e le note caratteristiche di ciascuno e giudicherà quale di essi meriti di essere prescelto.

Nel dare tale giudizio, la commissione terrà particolarmente conto dei titoli comprovanti l'attitudine del candidato allo speciale servizio inerente al posto cui aspira.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.

N. **265**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzo da usarsi per la sezione staccata d'artiglieria di Tenda.** — 29 novembre.

Nell'invio della corrispondenza o di materiali alla suddetta sezione, si dovrà usare il seguente indirizzo:

Alla sezione staccata d'artiglieria di *Colle di Tenda*.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **266**. — TRASPORTI. — **Facilitazioni pei trasporti sulle guidovie a vapore Mantova-Asola e Mantova-Viadana.** — 1° dicembre.

Le facilitazioni pei trasporti militari sulle guidovie a vapore Mantova-Asola e Mantova-Viadana, contenute nell'*Atto* 43 del 1902, sono prorogate a tutto il 24 novembre 1907.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **867**. — TRASPORTI. — **Viaggi per proprio conto degli impiegati civili dello Stato.** — 6 dicembre.

Ai cappellani dei depositi allevamento cavalli è stato, d'accordo con l'amministrazione ferroviaria, esteso l'uso del libretto di viaggio.

Alla tabella 14 dell'elenco dei personali dell'amministrazione militare cui è applicabile la concessione speciale *C* (*Atto* 117 del 1902), dovrà pertanto farsi la seguente aggiunta:

« L — 2bis — Cappellano ».

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 43ª **1906** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 dicembre.

OTTOBRE 11. — R. decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alla cinta di sicurezza della piazza di Spezia, *pag.* 677.
DICEMBRE 10. — Mantellina per i marescialli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, *pag.* 678.
» 10. — Somministrazioni a pagamento ai corpi ed uffici del R. esercito di materiali e di lavori per parte dell'officina di costruzione del genio di Pavia, *pag.* 685.
» 11. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie, *pag.* 686.
» 11. — Impiego della cartuccia a pallottola frangibile, per parte della truppa, *pag.* 687.
» 12. — Trasporto dei materiali dell'amministrazione militare. — Casse vuote per galletta, *pag.* 687.
» 13. — Norme e programmi per il reclutamento dei capitani commissari dai tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo contabile militare, *pag.* 688.
» 13. — Adozione di coreggiuole per strumenti leggeri da zappatori, *pag.* 688.
» 14. — Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901, *pag.* 689.

Atto N. **268**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alla cinta di sicurezza della piazza di Spezia**. — 11 ottobre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato col R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per la esecuzione del succitato testo unico di leggi approvato col R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Visto il R. decreto 27 gennaio 1890, n. 6627 (serie 3ª), che determina le zone di servitù militare attorno la cinta di sicurezza di Spezia ed all'opera mista di Monte Castellazzo;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ERRATA-CORRIGE.

Atto 250, pag. 626. — Nella terza riga del testo dell'*Atto*, *invece di:* (*Atto* 154 del 1899), *leggasi:* (*Atto* 104 del 1899).

19 DIC 07

Articolo unico.

È affrancato dall'onere delle servitù militari dipendenti dalla cinta di sicurezza della piazza di Spezia, il tratto di terreno tinteggiato in rosso nel piano unito al presente decreto firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 ottobre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

N. **269**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Mantelline per i marescialli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — 10 dicembre.

Il Ministero, mentre si riserva di recare altre varianti alla divisa dei marescialli, determina intanto che sia abolito il distintivo di galloncino d'argento e seta nera o d'oro e seta nera che guarnisce l'estremità del bavero della mantellina da marescialli di fanteria e del genio e che venga esteso l'uso di essa anche ai marescialli di cavalleria e di artiglieria in sostituzione degli attuali pastrani.

Le disposizioni di cui nell'*Atto* 7 del corrente anno sono quindi sostituite dalle seguenti:

Mantellina da marescialli di fanteria di linea e dei granatieri. — È costruita con panno azzurrato per vestiario da sottufficiali e si compone essenzialmente di un corpo e di un bavero.

Il corpo, non a ruota intiera, è costituito di due parti uguali unite fra loro con doppia cucitura lungo i lembi posteriori. I lembi anteriori sono ripiegati e rinforzati nella parte interna e per tutta la loro lunghezza con una striscia dello stesso panno della mantellina, restringentesi dal colletto alle falde. Nell'interno del lembo sinistro può essere applicata una tasca. Le spalle e la parte superiore del dorso, per un'altezza di 25 a 30 centimetri, sono foderate con satino di lana nera.

Il bavero, fatto con lo stesso panno della mantellina e rinforzato internamente con tela di lino cruda per asciugatoi, è attaccato nel mezzo del cerchio formato dal corpo della man-

tellina, la parte rovesciata misura un'altezza di mm. 60 circa al centro e di mm. 70 circa alle due estremità, e la sua lunghezza deve essere tale da adattarsi bene alla persona.

Le estremità del bavero formano angolo alquanto acuto con le punte leggermente arrotondate e presentano, in giusta posizione, un foro per il passaggio del gambo della stelletta di divisa.

La mantellina viene chiusa sul davanti per mezzo di un gangherello nero e rispettiva maglietta, fissati al bavero presso la sua attaccatura e di un fermaglio di metallo argentato costituito di due borchie a testa di leone fissate al corpo sotto le estremità del bavero, di cui quella di sinistra è munita di catenella, l'altra di gancio.

Le mantelline sono allestite su misura e la loro lunghezza dev'essere tale da non scendere oltre 5 centimetri al disotto del ginocchio.

La lavorazione dev'essere molto accurata.

Mantellina da marescialli dei bersaglieri e degli alpini. — È identica per forma e dimensioni a quella della fanteria di linea, ma è formata con panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri; inoltre quella da bersaglieri ha il fermaglio di metallo dorato anzichè argentato e quella da alpini ha le estremità del bavero guarnite di mostrine di panno verde chiaro per mostreggiature eguali a quelle della giubba.

Mantellina da marescialli di cavalleria, di artiglieria e del genio. — È identica per forma e dimensioni a quella della fanteria di linea, senonchè è formata con panno bigio per vestiario da sottufficiali ed ha le spalle e la parte superiore del dorso foderate con satino di lana color bigio anzichè nero. La mantellina da cavalleria porta il fermaglio di metallo argentato, quella da artiglieria e quella del genio lo portano di metallo dorato.

I pastrani in distribuzione ai marescialli di cavalleria e di artiglieria saranno ritirati in magazzino e sostituiti con le nuove mantelline.

Per i disegni della mantellina valgono quelli annessi all'*Atto* 7 sovracitato, avvertendo però di considerare come non esistente la guarnitura di galloncino alle estremità del bavero.

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle mantelline da marescialli di fanteria, dei bersaglieri e degli alpini.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno azzurrato o turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 4,30 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
2ª	25	4 25	106 25	
3ª	50	4 —	200 —	
4ª	25	3 75	93 75	
Totali . . .	100		400 00	
Media. . .			4 00	

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle mantelline da marescialli di cavalleria, di artiglieria e del genio.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno bigio per vestiario da sottufficiali alto m. 4,30 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	25	4 50	112 50	
2ª	25	4 25	106 25	
3ª	25	4 00	100 00	
4ª	25	3 75	93 75	
Totali . . .	100		412 50	
Media . . .			4 12	

CONTO DI COSTRUZIONE *della mantellina da marescialli dei granatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30	M.	4,370	8,50	37,145
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0,100	0,57	0,057
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	6,400
Prezzo di costo . . . L.				43,602
Prezzo di conteggio . . . L.				43,70

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 fermaglio di metallo argentato, 1 gangherello con rispettiva maglietta ed il satino di lana nera per foderare le spalle e la parte superiore del dorso.

CONTO DI COSTRUZIONE *della mantellina da marescialli di fanteria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali alto m 1,30	M.	4,000	8,50	34,000
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0,100	0,57	0,057
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	6,400
Prezzo di costo . . . L.				40,457
Prezzo di conteggio . . . L.				40,50

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 fermaglio di metallo argentato, 1 gangherello con rispettiva maglietta ed il satino di lana nera per foderare le spalle e la parte superiore del dorso.

CONTO DI COSTRUZIONE *della mantellina da marescialli dei bersaglieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M.	4 000	9 50	38 000
Tela di lino cruda, per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 100	0 57	0 057
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	6 400
Prezzo di costo . . . L.				44 457
Prezzo di conteggio . . . L.				44 50

(1) Nella fornitura sono compresi: il fermaglio di metallo dorato, il ganghierello con rispettiva maglietta ed il satino di lana nera per foderare le spalle e la parte superiore del dorso.

CONTO DI COSTRUZIONE *della mantellina da marescialli degli alpini.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri, alto m. 1,40 . .	M	4 000	9 50	38 000
Panno verde chiaro per mostreggiature, alto m 1.30	»	0 015	7 50	0 112
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 100	0 57	0 057
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	7 000
Prezzo di costo . . . L.				45 169
Prezzo di conteggio . . . L.				45 20

(1) Nella fornitura sono compresi: il fermaglio di metallo argentato, un ganghierello con rispettiva maglietta ed il satino di lana nera per foderare le spalle e la parte superiore del dorso.

SPECCHIO *delle misure delle mantelline da marescialli.*

TAGLIE	Lunghezza della parte anteriore mm.	Lunghezza della parte posteriore mm.	Lunghezza del fianco mm.	Altezza del bavero sul davanti mm.	Altezza del bavero sul dietro mm.	*Annotazioni*
1ª	1130	1180	1220	90	100	La lunghezza del bavero sarà regolata a seconda della conformazione dell'individuo.
2ª	1080	1130	1170	90	100	
3ª	1030	1080	1120	90	100	
4ª	980	1030	1070	90	100	

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle mantelline da marescialli dei granatieri.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª	50	4 50	225 00	
2ª	50	4 25	212 50	
Totali . . .	100		437 50	
		Media	4 37	

CONTO DI COSTRUZIONE *della mantellina da marescialli di cavalleria, di artiglieria e del genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30.	M.	4 120	8 00	32 960
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 100	0 57	0 057
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	6 400
Prezzo di costo . . . L.				39 417
Prezzo di conteggio . . . L.				39 50

(1) Nella fornitura sono compresi: il satino di lana color bigio per foderare le spalle e la parte superiore del dorso, 1 gangherello con rispettiva maghetta e, per la cavalleria, 1 fermaglio di metallo argentato, per l'artiglieria e pel genio 1 fermaglio di metallo dorato

In dipendenza di quanto precede, alla categoria I del Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi sono fatte le seguenti varianti.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
1	445	Mantelline da marescialli degli alpini	N	45 20	
»	445 bis	Mantelline da marescialli dei bersaglieri	»	44 50	
»	446	Mantelline da marescialli di fanteria	»	40 50	
»	446 bis	Mantelline da marescialli di cavalleria, di artiglieria e del genio	»	39 50	
»	447	Mantelline da marescialli dei granatieri.	»	43 70	

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **270.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **Somministrazioni a pagamento immediato ai corpi ed uffici del R. esercito di materiali e di lavori per parte dell'officina di costruzione del genio di Pavia.** — 10 dicembre.

1. Tutti i corpi ed uffici del R. esercito hanno facoltà di rivolgere direttamente alla direzione dell'officina di costruzione del genio in Pavia le richieste di somministrazioni a pagamento, riflettenti i seguenti materiali e lavori:

a) biciclette regolamentari in sostituzione di quelle di dotazione dichiarate fuori servizio. Parti di ricambio e lavori di riparazione relativi alle biciclette medesime;

b) apparati ed altri materiali riguardanti il servizio telegrafico, elettrico ed ottico ed il servizio telefonico, in sostituzione di quelli di dotazione, dichiarati fuori servizio. Parti di ricambio, materie di consumo e lavori di riparazione riflettenti i detti materiali.

2. La direzione dell'officina del genio eseguirà il più sollecitamente possibile le provviste ed i lavori predetti con i fondi che le sono all'uopo assegnati e ne chiederà rimborso ai corpi ed uffici *mediante pagamento immediato;* trasmettendo ad essi la nota mod. 125 (Istruzione 1° marzo 1902) in duplice esemplare.

3. È obbligo delle amministrazioni interessate di restituire al *più presto* alla detta direzione una delle copie del mod. 125 firmata per accettazione e *contemporaneamente* effettuare il relativo pagamento con operazione di conto corrente od in contanti.

4. Le richieste per somministrazioni che, pur essendo di competenza della direzione dell'officina del genio, si riferiscono ad aumenti di dotazione od a materiali diversi da quelli indicati nel precedente n. 1, dovranno essere rivolte a questo Ministero (divisione genio) per le sue determinazioni.

5. Alle disposizioni del presente *Atto*, fanno eccezione:

a) per quanto riguarda il pagamento, le direzioni ed i reggimenti d'artiglieria che provvederanno al pagamento stesso con versamento in tesoreria dell'ammontare dei materiali ricevuti, da effettuarsi trimestralmente dalla parte ricevente, la quale dovrà inviare al più presto all'officina di Pavia la relativa quietanza;

b) per quanto riflette sia la specie dei materiali, sia il modo di pagamento, le direzioni e i reggimenti del genio.

6. Ogni disposizione contraria alla presente è abrogata.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **271**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie.** — 11 dicembre.

Per le variazioni portate dai contratti d'appalto nel prezzo delle sostanze medicinali ed accessorie d'uso per il servizio sanitario è occorso ristampare l'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie.

Questo nuovo elenco, la cui pubblicazione si annuncia col presente *Atto*, comincerà ad essere in vigore il 1° gennaio p. v.

A datare da tale giorno sarà quindi abrogato l'elenco-tariffa presentemente in vigore, ferme restando le seguenti disposizioni:

a) i medicinali non più compresi nell'elenco-tariffa, che le direzioni d'ospedale abbiano ancora in carico, si potranno usare fino a consumazione, salvo a darsene scarico secondo le norme vigenti, quando siano avariati o in nessun modo utilizzabili per essere da lungo tempo conservati;

b) l'alcool di 95°-97°, l'olio di olive, lo zucchero e generi consimili ad uso della farmacia, non si potranno richiedere alla farmacia centrale militare, se non nel caso che non si trovino sul luogo della qualità prescritta e a prezzi convenienti;

c) tutte le sostanze da acquistarsi sul luogo dovranno avere i caratteri indicati dal Manuale dei medicamenti in vigore, o dai testi di chimica farmaceutica più accreditati;

d) i corpi non saranno assoggettati all'aumento del 25 per cento a beneficio degli ospedali sul prezzo di tariffa dei medicinali, oggetti da medicatura, sostanze accessorie e reagenti.

La farmacia centrale eseguirà, a datare dal 1° gennaio 1907, i movimenti di carico e scarico prescritti dal § 483 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, edizione 10 giugno 1898, nonchè l'aggiunta sul registro mod. *B* (1022 *A* del catalogo) dei medicinali stati introdotti nel nuovo elenco-tariffa.

Il predetto elenco-tariffa sarà acquistato dai comandi od uffici militari in due copie per ciascuno, sulle proprie spese di cancelleria.

Le direzioni d'ospedale ne acquisteranno il numero di copie strettamente necessario per le occorrenze del loro servizio.

Le richieste dovranno essere fatte col modello 310 a senso dell'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 35.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **272**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Impiego della cartuccia a pallottola frangibile, per parte della truppa.** — 11 dicembre.

In vista della avvenuta adozione della cartuccia a pallottola frangibile (*Atto* 251 del corrente anno), il Ministero prescrive che tale cartuccia sia impiegata, da quei corpi e riparti di truppa che risiedono in presidii ove esistano esclusivamente campi di tiro ordinati per l'uso della cartuccia me-desima, per la esecuzione di tutti quegli esercizi che rivestono il carattere di tiro eseguito individualmente (tiro delle reclute, tiro individuale, e tiro di esercizio), nei limiti, bene inteso, delle distanze fino a 300 metri.

In conseguenza, si intende che, per i corpi che trovansi nelle suaccennate condizioni, resta variato l'assegno annuo di munizioni descritto nello specchio al § 40 dell' istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria (edizione 1906), nel senso di autorizzarli a prelevare, colle consuete norme, in luogo delle cartucce a pallottola ordinarie, o ridotte per tiro a segno, occorrenti per i sunnominati tiri di carattere individuale, altrettante cartucce a pallottola frangibile.

Con riserva di pubblicare le relative varianti alle istruzioni sulle armi e sul tiro, si comunicano intanto, qui di seguito, i dati di tiro della cartuccia di cui trattasi:

Per il tiro a 100 metri: alzo rovesciato—centro delle circonferenze a 20 centimetri sopra quello del barilozzo – diametro del barilozzo 12 centimetri;

Per il tiro a 200 metri: alzo rovesciato—centro delle circonferenze a 15 centimetri sopra quello del barilozzo—diametro del barilozzo 12 centimetri;

Per il tiro a 300 metri: alzo abbattuto—centro delle circonferenze a 15 centimetri sopra quello del barilozzo—diametro del barilozzo 20 centimetri.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **273**. — TRASPORTI. — **Trasporto dei materiali dell'amministrazione militare. — Casse vuote per galletta.** — 12 dicembre.

Per accordi interceduti fra il Ministero della guerra e le imprese assuntrici dei trasporti dei materiali dell'amministrazione militare, le autorità militari si asterranno d'ora innanzi dall'ordinare alle imprese il trasporto delle casse vuote per

galletta, e, valendosi della facoltà consentita dal § 23 lettera *e*) n. 3 del vigente capitolato d'oneri, ne eseguiranno sempre direttamente la spedizione, producendo all'amministrazione ferroviaria la richiesta mod. C, parte 3ª.

Del presente *Atto* le autorità militari prenderanno nota a fianco del citato paragrafo, nonchè del successivo § 74.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **274.** — AVANZAMENTO. — **Norme e programmi per il reclutamento dei capitani commissari dai tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo contabile militare.** — 13 dicembre.

Alle Norme e programmi per il reclutamento dei capitani commissari, di cui l'*Atto* 213 del corrente anno, sono apportate le seguenti varianti:

1. Al 2° comma del § 13, *dopo le parole:* « per la prova orale di storia generale », *aggiungere:* « e per la prova orale di lingua francese ».

2. Al § 16, *alle parole:* « dell'art. 3 del regolamento », *sostituire:* « dell'art. 2 del regolamento ».

3. Al 2° comma del § 18, *alle parole:* « agli effetti del § 11 delle presenti norme », *sostituire:* « agli effetti del § 16 delle presenti norme ».

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **275.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di coreggiuole per strumenti leggeri da zappatore.** — 13 dicembre.

Per assicurare agli zaini gli strumenti leggeri da zappatori, ai quali si riferisce l'*Atto* 184 del corrente anno, sono adottate due coreggiuole.

Queste sono costituite da una striscia di cuoio naturale (nero per i bersaglieri) larga mm. 18 e dello spessore da mm. 2,5 a 3, con una delle estremità munita d'una fibbia d'ottone (di ferro verniciato nero per i bersaglieri) con passante fisso, e con l'altra foggiata a riscontro con 18 fori distanti fra loro mm. 20, e il primo dalla punta mm. 50.

La lunghezza di ciascuna coreggiuola, compresa la fibbia, è di mm. 600.

Le due coreggiuole servono sia a trattenere il telo da tenda e la mantellina lungo il fianco sinistro dello zaino, sia a fermare il manico del piccozzino e della vanghetta, in corrispondenza e parallelamente all'orlo dello zaino.

Per fermare lo strumento da zappatore allo zaino, si fa girare l'estremità di ciascuna coreggiuola intorno al manico dello strumento e si introduce di nuovo nella campanella posteriore dello zaino, assicurandola poi alla fibbia.

In modo analogo si regoleranno i riparti alpini, utilizzando le coreggiuole per zaini, di cui sono già provvisti.

Al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi sono fatte le seguenti aggiunte:

II — 152 — Coreggiuole di cuoio naturale per strumenti leggeri da zappatori . . . . N. 0,35

II — 153 — Coreggiuole di cuoio nero per strumenti leggeri da zappatore . . . . . » 0,35

I corpi, a misura che riceveranno gli strumenti anzidetti, richiederanno al Ministero le corrispondenti quantità di coreggiuole, in ragione di due per ciascun istrumento, avvertendo che per gli uomini sotto le armi potranno essere usate coreggiuole ricavate da cinghie reggi gavetta o reggi-tenda di zaini fuori uso od anche coregge da boracce pure fuori uso, diminuendo proporzionatamente le quantità di coreggiuole da richiedere.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **276**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901.** — 14 dicembre.

All'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Nel § 134 agli alinea quinto e sesto, *sostituire il seguente*:

« Questa dichiarazione di comando (modello n. 8) ha valore d'atto pubblico per le parti dichiaranti e deve essere presentata all'ufficio del registro, per la sua registrazione, entro il termine di giorni *venti* dal deliberamento ».

2. Nell'*Avvertenza* in fine del modello n. 8, *alla parola*: « tre » (in lettere) *e al numero* « 25 », *sostituire rispettivamente*: « venti » e « 50 ».

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 44ª **1906** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 dicembre.

DICEMBRE 18. — Caricamento della carretta alpina, *pag.* 691.
» 19. — Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna, *pag.* [illegible]
» 21. — Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, *pag.* 692.
» 21. — Adozione di guanti di pelle scamosciata color marrone, *pag.* 692.

Atto N. **217**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Caricamento della carretta alpina.** — 18 dicembre.

È stato pubblicato un fascicolo riguardante il caricamento della suddetta carretta (fascicolo 30 *bis* dei caricamenti dei materiali d'artiglieria).

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicolo di che si tratta, quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicolo è di centesimi 5.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **218**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna.** — 19 dicembre.

All'elenco delle località da considerarsi di alta montagna, pubblicato con l'*Atto* 96 del 1904, aggiungere quella di Bard prima di Beura (divisione militare di Novara).

Tale aggiunta dovrà avere effetto dal 1° gennaio 1907.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **279**. — TRASPORTI. — **Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie.** — 21 dicembre.

In seguito ad accordi presi con la direzione generale delle ferrovie dello Stato, nella tessera di riconoscimento per l'identificazione delle persone che viaggiano in base al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (edizione 1° febbraio 1903), senza essere provviste di libretto o di altro documento per l'identificazione stessa, verranno soppresse le prime tre righe contenenti le diciture che seguono:

Viaggi delle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa del R. esercito e della R. marina, degli allievi dei collegi militari e degli operai lavoranti borghesi e loro famiglie.

Perciò le tessere che saranno in seguito stampate cominceranno senz'altro con la dicitura:

MINISTERO DELLA GUERRA.

Allo scopo però di rendere utilizzabili le tessere dell'edizione finora vigente, che il Ministero ha in deposito, che trovansi presso le amministrazioni militari e che sono in distribuzione agli interessati, si determina che su di esse siano cancellate, con linee ad inchiostro, le tre righe di cui sopra.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **280**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di guanti di pelle scamosciata color marrone.** — 21 dicembre.

In relazione all'ultimo comma dell'*Atto* 81 del 1906 viene adottato per sottufficiali un tipo di guanti di pelle scamosciata di color marrone.

I guanti si compongono del polsino, del corpo (dorso e palmo) e di cinque dita. Le dita devono presentare le punte arrotondate. A mm. 80 circa dall'imboccatura di ogni guanto e sul dorso sono praticate, con punti intrecciati, tre cuciture a rilievo divergenti verso le spaccature delle dita.

L'imboccatura di ogni guanto ha una piccola orlatura da 5 a 6 mm., che si prolunga su di uno sparato con angoli arrotondati, un bottoncino di frutto e un occhiello, rinforzati entrambi, nella parte interna, con striscie di pelle della stessa qualità di quella del guanto.

Le cuciture sono eseguite con refe marrone, a due capi, non lucido.

I guanti sono di 11 taglie aventi ciascuna le dimensioni risultanti dal seguente specchio:

TAGLIE	Lunghezza totale del guanto misurata sul dito medio	Lunghezza misurata dall'estremità libera del polsino all'origine del dito medio	Lunghezza misurata dall'estremità libera del polsino all'origine del dito pollice	Larghezza del corpo del guanto
	mm.	*mm.*	*mm.*	*mm.*
1	270	170	55	100
2	265	167	52	96
3	265	167	52	93
4	260	165	50	90
5	260	165	50	87
6	255	160	50	84
7	255	160	48	81
8	250	155	48	78
9	250	155	47	76
10	245	150	45	73
11	245	150	45	70

Nella parte interna dei guanti sarà impresso il numero della taglia.

La direzione di commissariato militare del I corpo d'armata farà somministrare dal dipendente magazzino centrale a tutte le amministrazioni interessate i campioni dei guanti anzidetti.

Al nomenclatore dei materiali dei servizi amministrativi è fatta la seguente aggiunta:

I	626	Guanti di pelle scamosciata color marrone	P.	1,50	Aggiunta.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 45ª **1906** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 dicembre.

DICEMBRE 27. — Modificazione all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, *pag.* 695.
» 27. — Aggiunte e varianti all'istruzione tattica per le batterie da campagna ed a cavallo, *pag.* 695.
» 27. — Disposizioni amministrative per l'attuazione della legge 19 luglio 1906, n. 372, recante provvedimenti per i sottufficiali, *pag.* 696.
» 28. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione, *pag.* 699.
——— Decisioni di massima, *pag.* 701.

Atto N. **281.** — RECLUTAMENTO. — **Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.** — 27 dicembre.

All'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento è apportata la seguente modificazione:

Al § 580 *sostituire* il seguente:

« § 580. Dai premi e soprassoldi, che, trimestralmente, risultano dovuti ai raffermati, i corpi si danno credito sul *Rendiconto generale degli assegni*, mod. 220, allegandovi apposito *Specchio* mod. 381-B, sul quale i veri assegni sono dimostrati dimostrati distintamente per ciascuna specie di rafferma.

Contemporaneamente si danno debito, con la scorta dello stesso documento, dell'importo di ricchezza mobile (7,50 %) cui gli assegni sono soggetti.

I corpi stessi, entro i primi *cinque giorni* del mese successivo al trimestre, trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppe*) *la situazione-elenco dei militari di truppa a cui sono dovuti premi e soprassoldi di rafferma*, mod. 381-A.

Per le legioni dei carabinieri reali il detto limite di tempo è portato a *giorni dieci* ».

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **282.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'istruzione tattica per le batterie da campagna ed a cavallo.** — 27 dicembre.

All'istruzione predetta apportare la seguente seconda serie di aggiunte e varianti (la prima serie fu pubblicata coll'*Atto* 149 del corrente anno).

Pag. 25, al 3° comma *sostituire:*

« Quando si arresta il cassone, due serventi di riserva, uno per parte, procedono senza comando a distaccare la muta sganciando le tirelle della sola pariglia di timone ed avvolgendole intorno alla braca fra il reggibraca e la soprana. »

Pag. 25, *cancellare la riga 24 e le due prime parole della riga 25 e sostituire:*

« Quindi la muta, seguita dai serventi di riserva, è condotta, »

Pag. 27, *cancellare la riga 27 e sostituire:*

« La muta non sarà distaccata. »

Pag. 28, *cancellare le righe 11 e 12 e sostituire:*

« Il capo cassone fa riattaccare la muta, se era distaccata. »

Pag. 28, righe 31 e 32, *cancellare:* « riattaccate all'occorrenza le pariglie » e *sostituire:* « riattaccata all'occorrenza la muta ».

Pag. 29, righe 10 e 11, *cancellare:* « riattaccate quando occorra le pariglie » e *sostituire:* « riattaccata quando occorra la muta ».

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **283.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Disposizioni amministrative per l'attuazione della legge 19 luglio 1906, n. 372, recante provvedimenti per i sottufficiali.** — 27 dicembre.

1.

In seguito al disposto dell'art. 5 della legge 19 luglio 1906, n. 372 (*Atto* 178), che stabilisce pei gradi di sottufficiale assegni giornalieri eguali in tutte le posizioni, e che, per questa parte, ha abrogato la tabella VII annessa alla legge sugli stipendi, *i sottufficiali del corpo invalidi e veterani, i capi armaiuoli e i sergenti trombettieri e tamburini maggiori* devono ricevere, a partire dal 1° gennaio 1907, lo stesso assegno giornaliero normale che percepiscono tutti gli altri sottufficiali di pari grado.

2.

Alla tabella indicante la scomposizione dell'assegno giornaliero della truppa, quale è stata modificata dall'*Atto* 139 del 1904, (allegato *A* al regolamento d'amministrazione) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il § 1 *è sostituito col seguente*, ed *è soppressa* l'annotazione che vi fa seguito:

GRADI	Assegno giornaliero	SCOMPOSIZIONE DELL'ASSEGNO			
		Soldo	Vitto	Quota vestiario	Indennità comuni
§ 1. — *Fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, sanità e sussistenze.*					
Maresciallo di reggimento . .	4 00	2 54	1 10	0 20	0 16
Maresciallo di battaglione, mezzo reggimento o brigata .	3 50	2 04	1 10	0 20	0 16
Maresciallo di compagnia, squadrone o batteria o con cariche speciali	3 00	1 54	1 10	0 20	0 16
Sergente maggiore	2 50	1 12	1 10	0 12	0 16
Sergente di squadra, di contabilità o con incarichi speciali.	2 10	0 72	1 10	0 12	0 16
Caporale maggiore trombettiere e tamburino	1 39	0 50	0 61	0 12	0 16
Caporale maggiore zappatore.	1 39	0 50	0 61	0 12	0 16
Caporale maggiore	1 34	0 45	0 61	0 12	0 16
Caporale trombettiere e tamburino	1 19	0 30	0 61	0 12	0 16
Caporale zappatore	1 19	0 30	0 61	0 12	0 16
Caporale musicante ed appuntato musicante	1 19	0 30	0 61	0 12	0 16
Caporale maniscalco	1 14	0 25	0 61	0 12	0 16
Caporale	1 14	0 25	0 61	0 12	0 16
Appuntato	1 04	0 15	0 61	0 12	0 16
Trombettiere e tamburino . .	1 04	0 15	0 61	0 12	0 16
Zappatore	1 04	0 15	0 61	0 12	0 16
Soldato	0 99	0 10	0 61	0 12	0 16

b) Il § 3 *è sostituito col seguente*:

GRADI	Assegno giornaliero	SCOMPOSIZIONE DELL'ASSEGNO			
		Soldo	Vitto	Quota vestiario	Indennità comuni
§ 3. — *Corpo invalidi e veterani.*					
Maresciallo di reggimento. .	4 00	2 50	1 10	0 15	0 25
Maresciallo di battaglione. .	3 50	2 00	1 10	0 15	0 25
Maresciallo di compagnia . .	3 00	1 50	1 10	0 15	0 25
Sergente maggiore	2 50	1 03	1 10	0 12	0 25
Sergente	2 10	0 63	1 10	0 12	0 25
Caporale maggiore	1 34	0 45	0 61	0 12	0 16
Caporale	1 14	0 25	0 61	0 12	0 16
Soldato	0 99	0 10	0 61	0 12	0 16

c) Il § 3 delle annotazioni poste a piè della tabella *è sostituito col seguente:*

« § 3. Pei sottufficiali allievi della scuola militare è dovuto, qualunque ne sia il grado, l'assegno da sergente maggiore. Tutti gli altri sottufficiali, caporali maggiori, caporali e soldati aventi impieghi o cariche speciali hanno l'assegno secondo il grado di cui sono rivestiti ».

d) Alle annotazioni predette *è aggiunto il seguente:*

« § 4. Gli aumenti giornalieri di lire 0,30, che, a norma dell'art. 7 della legge 19 luglio 1906 n. 372, sono dovuti ai sottufficiali non raffermati con premio per ogni triennio di servizio, vanno per intero in aumento della quota soldo.

3.

La tabella indicante la scomposizione delle indennità comuni comprese nello assegno giornaliero della truppa, quale è stata modificata dall'*Atto* 139 del 1904, (allegato *B* al regolamento d'amministrazione) *è sostituita con la seguente:*

ARMI E CORPI	Quota indennità comuni	SCOMPOSIZIONE dell'indennità		
		Legna	Letto	Spese varie
Fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, sanità, sussistenze e compagnie di disciplina	0,16	0,027	0,035	0,098
Carabinieri a piedi	0,11	—	—	0,110
Carabinieri a cavallo	0,18	—	—	0,180
Carabinieri allievi a piedi	0,13	0,027	0,035	0,068
Carabinieri allievi a cavallo	0,19	0,027	0,035	0,128
Corpo invalidi e veterani Sottufficiali	0,25	0,027	0,035	0,188
Corpo invalidi e veterani Caporali e soldati	0,16	0,027	0,035	0,098
Soldati alla reclusione, al carcere militare ed al carcere preventivo	0,27	0,027	0,035	0,208
Uomini fuori forza presso i corpi	0,09	0,027	0,035	0,028
Uomini richiamati dal congedo per istruzione o per servizio	Si scompone come per l'arma rispettiva.			

Annotazioni.

§ 1. La quota *spese varie* è destinata a sopperire alle spese che occorrono per la buona conservazione del materiale, per le scuole e le infermerie uomini, per la cancelleria, l'illuminazione e la pulizia delle caserme ed in genere a tutte le spese di servizio della truppa per le quali non è stabilito alcuno speciale assegno.

§ 2. Nella quota spese varie per il soldato alla reclusione ed al carcere militare sono altresì comprese centesimi 11 per il mantenimento del vestiario.

§ 3. Agli uomini del corpo invalidi e veterani ed ai veterani d'artiglieria e genio aggregati altrove, quando per la specialità del servizio cui sono destinati, non possano approfittare delle spese fatte in comune pel bucato e barbiere dal corpo che li ha aggregati, è da questo pagata alla mano, sull'importo dell'indennità comune, una giornaliera quota fissa di centesimi 5.

In nessun altro caso è ammessa la distrazione di una parte qualsiasi della quota indennità-comuni per essere pagata alla mano agli individui.

Disposizioni transitorie.

4.

Per gli attuali marescialli nominati marescialli di compagnia conservando l'assegno giornaliero di lire 3,16 e pei furieri maggiori e pei furieri che conservano dopo il 1° gennaio 1907 il grado e gli assegni attuali, resta eccezionalmente in vigore la scomposizione dell'assegno giornaliero e delle indennità comuni, quale è stabilita dalle vigenti tabelle pei rispettivi gradi.

5.

Gli attuali sergenti trombettieri e tamburini maggiori, provvisti dell'assegno giornaliero di lire 2,22, a norma della tabella VII annessa alla legge sugli stipendi, conservano transitoriamente, finchè perdurano nell'attuale loro grado ed incarico, l'assegno medesimo, ed anche per essi resta eccezionalmente in vigore la scomposizione dell'assegno e delle indennità comuni, come è ora stabilita.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **284**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni al regolamento d'amministrazione.** — 28 dicembre.

Al regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi del R. esercito sono apportate le seguenti modificazioni:

1.

§ 196. — (Modificato dall'*Atto* 9 del 1906). *Sostituirvi* il seguente:

« § 196. Per i fondi occorrenti per il pagamento degli assegni di viaggio, comprendendo sotto questo titolo tutti gli assegni che sono stanziati in bilancio al capitolo: *Indennità eventuali* — i corpi trasmetteranno trimestralmente al Ministero (*Divisione assegni*), in modo che gli pervenga almeno quindici giorni prima che cominci il trimestre cui si riferisce,

un'apposita *Richiesta* mod. 223 (1). Essa dovrà essere compilata sui dati del corrispondente trimestre dell'esercizio finanziario precedente, tenendo conto dei movimenti che allora ebbero luogo e che non si ripeteranno, e di quelli nuovi che invece si prevede possano effettuarsi ».

2.

§ 197. — È *soppresso*.

3.

§ 198. Nel primo comma, secondo periodo, *alle parole:* « non oltre la prima quindicina del », *sostituire:* « almeno quindici giorni innanzi che cominci il ».

Il secondo comma è *abolito*.

4.

§ 237. Nel secondo comma, *alle parole:* « entro il mese successivo alla chiusura del trimestre », *sostituire:* « non più tardi dell'ultimo giorno del primo mese successivo al trimestre al quale si riferisce ».

Al terzo comma *sostituire* il seguente:

« Quando, per mancanza di qualche epilogo, non sia possibile comprendere nel rendiconto tutte le somministrazioni in natura prelevate nel trimestre si osserveranno le disposizioni del § 1564 ».

5.

§ 259. — Nel secondo comma, *alle parole:* « di regola, del giorno 20 del » *sostituire:* « dell'ultimo giorno del primo » (2).

6.

§ 1086. — Nel primo comma, sono *soppresse le parole:* « i fondi che abbisognano pel pagamento di spese di viaggio a carico del bilancio (§ 196); i fondi occorrenti per l'acquisto di robe del vestiario, pane o foraggi (§ 198 e 199); ».

7.

Ai §§ 1375, 1376, 1377, 1378 e 1379 sono *sostituiti i seguenti:*

« § 1375. Per provvedere alle spese degli acquisti, i corpi

(1) Questa *Richiesta* sarà usata a cominciare dal 1° trimestre 1907-908. Per l'esercizio in corso si continuerà a far uso del mod. 218, giusta la circolare 9 luglio 1906, n. 5003.

(2) In conseguenza, il n. 2 dell'*Atto* 85 del 1906 è *abolito*.

domanderanno trimestralmente congrue anticipazioni di fondi con *Richieste* mod. 217-*A*.

Le richieste saranno compilate in base alla forza che si presume pel trimestre al quale si riferiscono prendendo, all'uopo, per base la forza del trimestre precedente e tenendo conto degli aumenti e delle diminuzioni che si prevedono.

L'importo delle anticipazioni sarà calcolato in base al prezzo unitario convenuto o presunto delle razioni da acquistarsi, detraendone il decimo relativo ed aggiungendo poi il credito o diminuendo il debito che presumibilmente potrà risultare dal rendiconto del trimestre precedente dello stesso esercizio, ed eliminando infine la frazione di decina di lire.

Le richieste saranno poi trasmesse, in duplice esemplare, al Ministero (*Divisione sussistenze*) in modo che vi pervengano immancabilmente almeno quindici giorni innanzi che cominci il trimestre cui si riferiscono.

Verificandosi nel trimestre nuovi bisogni dovranno essere inviate richieste suppletive, colcolate in base a quanto occorrerà nel resto del trimestre medesimo. Anche queste richieste saranno compilate nel modo indicato nel secondo comma e su di esse sarà opposta, in grossi caratteri, l'indicazione: *suppletiva*.

§ 1376. Per le anticipazioni ricevute e le spese fatte (comprese quelle eventualmente occorse per il trasporto del pane) i corpi compileranno e trasmetteranno al Ministero (*Divisione conti del materiale*) non più tardi del giorno 20 del mese successivo al trimestre cui esse si riferiscono, apposito *Rendiconto* mod. 402-*B*, in unico esemplare, corredato dei riepiloghi delle somministrazioni debitamente quitanzati dai fornitori. Quando manchino i riepiloghi, per somministrazioni non continuative, sulle ricevute dei fornitori dovrà essere indicato il numero delle razioni pane provviste ed il prezzo pattuito per ciascuna di esse.

Tutti i riepiloghi o le ricevute debbono essere firmati: dal direttore dei conti, presso il consiglio d'amministrazione permanente; dall'ufficiale d'amministrazione e dal rispettivo comandante, presso i distaccamenti di battaglione od unità corrispondenti; dal comandante, nei distaccamenti di compagnia o riparto inferiore.

Tali riepiloghi o ricevute devono poi tutti indistintamente portare il *visto* del relatore del consiglio d'amministrazione permanente.

I buoni rilasciati ai fornitori per i prelevamenti del pane saranno ritirati e conservati, unitamente alle rispettive ma-

trici, nell'archivio del corpo per lo spazio di due anni, dopo di che verranno esitati colle altre carte contabili.

§ 1377. I rendiconti sono sempre liquidati al termine dell'esercizio finanziario: epperciò le rimanenze a credito o a debito risultanti alla fine di ciascun trimestre, anche quando il servizio non è continuativo, dovranno essere riportate sul rendiconto del trimestre successivo fino al 4° trimestre.

Ricevuto il rendiconto del 4° trimestre, il Ministero provvede al saldo con appositi mandati.

§ 1378. Per ottenere maggiore semplicità e speditezza nella liquidazione delle contabilità, le richieste di anticipazione per il 4° trimestre dovranno essere tenute in limiti tali che il rendiconto mod. 402-*B* si chiuda con un *credito*, però assai limitato, del corpo verso lo Stato.

A raggiungere tal fine si terrà conto, nelle richieste d'anticipazione del 2°, 3° e 4° trimestre, della rimanenza a credito o a debito risultante dal rendiconto del trimestre precedente, e quindi si aumenterà o si diminuirà adeguatamente la somma da ricevere, ed anche non si richiederanno fondi quando sia necessario ridurre il debito emergente dai rendiconti precedenti. In quest'ultimo caso la richiesta sarà inviata ugualmente, *negativa*.

Qualora le anticipazioni domandate non venissero interamente spese, per essere venuto meno il previsto bisogno degli acquisti del pane, i corpi avranno cura, prima dello scadere dell'esercizio finanziario, cioè prima del 30 giugno, di versare la differenza in tesoreria, per reintegrazione di fondi al bilancio della guerra.

In questo caso il rendiconto dovrà chiudersi in pareggio, e vi si dovrà citare il numero e la data della quietanza di tesoreria, trasmettendola subito al Ministero (*Divisione ragioneria*) nei modi prescritti dal § 1056.

§ 1379. Allorquando le truppe si trovino in viaggio ed occorra loro di provvedersi di pane, ne faranno acquisto direttamente nei luoghi di fermata a seconda del bisogno e senza contratto.

Lo stesso faranno le truppe comandate in servizio di breve durata quando non vi sia modo di fare contratti.

Anche in questi casi si procurerà sempre di non oltrepassare nella spesa l'assegno stabilito, e per il rimborso delle spese fatte si seguiranno le norme indicate nel § 1376.

Se per le spese suddette il corpo non abbia potuto inoltrare in tempo debito la prescritta richiesta di anticipazione si dovrà

unire al rendiconto una dichiarazione, firmata dal relatore, dalla quale risulti il motivo per cui l'anticipazione non venne domandata ».

8.

Al § 1550 è *sostituito il seguente:*

« § 1550. Dove il servizio non è fatto ad impresa od il foraggio non sia in altro modo provvisto ai corpi, essi lo acquisteranno direttamente dal commercio per conto dello Stato.

Per ottenere i fondi necessari per gli acquisti i corpi compileranno e trasmetteranno al Ministero (*Divisione Ippica*) le *Richieste* mod. 217 *B* nel termine prescritto dal § 1375 ed osservando il disposto dal primo e secondo comma del § 1378.

Al termine del trimestre, tanto delle anticipazioni ricevute quanto delle spese fatte (comprese quelle eventualmente occorse per il trasporto dei foraggi) i corpi compileranno apposito *Rendiconto* mod. 402-*C* in unico esemplare, documentandolo e trasmettendolo al Ministero (*Divisione conti del materiale*) colle stesse norme indicate nel § 1376.

Se al termine dell'esercizio finanziario le anticipazioni ricevute risultassero superiori alle spese fatte, la differenza dovrà essere versata in tesoreria con le modalità indicate nei due ultimi comma del § 1378.

Quando non si siano potute inoltrare a tempo debito le richieste di anticipazione, al rendiconto sarà allegata la dichiarazione prescritta dall'ultimo comma dal § 1379 ».

9.

§ 1551. — *È abolito.*

10.

§ 1563. — Il secondo comma *è abolito.*

11.

§ 1564. — Al primo comma *sostituire il seguente:*

« Quando alla chiusura del rendiconto generale (§ 237) rimanesse ancora in sospeso qualche epilogo, si conteggeranno soltanto gli epiloghi pervenuti e riconosciuti esatti, annettendo allo *Specchio* mod. 403, per norma del Ministero, un prospetto valutativo delle somministrazioni non state conteggiate nel trimestre, e dando ampie informazioni sulle cause che ne hanno motivato il ritardo ».

Il Ministro — VIGANÒ.

DECISIONI DI MASSIMA

12.

Carabinieri aggiunti. — A soluzione di quesiti rivolti al Ministero e per la uniforme applicazione da parte di tutti i corpi del R. esercito del n. 2 dell'*Atto* 202 del 1904, si determina che non debbano essere reintegrati nel grado di caporale o caporale maggiore o nell'impiego speciale di zappatore, trombettiere, ecc., i militari che vi abbiano rinunziato per esser nominati carabinieri aggiunti e che cessino da questo speciale servizio a loro domanda o per cattiva condotta.

Dovranno invece essere reintegrati, a matricola, rispettivamente nei gradi ed impieghi predetti i militari che cessino dal prestar servizio di carabiniere aggiunto per invio in congedo. (*Dir. truppa*).

13.

Quota da rimborsarsi alle stazioni di vettovagliamento per razioni viveri somministrati. — Per evitare ogni possibilità di equivoci, si avverte che la *Decisione di massima* 10 del 1903, riguardante il rimborso della quota-legna, si riferisce soltanto ai militari di cui al § 1294 del regolamento d'amministrazione, cioè a quelli ammessi alla mensa o al rancio presso altro corpo, e non già ai militari in viaggio che ricevono il vitto dalle stazioni di vettovagliamento, alle quali è dovuto solo il rimborso delle razioni somministrate, conteggiato a lire 0,61 per ogni razione (§ 13 dell'*Atto* 99-1898, implicitamente modificato dall'*Atto* 139-1904).

La differenza, come è evidente, deriva dal fatto che i militari in viaggio ricevono dalle stazioni di vettovagliamento il solo vitto e proseguono nell'itinerario prestabilito, mentre quelli contemplati dal § 1294 del regolamento d'amministrazione si trovano nelle condizioni di poter ricevere dal corpo presso il quale sono accasermati anche le altre somministrazioni cui si sopperisce con la quota-legna. (*Dir. assegni*).

14.

Militari in cura nei manicomi. — È stato mosso il quesito se la *Decisione di massima* n. 15 del 1900 la quale stabilisce, che i militari di truppa ricoverati in *ospedali civili* con cui non esistono convenzioni debbano continuare ad essere tenuti in forza dai corpi ai quali appartengono, sia anche applicabile pei militari ricoverati nei *manicomi* che, parimenti, non hanno convenzioni cogli ospedali militari.

Poichè le condizioni sono, nei due casi, del tutto diverse, in quanto che i ricoverati nei manicomi rimangono sempre sotto la vigilanza della rispettiva direzione d'ospedale militare, la quale è tenuta a compiere tutti gli atti indicati nel § 2585 del regolamento d'amministrazione, si avverte che tali militari si devono, in ogni caso, considerare, amministrativamente, come se fossero ricoverati in ospedali militari (§ 2583 ivi). In conseguenza, coloro che vengono fatti condurre al manicomio direttamente dal corpo (§ 1410) saranno contemporaneamente passati nella forza del rispettivo ospedale, tanto se esista quanto se non esista convenzione fra i due stabilimenti sanitari. (*Div. assegni*).

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL

GIORNALE MILITARE 1906

PARTE PRIMA

A

ACCERTAMENTO delle persone che debbono quietanzare i mandati di pagamento. — Norme relative . . . *Pag.* 31

ACCORDI da prendersi coi funzionari ferroviari per determinati trasporti . . . . . » 329

ACQUISTO di materiale da scherma . . . . . » 647

ACQUISTO DIRETTO del commercio del pane e del foraggio per le R. truppe. — Istruzione per l'eseguimento del relativo regolamento . . . . . » 622

ADOZIONE della mantellina per i marescialli di fanteria e del genio . . . . . » 4

Idem di un berretto di panno per le compagnie di disciplina . » 40

Idem di guanti di lana per alpini e per artiglieria da montagna » 41

Idem di una borsa di tela per il trasporto dei ferri da cavallo . » 56

Idem di una pistola automatica per gli ufficiali . . . . . » 148

Idem di un nuovo copricanna di fucile mod. 91 . . . . . » 159

Idem per le batterie da campagna dei collari di finimenti per le batterie a cavallo . . . . . » 313

Idem di strumenti leggeri da zappatori, per fanteria e di relative coreggiuole . . . . . » 408, 688

Idem del panno turchino per vestiario da carabinieri in sostituzione di quello turchino per vestiario da sottufficiali » 558

ADOZIONE della cartuccia a pallottola frangibile per armi mod. 91 e suo impiego . . . . . *Pag.* 630, 687
Idem di guanti di pelle scamosciata color marrone . . . . » 692
AGGIUNTA di una nuova suddivisione di taglia per le giubbe di panno e per quelle di tela di alcune specialità dell'arma di artiglieria . . . . . » 79
AGGIUNTE E VARIANTI ad istruzioni, regolamenti e pubblicazioni varie. — (Vedi alle voci: *Istruzione—Regolamento* — o sotto il relativo *titolo* delle singole pubblicazioni).
ALLIEVI della scuola militare. — Custodia dei depositi di quelli aspiranti all'arma di cavalleria . . . . . » 264
APPENDICE all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria. — Aggiunte e varianti arrecatevi . . . . . » 35
ASSEGNO CANCELLERIA per i riparti d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai . . . . . » 350
ASSISTENTE alla biblioteca centrale militare. — R. decreto che approva le norme per il concorso a tale posto . . » 673
ASSUNZIONE in servizio di medici e veterinari civili . . . . » 69
ATTENDENTI agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa. — Loro assegnazione . . . . . » 44, 108, 406, 648
ATTRIBUZIONI del capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2° del corpo di stato maggiore e dell'ufficiale generale addetto — R. decreto che le determina . » 139
AUTOMOBILI MILITARI. — Norme relative al loro impiego . » 133
AUTOMOBILISTI MILITARI. — Costituzione di apposita sezione presso la brigata ferrovieri del genio . . . . . » 384
AUTORIZZAZIONE ai musicanti per suonare in luoghi pubblici » 434
Idem a portare il nastro in luogo delle medaglie commemorative e della croce per anzianità di servizio. — R. decreto relativo. . . . . » 449
AVANZAMENTO del personale dell'amministrazione centrale della guerra. — R. decreto che approva il relativo regolamento . . . . . » 426

B

BASTONE della bandiera per telegrafia a segnali. — Modificazione arrecatavi . . . . . *Pag.* 420
BATTERIE da 70 da montagna. — Pubblicazione del volume riguardante le loro formazioni e caricamenti . . . . . » 136
BERRETTO di panno per le compagnie di disciplina. — Sua adozione . . . . . » 40
BIGLIETTERIA MILITARE di Genova. — Suo impianto . . » 116
Idem di Bologna. — Suo trasferimento in altro fabbricato . . » 405
BORSA DI TELA per il trasporto dei ferri da cavallo. — Sua adozione . . . . . » 56

C

CAMBIO dei militari aggregati alla compagnia di sanità . . *Pag.* 2
Idem di denominazione di caserme e di edifici militari nei territori:
dell'VIII corpo d'armata . . . . . » 58
dell'XI corpo d'armata . . . . . » 153
del VII corpo d'armata. . . . . » 157
del V e VI corpo d'armata . . . . . » 324
del I corpo d'armata . . . . . » 363
CANCELLERIA per i riparti d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai. — Assegno relativo . . . . . » 350
CAPITANI delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei corpi di commissariato e contabile. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità . . . . . » 54, 113
CAPITANI COMMISSARI. — R. decreto n. 399 che approva il loro reclutamento . . . . . » 409
Idem — Pubblicazione delle norme e programmi per il loro reclutamento e varianti apportatevi . . . . . » 452, 688
CAPITANI MEDICI. — Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta . . . . . » 268
CAPITECNICI D'ARTIGLIERIA E GENIO:
Norme che regolano gli esami di concorso ai posti di capotecnico di 3ª classe . . . . . » 181
Norme che regolano gli esami per l'avanzamento a capotecnico principale di 3ª classe . . . . . » 214

CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO. — R. decreto che determina le sue attribuzioni . . . . . *Pag.* 139
CAPPOTTI da granatieri. — Modificazioni apportatevi . . . . » 42
CARABINIERI AGGIUNTI. — Modificazione all'istruzione per l'esecuzione del R. decreto 23 ottobre 1904, n. 577, relativo alla loro istituzione . . . . . » 631
CARABINIERI REALI citati come testimoni. — Indennità loro dovute . . . . . » 421
Idem in servizio di pubblica sicurezza. — Trattamento loro dovuto » 422
CARICAMENTO del parco d'artiglieria d'assedio. — Pubblicazione di alcuni quaderni e fascicoli ad esso relativi . » 36, 264, 443, 542
Idem dei materiali di artiglieria:
Pubblicazione di aggiunte e varianti ad alcuni fascicoli ad esso relativi . . . . . » 458, 552, 626
Pubblicazione del fascicolo 54° . . . . . » 444
Idem della carretta alpina. — Pubblicazione del relativo fascicolo » 691
CARICATORI per armi mod. 91, vuoti, da versarsi ai laboratori pirotecnici . . . . . » 236
CARRETTA da battaglione. — Modificazioni arrecatevi per rendere le fiancate amovibili e le stanghe in due pezzi . . . » 262
Idem alpina. — Pubblicazione del relativo fascicolo di caricamento . . . . . » 691
CARRETTO REGGI-BARELLA per il trasporto degli infermi agli stabilimenti sanitari. — Edifici militari ai quali è assegnato . . . . . » 366
CARTUCCIA a pallottola frangibile per armi mod. 91:
Sua adozione . . . . . » 630
Suo impiego . . . . . » 657
CASA UMBERTO I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate. — R. decreto che abroga i regi decreti 15 settembre 1904 e 1° gennaio 1905 ed approva il nuovo statuto dell'ente . . . . . » 343
CASERME che hanno cambiata denominazione nei territori:
dell'VIII corpo d'armata . . . . . » 58
dell'XI corpo d'armata . . . . . » 153
del VII corpo d'armata . . . . . » 157
del V e VI corpo d'armata . . . . . » 324
del I corpo d'armata . . . . . » 363

CASSE VUOTE per galletta. — Loro trasporto per ferrovia . *Pag.* 687
CATALOGO degli stampati. — Sua ristampa . . . . . » 265
CAVALLI DI CARICA. — Estensione del loro uso a varie categorie di ufficiali . . . . . » 160
CEDIBILITÀ DEGLI STIPENDI. — Legge n. 587 che proroga le disposizioni relative. . . . . » 28
CERTIFICATI di penalità e dichiarazioni del casellario per gli inscritti di leva arruolati nella 1ª categoria. — Disposizioni relative alle loro richieste . . . . . » 165
Idem di quietanze di tesoreria per le somme versate e da reintegrare al bilancio . . . . . » 391
CESSAZIONE del servizio militare degli ufficiali per aver raggiunto i limiti di età . . . . . » 116
CESSIONI ad istituti di beneficenza, ecc., di oggetti di corredo fuori uso » 65
Idem di materiali d'artiglieria alle amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra ed alle amministrazioni provinciali e comunali . . . . . » 168
COLLARI di finimenti per le batterie a cavallo. — Loro adozione per le batterie da campagna . . . . . » 313
COLONIA ERITREA. — R. decreto n. 507 che approva l'ordinamento amministrativo . . . . . » 453
Idem — R. decreto n. 461 che approva le tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali . . . . . » 508
Idem — R. decreto n. 172 che apporta un'aggiunta agli articoli 143 e 145 dell'ordinamento amministrativo . . . . . » 525
COMANDANTE IN 2° del corpo di stato maggiore. — R. decreto che determina le sue attribuzioni . . . . . » 139
COMMISSIONE centrale del tiro a segno nazionale:
R. decreto di nomina dei membri . . . . . » 91
R. decreto che sostituisce il presidente . . . » 371
Idem tecnica per gli studi sull'educazione fisica nell'esercito. — Sua istituzione presso il Ministero della guerra . . » 112
Idem esecutiva delle leggi pei veterani e della commissione per il riconoscimento della campagna dell'Agro romano:
R. decreto di nomina del presidente. . . . . » 267
R. decreto per sostituzione di un membro . . . » 526
COMMISSIONI militari di linea . . . . . » 389
Idem d'avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente. — Varianti all'*Atto* 63 del 1900 . . » 522, 554

COMPAGNIE DI SANITÀ. — Cambio dei militari ad esse aggregati. . . . . *Pag.* 2
CONCESSIONE di musiche e fanfare. — Norme relative . . . » 435
CONCESSIONI SPECIALI pei viaggi per proprio conto degli impiegati dello Stato . . . . . » 444, 675
CONCORSO al posto di assistente alla biblioteca centrale militare » 673
CONTABILITÀ. — Semplificazione nella loro documentazione . » 66
CONTEGGIO degli invogli di carta ed invogli di cartoncino ricavati dalla scomposizione dei pacchi di cartucce e dall'impiego delle medesime . . . . . » 90
CONTO CONSUNTIVO del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905. — Legge n. 290 che approva la maggiore assegnazione di lire 5663.62 per provvedere al saldo di spese residue inscrittevi . . . . . » 372
COPRICANNA di fucile mod. 91. — Adozione di uno nuovo . . » 159
COREGGIUOLE per strumenti leggeri da zappatore.— Loro adozione » 688
CORREDO DELLA TRUPPA. — Servizio delle piccole riparazioni per mezzo degli operai militari . . . . . » 351
CORSO di perfezionamento nell'equitazione per i sottufficiali delle armi a cavallo e corso militare di mascalcia » 103, 252
Idem pratico di topografia presso l'istituto geografico militare » 311
Idem d'istruzione per militari aspiranti fuochisti e conduttori di locomotive ferroviarie . . . . . » 437
COSTITUZIONE in ente morale della fondazione «Francolini» e approvazione dello statuto organico. — R. decreto relativo » 72
Idem della sezione di automobilisti militari presso la brigata ferrovieri del genio. . . . . » 384
Idem in sottodirezione con autonomia tecnica ed amministrativa della sezione staccata del genio di Belluno. — R. decreto relativo . . . . . » 432

D

DEPOSITI degli allievi della scuola militare aspiranti all'arma di cavalleria. . . . . *Pag.* 264
DESTINAZIONI di ufficiali alle scuole militari . . . . . » 306
DICHIARAZIONE da apporsi appiedi del registro analitico-riassuntivo mod. *B* dei magazzini non sottoposti a riscontro effettivo. . . . . » 153

DISPOSIZIONI relative alle richieste dei certificati di penalità e delle dichiarazioni del casellario per gli inscritti di leva arruolati nella 1ª categoria . . . . . *Pag.* 165
Idem per la riscossione delle rendite delle masse speciali e per la liquidazione delle eredità giacenti di militari defunti » 260
Idem relative a domande per titoli nobiliari. . . . . » 280
Idem amministrative per l'attuazione della legge 19 luglio 1906, n. 372, recante provvedimenti per i sottufficiali . . » 696
DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ARTIGLIERIA:
Pubblicazione della 3ª dispensa del 1905 . . . » 40
Pubblicazione della 1ª dispensa del 1906 . . . » 165
Pubblicazione della 2ª dispensa del 1906 . . . » 391
DISTINTIVI per gli appartenenti all'associazione italiana della Croce rossa. — R. decreto di autorizzazione a fregiarsene » 29
Idem da militari addetti al servizio aereostatico . . . . . » 260
DIVISA degli ufficiali del R. esercito. — Aggiunta apportata alla relativa istruzione . . . . . » 36
DOCUMENTAZIONE delle contabilità. — Semplificazioni apportatevi . . . . . » 66
DOCUMENTI di viaggio per le parenti domestiche dei sottufficiali. » 19
Idem di viaggio e di trasporto. — Istruzione relativa . . . » 19
DOMANDE E PROPOSTE per cambi di corpo o residenza e destinazione in genere degli ufficiali in servizio attivo permanente . . . . . » 116

E

ECCEDENZE D'IMPEGNI su taluni capitoli di spese obbligatorie e d'ordine, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio 1904 905 . . . . . *Pag.* 395
Idem verificatesi sulle assegnazioni di competenza di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1904-905 . . . . . » 405
EDIFICI MILITARI che hanno cambiato di denominazione nei territori:
dell'VIII corpo d'armata . . . . . » 58
dell'XI corpo d'armata . . . . . » 153
del VII corpo d'armata. . . . . » 157
del V e VI corpo d'armata . . . . . » 324
del I corpo d'armata . . . . . » 362

EDIFICI MILITARI ai quali è assegnato un carretto reggi-barella per il trasporto degli infermi agli stabilimenti sanitari . *Pag.* 366

EDUCAZIONE FISICA nell'esercito. — Istituzione presso il Ministero della guerra di una commissione tecnica per gli studi relativi . . . . . » 112

ELENCO delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace:

per le direzioni e stabilimenti. — Pubblicazione di un fascicolo di aggiunte e varianti . . . . . » 158

per gli ispettorati, comandi, direzione superiore delle esperienze, scuola centrale di tiro, reggimenti. — Pubblicazione di un fascicolo di aggiunte e varianti. . » 158

Idem degli ufficiali che frequentano i corsi delle scuole centrali di tiro d'artiglieria da inviarsi al Ministero . . . . » 543

ELENCO GENERALE e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie. — Sua pubblicazione . . . . . » 686

ESERCIZIO PROVVISORIO degli stati di previsione dell'entrata e della spesa di vari Ministeri, non approvati al 30 giugno 1906. — Legge n. 269 che l'autorizza . . . . . » 358

EREDITÀ GIACENTI di militari defunti. — Disposizioni per la liquidazione. . . . . » 260

ESAMI di concorso per la nomina a sottotenente veterinario in servizio attivo permanente. — Norme relative . . . . . » 96

Idem di concorso ai posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe. — Norme che li regolano . . . . . » 181

Idem per l'avanzamento a capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe. — Norme che li regolano . . . » 214

Idem d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici . . . . . » 268

Idem d'avanzamento al grado di segretario nell'amministrazione centrale della guerra. — Norme e programmi relativi » 547

Idem per l'avanzamento al grado di archivista nel personale dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 620

ESPERIMENTI di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei corpi di commissariato e contabile . . . . . » 54, 113

ESTENSIONE dell'uso di cavalli di carica a varie categorie di ufficiali . . . . . » 160

F

FACILITAZIONI pei trasporti sulle guidovie a vapore Mantova-Asola e Mantova-Viadana . . . . . *Pag.* 674
FARMACISTI militari di complemento. — Legge che li istituisce e che apporta modificazioni alla tabella dei farmacisti militari effettivi. . . . . » 374
FASCICOLI di caricamento del parco d'artiglieria d'assedio. — Pubblicazione di alcuni di essi . . . » 36, 264, 443, 542
Idem dei caricamenti dei materiali d'artiglieria:
Pubblicazione di aggiunte e varianti ad alcuni di essi . . . . . » 158, 552, 626
Pubblicazione del 54° . . . . . » 444
FASCICOLO di caricamento della carretta alpina.— Sua pubblicazione » 691
FERROVIA ELETTRICA Chieti stazione - Chieti città. — Prezzi e condizioni pei trasporti . . . . . » 352
FERROVIE DELLO STATO. — Reclami contro l'amministrazione » 419
FONDAZIONE FRANCOLINI. — R. decreto che la costituisce in ente morale e ne approva lo statuto organico . . . » 72
FORAGGIO. — Norme con le quali deve essere effettuato il relativo servizio nel 1907. . . . . » 383
FORMAZIONI e caricamenti delle batterie da 70 da montagna. — Pubblicazione del volume relativo . . . . . » 136
FORNELLI TIPO BALSAMELLO adottati per le cucine della truppa. — Pubblicazione della memoria descrittiva contenente le avvertenze da aversi nel loro uso. . . . . » 313
FRAZIONE « Isola Cervesina ». — Suo passaggio dal comune di Zinasco (distretto di Pavia) a quello di Cervesina (distretto di Voghera) . . . . . » 3
FUNZIONARI FERROVIARI coi quali le autorità militari debbono prendere accordi per determinati trasporti . . . » 329

G

GABINETTO di batteriologia veterinaria militare. — Sua istituzione . . . . . *Pag.* 38
GARA GENERALE di tiro a segno per l'anno 1907. — R. decreto che la indice . . . . . » 253

GELATINA ESPLOSIVA e relativi accessori. — Norme da osservarsi nelle provviste . . . . . *Pag.* 415
GIUBBE DI PANNO da granatieri. — Modificazioni apportatevi . » 42
Idem di alcune specialità dell'arma di artiglieria. — Aggiunta di una nuova suddivisione di taglia. . . . . » 79
GIUBBE DI TELA di alcune specialità dell'arma di artiglieria. — Aggiunta di una nuova suddivisione di taglia. . . » 79
GUANTI di lana pettinata per alpini e per artiglieria da montagna. — Loro adozione. . . . . » 41
Idem di pelle scamosciata color marrone. — Loro adozione. . » 692
GUIDOVIE A VAPORE Mantova-Asola e Mantova-Viadana. — Facilitazioni pei trasporti su di esse . . . . . » 674

I

IMPIANTO di una nuova biglietteria militare a Genova . . *Pag.* 116
IMPIEGO della cartuccia a pallottola frangibile, per parte della truppa . . . . . » 687
INDENNITÀ ai carabinieri reali citati come testimoni . . . . » 421
Idem ai carabinieri reali in servizio di pubblica sicurezza . . » 422
INDIRIZZO da usarsi per la sezione staccata d'artiglieria di Tenda » 671
INVOGLI di carta e di cartoncino ricavati dalla scomposizione dei pacchi di cartucce e dall'impiego delle medesime. — Conteggio relativo . . . . . » 90
ISPEZIONI alle ragionerie delle amministrazioni centrali dello Stato ed a quelle delle intendenze di finanza. — R. decreto che determina le norme relative . . . . . » 539
ISTITUZIONE di magazzini militari di distribuzione viveri a Chieti, Livorno e Perugia . . . . . » 3
Idem di un gabinetto di batteriologia veterinaria militare . . » 38
Idem presso il Ministero della guerra di una commissione tecnica per gli studi sull'educazione fisica nell'esercito . . » 112
ISTRUZIONE sui documenti di viaggio e di trasporto. . . . » 19
Idem per la divisa degli ufficiali del R. esercito. — Aggiunte e varianti arrecatevi . . . . . » 36, 150
Idem sul cavallo:
Pubblicazione del I volume . . . . . » 38
Pubblicazione del II volume . . . . . » 237

ISTRUZIONE sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1904. — Modificazioni arrecatavi . . . . . *Pag.* 66, 662, 689

Idem sui servizi ad economia del commissariato militare. — Varianti arrecatavi . . . . . » 69

Idem sulla conservazione del materiale d'artiglieria:
Sua pubblicazione . . . . . » 74
Aggiunte e varianti apportatevi. . . » 348, 543, 626

Idem sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi (edizione 1904). — Aggiunte e varianti apportatevi » 95, 234, 348, 349

Idem per la divisa degli ufficiali dei carabinieri reali. — Aggiunte e varianti apportatevi . . . . . » 102, 450

Idem sull'affardellamento, attendamento e accampamento per l'artiglieria da montagna. — Sua pubblicazione. . . » 107

Idem sulle munizioni. — Pubblicazione di aggiunte e varianti arrecatevi (17ª e 18ª serie) . . . . . » 158, 666

Idem sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna a cavallo e da montagna. — Aggiunte e varianti apportatevi . . . . . » 158, 316, 628

Idem permanente per le operazioni della leva. — Modificazioni apportatevi. . . . . » 175

Idem sulle armi e sul tiro per la fanteria. — Aggiunte e varianti apportate al volume I . . . . . » 284

Idem sulle armi e sul tiro per la cavalleria. — Aggiunte e varianti apportate al volume I . . . . . » 234

Idem complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito. — Modificazioni arrecatevi . . . . . » 257, 695

Idem sulle manovre di forza per le artiglierie d'assedio (edizione 1905). — Aggiunte e varianti arrecatevi . . . . » 313

Idem sull'affardellamento, attendamento e accampamento per l'artiglieria da campagna ed a cavallo. — Pubblicazione di aggiunte e varianti arrecatevi . . . . . » 316

Idem sull'affardellamento per le batterie da 75 A. — Pubblicazione di aggiunte e varianti arrecatevi . . . . . » 316

Idem sul servizio delle artiglierie da costa:
Pubblicazione del II volume dell'appendice e varianti al volume I dell'appendice stessa. . . . . » 319
Pubblicazioni di aggiunte e varianti . . . . . » 666

ISTRUZIONE sul tiro delle artiglierie da costa. — Variante apportatavi. . . . . *Pag.* 320
Idem per l'eseguimento dei trasporti dei materiali dell'amministrazione militare. — Varianti apportatevi. . . . » 337
Idem sul tiro delle artiglierie d'assedio e da fortezza. — Pubblicazione della parte II . . . . . » 339
Idem tattica per le batterie da campagna ed a cavallo. — Aggiunte e varianti apportatevi . . . . . » 350, 695
Idem per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri geometri del genio. — Varianti apportatevi . . . » 408
Idem sul servizio delle batterie da costa. — Sua pubblicazione » 434
Idem sulla divisa e sull'uniforme del R. corpo di truppe coloniali. — Modificazioni arrecatevi. . . . . » 522
Idem sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato. — Modificazioni di forma apportatevi in conseguenza del nuovo ordinamento ferroviario, ecc. . . . . » 530
Idem per l'eseguimento del regolamento per l'acquisto diretto dal commercio del pane e del foraggio per le regie truppe . . . . . » 622
Idem per l'esecuzione del R. decreto 23 ottobre 1904, n. 577, che istituisce i carabinieri aggiunti. — Modificazioni apportatevi . . . . . » 631

L

LEGGE n. 587 che proroga le disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 275, sulla cedibilità degli stipendi. . . . . *Pag.* 28
Idem n. 618 che autorizza la spesa dell'esercizio 1905-906 per le truppe distaccate in Oriente (Candia) . . . . . » 29
Idem n. 108 che abolisce la ritenuta straordinaria sulle prime nomine e sulle promozioni degli impiegati civili e militari . . . . . » 163
Idem n. 135 e 389 che apportano modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. » 259, 414
Idem n. 279 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1886 » 357
Idem n. 269 che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa di vari Ministeri, non approvati al 30 giugno 1906 . . . . . » 358

LEGGE n. 282 che approva le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-906. . . . . *Pag.* 360
Idem n. 290 che approva la maggiore assegnazione di L. 3663,62 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905 . . . . . » 372
Idem n. 298 che stabilisce sanzioni penali per gli ufficiali in congedo appartenenti a classi di leva ancora obbligate al servizio militare, i quali non rispondono alle chiamate per istruzione . . . . . » 373
Idem n. 305 che istituisce i farmacisti militari di complemento e che apporta modificazioni alla tabella dei farmacisti militari effettivi . . . . . » 374
Idem n. 323 che stabilisce l'organico dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 381
Idem n. 330 che approva eccedenze d'impegni su taluni capitoli di spese obbligatorie e d'ordine risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1904-905 » 395
Idem n. 343 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . . » 397
Idem n. 360 che apporta modificazioni alle leggi sulle pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra. » 397
Idem n. 372 recante provvedimenti per i sottufficiali e disposizioni amministrative per l'attuazione della legge stessa » 399, 696
LEVA sui nati nel 1886.—Legge n. 279 recante le relative disposizioni » 357
LIBRETTI DI VIAGGIO mod. A ed A *bis*. — Variazioni da apportarvisi . . . . . » 57

M

MAGAZZINI MILITARI di distribuzione viveri. — Loro istituzione a Chieti, Livorno e Perugia . . . . . *Pag.* 3
Idem non sottoposti a riscontro effettivo. — Dichiarazioni da apporsi appiedi del registro analitico-riassuntivo mod. B » 153
MANDATI DI PAGAMENTO. — Accertamento delle persone che debbono quietanzarli. . . . . » 31

MANTELLINA per i marescialli di fanteria e del genio. — Sua adozione . . . . . *Pag.* 4

Idem per i marescialli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . . . . » 678

MATERIALI d'artiglieria alle società di tiro a segno nazionale. — Aggiunte e varianti all'*Atto* 328 del 1892, riguardante la loro somministrazione. . . . . » 3, 36, 148, 392

Idem d'artiglieria che possono cedersi alle amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra ed alle amministrazioni provinciali e comunali . . . » 168

Idem da scherma. — Loro acquisto . . . . . » 647

Idem dell'amministrazione militare. (Casse vuote per galletta). — Loro trasporto . . . . . » 687

MEDAGLIA a ricordo delle campagne d'Africa. — R. decreto che apporta modificazioni al R. decreto n. 463 in data 3 novembre 1894 che la istituiva . . . . . » 659

MEMBRI della commissione centrale del tiro a segno nazionale. — R. decreto che li nomina . . . . . » 91

MEMORIA DESCRITTIVA dei fornelli tipo Balsamello, adottati per le cucine della truppa, contenente le avvertenze da aversi nel loro uso. — Sua pubblicazione . . . » 313

MILITARI aggregati alle compagnie di sanità. — Loro cambio . » 2

Idem di truppa sotto le armi che domandano di passare nell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 337

Idem aspiranti fuochisti e conduttori di locomotive ferroviarie. — Corso d'istruzione relativo . . . . . » 437

MODELLI del catalogo n. 1022 e 1022 *bis*. — Loro ristampa a formato ridotto . . . . . » 145

MODELLO PER GLI INVENTARI del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1904):

Pubblicazione di fascicoli di aggiunte e varianti apportate ad esso ed al suo estratto . . . . . » 2, 363

Ristampa del volume I della parte seconda . . » 341

MODIFICAZIONE ai cuscinetti sottobanda di selle da cavalleria » 390

Idem al bastone della bandiera per telegrafia a segnali . . » 420

MODIFICAZIONI ad istruzioni, regolamenti e pubblicazioni varie. — (Vedi alle voci: *Istruzione* — *Regolamento* — o sotto il relativo *titolo* delle singole pubblicazioni).

Idem all'*Atto* 111 del 1905 relativo agli ufficiali in congedo che risultino sprovvisti di uniforme od irreperibili . » 1

MODIFICAZIONI ai cappotti e alle giubbe di panno da granatieri *Pag.* 42
Idem al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali » 78, 340
Idem alle disposizioni pel servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento . . . . . » 135
Idem della carretta da battaglione per rendere le fiancate amovibili e la stanghe in due pezzi . . . . . » 262
Idem al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall' amministrazione della guerra . . . . . » 397
Idem alle leggi sulle pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra . . . . . » 397
Idem al R. decreto 7 aprile 1892 e al relativo regolamento sulle indennità eventuali . . . . . » 519
Idem al R. decreto n. 463 in data 3 novembre 1904 che istituiva la medaglia a ricordo delle campagne d'Africa » 659
MORSO SNODATO nelle briglie per cavallo montato di mezzo e di volata delle batterie da campagna ed a cavallo. — Sua sostituzione al morso con guardia . . . . » 369
MUSICANTI norme per la concessione di autorizzazione per suonare in luoghi pubblici . . . . . » 434
MUSICHE E FANFARE. - Norme per la loro concessione per scopi non attinenti al servizio militare . . . . . » 435

N

NASTRO in luogo delle medaglie commemorative e della croce per anzianità di servizio. — R. decreto n. 470 che autorizza a portarlo . . . . . *Pag.* 449
NOMENCLATORE del materiale dei servizi amministrativi:
Aggiunte e varianti alla categoria I. » 10, 317, 327 618, 684
Pubblicazione della categoria II. . . . . » 164
Aggiunte e varianti alla categoria II . . . . » 625
NORME per l'accertamento delle persone che debbono quietanzare i mandati di pagamento. . . . . » 31
Idem per la gestione amministrativa, manutenzione e conservazione del materiale d'artiglieria da impiegarsi dai reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza per istruzione od altre esigenze. — Aggiunte e varianti arrecatevi » 35

NORME relative all'impiego delle automobili militari . . . *Pag.* 133
Idem per il servizio balneario militare. — Variante apportatavi » 138
Idem di servizio per il comando del corpo di stato maggiore. — Loro pubblicazione . . . . . » 312
Idem per il taglio e la costruzione degli oggetti di corredo . » 323
Idem sulla costituzione e sulle attribuzioni delle commissioni militari di linea . . . . . » 389
Idem da osservarsi nelle provviste di gelatina esplosiva e dei relativi accessori . . . . . » 415
Idem per l'autorizzazione ai musicanti di suonare in luoghi pubblici. . . . . » 434
Idem per la concessione di musiche e fanfare . . . . . » 435
Idem e programmi per il reclutamento dei capitani commissari dai tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo contabile militare:
Loro pubblicazione . . . . . » 432
Varianti apportatevi . . . . . » 688
Idem per l'ammissione nel personale dei ragionieri geometri del genio militare. — R. decreto e decreto ministeriale che vi apportano modificazioni . . . . . » 535, 537
Idem per le ispezioni alle ragionerie delle amministrazioni centrali dello Stato ed a quelle delle intendenze di finanza. — R. decreto n. 513 che le determina . . . . . » 539
Idem e programma per gli esami d'avanzamento al grado di segretario nell'amministrazione centrale della guerra . » 547
Idem e programma d'esame per l'avanzamento al grado di archivista nel personale dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 620
Idem per il concorso al posto di assistente alla biblioteca centrale militare. . . . . » 673
NOTE CARATTERISTICHE dei ragionieri geometri del genio. — Varianti alla istruzione per la loro compilazione . » 408
Idem degli ufficiali. — Disposizioni relative per la loro compilazione . . . . . » 628

O

OGGETTI DI CORREDO. — Cessione ad istituti di beneficenza ecc., di quelli fuori uso . . . . . *Pag.* 65

Idem — Norme per il taglio e la costruzione . . . . . » 323

OPERAI BORGHESI dipendenti dal Ministero della guerra:

Legge n. 360 che apporta modificazioni alle leggi relative alle loro pensioni. . . . . » 397

R. decreto n. 539 che esonera quelli straordinari già in servizio sotto l'impero del regolamento 12 giugno 1892, dal limite di età posto per la iscrizione a ruolo . . . . . » 557

Decreto ministeriale che stabilisce nuove tabelle organiche per quelli delle direzioni di artiglieria, delle direzioni e sottodirezioni autonome del genio, dei magazzini centrali militari, dell'istituto geografico militare e della farmacia centrale militare. . . . . » 632

ORDINAMENTO del servizio di commissariato militare; riparto del personale fra le direzioni, sezioni ed uffici locali. . » 75

Idem amministrativo per la colonia Eritrea:

R. decreto n. 507 che lo approva. . . . . » 453

R. decreto n. 172 che vi apporta aggiunte . . . » 525

ORGANICO del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra. — R. decreto n. 8 che lo stabilisce. . » 30

Idem dell'amministrazione centrale della guerra. — Legge n. 323 che lo stabilisce . . . . . » 381

P

PANNO TURCHINO per vestiario da carabinieri adottato in sostituzione di quello turchino per vestiario da sottufficiali. . . . . *Pag.* 558

PARENTI-DOMESTICHE dei sottufficiali. — Documenti di viaggio relativi . . . . . » 19

PASSAGGIO della frazione « Isola Cervesina » dal comune di Zinasco (distretto di Pavia) a quello di Cervesina (distretto di Voghera) . . . . . » 3

PASSAGGIO nell'arma dei carabinieri reali di militari di truppa sotto le armi . . . . . *Pag.* 337
PERSONALE DI SERVIZIO dell'amministrazione centrale della guerra. — R. decreto n. 8 che stabilisce un nuovo ruolo organico . . . . . » 30
PERSONE appartenenti all'associazione italiana della Croce rossa. — R. decreto che le autorizza a fregiarsi di appositi distintivi . . . . . » 29
Idem che debbono quietanzare i mandati di pagamento. — Norme per il loro accertamento . . . . . » 31
PISTOLA AUTOMATICA per gli ufficiali. — Sua adozione . » 148
PRESIDENTE della commissione esecutiva delle leggi pei veterani e della commissione per il riconoscimento della campagna dell'agro romano. — R. decreto che lo nomina. . . . . » 267
Idem della commissione centrale del tiro a segno nazionale. — R. decreto che lo sostituisce . . . . . » 371
PRONTUARIO per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni. — Aggiunte e varianti arrecatevi . . . . . » 263, 420

Q

QUADERNI e fascicoli di caricamento del parco d'artiglieria d'assedio. — Pubblicazione di alcuni di essi. . *Pag.* 36, 264 443, 542, 671

R

RAGIONIERI GEOMETRI DEL GENIO. — Varianti alla istruzione per la compilazione delle loro note caratteristiche . . . . . *Pag.* 408
Idem — R decreto n. 454 e decreto ministeriale che modificano le norme per la loro ammissione . . . . . » 535, 537
RECLAMI contro l'amministrazione delle ferrovie dello Stato . » 419
REGISTRO analitico-riassuntivo mod. B dei magazzini non sottoposti a riscontro effettivo. — Dichiarazione da apporsi appiedi di esso . . . . . » 153

REGOLAMENTO d'amministrazione. — Modificazioni apportatevi. *Pag.* 10 69, 108, 290, 552, 699

Idem sull' uniforme. — Aggiunte e varianti arrecatevi . . . » 36 150, 237, 450, 648

Idem di disciplina militare. — Varianti apportatevi . » 59, 65, 93

Idem pel servizio territoriale. — Aggiunte e varianti apportatevi » 59 315

Idem per le licenze nel R. esercito. — Varianti apportatevi » 59, 521

Idem d' istruzione e di servizio interno per le varie armi, per le direzioni, sezioni, uffici locali di commissariato e per le compagnie di sussistenza. — Varianti apportatevi » 59

Idem del servizio sanitario militare territoriale. — Varianti apportatevi . . . . . » 59

Idem per le corse militari ed i concorsi ippici. — Aggiunte e varianti apportatevi. . . . . » 132

Idem sul reclutamento. — Modificazioni apportatevi . . . . » 171

Idem sullo stato dei sottufficiali. — Modificazioni apportatevi » 254

Idem sul servizio dei trasporti (per ferrovia e sulle navi) parte 1ª. — Modificazioni apportatevi . . . . . » 328

Idem per il reclutamento dei capitani commissari. — R. decreto che lo approva. . . . . » 409

Idem per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito. — R. decreto che vi apporta modificazioni . . » 409

Idem di servizio in guerra, parte II — servizio delle intendenze — servizio telegrafico. — R. decreto che vi apporta aggiunte e varianti . . . . . » 423

Idem per l'avanzamento del personale dell'amministrazione centrale della guerra. — R. decreto n. 431 che lo approva » 426

Idem pei trasporti militari sulle ferrovie. — Varianti apportatevi » 447 521, 692

Idem sulle indennità eventuali. — R. decreto che vi apporta modificazioni . . . . . » 519

Idem per l'acquisto diretto dal commercio del pane e del foraggio per le R. truppe. — R. decreto che vi apporta modificazioni . . . . . » 529

Idem per le sale di scherma dei corpi di truppa e delle scuole militari e programmi per l'insegnamento della scherma. Regolamento per la gara di scherma divisionale. — Varianti apportatevi. . . . . » 667

RENDITE delle masse speciali. — Disposizioni per la loro riscossione. . . . . *Pag.* 260
RIPARAZIONI al corredo della truppa per mezzo degli operai militari. . . . . » 351
RIPARTO del personale fra le direzioni, sezioni ed uffici locali di commissariato in base all'ordinamento del servizio . » 75
Idem territoriale dell'arma dei carabinieri reali. — Modificazioni apportatevi . . . . . » 78, 340
RISCONTRO istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256. — R. decreto col quale vi vengono sottoposti alcuni stabilimenti militari . . . . . » 335
RISTAMPA a formato ridotto dei modelli 1022 e 1022 *bis* . . . » 145
Idem del catalogo degli stampati . . . . . » 265
Idem del volume I della parte seconda del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio . . . . . » 341
RITENUTA straordinaria sulle prime nomine e promozioni degli impiegati civili e militari. — Legge n. 108 che la abolisce . . . . . » 163

S

SCOMPARTIMENTO del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni. . . *Pag.* 237
SCUOLE CENTRALI di tiro d'artiglieria. — Elenco degli ufficiali che frequentano i singoli corsi . . . . . » 343
SEDI FISSE dei reggimenti . . . . . » 168
SELLE da cavalleria. — Modificazione ai cuscinetti sottobanda . » 390
SEMPLIFICAZIONI nella documentazione delle contabilità . . . » 66
Idem contabili . . . . . » 155
SERVITÙ MILITARI intorno al polverificio sul Liri. — R. decreto che ne determina le zone. . . . . » 111
Idem intorno alla nuova polveriera della piazza di Alessandria (frazione Castello). — R. decreto che ne determina le zone . . . . . » 119
Idem intorno al già magazzino per munizioni da guerra in Lodi. — R. decreto che le esonera dal vincolo . . . » 536
Idem intorno alla polveriera di Aosta. — R. decreto che ne determina le zone . . . . . » 345

SERVITÙ MILITARI intorno alla polveriera di Sonico in Valcamonica. — R. decreto che ne determina le zone . *Pag.* 546

Idem intorno alla cinta di sicurezza di Spezia. — R. decreto che ne modifica le zone . . . . . » 546, 677

SERVIZIO del genio. — Varianti alla circoscrizione territoriale » 95, 148, 164, 326, 440, 527

Idem territoriale militare in generale e d'artiglieria, del genio, di sanità, di commissariato e della giustizia militare. — R. decreto che lo stabilisce . . . . . » 120

Idem di prima nomina dei sottotenenti di complemento. — Modificazioni alle disposizioni relative. . . . . » 135

Idem balneario militare. — Variante apportata alle norme relative . . . . . » 138

Idem d'artiglieria. — Varianti alla circoscrizione territoriale. » 145

Idem di commissariato. — Circoscrizione territoriale . . . » 162

Idem aereostatico. — Distintivi per militari addettivi . . . » 260

Idem foraggio nel 1907 . . . . . » 383

SEZIONE STACCATA d'artiglieria di Tenda. — Indirizzo da usarsi nella corrispondenza con essa . . . . . » 674

SOMMA da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1906. — R. decreto n. 91 che la stabilisce. . . . . » 71

SOMME versate o da reintegrare in bilancio. — Relativi certificati di quietanze di tesoreria . . . . . » 391

SOMMINISTRAZIONE di materiali d'artiglieria alle società di tiro a segno nazionale. — Aggiunte e varianti all'*Atto* 328 del 1902 . . . . . » 3, 36, 148, 392

SOMMINISTRAZIONI dei comuni alle truppe . . » 132, 155, 320, 448, 629

Idem a pagamento immediato ai corpi ed uffici del R. esercito di materiali e di lavori per parte dell'officina di costruzione del genio di Pavia . . . . . » 685

SOSTITUZIONE del morso snodato al morso con guardia nelle briglie per cavallo montato di mezzo e di volata delle batterie da campagna ed a cavallo. . . . . » 369

Idem del presidente della commissione centrale del tiro a segno nazionale . . . . . » 371

SOTTODIREZIONE del genio di Belluno. — R. decreto che la costituisce conferendole autonomia tecnica ed amministrativa . . . . . » 432

SOTTOTENENTI veterinari in servizio attivo permanente. — Norme per gli esami di concorso per la loro nomina . . *Pag.* 96
Idem di complemento. — Modificazioni alle disposizioni per il servizio di prima nomina . . . . . » 135
SOTTUFFICIALI delle varie armi a cavallo. — Corso di perfezionamento nell'equitazione . . . . . » 103, 252
Idem Legge n. 372 recante provvedimenti per essi. . . . » 339
Idem Disposizioni amministrative per l'attuazione della legge predetta. . . . . » 696
SPESE DI LEVA. — Disposizioni relative. . . . . » 38
STABILIMENTI MILITARI che vengono sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256 . . . » 355
STAMPATI. — Circa le richieste ad essi relative al 2° reclusorio militare . . . . . » 661
STATO DI PREVISIONE della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1905-1906. — Legge n. 282 che approva le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento sui capitoli . . . . . » 360
STRUMENTI LEGGERI da zappatori per fanteria. — Loro adozione e adozione di relative coreggiuole. . . . . » 408, 688

T

TABELLE ORGANICHE del R. corpo di truppe coloniali. — R. decreto n. 464 che le approva. . . . . *Pag.* 508
Idem per gli operai delle direzioni di artiglieria, delle direzioni e sottodirezioni autonome del genio, dei magazzini centrali militari, dell'istituto geografico militare e della farmacia centrale militare. — Decreto ministeriale che le stabilisce . . . . . » 632
TAVOLE DI TIRO del mortaio da 210:
Loro pubblicazione . . . . . » 34, 392
Aggiunte e varianti apportatevi . . . . . » 392
Idem del cannone da 149 G su affusto d'assedio da difesa e da difesa per cannoniera minima e del cannone da 149 A a sfera. — Aggiunte e varianti arrecatevi . . . » 263
Idem del cannone da 120 B.
Idem del cannone da 149 G. } Loro pubblicazione . . . » 407
Idem dell'obice da 210 R. E.

TAVOLE DI TIRO del mortaio da 149. — Pubblicazione di aggiunte e varianti apportatevi . . . . . *Pag.* 407
Idem a livello del mare dell'obice da 280 corto . . . . . » 420
Idem dell'obice da 210 R. P. — Loro pubblicazione . . . » 433
Idem per i cannoni da 120 G. — Loro pubblicazione . . . » 444
Idem del mortaio da 149 } Loro pubblicazione . . . . . » 521
Idem dell'obice da 149 }
Idem del mortaio da 87. — Loro pubblicazione . . . . . » 527
TENENTI MEDICI. — Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta . . . . . » 268
TESTO UNICO delle leggi sulle pensioni civili e militari. — Leggi che vi apportano modificazioni ed aggiunte. » 259, 414
Idem delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. — Legge n. 343 che vi apporta modificazioni . . . . . » 397
TITOLI NOBILIARI. — Disposizioni ad essi relative . . . » 280
TRASFERIMENTO in altro fabbricato della biglietteria militare di Bologna. . . . . » 405
TRATTAMENTO delle truppe nelle località di alta montagna . » 369, 452, 691
Idem degli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali in servizio di pubblica sicurezza . . . . . » 422
TRUPPE distaccate in Oriente (Candia). — Legge n. 618, che autorizza la spesa dell'esercizio 1905-906 . . . . . » 29
Idem nelle località di alta montagna. — Loro trattamento . » 369, 452, 691

U

UFFICIALE GENERALE addetto al comando del corpo di stato maggiore. — R. decreto che determina le sue attribuzioni . . . . . *Pag.* 139
UFFICIALI in congedo che risultino sprovvisti di uniforme od irreperibili. — Modificazioni all'*Atto* 111 del 1905 . » 1
Idem che non appartengono a corpi di truppa. — Assegnazione degli attendenti . . . . . » 41, 108, 406, 648
Idem subalterni in viaggio nei treni direttissimi . . . . . » 56
Idem in posizione di servizio ausiliario. — Permanenza in detta posizione . . . . . » 101
Idem subalterni del genio da trasferirsi alla brigata ferrovieri. — Visita sanitaria cui debbono essere assoggettati . . » 102

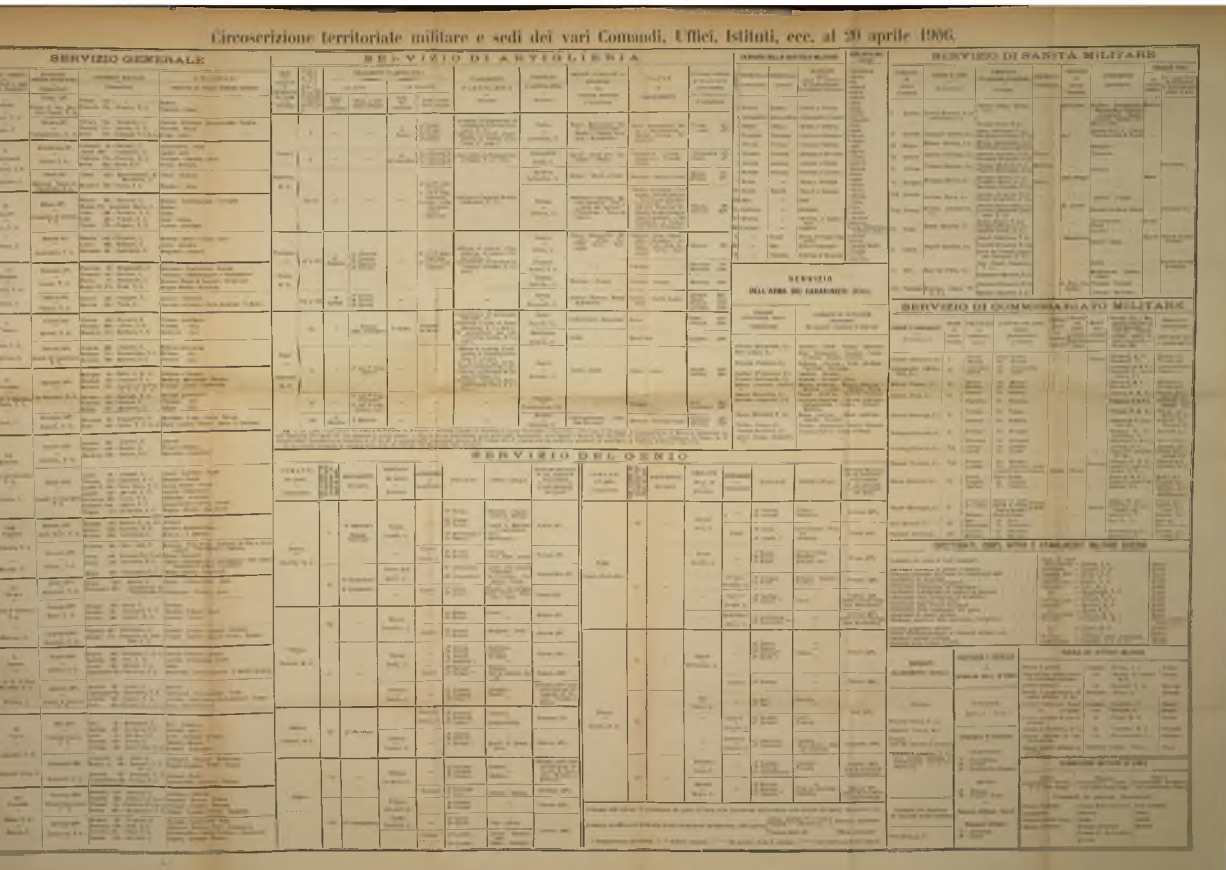
UFFICIALI che cessano dal servizio militare per aver raggiunto i limiti di età. . . . . *Pag.* 116
Idem in servizio attivo permanente che domandano o sono proposti per cambi di corpo o residenza e destinazioni in genere » 116
Idem alle scuole militari. — Norme relative alle loro destinazioni » 306
Idem in congedo appartenenti a classi di leva ancora obbligate al servizio militare. — Legge n. 298 che stabilisce sanzioni penali per quelli di essi che non rispondono alle chiamate per istruzione . . . . . » 373
Idem in servizio attivo permanente. — Proposte e commissioni d'avanzamento. , ... » 522, 554
Idem di servizio attivo permanente. — Disposizioni relative alla compilazione delle note caratteristiche . . . . . » 628
Idem in congedo. — Circa il loro avanzamento. . . . . » 671
UNIFORME. — Aggiunte e varianti apportate al relativo regolamento. . . . . » 36, 150, 237, 450, 648

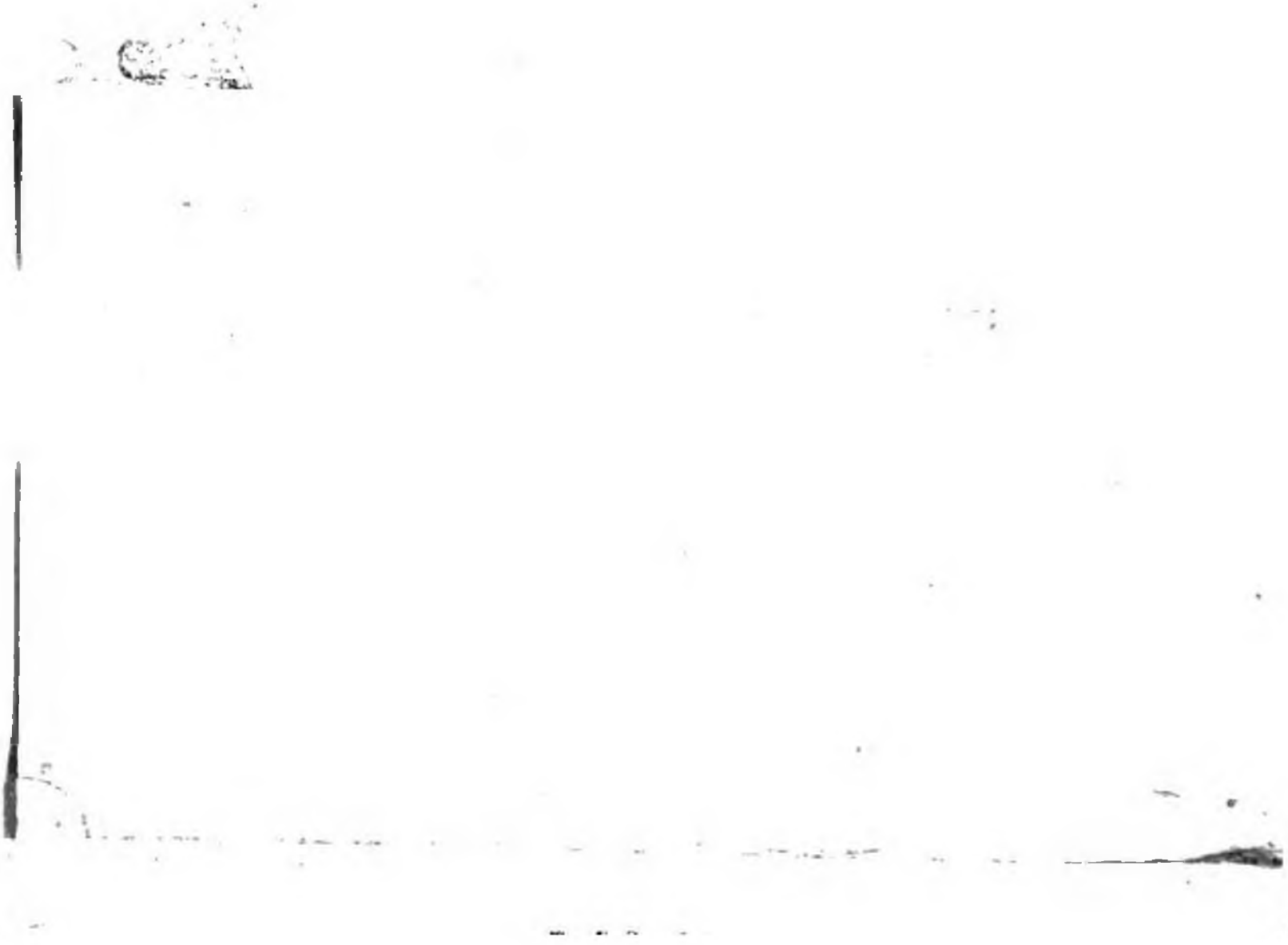
V

VARIANTI ad istruzioni, regolamenti e pubblicazioni varie. — (Vedi alle voci: *Istruzione* — *Regolamento* — o sotto il relativo *titolo* delle singole pubblicazioni).
Idem alla circoscrizione territoriale pel servizio del genio. *Pag.* 93, 148, 164, 326, 440, 527
Idem alla circoscrizione territoriale per il servizio d'artiglieria » 145
VARIAZIONI sui libretti di viaggio modello A ed A *bis*. . . » 57
VERSAMENTO dei caricatori per armi mod. 91, vuoti, ai laboratori pirotecnici . . . . . » 236
VETERANI ED INVALIDI delle guerre nazionali. — R. decreto che abroga i regi decreti 15 settembre 1904 e 1° gennaio 1905 ed approva il nuovo statuto della « Casa Umberto I » in Turate . . . . . » 343
VIAGGI degli ufficiali subalterni nei treni direttissimi. . . . » 66
Idem per proprio conto degli impiegati dello Stato. — Concessioni speciali . . . . . » 444, 675
VISITA SANITARIA agli ufficiali subalterni del genio, da trasferirsi alla brigata ferrovieri . . . . . » 102
VOLONTARI DI UN ANNO. — R. decreto n. 21 che stabilisce la somma da pagarsi per il loro arruolamento, nel 1906 » 71

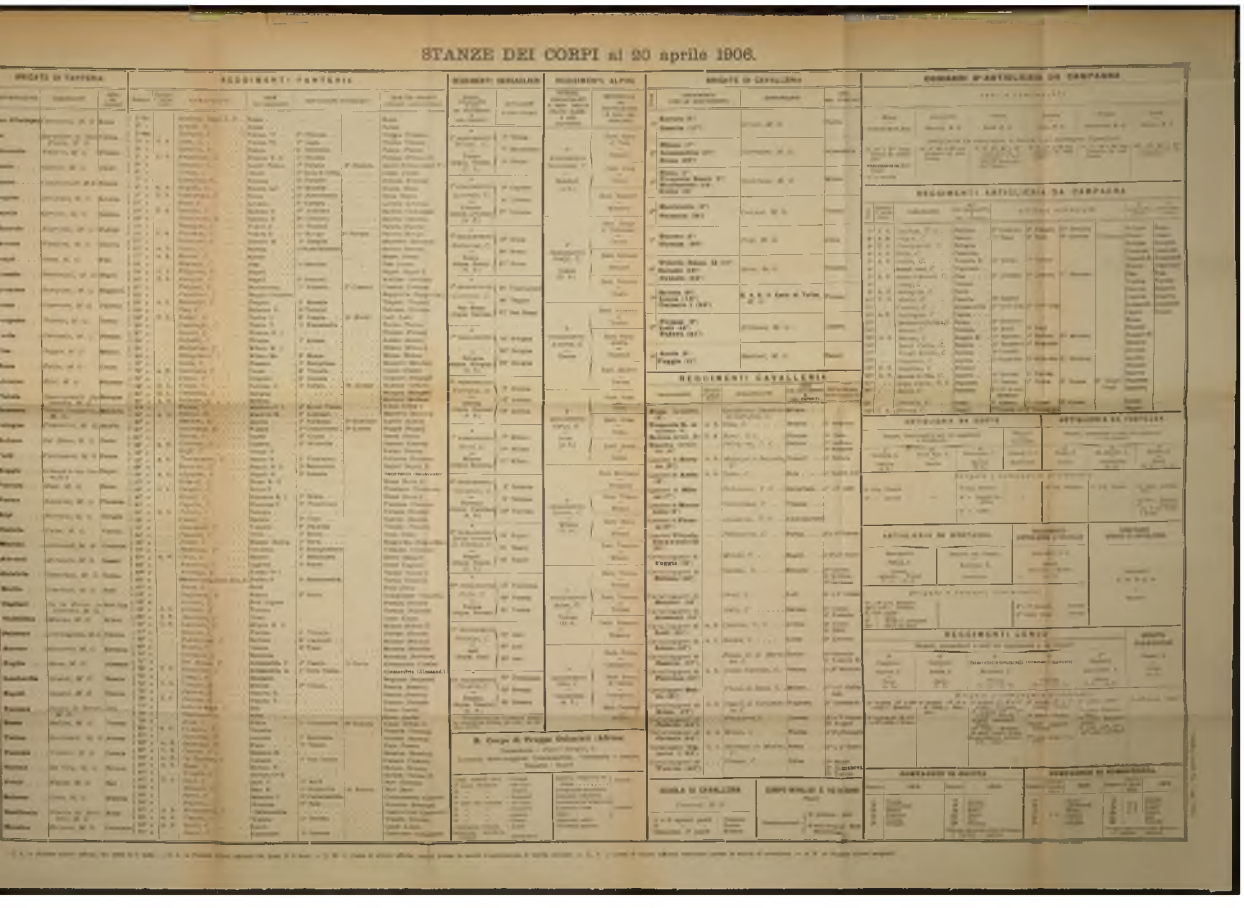
Roma, 1906. — Tip. E. Voghera.

Circoscrizione territoriale militare e sedi dei vari Comandi, Uffici, Istituti, ecc. al 30 aprile 1966





STANZE DEI CORPI al 20 aprile 1906.





COMANDI di DIREZIONI DI SANITÀ

Bonorva (Rossi, T. C.)

Grosseto (Villani, M.)

Persano (. . . . .)
(con sez. staccata a Paternò)

Palmanova (Angelini, T. C.)
(con sezione staccata a Portovecchio Sermide (Mantova).

Comando del personale dei depositi cavalli stalloni

Pisa (Silva, T. C.)

STANZE DEI CORPI al 25 gennaio 1906.

